

IVA
mano
tito
edico

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

112

H

15/1


Rec 34841

8

INVENTARIO
2206
UNIVERSITÀ DI PADOVA

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

xxv
C. 1
1



I L
D O T T O R
V O L G A R E,

Diviso in sei Tomi.

IL
DOTTOR
VOLGARE.

Disposto in sei Tomi.

I L
DOTTOR
VOLGARE,

O V V E R O

IL COMPENDIO
DI TUTTA LA LEGGE CIVILE;
CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle
cose più ricevute in pratica;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA

PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
con l'istess'ordine del detto TEATRO.

TOMO PRIMO.



IN COLONIA,

A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.

M. DCC. XL.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

DOTTOR
VOLGARE.

IL COMPENDIO

DI TUTTA LA LINGUA
CANTABRICA. PER
COSTRUIRE IL
CORSO PER INIZIARE IN
L'INTELLIGENZA DI
QUESTA LINGUA.

DA GIO: BATTISTA DE RIVA

PRIME Cattedratico di
Lingua Cantabrica
nel Collegio di S. Isidoro
di Oviedo.

TOMO PRIMO.



IN COLONIA.

A Spese di Modesto Forno Stampatore in Venezia.
M. DCC. XL.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

I N D I C E

O V V E R O

ORDINE DE' LIBRI, E DELLE MATERIE.

T O M O P R I M O.

Nel quale si tratta dell'origine, antichità, necessità, ed utilità delle leggi, con altre generalità sopra la loro intelligenza, ed uso
E se convenga trattar la legge in lingua volgare.

Libro Primo.

De' Feudi, e beni giurisdizionali: Con occasione de' quali si tratta de' Principi, de' Baroni, e Feudatarj, e de' Titolati, e loro podestà, e de' Vassalli.

Libro II.

De' Regali, cioè

Degli uffizj venali; De' luoghi de' Monti, e rendite col Principe; E de' Dazj, e gabelle; De' sali, e saline; De' minerali, miniere, tesori, ed escavazioni; Delle monete; Delle strade, e luoghi pubblici; Del Fisco, e confiscazioni; De' porti, Fiere, e mercati; Delle peschiere, e caccie riservate, e cose simili di forza ragione del Principe.

T O M O S E C O N D O.

Libro III. Par. I.

Della Giurisdizione, e foro competente, e delle diverse specie di giurisdizione, e competenza del foro.

L'istesso Libro III. Par. II.

Delle Preeminenze, cioè.

Delle Precedenze, e prerogative onorifiche; E della nobiltà, e cittadinanza, e de' Magistrati, ed uffizj pubblici della Città, ed altro che importi prerogativa, ovvero onorevolezza.

Libro IV. Par. I.

Delle Servitù prediali, particolarmente circa le urbane, sopra la facoltà

facoltà; o proibizione di fabbricare, di aprir fenestre, appoggiar travi, e far cose simili; E del privilegio sopra ciò de' Monasterj di Monache, o de' Religiosi; E circa le rustiche, sopra la materia de' pascoli; Ed anche dell'usufrutto, uso, ed abitazione; E del retratto, o prelazione, che compete contro estranei compratori, a' vicini, o a' parenti, o consorti, ovvero inquilini; Ed anche contro l'istesso padrone per pubblico ornato.

L'istesso Libro IV. Par. II.

Dell'Enfiteusi, e perpetua locazione, e de' livelli, e censi riservativi.

L'istesso Libro IV. Par. III.

Della Locazione, e conduzione corrente, e temporale.

Libro V. Par. I.

Dell'Usure, ed interesse, con tutto quel che concerne la materia usuraria.

L'istesso Libro V. Par. II.

De' Cambj reali, e secchi, così di Piazze, come di Fiere, e delle lettere di cambio.

L'istesso Libro V. Par. III.

De' Censi consignativi, che s'impongono con capitale, il quale si dia in denaro, o per altra causa, tanto perpetui, quanto vitalizj.

L'istesso Libro V. Par. IV.

Delle Compagnie d'offizj usate nella Città di Roma.

T O M O T E R Z O.

Libro VI.

Delle Doti, così delle maritate, come delle Monache; E de' lutri dotali, ed altre dipendenze dal matrimonio carnale, o spirituale.

Libro VII. Par. I.

Delle Donazioni, così trà vivi, come per causa di morte.

L'istesso Libro VII. Par. II.

Delle Compre, e vendite, permutazioni, dazioni in soluto, evizione, e lesione.

L'istesso Libro VII. Par. III.

Delle Alienazioni, e contratti proibiti de' beni di Chiesa, di Città,

7
rà, o Comunità, di minori, di donnē, de' prodighi, e simili; Come anche de' contratti sospetti, come sono scommesse lotti, giuochi, e simili; Ed anco delle assicurazioni, e delle transazioni.

L'istesso Libro VII. Par. IV.

De' Tutori, Curatori, Procuratori a' negozj, fattori, ed altri amministratori, e ministri salariati.

Libro VIII.

Del Credito, e Debito; sotto il qual genere si tratta dell'ordine, e concorso, e privilegj de' creditori sopra la loro anteriorità, o poeriorità; Come anche de' privilegj de' debitori, e della validità, o invalidità de' crediti, e de' contratti regolarmente non proibiti, particolarmente delle sicurtà, ed assicurazioni, con altre cose concernenti la materia del dare, ed avere.

Libro IX. Par. I.

De' Testamenti, Codicilli, ed altre ultime volontà.

L'istesso Libro IX. Par. II.

Dell'Erede, ed Eredità, ed effetti, e pesi ereditarj.

L'istesso Libro IX. Par. III.

Della Legittima, trebellianica, falcidia, ed altre detrazioni, come sono miglioramenti, debiti pagati, e cose simili.

T O M O Q U A R T O .

Libro X.

De' Fideicommissi, sostituzioni, primogeniture, e majoraschi.

Libro XI. Par. I.

Delle Successioni ab intestato, con occasione delle quali si tocca la materia delli Statuti, e leggi municipali.

L'istesso Libro XI. Par. II.

Delle Renunzie alle successioni.

L'istesso Libro XI. Par. III.

De' Legati.

Libro XII. Par. I.

De' Benefizj ecclesiastici in generale; Come anche delle Commende.

Li-

L'istesso Libro XII. Par. II.

Delle Dignità, Canonicali, e Canonici, Capitoli, ed atti capitolari, e con tal occasione, dell'elezioni.

L'istesso Libro XII. Par. III.

Delle Parrocchie, e Parrocchiani, e della cura dell'anime.

Libro XIII. Par. I.

De' Padronati, così attivi, come passivi.

L'istesso Lib. XIII. Par. II.

Delle pensioni ecclesiastiche.

T O M O Q U I N T O.

Libro XIV.

Un Diversorio, o Miscellaneo di cose ecclesiastiche cioè: Di Matrimonio, sponsali, e divorzio; Di Decime, e primizie; De' Regolari, e Monache; De' Chierici, e persone ecclesiastiche; E de' Vescovi, e Prelati; Di censure; Di Chiese, Oratorj, e Capelle, e luoghi sacri; Dell'immunità ecclesiastica; Di Messe, anniversarij, e funzioni ecclesiastiche, e spirituali; Con qualche annotazione al Concilio di Trento nelle materie pratiche del foro esterno.

Libro XV. Par. I.

Di citazioni, sentenze, commissioni, libelli, appellazioni, restituzione in integro, nullità, regiudicata, esecuzione, attentati, azioni, ed eccezioni, ed altri atti giudiziali.

De' Giudici, Avvocati, Procuratori, Notarij, ed altre persone concernenti il foro giudiziale.

E qualche tocco de' delitti, e materie criminali, e penali.

T O M O S E S T O.

L'istesso Libro XV. Par. II.

Relazione della Corte Romana, e suoi tribunali; E della loro pratica nelle materie giudiziali, e forensi.

L'istesso Libro XV. Par. III.

Della Relazione della Curia Romana Forense. Non già della Corte.

A G G I O N T A.

Dello Stile Legale, cioè del modo, col quale li professori della Facoltà Legale, così Avvocati e Procuratori, come Giudici, e Consiglieri, ed anco li Cattedratici, o Lettori debbano trattare in iscritto, ed in voce delle Materie Giuridiche, Giudiziali, ed Estragiudiziali. Discorso dello stesso Autore del Teatro della Verità, e Giustizia, e del Dottor Volgare.

PROE-

P R O E M I O

DIVISO IN DODICI CAPITOLI

Cioè,

I.

SE sia bene trattare la legge in lingua volgare; Et à qual forte di persone sia congrua questa lettura; E particolarmente se à Principi, e Signori.

II.

Dell' antichità, & introduzione delle leggi; E quanto questa facoltà legale sia necessaria, & utile alla Republica più ch' ogni altra scienza; E dell' altre prerogative dell' istessa facoltà.

III.

Se la legge sia scienza facile, ò difficile, e del fine, per il quale sia introdotta, ovvero donde nascano le liti; E delle parti delli professori della legge.

IV.

Delle diverse forti, ò specie delle leggi, e loro differenza:

V.

Delli requisiti della legge acciò sia obligatoria, e quali persone, ò robbe oblihi, il che dipende dalla podestà del Legislatore:

VI.

Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de' suoi requisiti.

VII.

Del modo di osservare, e praticare, & interpretare le leggi.

VIII.

Del modo di deferire all' autorità de' Dottori.

IX.

Delli Giudici, & Avvocati, e delle loro parti.

X.

Della distinzione tra la giustizia distributiva, e commutativa, e descrizione dell'una, e l'altra.

XI.

Dell'ordine, che si tiene in quest'opera, e sua distribuzione; E delle ragioni, per le quali tal'ordine si tenga.

XII.

Di alcune generalità, o scuse sopra l'opera.



CAPITOLO PRIMO.

Se sia bene trattare la legge in lingua volgare; Et à quali forte di persone sia congrua questa lettura, e particolarmente, se à Principi, e Signori.

S O M M A R I O.

- 1 *Nell'operazioni umane s'attende la parte preponderante del bene, ò del male.*
- 2 *Si portano gli argomenti per la parte negativa.*
- 3 *Degli argomenti per l'affermativa.*
- 4 *Si stima migliore questa seconda parte, e si risponde agli argomenti contrarj.*
- 5 *A quali sia dritzata quest'opera, & a quali se ne proibisca l'uso.*
- 6 *Che anche alli Principi, & alli supremi Magistrati conviene aver notizia delle materie legali.*

C A P. I.



ESSENDO per lo più le operazioni dell' umano intelletto problematiche, capaci di lode, e di biasmo, e produttive d'effetti buoni, e mali; Così forse avendo disposto la Divina Sapienza, per far conoscere la nostra fragilità, e che non vi sia bene puro, e perfetto, se non in Dio, e nell'altra vita beata; Quindi è, che l'umana prudenza, regolata,

ò da precetti della religione, ò dall'uso della ragione, ò dalla sperienza, ò dal parere più comune de' sensati, fuol' eleggere la parte più preponderante, perchè, se maggiori si stimeranno gli effetti buoni, e profittevoli alla Republica, eleggendo una strada, questa si stimerà la buona, e lodevole; Et all'incontro, mala, e biasmevole quella, che si giudica dover produrre effetti più cattivi, che buoni.

Nella maniera, che l'uso comune insegna, di dare l'attributo di virtuoso, o di vizioso ad un uomo; Attesochè, non dandosi per lo più virtuoso senza vizio, nè vizioso senza qualche virtù, si attende quel che più predomina, per la regola comune a' Filosofi, & a' Giuristi, che l'operazione si fa dalla parte predominante.

Sotto questo problema dunque cade l'accennata questione, se sia bene, o no, il trattare la legge, o materie legali in lingua volgare, perchè ogn'uno, benchè idiota possa intenderla; E molti sono gli argomenti, che concorrono per l'una, e l'altra parte.

Per la negativa, che non sia bene, ostano; Primieramente l'esempio della Santa Chiesa Cattolica, la quale, ben'esaminata questa questione, molto disputata nel secolo passato, lo proibì nella sacra scrittura, del Nuovo, e Vecchio Testamento, e ne suoi Interpreti.

Secondo, perchè in tal modo venendo in cognizione del volgo ignorante quell'eccezioni, e cautele, con le quali si possano scusare i delitti, o impugnare i contratti, & obblighi, si renderà più facile il commettere degli eccessi, ovvero il defraudare quella buona fede, la quale con la naturale semplicità si suole adempire dagli idioti.

Terzo, perchè così molte liti si risveglieranno, che per altro si sepeliscono sotto silenzio, per non penetrarsi dagli idioti quelle ragioni, alle quali si possano le loro pretese appoggiare.

Et quarto sopra tutto, perchè farà un far dismettere gli studi delle leggi per la strada scientifica, mentre essendo tanto all'umana condizione, per lo più connaturale, e tratto l'ozio, ogn'uno in questo modo s'assumerà licenza di far' il Giudice, o il Consigliero, ovvero il patrocinatore delle cause.

All'incontro per l'affermativa assistono; lasciando da parte l'esempio della legge, che Iddio diede al Popolo per bocca di Mosè; E dell'altra che diede Cristo nel nuovo Testamento per bocca degli Apostoli, & Evangelisti nell'Evangelo, che l'un, e l'altra fu nella lingua popolare all'ora usata; Non spettando a me come non professore della sacra teologia entrare in queste materie.) Parlando da legista; Primieramente l'esempio della Repubblica Romana, la quale con ragione, così nelle leggi, come nell'altre cose temporali, e profane, si può dire la norma di tutti li Principi, e delle Repubbliche, poichè avendo mandato a pigliare le leggi dalla Grecia, le quali si chiamano delle dodici tavole, e correndo il medesimo costume d'oggi, di avere due lingue, una naturale, e comune a tutti, che diciamo volgare (ch' allora era la latina); E l'altra appresa con arte, e studio, e cognita solamente a' letterati (ch' è la Greca); Le leggi non furono ordinate in lingua greca, ma in latina, acciò s'intendessero da tutto il popolo, che doveva osservarle;
E nel-

E nella medesima scrissero Cicerone, & altri, ancor che peritissimi nella greca. Anzi perchè nelle cose legali, e giudiziarie si era cominciato ad usare la lingua greca, Tiberio lo proibì espressamente, & ad imitazione, l'istesso han fatto li Re di Francia, d'Inghilterra, e di Spagna, & altri.

Secondariamente, perchè tal'è l'uso più frequente de' Principi, e delle Republiche nel secolo corrente, & anco nelli passati, che le prammatiche, costituzioni, e ditti, e bandimenti, per lo più si fanno in lingua volgare usata nel paese; E sebbene il Papa ritiene il costume antico di fare le sue bolle, e costituzioni in lingua latina, nondimeno con molta ragione ciò si pratica, poichè trattandosi di leggi d'un Principe ecclesiastico, e Capo della Chiesa, da osservarsi per tutto il Mondo cattolico, conviene parlare in quella lingua, la quale sia comune a tutte le nazioni; Che però in quel che riguarda il Principato temporale dello Stato Ecclesiastico d'Italia, i bandimenti, editti, chirografi, & altre provvisioni, per lo più si fanno in lingua Italiana, e volgare, per l'intelligenza di tutti.

Terzo, perchè l'istessa natura, ò sia ragion naturale insegna, che dovendosi obligare il popolo ad osservare una legge, con sottoporlo al gastigo nella persona, e beni, in caso d'inosservanza, debba sapere quel ch' hà da osservare.

Il che si comprova da quel, che le leggi dispongono (come à basso tra li suoi requisiti s'accenna), che acciò una legge sia obligatoria, debba essere publicata con termine competente, acciò venga a notizia di tutti, con l'espressa, o tacita accettazione de' popoli, dal che si vede esser necessario indurne la notizia, la quale più facilmente risulta, con esser la legge in lingua volgare per la capacità, & intelligenza di tutti, che in latina, la quale non è cognita, se non a pochi letterati; E per questa ragione da' Teologi, e da Canonisti vien' approvato, che le regole, e costituzioni delle Religioni, siano tradotte nella lingua naturale, ò volgare di ciascun paese; E li nostri primi maestri, particolarmente Bartolo, il quale è tanto venerato tra Legisti (e con ragione) dicono ch' il giudice, con li letterati, deve parlare letteratamente, ma con li volgari deve parlar volgarmente.

Quarto, perchè i popoli sapendo quel che la legge dispone, sopra la punizione, e gastigo de' delitti, e delinquenti, e sopra gli altri effetti pregiudiziali risultanti dal non osservare la fede, più volentieri si asterranno da delitti, & osserveranno quel che promettono.

Quinto, perchè la lingua latina è più piena d'equivoci, e conseguentemente più produttiva di liti, per le varie significazioni grammaticali, che riceve, che però ragionevolmente l'uso più comune del Mondo porta, che i testamenti, e li contratti, & altre disposi-

zioni si facciano in lingua naturale del paese, che si dice volgare; Essendo più comunemente tacciato lo stile della Corte di Roma, e dello Stato Ecclesiastico (come veramente irragionevole) di fare li testamenti, e contratti delle donne, e degl'idioti in lingua latina, non intesa dal principale, il quale dispone, ò contratta, in maniera che non testino, nè contrattino le Parti, ma i Notari.

E conseguentemente molto maggior sciocchezza si deve dir quella d'alcuni Giuristi, li quali nell'interpretare l'ultime volontà, ò li contratti, sogliono diffonderli, e fare gran fondamento sopra la grammatical significazione delle clausule, e delle dizioni, & altre parole, ò pure se vi sia il punto, il quale costituisca nuova orazione, ò periodo, e se il verbo regga più nomi, e vocaboli con simili freddure, degnamente derise da Professori d'altre scienze; Quando non si tratti di testamenti, ò di altre disposizioni di persone letterate, le quali maturamente, e studiosamente l'abbiano ordinate per se stesse, laonde dal modo di parlare si possa desumere la loro volontà.

Sesto, perchè in gran parte si eviteranno l'oppressioni, e malizie di quei caudidici, a'quali degnamente si dà il titolo di rabole forensi, nell'opprimere le persone idiote, che ricorrono al loro patrocinio, ovvero nel mal consigliarli per il proprio indegno guadagno a pigliar' e sostener liti ingiuste, dando loro ad intendere il bianco per il nero, poichè così ciascuno benchè idiota, il qual'abbia tal quale lume di ragione, potrà avere almeno qualche barlume di quel che la legge disponga sopra i suoi interessi.

E settimo sopra tutto, perchè tanto i Principi, quanto i Baroni & altri Magistrati maggiori, imbevendosi in questo modo delle materie legali nella forma, che s'imbevono dell'altre cose del mondo con la lettura dell'istorie, nell'ore da passar' il tempo; sapranno come meglio governare i popoli a loro soggetti, e rescrivere nelle suppliche, e ricorsi, come anche conoscere le fraudi de' consiglieri, e degli assessori, e l'oppressioni, che si fanno da' Giudici, e Tribunali, eternando le cause, e rendendosi padroni, non solo della roba, che si litiga, ma della volontà, e libertà de' litiganti, mentre così non faranno degni di scusa.

Alli Principi, e Signori, & anco a' Magistrati tanto supremi, quanto mezzani, & infimi, non professori della facoltà legale, i professori di questa facoltà, li quali da essi s'assumono con titolo di consigliere, e di consultore, ò d'auditore, ò d'assessore, ò simili, servono (secondo il senso d'alcuni), come per guida de' ciechi, acciò camininino bene per la strada della giustizia, e non trabocchino ne fossi, ò precipizj dell'ingiustizia.

Questa comparazione però si stima impropria, attesochè il Principe, ò Magistrato particolarmente supremo, ancorchè non sia professore

fiore della facoltà legale (come ben' avverte il dotto , & erudito spagnuolo Bovadilla nella sua Politica) , si deve presupporre uomo prudente , e di buon giudizio , versato nelle cose del Mondo , & in qualch' altra scienza , almeno nell' istorica , e nella politica ; E conseguentemente farà improprio il termine di cieco , al quale si renda impossibile di vedere per se stesso la strada buona .

Più propria dunque pare che sia l' altra comparazione , che li sudetti consiglieri , ò assessori facciano figura , & operazione di servidori , li quali di notte portino la fiaccola , ò lanterna al padrone per insegnarli la strada ; Overo di quelle guide , che da' viandanti si pigliano per mostrar loro la strada , per la quale si deve camminare ad essi ignota ; Poichè se vi farà tanto lume naturale , che il padrone , ò il viandante veda la strada buona , & il servitore con la lanterna , overo la guida gli mostrasse la strada cattiva , sarebbe pazzia del padrone , ò viandante , seguitare quella , che gl' indica la lanterna , ò la guida , & abbandonare quella , ch' egli vede esser la migliore .

Quindi per avere questo lume , e cognizione , servirà la presente fatica , dandosi frequentemente il caso , che i professori della facoltà legale , ò sia per malizia , ò frequentemente per poco giudizio , indichino strade non buone , poichè essendo solamente tinti , ò infarinati in detta facoltà , pigliano volentieri degli equivoci , non ben distinguendo i casi , e le leggi ; Overo , perchè attendendo solo con lo stile scolastico alla lettera delle leggi , ciò serve piuttosto per offuscar loro l' intelletto , e privarli del giudizio , ch' è il più necessario nella parte del governare , e giudicare , overo di fare il consigliere .

4 Bilanciando dunque le suddette ragioni , che sono per l' una , e l' altra parte , mi pajono più preponderanti queste ultime ; Onde , benchè non si possa negare , che tra le prime ve ne siano delle considerabili , e che ciò possa portare qualche inconveniente ; Ad ogni modo , si deve attendere la parte preponderante .

Poichè esaminando le ragioni considerate in contrario : Non si deve attendere l' esempio della sacra scrittura , per la diversità della ragione , attesochè , in materie di Fede , non sempre si cammina col senso letterale , ma per lo più con quello dello spirito , e del misterio , che sotto le parole si nasconde , e conseguentemente la lettura è congrua solo a' letterati , li quali fanno cavarne il senso allegorico , e non agl' ignoranti , & idioti , appresso de' quali la lettura potrebbe piuttosto cagionare scandalo , (Ancorchè in alcuni casi debba esser atteso il senso delle parole) ; Con altre buone ragioni considerate da Santa Chiesa , delle quali (come sopra s' è detto) , non tocca discorrere ad un Legista ; Sichè essendo molto diverso il caso , per assai diversa ragione , quindi siegue che il simile non s' adatta .

Il secondo argomento più tosto si ritorce, come si è considerato di sopra nella quarta ragione per l'affermativa; e l'istesso può dirsi del terzo, poichè quando il principale potrà avere tale quale cognizione sopra le sue pretensioni, che siano men sufficienti, in tal caso è più probabile, che debba astenersene; Et all'incontro quando siano sufficienti, è di dovere, che ne sia illuminato per difendere, e ricuperare il suo, e conseguentemente la cosa è più indirizzata alla giustizia.

Di gran forza farebbe il quarto argomento, quando già non fusse l'abuso d'alcuni Giudici, e causidici, li quali senza alcuno studio della scienza legale per li suoi termini con maggiori equivoci, e disordini, avendone solo qualche notizia per tradizione ad uso di papagalli, attendono alcune sciocche dottrine de' moderni, ancorchè mal fondate; O pure più frequentemente nascono gli equivoci dall'attendere le leggi, e dottrine nella sola lettera, o senso verbale, senza ben riflettere alla congrua applicazione, che è impossibile far bene senza la notizia della teorica, e de' veri termini, e principj legali; Chi è inclinato agli studj, & all'acquisto delle scienze per i suoi termini, non lascia perciò di studiare scientificamente, poichè sebbene il Piccolomini moralizò la filosofia in lingua Italiana, non perciò si sono dismessi gli studi degli Autori latini, e greci; e sebbene la Francia, la quale fiorisce tanto nelle lettere ha per uso di trattar quasi il tutto nella sua lingua, non lascia però di avere uomini studiosissimi, e letterati.

Ma all'incontro quelli, li quali siano svogliati, e poco inclinati agli studj, sfuggiranno la fatica di questi in forma scientifica, s'indurranno però per curiosità, ovvero per passar il tempo ad una lettura facile nel proprio linguaggio da non supportar fatica, e così molti pian piano s'invogliano de' studj, e di cercare, nel fonte quello, che in compendio si accenna, poichè quelli, a quali rincrenerà leggere anco il volgare, molto più rincrenerà leggere il latino.

E però, questa, come specie d'istorica, e compendiosa relazione, potrà piuttosto giovare appresso questi tali, ne quali già regni l'accennato disordine, per illuminarli un poco più, acciò il male sia minore, atteso che, quando non siano più che stolidi, o scioperati, pigliando in questo modo qualche barlume di quel che la legge disponga, non faranno soggetti all'inganno degli assessori, o degli auditori, & altri ministri, che li vendano a loro modo, e facciano loro fare quel che essi ben'intenzionati, non dovrebbero, nè vorrebbero fare.

Et in oltre, io protesto espressamente, di non drizzare questa faccenda a giovani scolari, nè a questa sorte d'infarinati; Anzi, ne danno, e proibisco la lettura; Ma solamente a due sorte di persone, cioè, o a let-

a letterati, e provetti Giuristi, li quali abbiano la scienza per li suoi termini e principj; Overo a professori d'altre scienze; o alli non professori, di qualche capacità; E conseguentemente, o alli caldi, o alli freddi, non già a' tepidi, li quali, secondo il divino oracolo, si stimano degni del vomito, giudicandosi a parere de' Savj, che gl' infarinati (i quali da altri si dicono tinti), siano la peggior sorte di persone, in ogni scienza, e professione.

A dotti, e provetti dunque, stimo congrua questa lettura, come una specie di distillato, che si dà agl' infermi, o a vecchi, per conservare, o rinvigorire le già possedute forze, le quali per l'età, o per mala salute, o per altri accidenti, si siano debilitate; succedendo nelle parti dell' intelletto quel medesimo, che succede in quelle del corpo; Laonde, anche dottissimi, e consumatissimi Giuristi, hanno per uso lodevole, l'andar dando qualche lettura all' Instituta, per conservare la memoria de' termini, o per la loro reminiscenza.

Et agl' altri non professori, acciò essendo Principi, e Signori, o magistrati acquistino notizia quanto basti, acciò li loro consiglieri, & assessori, & altri ministri, non gl' ingannino; Et agl' altri litiganti, acciò così possano, quanto sia possibile, fuggire la tirannia de' causidici, e di quelli, li quali eleggono per loro difensori, mentre ben spesso accade, quel che si suol dire, & isperimentare in tempo di guerra, cioè che sia maggiore il danno, che si riceve da' soldati amici destinati alla difesa di quel che sia quello che si riceve dagl' inimici; ma non già che con questa infarinatura, si abbiano da render lecito, di voler fare il giudice, o l' Avvocato, & il difensore delle cause.

7 Credono coloro, li quali con qualche poca lettura d'istorie e d' istruzioni d' Ambasciatori, e de ministri de' Principi, si assumono la professione di politici, ch' a Principi, e Signori, ovvero alli loro primi ministri, e superiori magistrati, sia incongruo lo studio delle leggi, e delle materie legali, ma che tutto lo studio di questa sorte di persone debba esser nell' istorie, e nella politica, & anco nell' arte militare, mentre per le cose legali concernenti il governo civile de' sudditi in tempo di pace, si tengono li consiglieri, e gl' auditori, e tribunali.

Questo però è un error' grande perchè anco nelle materie politiche, e di stato si potrebbe dire che al Principe, o ad' un altro supremo Magistrato non bisogna fare studio alcuno, mentre si tengono li secretarij, e li consiglieri, & altri ministri politici, o di stato, a quali si possono rimetter questi negozj, nella maniera, che alli giuristi, & alli tribunali si rimettono li negozj civili, e di giustizia.

E l' istesso potrà dirsi circa l' arte militare, poichè basterà che la sappiano li Capitani, e gl' altri ufficiali di guerra, senza necessità che il Principe ne sappia cosa alcuna, e pure ciò farebbe in senso de' me-

defini politici un' error manifesto , & un assunto dannabile.

Li due tempi di pace, e di guerra sono compagni inseparabili, ovvero sono le due ruote, le quali egualmente muovono il carro della Repubblica, e però così i legislatori, come li savj Principi, o regolatori delle più stimate Repubbliche invigilarono alla cultura dell'arme, & a quella delle lettere per il buon governo dell'uno, e l'altro tempo.

Il Principe si dice marito della Repubblica, e padre, ovvero pastore de popoli a lui commessi; Or che buon marito sarebbe quello, il quale attendesse solamente alla conservazione della dote, acciò non gli sia occupata da altri, & à renderla maggiore con nuovi acquisti, e niente pensasse alla sanità, & al vitto, e vestito, & altri bisogni domestici della moglie, e della sua famiglia; E che buon padre sarebbe quello, il quale solamente attendesse a mantenere, & avanzare la robba de' figli, acciò non se ne perda, ovvero non se gli sminuisca l'usufrutto proprio, senza badare all'educazione, & alla buona vita, e costumi, & al mantenimento de' figli, con casi simili, mentre in tal modo si direbbe, che facesse il negozio proprio, e non quello della moglie, e de' figli.

E quest' è il caso di quel Principe o Signore il quale applichi solamente alli negozj politici di stato, e di guerra, e niente pensi all'amministrazione della giustizia, & al governo civile, poiche farà fare solamente il negozio proprio per mantenere il suo dominio, e non quello de' popoli, a quali (circooscritto il caso d'inimici veri per causa di diversa Religione) importa poco l'esser sudditi più d'uno, che d'un'altro, ma principalmente importa, che siano ben governati con la buona, e diligente amministrazione della giustizia, la quale conserva la pace civile, e la libertà del commercio, dalla quale nascono le ricchezze, e la grandezza dell'istesso Principato.

E però non si sà vedere per qual ragione li Principi, ovvero quei supremi Magistrati, li quali governino il Principato, debbano attendere alla lettura, e studj dell'istorie, o della politica, e dell'arte militare, e non a quello delle leggi.

Non è in obbligo il Principe d'esser professore accurato delle leggi, nè d'altre scienze, sì perche il suo stato non comporta questi studj per perfezione; come ancora, perchè difficilmente alla debolezza dell'umano intelletto si concede la perizia in grado eccellente in più d'una scienza, o professione, onde quelli che vogliono abbracciarne molte, per lo più sono senza di tutte, ne si possono dire professori, e scientifici, ma tinti, ovvero infarinati, ch'è la peggior sorte d'uomini che sia nel Mondo, convenendo ben aver qualche tintura dell'altre lettere per ornamento, e sfuggire d'esser

suo professore d'una, conforme si accenna di sotto, ma in quella scienza, la quale principalmente si professa, bisogna cercare d'esser eccellente.

Questa regola però non camina nel Principe, o in altro supremo moderatore della Repubblica, poiche quell'infarinatura generale senza professione particolare, che nelli privati è difetto, nel Principe, o nel governante è virtù necessaria, attesochè avendo l'uno, e l'altro Consigli di guerra e di pace, ovvero di stato, e di giustizia, e dovendo egli assistere, e presiedere all'uno, & all'altro, ovvero dovendo regolare le sue risoluzioni con il voto, e consiglio de' periti, deve aver tanta tintura delle materie, che arrivi a conoscere, se venga consigliato bene, o male, e però egualmente sarà necessario aver sufficiente infarinatura delle cose legali, che di quelle di stato, e di guerra, e per tal'effetto si stima opportuna questa fatica in tal forma compendiosa, e moralizzata per la capacità de' non professori, e per conseguenza con stile quanto più sia possibile piano, e facile, senza curarsi delle censure, e stitichezze degl' Accademici rigorosi professori della lingua.

Le persone private hanno un obbligo solo di osservar le leggi, e la giustizia, ma li Principi, ovvero li loro primi ministri, e Magistrati hanno due obblighi, mentre devono osservare le leggi, e la giustizia come li privati, e qualche cosa di più, per esser il lume che stà sopra il candeliero pubblicamente esposto per guida degl' altri; Et anco perche ne sono custodi, e conservatori; Dunque a loro più che agl' altri spetta aver notizia delle leggi.



CAPITOLO SECONDO.

Dell' antichità , & introduzione delle leggi; E quanto questa facoltà legale sia necessaria, & utile alla Repubblica, più ch' ogn' altra scienza. E dell' altre prerogative di questa facoltà.

S O M M A R I O.

- 1 La legge è più antica nel mondo di tutte le scienze.
- 2 Che sia necessaria all' umana vita civile, & a tutte le cose.
- 3 Nacque la legge con la creazione del mondo.
- 4 La prima Monarchia fu quella degl' Assirj.
- 5 L' origine della Repubblica Romana, e suo progresso nelle leggi.
- 6 Le leggi si devono variare secondo li tempi.
- 7 L' altre scienze si lodano, ma non sono così necessarie.
- 8 Roma per molti anni fu senza medici, & anco ora altri paesi.
- 9 Che gl' Interpreti delle leggi sono necessarij.
- 10 Dell' istoria legale sopra la compilazione, & invenzione delle leggi.
- 11 Le leggi di Spagna sono le medesime, che le civili.
- 12 Donde nasca l' osservanza delle leggi civili.
- 13 Anco i Canonici le lodano.
- 14 Delle leggi de' Longobardi.
- 15 Chg le leggi de' Romani siano le migliori di quante profane si siano fatte.
- 16 La grammatica, & altre scienze sono molto profittevoli a Legisti.
- 17 Paralello, o comparazione tra la legge, & altre scienze.
- 18 Se si possa ben governare il mondo, & amministrare la giustizia senza le leggi col solo lume di ragione.

C A P. II.



Opra l' antichità, necessità, & utilità delle leggi più che d' ogn' altra scienza, o professione, non pare che possa cadervi dubbio, e che il punto sia incapace di disputa, poichè essendo la legge istromento necessario della giustizia, dalla quale il suo vocabolo latino, che si dice *Jus*, è derivato, & essendo nata la giustizia nel medesimo tempo, che fu creato l' uomo, e tutto il Mondo, senza la quale non è praticabile l' umano commercio.

Quindi risulta l' antichità contemporanea alla creazione del genere umano, e per conseguenza risulta non solamente l' utilità, ma anche la precisa necessità. Onde quando anche non ce lo insegnassero le divi.

2 divine, & umane lettere, ce l' insegna l' istessa natura, la quale, conforme considerano Cicerone, & altri gentili, anco nella coltura de' campi, e nella custodia degl' animali, ci hà dato, come necessaria una certa legge. Molto più, per la società umana, anco quando sia indirizzata ad attiviziosi, & illeciti, poichè per una compagnia de' ladroni, e malfattori, pure è necessaria, & utile la legge, senza la quale tal società non potrebbe durare, nè conservarsi.

3 Attendendo poi quel che n' insegnano le sacre, e profane lettere; Vediamo nella Sacra Scrittura, che subito creato il Cielo, e la terra, Lucifero per contravvenzione della legge, la quale obbliga la creatura ad adorare, e riconoscere il Creatore, e proibisce il pretendere di farsel' eguale, fù scacciato dal Cielo, e condannato al fuoco perpetuo dell' inferno; E la prima cosa che facesse Dio, dopo d' aver creato l' uomo, fù dargli la legge d' ubbidienza, e di comando; D' ubbidienza cioè, al divino precetto del vietato pomo; E del comando a tutti gl' animali del mare, e della terra; Come anco ne primi figliuoli del primo padre si cominciò à praticare l' effetto della giustizia, e della legge; E nell' Arca di Noè bisognò ben praticare la legge, senza la quale non poteva quella governarsi, con l' unione di tutti gl' animali del Mondo; E la fabrica della Torre di Babel, fu impedita per divina provvidenza; con togliere l' uso delle leggi, e dell' obbedienza a' fabri, mediante la confusione delle lingue; E quando il popolo Ebreo per ordine di Dio fuggì dall' Egitto, e si ritirò al deserto, la prima cosa, che si facesse, fu il dargli la legge; per l' assegnata ragione, che senza questa l' umano commercio è impraticabile.

4 E passando alle lettere profane, quella notizia, che abbiamo dell' istorie, ci porta che la prima Monarchia fùsse quella degli Assirj fondata da Nembrot, o da Belo suo figliuolo, la quale ebbe sì lunga durazione d' anni mille e più, e tutti gl' Istoric concordano, che avesse le sue leggi esattamente osservate, ma non fanno menzione d' altre scienze come ben comode, & opportune alla vita civile, ma non così necessarie, come la legge; E l' istesso camina nell' altre Monarchie successive de' Medi, Persi, Greci, Egizj, & altre.

5 Venendo poi alla più prossima, & adattata al caso, cioè a quella de' Romani, dalla quale il Mondo odierno riconosce l' origine, e l' uso delle leggi, le quali si dicono civili, come congrue, e necessarie alla vita civile, distinte da quelle della natura, o delle genti. Nell' istesso tempo, che Roma cominciò d' avere i suoi notorj deboli principj, l' istorie portano l' esistenza delle leggi, per contravvenzione delle quali Remo ricevè il gastigo per ordine di Romolo suo fra-

fratello, è così successivamente fu continuato sotto Numa Pompilio, e gli altri cinque Re, il nome, e dominio de' quali cessò circa l'anno 245. dell'edificazione.

Ridotta poi la Città a forma di Republica, non discorrono d'altro l'istorie, che delle leggi, le quali in varie forme, nello spazio d'anni sessanta in circa furono ordinate, finchè nell'anno trecento due, sotto li Decemviri, con il lume ricevuto dalla Grecia (dov'era la residenza delle lettere) si fecero le leggi delle dodici tavole, le quali nè anco bastarono, si che nel continuato spazio d'anni mille in circa, fino al tempo di Giustiniano, bisognò fare infinite leggi per editti de' Pretori, e de' Tribuni della plebe, per decreti del Senato, e del popolo, per responsi de' savi, e
6 per costituzioni d'Imperadori; Nascendo ciò dalla chiara ragione, che alla giornata insegna la pratica, cioè che alcune leggi in un secolo sono buone, e profittevoli, & in un'altro, per la mutazione de' costumi, o de' Dominanti, o per altre contingenze, non sono praticabili, o riescono perniciose, laonde bisogna rivocarle, o moderarle.

E pure gl'Istorici, li quali sopra ciò tanto si diffondono, non dicono che (particolarmente ne principj) si premesse più che tanto nell'altre scienze, per la già accennata ragione, che se ben queste sono molto lodevoli, & assai congrue all'umana vita civile, nondimeno non sono così necessarie, attesochè senza quelle
7 può stare il mondo, ma non senza le leggi; A' segno che, anche della più stimata necessaria scienza della medicina, l'istorie de' Romani (benchè da' medici moderni acutamente impugnate), portano che la medesima Città di Roma capo del Mondo, ne stesse senza per quattro secoli.

8 E l'odierna attual'esperienza, non solo dell'Indie e Mondo nuovo, e dell'inselvatiche parti dell'Africa, e dell'Asia, ma della medesima civile Europa, anzi dell'istessa nostra civilissima Italia, insegna che si viva senza medici, e senza filosofi, o professori d'altre scienze, ma non già senza leggi; Dunque resta indubitato, che la legge è più antica, più necessaria, e più utile alla Republica; & al vivere umano, sopra tutte l'altre scienze; e facoltà; Che però li medesimi Platone, e Cicerone, & altri Gentili, concordemente affermano, che questo sia dono dato immediatamente da Dio al genere umano, dal suo principio.

Dalli professori di quelle lettere, le quali si dicono belle, ovvero di erudizione, o di politica, per lo più disprezzatori della legge, e de' Legisti non si nega questa verità nella legge in generale, anzi essi medesimi (non sapendo però quel che si dicano in questo proposito), sogliono magnificare la legge delle genti, ch'è lo scopo principale,
par-

particolarmente de' politici, ma tacciano, e disprezzano le leggi civili, e canoniche correnti, & i loro Interpreti, e professori, quasi che sia una facoltà inetta, e piuttosto perniziosa, ch' utile alla Repubblica, per la confusione di tante liti, e cavillazioni, magnificando in prova di ciò la pratica da essi presupposta nel Re di Spagna nel proibire l'introduzione delle leggi, e de' Legisti nell' Indie, o nuovo Mondo.

Questo però non toglie l'eccellenza della scienza sopra tutte l'altre profane, o temporali (dando il primo luogo alle sacre lettere, che cadono anche sotto questo genere di legge), poichè il punto non consiste, più in una, ch' in un' altra specie di legge, secondo la varietà de' paesi, e de' Principati, ma consiste nel genere, & in che la legge, e li suoi Interpreti, e professori siano i più necessarij, & utili alla Repubblica, sopra tutti gl' altri professori, attesoche, quando anche si bruggiassero tutte le leggi, ch' oggidì si hanno, con tutte l'opere de' Giuristi, e che si facessero nuove leggi di pianta, tanto bisognerebbe dare le leggi, & i leggisti, poichè, parte per la varietà degli umani intelletti, e parte perch' è impossibile il provveder con le leggi a tutti li casi (mentre anco in quelli, che pajono i medesimi, per picciola diversità di circostanze, bisogna diversamente giudicare), si rende impossibile lo sfuggire gl' Interpreti, e li Glossatori, con le medesime varietà d'opinioni, ch' oggidì si praticano.

Non può darsi più savio, e più prudente legislatore del medesimo Dio, e pure l'antica legge da esso data per bocca di Mosè, e d' altri Profeti; E la moderna data di propria bocca dal medesimo Dio vmanato, hà ricevuto, e riceve tante diverse glose, & interpretazioni, quant' è notorio, non solo trà persone di diverse religioni, o sette, ma anche trà quelli della medesima.

La Repubblica Romana, per comune sentimento di tutti, così per potenza, e grandezza, come per prudenza, è stata la maggiore, che fusse al Mondo, & è norma, & esemplare di tutti li popoli, Republiche, e Principi; E pure nello spazio di dodici secoli in circa, finchè seguì la riforma fatta da Giustiniano (anco per prima pensata, e desiderata d' Augusto, e d' altri Imperatori, ma non possuta effettuare), non poté rimediare a questo disordine, nè farà possibile mai, essendo male infuso dalla natura al gener' umano, che non hà rimedio, per le sudette accennate ragioni, della troppo gran diversità degl' intelletti, e de' casi.

Ma acciò più chiaramente si conosca l'ignoranza di questi pretesi sapientoni, li quali con tanto disprezzo parlano delle leggi, e de' legisti; Bisogna riflettere all' istoria, la quale abbiamo sopra le leggi de' Romani; ch' a differenza delle canoniche, o delle statutarie, si dicono civili; Cioè ch' essendo come si è accennato) le leggi civili
dels

della Repubblica, o dell'Imperio Romano, ridotte ad un'eccessivo numero di due mila, e più volumi, con gran discrepanza frà esse; Giustiniano Imperatore, con l'opera di Triboniano, Teofilo, e Doroteo, e di altri insigni Giurisconsulti di quei tempi, refecando al possibile le superfluità, e le contrarietà, e supplendo le cose mancanti, o pure innovando in parte alcune leggi antiche; ridusse il tutto alli cinque volumi, ch'oggi abbiamo del corpo civile, cioè tre delle Pandette, uno del Codice, e l'altro dell'Istituta, e d'alcune costituzioni, che si dicono Novelle, o Autentiche.

Ma perchè in que' tempi, queste parti occidentali d'Europa, particolarmente, la nostra Italia, avevano già patite tante incursioni, de Goti, de' Vandali, e di altre barbare nazioni, perlochè, il dominio dell'Imperio Romano era quasi annientato, perchè se bene in gran parte fu restituito sotto il medesimo Giustiniano da Belisario, e da Narsete suoi famosi Capitani, nondimeno ebbe molto poca durazione, per la nuova invasione de' Longobardi, seguita (come alcuni vogliono) per giusto sdegno del medesimo Narsete, sotto l'Imperio di Giustino figliuolo di Giustiniano, cagionato da donnesca imprudenza; Quindi nacque che, o le dette leggi non furono introdotte, nè ricevute in queste parti, o se pure in quel principio furono ricevute, nondimeno fra breve tempo, da Longobardi, e da altre barbare nazioni proibite, in manierachè furono sepolte sotto una total'oblivione per lo spazio di sei secoli, dentro i quali, essendo l'Italia affatto infelvatichita sotto tante incursioni, e dominj de' barbari, li quali, come nemici delle lettere, bruggiarono, e lacerarono tante insigni librerie (e per conseguenza si perdettero tante opère preziose d'antichi letterati) si vivea con leggi particolari, tanto sciocche, e grossolane, quanto provano quelle de' Longobardi, le quali per esser le primarie, e le migliori, sono impresse nel quinto volume del corpo civile; E tuttavia di comune consenso degli scrittori, vengono stimate, e chiamate afinine, come di fatto la loro lettura, & ordine le comprova.

Havendo dunque portato il caso, che per la sorpresa fatta dall'Armata de' Pisani della Città d'Amalfi loro nemica, per l'emulazione contratta nella navigazione d'oriente, vi si fosse ritrovato detto corpo delle leggi civili, probabilmente portatevi in occasione di detta navigazione; E che per il medesimo caso passasse in dominio de' Fiorentini, E che, o da questo medesimo originale, secondo un'opinione, o pure da un'altro dopo qualche tempo, nel medesimo secolo si dessero alla luce da Irnerio, ch'alcuni dicono Tedesco, commorante, in Italia, secondo che alcuni vogliono, in carica di consigliere della Contesa Matilda, o pure per altra occasione, mentre ciò poco importa; Quindi è che furono que-

queste leggi cominciate a pubblicare , & essendosi viste molto eleganti , e ben ordinate , ne seguì , che i popoli con il consenso , ed approvazione de' loro Principi , cominciando à conoscere l' asinina qualità delle leggi , con le quali vivevano , disprezzate queste , cominciarono ad abbracciare le sudette antiche , così casualmente restituite al Mondo , le quali a poco a poco , secondo la qualità de' paesi , divennero comuni , così in Italia , com' in altre parti dell' Europa .

11 Ed essendone capitato un corpo in Spagna , il Re Ferdinando chiamato il Santo , ed il Re Alfonso chiamato il Savio , li quali regnarono in que' tempi , per la medesima ragione le fecero tradurre in quella lingua , e con poca alterazione , ne formarono le leggi , che si dicono delle Partite , alle quali con molta ragione i Dottori vogliono ch' in caso dubbio si debba deferire per interpretazione di dette leggi comuni , mentr' in effetto sono le medesime ; Attesochè sebbene alcuni scrittori oltramontani (con li quali , col solito stile di copiare de' legisti , camminano ancora alcuni de' nostri , ciò attribuiscono al Breviario , o Codice d' Alarico , o altro Rè de' Goti , fatto ad emulazione di quello di Giustiniano , il quale , per altre parti dell' Europa , si presuppone confermato da Carlo Magno , e per altri Imperatori , o Re , tuttavia , per quel che si appartiene all' Italia , & a quel corpo delle leggi civili , col quale oggidì si vive , ciò contiene un' error manifesto , essendo l' una cosa totalmente diversa dall' altra ; Poichè nella medesima Spagna , altr' è il Puero , ch' è l' istesso che detto Codice ; Ed altro sono le partite composte dagl' altri Re sudetti per le diversità de' Regni .

12 E benchè alcuni attribuiscono l' osservanza di dette leggi casualmente ritrovate ad alcuni editti di Lotario Imperatore d' occidente , perlochè Lipsio , ed altri eruditi lo tacciano , dicendo che sopra il suo sepolcro non devono nascer gigli , e fiori , mentre coll' uso delle leggi ha seminato nel Mondo tante spine , & ortiche ; Nondimeno ciò può verificarsi nella Germania , & in quelle parti d' Italia , ch' all' ora erano sotto il suo dominio , ma non già in que' principati , li quali per niente riconoscano l' Imperatore , come particolarmente sono in Italia , lo Stato temporale della Chiesa , e li Regni di Napoli , e di Sicilia ; Attesochè in detto Stato , ed anche generalmente nel foro ecclesiastico , l' osservanza dipende da Canoni Pontificj , li quali dispongono doverli quelle osservare nelli casi , ne quali , da loro non si sia provisto , e che li Giuristi dicono ommessi , e che ad essi non repugnino .

A
 Di questa ¹⁴
 storia si
 parla nel
 lib. 4. delle
 servitù nel
 disc. 1. e nel
 lib. 15. nel
 titolo de
 Giudizj in
 quel disc.
 nel qual si ¹⁵
 tratta del
 modo di
 giudicare.

E ne' detti Regni delle due Sicilie, sono ricevute per mero uso, anco moderno, poichè particolarmente nel Regno di Napoli, anche dopo l'invenzione, & uso di queste leggi, per più secoli continuarono le leggi de' Longobardi ad esser le comuni, sicchè queste de' Romani erano straordinarie; Ma solo da due secoli a questa parte, l'uso ha ricevuto il contrario, cioè che quelle de' Romani sono le comuni, e quelle de' Longobardi sono particolari di que' luoghi, li quali per consuetudine ne ritengono qualche osservanza in parte. A

E conseguentemente da ciò risulta la manifesta ignoranza, di chi, parlando a caso, nè avendo di ciò notizia alcuna, parla con disprezzo di queste leggi, e de' loro professori, essendo le migliori, che si sieno mai ordinate dagli uomini nel Mondo, come fatte dalla maggiore, più potente, e più savia Repubblica, e Monarchia, che mai sia stata, onde l'uso è nato per elegger il meglio, disprezzando il peggio; Appunto come da medesimi professori d'erudizione, o di belle lettere, e da tutti gl' altri professori, sì di scienze, come d'arti, si è cercato, e si cerca di bandire le maniere Gotiche, e l'altre peggiori introdotte da barbari, con rinovare, e restituire l'antica polizia latina Romana; E questo appunto è il caso.

Non si nega, che l'altre scienze, e lettere sono molto profittevoli alla Repubblica, & alla vita civile, e conseguentemente lodevoli, e desiderabili, come anco, che i Legislatori ben'eruditi nella grammatica, & in altre scienze, han dato gran lume alle medesime leggi, le quali in quei secoli barbari della loro invenzione, per la poca notizia della vera lingua latina, furono in molte parti mal' intese dagli antichi, e primi glossatori, che perciò pigliarono molti equivoci; E che così ne' Giudici, come negli Avvocati, e difensori di cause, per ben'intendere, e praticare le leggi, sia necessaria, non che opportuna l'erudizione in altre lettere, particolarmente, e sopra tutto, nella parte istorica, & almeno in qualche parte nella politica; Sicchè un puro legulejo meriti d'esser disprezzato; Ma ciò camina egualmente in ogn'altra scienza, e professione, poichè anco nel puro grammatico, o nel puro poeta, o filosofo sarà il medesimo, anzi peggio; Attesochè, un puro Legista, ben instruito in questa facoltà, farà utile, e profittevole alla Repubblica, se non con total perfezione, almeno in qualche parte, ma un puro filosofo, o un puro grammatico, o poeta, farà totalmente inutile.

Per il governo della Repubblica, e del mondo, così per la buona ¹⁷ vita naturale, come per la civile, egualmente cooperano tutte le scienze; Con questa differenza, che la legge (come di sopra si è detto) è la precisamente necessaria, e senza la quale non si può vivere,
 e l'

e l'altre scienze sono ben profittevoli, e lodevoli per ornamento dell'uomo civile, & anco per miglior osservanza delle leggi, ma non già, che alli professori di quelle, sia lecito disprezzar queste.

Laonde pare che calzi molto bene l'esempio del vestito necessario al corpo umano, per difenderlo dal freddo, e conservarlo, oppure d'un'armatura, per difenderlo dall'armi de' nemici; Poichè la parte principale del vestito, o dell'armatura consiste nel panno, o nel ferro, il quale solo per se stesso fa poco buona figura, e molto meglio la farà, quando sia ben ripolito, & ornato di ricami, trine, nastri, doratura, e piume rispettivamente; Ma in concorso, tra il nudo panno, o nudo ferro, e li nudi ornamenti suddetti, farà sempre meglio il panno, ovvero il ferro, che l'ornamento, perchè quello basta al bisogno, ma questo non supplisce.

Ciò bene si adatta alla legge in concorso dell'altre lettere, poichè queste sono, li ricami, le trine, i nastri, le dorature, & altri ornamenti, ma la legge è il panno, o il ferro, necessario per conservare, o difendere il corpo della Repubblica, la quale (come s'è detto) non può vivere senza legge, ma può ben stare senz'altri letterati politici importando molto poco le questioni se per il politico parlare, o scrivere, si debba più presto usare una parola, che l'altra, o pure se vi entri la finale, o l'aspirazione, o nò, con simili cose, ben lodevoli per l'ornamento, e polizia, ma non necessarie al governo della Repubblica.

Quando Iddio comparve a Salomone, offerendogli quelle grazie, che chiedesse, egli prudentemente fece la domanda, tanto al medesimo Dio accetta, della scienza necessaria per governare i popoli; E benchè soprabondando nelle grazie, l'ornasse anco di tutte l'altre scienze, in maniera, che secondo il testimonio della sacra scrittura, sia stato il primo uomo, che mai fosse al mondo, discorrendo di tutte le cose, dalle più alte alle più basse; Nondimeno la sacra scrittura enuncia quest'erudizione come per fuga, costituendo il maggior, e principal fondamento nella parte opportuna per il governo de' popoli; Et il titolo di savj, e di oracolo della Città, o della Repubblica, dagl'antichi concordemente è attribuito alli Giuriconsulti, non già alli professori dell'altre lettere, particolarmente di quelle, che si dicono belle, come dilettevoli, e confacenti alla polizia, & alla maggior civiltà, o diletta-zione, ma non tanto necessarie, nè tanto utili.

18 Sogliono questi tali dire (come io medesimo da alcuni più volte ho inteso) che essendo la legge una ragione, dalla quale dev'esser maneggiata la giustizia, basti per decider le cause, avere un ben regolato giudizio, illuminato dall'erudizione in altre scienze, e lettere, per conoscer questa ragione, senz'altra legge.

Quando i cervelli degl' uomini fussero tutti uniformi , e che quella , la qual si dice ragione , fusse così certa , e determinata , ch' appresso tutti fosse la medesima , in tal caso direbbero bene; Ma perchè, stante la gran varietà de' cervelli , si sperimenta frequentemente, che di quattro persone , egualmente ben' intenzionate, ed erudite, uno crede che la ragione sia per oriente, l' altro per occidente, l' altro per mezzo giorno , e l' altro per aquilone ; Quindi però i Legislatori, addottrinati dalla sperienza, o dall' uso del paese, o dalla contingenza de' tempi, o dal senso più comune, hanno eletto una strada, la quale si stima la più adattata alla ragione, e secondo la quale si debba da tutti uniformemente camminare, per toglier la confusione , ch' altrimenti risulterebbe; E questo fa la legge; Appunto, come se essendo in un campo molte strade indicanti i cammino per il termine desiderato , e dubitandosi , qual sia la buona, perche ogn' uno creda che sia la sua , però il Capo addottrinato dalla sperienza n' elegge una, ed ordina , che tutti forzosamente debbano camminare per quella ; E quest' il caso.




CAPITOLO TERZO.

Se la legge sia scienza facile , o difficile ; E del fine ,
pel quale sia introdotta ; Overo donde nascano le
liti ; E delle parti delli professori della legge.

S O M M A R I O.

- 1 Che la scienza legale non sia facile , ma difficile più ch' ogni altra .
- 2 Delle parti , che devono concorrere in un dotto legista .
- 3 Si danna l' opinione ch' anticamente tutte le cose fossero comuni , e che l' introduzione de' dominj sia stata causa delle leggi .
- 4 Ch' in caso di necessità tutte le cose siano comuni , e della ragione ; dalla quale ciò nasca .

C A P. III.

 Redono li medesimi disprezzatori della legge , e de' legisti ; che questa sia una scienza , o professione facilissima , e di niuna speculazione , & operazione dell' intelletto , e che consista il tutto nella sola memoria , & in una gran fatica , nel rivoltare tanti libri , e decisioni , fondando per lo più questa loro credulità nella lettura de' principj dell' Istituta , ne quali solamente sogliono fermarsi ; E pure in ciò s' ingannano di gran lunga , poichè a questa facoltà , con quella proporzione , che vi può cadere per nostro modo d' intendere , a comparazione dell' altre , può adattarsi quella differenza , che i SS. PP. danno , trà i cibi spirituali , e li corporali , cioè , che questi da principio gustano , ma satollono , e danno nausea ; E quelli da principio dispiaciono , e danno nausea , ma quanto più se ne mangia , tanto più ne cresce il gusto , e l' appetito ; Poichè nell' altre scienze , tutta la forza stà ne principj , e nell' imbeverfi bene de' termini , e proposizioni , perchè poi il tutto resta facile ; ma in questa , i principj son facili , e quasi che disprezzevoli , s'ichè appresa l' Istituta , si crederà ciascuno d' esser un buon legista , e pure , quanto più vive , e si profonda ne' studj , tanto più alla giornata conoscerà d' esserne maggiormente ignorante ; E quest' è l' inganno di chi non è più che versato , & eccellente in questa facoltà .

Si comprova chiaramente questa verità da due dimostrazioni ; Una , che si dice a priori ; E l' altra , che si dice a posteriori , o dall'

dall'effetto. A priori, perche, non già per uso, o per tradizione de' moderni, ma per regola determinata dal medesimo Giustiniano, o da quei savissimi Giuriconsulti, a quali riuscì un' opera così grande della compilazione delle leggi (in maniera che senza dubbio alcuno, tra tutti li professori di questa facoltà, è loro dovuto il primo luogo, e la lode della maggior perizia), Per acquistarne la sola notizia scolastica, o teorica, v'è necessario il tempo d' anni cinque; E se questo si richiede per le sole leggi civili, bisogna dire, che oggidì si debba duplicare, per lo studio delle leggi canoniche, feudali, e municipali, che doppo detta compilazione son sopravvenute; E quando sarà perfettamente compito detto così lungo, & ordinato studio, certa cosa è che per ben praticare la facoltà, ve ne bisogna almen' altrettanto di pratica ne' Tribunali, poichè, conforme da Giuristi si dice, le leggi si mangiano, e s'inghiottiscono nelle scuole, ma poi si digeriscono ne' Tribunali; E conseguentemente, conforme insegna la natura, molto maggior tempo bisogna per digerire, che per mangiare, & inghiottire; E pure non si dà facoltà (eccetto quella della Medicina) che si crede aver bisogno di maggior tempo, pe' l' perfetto acquisto della quale sia necessario tanto intervallo, il che chiaramente dinota la difficoltà.

Et à posteriori, o dall'effetto, che per lo più, in ogni Città, o università, sempre duplicato, anzi in numero molto maggiore, è quello de' Legisti, che quello de' professori d' ogn' altra scienza, o professione; E pure la pratica insegna, che se in una Città grande, vi siano, per modo di dire, mille professori d' altre scienze, se ne potranno mostrare cento, o forse duecento insigni, e di prima classe; Ma all'incontro, in due o tre mila, e più Legisti, con difficoltà se ne potranno accoppiare dieci, o venti, veramente scientifici, e di prima riga; Dunque la difficoltà maggiore è manifesta.

La ragione della differenza, egualmente applicabile alla legge, & alla Medicina, più ch'all'altre facoltà, nasce, perche nell'altre basta l'acume dell'ingegno, col quale, appresi bene li principj, o termini, con qualche sufficiente lettura, si può con la sola speculativa acquistar la scienza perfetta; Ma in questa devono accoppiarsi; Primieramente l'acume, il quale si stima necessario, forse più che in ogn'altra parte, particolarmente per le materie deicommissarie, e congetturali; Secondariamente una gran lettura, per la maggior multiplicità de' libri senza comparazione; Terzo una gran memoria, per ritenere qualche s' è letto; Quarto sopra tutto, un'assai ben regolato, & adeguato giudizio, ch'è il timone di questa nave, per saper ben distinguere, e con-

congruamente applicare le leggi, e le dottrine, nel che consiste tutta la parte del dotto, & eccellente Giurista; E finalmente, con queste parti (che molto di raro, e difficilmente si accoppiano), vi bisogna la prudenza, non già regolata dal solo giudizio, e chiarezza naturale d'intelletto, come alcuni malamente credono, e pretendono, mà dalla speranza de' negozj, dalla lettura dell'istorie, e da qualche notizia de' precetti politici; Poichè le parti de' Giuristi, non consistono solamente nel giudicare, se la vigna, o il cannetto, spetti più ad uno, che ad un'altro, con cose simili, di ragione meramente privata, ma di giudicare della vita degli uomini, e di esser Consigliere de' Principi e delle Repubbliche nel governo maggiore; Come anco nella successione de' Regni, e de' Principati, over' elezione, o deposizione del Principe, e nella giusta ragione di guerra, e cose simili; Dunque è effetto di troppo chiara ignoranza il dire, e stimare che questa facoltà sia facile, e nella quale l'ingegno abbia poca parte, ma che tutta sia di memoria, e di fatica.

B Alcuni Giuristi, con la solita semplicità di camminare con le tradizioni de' Giurisconsulti antichi, ovvero con la sola lettura delle leggi de' Romani, attribuiscono l'introduzione delle leggi civili (che secondo la loro general significazione abbracciano ogni legge positiva, o umana, introdotta per la vita civile come nel seguente capitolo si dice), all'introduzione del mio, & tuo, & alla distinzione de' dominj, lasciando l'antico uso d'aver'ogni cosa in comune, per ilchè bisognò far le leggi, le quali dessero a ciascuno quelch'è suo, e non si rendesse lecito d'occupare quelch'è d'altri (ch'è propriamente l'attributo, & operazione della giustizia).

E questo sentimento ebbe ancora un gran Santo Padre greco, col quale sono caminati, e camminano i professori delle sacre lettere, dando quest'introduzione del mio, e tuo, che dal medesimo Santo Padre si chiama parola fredda.

Questa però è una semplicità de' Legisti, con la quale non è meraviglia che caminasse anco detto Santo Padre, attesochè, prima d'applicarsi allo studio delle sacre lettere, & alla vita spirituale, riuscendo nell'uno, e nell'altra, un gran Dottore, un gran Prelato, & un gran Santo, era stato professore delle leggi, & un grand'Avvocato, & oratore nella vita forense.

Poichè nella più antica storia, la quale sia nel mondo, & alla quale s'aggiunge la grande, & infallibil' autorità, che gli dà la fede Cristiana, leggiamo, che i primi due figli del primo nostro padre ebbero diverse professioni, uno di pastore, e l'altro d'agricoltore, e ciascuno conosceva il suo distintamente, in maniera che nacque l'invidia nel primo, perchè Dio più prosperasse il
pri-

secondo, per ilchè seguì il fratricidio; E negl' altri fatti antichi; prima, e dopò il diluvio, particolarmente, tra Abramo, e Lotte, e tra Giacobbo, & Esaù, per molti secoli primachè fussero le Repubbliche, Greca, e Romana, dalle quali abbiamo le leggi profane correnti, si narra la distinzione de' dominj, la quale parimente si hà nell' istorie profane dell' accennate più antiche Repubbliche, o Monarchie degl' Assirj, Medi, Persiani, & Egizj; Dunque non si sà vedere, qual sia il tempo, nel quale si vivesse con questa, veramente impraticabile comunione.

E probabile, che tal tradizione nascesse dalla Republica, che pensò d' introdurre Platone, con questa legge di comunione, ma perchè non è praticabile, non si legge ch' avesse effetto, o durazione alcuna; Non potendosi dare tal forma di vivere, se non quando nasca da vero spirito di Religione, e dall' amore dell' eterna vita, che porta seco il total dispreggio delle cose temporali, e del loro dominio, come fu praticato dagl' Apostoli, e primi Discepoli di Cristo nella primitiva Chiesa, & oggidì si pratica nelle Religioni; e pure con gran difficoltà, quando non vi concorra l' istituto della totale incapacità in comune, & in particolare, (e forse anco questa non basta de' fatto.)

E sebbene in occasione della vera proposizione morale, e giuridica, ch' uno costituito in estrema necessità, può senza pena, e
4 delitto togliere ad' un altro, che n'abbia soprabbondanza, quel che gli bisogna, per quell' urgente necessità, alla quale non possa presentaneamente in altro modo rimediare, se n' assegna la detta ragione, che così si ritorna all' antico stato, nel quale il tutto era comune; Nondimeno si crede ben vera la proposizione, ma per il detto discorso, pare non molto probabile la ragione; Credendosi più vera l' altra che un' uomo ben provisto da Dio, o dalla fortuna de' benitemporali, soprabbondantemente al suo bisogno, per legge Divina, & umana è obligato soccorrere all' estrema necessità imminente d' un' altr' uomo, acciò non muoja; E conseguentemente, diventando in ciò debitore del bisognoso, può questo, come creditore, sodisfarfi d' autorità propria; Che però bisogna conchiudere che conforme con la creazione del mondo, e del gener' umano nacque la giustizia, così per conseguenza nacque la necessità della legge, come ministra necessaria della stessa giustizia.

CAPITOLO QUARTO.

Delle diverse sorti, o specie delle leggi, e loro differenza.

S O M M A R I O.

- 1 Si distinguono le più forti, o specie di leggi.
- 2 Quali siano le leggi civili.
- 3 Della legge Divina qual sia.
- 4 Se la legge del Testamento vecchio sia obligatoria.
- 5 La legge Divina obbliga tutti, nè a quella si può dispensare.
- 6 Dell'interpretazione, che ne fa il Papa.
- 7 Se sia legge Divina la tradizione degl'Apostoli.
- 8 Della legge di natura, e sue specie, e ch'obblighi tutti, nè vi si possa dispensare.
- 9 Della legge delle genti, in che consista, e qual sia la sua forza.
- 10 Di quelle cose, che si dicono di legge di natura, e delle genti, ma veramente provengono dalla legge positiva.
- 11 E che à queste cose il Principe, o la legge positiva possa dispensare.
- 12 Delle leggi civili de' Romani compilate da Giustiniano.
- 13 Delle nuove leggi aggiunte al Codice da tempo moderno.
- 14 Della legge canonica, in che consista.
- 15 Ch' il Decreto di Graziano non sia autentico.
- 16 Delle leggi feudali.
- 17 Delle leggi particolari, o municipali, e delle loro distinzioni.
- 18 Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de' suoi requisiti, e forza.
- 19 Della differenza trà gli statuti particolari de' luoghi, e le leggi generali del Principato.
- 20 Che le leggi civili de' Romani si dicono leggi particolari d'ogni Principato.
- 21 Degli equivoci che nascono dal non riflettere à questa distinzione.
- 22 Delle leggi de' Longobardi.



CAP. IV.



MOLTE sono le forti delle leggi, con le quali vive quella parte del Mondo Cristiano, più civile, che trà esso comunica, cioè che sia sotto l'Imperio de' Principi Cristiani, e particolarmente de' Cattolici; Ancorchè rispettivamente in alcune parti sia il medesimo in alcuni Principati d'Eretici; Cioè, la Divina, la naturale, quella delle genti, la civile, la canonica, la feudale, e la particolare; L'ultime quattro specie, cadono sotto l'istesso termine, o vocabolo generale di legge positiva, ovvero umana, come contraddistinta dalle tre prime; Anzi in proprietà di parlare, alle dette ultime quattro, & all'altre specie inferiori di leggi particolari, conviene egualmente il detto termine di legge civile, così chiamata come introdotta da popoli, o da Principi per il miglior commercio, e per la vita civile, in Città, o terre abitate, o in altre adunanze d'uomini; Ma per comun uso di parlare, e per una certa contraddistinzione, questo termine di civile, conviene solamente alle leggi de' Romani secondo l'accenata compilazione di Giustiniano, le quali anche si dicono comuni, a differenza delle particolari.

La prima specie della legge Divina, è quella, che si contiene nella Sacra Scrittura del nuovo, e vecchio Testamento, data da Dio, nel vecchio per bocca di Mosè, e d'altri Profeti, e nel nuovo per se stesso umanato, con la testimonianza degl'Apostoli, e degl'Evangelisti; Quella però del Testamento vecchio si distingue in tre parti; Una di mistica, o cerimoniale, l'altra di morale, e la terza di giudiziaria; La prima come ordinata al già adempito mistero della nostra redenzione, è soavità, e non è obligatoria de' Cristiani, conforme restano l'altre concernenti il morale, & il giudiziario in qualche parte, o pure obbliga solo in quella parte mistica, che resta compatibile con l'Evangelio.

Questa legge obbliga tutti indifferentemente, ne si danno persone capaci dell'uso di ragione, che ne siano esenti, ne meno si dà podestà umana, o sia ecclesiastica, o secolare, che possa direttamente derogarvi o dispensarvi, concedendosi solamente al Papa, come Vicario di Cristo, Capo visibile della Chiesa, e Pastore di tutto il gregge Cristiano, l'interpretarla, o dichiarar il modo della sua osservanza, quando vi cada dubbio, nel che, e particolarmente nel decider le questioni, le quali cadono in materia di fede, suole il Papa, per far ciò con più maturo consiglio,

glio, alle volte, quando così gli paia opportuno, convocare il Concilio generale, che non può dirsi tale, nè legittimo, senza questa convocazione, & autorità.

7 E sebbene sotto questo vocabolo di legge Divina, sogliono ammetterfi quelle proposizioni, che sono originate da tradizioni de' Santi Padri, e canonizzate dalla Chiesa Cattolica; Nondimeno questo è un parlare improprio, ma non può dirsi diretta, & immediatamente legge Divina, la quale abbia le sopraccennate prerogative, se non quella parte, che la Chiesa crede dipendere dalle tradizioni originate da Cristo, o dagl' Apostoli.

8 La seconda specie di legge naturale, si distingue in due altre; Una che si dice naturale primeva, la qual' è comune anch'agli animali irrazionali; E l'altra secondaria, la qual' è generalmente comune a tutto il genere umano, & a quelli, li quali abbiano l'uso della ragione, obbligatoria indifferentemente di tutti quelli, li quali non vogliono vivere d'animali bruti, & irrazionali, ed è parimente esente da ogni potestà umana, che non vi può dispensare; E questa in quelle materie, che sono comuni all'anima, & al foro interno, e che per lo più si trova registrata nella sacra scrittura, da molti è chiamata anco Divina.

9 Ma nelle cose temporali, concernenti il vivere umano, senza mistura, o connessione del foro interno, è situata nella terza specie delle leggi delle genti primaria, che vuol dire l'istesso che naturale secondaria, essendo questi termini sinonimi, come generalmente concernente l'osservanza della fede umana, anco trà i nemici, e guerreggianti, conforme giornalmente insegnano, non solo le capitulazioni di pace trà Principi, & eserciti, con quali non è praticabile la forza giudiziaria, per l'osservanza di quello, che si promette, ma sono ancora le tregue, e le sospensioni d'armi temporali, che per seppellire i cadaveri, o per altri rispetti, si fanno trà gl'eserciti, ancorche stiano alle frontiere per combattere con altre cose simili, riguardanti l'uso della ragione, e quella parte che distingue l'uomo dalle bestie.

Questa legge però, non si trova scritta, ma nasce in ogn'uno per istinto naturale, o per comune tradizione, & uso; E da ciò nasce, che ciascuno si figura questa legge delle genti a suo modo, e se ne stima savissimo, onde per lo più suol' apportarsi per iscusà, o per manto della forza, & oppressione, che dal potente si faccia al menipotente.

10 Usano frequentemente i Giuristi questo termine di legge delle genti, & anco di legge di natura, in molte cose, le quali in effetto provengono dalla legge positiva, o umana, ma si dicono così, riguardando la causa motiva del legislatore ad

ordinarvi la legge positiva, acciò non possa dirsi nata da semplice volontà, e che sia totalmente nuova ordinazione del popolo, o del Principe, ma che nasca o dall'istinto, e ragione naturale, come per esempio si dice della legittima, e degl'alimenti douuti a figli, e descendentì, del far testamento, e disporre delle cose sue anco doppo morte, e di cose simili.

O pure che nasca dall'antico, e più comune uso delle nazioni per l'umano commercio, come particolarmente si dice esser la permuta, poiche parlando da legista col senso de' nostri maggiori in questa facoltà prima dell'invenzion del denaro, mediante il quale fu introdotto l'uso del vendere, e del comprare, & anche dell'imprestito, e d'altri contratti, pare che l'umano commercio, e la vita civile, non fossero praticabili senza la permutazione delle cose necessarie all'uso umano, per il vito, e vestito, non solo trà le persone della medesima Città, o adunanza, ma anche trà le provincie, e parti del Mondo, attesochè auendo la natura distribuito le sue grazie alli paesi, conforme la loro situazione, o clima, quindi però per mezzo della commutazione, ciascuno di quelle ne gode, benchè non l'abbia nel proprio cielo se pure si dà questo tempo, del che istoricamente si può molto dubitare per quel, ch'in altro luogo se ne discorre. A

Bensì che sebbene queste, e simili distinzioni, sono non solamente commendabili, ma profittevoli per la buona notizia, e per la pratica delle leggi, e per alcuni effetti, li quali da essa risultano, sopra la maniera d'una, o l'altra sorte di contratto, o disposizione; Nondimeno (ciò che ne dicano alcuni, i quali caminando col solo senso letterale delle leggi, meritano con ragione il sopraccennato disprezzo dagl'altri letterati), tutto cade sotto la legge umana, o positiva, e conseguentemente, sotto la potestà della medesima, o del supremo Principe, il quale si dice legge animata, di derogarvi, o dispensarvi, come particolarmente insegna, il più comunemente ricevuto uso di derogare a testamenti, e fideicommissi, & altre ultime volontà, & anco il toglier la legittima a figli, e cose simili. B

La quarta specie di legge è la Civile, ovvero de' Romani, secondo la compilazione di Giustiniano, ne cinque volumi, ch'abbiamo, più per uso, che per autorità Imperiale, secondo l'istoria legale di sopra accennata; E questa senza dubbio è legge positiva, soggetta alla potestà di chi essendo sovrano nel suo dominio, abbia facoltà di fare, e disfare le leggi; E questa legge cessa per le contrarie leggi particolari scritte, o non scritte de' luoghi, quando siano validamente fatte, come si dice à basso, parlando dell'ultima specie delle leggi particolari.

In

A
Di sotto
nel lib. 7.
nel titolo
della Com-
pra, e ven-
dita.

B
Di que-
sta potestà
si discorre
nel l. 1. de
Feudi nel
discor. 74.
E 89. nel
lib. 10. de
fideicommissi
nel discorso
141. e più
diffusamē-
te nel lib. 2.
de Regali
nel discor.
248.

13 In alcuni Codici di moderna impreffione dal 1580. a questa parte, per opera di Gotifredo, e d'Antonio Conzio, ed altri Giuristi eruditi antiquarj, e versati nella lingua greca, si sono aggiunte alcune costituzioni fatte da Imperatori predecessori a Giustiniano, col ridurle a stile, e forma di legge, ma non sono, nè si devono stimar tali; Sì perchè non è certa la loro identità, & autentica; Come ancora perchè, se conforme l'istoria di sopra accennata, queste leggi sono tali, più per consenso, & uso de' popoli, che per autorità Imperiale, bisogna però attendere quelle solamente, le quali in occasione dell'invenzione furono ricevute, e cominciate a praticare, secondo le prime, & antiche edizioni, e commenti, o interpretazioni de' primi Glosatori; Et anche, perchè essendosi (come s'è detto) le leggi da un numero eccessivo di due mila volumi, ridotte da Giustiniano a soli cinque, il medesimo Imperatore nella sua prefazione, o dichiarazione, che fa particolarmente per l'edizione del Codice, protesta, che molte leggi, e costituzioni Imperiali de' suoi predecessori, & anco proprie, a bello studio, sono state, o corrette, o moderate, e conseguentemente rescate, o non poste nel Codice; Dunque è stata temerità delli suddetti, & altri, piuttosto grammatici, che Giuristi, assumersi con privata autorità il dare forma, e podestà di legge a quelle costituzioni, le quali dal medesimo Giustiniano riformatore furono abolite, e neglette. C

C
Di ciò si parla nel detto disc. 1. del l. 4. delle servitù.

14 La quinta specie di legge è la canonica contenuta ne' cinque libri de' Decretali compilati per Gregorio IX. che volgarmente si dice il libro de' Decretali; E nell'altro compilato per Bonifazio VIII. che però si dice il Sesto, continente costituzioni, o decreti Pontificj, o decreti de' Concilj generali; E sotto la medesima legge vengono altri canoni, che si chiamano Clementine, ed Estravaganti, registrate dopo il sesto di Bonifazio; Come anco i concilj, Costanzienfe, Lateranenfe ultimo, e Tridentino, che non sono registrati nel corpo de' Decretali; E generalmente le bolle, e costituzioni Apostoliche fatte per via di legge generale, e perpetua dal Papa, come Papa, e Vescovo della Chiesa universale, non già come Principe dello Stato temporale, ne meno come Vescovo particolare di Roma D; O pure che siano leggi fatte da Papa come Papa a suo arbitrio, le quali cessino per la sua morte, come sono le regole di Cancelleria. E

D
Di questa distinzione della persona del Papa se ne parla nel l. 3. nel tit. delle preminenze nel disc. 1. e nel l. 15. nella relazione della Corte.

15 E se bene nel corpo della Legge canonica v'è un volume, il quale si chiama il Decreto; Nondimeno questo come compilato da Graziano dottor privato, non ha forza di legge, se non quella, che portassero seco, e per se stessi alcuni decreti Apostolici, e de' Concilj, li quali sono ivi registrati. F

E
Della spirazione delle regole di Cancelleria per la morte del Papa se ne parla nel l. 12. de benefizj.

16 La sesta legge, la quale come non ristretta a dominio particolare, merita anco il titolo di comune, o generale, è la Feudale, registra-

F
Se ne discorre in detto l. 15. de' giudizj nella detta relazione della Corte.

registrata nel quinto volume del corpo civile, dopo l'Autentiche, e l'Istituta; Queste non sono veramente leggi, ma piuttosto consuetudini ridotte in scrittura da due persone private; Sono però comunemente ricevute per uso, come particolarmente d'esse si parla à basso nel primo capitolo del primo libro, nel quale si tratta de Feudi, ond'ivi si può vedere, per non ripetere più volte il medesimo.

La settima sorte di legge, è la particolare, così detta, come discreta dalle suddette leggi comuni, e generali; E questa si suddivi- de in molte altre specie; La prima delle quali è quella, che dal Principe sovrano si faccia per tutto il suo Principato, a rispetto del quale, può, e deve dirsi legge generale; Come sono le bolle, o costituzioni Papali fatte sopra il governo temporale dello Stato Ecclesiastico; Le costituzioni Imperiali in quelle parti della Germania, le quali si reggono con le leggi dell'Imperatore; Le leggi delle Partite, e della nuova recompilazione e rispettivamente del Fuero di Spagna; Le costituzioni, capitoli, e prammatiche delli Regni delle due Sicilie, e simili.

La seconda specie è delle statutarie, alle quali propriamente conviene il titolo di legge municipale, fatte da Città suddite per il suo 17 popolo, e territorio solamente; E queste parimente si suddivistinguono in quelle della Città dominante, e nell'altre de' luoghi particolari del contado, o del distretto; E sotto questa specie cadono ancora le costituzioni sinodali, o provinciali, le quali si fanno dagl'Ordinarj o dalli Metropolitani.

La terza più particolare è quella delle Religioni, Capitoli, Collegj, Arti, o professioni, & altre adunanze, che per ordinario hanno le loro regole, e costituzioni.

E la quarta più particolare, è quella che si prescrive dalli contraenti, o pure dalli morienti nelli loro testamenti, e contratti, & in altre disposizioni.

Sotto questa settima specie di leggi particolari scritte, come sopra distinte, cade anco con la medesima distinzione, & ordine, la 18 legge non scritta, la quale volgarmente si chiama consuetudine, poichè sebbene vi sono alcune consuetudini universali, le quali son passate a natura di legge, nondimeno queste per lo più, come introdotte dalla Chiesa, riguardano il foro interno della coscienza, & molto rari sono i casi di esse nel foro esterno, poichè sebbene per bocca de' Dottori passano frequentemente le consuetudini, che si dicono di Bulgaro, e di Martino, e simili; Nondimeno, queste veramente non sono leggi, ma alcune interpretazioni date alle leggi, e comunemente ricevute, conforme si osserva nella trattazione delle materie particolari di dette consuetudini di Bulgaro, e di Martino, e simili.

Sogliono alcuni Dottori, questo genere, o specie di legge particolare

lare trattarlo uniformemente con li medesimi termini di legge statutaria, o municipale, la natura delle quali è, che quando siano contrarie alla legge comune, siano odiose, e debbano esser' intese con molto rigore e strettezza al suono delle parole, senz' ammettere estensione, anco quando vi concorra la medesima ragione, con altri giudaismi de' Giuristi, de' quali particolarmente si tratta nel libro undecimo delle successioni ab intestato, dov' è la sede maggiore degli Statuti, e delle leggi municipali.

Ma quest' è un' errore manifesto, poichè la legge del proprio sovrano Principe, nel suo principato, e con i suoi sudditi, trà tutte le leggi positive, occupa il primo luogo, e prevale alle leggi comuni civili, ricevute (come s' è detto), più per uso de' popoli, e permissione de' Principi, che per autorità Imperiale; Caminando detta stretta, e rigorosa intelligenza in que' statuti, li quali si fanno dalle Città suddite, e particolari del principato, trà loro diverse, con la subordinazione alla legge generale del medesimo principato.

Anzi le medesime leggi civili de' Romani, le quali diciamo comuni, poste di sopra nella quarta specie, in effetto si devono dire leggi particolari di qualsivoglia principato indipendente, attesochè la loro necessaria osservanza, non nasce da una sola potestà del legislatore, il quale sia a tutti comune, conforme era in tempo dell' antico Romano Impero, ma nasce dalla potestà diversa d' ogni Principe, il quale le ha volute ricevere, e si contenta che s' osservino nel suo principato, con le moderazioni, che gli piacciono.

Dal non riflettere a queste distinzioni, risultano molti equivoci de' Giuristi sopra l' intelligenze delle leggi civili de' Romani, che diciamo comuni; non riflettendo, che quelle furono fatte dall' Imperatore, il qual' era sovrano Signore di tutto il Mondo, distinto in Presidati, Regni, e Provincie, ma tutti a lui subordinati, in manierachè non v' erano tante distinzioni di Principi sovrani, e di leggi, e di legislatori, con total' indipendenza, come più volte s' osservava nella trattazione delle materie, e particolarmente nel libro secondo de' Regali, in occasione di trattare delle confiscazioni, e cose simili; il che non camina oggidì per la ragione sopraccennata.

Vi sono anche le leggi fatte dalli Longobardi nel tempo della loro dominazione in Italia, in quel mezzo tempo, che le leggi de' Romani, dopò la compilazione di Giustiniano, stettero sepolte sotto l' obliuione; Ma queste, che, come s' è accennato, in alcune parti d' Italia facevano figura di leggi comuni, oggi sono bandite, e se n' ha solamente qualche barlume in alcune provincie, particolarmente della Puglia, e dell' Abruzzo, più come consuetudini particolari, che come leggi generali.


CAPITOLO QUINTO.

Delli requisiti della legge, acciò sia obligatoria, e quali persone, o robbe oblighi, il che dipende dalla potestà del legislatore.

S O M M A R I O.

- 1 In quali leggi entri la necessità delli requisiti, acciò siano obligatorie.
- 2 Il non uso, o l'uso contrario destrugge la legge positiva, e della ragione di ciò.
- 3 Se ciò camini nelle leggi Papali.
- 4 Il requisito della potestà del legislatore è il maggiore nella legge, & all'incontro quest'è il maggior difetto, il quale si distingue.
- 5 Quali leggi, o statuti si possano fare dalle Città suddite, e qual conferma vi bisogni.
- 6 Si distinguono più casi, ovvero più specie di difetto di potestà.
- 7 Le leggi laicali non obligano le persone, e le robbe ecclesiastiche.
- 8 Se ciò camini in quelle leggi, che riguardano il ben publico, e son fondate nella ragion di natura.
- 9 Anche le leggi del Papa come Principe temporale dello Stato Ecclesiastico non abbracciano le persone e le robbe ecclesiastiche, se non l'esprime.
- 10 Quando la legge particolare d'un luogo oblighi li forastieri remissivamente.
- 11 Se gli statuti e leggi particolari abbraccino le robbe fuori del territorio remissivamente.
- 12 Se la legge laicale abbracci gl'atti giurati, e s'operi in materie spirituali.
- 13 Se la legge oblighi il Principe ovvero il Legislatore.
- 14 Dell'altro requisito della legge che sia publicata & accettata dal popolo, e se ciò camini nelle leggi Papali.
- 15 Se la legge sia effetto della ragione, o della volontà.
- 16 Le leggi benchè pajano dure, e siano stimate irragionevoli, si devono osservare.
- 17 Del requisito della legge che sia perpetua.

CAP. V.

1  Cciò la legge positiva sia valida, & obligatoria, richiede molti requisiti, l'ispezione delli quali non cade nell'antiche leggi civili, e canoniche, registrate nell'uno, e l'altro corpo, ne meno nell'antiche leggi particolari, che siano registrate ne' volumi di ciascun Principato e Signoria, ma solamente in quelle leggi, ch' alla giornata si vanno facendo di nuovo, e sopra le quali cade la detta ispezione, se abbiano li requisiti necessarj, o no, per esser valide, & obligatorie, poichè nelle leggi antiche, già ricevute, entra a rispetto delli non sudditi l'ispezione del primo, e principal requisito della potestà, come di sotto si discorre.

2 Cadendo sopra le leggi antiche, un' altra ispezione diversa, se siano tolte dall'uso contrario, il quale, quando abbia i requisiti necessarj, per una legittima consuetudine contraria alle leggi, ha questa forza, per la medesima ragione, ch'abbasso s'accenna, per la quale la consuetudine ha forza di legge; Cioè, che essendo anticamente questa potestà nel popolo, e nella Republica, dalla quale s'è trasferita nel Principe, che vien considerato, come marito, e primo amministratore d'essa, può il medesimo popolo col tacito consenso comprovato dalla lunga serie d'anni, e dalla molteplicità d'atti reassumerla.

3 E sebbene questa ragione non camina nelle leggi del Papa, il quale riconosce la sua potestà immediatamente da Dio, e non dal popolo; Nondimeno, s'ammette anco questo non uso, che tolga la forza alle leggi papali, per il tacito, e virtual consenso del medesimo Papa, che risulta dalla sua lunga pazienza, e permissione del contrario.

4 I requisiti dunque sono primieramente, & il più essenziale, quello della potestà del Legislatore, il qual' abbia facoltà di far legge contraria a quella, che già vi sia, che però il difetto della potestà vien stimato il primo, ed il maggiore, che si dia.

Questo difetto di potestà, si suole doppiamente considerare, cioè generalmente, anche a rispetto de' sudditi del medesimo, e più specialmente a rispetto di quelli, che non gli siano sudditi.

5 La prima sorte di difetto, cade in que' legislatori li quali siano sudditi d'un'altro Principe, o signore, in maniera, che non abbiano ragioni di principato sovrano, nè meno abbiano la regalìa di fare, e disfare le leggi comuni, o le proprie del principato; Co-

me sono li Baroni, ed altri Signori sudditi, che volgarmente si dicono domicelli, & anco sono le Città suddite; Ed a questi senza privilegio esplicito del loro Principe sovrano, o quell' implicito, il quale risulta dall'antico pacifico possesso immemorabile, o centenario, che non abbia principio vizioso, non spetta la facoltà di far leggi, contro la ragion comune; ovvero contro le leggi del Principe proprio; Quando questo non le confermi in forma specifica, cioè con l'inferzione del loro tenore, o in altro modo, che ne mostri la certa, e special scienza, non già, quando sia una conferma generale, che li Giuristi dicono in forma comune.

Quando però qualche ragion particolare non ricerchi altrimenti, cioè che si faccia ritorno alle leggi antiche, come più adatte, e confacenti a nostri costumi; Come per esempio, si verifica in quelli statuti, li quali escludano le femine, o attinenti per esse, per li maschi, & agnati.

L'altra sorte di difetto per capo di non soggezione al Legislatore, si distingue in quattro casi, ovvero ispezioni; La prima è rispetto a quelle persone, e robbe, le quali siano nel territorio, e giurisdizione del Legislatore, ma per accidente non gli siano soggette; come per esempio sono le Chiese, i chierici, e l'altre persone ecclesiastiche, e quelle loro robbe, le quali si dicono anco ecclesiastiche, e godono la medesima esenzione delle persone, che le possiedono; Ed altri, che per privilegio, o per altra qualità godevano una simil' esenzione.

L'altra è rispetto a quelle persone, le quali naturalmente non gli sono soggette, come sono quelli, che nel suo dominio non abbiano, nè origine, nè domicilio, e volgarmente si dicono forastieri.

La terza è rispetto a que' beni, li quali ancorchè laicali, o di loro natura non privilegiati, sono situati fuori del dominio, o territorio del legislatore; Overo rispetto a que' contratti, li quali da' proprj sudditi si facessero fuori del suo dominio, o territorio.

E la quarta è, rispetto a quegli atti, che si facessero da sudditi, e nel proprio dominio, o territorio, ma con tal circostanza, che ne causi l'esenzione, come per esempio sono que' contratti, o altri atti, ne quali intervenga il giuramento, ovvero, che siano atti spirituali.

Nel primo caso, il quale più frequentemente si verifica nelle leggi de' Principi, e signori laici; La regola generale negativa è questa, cioè che per difetto di potestà, non abbraccino le Chiese, e le persone, e robbe ecclesiastiche, non essendo queste soggette alla sua giurisdizione, mentre la soggezione del foro, e quella delle leggi, sono eguali; Che però dalla prima esenzione s'inferisce alla seconda.

Ben

Ben'è vero, che o per privilegi e decreti della Sede Apostolica, ovvero per antica consuetudine, la quale possa avere la medesima forza, in molti luoghi, o casi, se ne pretende da laici qualche limitazione; Ma sopra ciò non può darfi regola certa, e generale per la varietà de' privilegi, ed usi; Che però se ne lascia il suo luogo alla verità, convenendo lasciare queste materie sotto silenzio, per le regole prudenziali accennate nel principio del libro terzo della giurisdizione.

8 Sogliono però generalmente disputare li Dottori, se la legge laicale fondata nella ragione o nella legge di natura, o delle genti, per la publica necessità, o utilità, debba obligare anco gl' ecclesiastici, ed altri esenti, li quali vivano in quel principato, o dominio; Ed alcuni indifferentemente l' affermano; Altri indifferentemente lo negano; Ed altri più probabilmente distinguono, ch' avendo la legge (come sopra è detto) due parti, cioè una, la quale consiste nella ragione, e l' altra nella volontà, e potestà del Legislatore; E disputando i Dottori, se la legge sia effetto più dell' una, che dell' altra parte; Quindi s' inferisce, che considerando la seconda parte della volontà, e potestà del Legislatore, questa non obblighi li non sudditi, ma bensì gl' obblighi la prima parte della ragione, come derivante dalla legge di natura pel publico bene, con quella forza, la qual dicono direttiva, ma non già con l' altra, che dicono coattiva; Con che però il forzare all' osservanza spetti al proprio superiore ecclesiastico.

In questo punto però, come in ogn' altra materia giurisdizionale, o tra le due potestà, ecclesiastica, e laicale (conforme di sopra si è accennato) se ne lascia l' intiero luogo alla verità, non intendendo io di far il parteggiano, nè dell' una, nè dell' altra, nè d' assumermi le parti di far in ciò il giudice, insinuando solamente quello, che si suol disputare per una tal qual notizia del li non professori, a quali quest' opera è drizzata.

Anzi è tanto vera la detta regola generale, che le leggi laicali non obligano le Chiese, e le persone ecclesiastiche, che anco le
9 leggi fatte dal Papa, in quel che concerna il governo particolare del suo Stato temporale, sicchè non sia comune a tutta la Chiesa cattolica, non l' abbracciano, quando non apparisca della sua volontà esplicita, o implicita di comprenderle. A

10 Del secondo caso, se la legge obblighi li non sudditi forastieri, ancorchè laici, li quali possono esser accidentalmente soggetti al Legislatore, si tratta nel libro decimoquinto de' Giudizj, in occasione di discorrere, se un forastiero sia punibile per la contravvenzione delle leggi, e bandimenti particolari, nel che si dà la solita distinzione, se la cosa proibita sia naturalmente mala, e proibita, o nò.

A
Di ciò si tratta nel tit. de' giudizj nel l. 15. & anco nel tit. della dote nel l. 6. nelli disc. 22. & 113. & anco nel detto titolo delle successioni ab intest. nel lib. 11.

Del terzo si tratta nel detto libro undecimo nel titolo delle successioni, dove si discorre, se gli Statuti, e leggi particolari, abbraccino le robbe fuori del territorio, ed ivi ancora si discorre de' suddetti primo, e secondo caso della comprensione delle persone non suddite, in occasione degli Statuti, e leggi, sopra le successioni; & incapacità de' forastieri, o de' religiosi.

E del quarto caso della non comprensione degl' atti giurati, o concernenti materie spirituali; si tratta nel libro settimo, sotto il titolo dell' Alienazioni, e contratti dove si ferma la regola; che le leggi laicali non abbracciano gl' atti giurati, nè possono derogare, o dispensare al giuramento direttamente, ma solamente si concede il toglierlo indirettamente cioè togliendo la fede alla scrittura, che lo contenga, ovvero presumendo l'atto dolofo, o forzoso, è meticoloso, perchè così in conseguenza ne risulta l'inefficacia del giuramento per la mala natura dell'atto, o per difetto della prova. Ed anche nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio, si tocca l'istessa materia, in proposito degl' altri atti, o materie spirituali, non soggette alle leggi laicali, ed in altri luoghi, conforme lo porti l'occasione; Dandosi qui solamente questo tocco, per accennare il detto principale, ed essenziale requisito della potestà, perchè la legge sia obbligatoria.

Si disputa ancora, se la legge positiva obblighi il medesimo Legislatore, particolarmente quando questo sia sovrano, e ciò che sia del foro interno, (del quale se ne lascia l'ispezione a Teologi)

B Per quel che spetta al foro esterno, è ricevuta la negativa, quando egli non voglia riconoscere tal soggezione; Onde i Giuristi dicono, ch' il Principe è sciolto dalle leggi, ma che debba vivere secondo quelle, & in ciò debba dar buon esempio a sudditi, acciocchè le osservino. **B**

*Se ne discorre
in più luoghi,
e particolarmente nel lib.
2. de Regali
nel disc. 148.*

Il secondo requisito della legge positiva, acciò sia obbligatoria, è quello della pubblicazione, nelle Provincie, Città, o luoghi rispettivamente, col passaggio del termine di due mesi, dentro i quali non vi sia richiamo, nè contradizione de' popoli, inducendosi in tal modo un consenso tacito, o presunto, il quale si stima necessario, per la sopraccennata ragione, che la potestà delle leggi, originariamente dipende dal popolo, e da questo è tramandata al Principe, entrando però sopra questo requisito la medesima limitazione nelle leggi Pontificie, per l'istessa già detta ragione, ch' il Papa non riconosce la sua potestà dal popolo, ma da Dio; Benchè sopra questa proposizione cada gran discrepanza d' opinioni, non solo de' Giuristi, ma anco de' Morali, nel che si lascia il luogo alla verità, e se ne discorre al libro quinto in occasione di trattare della Bolla di Pio V. de' cens.

15 Richiedono alcuni, per necessario requisito della legge, che sia ragionevole, assumendo la questione di sopra accennata, se la legge sia effetto della ragione, o della volontà, sopra la qual i Teologi morali molto si diffondono con diversità d'opinioni, e distinzioni.

Questa però è questione proporzionata a Teologi pe' loro interno, & appresso il Tribunale d'Iddio, nella maniera, che si disputa circa la potestà del Principe di valersi della robba de' privati, o di mettere le gravezze a sudditi, ovvero di derogare alle ragioni del terzo, e cose simili, delle quali si parla nel libro secondo de' Regali. C

C
Nel detto discorso 148. L. 2. de Regali.

16 Ma nel foro esterno, resta questione inutile, poichè la prerogativa; e qualità delle leggi, consiste particolarmente in questo, ch'ancorchè siano dure; e che siano stimate irragionevoli, tuttavia, quando abbiamo i suoi legittimi requisiti, si devono osservare, non spettando a sudditi l'esser giudici, s' il loro sovrano, e legittimo Legislatore, si sia mosso da giusta causa, o no.

17 E finalmente l'altro requisito è, che sia per via di legge perpetua, non già per editto, o bandimento, il quale dura, durante la potestà di chi lo fa; o pure che sia legge, fatta dal supremo Principe da dover durare a suo arbitrio, il quale termina con la sua vita, come sono le regole di cancellaria, che fa il Papa. D

D
S'è detto di sopra che se ne parla nel lib. 12. de beneficiis nel discorso 4. & 3.

Aggiungono altri il requisito, che guardi le cose future, non le passate; Però questo non è requisito; ma effetto, eccetto quando si tratti di nuova legge fatta per via di dichiarazione, perchè in tal caso abbraccia anco le cose passate, ovvero, che queste siano imperfette, & aspettino la perfezione dal futuro. Quanto poi all'ordine da tenersi sopra le sudette diverse specie di legge positive, e quando l'una prevaglia all'altra, si tratta nel seguente Capitolo, dove si parla del modo d'osservare, e d'interpretare le leggi.



CAPITOLO SESTO.

Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de suoi requisiti.

S O M M A R I O

- 1 Della legge non scritta, che si dice consuetudine, la quale abbia forza di legge, e della ragione.
- 2 Delli requisiti della consuetudine, acciò abbia forza di legge, e sia obbligatoria.
- 3 Dell'osservanza interpretativa.
- 4 Della differenza trà la consuetudine, e la prescrizione.
- 5 Della distinzione della consuetudine contro la legge scritta, quando sia odiosa, e quando favorevole.

C A P. VI.



Utto quel, che s'è detto nel capitolo antecedente, camina nella legge scritta, o sia comune, o particolare; Quanto poi alla legge non scritta, la quale si dice consuetudine, non si dubita che questa quando sia legittima, e ben'indotta, prevaglia alla legge scritta, per la ragione di sopra accennata, che risedendo anticamente la potestà di far le leggi in potere del popolo, da cui fu data al Principe, può dal medesimo popolo esser reassunta, non già per atto positivo di formare nuova legge destruttiva di quella, che dal legittimo Principe si sia fatta, mentre di questa se n'è spogliato, ma per via di questa legge non scritta, la quale s'induce con una lunga osservanza, e molteplicità d'atti uniformi, senza contradizione; Attesocchè ciò porta, non solamente il tacito consenso del popolo, ch' in tal modo viene a riassumere la sua antica potestà, ma porta ancora un'implicito consenso del medesimo Principe, con la lunga tolleranza di quell'uso, il quale sia contrario alle leggi, il che di sopra s'è accennato esser sufficiente, anche nelle leggi pontificie, nelle quali non camina la sudetta ragione dell'antica potestà del popolo; Molto più, e senza dubbio, nelle leggi de' Principi temporali, nelle quali milita la detta ragione.

Che però in questa materia, le questioni cadono sopra li requisiti necessarj per indurre una legittima consuetudine, la quale operi l'effetto sudetto, quando non si tratti di quelle consuetudini, le quali con legittima autorità del sovrano Principe a forma di legge fiano

no già ridotte in scrittura; Come per esempio sono, le consuetudini di Napoli commentate dal Napodano, e dal Molfesio, & altri; Quelle di Messina commentate dal Giurba; Quelle di Bari dal Massilla, le quali per lo più contengono le leggi de' Longobardi, e simili; Ma siano di quelle, le quali, anco di presente siano non scritte, sicchè la loro validità, & efficacia dipenda dalla prova de' requisiti, li quali sono.

Primieramente la frequenza degl'atti di tutto il popolo, o maggior parte d'esso, pubblicamente fatti, in maniera che possa dirsi d'esservi il tacito consenso di quello senz' alcun atto in contrario, il quale l'interromperebbe.

Secondariamente il tempo continuato, il quale in cose non contrarie alla legge, basta che sia lungo d'anni dieci; Et in cose contrarie (le quali però non abbiamo positiva resistenza) secondo i Civilisti d'anni trenta, e secondo i Canonisti di quaranta. E quando vi sia grande, o positiva resistenza, che il tempo passi la memoria degl'uomini, volgarmente detto immemorabile, in maniera che non vi sia chi si ricordi osservarsi il contrario, o pure che passi il secolo, ch' i Giuristi dicono centenaja; Overo che col titolo putativo di buona fede, vi concorresse il tempo d'anni quaranta.

Terzo; che l'uso, ovvero l'osservanza non possa dirsi viziosa, o infetta da mala fede, o da leggi, le quali contengano decreto annullativo, che li Giuristi dicono irritante, per il quale si dichiara infetto ogni contrario possesso, e conseguentemente s'impedisca la consuetudine, che non nasca; Quando però le circostanze del fatto non siano tali, particolarmente della ben provata immemorabile, senza che costi della scienza nel popolo della legge proibitiva, dalla quale risulti tal mala fede, che per disposizione di legge scritta venga proibita la consuetudine contraria; Che però si renda lecito d'allegare ogni titolo migliore del mondo, e conseguentemente quello della nuova concessione del Principe, espressamente distruttiva della legge contraria.

Quarto si richiede, che quelli, da quali s'è fatta la frequenza degl'atti, rappresentino il popolo, in cui sia verificabile la sopradetta ragione, per la quale alla consuetudine si dà forza di legge; Che però in cose Ecclesiastiche, o spirituali contrarie a sacri Canoni, non è facilmente praticabile questa sorte di legge, particolarmente per l'uso del popolo secolare, se non tanto, quanto, le circostanze del fatto ne portassero nel Papa tal scienza, e tolleranza, che ne risultasse la sua implicita approvazione.

Et quinto (che connette col terzo), che la consuetudine sia onesta, e tale, che non possa dirsi abuso, e corrotella, come peccaminosa, o contraria a buoni costumi naturali, poichè mai la presun-

zione, o finzione può esser di maggior vaglia, & operazione, di quello che sia la verità; Onde quando si tratti di cosa tale, che probabilmente il Principe non vi avesse fatto legge, nè espressamente permesso a popoli a se soggetti, non entra questa presunzione.


Aggiungono alcuni anche per requisito necessario, che la consuetudine sia stata approvata in giudizio contraddittorio, almeno per due volte; Ma secondo la più vera, e ben fondata opinione, questo requisito non è precisamente necessario, ma ben giovevole, per facilitare gl'altri, poichè l'esservi almeno per due volte giudicato, veramente si considera per indurre lo stile, o consuetudine giudiziale nel giudicare, ma non questa specie di consuetudine.

Si considera anche da Giuristi una specie d'osservanza, o consuetudine, la quale si dice interpretativa, da non indurre nuova legge, nè da distruggere la vecchia, ma che interpreti la legge, la quale già vi sia, ne' casi dubbj, e questa non richiede i sudetti requisiti, ma basta che si sia per qualche tempo così osservato, secondo le qualità; e circostanze delli casi de' quali si tratta.

Si dice però consuetudine, la quale abbia forza di legge, quando si tratti di cose universali, con l'incerto interesse, e comodo, o incomodo di tutto il popolo, non già, quando si tratti d'interesse pri-

A Di questa materia della consuetudine si discorre nel lib. 15. de' iudicij & in altri luoghi.
vato, e di levare le robbe, e ragioni ad uno, perchè s'acquistino ad un'altro, perchè all'ora, non si dice consuetudine, ma prescrizione, la quale va regolata con diversi termini, ancorchè si tratti di Comunità, o d'altri corpi universali, ch' in questo modo costituiscono, o rappresentano una persona particolare. **A**

B Di ciò si parla particolarmente nel lib. 11. delle successioni ab intestato nel discorso 1. & in altri seguenti.
Si deve anche considerare in quelle consuetudini, le quali siano contro la legge, se sempre questa sia stata uniforme in contrario, poichè s' il caso portasse, ch' anticamente vi fusse una legge, la quale poi fusse revocata da un'altra moderna, onde la consuetudine fosse distruttiva della nuova, e reintegrativa dell'antica, forse più adattata, e confacente ai costumi di quel popolo, in tal caso, in detti requisiti si camina assai più morbidamente, e si stima consuetudine più favorevole, e meno odiosa. **B**



CAPITOLO SETTIMO.

Del modo d'osservare, praticare, ed interpretare le leggi.

S O M M A R I O.

- 1 La legge Divina, o naturale, prevale ad ogni legge positiva, e non ammette concorso.
- 2 La legge, o statuto locale prevale alla legge comune, o a quella della Città dominante, che s'attende in secondo luogo.
- 3 Se lo statuto particolare dispone ch'in suo difetto si ricorra alla legge comune, qual sia questa legge.
- 4 Della differenza delle leggi delle Città, o de Signori dominanti.
- 5 La legge del Principato prevale alla comune.
- 6 Qual legge si debba più tosto attendere, se la civile, o la Canonica, si distingue.
- 7 Quando sia lecito ricorrere alle leggi d'altre Città, o Principati.
- 8 Delle leggi feudali, che prevagliano a tutte ne' feudi, e quando esse manchino, a quali si debba ricorrere.
- 9 Come si debbano osservare, ed interpretare le leggi, e se si debba attendere la ragione,
- 10 Delle diverse sorti d'Interpreti o Dottori Scolastici, o prammatici, e de' loro errori.
- 11 Se sia lecito camminare col solo lume della ragion naturale.
- 12 Si dà la distinzione, o regola, come si debba procedere nel praticare le leggi.

CAP. VII.



A prima questione la quale cade sopra l'osservanza, o pratica delle leggi, consiste nell'ordine da tenerfi tra le medesime, e quando l'una prevaglia all'altra; Questo però cade tra le specie della medesima legge, che diciamo umana, o positiva, non già nella divina, o naturale, la quale, non ammette questo concorso, attesochè la divina, o naturale, sempre prevale alla positiva, che non può togliere la divina, o naturale, nè a quella dispensare.

- 2 Nel detto concorso dunque di più leggi positive (presupposta come sopra la loro validità, in maniera che la questione cada

folamente sopra la maggior efficacia , o prevaglianza), si cammina con divers'ordine di quello , col quale di sopra s'è caminato nelle diverse specie di leggi , anzi con un'ordine contrario che l'ultime diventano prime , cioè , che la statutaria , o consuetudinaria del luogo particolare , benchè suddito alla Città dominante , e del suo contado , o distretto , s'attende e prevale allo statuto , o legge della Città dominante , la quale s'attende in sussidio , quando non vi sia statuto del luogo particolare.

E ciò camina , quando dallo statuto del luogo particolare non si disponga , che dov'esso non ha provisto , si ricorra alla ragion comune , la quale debba supplire , perchè in tal caso , ancorchè sia gran questione fra Dottori , se sotto questo nome , o termine di ragion comune , venga la legge particolare della Città , e luogo dominante , ovvero quella , o sia civile , o sia canonica , la quale si dice da per tutto legge comune , contenuta nel corpo delle leggi civili de' Romani , o de' decretali ; Nondimeno più comunemente è ricevuta , particolarmente nella corte Romana , l'opinione , che venga la suddetta legge comune , e non la particolare.

Restando però il dubbio tuttavia indeciso , in concorso della detta legge comune contenuta nel corpo civile , e canonico , e di quella legge , la quale sia comune in quel Regno o Principato , secondo la distinzione detta di sopra .

Ed in ciò si crede più probabile , che si debba piuttosto attendere la legge del proprio Regno , o Principato , perchè in effetto ivi quest'è la comune , e la generale , della qual'è probabile , ch'abbiano voluto intendere gli statuenti del luogo particolare , ma non già dell'altra particolare , o municipale della Città in se stessa suddita , ancorchè detta dominante , a comparazione del luogo inferiore distrettuale , o comitativo , poichè a questa legge non può convenire il termine , o vocabolo di comune , come conviene a quella di tutto il Regno , o Principato .

In terzo luogo , si deve attendere la suddetta legge particolare del Regno , o Principato , la quale , a rispetto delli proprij sudditi quella soggetti , ed in materie , che cadano sotto d'essa , prevale alla ragion comune , ch'occupa l'ultimo luogo in difetto delle suddette .

In concorso poi delle due leggi comuni , e generali , civile , e canonica ; Nelle materie ecclesiastiche , o spirituali , che possono influire al foro interno , ed alla materia del peccato , generalmente in ogni luogo e foro , s'attende la legge canonica , ne v'ha potestà laicale , o sia comune , o sia particolare ; Com'anco nelle profane , nello Stato temporale della Chiesa , indefinitamente s'attende parimente , e prevale la legge canonica , mentr'il Papa è anco Principe temporale ;

E quando si tratti di caso, al quale la detta legge canonica non abbia provisto, all'ora per disposizione de' medesimi canoni, s'attende la legge civile.

Nel foro poi laicale d'altri Principati, fuori dello Stato Ecclesiastico, in cause profane, o temporali, s'attende la legge civile, eccetto in alcuni casi, nelli quali, anco nel foro laicale s'attende la legge canonica; O perchè così richieda la ragione del peccato, e coscienza (come per esempio nell'impedimento della prescrizione per la mala fede); O perchè l'uso così abbia ricevuto; Com'anco quando la legge civile non abbia provisto, perchè all'ora s'attende anco la canonica.

Restando la questione in quelle cause, le quali nel foro laicale si trattino con mistura di chierici, e d'ecclesiastici, perchè siano attori o rei volontarij, o per ragione di prevenzione di causa, o di reconvenzione, se si debba attendere la legge civile, o la canonica; Il che ha molta diversità d'opinioni, ed alcuni distinguono trà gl'ordinatori, e li decisorj, ovvero se il chierico sia attore, o reo.

Caminando però con quel, che di fatto si pratica, pare che sopra ciò non si possa dare regola certa, e generale, per la diversità degli stili de' paesi, e de' Tribunali, co' quali di fatto si camina, (lasciando sempre il suo luogo alla verità, se si faccia bene, o male, mentre a quest'opera non è congruo l'assumere, e disputare tali questioni)

In caso poi, che dovendosi attendere, o l'una, o l'altra legge, queste siano totalmente dubbie, in maniera ch'il caso possa dirsi nuovo, e non deciso, o dalla legge, o dalla tradizione de' Dottori, in tal caso, è lecito ricorrere alle leggi scritte, o non scritte d'altre Città, e Principati, non come legge, ma come dottrina magistrale, o come l'esempio; E particolarmente alle leggi delle partite di Spagna, quando si tratti dell'interpretazione della legge civile, per la ragione di sopra accennata, che queste leggi sono in effetto le medesime civili, traslate in quell'idioma Spagnuolo, con alcune aggiunzioni o riforme. A

Camina tutto ciò nelle robbe indifferenti, le quali devono regularsi con dette leggi comuni, o particolari; Ma quando si tratti di feudi veri, e proprij, si camina con le leggi, o consuetudini feudali, le quali prevagliano a tutte l'altre, quando la legge scritta, o non scritta particolare, non concerna anco i feudi; Attesochè sebbene alcuni Dottori han dubitato, se queste abbiano forza di legge, particolarmente nel foro canonico; Nondimeno la più comune, e ricevuta opinione, è contrario. B

E dove manchi la legge feudale, è questione frà i Dottori, se si debba ricorrere piuttosto alla legge canonica, ch'alla civile, e la più comune concorre con la canonica; Però in ciò bisogna parimente attendere lo stile ed uso del paese, o del Tribunale, nel quale sia la disputa.

A

Di tutte le suddette cose si tratta nel lib. 15. de' giudizi e nella relazione e pratica della Corte Romana;

B

Se ne tratta nel lib. 1. de' feudi particolarmente nel discorso 54

Quando poi manchi la chiara, ed espressa determinazione della legge, contro la quale, come autorità necessaria, non si dà facoltà alli Dottori, di fermare il contrario, se non quanto così porti l'uso diverso, il quale abbia tolto la forza alla legge come sopra; sicchè bisogni ricorrere all'opinioni, o interpretazioni de' Dottori.

In tal caso, le parti d'un buon giudice, o consigliere, sono principalmente in riflettere al requisito sopraccennato, che da molti si desidera nella legge, cioè che sia ragionevole, riflettendo alla disputa che si fa da' Dottori nell'accennata questione, se la legge sia effetto della ragione, o della volontà; Poichè abbracciando la più comune, e vera distinzione, che s'accopino l'una e l'altra, cioè la ragione, come motiva, e regolatrice, e la volontà com'operativa, si deve camminare con questo riguardo al possibile.

Non già ch' in caso di legge chiara, ed espressa sia lecito al suddito ed all'inferiore di sprezzarla e giudicare in contrario, per rispetto che non gli paja ragionevole, ma perch' in caso dubbio, debba sempre abbracciare quell'interpretazione, o opinione, che più s'adatti alla ragione naturale, o all'uso comune, mentre la ragione si dice anima della legge, ed il Legislatore si deve supporre una persona molto savia, e ragionevole; Caminando con questa scorta, più che col puro senso letterale, o grammaticale delle leggi, o con le loro sottili, & argomentative induzioni, attendendo principalmente le leggi come dottrina necessaria in primo luogo, e sopra tutto, ma con la dovuta discrezione, ed epicheja secondo la qualità de' luoghi, de' tempi, delle persone, e delle altre contingenze; E sopra tutto dell'uso del paese, riflettendo all'istoria legale di sopra accennata, dalla quale apparisce, che l'autorità delle leggi civili nasce più dal consenso, e dall'uso de' popoli, che dalla precisa ed obbligatoria potestà dell'antico Impero Romano:

Quindi però nasce il vizio manifesto dell'uno, e dell'altro estremo, cioè, che viziosi sono i puri scolastici, e puri testuali, li quali da alcuni si chiamano i pedanti legali, perchè fanno tutta la forza nella significazione grammaticale delle parole, o nell'induzioni, ed argomenti, da senso contrario, senza badare ad altro, col puro rigore leguleico; Poichè essendo le leggi capaci di diversi intelletti, bisogna camminare con quello, il quale, come più probabile, hanno abbracciato i Tribunali, ed i Dottori.

Ed all'incontro, più viziosi, e sciocchi sono i puri pratici, li quali si dicono prammatici, attesochè non avendo notizia alcuna delle leggi, o de' principj legali, nè meno delle proposizioni degli antichi Interpreti classici, camminando con la sola dottrina moderna nel senso letterale, senz'altro raziocinio, o discorso, sopra l'applicazione o diversità del caso; Laonde si suole raccontare la favola di quel

quel giudice, il quale in una causa, che si trattava d' un armento, o precojo di vacche, non si sodisfacea delle dottrine, perchè non parlassero di vacche, ed essendosene trovata una, che ne parlasse, nemeno si sodisfacea, perchè non parlava di vacche rosse, com'era il caso.

11 Parimente viziosa è la parte di quelli, li quali senza legge, e senza dottrina, vogliono caminare col solo raziocinio naturale, dovendosi cercare d'unire al possibile tutte queste parti, per le quali con ragione ha meritato tra gl' Interpreti, tanto gran luogo Bartolo, il quale, con perfetta notizia di tutte le leggi, e con acume sufficiente per la loro intelligenza, o conciliazione, accopiò un maturo, e sodo giudizio, intendendole per lo più adattatamente alla ragione, ed alli costumi de' popoli, (regolando però, come da principio nel primo capitolo s'è detto, la lode di questo Dottore, ed altri simili, con la preponderanza, mentre nel resto, ogni regola ha la sua limitazione.)

12 Poichè essendo la legge un' istrumento della giustizia, la quale si stima il suo soggetto, bisogna riflettere alle diverse specie della medesima giustizia, essendo la distributiva, che si considera in un Principe, o Capitano d'esercito, o altro supremo Magistrato, o Governatore, cosa diversa, e distinta dalla stretta giustizia commutativa tra li privati contraenti, e dentro a limiti della quale è ristretta la potestà d'un' ordinario Giudice, o governante come a basso si dichiara.

Quindi però vien stimata chiara sciocchezza il voler adoperare l'istesse regole, o proposizioni, in tempo di guerra, che di pace, o in tempo di peste, che di sanità; E che con le medesime regole, e rigori di conclusioni, debba caminare un Consigliere d'un Principe sovrano, o d'un Capitano Generale d'esercito nell'amministrazione della giustizia distributiva, di quel che camini un' Assessore d'un semplice Giudice, o d'un Magistrato inferiore, nell'amministrazione della commutativa; Oppure, che in cause piccole tra miserabili contadini, s'abbia da caminare con quell'ordine giudiziario, e con quei rigori legali, con i quali si camina in Città, e Tribunali grandi, ed in cause gravi.

Come ancora si deve considerare, se si tratti tra laici, o ecclesiastici, e tra questi, se tra chierici secolari, a quali non disconvenghino i rumori forensi, e le sottigliezze legali, o tra Religiosi, a quali queste strade siano totalmente incongrue, con altre simili considerazioni, per le quali (come sopra trattandosi della difficoltà di questa professione s'è detto) vi bisogna la molto rara unione, dell'ingegno, della memoria, della somma applicazione per una gran lettura, e soprattutto d'un ben adeguato giudizio, accompagnato da prudenza, ch'altri dicono politica, per ben adattare le regole, e proposizioni legali al bisogno, secondo la qualità del fatto.

CAPITOLO OTTAVO.

Del modo di deferire all'autorità de' Dottori.

S O M M A R I O.

- 1 Del modo d' attendere le dottrine, & ad esse deferire.
- 2 Del disordine di non apprendere bene la teorica nelle scuole.
- 3 Si taccia lo stile de' Lettori di parlare di cose pratiche.
- 4 Si dante gli esempj sopra quel che si dice al numero 1.
- 5 Che tra le dottrine si debba dare il primo luogo alle decisioni, il che si dichiara, e se n' assegna la ragione.
- 6 Della varietà delle decisioni, e loro revocazioni, da che nasca.
- 7 Che bisogni alle volte rivocare, o moderare l'istesse leggi.
- 8 Il secondo luogo doppo le decisioni de' Tribunali è dovuto alle decisioni de' Giudici particolari, o alli consogli, e voti decisivi per verità.
- 9 Il terzo luogo alli repetenti antichi.
- 10 Il quarto alli trattati, o questioni.
- 11 Il quinto agli Scolastici, e repetenti moderni.
- 12 Si tacciano quei Giudici, che lasciano l'autorità delli Dottori forensi classici, e s' attaccano agli Scolastici.
- 13 L' ultimo luogo è de' Consulenti ad istanza ed opportunità delle parti, e se n' assegna la ragione.
- 14 Delli collettori, o repertorianti non si deve tener conto alcuno.
- 15 Delle regole, con le quali si deve camminare nel bilanciare le autorità de' Dottori.
- 16 Dell' autorità de' Teologi morali.



CAP. VIII.

N El deferire all' autorità de' Dottori, vi si richiedono due cose essenziali, alle quali si deve principalmente riflettere con la medesima parte del giudizio, ch' in effetto è la primaria; Cioè alla qualità de' Dottori secondo la distinzione, che di sotto si dà, ed anco, soprattutto, ben riflettere al caso, ed alle circostanze, delle quali essi parlano, ed in che principalmente consista il punto, sopra il quale sia nata la decisione, o il parere del Consulente, o che in altro modo si dia giudizio dal Dottore, non già a quel che incidentemente per ornamento della scrittura, o per cavarne qualche argomento si deduca, non dovendosi stare alla sola lettera, & ad ogni parte della decisione, o dottrina, anco in quel che si deduca incidentemente, ed a sovrabbondanza.

Che però ben ragguagliando l' une circostanze con l' altre, si deve vedere, se le dottrine facciano al caso, o nò, poichè i medesimi Tribunali grandi, particolarmente la Ruota Romana (le decisioni della quale sono di grand' autorità), si sono dichiarati, che le decisioni consistono in quel punto, il quale s' è principalmente disputato, e deciso, non già nell' altre cose, le quali, come sopra, per ornamento della decisione, o per altro rispetto, incidentemente si portano; E questa è una riflessione necessarissima, dalla trascuraggine della quale nascono tanti equivoci, ed abusi, e a tal effetto è necessaria la distinzione de' casi, quasi in tutte le questioni forensi, sikhè si stima errore il camminare a cieca fede con le sole generalità.

Nasce questo disordine dall' altro, di non osservare le regole prescritte da Giustiniano, e da quei grand' uomini, li quali compilaron le leggi, sopra il ben regolato studio della teorica col corso di molti anni, ne quali con li circoli delle scuole, ed accademie sopra le sole questioni scholastiche, che dalli pratici, o prammatici si dicono metafisiche, s' apprendono bene i termini, e l'ingegno s' assottiglia, e s' avezza a sapere ben distinguere in occasione di conciliare le leggi, che pajono contrarie, o di rispondere agl' obietti, ed argomenti.

Laonde da' savj professori di questa facoltà viene molto dannato, e stimato perniciosissimo l' abuso de' maestri, li quali diciamo lettori, ch' anche nell' istituta alleghino le decisioni, e parlino di conclusioni, e di pratica, essendo veramente un' errore troppo grande, che si dovrebbe severamente sotto pene gravi proibire, poichè

chè produce effetti perniciosissimi, che li professori non sian più scientifici per regole, e principj, ma per semplice udito, e tradizione ad uso del parlare de' papagalli.

4 Ciascuno per far apprendere a suoi figliuoli la lingua latina, così per parlarne, come per intenderla, potrebbe con molta facilità, e in poco spazio di tempo, ottener l'intento, con fare che gl' educatori parlassero sempre di questa lingua, nella quale anco faceessero parlar il putto nella maniera che s'usa nel far apprendere la lingua Spagnuola, o Francese, o altre simili; E pure vediamo, che vi si consuma tanto gran corso d'anni, con tante diligenze di maestri, e repetitori, cominciando da' primi rudimenti, e poi continuando lo studio di tante regole, la notizia delle quali nè meno basta senza l'affinatura nella pratica, e composizioni; E questo non per altro, se non perchè così è necessario, acciò possa dirsi buon grammatico, e sappia la lingua per arte, o scienza, e non per semplice uso.

L'istesso più adattatamente può dirsi della musica, poichè per impararla bene, e con fondamento (come ognuno sà), vi bisogna tanto gran studio, con lungo corso d'anni; E nondimeno molti, li quali abbiano un buon'orecchio naturale, in breve tempo, e con molta facilità imparano a cantare benissimo ad aria, in maniera che appresso chi li sente, pajano musici eccellenti; Anzi per il più, a chi non è del mestiero, danno maggior gusto, di quel che diano li musici, li quali cantano per le vere regole dell'arte, per alcune vaghezze, e licenze, che da questi cantando con le regole, non si pigliano; Ma questi si diranno cantori d'aria non già musici per scienza, onde se gli si darà una composizione in mano, non intenderanno le note, nè sentendo cantar altri, sapranno conoscere se cantino bene, o male, e se osservino o nò le regole dell'arte, perchè non le fanno.

5 E questo appunto è il caso di chi apprendendo solo un poco de' principj dell'Istituta in compendio, si dà subito allo studio delle decisioni, e delle dottrine, costituendo il maggior capitale ne' repertorj, perchè in tal modo saprà molte conclusioni, e limitazioni ma per tradizione, non per scienza, e conseguentemente non saprà conoscere le fallacie, nè mai congruamente applicare le conclusioni, e le dottrine, o distinguere, come si dice il lepre dalla lepra, perchè è musico d'aria, non già d'arte, o di scienza.

Nel regolare poi o attendere le dottrine, bisogna parimente distinguere le classi, o specie d'esse, che sono molte; E tra queste, il primo luogo, a mio giudizio, deve darsi alle decisioni, con due circostanze però; L'una (come di sopra s'è detto) che si dice decisione solamente quella parte, che concerne il punto, o articolo

lo principalmente disputato, e deciso; E secondariamente, che sianno decisioni de' Tribunali collegiali, e grandi, primarj di quel Regno o Principato, non già quei consulti, o voti, e giudicare d'un privato Dottore, il quale impropriamente si sia assunto di dar loro titolo di decisione; perchè questi vanno sotto la seguente classe de' voti, o de' consigli fatti col solo motivo di verità, ma non di decisioni, tanto autoritative, quanto sono le risoluzioni de' Tribunali grandi collegiali.

La ragione di dare a queste il primo luogo si crede manifesta, perchè il giudizio di più persone disappassionate, congregate assieme, si stima migliore, e più maturo del giudizio d'un solo; e maggiormente perchè precede la disputa formale; Sicchè può dirsi oro affinato nel fuoco, e determinazione fatta con cognizione di causa, il che non si verifica in nessun'altra sorte di dottrine.

E conseguentemente è troppo manifesto l'errore de' professori d'alcune Città, o paesi, li quali trascurando lo studio delle decisioni della Rota Romana, e degl' altri Tribunali, fanno gran fondamento nell'altre dottrine; Non già che le decisioni forastiere debbano avere quell'autorità quasi necessaria, che hanno le decisioni del proprio Tribunale supremo del paese, ma che attendendole come dottrine, queste siano più magistrali, e senza dubbio di maggior' autorità, poichè contengono il giudizio di più persone unite assieme col solo sentimento di verità, e col lume ricevuto dalle dispute degl' Avvocati, e difensori delle parti.

E sebbene gl' infarinati di qualch' erudizione, non avendo notizia alcuna, o molto poca, e superficiale della facoltà legale, sogliono tacciare questo stile di camminare con le decisioni, dicendo che bisogna camminare con i testi, e glose, e Dottori classici antichi, riflettendo alla variazione de' Tribunali, ed alla loro facilità nel rievocare le decisioni, e dire oggi bianco, e dimani nero, conforme la varietà de' cervelli di quei che vi sedono, o per altre contingenze.

Nondimeno ciò parimente contiene un' error chiaro, il qual nasce dal non esser versato nella facoltà, poichè quando le cause si disputano ne' Tribunali grandi di Città metropoli, si deve supporre, che vi siano dotti, ed eccellenti difensori, a' quali siano ben noti i testi, le glose, ed i Dottori antichi, che s'allegano per l'una, e l'altra parte; Ma perchè le leggi han ricevuto diversi intelletti, ed interpretazioni dagl' antichi, per la ragione più volte assegnata della diversità degl' ingegni, dal che sono nate tante questioni; (il che succede in ogni scienza, e facoltà) quindi segue che ciascuna delle parti porta per se i testi, le glose, e li Dottori antichi; Che però al Tribunale spetta vedere qual sia la più probabile opinione, oppure se le leggi antiche, e le dottrine si applicano al caso di che si tratta; E quindi risulta, che

Le decisioni debbano esser stimate le dottrine migliori di tutte.

E sebbene alle volte forse si dà l'inconveniente di sopra considerato; Nondimeno bisogna attendere la regola, che si cava dalla più frequente contingenza, o pure, (conforme nel principio del capitolo primo si dice,) bisogna regolare l'umane azioni dalla preponderanza, poichè anco ne' primi maestri, e Dottori classici frequentemente si scorgono gli errori, per il che è stato bisogno di riprovarli.

Anzi nelle medesime leggi (come già s'è accennato), ben spesso l'esperienza insegna, che non riescono per il fine, per il quale son fatte, onde bisogna revocarle, o moderarle; E l'istesso vediamo ne' decreti de' Concilj generali, o d'altre adunanze grandi, perchè l'esperienza qualche volta ha mostrato, che in quelle materie, o casi, nelli quali non entri l'infalibilità, s'è stimato bene moderarli, perchè così porta l'imperfezione umana, e la mutazione de' tempi, e de' costumi.

Per le medesime ragioni (con la dovuta proporzione però), il secondo luogo pare che sia dovuto all'altr'ordine di quelle decisioni, le quali in effetto contengono voti, o responsi decisivi de' Dottori ben versati, fatti per la sola verità, mentre dalli defensori dell'una, e l'altra parte, o da essi medesimi s'esaminano tutte l'autorità, e ragioni per l'una, e l'altra opinione, ed anche li testi, e glose.

Il terzo luogo va dovuto a quelle dottrine, alle quali il volgo dà il primo, cioè degl'antichi Repetenti classici, l'autorità de quali, come de' primi maestri, è maggiore de' moderni; Ed anco perchè è dottrina disapassionata, come ordinata alla Cattedra per la sola verità.

Il quarto luogo si deve a gl'Autori de' trattati, e questioni, o controversie in astratto, non già di casi particolari, per la medesima ragione dell'esser dottrina disapassionata, ed ordinata alla sola verità.

Il quinto alli moderni Repetenti poco praticanti il foro, come praticavano Bartolo, Baldo, Alessandro, Romano, Decio, ed altri antichi, li quali nel medesimo tempo attendevano alla cattedra, ed al foro, ed a dar consulti per le cause particolari, conforme i loro consigli dimostrano; Attesochè li moderni, tutti dediti alla sola scolastica, ed all'erudizione grammaticale della lingua latina, e della vera significazione delle parole, e vocaboli delle leggi, per lo più trattano questioni sottili, e ideali; Sicchè questi sono Dottori veramente insigni, e degni di grandissima stima, e venerazione; E lo studio d'essi, non solamente si stima utile, ma necessario a giovani, per ben apprendere la teorica con i suoi veri, e propri termini, ed anco per illuminare l'intelletto, per saper ben distinguere, ed applicare; Ma sono molto di raro profittevoli per il foro nelle decisioni delle cause.

Quindi, a giudizio de' sensati, in questa professione si stimano degni di riso quei giudici, li quali avendo il maggior lume dato

dato dagl' antichi classici, pratici anche del foro, o da moderni li quali scrivendo con senso di verità, come sopra, han dato molto lume alle questioni dubbie, e molto più le decisioni de' Tribunali grandi vanno pescando, come per ciarabottana, alcuni detti di costoro, a quali può darsi titolo più di grammatici, o di metafisici della legge per le scuole, ed accademie, che di Giuriconsulti per il foro.

Che però sono appunto, come quella specie di devoti, li quali vivendo in Roma, dov'è il mare de' santuarij, e dell' indulgenze, trascurano queste, e cercano di far pellegrinaggio per la spelunca del monte Gargano, e per luoghi simili di divozione.

23 L'ultima, ed a tutte inferiore sorte di Dottori è quella de' Consulenti, non già in consigli decisivi, e per verità, a quali (come sopra) pare dovuto il secondo luogo, ma in quei consigli, ch' in sostanza contengono informazioni fatte dagl' Avvocati ad istanza, ed opportunità del cliente, che gli ha richiesti, essendo questa dottrina appassionata, e venale, che bene spesso si dice anco contro il proprio sentimento.

Ed è veramente cosa, la quale ha del ridicolo, il vedere, che scrivendo un Avvocato in causa, ed accompagnando lo scritto con la voce viva, ed anco con l'aiuto, ed opera d'altri Avvocati, e difensori, non si stimi quel che s'è scritto, e si giudichi in contrario; E che poi stampandosi ne' volumi, debba in altre cause far legge; Avendo io sperimentato, che molti de' consigli, li quali oggidì si vedono ne' volumi, dati prima come informazioni in causa, o sono stati totalmente regettati, con le risposte date loro in contrario, ovvero quando erano per la medesima parte, sono stati totalmente disprezzati, e non stimati al proposito, in modo che nè meno si sono dati a Giudici; E però non si sà vedere con qual ragione mai questa sorte di dottrine per se stessa debba far autorità appresso un Giudice, quando non siano comprovate dalla decisione seguita in quel caso, come bene osservano alcuni Giuriconsulti grandi.

Lodandosi lo studio de' consulenti per gli Avvocati, ad effetto d'illuminargli ne' motivi, ed anco per i Giudici per la notizia della materia, e delle conclusioni, e dottrine, che vi si portino, ma non già per autorità da se stessi; E sebbene vi sono molti consigli celebri, ch'hanno un autorità quasi come legge, nondimeno ciò non nasce dall' autorità di quel consiglio, ma dal senso comune de' Dottori, e de' Tribunali, ch' in più secoli hanno abbracciato quell'opinione.

14 Oltre le sudette sorti, ve n'è un'altra tra Giuristi, di semplici Collettori, o Repertoriani, li quali, non discorrendo delle conclusioni, nè dando proprio giudizio, hanno procurato di riferire quel che altri dicano. La fatica di questi è degna di lode per il ben pubblico, e per la notizia, che ne acquistano i Giudici, e gli Avvo-

cati, ma non già per autorità, che loro facciano, mentre possono dirsi testimonj d'udito.

Che però nel bilanciare l'autorità de' Dottori, pare che si debba caminare con le medesime regole, con le quali si camina nel dar fede a testimonj, cioè se siano interessati, ed appassionati, o nò; E se siano varj, o contrarj a se stessi; Come anche se d'udito, o di propria scienza, e se di questa assegnino buone ragioni, e cause sufficienti, conforme si fa ne testimonj.

15 Dovendosi anco molto riflettere alla qualità de' medesimi Dottori, se siano pratici di quei paesi, o tribunali, o leggi, e stili, de' quali si tratta, e non dare la medesima fede ad un forastiero non pratico in quel paese, che si dia ad un paesano; Ed anche tra questi, far riflessione al loro stato, cioè se siano stati Avvocati celebri, o Giudici lungamente versati in Tribunali grandi, ovvero di quei tali faticanti, che non valendo cosa alcuna per il foro, e pratica de' negozj, rinchiusi in casa, fanno il copista, ovvero il collettore di quel che trovano scritto.

Quindi risulta la manifesta sciocchezza di coloro, i quali con gran fatica di schiena cercano di far gran massa di dottrine, costituendo il principal fondamento nel numero aritmetico; Laonde, con riso si sentono più volte senza discorso, nè ragione alcuna contrastare, se chi abbia per se numero maggiore; poichè non si nega, che la comune opinione debba regolarmente prevalere alla men comune, e che si debba caminare col sentimento de' più; Ma il punto stà se vi sia, o nò questo maggior numero, che conchiuda al punto di che si tratta, poichè camminando coll'istesso esempio de' testimonj, dicono li Giuristi, che se ve ne fossero cento, li quali parlino d'udito da uno, il quale apparisca che sia Parte interessata, ovvero che sia mal' informato, o per altro rispetto, non meriti fede, si hanno come se non vi fossero; El' istesso quando patiscano altre eccezioni, camminando la regola che il maggior numero prevaglia al minore, quando siano testimonj egualmente idonei, e degni di fede.

Oltre li Dottori Civilisti, e Canonisti, li quali comunemente sono esplicati col vocabolo generale de' Legisti; Vi è un' altra classe di scrittori, professori di Teologia morale, li quali (particolarmente in questo secolo) con qualche tintura di leggi, o de' Canoni, si sono dilatati molto nelle cose forensi.

Questa sorte di scrittori è veramente degna di grandissima venerazione, e di stima in quella parte, ch'è loro propria del foro interno, per il governo del quale ad essi si deve deferire; Ma non pare che in concorso de' Legisti, o de' Canonisti versati nel foro, si debba lor deferir molto; Si perchè non avendo pratica nelle

nelle cose forensi, con facilità pigliano degli equivoci; sì ancorà per le diverse massime, e principj, con quali si camina; Poichè nel foro interno (come di sopra si è accennato) essendo giudice Iddio, il quale distingue l'operazioni anco istantanee dell' intelletto, e vede il cuore, possono ben verificarsi le loro distinzioni d'atti primi, e d'atti secondi, e cose simili, che nel foro esterno pajono idee, o chimere non verificabili.

Ed in oltre (come parimente di sopra si è accennato) per ben rego-
6 golare questa facoltà, non bastano l'ingegno, la memoria, e il molto studio, senza un adeguato, e prudente giudizio, il quale difficilmente è verificabile, senza l'esperienza, e pratica del foro; onde conforme saria errore de' confessori, il voler camminare con le dottrine di Bartolo, e di Baldo, così all'incontro non pare che a' giudici, ed a' consiglieri sia molto congruo (maggiormente in concorso de' giuristi) far gran fondamento nelli scrittori di diversa professione, ma che essendo le facoltà distinte, ciascuno s'eserciti nella sua.

Dovendosi tutto ciò intendere regolarmente, non escludendo però le limitazioni, alle quali ogni regola soggiace, secondo le circostanze del fatto. Dandosi anco de' morali dottissimi nelle leggi, e nelli Canon.



CAPITOLO NONO.

Delli Giudici, e delli Avvocati, e delle loro parti.

S O M M A R I O.

- 1 Delle differenze tra li Giudici, e gli Avvocati, e quali parti debbano concorrere negl' uni, e negl' altri.
- 2 La legge si rassomiglia ad una spada, e come si debba maneggiare.
- 3 Perchè agli Avvocati sia lecito portare motivi fallaci, e quando ciò camini.
- 4 Delle parti, che devono concorrere nell' Avvocato.

C A P. IX.



Ra li Giudici, o Consiglieri de' Principi, e Magistrati, e gli Avvocati, ed altri difensori delle cause, ancorchè egualmente in tutti si ricerchino le sudette parti dell' ingegno, memoria, dottrina, giudizio, e prudenza; corre nondimeno qualche differenza, poichè nel Giudice è più necessaria la prudenza, che l'acume, non avendo da esser inventore de' motivi, ma di sapere ben elegerli, e saper discernere il vero dal falso; Come anche di saper ben applicare le leggi, secondo le opportunità, e le circostanze del fato.

2 Poichè la legge viene rassomigliata ad una spada, la quale, se sarà regolata in mano d' un pazzo, o d' un poltrone, gli sarà piuttosto inutile, overo dannosa ad altri; Ma quando sia in mano d' un buon schermitore, non sarà sempre adoprata in una maniera, poichè in un caso converrà trattenerla nel fodero, in un' altro mostrarla solamente per dare timore senza colpire, in un altro dar di piatto, o di taglio da far poco danno, ed in un altro dar di punta con ogni rigore; ma se si adoperasse sempre in quest' ultimo modo, il mondo non potria vivere.

All' incontro, l' Avvocato, o difensore ha bisogno di maggior studio, per l' invenzione de' motivi, e per conoscere le fallacie, ed argomenti dell' avversario, dovendo moltiplicare ragioni, e motivi, e non restringersi a quei soli, che a lui piacciono, poichè per la varietà degl' ingegni, la pratica frequentemente insegna, che dispiace ad uno, quel che piace all' altro. Laonde gli Avvocati vengono.

gono rassomigliati agli scalchi, li quali ne' banchetti, devono mettere più forte di vivande, e potaggi, e non restringersi a quei soli, che a loro piacciono, o pajono migliori, per la diversità de' gusti, e de' stomachi.

Da ciò nasce la scusa de' medesimi Avvocati (li quali, però indebitamente, sono incolpati dalli Morali) nel portare motivi, che a loro medesimi pajono poco probabili, in maniera che se fossero giudici, non li stimerebbono; poichè quando la fallacia consista nel fatto, il qual'è inalterabile, sicchè l'alterazione porti seco la bugia, o la calunnia, che sono intrinsecamente di sua natura male, in tal caso non si possono scusare, e con ragione vengono dannati; Ma quando si tratti d'articoli dubbiosi di ragione, ancorchè all'Avvocato piaccia più un'opinione, che l'altra, nondimeno portando il caso che gli convenga sostenere l'opinione a suo giudizio men probabile, non può dirsi calunniatore, o mancator; Sì perchè l'Avvocato insinua, e non giudica, nè meno attesta, in maniera che il Giudice sia in obbligo di seguir la sua fede; Come ancora, perchè, stante l'accennata varietà d'ingegni, la pratica frequentemente insegna, che l'evento riesce molto diverso in quello, che bene, o male gli Avvocati prefagiscano; Ed anco perchè i medesimi Tribunali grandi ritrattano quel che hanno deciso, dalche si prova, che negli articoli legali non si dà verità certa, e determinata, maggiormente in materie congetturali, o arbitrarie, poichè le cose totalmente chiare rare volte cadono sotto le dispute degli Avvocati; E conseguentemente il punto stà nell'alterazione del fatto, o nella calunnia, che portano seco necessariamente il dolo, e sono inescusabili.

Convien però, che l'Avvocato, non solo abbi acume, e letteratura nella legge, ma sia ben erudito nell'arte oratoria, ed anco nell'istorie, per potere con gli esempi persuadere, e ben adattare al suo caso la disposizione delle leggi; Come anche, ch'abbia giudizio, e prudenza da portar i motivi, e persuadere i Giudici opportunamente; Ed in somma, che non solo sia scientifico, ma abbia quella che si dice giurisprudenza.

Sopra tutto però deve avere il buon nome, e l'integrità de' costumi, mentre (come ben dicono gli antichi maestri dell'arte oratoria) una bocca mendace, o mal costumata, difficilmente potrà persuadere ad altri la verità. S

S
Di tutte le cose
sudette circa
il modo di de-
ferire all' au-
torità, e di
quel che ri-
guarda li Giu-
dici, e Tribu-
nali, e loro
decisioni, ed
anche gl'Av-
vocati, e di-
fensori delle
cause, si trat-
ta nel libro
XV. de' giudi-
zi nella rela-
zione, e pra-
tica della Cor-
te Romana.

CAPITOLO DECIMO.

Della distinzione tra la Giustizia distributiva, e la commutativa, e della descrizione dell'una, e l'altra.

S O M M A R I O.

- 1 Si distingue la Giustizia distributiva, dalla commutativa.
- 2 Tutte le azioni umane sono regolate dalla Giustizia.
- 3 Che cosa sia Giustizia.
- 4 Qual sia la Giustizia distributiva.
- 5 Il merito o il demerito, e il di lei centro.
- 6 Si esemplifica la Giustizia distributiva.
- 7 Il donare, e premiare senza merito, è vizio, e non virtù.
- 8 Si esplica, ed esemplifica la Giustizia commutativa.

CAP. X.

I Sfendofi più volte fatta menzione delle due forti di giustizia, distributiva, e commutativa, tra loro diverse; ed essendo la presente fatica drizzata a' non professori; onde per lo più da questi non facilmente si potrà capire tal distinzione; Quindi siegue, che per l'istesse già accennate ragioni, o fini, a' quali tutta l'opera s'incamina, si stima congruo, anzi necessario l'esplicare questi termini, o varie specie di giustizia.

Si dovrà dunque supporre, che tutte le cose del mondo, ovvero tutte le azioni, ed operazioni umane, sono, o devono esser regolate dalla giustizia, in maniera che, tutto quel che per contravvenzione di legge, così divina, come naturale, e delle genti, o positiva, anco di quella dell'onestà, e convenienza, si stimi illecito, o malfatto, si dica offender la giustizia, la qual'è una virtù infusa nell'anima ragionevole dell'uomo, nel dover dare ad ogn'uno quel che se gli deve, e di non voler per altri, nè a quelli fare quel, che non si vorria per se stesso; E questa dev'essere nella nostra volontà, ed operazioni, perpetua, e costante, senza che riceva alterazione; E tal virtù si dice giustizia in generale.

A tal segno dovuta osservare, che anco tra pubblici o privati capitali inimici la giustizia ritrova il suo luogo sopra l'osservanza delle leggi, anzi sopra l'istesso combattimento, cioè nel tempo,

po, nel luogo, e nell'armi, come bene osserva Sant' Ambrosio.

Nel modo poi d' esercitare questa virtù, entra la medesima distinzione trà la distributiva, e la commutativa, come trà loro diverse, non già nel genere o sostanza, ma nel modo dell' esercizio, ovvero nella pratica.

La distributiva viene assomigliata ad una sfera, la qual' abbia la circonferenza regolata dal suo centro, dal quale ogni raggio, o linea abbia la sua origine, e regola ben proporzionata, ancorchè li medesimi raggi, o linee si dilatino molto più di quel che sia il centro.

Il merito dunque, o il demerito è il centro di questa giustizia, senza il quale quella non si dà; ma nel modo di chi ha la potestà d' esercitarla, si può dare maggior dilatazione, nella maniera che si dà quella de' raggi, o delle linee con la dovuta proporzione.

Per lo più questa specie di giustizia si pratica da' Principi sovrani, o rispettivamente da altri supremi magistrati, ed ufficiali, a quali spetti il distribuire il premio del merito, ed il gastigo del demerito.

Come a dire, al sovrano Principe, o ad altro magistrato grande spetta con piena, e libera potestà il conferire, e distribuire le dignità, officj, e benefizj, onori, cariche, e robbe; Non deve ciò fare con persone, che non abbiano in modo alcuno il centro del merito per lettere, o per armi, o per altre virtù, o servizj; perchè all' ora manca la sostanza della sfera; Ma se questo vi sia, non deve il suo arbitrio esser ristretto alla precisa proporzione del merito, potendosi allargare con la dovuta proporzione, in maniera, che se un soldato, o letterato, o altro virtuoso abbia ben servito il suo Principe, o Capitano, o altro Superiore, ed in stretti termini di giustizia commutativa, e rigorosa non possa chieder mercede se non per dieci, ed il Principe, o altro Superiore li dia cento, questi novanta di più si dicono effetto della giustizia distributiva.

Il medesimo nè' Principi, o Magistrati supremi si dà nel caso opposto del gastigo del demerito; poichè molte volte si darà il caso di tal delitto, che secondo le strette regole della giustizia commutativa amministrata da un giudice ordinario, ed inferiore richiederà minor gastigo, ma il Principe, ovvero Capitan Generale d' esercito, quando vi concorra la giusta causa dell' utilità pubblica, e delle buone conseguenze, che ne risultino, per esempio degl' altri, allargherà il gastigo con qualche maggior rigore, purchè non sia fregolato, nè s' allontani dalla dovuta proporzione del suo centro.

Si dà ancora la pratica di questa giustizia nelli privati, ed inferiori in quel che dipende dalla loro potestà; Come a dire, la virtù della liberalità, che s' esercita col donare, e distribuire il suo, o quel che sia di sua disposizione, in tanto è virtù, in quanto vi sia la giustizia, la quale si dice compagna inseparabile d' ogni virtù, nè que-

sta si dà senza quella, che però v'è necessario il centro del merito; ma se da questo si tira la circonferenza larga di raggi, o linee più grandi, e più dilatate, ciò importerà l'esercizio della giustizia distributiva.

Come a dire, un'amico, o un servitore, o altro, si porta bene con l'amico, o col padrone, o con altra persona, anco il figlio col padre, o la moglie col marito ec. Se questo merito richiedesse per stretta giustizia commutativa un premio di dieci, ed il premiatore gli donasse cento, il di più farà effetto di giustizia distributiva.

Anzi molte volte il tutto che si dà, farà effetto di questa giustizia; Come per esempio, il soldato serve bene il suo Principe, o Capitano col soldo stabilito, o il servitore serve bene il suo padrone, da cui riceve il salario, o il figlio si porta assai bene negl'ossequj paterni; questo tale in stretto rigore di giustizia commutativa, che li Giuristi esplicano con azione civile, abile a dedursi in giudizio, non potrà pretendere altra mercede, perchè l'hà ricevuta, ed hà fatto quel che dovea fare; Ma se il Principe, o il Capitano, o il padrone, o il padre, in riguardo della particolar diligenza, e finezza nel servizio, ed ossequj, spinto da quell'obbligo naturale, che li Giuristi dicono antidorale, gli fa per tal causa un donativo, o gli concede altra mercede, farà un'atto di giustizia distributiva, purchè l'eserciti con quello, di ch'abbia la libera disposizione, senza pregiudicare alle ragioni d'un'altro, e con la dovuta proporzione della circonferenza al suo centro del merito, ma non già senza questo.

Poichè il donare, ovvero il premiare senza merito, non farà atto della virtù di libertà, ma farà vizio di prodigalità, ch'importa un'ingiustizia, levando alli meritevoli, e dando agl'immeritevoli; come per ordinario la pratica insegna negli uomini sensuali, e viziosi, li quali mancano nelle cose necessarie, o di convenienza, offendendo la giustizia, ma sono profusi nelle superfluità, e nelle viziose prodigalità, e dissipazioni.

All'incontro la giustizia commutativa è assomigliata alla figura quadra, la quale per necessità richiede l'egualità, e la proporzione delle linee, senza che l'una sia maggior dell'altra; ovvero alla bilancia, o statera, che tanto peso deve aver una parte, 8 quanto l'altra, acciò stia nella sua libra; E conseguentemente che ad ogn'uno si dia il suo, e quel che gli è dovuto, e non più, nè meno; in maniera che se il merito ricerchi un premio di dieci, tutta questa somma se gli deve, e così sarà sodisfatto alla giustizia commutativa, che però, dandosegli meno, farà negar il dovere, e dandosegli di più, farà pagare nell'eccesso un indebito, ovvero chi

chi lo riceverà, offenderà questa giustizia, ingannando il suo debitore nell'esiger più di quel che se gli deve.

Onde s' io avrò un vestito che sia mio, ma mi sia lungo, o largo, non potrà un'altro levarmelo, per darmi il suo più corto, o più stretto, col motivo che questo mi stia bene, e che il mio stia bene a lui, perchè sia più alto, o più grosso. Come anche se uno avrà molta robbia, della quale per avarizia, o per povertà di spirito si vaglia poco; ed all'incontro vi sia un' altro d'animo nobile, e generoso, che si valerebbe di quella robbia assai bene, e virtuosamente, non perciò questo può togliere la robbia a quello, perchè sia per valersene meglio, mentre ciò si concede solamente al Principe sovrano, quando così ricerchi la giusta causa del bene della Republica, e la publica necessità, o utilità, e non altrimenti. **T**

Ed in questo caso farebbe esercizio di giustizia distributiva, non già di commutativa, la quale con regole dell'aritmetica richiede la stretta proporzione, che tanto sia il dare, quanto l' avere; e questi sono li termini, e le distinzioni della giustizia, che vanno discretamente applicati alli loro casi, con la proporzione cavata dalli simili sopraccegnati.

T
Di ciò si discorre nel libro secondo de' Regali nella Rubrica, nella quale si tratta della potestà del Principe, di togliere la ragione, o robbia del terzo nel Capitolo penultimo, e finale.



CAPITOLO UNDECIMO.

Dell'ordine, che si tiene in quest' opera, e sua distribuzione; E delle ragioni, per le quali tal ordine si tenga.

S O M M A R I O.

- 1 Si parla dell'ordine di tutta l'opera, e s'assegna la ragione, perchè quello si tenga.
- 2 Molte cose trattate dalle leggi civili oggi non sono in uso, ed all'incontro molte cose sono in uso non conosciute da dette leggi.
- 3 S'assegna la causa dell'ordine tenuto nel Teatro.
- 4 Delle cause, che tratta la Corte Romana.
- 5 S'assegna la ragione, perchè in quest'opera non s'allegghino le leggi, e dottrine.

C A P. XI.



¹ Iascuno (e con qualche ragione) potrà dire, che mentre abbiamo l'ordine già prescritto da Giustiniano, o pure da quei favissimi Giuriconsulti, che di suo ordine compilarono le leggi, non si deve da quello partire, mentre l'istituta in sostanza è un compendio di tutta la legge, ovvero introduzione alla notizia di quella; Ma riflettendo bene allo stato presente di questa facoltà, conoscerà ciò non esser congruo; Si perchè molte cose trattate dalla legge civile, secondo lo stato di que' tempi, oggi sono abolite, ed inutili; Come per esempio è la materia de' servi, e libertini, e simili; Si ancora, perchè la mistura della legge canonica, e della feudale, come anco di tante leggi di diversi Principati, ed altre municipali, e di molte conclusioni derivate dalla sola tradizione de' Dottori, o da una certa equità non scritta, hanno alterato totalmente questa facoltà, che se ritornassero al mondo i medesimi Triboniani, Teofili, e Dorotei, non la riconoscerebbero; Contenendo oggidì un certo misto, o composto di diverse leggi, e stili, e non militando la ragione di quei tempi, quando senza tante distinzioni di giurisdizioni, e di Principati, era un Principe solo, ed una legge da per tutto, moderata solamente dalla legge non scritta de' luoghi.

Questa ragione però non basterebbe a scusare dall'osservanza del precetto dato dal medesimo Giustiniano di dover cominciare dalle

dalle cose più facili, e da quelle gradatamente passare alle difficili; Che però resta incongruo il principiare da' feudi, e da Regali, e da giurisdizioni, che sono le materie più alte, e le più nobili di questa facoltà, particolarmente le due prime de' feudi, e de Regali non praticate se non in Città grandi, e metropoli, ed in queste anche di raro, e conseguentemente a pochi cognite; Nè a questa ragione potrebbe darsi risposta, quando si trattasse d'opra nuova da cominciarfi di pianta.

Ma portando il caso, che tutta la materia forense civile, e canonica, o per dir meglio ecclesiastica, e profana si sia già trattata nel mio Teatro con l'ordine in esso contenuto; Quindi però è parso più congruo in questo compendio tener il medesimo ordine, per maggior facilità di vedere in fonte formalmente trattato quel, ch' in compendio s'accenna.

3 E se mi si dirà d'esser stato disordine il tenere dett'ordine anco nel Teatro (lasciando da parte la causa realmente vera, che in quell'opera abbia avuta più gran parte il caso, che altro;) Risponderò, che molte cose bisogna condonare al genio, il quale in questa parte è stato anco regolato da qualche motivo di ragione per disinganno d'una falsa opinione, ch' in alcune parti d'Europa si ha, che la Corte di Roma tratti solamente cause ecclesiastiche di beneficj, e di pensioni, o di matrimonj, e de' Regolari, e cose simili; Poichè contiene un'errore troppo manifesto; non riflettendo, che
4 lo Stato Ecclesiastico temporale, così in Italia, come in Francia, costituisce un gran principato, nel quale sono le Città di Roma, Bologna, Ferrara, Avignone, ed altre, le quali sono feracissime di liti gravi, oltre le cause anco profane, che da tutto 'l Mondo Cattolico vengono per appellazione, in occasione di trattare con Chiese, e persone ecclesiastiche, in maniera che le cause ecclesiastiche sono le minori; Laonde per tal'effetto stimai cominciare da quelle materie, le quali (nella Corte di Roma forse più frequenti ch' in nessun'altra parte) scioccamente si credono ad essa incognite, acciò conoscendosi (come si dice) il Leone dall' unghie, vedendo che un'Avvocato a tutti inferiore, il quale cominciò la professione in detta Corte accidentalmente, in età provetta d'anni 35. in circa, in non molto spazio di tempo abbia trattato tante cause gravi profane, pubblicate in detto Teatro, oltre le molte altre, le quali, o per cadere sotto i medesimi articoli, o per alcuni rispetti prudenziali si sono tralasciate, e senza dubbio di gran lunga eccedenti il doppio, e forse le più alte, e le migliori materie, particolarmente le giurisdizionali, o ch' in altro modo abbino qualche mistura del politico, e così argomenterà che cosa sia la Corte Romana.

Soncerto, che dalla comune de' caufidici tinti, ovvero infarinati legulei,

gulei, o dalle rabole forenfi, farò tacciato, che non fi comprovi quel, che fi accenna, con dottrine; Ma sappiano i medefimi, che ciò studiosamente, e con maturo pensiero s'è tralasciato; parte per soddisfare al proprio genio troppo abborrente, questa parte di collettore o di copista, e parte (anzi principalmente) per la ragione di sopra accennata nel cap. 1. che questa fatica, non è dirizzata a loro, ma a due sorte di persone, cioè o agli eccellenti, e ben versati professori, co' quali ciò non bisogna, conoscendo essi molto bene, quando si parli fondatamente, e con termini propri o nò; ovvero alli non professori, per li fini ivi accennati, non già alli sudetti infarinati, li quali con questa facilità pensino far i giudici, o li difensori delle cause; potendo anche ad essi giovare questa lettura per lume, e come per fanale, o lanterna di porto, o torre a' naviganti, acciò avendo lume, che vi sia il porto vicino, con la fatica, e diligenza della navigazione cerchino pigliarlo; o pure serva per cane al cacciatore, che gl'indichi esservi nel campo la fiera, o l'uccello, che da lui con diligenza, e fatica si debba trovare.

La natura indica bene dove siano le sue miniere dell'oro, e degl'altri metalli preziosi, ma gli nasconde nelle sue viscere, acciò con fatica, e con diligenza si ritrovino; ed un prudente padre, o educatore, nasconde a' putti li cibi, ancorchè ne abbia abbondanza, per avvezzarli a procurarseli con la fatica, e diligenza, nella maniera che si suole negare il cibo a' cani, ed a' gatti, acciò la fame li renda cacciatori; non potendosi, nè dovendosi supporre da persona sensata, che siano ignote le autorità a chi tratta le materie con questa moralità, la quale necessariamente ne suppone qualche notizia; tuttavia s'indicano i luoghi ne' quali se ne parla nel mio Teatro in quelle cose, le quali si stimano più degne di tal indicazione; Ed a quest'effetto si è stimato giovevole il tenere l'istess'ordine del medesimo Teatro, acciò a quello si possa ricorrere, per trovare quello che quì s'indica.

Come ancora avendo il tutto distribuito per materie, ed ogni materia distribuita per capitoli, ed a ogni capitolo dato li suoi Sommarj, ed argomenti chi non sia totalmente stolido, potrà con facilità ritrovare, quel che desidera.

CAPITOLO DUODECIMO.

Di alcune generalità, ed anco di alcune scuse
sopra l' opera.

S O M M A R I O.

- 1 Si scusano li difetti della lingua.
- 2 S' assegna la causa, per la quale molte cose si tralasciano.
- 3 Per qual ragione la facoltà legale si sia resa aifficile, e confusa.
- 4 Della ragione, che non si possa trattare di tutte le questioni o casi.
- 5 Si scusa il ripetere più volte le stesse regole, o conclusioni.
- 6 Per qual causa s' esemplifichino le cose nello Stato Ecclesiastico, e Regno di Napoli più che in altri Principati.

C A P. XII.



Alcuni difetti di lingua, o di grammatica dovranno condonarsi alla patria, ed all' istessa materia, la quale porta seco la necessità, così nella lingua latina, come nell' Italiana, di esplicare molte cose con quei vocaboli barbari, li quali furono cominciati ad usare in quel primo secolo, che seguì l' invenzione delle leggi per li primi Interpreti; Come anche per la mistura nata di tante leggi diverse, e di tante diversità di nazioni, le quali han dominato l' Italia, in maniera che, così nell' una, come nell' altra lingua sarebbe piuttosto errore l' obbligarli alle rigorose regole della grammatica, ed usare quelle parole, le quali da questi si stimano migliori, poichè riuscirebbero improprie, e non significative per la capacità comune.

Quindi però vediamo, che in molti dotti, ed eruditi Giuristi, sia riuscito difetto notabile la frase rigorosa della lingua latina, deviante dal solito modo di parlare degli antichi, e primi maestri, ancorchè barbaro, poichè parlandosi ad effetto di persuadere, o d' insegnare, conviene parlare con quella lingua, che sia più facile, più usata per la capacità di tutti, conforme osserva il medesimo antico giuriconsulto Pomponio, o altro, il quale sotto suo nome abbia formato l' istoria dell' origine delle leggi. A

A
Nella l. 2. ff.
de orig. jur.

- 2 Vi si scorgerà parimente il difetto di lasciare molte materie, o questioni sotto silenzio; Ma questo parimente è male necessario; parte perchè la materia ha dell' incomprendibile, onde non è possibile

bile l'esplicare il tutto in compendio, e parte (anzi principalmente,) perchè molte cose, e forse le più ardue, e notabili, conforme si è accennato, bisogna studiosamente lasciarle, così richiedendo le regole prudenziali, poichè la diversità delle giurisdizioni in univèrsale, come sono l'ecclesiastica, e la laicale, ed anche la diversità delle medesime, nell'istesso genere di ecclesiastica, o di laicale, e la diversità de' stili, o delle leggi de' principati, han ridotta questa materia in gran parte, più a politica, che a legale, in maniera che li medesimi Scrittori, li quali trattino di materie giurisdizionali, o di materie de' Principi, oggidì non debbano dirsi Dottori, nè ministri della verità, e della giustizia, ma più tosto adulatori, e parteggiani, e però non degni di fede alcuna; Il che, se sia ben o malfatto, lo giudichi Iddio, ch'è il giusto giudice, ed il sovrano di tutti.

3 E da queste circostanze particolarmente nasce, che la facoltà legale oggidì s'isfa resa di gran lunga, e senza comparazione più difficile, e confusa di quel che fosse in tempo de' Romani. Attesochè essendo allora da per tutto un solo sovrano, al quale tutti, ancorchè ornati di titolo regio, erano subordinati, vi era una sola legge, ed un genere di giurisdizione, senza tante diversità, ed indipendenze; E però non vi erano tante confusioni, e questioni, quante oggidì si scorgano, per le quali si è reso impossibile il dar verità certa, e regola generale.

4 Come anche si rende impossibile trattare tutte le questioni, e materie, non essendo ciò praticabile per la diversità de' casi, e delle loro diverse circostanze, per quali anche in quei casi, li quali pajono li medesimi, bisogna giudicare diversamente; Poichè (come di sopra si è accennato) quando per ordine di Giustiniano da tanti uomini dotti fu fatta la riforma, e la compilazione delle leggi, queste costituivano due mila volumi compilati dalla più savia, e potente Republica, che sia stata nel Mondo nello spazio di dodici secoli; E nondimeno non fu possibile, che detta compilazione abbracciasse, e decidesse tutti li casi, in maniera, che quasi per un modo di dire siano più li tralasciati, li quali poi si sono decisi da Dottori, e ciò non ostante alla giornata nascono sempre casi nuovi; che però non dovrà maravigliarsi il lettore, che non si tocchi il tutto, per esser impossibile, dovendosi contentare di questo lume per le cose, le quali più frequentemente occorrono in pratica, riserbando agl' altri, li quali verranno appresso, il supplire, ed anco il migliorare.

Quando in un bosco, ovvero in una campagna s'apre una strada nuova, non facilmente si dà il caso, che nella prima apertura possa quella essere ben spianata, lastricata, livellata, ornata,

ornata, ed abbellita d'edifizj, e di altre comodità, ma ciò si vada facendo dagl'altri col tempo, bastando al primo d'aver ben servito il publico, con la sola apertura d'una strada nuova, in un luogo, nel quale per prima non vi fosse; e questo è il caso.

5 Occorre ancora frequentemente addurre l'istesse proposizioni, o regole; ma parimente questo è male necessario, perchè così richiede la diversità delle materie, e la necessità d'esplicare in ciascuna d'esse, o in ciascun caso quel che bisogna, acciò s'intenda.

6 L'esemplificare per lo più in due soli Principati, cioè nello Stato Ecclesiastico, e nel Regno di Napoli nasce perchè l'Autore in questi ha qualche pratica maggiore, stimando imprudenza il discorrere di stili, e leggi de' Principati, de quali non s'abbia buona pratica; che però ciascuno nel suo paese, con gli esempj li quali si sono addotti solamente per poter meglio esplicare, tirerà le linee a proporzione di quel che portino le leggi, ovvero gli stili del luogo, nel quale si tratti dell'applicazione; ed il di più lo supplirà in avvenire chi più saprà.



A V V E R T I M E N T I

Sopra il modo di ritrovare quel che si desidera;
e di quali cose sia più opportuna la lettura
di quest' Opera del Dottor Volgare.

DOvrà ogni sorte di persona leggere tutto il Proemio, con l'indice posto nel suo principio di tutte le materie, così indicandosi con qual ordine siano disposte; attesoche da questa lettura nasceranno tre buoni effetti; Primieramente cioè, che in tal modo si concepirà l'idea di tutta l'opera, ed il fine, per il quale si sia composta; Secondariamente perchè si saprà che cosa sia la legge con l'istoria delle leggi civili, e di quante specie la legge sia; ed ancora che cosa sia la giustizia, e le sue diverse specie; E terzo perchè, senz'alcun bisogno dell'indice delle materie, si potrà con molta facilità ritrovare quel che per curiosità, ovvero per opportunità si desidera di vedere.

Attesochè, vedendosi nell'accennato indice posto nel frontispizio del proemio, l'ordine de' libri, ne quali sono distribuite le materie senza il bisogno di rivoltare tutta l'opera, basterà di ricorrere a quel libro, nel quale si tratti di quella materia, mentre nel frontispizio d'ogni libro ritroverà tutti gli argomenti de' capitoli, ne quali quella materia sia distribuita; Ed in oltre in quel capitolo, nel quale s'indichi di trattarsi di quel punto, che si voglia, vi ritroverà il sommario con i numeri; che però quando il lettore non sia più che stolido, potrà con facilità ritrovare quella materia che desidera.

Quando i professori Giuristi vogliano applicare a questa lettura, alla quale non s'invitano, se non con la distinzione contenuta nel capitolo primo del Proemio; converrà di leggere tutta l'opera, però con molta attenzione, e non per fuga, attesoche, quando siano veramente professori intendenti, frequentemente ritroveranno in poche righe comprese delle questioni, e degl'articoli molto prolissamente disputati da' nostri maggiori con alcune distinzioni, o considerazioni forse profittevoli; e particolarmente sopra il modo dello scrivere, e del fare le parti del Giudice, o del Consigliere, ovvero dell'Avvocato, o del Procuratore, si dovranno leggere i capitoli quarto, ottavo, nono, e decimo, della Pratica Civile nel libro decimoquinto, oltre il Proemio, la lettura del quale già si è premeffa opportuna per tutte le sorti di persone.

Ed a rispetto de' non Professori, ciascuno potrà leggere quel che dall' suddetto Indice delle materie posto nel frontispicio del proemio, vedrà essere adattato al suo stato, ovvero al suo bisogno; come per esempio; alli religiosi dell' uno, e dell' altro sesso, il titolo de' Regolari nel libro decimo quarto; agl' ammogliati quelli della Dote, e del Matrimonio; alli negozianti li titoli dell' Usure, e de' Cambj, e l' altro del credito; e così rispettivamente negl' altri.

Ma particolarmente a' Principi, e Signori, ed alli Magistrati grandi, li quali esercitano la giurisdizione più in dominio, che in esercizio, e che amministrano la giustizia con qualche mistura del politico, conviene particolarmente la lettura delli primi tre libri, de' Feudi, de' Regali, e della Giurisdizione, e Preminenze, essendo tutte materie ad essi proporzionate; Il titolo dell' Immunità Ecclesiastica; Il capitolo quarto della Pratica Civile nel libro decimoquinto per sapere come debbano essere i Giudici, e gli altri ufficiali, li quali da essi si devono deputare per l' amministrazione della giustizia, e per il buon governo de' popoli; del che si parla ancora nel capitolo vigesimo del libro secondo de' Regali; e sopra tutto la Pratica Criminale nell' istesso libro XV. per essere istrutto nel caso de' ricorsi de' sudditi; ed in questa particolarmente si deve leggere il Capitolo VIII. ed ancora li Capitoli XIX. e XXI. del detto libro secondo de' Regali per sapere quando, ed in che maniera si possano, e si debbano fare le grazie, e si possa pregiudicare al terzo; ed alli Vescovi, ed agl' altri Prelati, o Magistrati Ecclesiastici, tutti li tre penultimi libri, cioè duodecimo de' Beneficj, decimoterzo del Padronato, e delle Pensioni, ed il decimoquarto del Manuale Ecclesiastico.

Nè farà fuori di proposito la lettura della Relazione della Curia Romana, contenuta nel medesimo libro decimoquinto, così per soddisfare alla curiosità, come ancora per apprendere da questo buon ordine quel che convenga di fare nel suo principato, o governo, così profano, come ecclesiastico, e per la direzione de' negozj nella Curia.

Nel rimanente si replica quel che si è detto tante volte in tutta l' opera, cioè che il tutto s' intenda detto sempre subordinato alli sentimenti della Santa Chiesa Cattolica Romana, e che quel che fosse da essi diverso, o contrario, s' abbia per non detto; ed ancora, che il tutto s' intenda detto in una forma discorsiva, senza fermare stato alcuno, nè fare pregiudizio per piccolo che sia a qualsivoglia persona.

Non si fa scusa alcuna dell' Autore, attesochè questo lascia la piena libertà ad ogni uno nella censura, la quale da esso è piuttosto desiderata, e lodata, quando però sia per il buon fine del servizio della verità, e della giustizia; e quando sia per livore, ovvero per genio di malignare, quella viene disprezzata, come merita; dandosi tuttavia alcune scuse nel capitolo ultimo del Proemio.

INDICE
DE' CAPITOLI
I L
**DOTTOR
VOLGARE**

LIBRO PRIMO
D E' F E U D I
E

BENI GIURISDIZIONALI.

Con la qual occasione si tratta de' Principi, e
de' Baroni, e della loro potestà, e de'
loro Vassalli.

DOTTOR

EVOLGARE

LIBRO PRIMO

D. E. F. E. U. D. I.

BENI GIURISDIZIONALI.

Con la qual occasione si tratta de Principi, e
de Beni, e delle loro potestà, e de
loro Velle.

I N D I C E

D E' C A P I T O L I

L I B R O P R I M O

D E' F E U D I

C A P I T O L O I.

D El nome *Feudo* e sua significazione, ed introduzione; e delle leggi feudali.

C A P. II.

Delle diverse specie, o forti de' Feudi, e loro differenze; ed effetti, e come si distingue l'una specie dall'altra; e particolarmente delli Feudi Regali, e di Dignità.

C A P. III.

Delli Feudi titolati inferiori detti anche di dignità; e dell'uso, ed introduzione de' titoli.

C A P. IV.

Delli Feudi dividui, ed individui, e delli Feudi veri, e propri; e degl'impropri corrotti.

C A P. V.

Delli Feudi nuovi, ed antichi; E degl'ereditarij, o di patto o misti, e di altre distinzioni.

C A P. VI.

Come si distingue il Feudo dall'allodio; e quando i Beni si provino, o si presumano piuttosto d'una qualità che dell'altra.

CAP.

A P. VII.

Delle prove della Feudalità, e de' suoi argomenti.

C A P. VIII.

In quali robbe possa darsi il Feudo ; e quale sia il suo soggetto abile.

C A P. IX.

A quali persone si dia, o spetti la facoltà d' infeudare, e di costituirli Feudatarj, e Vassalli; Con qual occasione si parla della Bolla di Pio V. di non infeudare.

C A P. X.

Delle persone le quali possono, o non possano esser infeudate, e che siano capaci, o incapaci dell'acquisto, e retenzione de' Feudi, e particolarmente dell'incapacità de' Chierici, e di altre persone ecclesiastiche, e de' secolari, e regolari, e de' Cavalieri di Malta, o di altre Religioni militari.

C A P. XI.

Dell'incapacità delle donne, e de' bastardi, e di altre persone incapaci.

C A P. XII.

Delli pesi, e servizj, a' quali è obbligato il Feudatario verso l' infeudante, ed all'incontro delli pesi del Padrone, ed infeudante verso l' infeudato.

C A P. XIII.

Quali cose caschino sotto l'investitura, e concessione Feudale; e particolarmente se li regali s'intendano conceduti al Feudatario, o riservati all' infeudante; e se conceduti ad uno, passino al successore novamente investito.

C A P. XIV.

Della giurisdizione, ed Imperio, ed altre prerogative che spettano al Feudatario.

C A P. XV.

Della proibizione d'alienare, ed obligare il Feudo per contratti ; o per altri atti fra vivi, e che cosa venga sotto il nome, o vocabolo d'alienazione proibita, e particolarmente della transazione, e della locazione, oltre la vendita, ed altri atti di vera, ed indubitata alienazione.

C A P. XVI.

Del pegno, e dell'ipoteca se siano proibiti, e del concorso de' Creditori.

C A P. XVII.

Se il Feudo si possa dare in dote, e per quella si possa obligare, e dell'alienazione della comodità.

C A P. XVIII.

Dell'assenso, e sua materia.

C A P. XIX.

Della facoltà di rivocare l'alienazione, o altro contratto fatto senza l'assenso, e della ragione de' creditori dopo la devoluzione.

C A P. XX.

Della prescrizione quando si dia nel Feudo.

C A P. XXI.

Della facoltà di disporre de' Feudi per testamento, ed altra ultima volontà, e se non valendo la disposizione in esso Feudo, e sua sostanza, si sostenga nel suo prezzo, e valore.

C A P. XXII.

Quando uno si dica primo acquirente per causa onerosa , ad effetto di poter disporre , e della potestà degl' altri successori .

C A P. XXIII.

Della successione ab intestato nelli feudi , e del suo ordine .

C A P. XXIV.

Delli pesi della vita milizia , e del paraggio , ed anco della comunicazione del prezzo , e di altri pesi , a quali è tenuto il successore del feudo .

C A P. XXV.

Della refutazione de' Feudi .

C A P. XXVI.

Delli fuffeudi , e loro validità , e della potestà di fuffeudare , e se i fuffeudi cessino per la devoluzione del Feudo principale .

C A P. XXVII.

Della rinovazione dell'investitura feudale , quando , e da chi si debba ottenere , e rispettivamente concedere , e del laudemio , che perciò si deve pagare , con qual occasione si tratta del Relevio , il quale si usa nel Regno di Napoli .

C A P. XXVIII.

Della prelazione , che si dà alli agnati , o altri successori nel Feudo , contro un estraneo , a cui quello si sia venduto , che si dice *gius* , o *ragione di protomiseo* , e dell' altre specie di prelazione , le quali spettino contro un' estraneo compratore , o conduttore .

C A P. XXIX.

De quali cose non si debba l'evizione , o quel di meno .

C A P. XXX.

Dell'investitura, la qual si dice preventiva, o abusiva d'un feudo non ancor vacante ma pieno per quando vacerà, se vaglia o no, e se pregiudichi al possessore del Feudo, ed anche dell' infeudazione de quei luoghi, li quali si siano ricompri col patto, o privilegio di non poter esser infeudati.

C A P. XXXI.

Delle devoluzioni, e caducità de feudi.

C A P. XXXII.

Quale sia il Giudice competente delle questioni Feudali, così trà il padrone, ed il feudatario, come trà gli agnati, e durante la lite chi debba stare in possesso del Feudo, se il padrone, o rispettivamente l'agnato, ovvero l'erede del Feudatario.

C A P. XXXIII.

Delle detrazioni, le quali competano al feudatario, o al suo Erede contro il Padrone in caso di devoluzione, ovvero contro il successore indipendente da lui come chiamato dalla investitura, e dell'imputazione, se, e quando il Feudo vada imputato nella legittima, o in altra ragione, la quale competa al successore nelli beni del Padre, o d'altro a cui sia succeduto nel feudo, o per opera del quale gli sia stato concesso.

C A P. XXXIV.

Delle Città, Terre, e luoghi abitati con Vassalli, i quali si posseggano da Signori inferiori, e sudditi senza investitura, e senza servizio feudale come beni allodiali:

C A P. XXXV.

Della Bolla de' Baroni, del suo tenore, e della ragione alla quale sia fondata, ed altre generalità.

C A P. XXXVI.

Se questa Bolla sia favorevole, e ragionevole, ovvero odiosa, e come si debba praticare.

C A P. XXXVII.

In quali Baroni abbia luogo questa Bolla.

C A P. XXXVIII.

Della Bolla dell' Archivio.

C A P. XXXIX.


Di varie questioni sopra la Bolla de Baroni.

C A P. XL.

Della Congregazione de' Baroni, e sue facoltà, e modo di procedere.

C A P. XLI.

In quali casi non entri, ovvero non suffraghi la Bolla de Baroni.



CAPITOLO PRIMO.

Del nome Feudo, e della sua significazione, ed introduzione, e delle leggi feudali.

S O M M A R I O.

- 1 *Dell'introduzione de' Feudi, e se fosse cognita a tempo de' Romani.*
- 2 *Delle leggi, o consuetudini feudali, da chi furono compilate.*
- 3 *Se le dette consuetudini abbiano forza di leggi anco contro Chierici, e persone ecclesiastiche.*
- 4 *Le Chiese, e persone ecclesiastiche, che possiedono feudi, nelle cause feudali sono soggetti al Padron diretto.*
- 5 *Del nome, o vocabolo feudo, della sua significazione.*
- 6 *Se il feudo importi contratto, ovvero beneficio.*

CAPITOLO PRIMO.



Sopra l'uso, ed introduzione de' Feudi, corre tra scrittori qualche diversità d'opinioni; Posciachè alcuni credono, che sia antico nella Repubblica Romana, esplicato sotto il termine della legge Agraria, sopra la quale Livio (forse con qualche notabil difetto) si diffonde tanto in quel modo che tra gl' Istoricisti Italiani moderni vediamo nel Guicciardino sopra la guerra tra Fiorentini, e Pisani.

Altri concordano nell'antichità, ma discordano nel termine, o nel vocabolo, poichè alcuni credono, che fossero l'istesso, che le milizie, delle quali parlano le leggi civili de' Romani, ed altri che fossero quelle Clientele, delle quali tanto parlano l'Istorie, particolarmente in occasione delle guerre civili tra Silla, e Mario, e tra Cesare, e Pompeo, e simili.

Altri poi, negando affatto queste opinioni, ne attribuiscono l'origine a Longobardi, li quali dominarono l'Italia per qualche tempo notabile, fondando questa opinione, per la ragione che sotto d'essi cominciassse l'uso de' titoli, che oggidì abbiamo in tant' abuso, de' Duchi, Principi, e Conti; Ma quest' opinione ha contro di se quel medesimo argomento grande, il quale osta all' altre opinioni di sopra accennate, poichè avendo i Longobardi formate le leggi, le quali si vedono impresse in alcuni corpi delle leggi civili, dopo l' Autentico, con quelle

le de feudi, probabilmente in esse se ne farebbe fatta qualche menzione.

Altri l'attribuiscono a Normandi; Altri a Gregi; Ed altri a Germani, in occasione della venuta in Italia degl'Imperadori d'Occidente, chiamati da medesimi Italiani, o per loro aiuto contro Greci, come si dice che fusse chiamato Enrico il Santo, da Benedetto Ottavo, o pure da fazionarj: e questa opinione si crede la più probabile, e la più comunemente ricevuta.

La ragione di quest'incertezza nasce, che de' feudi non si fa menzione alcuna nelle leggi civili de' Romani, o in quelle de' Longobardi, ne meno dagl'Istorici, ed antichi professori della lingua latina, essendo incerta l'origine di quelle leggi feudali, che oggidì abbiamo, poichè sopra d'esse nacque alcune non scritte consuetudini, che si aveano per tradizione, le quali poi da Gerardo, e da Oberto di quella, tale quale letteratura, che si poteva dare in quei tempi, con privata autorità furon compilate, e ridotte in scrittura in quella forma, che oggidì le abbiamo, aggiuntevi alcune costituzioni, o editti di Lotario, di Corrado, di Federico, e di altri Imperadori di Germania.

Quindi molti scrittori, e particolarmente de' Canonisti, anche moderni, hanno creduto, che queste non abbiano forma, nè forza di leggi, nè che si debbano attendere contro le Chiese, e contro Chierici, ed altre persone ecclesiastiche, maggiormente in quelle parti, nelle quali contro d'esse dispongono; Il contrario però è più comunemente ricevuto, non solo per la medesima ragione accennata nel Proemio, per la quale abbiamo, che le leggi civili de' Romani si attendono contro tutti, e in qualsivoglia foro, in quelle parti, che non repugnino alli canoni, cioè per l'uso comune, e per l'esplicita, o implicita approvazione de' medesimi canoni; ma ancora perchè queste consuetudini, sono una specie di capitolazioni, con le quali, dal Padrone si concede il feudo al vassallo, il quale accettando il feudo, s'intende accettare dette capitolazioni, che implicitamente, o virtualmente si dicono essere nell'investitura feudale; E però non hanno di che dolersi, dependendo la loro osservanza dal contratto, più che dal legislatore. A

Quindi siegue, che i medesimi sacricanoni espressamente soggettano la Chiesa, e li Chierici, ed altre persone ecclesiastiche alle leggi, al foro del Padrone diretto, o infeudante, ancorchè laico, in quello però, che strettamente riguarda il feudo; e le cause feudali, e non in altro. B

Tenendo nondimeno qualsivoglia delle sudette opinioni, la quale più aggradisca, circa l'origine, o introduzione (mentre ciò poco importa per il foro pratico); In questo tutti concordano, che

A
Si discorre
di ciò nel
Teatro in
questo lib.
primo de
feudi più
volte, par-
ticularmē-
te nel disc.
54.

B
Nel luogo
di sopra
accenato.

che il nome, ovvero il vocabolo Feudo sia ignoto, così a' Giuriconsulti, come a' gli antichi professori della lingua latina, ma ch'è sia un vocabolo barbaro, il quale tira la denominazione dalla fede, o fedeltà, per la quale, ad effetto d'aver seguito, ed aderenza, in occasione fazionaria, si crede, ch'è quest'uso s'introducesse; Laonde, non senza ragione probabile, alcuni rassomigliano i feudi all'antiche Clientele Romane di sopra accennate.

Si descrive il feudo, che sia un beneficio, il quale, col detto peso di fedeltà, e con l'altro, anche essenziale del servizio, si concede dal Padrone al feudatario, il quale suol chiamarsi col titolo di vassallo, o di fedele, ad imitazione delle Rettorie, e delle Comende delle Chiese, le quali dalla Sede Apostolica, o dagli Ordinarij si concedono a chierici, trovandosi questo vocabolo di beneficio più antico nelle Chiese, e quasi ne' tempi della primitiva Chiesa, che nelli feudi. C

Se poi il feudo importi vero beneficio, e gratuita concessione, come specie di donativo, e munificenza, ovvero contratto, o quasi, il qual sia oneroso, e corrispettivo; e se questo sia di buona fede, o come si dice, di stretta ragione, con altre cose simili, sono questioni per lo più atte alle scuole, ed all'academie, per esercitare gl'ingegni de' giovani, che però si tralasciano, mentre per il foro giudiziario si ha riguardo solamente alla natura del feudo, ed alla qualità della concessione, cioè se veramente sia gratuita, e per munificenza del Padrone (com'è realmente la vera e regolare natura del feudo), ovvero, se mediante il prezzo, o altra ricompensa equivalente, così per il caso dell'evizione, come per regolare la successione, e per altri effetti de' quali si discorre nel progresso della materia.

C
Di questo nome beneficio, e della sua origine si tratta nel libro 3. della giurisdizione nella prima discettazione del Cardinale Albici.



CAPITOLO SECONDO.

Delle diverse specie, o forti de' Feudi, e loro differenze, ed effetti, e come si distingua l'una specie dall'altra, e particolarmente delli Feudi regali, e di dignità.

S O M M A R I O.

- 1 Delle diverse specie de' Feudi, che oggi non sono in uso.
- 2 Delli Feudi onorarj, e di Camera.
- 3 Quali siano li Feudi regali di vera dignità, e che cosa importino.
- 4 Che cosa resti all'inf feudante in questi Feudi.
- 5 Quali siano questi Feudi in Italia.
- 6 De' Feudi, li quali abbiano legalmente l'istesse prerogative, ma non sono stimati dell'istessa natura.
- 7 Li Feudi regali, e di vera dignità sono individui di primogenitura.

C A P. II.



1 **C**aminando con le dette leggi, e consuetudini Feudali, e conforme suppongono i feudisti antichi, e li moderni loro relatori, molte sono le specie delli Feudi, le quali ne' tempi moderni, sono totalmente incognite, e che a mio giudizio, credo fossero quelle parti, o provisioni, le quali oggidì da' Principi si danno a' loro officiali, o ministri, e servitori, forse perchè in que' tempi in cambio si desse, sotto titolo di Feudo, qualche podere, il quale dafse il mantenimento, come sono i Feudi chiamati, di Avvocazia, di Cancelleria, di Commissaria, di Tenasia, di Scutifero, di Soldato, e simili, sopra la distinta enumerazione, ed esame de' quali, si stima perdimento di tempo, per la pratica, e uso forense, il dimorarvi, per non esser in uso.

Come anco vi era una specie di Feudi onorarj, e ideali, che si dicevano di Camera, o di Cavena, nella maniera, che i Beneficialisti dicono esser beneficj di pertica; Oppure come sono li
2 Camerieri, ed Uscieri d'onore, e più propriamente, come in alcuni Principati d'Italia praticiamo, li Marchesi, eli Conti, senza marchefato, o senza contea, onde il titolo consista solamente in un pezzo di carta pecora.

Lasciando dunque da parte queste cose inutili, e trattando solamente di quelle, che sono utili per la pratica; La prima, e
prima.

principal divisione de' Feudi consiste in quelli di sfera primaria, e maggiore, li quali si dicono regali, e di vera dignità, e gli altri minori, non regali, e più subordinati.

Li regali, e di vera dignità sono quei Feudi, li quali trasferiscono nel Feudatario, quasi il pieno, e total dominio, ed impero in figura di principato supremo con tutti li regali anche maggiori; Di fare, e disfare le leggi, e da quelle dispensare; D'imporre gabelle; Di batter moneta; Di possedere quelle robbe, e prerogative, le quali sono riservate al solo Principe, e tutto il di più che compete al supremo infeudante, in cui resta solamente quel dominio, il quale si dice alto, e sovrano, e d'alcuni si dice altissimo, a differenza di quell'alto, ch'il medesimo Feudatario abbia con i suoi Baroni, e Suffeudatarj; Come anco quella superiorità, la quale volgarmente si dice sovrantà; Quando però, o la legge dell'investitura, o l'osservanza non porti riserva d'altre prerogative a favore del medesimo infeudante.

Che però, ancorchè i Dottori trattino con molta varietà d'opinioni diverse questioni sopra que' regali maggiori, li quali restino all'infeudante, e non passino all'infeudato; nondimeno queste dispute in astratto, oggidì sono inutili; poichè la decisione dipende dalla natura, e qualità dell'investitura, e sopra tutto, dall'osservanza, o consuetudine, la quale in questo proposito regola il tutto.

Di questa sorte di Feudi (per esempio), sono in Italia il Regno di Napoli, il quale si dicea anticamente il Regno di Sicilia Citeriore o di Puglia; il Ducato di Parma, e Piacenza; Ed erano i Ducati di Ferrara; e d'Urbino, Feudi della Chiesa Romana; e sono li Ducati di Milano, Mantova, Modena, e Reggio, Feudi Imperiali, e l'Isola di Malta di dominio del Re di Sicilia, la quale in questa natura di Feudo è posseduta dal G. Maestro della Religione Gerosolimitana, e simili.

Vi sono anch' in Italia molti Feudi Imperiali minori con l'istesse prerogative; Come sono alcune Signorie piccole, le quali, ancorchè legalmente abbiano l'istesse prerogative, e giurisdizioni, tuttavia, per non avere di fatto, ragione, o forza di formale esercizio a loro comando, e per essere d'inferior potenza, pare che passino più tosto sott' il genere, o sfera di titolati Baroni, che di que' Principi sovrani, li quali volgarmente in Italia sono chiamati Potentati.

Conforme insegna la pratica sopra l'intelligenza del Concilio di Trento, in materia de' padronati de' potenti, delli quali si tratta nel libro decimo terzo; Ed anco quella del cerimoniale della cappella Pontificia, nel trattamento de' Duchi, e de' Principi, atteso-

che si attende quella potenza, la quale cagioni figura di Principe sovrano, volgarmente detto Potentato; in maniera che, se bene per disposizione di ragione, le prerogative, e le giurisdizioni sono le medesime. Ad ogni modo, insegna in contrario l'uso, il quale in queste materie fa il tutto; Accennando però detti principati, e feudi rispettivamente, per un modo d'esempio, senza fermare cos'alcuna pregiudiziale, così alli padroni diretti, come a' feudatarj, ma lasciando le cose nel suo essere, nel quale siano.

Questa sorte di Feudi di primo ordine chiamati regali, e di dignità sono, o di loro natura, o per uso ricevuto, individui, nelli quali, con ordine di primogenitura, succede solamente una persona con quelle regole di linea, di sesso, di grado, e d'età, delle quali si tratta a basso nel suo capitolo delle successioni.



CAPITOLO TERZO.

Delli Feudi titolati inferiori, li quali sono detti anco di dignità, e dell'uso, ed introduzione de' titoli.

S O M M A R I O.

- 1 *Della specie de' Feudi inferiori, che costituiscono li Baroni.*
- 2 *Delli titoli, che si danno a questi Feudi, che non siano veri titoli.*
- 3 *Degl' antichi Archidiacono, ed Arciprete delle Chiese Catedrali.*
- 4 *Ritengono però alcune prerogative de' Feudi titolati, e quali siano, con le differenze, trà li titolati, e li non titolati.*
- 5 *Dell' introduzione de' titoli, e de' Signori titolati in Italia.*

C A P. III.



Li altri Feudi minori, li quali cadono sotto questa prima distinzione, sono generalmente tutti quelli, li quali non hanno detta qualità di regali, e vera dignità, o di pieno principato, ma importino un dominio più subordinato all' infeudante, e più subalterno, o inferiore, ed utile, senza mistura di qualità di dominio alto, e de' regali con qualità di principato, onde li possessori d' essi si dicono Baroni.

E questa specie si divide in titolati, e semplici non titolati; Li titolati, (li quali anco da Feudisti si dicono di dignità), sono quelli, alli quali, con tanta frequenza, che può dirsi abuso, e corrotela grande, sono annessi li titoli de' Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, che godono i Baroni, e li Feudatarj dell' ordine inferiore di sopra accennato.

Questi non sono veri titoli, nè vere dignità; poichè i Feudi veramente titolati, e di dignità, sono li regali di sopra accennati, ma si dicono tali abusivamente per onorevolezza, ad imitazione, e come immagine delle dignità vere, le quali anticamente erano in quelle signorie, che dopoi essendosi variato lo stato delle cose, hanno mutato natura, e da sovrane, ed indipendenti, sono divenute suddite, e baronie.

In quel modo, ch'oggidì sono le dignità d' Arcidiacono, e di Arciprete delle Chiese Catedrali, attesochè anticamente, l' Archidiaconato, e l' Arcipretato della Catedrale avevano annessa la giurisdizione, mentre il primo era Vicario nato del Vescovo nel tempo-

A
Di queste
Dignità di
Arcidia-
cono e Ar-
ciprete si
veda nel l.
3. nel titolo
delle pree-
minenze
nel disc. 20.

B
Si veda so-
pra, ciò
quel che
si discorre
nel detto
lib. 3. nel
titolo delle
preeminē-
ze nel disc.
26.

C
In questo
lib. 1. de'
Feudi nel
disc. 109.

rale e l'altro nello Spirituale; Che però l'Arciprete era come parroco in tutta la diocesi, e questa giurisdizione era fissa in tempo di sede piena, o vacante, il che oggidì per comune consuetudine è abolito; onde gli odierni Arcidiaconi, ed Arcipreti sono tali abusivamente, e nella sola nuncupazione, o denominazione, ritenendo alcune poche preminenze, come imagine, e reliquie delle antiche dignità. A

Così appunto succede negl' odierni Principi, Duchi, Marchesi, e Conti sudditi, li quali fanno figura di Baroni, e non di Principi, attesochè non hanno le regalie, nè altre ragioni di principato, e non vengono sotto le leggi, e cerimoniali ecclesiastici, li quali parlano de' Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; Hanno bensì alcune poche preminenze sopra le persone private, ed ancora sopra li semplici Baroni, e Feudatarj non titolati. B

E particolarmente (per quel che spetta alla generalità delle leggi Feudali), li Feudi titolati, anche con questi titoli abusivi, ed improprij sono stimati individui nella sostanza, conforme s' accenna nella seguente distinzione delli Feudi dividui, ed individui, ed in alcuni paesi, particolarmente nel Regno di Napoli vi si conoscono molte differenze sopra l'alienazione de' Feudi titolati, ch' in essi il Vice Rè non ha quella potestà, la quale ha nell' non titolati, com' anche nel modo d' eseguirli, e venderli ad istanza de' creditori, attesochè si ha riguardo a non vender li titolati, quando vi siano li non titolati, con altre cose simili, oltre alcune preminenze, ch' hanno i titolati, le quali si negano a quelli, che non hanno titolo. C

Quindi (per qualche sommaria notizia di questa introduzione de' titolati improprij, ed abusivi) si deve supporre, che l'uso de' titoli è indubitabilmente più antico di quello de' Feudi; attesochè (conforme si è accennato) è gran questione, se l'introduzione de' Feudi sia delli Longobardi, o delli Normandi, o pure de' Germani, credendosi che la più comun opinione sia quest' ultima, e pure è indubitato, che tra' Longobardi, e Normandi vi fosse l'uso de' Duchi, e Conti, non solo col testimonio comune degl' Istoricj, ma con la più certa testimonianza di molte antiche bolle Apostoliche e privilegi, e delle sacre leggende nel Breviario Romano, in quali si enunciano i Conti di Calabria, e di Sicilia, ed i Duchi Romani, e di Spoleto, di Benevento, di Capoa, di Bari, ed altri, li quali furono senza dubbio Longobardi, o Normandi, com' anco si hanno li Marchesi dell' Imperio greco, alli quali si danno diverse significazioni.

Questi titoli però importano, (secondo un' opinione), cariche supreme militari, ovvero governi maggiori di provincie, ovvero secondo l'altra opinione, signorie assolute, ed indipendenti, finche

Ruggie-

Ruggiero Conte di Calabria (del quale si fa menzione nella vita di S. Brunone,) diventato grande, e potente, così per l'acquisto della Contea di Sicilia, che da lui fu fatto coll' autorità della Sede Apostolica per l'espulsione de' Saraceni, come ancora per altre Signorie venutegli, parte per successione, e parte per forza; con l' autorità di Anacleto Antipapa, e poi con quella d' Innocenzo secondo, assunse il titolo di Re dell' una, e l' altra Sicilia, e conseguentemente diventò sovrano degl' altri Duchi, Conti, e Marchesi, ch' erano in quei paesi contenuti dentro li termini, ne quali furono costituiti detti Regni, particolarmente in quello della Sicilia citeriore, che ne' tempi di mezzo fu detto di Puglia, ed oggidì si dice di Napoli.

Bensì che il detto Re contento della sola sovranità lasciò loro nello stato di Signori, e di Principi con tutte l' antiche prerogative, come sono oggi gli accennati Duchi, e Signori, li quali diciamo Potentati d' Italia, finchè, o l' estinzione delle loro linee, o la forza del Re, o la mutazione de' Regnanti, e delle guerre, ne cagionò la total terminazione, per la quale essendo le Signorie devolute al Re, ed essendo in tanto introdotto l' uso de' Feudi, ne nacque, che le medesime Città, le quali sotto detti Signori erano capo, e metropoli di dette Signorie, e Principati, furono per loro disavventura concesse dalli Re, o Regine a' loro parenti, ovvero a' benemeriti favoriti in forma di Feudi, o de' Suffeudi inferiori, e subordinati con li medesimi titoli antichi, come un' immagine di quelli, ma molto di raro, ed a Signori grandi; ma poi a poco poco in progresso di tempo si cominciarono a praticare le concessioni feudali in forma di vendita; in maniera che oggidì con tanto abuso si diano per denaro anche a persone vili, e di bassa condizione, le quali habbino fatti esercizj fordidì, e meccanici, e che la medesima figura facciano li Duchi, Principi, e Conti delle dette antiche Città metropoli, di quel che facciano quelli, li quali godano gli stessi titoli sopra i miserabili, ed ignobili Castelli anticamente sudditi; Il che ha del ridicolo. D

D

Di ciò s' discorre in questo libro de Feudi più volte, ed anche nel libro 13. delle pensioni nel discorso 48

CAPITOLO QUARTO.

Delli Feudi dividui ed individui, e delli Feudi veri e proprj, e delli improprij e corrotti.

S O M M A R I O.

- 1 Della divisione tra li Feudi dividui, ed individui, ovvero di ragione, o costume de' Longobardi, e de' Franchi.
- 2 Della distinzione dell'individua natura de' Feudi nella sostanza, ma che siano dividui nel godimento, e quel che ciò importi.
- 3 Della distinzione tra li Feudi proprj, e gl'improprij.
- 4 Si dichiara quando veramente si dica Feudo improprio, che vada regolato come robba allodiale.
- 5 Del Feudo franco, e quando la franchizia corrompa la natura del Feudo.
- 6 Della clausula di Nobile, e Franco.
- 7 Se il pagare il servizio in denaro, o altra recognizione reale, corrompa la qualità del Feudo vero.
- 8 Se il Feudo che si dà per denaro, o per altra ricompensa sia improprio.
- 9 Delli Feudi quaternati, ed in capite, e delli non quaternati che si dicono plani, e de tabula.
- 10 Delle specie de' suffeudi, ovvero delli plani, e de tabula.

C A P. IV.



Altra divisione de' Feudi è, che altri sono i Feudi dividui, de' quali sono capaci più padroni, e possessori, nella maniera che sono l'altre robbe indifferenti, e questi appresso li Feudisti, particolarmente d' Italia, si dicono Feudi all'uso de' Longobardi, ed altri sono individui, che non si possono ottenere, nè possedere se non da una persona con regola, ed ordine di primogenitura, e questi si dicono all'uso de' Franchi.

Anticamente, secondo l'originaria loro natura, anche li Feudi titolati, li quali si dicono di dignità, erano dividui, e come si dice di ragione de' Longobardi; ma o per leggi particolari, come occorre nelli detti Regni delle due Sicilie di là, e di quà dal Faro, o per consuetudine, come occorre nelli Feudi titolati di dignità, si sono resi individui;

dividui; benchè in questa seconda specie di Feudi titolati con li regali, ma con una dignità più tosto impropria come sopra, in Lombardia, ed altre parti, dove non ostino le leggi particolari, come ostano in detti Regni delle due Sicilie, per consuetudine sono individui nella sostanza, ma non già ne' frutti, e nel godimento, in maniera che de fatto si stimano dividui, e si posseggono egualmente da più persone, e linee dipendenti dal medesimo stipite, o ceppo del primo acquirente. A

Importa però molto, se la dividuità sia nella sostanza, ovvero nella sola comodità, atteso che sebbene questa distinzione, attendendo l'utile, o il godimento, di fatto pare ideale, ed immaginaria, ad ogni modo produce qualche effetto notabile, conforme s'osserva particolarmente di sotto nel cap. 11. dove si tratta della successione, e del modo di succedere, e si accenna ancora nel cap. 17. dove si tratta della devoluzione, o caducità.

3 L'altra divisione generale si dà tra Feudi veri, li quali si dicono proprj, o retti, e gl'improprij, e corrotti, o abusivi; della prima sorte sono quelli, li quali hanno la concessione, e natura, conforme alle leggi, o consuetudini, con le quali vanno regolati, con l'obbligo del servizio personale, e Feudali della fedeltà; e dell'altra sorte sono quelli, li quali non abbiano detto obbligo di servizio, ma contengano circostanze alterative, e devianti dalla propria natura de' Feudi, tra le quali particolarmente sogliono considerarsi; l'abilitazione delle femine, il darli il Feudo come franco, il non prescrivere servizio personale, ed il non esigere giuramento di fedeltà; atteso che questa sorte di Feudi (ritenendone il solo titolo, e la denominazione) vien regolata secondo la ragion comune, nella maniera che si regolano l'altre robbe libere, ed indifferenti, le quali a differenza delle feudali si dicono allodiali, ovvero burgenfariche.

4 Questa generalità, ancorchè data da alcuni Dottori, ed anche da decisioni di tribunali grandi, tuttavia non camina bene, atteso che non ogni qualità alterante, o deviante dalla retta, e propria natura del Feudo lo corrompe, e lo rende affatto improprio, in maniera che assuma la natura di robba allodiale; ma ciò solamente procede, quando vi manchino li requisiti essenziali del Feudo, che sono il servizio, e la fedeltà, e vi concorrano altre circostanze, le quali ciò persuadano; poichè non perciò che per la retta natura de' Feudi non ne siano capaci le femine, nè li chierici, e simili persone non atte al servizio personale, dunque ne risulta, ch'abilitandosi le femine o li Chierici, o altre persone proibite, cessi affatto la qualità feudale, poichè in tal caso resterà solamente il Feudo alterato nella parte alterativa; mentre vediamo che alcuni Feudi regali, e di dignità primarj ammettono le femine, ed i

Chie-

A

*Se ne discorre
in questo primo
libro nel
discorso 8. all'
altra parte.*

B

*In questo lib.
nel discorso 11*

Chierici, e li Cavalieri di Malta, nè per ciò cessano d' esser Feudi veri.

Come anco è errore il dire semplicemente, che concedendosi un Feudo senza espressione di servizio e con la clausola di franco, e nobile (che si stima sinonimo), resti perciò corrotta totalmente la natura Feudale, e ch' assuma quella dell' allodiale, atteso che, ciò camina, quando la franchigia sia specificata, com' esclusiva del servizio, il quale espressamente sia rimesso; Ma non già che la sola taciturnità di quello operi tal' effetto, attesochè vi s'intende virtualmente per natura del Feudo, e cade sotto il giuramento di fedeltà, quando non costi della volontà positiva in contrario.

C
Nel detto
disc. II. e
nel 54. ed
in altri in
questo me-
desimo li-
bro.

La clausola di nobile, e di franco suol mettersi per onorevolezza, e preminenza, e per differenziare il Feudo nobile dalli rustici, e meramente servili in opere vili, e meccaniche, secondo l'uso antico, non già perchè così ne risulti la total impropriazione. C

Il ridurre anco il servizio dal peso personale al reale, non sempre porta detta total'impropriazione; poichè in molti Regni, o Principati, per antico uso, e per maggior comodità così del Padrone, come del Feudatario, s'è introdotto di commutare il servizio personale in un' annua recognizione reale, la quale nelli detti Regni delle due Sicilie si esplica con un certo vocabolo barbaro detto *Adoa*; E per i Feudi maggiori del prim'ordine, li quali (come sopra si dicono regalie, e di dignità), si dà ancora un censo, ovvero un'altra recognizione, come vediamo che per il Regno di Napoli si dà nel giorno, o vigilia di S. Pietro un cavallo, ed un censo di feudi sette mila d'oro; E per li Ducati di Parma e Piacenza si dà l'istesso giorno certa recognizione reale, come fa per l'Isola di Malta il Gran Maestro al Rè di Spagna, ovvero al V. Rè di Sicilia con casi simili.

Onde per li Feudi, li quali sono nello Stato della Chiesa si paga per lo più il tributo, o diciamo censo in denaro ovvero in un vaso di argento, o pure in altra cosa, ma ciò non corrompe la natura del Feudo, poichè l'obbligo del servizio personale nelli bisogni straordinarij, non s'intende rimesso, come compreso sotto la natura del Feudo, e sotto l'obbligo, e giuramento della fedeltà.

Camina dunque detta impropriazione in que' piccoli Feudi rustici, li quali consistono in poderi, o in pezzi di terre a coltura, ch' anche da' privati, o dalle Chiese inferiori si concedono come per una specie di livello, con la sola denominazione di Feudo, senza niun requisito di questo.

E pe-

È però l'inganno de' Scrittori sopra ciò consiste nel camminare con l'autorità degli antichi, non riflettendo, che questi parlavano col supposto dell'uso, il quale in quei tempi si avea de' Feudi inferiori e servili per li servizj, e ministerj personali, conforme nel principio di questo capitolo s'è accennato; e però la franchigia da questi servizj meritamente corrompeva la sostanza, e la natura del Feudo; ma è sciocchezza applicarlo a Feudi grandi, e veri; perchè si dia solamente il servizio, o tributo reale, conforme nelli luoghi di sopra accennati si discorre.

Considerano alcuni per qualità impropriante, o che corrompa la natura del Feudo, l'esser quello acquistato per mezzo di denaro, o di altra ricompensa, che però vien chiamato da Giuristi Feudo emptizio; anzi alcuni lo stendono anche quando la concessione sia per remunerazione de' meriti, o di servizj, quasi che la propria natura del Feudo vero, e retto sia di concedersi graziosamente per esser un beneficio.

Ma parimente ciò contiene un errore assai chiaro; poichè vediamo, che i Feudi delli più volte menzionati Regni delle due Sicilie li quali (per la gran frequenza, con ragione almeno in Italia, devono servir per norma,) si concedono ancorchè devoluti, e per nuova investitura del Re per questa strada; e pure non si dubita che siano Feudi veri, ed a tempi nostri abbiamo visto, che per alcuni Feudi grandi, e qualificati Imperiali in Italia si sia pagata con titolo di laudemio somma forse equivalente al prezzo rigoroso, per il quale s'avesse avuto a comprare; nè perciò si può dire, che non sia vero Feudo, con altri simili esempj, e molto più quando si dica per merito; poichè a questo fine seguì l'introduzione de Feudi, acciò in questo modo il Principe ovvero altro Signore premiasse il merito, mentre li Feudi non si danno a persone non meritevoli, o non conosciute. H

H

Nel detto discorso II. ed in altri in questo libro.

L'altra distinzione (la quale connette con la precedente) vien esplicata con certi termini particolari del Regno di Napoli, cioè che altri sono li Feudi veri, (che ivi si dicono in capite, e quaternati,) ed altri sono gl' improprij, (che ivi dicono *plani*, e *de tabula*,) con quelle diversità, delle quali si dirà a basso.

I quaternati, o in capite sono quelli, li quali si stimano Feudi veri, e proprj, e vanno regolati con le regole feudali, le quali derivano dalla ragion comune de' Feudi, o dalle leggi feudali del medesimo Regno; dicendosi quaternati, perchè sono descritti in quei libri regi, li quali ivi si dicono *quinterni*, o *quinternioni*; che però quei Feudi, li quali non siano ivi descritti non sono veri Feudi, ma si stimano beni liberi, ed allodiali, ch' ivi si dicono *burgenfici*; e questi non vanno regolati con le leggi, e regole feudali; ma

con quelle della ragion comune , conforme si regolano li beni indifferenti, e liberi.

Ciò è fondato anco in ragion comune , attesochè (come di sotto si ha nella materia della prova della qualità feudale ,) si deferisce molto a questa circostanza , se il feudo sia descritto o no ne' libri camerali del Principe , ne' quali sogliono esser descritti li Feudi.

Si dicono anche questi Feudi in capite , come quelli , che si concedono diretta, & immediatamente dal Re , e dalla sua Corte Regia , a differenza dell'altra sorte di feudi , li quali ivi si dicono *plani* , e *de tabula* ; perchè sogliono concedersi da Baroni, e feudatarj; che però ivi si sogliono dire Suffeudi.

¹⁰ Questa sorte di Feudi inferiori o mediati , che si dicono *plani*, e *de tabula*, è costituita di più specie, attesochè alcuni si dicono *plani*, e *de tabula* semplici, li quali si concedono da feudatarj, come membri, ed escadenze del Feudo senza l'assenso Regio, e non si descrivono nelli detti libri, o quinternioni; e questi (come si è detto) sono Feudi totalmente impropri, e corrotti, li quali vanno regolati con la natura de' beni indifferenti.

Gli altri si dicono *plani*, e *de tabula* misti, ovvero *secundum quid*, li quali si concedono dal feudatario con assenso del Re, ovvero dal Re con assenso del feudatario, ma parimente non son descritti in detti quinterni, e questi parimente con poca differenza vanno regolati nell'istesso modo de' precedenti, eccetto che a certi effetti particolari.

^I
Nel disc. 7. di
questo libro,
o se ne parla
ancora di sotto
nel cap. 26.
de suffeudi.

Altri poi sono feudi *plani*, e *de tabula* misti, e quaternati, perchè vi concorra il fatto del Re, e del feudatario, ed anco si registrano in detti libri o quinternioni, e questi hanno natura di Feudi, e si regolano con le leggi, e termini feudali. I



CAPITOLO QUINTO.

Delli Feudi nuovi, ed antichi, e de gl' ereditarj, o di patto, e providenza, o delli misti, e di altre distinzioni.

S O M M A R I O.

- 1 *Della distinzione de' Feudi di patto, e providenza; degli ereditarj, e delli misti.*
- 2 *Delli Feudi misti di chi bisogni esser erede.*
- 3 *Che giovi il beneficio dell' inventario.*
- 4 *Della qualità ereditaria nelli Feudi del Regno di Napoli.*
- 5 *Della distinzione del Feudo nuovo ed antico, e quando sia dell' una, o l' altra specie.*
- 6 *Se un Feudo nuovo diventi antico per la clausola, che sia antico.*
- 7 *A ch' effetti giovi detta clausola.*
- 8 *E quando lo renda anch' antico.*
- 9 *Delle altre distinzioni.*

C A P. V.



Diverse altre distinzioni de' Feudi si danno, e particolarmente altri si dicono di patto, e providenza, altri ereditarj meri, ed altri misti; Della prima specie sono quelli, li quali, secondo la loro propria, ed ordinaria natura, si concedono solamente a gli eredi del sangue, cioè a figli, e descendentì legittimi; Della seconda sono quelli, che si concedono per qualsivoglia eredi, e successori anche estranei, il che rare volte si pratica in Feudi veri e proprj; Anzi ciò suole esser vno degli argomenti del Feudo improprio, e corrotto, il quale ritenga solamente la qualità feudale a certi pochi effetti e della terza specie de' Feudi misti; sono quelli, i quali unitamente richiedono l'una, e l'altra qualità, cioè che per esserne capace bisogna esser erede del sangue, conforme la prima specie, ed anco erede della robba, conforme la seconda, nè l'una qualità senza l'altra basta, e però si dicono misti.

Questa seconda qualità d' erede (come li Giuristi dicono) familiare, si richiede per ragion comune (secondo la più vera opinione) a rispetto del primo acquirente solamente, o almeno

che non manchi per esso erede del sangue d'aver detta qualità d'erede della robba, ma non già dell'ultimo moriente, a cui si succede: e quando si volesse tenere l'opinione commune d'alcuni, che
 3 anco questa sia necessaria; in tal caso giova il beneficio dell'inventario, col quale il successore può detrarre il Feudo come precipuo, il che importa l'istesso; che però ciò si risolve in una formalità, quando il successore sia provido nel pigliare l'eredità con detto beneficio dell'inventario.

Nel Regno di Napoli però si camina con diversa regola, attesochè bisogna avere la qualità d'erede, anche dell'ultimo, dal quale
 4 può esser gravato nell'intero valore del Feudo, come si noterà abbasso nelli capitoli 31. e 22. dove si tratta della successione, de i pefi, alli quali è tenuto il successore in detti Feudi.

La sesta distinzione si dà tra il Feudo nuovo, e l'antico; il nuovo è quello, che si sia novamente acquistato da quello del fatto, o della successione di chi si tratta; e l'antico è quello, che si sia acquistato da suoi maggiori.

Cade però la questione, se debba dirsi Feudo nuovo, ovvero antico quello, il quale in effetto sia antico in quella casa, ma per qualche caducità si sia di nuovo concesso al medesimo possessore, ovvero
 5 successore; e ciò dipende dalla sussistenza della caducità, la quale sia, o no pregiudiziale a successori, ed anche dalla buona, o mala fede, nella quale sia quello, a cui si sia data la nuova investitura, attesochè si dirà nuovo, in caso di buona; ma non già nell'altro caso di mala fede, e di fraude, che si faccia a i successori. A

A
*Nel discorso
 5. di questo
 libro.*

Come anche si dubita, se essendo veramente acquistato di nuovo si possa dire antico, perchè nell'investitura vi sia quella clausola, che s'intenda concesso in forma, o natura di Feudo antico, ed avito, e che come tale sia reputato. Ed in ciò sebbene non mancano
 6 molti Dottori, li quali caminando col solito stile leguleico di stare nella sola formalità delle parole, fermano che debba dirsi Feudo antico; nondimeno appresso li versati, e sodi Feudisti questo è stimato una favola; poichè se realmente costi della contraria verità, questa deve prevalere alla formalità delle parole, e delle clausole, le quali portano una semplice finzione, che non si deve attendere, quando apparisca della verità contraria. B

B
*Nel discorso
 9. 10. e 12. di
 questo libro.*

Appunto nella maniera che si osserva nel libro decimo terzo nel padronato ecclesiastico, il quale si sia concesso per privilegio Apostolico senza corresponsività preponderante; in maniera che, attesa la verità, debba dirsi per grazia, e per privilegio; poichè sebbene si dica, che si debba riputare veramente per fondazione, o dotazione, nondimeno ciò non ostante si dice per grazia, e per
 C privilegio, con altri simili. C

C
*Nel libro 12.
 del padronato.*

Quindi siegue, che questa clausola resterà operativa per alcune onorevolezze, per le quali si è introdotto di metterla in tutte l'investiture per formola, e particolarmente per l'effetto della nobiltà stante la proposizione, ch' il Feudo nuovo non nobilita, come fa l'antico, ed avito; ma per quel che concerne gli altri effetti resta nuovo.

8 Eccetto, se dalle circostanze del fatto apparisse, che ciò non provenga solamente dalla clausola solita opporsi per stile in tutte le investiture, ma che premeditatamente fosse apposta di concerto: perchè realmente l'infedante, quando sia Principe sovrano con potestà di dispensare dalle leggi, e toglier la ragion del terzo, abbia voluto farlo tale a tutti gli effetti; attesochè posta la volontà (la quale però in dubbio non si presume,) non si dubita nel sovrano della potestà di dar forza di vero al finto; ed in tanto nel padronato per privilegio, anch' in questa forma, ciò non suffraga, in quanto le regole di cancellaria, o le costituzioni Apostoliche fatte dal medesimo Pontefice, o dal suo successore, ne portino la revocazione. O

9 Queste sono le distinzioni principali, e sostanziali profittevoli alla cognizione della materia per il foro; L'altre poi più minute (come si è detto) sono superflue per non esser più in uso, nè tra le distinzioni delle diverse sorti, o specie di Feudi cade quella de' suffeudi; attesochè questi costituiscono un genere diverso, il quale ha parimente le sue distinzioni di diverse specie, come a basso nel cap. 26.

O

*Nel discorso
148. del lib. 2.
de' Regali, do-
ve si tratta
della potestà
del Principe.*



CAPITOLO SESTO

Come si distingue il Feudo dall' Allodio, e quando beni si provino, o si presumano più tosto d'una qualità, che dell'altra.

S O M M A R I O.

- 1 *La qualità feudale in dubbio non si presume.*
- 2 *Se ciò cammini ne' luoghi, o provincie possedute con ragione di Principato.*
- 3 *La materia feudale vien trattata più da Canonisti, che da Civilisti.*
- 4 *Dalch' è nato, ch' alcuni Signori liberi sono divenuti sudditi, e feudatarj d'un' altro.*
- 5 *A qual' effetto giovi non esser feudatario per feudo ricevuto da un' altro, ma per essersi egli fatto feudatario.*
- 6 *Della qualità dell' Allodio ne' luoghi posseduti da Baroni, a Signori sudditi,*
- 7 *Come vada intesa la proposizione, che nello Stato Ecclesiastico li luoghi abitati si presumono feudali.*
- 8 *Nel Regno di Napoli le Città, terre, e luoghi abitati posseduti da Baroni si presumono feudali.*
- 9 *Ma non già quelli che si posseggano dalle Chiese.*
- 10 *Se le robbe, che dal feudatario si posseggono dentro li termini del feudo, si presumano feudali; Si distinguono più sorti di robbe.*
- 11 *Delle robbe, che li particolari possiedono dentro il feudo, se si presumano feudali.*

C A P. V I.



Importando la qualità feudale una servitù, la quale in dubbio non si presume, ma si deue provare da quello che l'allega, attesoche in dubbio la presunzione assiste alla libertà, quindi nasce la regola generale, che ogni cosa si presume allodiale, e libera, non già feudale, se non si prova; ma perchè questa è troppo gran generalità, la quale non conclude, anzi è atta a produrre de' molti equivoci; però, venendo più alla specialità, si devono distinguere più sorti di beni, ovvero più casi.

Il pri.

Il primo è, quando si tratta di Regno, Provincia, Città, o luogo, il quale di fatto sia posseduto con ragione di principato, e di sovranità, ma sia da per tutto circondato dal territorio d'un altro principato, dentro le viscere del quale stia, che però si dubbiti, se il possesso sia in qualità di Feudo, il quale supponga il diretto, e l'alto dominio d'un'altro sovrano, o pure in qualità d'allodio vero, e puro, ch'è quello, per il quale non si riconosce altro padrone, nè altro superiore, che Dio.

Ed in tal caso, quando non apparisca inuestitura, o altra prova di qualità feudale, ma che si tratti della regola, o presunzione legale, questa in dubbio assiste più tosto all'allodio, che al Feudo; Sì per l'accennata ragione, che la qualità feudale come servitù in dubbio non si deve presumere, come ancora, perchè tal'è la più comune, e ricevuta opinione de' Dottori, particolarmente de' Canonisti antichi, li quali più che li Civilisti in quei primi tempi trattarono la materia feudale, (onde nasce che in difetto de' Feudisti, ad essi più ch' a civilisti si deferisce)

Ben'è vero, che questo puro, e libero allodio, pare che oggidì, si verifichi solamente in quelli signori, li quali abbiano questa presunzione legale accompagnata dalla forza, e dalla potenza propria, o di altro potente, alla protezione del quale si siano dati, attesochè molti altri, li quali per acquisto in ragion di guerra, o in quell'altri modi, che portava la condizione de' tempi antichi in Italia, doppo tante invasioni di barbari, e distruzione dell'imperio Romano, avessero qualche piccolo dominio, sono divenuti sudditi d'altro Principe più potente.

E nato ciò, o perchè così li astringesse la forza, ovvero perchè così ad essi compisse per loro protezione, e per esser difesi contro quelli, li quali volessero opprimerli ad effetto di conservarsi in quel dominio, che però gli giurassero fedeltà, e lo riconoscessero in sovrano, e signore diretto, come la pratica insegna in molti signori, li quali così oggidì fanno figura di Baroni, e di Feudatarj in que' dominj, ch' anticamente da loro si possedeano in pieno, e libero allodio.

Giova però molto questa considerazione all'effetto di sostenere in questa sorte di Baroni, e Feudatarj molte di quelle esenzioni, e regalie, ed altre prerogative, le quali regolarmente non competono agli Baroni ordinarj, e Feudatarj inferiori, come abbasso si dirà. A

L'altro caso è quando si tratti di Città, terre, o castelli, che da Baroni, e Signori defatto sudditi ad un Principe si posseggano anche con la giurisdizione, ed imperio ne' vassalli, dentro le viscere del

A
Di ciò si discorre in questo libro nel discorso 63.

del principato, e con la subordinazione all'alto dominio, ed alla giurisdizione maggiore del detto Principe, per il che entri la questione, se non apparendo dell'investitura, o non essendovi altra prova della qualità feudale, questa si presuma, ovvero più tosto l'allodiale.

E benchè sopra ciò vi sia gran discrepanza trà Dottori, nondimeno (prescindendo dalle leggi, e consuetudini particolari del principato), la regola, secondo la più vera, e più comune opinione, assiste alla libertà, ed all'allodialità, per l'istessa ragione di sopra accennata, che la feudalità, importando servitù, non si debba presumere in dubbio.

Con questa moderazione però, che non sia quell'allodio vero, e puro di sopraccennato, per il quale non si riconosca altro superiore che Dio, ma che sia quell'allodio improprio, il quale si considera nelle persone private ne' beni indifferenti ad effetto d'escludere il peso del servizio, ed altri pesi, che porta seco la qualità feudale, la quale solamente come impropria, e larga vi concorra a rispetto della sovranità, e l'alto dominio del Principe, ed anche per la presunzione, che tal dominio, di Città, terre, e castelli, con la giurisdizione, ed imperio ne' vassalli provenga per originaria concessione del Principe; e conseguentemente, che questo sia un misto partecipante dell'una, e dell'altra qualità, ciascuna delle quali impropriamente vi concorra per la diversità de' rispetti.

B
In questo
libro nel
disc. 2. e
6.

In questo modo però va intesa la proposizione de' ministri camerali del dominio temporale della Chiesa sopra la feudalità delle Città, terre, e castelli, che senza investitura, e servizio feudale si possoggano da Baroni nello Stato ecclesiastico. B

C
Nell'istessi
accennati
luoghi.

Nelli Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello della citeriore, che oggi si dice di Napoli; la presunzione è in contrario che le Città, terre, castelli, e luoghi abitati con vassalli, in dubbio, si presumono feudali; eccetto che nelle Chiese, nelle quali si presumono allodiali; Che però va molto deferito all'uso de' paesi. C

Il terzo caso è, quando non si controverta la qualità feudale della Città, terra, o luogo, ma si tratti delle robbe, le quali dal feudatario siano possedute dentro il territorio, o termini del feudo, se si presumano anco feudali, ovvero allodiali; E di ciò è solito disputarsi, o in caso della devoluzione del Feudo, tra il Padrone diretto, e gli eredi dell'ultimo Feudatario; Overo, durante anco l'investitura, trà gli eredi estranei o incapaci del Feudatario, e gli agnati chiamati alla successione del Feudo; Overo in concorso de' creditori del Feudatario, li quali non avendo assenso del padrone, ma essendo per il solo beneficio del tempo anteriori nelli

beni

beni allodiali, ed indifferenti, vengono posposti nelli feudali a quei posteriori, li quali abbiano l'assenso, sicchè la ragione degli uni, o degli altri dipenda dalla natura, o dalla qualità de' beni suddetti.

In ciò abbiamo tre opinioni; la prima men comune, che in potere del feudatario si presuma feudale tutto ciò, che da lui si possiede dentro il feudo; l'altra più commune in opposto, cioè che detta presunzione cammini nel territorio universale in ragione giurisdizionale, e (come i giuristi dicono) territoriale, ma non già nelli beni, e poderi, li quali siano di ragion privata, perchè si posseggano anco da altri privati, non essendo proibito il feudatario esser come ogn' uno di questi nell'acquistar beni liberi dentro il Feudo.

E la terza (la quale a mio giudizio pare la più probabile, non solo per il senso de' più periti Feudisti, ma come più adattata alla ragione, ed all' uso comune;) e l'opinione distinguente la qualità, e stato de' beni, de quali si tratta; poichè se siano robbe, che l'umana industria le abbia ridotte a quello stato, e che per lo più son possedute da persone private, come sono case, vigne, oliveti, arboreti, e cose simili, ed in tal caso cammini la seconda opinione, che anco nel feudatario si presumano allodiali; ma se fossero robbe, le quali restino nel primiero stato della natura, e che per lo più comune uso siano solite esser di ragione pubblica del padrone, o della comunità, come sono selve, foreste, montagne, fiumi, laghi, e stagni, e cose simili, o pure siano robbe manofatte, ma cospicue, come sono i palazzi antichi, e molto più in forma di rocca, che mostri esser quella la casa del Signore, ovvero sono giardini, e barche, ed altre delizie simili secondo la loro qualità, ed uso comune del paese, ed in tal caso abbia luogo la prima opinione.

Come anco in quell' entrate, e robbe, le quali abbiano annessa qualche giurisdizione, o preeminenza padronale; come per esempio sono li molini, e forni, a quali sia annessa la facoltà di proibire, che i Vassalli non possano andar altrove, ma debbano ivi andare per forza, come di essi si dice nel libro seguente de' regali in proposito della regalia, la quale consiste in questa ragione di proibire, onde li feudisti li chiamano banderati. D

II Il quarto caso è, quando questa questione sia tra esso Feudatario, e li Vassalli, o altri particolari, li quali posseggano poderi, e beni dentro il feudo, se si presumano liberi, ovvero affetti, e reditizj al feudo con i pesi, che porta secola qualità feudale di devozione, e rinovazione, e proibizione d'alienare; e parimente la regola, e per la libertà, ed allodialità, quando non osti la generalità degl' altri beni esistenti in quel territorio, o in quella contrada, che tutti siano di tal natura, o che vi siano altre prove delle quali si tratta nel capitolo seguente; E

D
Nel discor. 2.
e 3. di questo libro.

E
Disc. 35. nell'istesso libro.

CAPITOLO SETTIMO

Delle prove della feudalità, e de' fuoi argomenti.

S O M M A R I O.

- 1 Qual sia l'effetto di questa presunzione, e delle prove della feudalità.
- 2 Quando l'investitura basti, e se anche senza quella si provi.
- 3 Se all'effetto della devoluzione sia necessaria l'investitura.
- 4 Dell'altre specie di prove.
- 5 In quali sorti di Feudi caschino le questioni della prova della feudalità.

C A P. VII.

I Effetto della presunzione circa l'una, o rispettivamente l'altra qualità, conforme s'è discusso nel capitolo antecedente, consiste nel trasferire il peso della prova contraria nell'altra parte, in maniera che, questa non fatta, sia fondata l'intenzione di quello, il quale abbia per se la regola, o la presunzione, la qual cessa per la prova contraria, non solo espressa, ma anco presunta, o congetturale: attesochè anco le presunzioni più forti vincono le più deboli.

Quali poi siano le prove espresse, o congetturali, le quali si dicono anche amminiculative della qualità feudale; gli Dottori con la solita diversità d'opinioni vi s'intricano molto; attesochè alcuni stimano, che sia l'investitura feudale, altri il servizio, ed altri considerano altre circostanze.

La verità però è, che sopra ciò non può darfi regola certa; ed uniforme per tutti i casi: ma secondo la general natura della prova presuntiva, e congetturale pende la decisione dalle circostanze d'ogni caso particolare, avendo principalmente riguardo all'uso, ed allo stile del paese, e considerando gli amminicoli, e le presunzioni unitamente, e non singolarmente.

L'investitura è una gran specie di prova, ma sola, e per se stessa non conchiude, quando non sia accompagnata d'altri amminicoli posteriori, li quali ne provino l'effettuazione, ed osservanza, ovvero ch' in altro modo apparisse, ch' il possessore ottenghi quella robba in vigore d'essa, escludendo altro titolo, o causa

o causa di possedere; poichè in tal caso l'investitura si dice prova sufficiente contro di quello, il quale l'ha ottenuta, o che abbia causa da lui.

Ed all'incontro, il non apparirvi investitura è una gran prova della libertà, e dell'esclusione della feudalità; ma non perciò conchiude la negativa, attesochè anche senza investitura, la feudalità si può giustificare con altre forti di prove, particolarmente quando si tratti agli altri effetti meno pregiudiziali, come sono la recognizione del padrone; l'obbligo del servizio personale, o reale; la fedeltà; la rinovazione, e cose simili.

3 Cadendo la difficoltà quando si tratti all'effetto della devoluzione per linea finita, e d'impedirne la trasmissione agli eredi, o altri successori estranei: attesochè, secondo un'opinione più ricevuta nella Corte Romana, si stima necessaria l'investitura, per vedere, se la concessione sia ristretta alli soli successori del sangue, ovvero a certe generazioni, per la possibilità, che possa esser ereditaria, e transitoria ad estranei; poichè sebbene in dubbio il Feudo vero, e proprio si presume ristretto agli eredi del sangue, nondimeno la prova, che nasce dalla sola presunzione legale, non basta in quelle cose, le quali sono fondamento dell'intenzione dell'attore, per la contraria possibilità, la quale esclude la prova perfetta; quando questa possibilità non venghi esclusa dall'uso generale di quel principato, o dallo stile dell'infeudante, o d'altre circostanze di fatto.

4 I libri, e li registri, ne quali sogliono esser descritti, e registrati li Feudi, si stimano gran prova per l'affermativa, o negativa rispettivamente; come anche la prestazione del servizio; la rinovazione; il modo di succedere; le franchizie, e prerogative godute, o rispettivamente non godute, e cose simili, nelle quali (come s'è detto) non si dà certa regola; attesochè si darà, ch' in un caso, per l'uso del paese, o per altre circostanze, alcune di queste prove, o presunzioni bastino, ed in un' altro le medesime, e molto maggiori non siano sufficienti.

5 Rare però sono simili questioni nelli Feudi nobili, veri, e propri, li quali consistano nelle Città, terre, e castelli, o luoghi abitati con vassalli, giurisdizione, ed imperio, e che dependano da concessione di Principe sovrano; attesochè per lo più ogni principato ha li suoi libri, e registri pubblici con gli ufficiali a ciò deputati, nè si sogliono trascurare il servizio, e la rinovazione, ed altre cose dovute da Feudatarj; che però quando queste cose non concorrono, è grand'argomento esclusivo della feudalità, come insegna la pratica nello stato temporale della Chiesa. A

A
Nel detto discorso 2. ed in altri diversi in questo medesimo libro.

B
*In questo lib.
 nel discorso
 52.*

Cadendo per lo più simili questioni ne' Feudi concessi da Chiese inferiori, anco consistenti in castelli, e luoghi abitati con vassalli, e con giurisdizione, ovvero in quei Feudi rustici, ed improprij, che hanno più dell'enfiteusi, o del livello, che del Feudo; o pure nelli poderi, e robbe, le quali siano dentro li confini, o termini del Feudo, per la ragione altre volte accennata, che oggidì non facilmente si dà Feudo vero, e proprio, il quale sia concesso per altri, che per il sovrano mentre il Feudo propriamente è una militia di prima classe, e però suppone la potestà di guerra pubblica, la quale non si dà, che nel sovrano. B



CAPITOLO OTTAVO.

In quali robbe possa darfi il feudo , e quale sia il suo soggetto abile.

S O M M A R I O.

- 1 Si può dar il Feudo senza giurisdizione.
- 2 Della differenza tra il Feudo nobile, e giurisdizionale; e quello senza la giurisdizione.
- 3 Se il darfi il Feudo come nobile sia l'istesso che franco, e che cosa importi.
- 4 La qualità nobile, e giurisdizionale non sempre conchiude, che sia Feudo vero, e così all'incontro.
- 5 Si può dar il Feudo in ragioni incorporali: se nè dà l'esempio.
- 6 Se si dia il Feudo in qualche annua rendita in denaro, o in frutti.
- 7 Se si dia il Feudo nel denaro contante, o in greggi d'animali, o in beni mobili.
- 8 Se si possa dar il Feudo nella robba propria.
- 9 Da che sia nato, ch'alcuni abbiano riconosciuto in Feudo gl'istessi loro luoghi da altri.
- 10 Dell'introduzione dell'Imperatore di Germania in Italia.
- 11 Della divisione dell'Imperio, e dell'erezione di quello d'Occidente, e sua cagione.
- 12 Della differenza tra que' Feudatarj, li quali hanno avuto il Feudo dal Padrone, e quelli, li quali han riconosciute le cose da essi possedute in Feudo.
- 13 Della ragione di detta differenza.

C A P. VIII.



IL Feudo non solo si dà, e può darfi nelle Città, Terre, e Castelli, o luoghi abitati con vassalli, giurisdizione, ed imperio, ma anche nelli poderi, e beni stabili di loro natura privati, ancorchè non abbiano annessa giurisdizione alcuna, attesochè questa non è qualità necessaria per il Feudo; anzi nelle medesime Città, terre, e luoghi abitati con vassalli, si può dar il Feudo senza giurisdizione, la quale sia in potere del Principe, ovvero d'un altro, o pure in potere del medesimo Feudatario, ma con diverso titolo di Feudo, ovvero d'allodio,

A
Di ciò si
parla nel
discorso 2.
56. 60. e
62.

allodio, sicché riconosca il Feudo da uno, e la giurisdizione dall'altro in Feudo, ovvero in allodio. A

Notabile però è la differenza trà il Feudo nobile, il quale consista in Città, o terra, ovvero luogo abitato con vassalli, e giurisdizione, ed il Feudo rustico, il quale non abbia queste circostanze; attesochè de fatto, e per uso comune la prima sorte di Feudi è quella che nobilita, e rende il Feudatario nobile, e Barone; come soldato del prim' ordine assistente al Principe: e questi sono que' Feudatarj, li quali costituiscono il Baronaggio, e nobiltà del Regno, ovvero del Principato; che però, per lo più, questi sono Feudi veri, e proprj; e l'altra sorte, non producendo detti effetti, per lo più importa Feudi improprij, e corrotti, li quali hanno più tosto natura di beni allodiali indifferenti: che però, per uso de' moderni, si dicono Feudi rustici, a differenza di quelli della prima sorte, che si dicono nobili.

Poichè sebbene, in senso delle consuetudini Feudali, e degl'antichi feudisti, il Feudo nobile è l'istesso, ch' il franco, e conseguentemente più tosto improprio, e corrotto, che proprio, e retto; nondimeno (come di sopra nella divisione de' Feudi s'è accennato) ciò camminava in quei tempi antichi, e per lo più secondo l'uso di Lombardia, dove le consuetudini Feudali ebbero la culla, cioè supposta la medesima qualità de' Feudi rustici, e servili, in servizio non già militare, e nobile, ma nel meccanico, ed ignobile; e però ogni volta che si dava come nobile, voleva dire l'istesso che franco, per l'esenzione da detto servizio; ma oggidì questa differenza è già andata in disuso, e conseguentemente il nobile si distingue dall'ignobile, e dal rustico nel modo sopra accennato.

B
Di sotto
nel cap. 20

Non già, che la qualità della cosa posseduta dal Barone conchiuda necessariamente la natura di Feudo vero, e nobile; attesochè, frequentemente dà il caso, che le Città, terre, e castelli, con vassalli, e giurisdizione si possedano come allodio, ovvero anche come Feudo improprio, e corrotto; B ed all'incontro che il Feudo rustico, il quale consista in un podere, ovvero in un pezzo di terra senza giurisdizione, e senza preminenza alcuna sia Feudo vero, e proprio, ma ciò cammina secondo la maggior frequenza, ed uso. C

C
In questo
lib. nel dis.
36.

In alcune cose, o ragioni incorporali può anch'esser il Feudo, come per esempio, nella giurisdizione in un luogo; perchè la giurisdizione può esser distinta dal medesimo luogo, e posseduta con titolo diverso, come di sopra s'è detto, ovvero in qualche officio, o preminenza, o in qualche ragione privativa, come per esempio, di pescare privatamente ad ognuno in qualche parte del mare

5 mare, o del fiume, o dello stagno, ovvero per la facoltà privativa di far caccia in una selva, o campagna, e cose simili; e di fatto in alcune parti ciò si pratica. D

6 Può darfi anche il Feudo in un' annua rendita, la quale consista in denaro, o in frutti; ancorchè ciò rare volte si pratici in termini di Feudo vero, e proprio, eccetto il caso che detta rendita sia surrogata in luogo del Feudo vero, e proprio; perchè (per esempio) il Principe per causa pubblica, o per altro rispetto s'abbia preso 'l Feudo, o datolo ad altri, ed in suo luogo abbia surrogato qualche rendita sopra la sua Camera, con casi simili; Quando però apparisca, che ciò segua per via di vera, e totale surrogazione, non già per via di prezzo, o ricompensa; perchè in questo caso resta bene l' ordine necessario di successione trà li chiamati al Feudo per una specie di fidecommisso indotto dall' investitura, ma in natura di robba allodiale indifferente. E

7 Nel denaro contante non si dà Feudo; Disputando i Dottori, se si dia negli armenti, o ne' greggi, o ne' frutti, o in altri mobili; ma queste, e simili questioni oggidì in pratica, per quanto insegna l' uso comune, pare che sian inutili, ed ideali.

8 Può ben darfi il Feudo ne' beni già proprj liberi, ed allodiali del medesimo Feudatario; Sebbene a prima faccia pare, che ciò contenga ripugnanza manifesta; poichè non potendosi acquistare da un'altro la robba sua, e farli di nuovo suo quel che già era suo; Ed anco perchè il Feudo importa servitù, la quale non si dà nelle robbe proprie, nè può darfi l'obbligo del servizio a se stesso, bisognando che sieno discreti, ovvero diversi il Padrone, ed il vassallo, ovvero il servidore.

Nondimeno, ciò non ostante si dà, e si pratica benissimo il Feudo vero non solamente nelle robbe proprie indifferenti, ma anco nelle Città, terre, e castelli, anzi nelle provincie, e stati; perchè la legge finge, che quello, il quale possiede i beni, ovvero dominj, e le signorie in allodio con piena libertà, li doni all'inf feudante, dal quale poi, come già resone padrone, li riceva istantaneamente in Feudo; così occultando la legge questi due atti, o contratti, conforme ci ha insegnato la pratica frequente in Italia ne' secoli passati, non solo ne' dominj, e signorie piccole, ma anche in Principati grandi, li quali oggidì sono in qualità di Feudi dell'Imperio, ovvero della Chiesa. F

Da due cause ciò s' è cagionato, ovvero perchè i possessori de' dominj, per la condizione di quei tempi usurpati, e posseduti in ragione di vero, e libero allodio indipendente da ognuno per la poca potenza, e per difenderli dal vicino, ovvero dall'emolo più poten-

D

*In questo lib.
nelli discorsi
40. e 42.*

E

*Nel detto di-
scorso 42.*

F

*In questo lib.
nelli discorsi
56. e 63.*

potente, e di non esser oppressi, si siano dati alla protezione del Papa, o dell'Imperatore, o d'altro Principe più potente di quello, il quale da essi era temuto, ovvero che li tiranni, ed usurpatori delle Città libere, e de' Stati alieni, per coonestare la loro tirannica, ed ingiusta occupazione abbiano cercato di colorarla con questo titolo; Mentre, (come alcuni dicono) l'istorie non portano, che doppio sciolto, e totalmente abolito in Italia l'antico Imperio de' Romani per le invasioni, ed occupazioni di tante barbare, e forastiere nazioni, l'Imperatore di Germania sia stato Padrone, e possessore di que' stati, li quali poi in tempi antichi abbia per sua munificenza realmente conceduti in Feudo, dismembrandoli, ovvero separandoli dal suo attual dominio, e possessio, e che le nuove investiture siano state cagionate dalle devoluzioni, ovvero dall'espulsioni con la forza.

Può forse ciò anco ampliarsi ad altri Feudi grandi, li quali vi sono; attesochè l'Istorie sacre, e profane insegnano, che ciò da principj buoni, e da cose fatte con buono, e santo fine sia proceduto, ancorchè poi ne siano nati gli effetti cattivi.

Poichè, essendosi per zelo di buon cattolico, ed anche per obbligo, che porta seco l'imperio, mosso l'Imperator' Enrico chiamato il pio, (il quale la Chiesa venera come per santo), a difender' il Papa contro li Greci in Puglia, non solamente per la temporalità; ma principalmente per la spiritualità, stante la mal fondata pretesione del Patriarca Constantinopolitano; che in tutto quel che fosse dell'Imperio Greco, ne spettasse a lui la suprema potestà spirituale, negando col solito scisma de' greci l'ubbidienza, e subordinazione al Papà, che però molte Chiese cattedrali, particolarmente nella riviera del mare Adriatico in Puglia, furono erette con la potestà del detto Patriarca, revalidate però, o di nuovo erette con autorità Apostolica, dipoi che scacciati i Greci, parte coll'opera de' Normandi obbedientissimi della santa Sede, e parte con quella del detto santo Imperatore, tutti ritornarono all'unità della Chiesa Latina, e della santa Sede. G

G
Nel libro 3.
nel titolo delle
preminenze
nel discorso 6. in fine.

In tempi susseguenti le fazioni Guelfa e Ghibellina tanto perniciose all'Italia, e ad altre parti dell'Europa cagionarono, che li fazionarj mal contenti del Papa, o di altri Principi dominanti chiamarono in Italia il detto Imperatore, il quale perciò introdusse tante concessioni, ed infeudazioni di cose mai da lui possedute, ancorchè oggidì, per sì lunga osservanza, non si dubiti del suo diritto dominio, e sovranità in que' luoghi, li quali sono posseduti come suoi Feudi.

Si è detto, che 'l Santo Imperatore venisse anche per obbligo, perchè tal'è quello de' Principi Cristiani verso la Chiesa Romana, e

na, e verso la Sede Apostolica; Onde per tal' effetto Leone III. dismembrò dall'antico Impero Romano, l'occidente, nel quale costituì Carlo Magno Imperadore, diverso da quello dell'Oriente, attesochè il Costantinopolitano non volle assistere al Pontefice, contro l'oppressione de' Longobardi.

12 Gran differenza però si scorge (particolarmente nelli Feudatarj inferiori, e del secondo ordine più subordinati, li quali non abbiano ragione, e prerogativa di Principato) tra quelli, li quali essendo liberi, & assoluti padroni, si sono volontariamente (come sopra) dati ad un'altro sovrano, e da questo hanno riconosciuto in Feudo, quelle Città, terre, e luoghi, li quali con maggior prerogativa d'allodio vero, da essi si possedevano; e quelli, li quali, per mera concessione del Principe, hanno ottenuto in Feudo non regale, quelle Signorie, le quali per prima non possedevano; Attesochè in questo secondo caso, la concessione o investitura feudale, di sua regolar natura, non abbraccia le regalie, e quelle cose, le quali si stimano di ragione, e prerogativa peculiare del Principe, se non quanto si conceda nell'investitura, che lo porti seco la consuetudine del principato, o la particolar prescrizione immemorabile o centenaria; Ma nel primo caso, pare giusto, e ragionevole, che gli restino quelle regalie, le quali si dicono minori, ovvero del secondo ordine, congrue ad un suddito, con la giurisdizione, e prerogative, che godeva per prima in maniera che solamente s'intenda spogliato dell'alto dominio, e della sovranità, e di quelle regalie maggiori, le quali vanno annesse alla sovranità, ed al Principato; e però è gran differenza tra l'un caso, e l'altro, ne queste due diverse sorti di Feudatarj, e Baroni, devono esser regolati nell'istesso modo. H

H
Ne' luoghi di
sopra accen-
nati.

Nasce anco questa differenza, da un'altra ragione, perche secondo le regole legali la donazione v'è intesa strettamente, e che pregiudichi, quanto meno sia possibile al donatore; che però nel secondo caso, nel quale l'inf feudante dona il Feudo al feudatario, l'inf feudazione non abbraccia le regalie, e quelle ragioni, le quali sogliono spettare al Principe inf feudante; ed all'incontro, nel primo, che l'inf feudato, dona il suo all'inf feudante, deve abbracciare solamente quelle cose, alle quali si è ordinato l'atto, e non quelle, delle quali non è verisimile, che il donatore si abbia voluto privare; Gran giudice però di queste dubbiezze si stima l'uso, e l'osservanza. I

I
Nel detto di-
scorso 63. ed
anco nel 56.
di questo lib.

CAPITOLO NONO

A quali persone si dia, o spetti la facoltà d' infeudare
e di costituirsi Feudatarj, e Vassalli.

S O M M A R I O.

- 1 Ogn'uno può esser infeudante, e dare la sua robba anco privata, in Feudo.
- 2 Si dichiara come proceda, ed a' quali effetti.
- 3 Della ragione, per la quale non si dà Feudo vero, se non si dia dal Prencipe sovrano.
- 4 E perchè causa si diano dalle Chiese, le quali non fanno guerra.
- 5 Nelli Feudi improprij si possono dare li patti, ed obblighi stretti come nelli veri.
- 6 Della podestà dell' infeudante.
- 7 Dell' impedimento della podestà del Papa di potere infeudare i beni della Chiesa Romana, e Sede Apostolica, e della Bolla di Pio Quinto, e nel num. 11.
- 8 Se gl' altri Principi, che riconoscono altro Superiore, possano dar Feudi veri, e creare titolati; e della podestà dell' Imperatore.
- 9 Come siano li Feudi, che si concedono da un' altro Feudatario maggiore, e se si possano concedere le regalie.
- 10 Se questi siano Feudi, o Suffeudi.
- 11 Della Bolla di Pio Quinto di non infeudare.

C A P. IX.



1 **C**onforme il Feudo può darsi in ogni sorte di robba, ancorchè di qualità privata, senza vassalli, e senza giurisdizione, come sono case, vigne, selve, poderi, pezzi di terre, e cose simili; così ogn'uno può diventare infeudante, non essendovi ragione di differenza, perchè possa uno dare ad un' altro la sua robba in enfiteusi, o a livello, ovvero a censo, e non possa darla in Feudo.

2 Bensì che quantunque questa regola sia generalmente vera, pigliando il Feudo in termine di contratto, il quale cada sotto la generalità degli altri contratti leciti a ciascuno, che non sia dalla legge specialmente proibito; nondimeno, se si tratta del Feudo vero, e proprio, il quale vada regolato con li stretti termini

mini delle leggi, ovvero delle consuetudini feudali, e non con quelli della ragion comune, questa regola resta di vento; poichè il Feudo vero, e proprio è quello, il quale rende il Feudatario soldato, e fedel vassallo del prim'ordine, ad effetto di servire all'infeudante nell'occasioni, ed anche di mantenergli fedeltà, e clientela.

E conseguentemente se diamo il soldato, il quale sia obbligato alla fedeltà, e servizio militare, bisogna dare per antecedente necessario il Padrone sovrano, e tale, che abbia facoltà di far guerra, e di formar esercito per se stesso ovvero per la facoltà datagli dal suo sovrano per servizio di questo; e ciò non si dà nelle persone private, atteso che la ragion di guerra regalia si dice di prima classe, come si accenna nel libro seguente de' regali. A

A
Si discorre di
ciò in questo
libro nel di-
scor. 52.

Quindi la pratica insegna, che li Feudatarj veri, e nobili, li quali sogliono chiamarsi Baroni, si costituiscono solamente, o dal Principe sovrano, ovvero dal Feudatario maggiore, il quale per la qualità di Feudo regale abbia le ragioni, e le prerogative di principato.

E sebbene la pratica insegna, che molte Chiese inferiori, e li loro Prelati, li quali non hanno detta podestà di far guerra, nè di formar esercito, concedono Castelli, e luoghi abitati con vassalli, e giurisdizione in Feudo vero, e con le proibizioni, e restrittive de' Feudi, anche col giuramento di fedeltà; nondimeno questa pratica continua per un certo uso antico introdotto in queisecoli, ne i quali, per la condizione de' tempi, e per l'accennate perniciose fazioni de' Guelfi, e Ghibellini, ogn'uno armava; anzi alle Chiese, ed alli loro Prelati, più che a secolari, era espediente, e forse necessario, l'aver vassalli, e fedeli per difendersi dall'oppressioni, e dalle molestie, il che oggidì è cessato. B

B
Nel detto di-
scorso 52.

Potendosi in oltre dire, che questi Feudatarj restino Soldati, e vassalli della Chiesa universale Romana, la quale ha ragione di guerra pubblica, e d'esercito; che però verso questa, resti verificabile il vassallaggio formale, ed il giuramento di fedeltà.

Come anco, sebbene ne' Feudi rustici, ed inferiori, li quali si dicono improprij, ed in natura d' enfiteusi, o di livello più che di Feudo vero e proprio, si danno patti stretti, a somiglianza de' Feudi veri; nondimeno ciò opera, che in vigore de' patti, siano regolati coll'istessa natura, e leggi, il che anco nell'enfiteusi, ovvero nel livello può verificarsi, ma non già che questi vengano stimati Feudi veri, e nobili, li quali facciano Feudatarj, e soldati del prim'ordine del principato, com'è l'uso comune.

Presupposto dunque, che si tratti di veri, e proprij Feudi nobili,

con vassallaggio, e giurisdizione; entra la distinzione sopra la loro qualità, ad effetto di conoscere la podestà di concederli; poichè se si tratta de' Feudi regali, e di vera dignità, li quali (secondo le distinzioni sopraccennate al capitolo primo) portano ragione di principato con le regalie, e con l'alto dominio; ancorchè subordinato ad un'altro più alto, (che alcuni a differenza chiamano altissimo, il quale resta all'infedante) ciò non può farsi se non dal Papa, e dall'Imperatore, e da quei Re grandi, li quali avendo prescritto ogni ragione d'Imperio, formano monarchia totalmente indipendente; come sono, per esempio, li Re di Spagna, e di Francia, e simili; quando però loro non ostino le leggi, o stili de' loro Regni, o Principati, che glielo proibiscano, nel che si differisce molto all'osservanza.

C
Di questa bol-
la di Pio V.
si parla in que-
sto lib. nel di-
scorso 4. e 61.
ed in altri di
sotto nel nu-
mero 11.

Come particolarmente abbiamo nel Papa, perchè sebbene è sovrano de' sovrani, e secondo la nostra fede Cristiana è il primo Principe del mondo; ad ogni modo l'antiche leggi, e costituzioni fatte da' medesimi Papi, particolarmente da Simmaco, ciò proibiscono senza certe solennità; ed essendo queste andate in disuso, è stato (forse più strettamente) , ciò rinnovato per la costituzione di Pio V., confermata da molti Pontefici successori. C

E benchè non si dubbiti, che a queste proibizioni possa il Papa, con la sua suprema, ed assoluta potestà derogare o dispensare, non dandosi legge positiva, che legghi la podestà del Papa, il quale non riceve altro legame, che quello della legge Divina; non dimeno lodevolmente ciascuno se n'astiene, e fin'ora ciò stà in osservanza inviolabile; o perchè così convenga per il maggior utile, e beneficio della Sede Apostolica; ovvero perchè detta podestà, la quale risiede nel Papa considerato nella dignità Papale in astratto, sia ristretta nella persona di quel Pontefice in particolare; per lo stretto giuramento da lui dato sopra l'osservanza di essa; nel che non si determina cos'alcuna, ma si lascia il suo intiero luogo alla verità, non essendo mia parte il decidere queste materie, le quali sono anche sproporzionate alla capacità de' non professori, anzi ne meno de' professori, benchè insigni e dotti.

I medesimi Feudatarj maggiori, di Feudo regale, o di vera dignità, li quali abbiano prerogativa, e ragione di principato, possono concedere Feudi veri e proprj nobili con vassalli, e giurisdizione, in maniera tale che li facciano Baroni; anzi (conforme insegna la pratica comune) concedono anche titoli, e dignità di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; ogni volta però, che il titolo dell'infedante sia maggiore; cioè, se il Feudatario principale avrà titolo Regio, concede a suoi vassalli, e Feudatarj li suddetti titoli di Principe, Duca, Marchese, e Conte; ma s'egli avrà titolo di

lo di Duca, concede solo gl'inferiori di Marchese, e di Conte, non già di Duca per la ragione più volte accennata, che niuno può rendere, ovvero far un altro in tutto eguale a se stesso.

Nell'Imperadore d'occidente, il quale si dice di Germania, ovvero il Re de' Romani cade il dubbio, se come, e quando possa concedere l'inf feudazioni, particolarmente se vi sia necessario il consenso degl'Elettori; nel che si scorge la solita varietà dell'opinioni de' Scrittori, ma in questi non si può nè si deve far fondamento alcuno, attesochè o sono Tedeschi, li quali parlano di quei stili, e leggi particolari secondo le tante gran varietà de' Principati della Germania, e non han che fare con li nostri d'Italia; ovvero sono Francesi, Spagnuoli, ed Italiani, ed anco Tedeschi, li quali scrivono per casi particolari all'opportunità, o interessi delli Principi, per li quali scrivono, e non meritano fede come parti interessate, che però si deve deferire all'osservanza, ed al solito, oppure che in dubbio si debba rispondere per la libertà dell'Imperadore, alla quale senza dubbio assistono le regole generali della legge.

9 Quindi nasce, che questi Feudi minori, li quali dal Feudatario maggiore si concedono; sono più subordinati, e non portano seco quelle regalie, e preeminenze, che porta il Feudo maggiore, o regale; laonde in tal'inf feudazione di sua regolar natura, non vengono quelle cose, le quali si dicono de' regali, se non quando le conceda la medesima investitura; quando però siano delle minori, non già delle maggiori; poichè queste sono inseparabili dal Feudo principale, e dal Principato, per la medesima accennata ragione; che niuno può far un'altro uguale a se stesso.

Ed anche; perchè la facoltà d'inf feudare, o suffeudare, la quale implicita, ovvero esplicitamente si concede all'inf feudato, s'intende purchè non porti deturpazione, o scissura del Feudo; che però ciò v'è inteso di quella sorte d'inf feudazione, ovvero suffeudazione, così subordinata, la quale non pregiudichi all'unità, ed all'integrità del Feudo; ma che li Feudatarj e Baroni, in sostanza, facciano più tosto una figura di Vicarj, ovvero di Governatori perpetui, che di Signori. D

Tale però in effetto è la pratica delli Feudatarj inferiori di questi Feudatarj maggiori, che possoggano i Feudi con titolo Regio; ovvero Ducale, particolarmente in Italia.

10 E sebbene in vero, e stretto modo di parlare, questi non sono Feudi, ma Suffeudi, nondimeno si dicono comunemente Feudi; perchè il Feudo maggiore si dice principato; ed anche per contradistinguerli da quelli, li quali non sono *in capite*, e che volgarmente si dicono suffeudi, come rustici, ed inferiori, che in alcune parti si dicono *plani*, e *de tabula*; come sopra nel capitolo secondo nella divisione

D
Si parla di ciò
nel discorso 1.
di questo lib.
e nel disc. 6. e
7. ed altrove.

ne de Feudi; e di sotto nel capitolo 26., dove si tratta delli Suffeudi, ed anche della potestà di subinfeudare, quando spetti, o nò; come parimente, nel capitolo terzo nella distinzione de' Feudi s'è accennato; che questi titoli, ovvero dignità, le quali si danno a Baroni, e sudditi ne' Feudi ancorchè veri, e nobili, che diciamo del second'ordine, come subordinati, sono improprie, ed abusive, e non li competono quelle preeminenze, e giurisdizioni, che competono a quelli di vera dignità, e di vero titolo.

E perchè di sopra si è fatta menzione della Bolla del B. Pio II Quinto, la notizia della quale per molti buoni fini è opportuna.

Si deve però sapere, che il detto zelante Pontefice, e gran servo di Dio (il quale oggidì con decreto della Chiesa Cattolica è venerato come Santo) vedendo d'esser imminente, ovvero prevedendo la devoluzione del Ducato di Ferrara, e d'altri Feudi della Chiesa Romana, con una sua Bolla proibì strettissimamente ogn'infeudazione, ovvero concessione in vicariato, oppure governo perpetuo, tanto de Feudi già devoluti, quanto di quelli da devolversi in avvenire; ordinando, che tutti li Cardinali dovessero giurare solennemente d'osservarla, e che tal giuramento si dovesse ripetere in ogni conclave; anzichè il nuovo Pontefice eletto dovesse replicare l'istesso giuramento.

Fu questa Bolla confermata dalli Pontefici, Gregorio Decimoterzo, Sisto Quinto, Gregorio Decimoquarto ed Innocenzio Nono, e così successivamente quasi da tutti li Pontefici successori, e particolarmente da Clemente, ed Urbano ambi Ottavi, nelli Pontificati de' quali seguirono le devoluzioni delli Ducati di Ferrara, e d'Urbino; Soggiungendo Innocenzio Nono una dichiarazione, che sotto l'istessa proibizione cadesse l'estensione ovvero proroga dell'antiche investiture, le quali ancor durassero; ovvero quella concessione, che importasse mutazione di linea, per la fraude, che vi può cadere in far passare 'l Feudo da una linea, che stia per finire, ad un'altra verisimilmente più durabile; e fino al presente queste Bolle sono in rigorosa osservanza.

Fu gli anni passati risvegliato un dubbio, se ciò comprendesse la concessione della sola comodità, ma non ne fu nè anche disputato, essendosene discusso ad effetto di pensare se fosse spediante proporlo; ed il comune senso del Collegio, e della Corte inclinava nella negativa per il motivo, che sotto questo manto si potrebbe facilmente far fraude alla legge. E

E
Di ciò si parla
nel disc. 61.
di questo lib.

Cammina tutto ciò di piano, quando si tratti di Feudi devoluti, ovvero da devolversi per linea finita; ma quando il caso porti che la stessa Camera Apostolica per la bolla di Clemente Ottavo chiamata de' Baroni, della quale si tratta di sotto nel cap.

trigesimo quinto compri li Feudi posseduti da' Baroni, che si vendano ad istanza di credtiori per rimediare in tal modo alla potenza, per la quale non si trovino compratori; in tal caso non cadono sotto questa proibizione, finchè dopo tre anni ne segua la formal' incamerazione, la qual seguita, si fa luogo a quella.

Resta tuttavia il dubbio, se cadano sotto l'istessa proibizione quei castelli, e luoghi giurisdizionali che s'acquistino alla Camera Apostolica per via di confiscazione seguita per causa di qualche delitto; maggiormente quando fossero posseduti in ragione di beni Allodiali più che di Feudali, secondo quelle specie di beni, de' quali si discorre di sotto nel capitolo trigesimo quarto.

Ed in ciò qualche scrittore ha creduto più vera la negativa, quasi che altro sia la devoluzione, ed altro la confiscazione; maggiormente quando ciò non segua per felonìa, e per intrinseca natura, ovvero per condizione del Feudo, ma per delitto privato; in maniera che il fisco faccia figura d'erede del delinquente, per la ragione, che le confiscazioni s'iano frutto della giurisdizione.

Essendo quest' articolo nuovo, e non ancor deciso, io non intendo porvi bocca, nè di asumere la parte di Giudice in deciderlo; che però lasciando l'intero luogo alla verità, e discorrendo dell' articolo piuttosto per una specie di curiosità, e per una tal qual notizia, per dar adito agl' altri d'indagarne la verità; crederei, che si dovesse camminare con la distinzione; cioè, che, o si tratta di quella confiscazione, la quale si facesse a tempo, durante solamente la vita, ovvero la ragione del delinquente; come occorre in quelle confiscazioni, che si fanno nelle robbe soggette a fideicommissò, ovvero ad investitura di patto, e providenza, possedute da quei delinquenti, li quali tuttavia sopravvivano; come condannati al bando capitale ed alla confiscazione in contumacia, perchè s'iano assenti; o pure che per grazia s'iano condannati a carcere perpetuo; ovvero che in altro modo sia loro condonata la vita, restando però ferma la confiscazione; ed in tal caso entri bene la suddetta opinione, che non entri la proibizione suddetta; poichè in sostanza si verifica quel che i Giuristi dicono nelli Baroni, e Signori inferiori, che la confiscazione sia frutto del Feudo, e della giurisdizione.

Ma se si tratti d'una confiscazione totale, e perpetua della proprietà, sicchè l'investitura, ovvero altra concessione s'estingua, e non abbia maggior durazione; in tal caso la proibizione debba entrare; attesochè comunque segua la confiscazione, anche per delitti privati, ne resulterà l'istesso effetto, cioè che il membro già diviso ritorni all'unità del suo corpo, in quel modo, che cessando il corso del rivolo derivato dal fonte, ovvero dal lago, questo riacqui-

sti la sua antica integrità . Onde il concederlo di nuovo formale importerebbe nova infeudazione.

Ed in tanto, anche in caso di caducità , ovvero di confiscazione per l'istesso connatural delitto della felonìa , ovvero per altra causa , non entra la proibizione di queste bolle , in quanto che non ne sia ancor seguita l'incorporazione ; ma tuttavia de fatto continui nel suo possesso il Feudatario , sicchè 'l rimettere a lui , ovvero ad altre compreso nell'investitura l'incorsa caducità , in effetto non importi nuova infeudazione , ma piuttosto una remissione di pena non eseguita , sicchè per una remozione d'ostacolo continui l'investitura antica ; e nella maniera che abbiamo nell'

F
Di ciò si parla nel disc. 5. di questo lib.

alienazione de' beni di Chiesa , con casi simili.



CAPITOLO DECIMO

Delle persone, le quali possano, o non possano esser infeudate, e che sieno capaci, o incapaci dell'acquisto, e ritenzione de' Feudi; e particolarmente dell'incapacità de' Chierici, ed altre persone Ecclesiastiche Secolari, e Regolari, e de' Cavalieri.

S O M M A R I O.

- 1 *La regola generale è; che ognuno è capace d'esser infeudato.*
- 2 *Della distinzione, mediante la quale si deve conoscere detta capacità.*
- 3 *Dell'incapacità de' Chierici secolari, e regolari d'aver Feudi.*
- 4 *Per la milizia, o pe'l Feudo Secolare si perde la pensione Ecclesiastica.*
- 5 *Se le leggi feudali, le quali escludono i chierici, siano contro l'immunità Ecclesiastica.*
- 6 *Li Chierici, e Religiosi si possono escludere dalli Fideicommissi, e maggioraschi.*
- 7 *Che le Chiese, e persone ecclesiastiche siano soggette al Principe Secolare per ragion del Feudo.*
- 8 *Dell'incapacità del chierico d'ordini Sacri, o professso solennemente.*
- 9 *Può però esser dispensato dal Principe.*
- 10 *Come cammini l'incapacità del chierico d'ordini minori.*
- 11 *Nelli Regolari professi, che vivono ne' chiostri, l'incapacità è certa.*
- 12 *Se cammini nelli professi delle Religioni militari, e de' Cavalieri.*
- 13 *A Cavalieri, benchè incapaci, si suole dispensare più facilmente.*
- 14 *Il Principe sovrano può render capaci de' feudi li chierici.*
- 15 *Oggidì non si dubbita più della podestà, ma solo le questioni sono sopra la volontà.*
- 16 *Li Chierici, e Religiosi sono capaci de' Feudi conceduti alle Chiese.*
- 17 *Nelli Feudi dello Stato Ecclesiastico sono capaci li Chierici.*
- 18 *E quando vi sia la consuetudine,*
- 19 *Se li Cardinali siano capaci di quei Feudi, li quali non abbiano peso di servizio personale.*



L A stessa regola generale accennata di sopra per la capacità attiva d'inf feudare cammina molto più nella capacità passiva; cioè, che ognuno sia capace d'esser inf feudato, quando non sia proibito dalla legge; Queste generalità però così vaghe poco servono per la pratica, che desidera la specialità per i casi precisi, de' quali si tratta; giovando la generalità solamente per poter dire, che sia fondata l'intenzione di quello, il quale abbia questa per se, fin tanto che da quello, che allega l'incapacità, come limitazione, questa si provi; perchè in dubbio non si presume.

Per notizia dunque delle persone capaci, o incapaci de' Feudi bisogna primieramente ricorrere alla medesima distinzione accennata nel capitolo precedente, sopra la capacità attiva, ed anco all'altra distinzione accennata altrove tra li Feudi veri, e proprj, li quali vanno regolati con le leggi feudali, e gl'improprij totalmente corrotti, li quali vanno regolati con la ragion comune, come robbe indifferenti, ed allodiali (conforme in effetto si stimano) avendo solamente del Feudo il solo vocabolo, o la denominazione, e qualche picciolo effetto largo, e remoto.

Restringendosi dunque alla prima sorte de' Feudi veri, proprj, e nobili, li quali importino milizia, e facciano il feudatario Barone, e soldato del prim' ordine col peso di fedeltà, e servizio personale, il quale anche resti dovuto nell'occorrenze straordinarie del Principe; non ostante che per consuetudine, ovvero per legge dell'investitura il servizio ordinario, e corrente sia commutato in qualche prestazione reale, come più volte si è accennato.

Se ne stimano primieramente incapaci li chierici, tanto se siano secolari, quanto regolari; perchè così espressamente dispongono le leggi, ovvero le consuetudini feudali, delle quali se ne assegna dopia ragione: Una, cioè, che essendo il Feudo milizia secolare, questa è incongrua alli chierici, li quali sono ascritti alla milizia celeste, ovvero ecclesiastica. **A**

E ciò è tanto vero, che se un chierico, il quale sia in istato retrattabile, diventi soldato, ovvero feudatario di un secolare; in tal caso, per la ragione di mettersi in istato incompatibile col chiericato, perde li benefizj, e le pensioni ecclesiastiche; come si dice nel libro decimo terzo, dove si tratta delle pensioni con le dichiarazioni ivi contenute. **B**

L'altra ragione di detta incapacità nasce dalla volontà dell'inf feudante di non dare il Feudo a persona, la quale non sia suo suddi-

suddito, e che in caso d'infedeltà, ovvero di mancamento nel servizio, non possi da esso esser punita.

E sebbene alcuni Dottori vogliono, che queste leggi feudali, le quali escludono li chierici, come contrarie all'immunità, e libertà ecclesiastica, si debbano avere per nulle, ed irrite; nondimeno l'opinione contraria è più comunemente ricevuta in pratica per la chiara ragione, che questa esclusione non risulta per odio degli ecclesiastici, e dell'ordine chiericale, nè a questi si toglie quel che è suo, ma è una legge, ovvero condizione, la quale si presume apposta dall'infeudante alla robba sua, quando la dà in Feudo; così implicitamente dichiarando, che intende di darla solamente a laici, ed a suoi sudditi, richiedendosi però lo stato laicale, come qualità necessaria: Che però, non si escludono i chierici direttamente per causa del chiericato, ma consecutivamente; perchè non abbiano quella qualità, che l'infeudante ha prescritto alla robba sua, quando l'ha data in Feudo.

In quel modo che, secondo la più vera, e più ricevuta opinione, non è proibito a chi ordina un fideicommissò, ovvero maggiorasco per contratto, ovvero per ultima volontà, chiamare solamente li secolari, ed escludere li religiosi, ed anche li chierici secolari, per l'accennata ragione, che si chiamino solamente quelli, li quali abbiano la qualità di laico; e però non vi è ragione, che ciò proibisca nei Feudi. C

La suddetta ragione è tanto vera, e probabile, che un Principe, il quale dà le sue Città, terre, e castelli in Feudo, deve aver i Feudatarj per sudditi al suo foro, quando si portino male nella fedeltà, ovvero nel governo de' vassalli a loro commessi, o pure nell'amministrazione del Feudo che quando anche il Feudo si conceda ad una Chiesa inferiore, o al suo Prelato, ovvero che se ne dispensi al chierico la successione, eretenzione; in tal caso, in quelle cose, le quali risguardano strettamente il Feudo, li sacri canoni rendono, e dichiarano suddito al foro ancorchè laicale dell'infeudante la stessa Chiesa, ed il suo Prelato, ovvero altro chierico, purchè però non s'eserciti detta giurisdizione nella persona. D

Si deve però aver riguardo, se lo stato clericale sia retrattabile, ovvero irretrattabile; perchè quando sia irretrattabile per gli ordini sacri ne' chierici secolari, ovvero per la solenne professione ne' regolari, ancorchè non costituiti in ordini sacri; in tal caso, l'inalibiltà è certa, non solo rispetto alla successione, e nuova assecuzione, ma ancor rispetto alla retenzione di quel Feudo, che già possedesse; attesochè seguito detto stato incompatibile, ed irretrattabile, ne risulta l'incapacità di poter succedere nel Feudo, ovvero l'acquistarlo in altro modo; anzi perde qualche aveva, come se fusse morto.

Q 2

Quando

C
Libro 10. de
fideicommissi
disc. 63. e più
sequenti.

D
Nel detto disc.
54. e 60. di
di questo lib.

Quando però non vi sia la dispensa del padrone del Feudo, il quale sia Principe sovrano con podestà di dispensare alle leggi, e toglier la ragione del terzo; per quel che si dice nel libro seguente de' regali sopra la podestà del Principe di togliere le ragioni del terzo.

In caso poi, che lo stato sia retrattabile, com'è il chiericato secolare ne' soli ordini minori, ovvero lo stato di novizionelli religiosi; in tal caso, se si tratta di Feudo già acquistato, e posseduto, quello non si perde, ma si ritiene; Ma in alcuni principati, ne' quali per le loro leggi, ovvero stili particolari non si permette in chierici, e persone ecclesiastiche l'esercizio della giurisdizione con secolari, se gli sospende il possesso, ovvero amministrazione del Feudo, e se gli prescrive un termine competente a deliberare in quale stato pensi continuare; e non eleggendo nel termine prefinito lo stato, e vita secolare, se gli toglie il Feudo, il quale passa al legittimo successore, ovvero al padrone.

Bensì, che in ciò non si può costituire certa regola, dipendendo (come si è detto) in gran parte dalle leggi, e stili particolari de' principati, o de' tribunali.

Rispetto poi alla nuova successione: In rigore di leggi feudali si dovrebbe attendere la capacità in tempo, che si fa il caso della successione; e conseguentemente il chierico, ancorchè in stato retrattabile, dovrebbe restarne escluso, apprendosi la successione all'altro, il quale in quel tempo si ritrova capace in grado successibile.

E Ma la più comune osservanza fondata in una certa equità molto ragionevole porta il contrario; cioè, che dimandando il chierico al Principe un termine competente a deliberare sopra il suo stato, non se gli vuol denegare, tenendo in tanto sospesa la successione: Ma parimente in ciò non si dà regola certa, dipendendo anche il tutto dalli stili, e leggi particolari. **E**

Procede tutto ciò che s'è detto, rispetto a i Religiosi, in quelli, li quali tanto di ragione, quanto di fatto sono comunemente reputati tali; come sono quei religiosi, li quali collegialmente vivono ne' chiostri, ovvero negli eremi, che diciamo Monasterij, ovvero Conventi, o case regolari sotto un Superiore in disciplina regolare; essendo questi, non solo incapaci di dominio, e di possesso privato, e di amministrazione secolare, ma anco inabili al servizio feudale.

Cade però la questione in quelle persone, le quali professando qualche milizia, ovvero istituto religioso, ovvero ecclesiastico, de fatto vivono da secolari, ed il loro istituto è di soldati; come per esempio, sono i cavalieri della Religione di S. Gio: Gerosolimitano, li quali

quali anticamente si dicevano di Rodi, ed oggi si dicono di Malta, ed anco sono li Cavalieri di S. Stefano, e de' Santi Maurizio, e Lazzaro in Italia; di San Giacomo di Spata, di Calatrava, e d'Alcantara in Ispagna; Di Cristo in Portogallo; e dell'ordine Teutonico in Germania; e simili. Se, quando questi siano professori, debbano dirsi religiosi, ed incapaci, o no. Ed in ciò si ha gran varietà di opinioni.

Poichè alcuni indifferentemente credono, che siano capaci; nel modo ch'è ogni secolare. Attesochè cessa la ragione dell'impedimento al servizio militare, mentre il principal istituto loro è la milizia: Ed altri all'incontro tengono l'opposto; attesochè posta la professione, entra il chiericato, ovvero almeno la qualità ecclesiastica equipotente, la qual'è cosa opposta alla milizia secolare.

Si crede però, secondo il più comune, e probabil senso de' Dottori corroborato dalla pratica, che dove concorra la ricevuta; e chiara osservanza affermativa, ovvero negativa, a queste debba deferirsi: Quando poi questa sia dubbia; in maniera che si debba ricorrere a quel, che ne disponga la legge; in tal caso si debba distinguere.

Cioè che; o si tratta di quelle Religioni militari, nelle quali si professino solamente i voti formali di castità, povertà, ed obbedienza, in maniera che diventino veri religiosi incapaci di posseder cos' alcuna in particolare, se non quando da superiori se gli conceda l'uso, che però diventino intestabili, e veri obbedienziarij, come per esempio, è la detta Religione di S. Gio: Gerolimitano, oggidì volgarmente chiamata di Malta: Ed in questi, quando non suffraghi la consuetudine contraria, cammina la stessa incapacità, che negli altri religiosi professi; perchè a tutti gli effetti sono veramente tali.

E sebbene anche di questi il principal istituto è la milizia, ch'è il requisito necessario, e proprio del Feudo: Nondimeno pare che tuttavia cammini l'impedimento; perchè l'una milizia è spirituale per difesa della fede contro gl'infedeli; e l'altra è milizia meramente temporale: Ed anco perchè questi religiosi professi non possono militare in servizio d'altri Principi senza licenza del loro G. Maestro, ovvero del Papa; e come veri religiosi, ed ecclesiastici sono senza dubbio esenti totalmente dal foro, e giurisdizione de' Principi secolari nella stessa maniera, che sono li chierici in *sacris*, e gli altri religiosi professi.

Bensì che questa circostanza d' attendere all'armi senza scandolo, e di vivere nel secolo in case private ad uso de' secolari cagiona, che li Principi dispensino a questi Cavalieri la successione, e retenzione de' Feudi assai più facilmente, di quel che facciano a' chierici secolari,

secolari, a' quali con maggior difficoltà ciò si concede: In niun modo però a Religiosi professi Claustrali (parlando sempre in particolare ed in ragion privata)

Se poi si tratti di quelle milizie, nelle quali non cammini detta ragione delli tre voti solenni, particolarmente di quelli di castità, e povertà, in maniera che restino testabili, e capaci ad aver dominio de' beni in particolare, e di poterne liberamente disporre, in vita, ed in morte; come sono in Italia li suddetti cavalieri di S. Stefano, e de SS. Maurizio, e Lazaro, e simili; ed in Spagna quelli di S. Giacomo di Spata, di Calatrava, e di Alcantara, e simili: (lasciando da parte la questione se siano persone ecclesiastiche per l'esenzione del foro, e dalle leggi laicali, del che si parla al terzo libro della giurisdizione) l'uso commune insegna, che siano capaci de' Feudi; attesochè non sono religiosi in quella stretta maniera, che sono i detti Cavalieri di Malta. F

F
Nel detto di-
scorso 16. di
questo libro.

In più casi cessa questa incapacità de' chierici, e persone ecclesiastiche; Primieramente quando vi sia dispensa del medesimo Principe infeudante, il quale abbia piena ragione di sovrano con facoltà di derogare, ovvero dispensare alle leggi, e pregiudicar al terzo, al quale come capace, sarebbe per tal incapacità dovuto il Feudo: Non dubitandosi della podestà come si dice di sotto nel lib. seguente de' Regali, ed anco dove si tratta di questa podestà di togliere la ragione del terzo.

Quindi siegue, che il foro giudiziario in queste dispense, le quali si concedono da chi nel suo dominio sia sovrano, non tratta più quelle questioni di podestà, le quali furono trattate dagli antichi, ma solamente quelle della volontà, e della sorrezione ed obrezione: Nel che non si dà regola certa, e generale, dipendone la decisione dalle circostanze del caso individuale, dalle quali si deve cavare la verisimile, ovvero inverisimile volontà del Principe concedente.

Secondariamente, quando siano Feudi conceduti a Chiese, ovvero a Monasterj, in nome de quali li posseggano, e li amministrino i Prelati, ovvero Rettori, ancorchè siano chierici in *sacris* o Religiosi professi; perchè in tal caso quelli ne sono capaci.

E quindi nasce l'equivoco d'alcuni, li quali credono, che i Cavalieri Gerosolimitani siano capaci de' Feudi, stante che molti Priori, e Bali, e Comendatori possedano Terre, e luoghi abitati con imperio, e con giurisdizione ne' vassalli: Attesochè in tal caso il Feudo non è posseduto dalla persona del Prelato, ovvero del chierico con ragion privata, ma è posseduto dalla Chiesa, in nome della quale l'amministra quel Prelato, o Rettore, o Comendatore.

La terza limitazione cammina nelli Feudi di quel dominio temporale

temporale della Chiesa Romana, e del Papa, che volgarmente diciamo *Stato Ecclesiastico immediato*; e ciò per la ragione molto congrua, che al Papa come Principe ecclesiastico è lecito anco a chierici, e ad altre persone ecclesiastiche dar loro il servizio militare, ne vi concorrono quelle ripugnanze, che si scorgono con li Principi secolari. G

18 E la quarta è quella della consuetudine, alla quale, quando sia legittima, cede ogni legge scritta positiva.

Sogliono alcuni limitare questa proibizione a rispetto de' Cardinali: Ma ciò contiene un equivoco cagionato da alcune dottrine, le quali fermano la detta capacità de' chierici nello Stato Ecclesiastico per rispetto che il caso ivi portava, che il chierico primogenito, al quale per ordine dell' investitura dovevasi la successione del Feudo, era un Cardinale, cioè Farnese (il quale fu poi Papa Paolo III.) Ma non per ciò si può generalmente inferir ad ogni Cardinale; perchè in niuna parte delle leggi feudali si trova attribuita questa prerogativa alla dignità Cardinalizia. H

20 Danno altri una limitazione generale, quando si tratti di Feudo, il quale non abbia annesso servizio alcuno personale, ma solo reale, il quale egualmente si può pagare dal chierico, che dal laico: Ma questo parimente contiene un equivoco; attesochè in tal caso (come di sopra si è detto) la capacità de' chierici, e di altri incapaci non nasce per limitazione della regola, ma perchè siamo totalmente fuori di detta regola proibitiva; mentre quella solamente ha luogo ne' Feudi proprj, e veri, li quali hanno sempre di sua natura annesso abitualmente il peso del servizio militare, e della formale fedeltà; ancorchè per uso, ovvero per legge dell' investitura si paghi qualche servizio reale: Sicchè quando si tratta di quei Feudi, a quali non sovrasta altro peso, che il reale, in tal caso in effetto non si dicono Feudi, ma beni allodiali indifferenti, così abusivamente chiamati, e conseguentemente non cadono sotto la proibizione.

G

Nelli luoghi suddetti, e particolarmente nel discorso 46. e 48. dell. 13.

H

Nel detto discorso 54. di questo libro, e nelli detti disc. 47. e 48. del libro 13.

CAPITOLO UNDECIMO.

Dell' incapacità delle donne, e de' bastardi,
e d'altre persone incapaci.

S O M M A R I O.

- 1 Dell' incapacità delle donne.
- 2 Dell' incapacità de' bastardi, e quando giovi la legitimazione.
- 3 Dell' altre incapacità de' muti, sordi, e pazzi.
- 4 Se l' esistenza dell' incapace operi a beneficio di suo fratello capace, benchè minore.

C A P. XI.



Altra incapacità de' Feudi veri e proprj, secondo le leggi, ovvero le consuetudini generali de' Feudi, e quella delle donne, come non atte alla milizia, ed al servizio militare, il quale si stima sostanziale requisito del Feudo vero, e proprio; a tal segno, che quando si dia il caso, che per l'investitura, ovvero in altro modo, le femmine fossero abilitate, alcuni credono, che da ciò risulti la corruzione, ovvero l'impropriazione del Feudo: Ma come di sopra s'è accennato si crede ciò un'equivoco chiaro, mentre de' fatto vediamo molti Feudi, anco regali, e maggiori, che sono femminini; e però si dicono impropriati, solamente in questa, ovvero in altra simil parte alterativa.

Si limita parimente questa regola, quando la legge dell' investitura, ovvero la dispensa del Principe, o la legge del principato, disponga altrimente; come particolarmente si verifica nelli Feudi delli due Regni di Napoli, e di Sicilia, che non solo le femmine ne sono capaci, ma per la prerogativa della linea, ovvero del grado sono preferite a' maschi, come s' accenna di sopra, ed anco di sotto, trattando delle successioni.

Gli illegittimi, li quali volgarmente diciamo bastardi, ed anco li loro discendenti, ancorchè legittimi, come di radice infetta, sono parimente incapaci de' Feudi veri, e proprj, nelli quali succedono gli eredi legittimi del sangue, sotto nome de' quali, non vengono gl' illegittimi: E ciò non ha dubbio alcuno, mentre la macchia non sia tolta per mezzo di legitimazione; ma quando questa vi concorra, si distingue tra quella, che siegue per il susseguente ma-

tri-

trimonio : e l'altra per grazia , o dispensa , che volgarmente si dice per rescritto.

Rispetto alla prima sorte di legittimazione: Quando vi concorrono gli estremi abili , in maniera che per le regole legali abbia luogo la retrotrazione; perchè costi bene della filiazione, e che nel tempo della concezione, tra il padre , e la madre, vi potesse esser valido, e legittimo matrimonio. In tal caso, conforme a tutti gli effetti delle successioni fideicommissarie, ed altre, questi legittimati si hanno per veri legittimi, e niente differiscono da quelli, li quali veramente siano nati di legittimo matrimonio, e così anco succedono ne' Feudi.

Cadendo solamente la difficoltà, quando sia matrimonio celebrato in frode, ovvero che l'investitura desiderì la concezione, o la procreazione in costanza di matrimonio; nel che non si ha legge particolare de' Feudi, ma si cammina con le medesime regole di ragion comune, con le quali si cammina ne' fideicommissi, ed altre successioni pregiudiziali al terzo, e non dipendenti dalla libera volontà del Padre : Bensì che ne' Feudi nobili, e qualificati si cammina in ciò con qualche maggior circospezione.

Quanto poi all'altra sorte di legittimati per privilegio, che si dicono *per rescritto*, entra la distinzione che : O si tratta di legittimazioni concesse da Magistrati, e da altri inferiori, li quali non abbiano le ragioni di Principe sovrano, con podestà di dispensare alle leggi, e di togliere le ragioni del terzo, ed in tal caso è certo, che questa non basta; ma se sarà del Principe sotto il principato del quale sia il Feudo, dipende la decisione dalla natura, ovvero qualità della legittimazione; attesochè se sia in forma ampla senza qualificazione, o restrizione alcuna, in maniera che il Principe dica restituire l'illegittimo in tutto, e per tutto agli legittimi nati, come se veramente da questi fosse nato, ovvero procreato, nè per le circostanze del fatto la grazia patisca difetto d'intenzione, o di surrezione; ed in tal caso basta anche per li Feudi, molto più quando di questi ne faccia anco menzione : In concorso però d'agnati trasversali, non già degli altri figliuoli veramente legittimi, e naturali per matrimonio, che però si stima più ampia, e più operativa la legittimazione per il susseguente matrimonio; ma se sia qualificata, ovvero ristretta da qualche clausula, o parola, dalla quale apparisca della volontà del Principe legittimante di non pregiudicar al terzo, allora non basta.

E sebbene a gli altri effetti nelli beni indifferenti (secondo un opinione) la legittimazione ottenuta da un Principe possa giovare per li beni esistenti in altri principati, del che si tratta nel libro decimo de fideicommissi, e nell'undecimo delle successioni ab intestato;

Degli legittimi, e dellilegittimati in questo lib. nel disc. 15., e nel l. 2. nel disc. 148.

nondimeno nelli Feudi la pratica pare, che porti il contrario; che si attenda la sola legittimazione di quel Principe, sotto il dominio del quale sia il Feudo, e non d'altro Principe; ancorchè il medesimo principato avesse qualche sovranità, perchè fosse padrone diretto, e mediato, come infeudante, quando sia Feudo regale, e di dignità con ragione di principato. I

3 Col medesimo supposto, che non osti in contrario legge, ovvero consuetudine, o dispensa particolare, ma camminando con le leggi generali de' Feudi, sono inabilitati il muto, il sordo, il pazzo, il reo di lesa maestà Divina, ed umana, il bandito capitale, lo scomunicato, e simili.

4 Cade però ingegnosa questione; se concorrendo alla successione del Feudo individuo persone di due linee, e generi di egual grado, e sesso, in maniera che tra loro vada solamente attesa la prerogativa dell'età; e portando il caso, che in una linea, o genere vi sia il maggior nato, il qual sia sordo, e muto, ovvero pazzo, o chierico, o in altro modo inabile; ed un altro capace, il quale sia minore d'età a quello dell'altra linea, ovvero genere, il quale però sia minore del primo, e sia maggiore del secondo. Se l'esistenza de' fatto del primo, ancorchè inabile, impedisca il minore dell'altra linea, o genere, in maniera che dia luogo alla successione del fratello minore; e benchè il caso non sia stato ancora formalmente discusso, nè deciso; nondimeno pare, che l'opinione favorevole a questa linea, dov'è de' fatto il maggior nato, abbia molto del probabile; attesochè abitualmente la successione si differisce al maggior nato, per l'impedimento del quale, istantaneamente occultando l'acquisto, e la successione, passi à suo fratello. L

L
Si accenna nel disc. 13. e nella decisione di Sicilia in questo libro.

CAPITOLO DUODECIMO.

Delli pesi, e servizi, a' quali è obbligato il feudatario verso l'infeudante; ed all'incontro delli pesi del Padrone, ed infeudante verso l'infeudato.

S O M M A R I O.

- 1 Dell'obbligo del servizio personale, che porta seco il Feudo, e se il servizio reale faccia cessare dett'obbligo, ovvero corrompa il Feudo.
- 2 Della pena, che s'incorre per non dare detto servizio.
- 3 Se uno sia feudatario di più Signori, a chi sia obbligato più tosto servire.
- 4 Il servizio si deve all'immediato più che al mediato.
- 5 Dell'obbligo, che ha il padrone di difendere il feudatario; e delle spese, che si facciano per la difesa, o ricuperazione dall'uno, o dall'altro, se si repetano.

C A P. XII.



Secondo le leggi, o le consuetudini generali de' Feudi, dicendosi il feudatario soldato, e fedele dell'infeudante, quindi nasce, che oltre il peso della fedeltà, principalmente è tenuto servirlo personalmente nella guerra; che però da questa necessità del servizio personale è derivata l'incapacità de' chierici, e delle donne, e di quelli, li quali patiscono infermità perpetua impeditiva dell'uso libero de' membri necessario al servizio militare; stimandosi tanto connaturale al Feudo il servizio personale, che quando non si dia, ma che si dia reale in qualche annua prestazione in denaro, o in altra roba, molti credano, che perciò si corrompa la vera, e propria natura del Feudo, e diventi Feudo improprio da regularsi secondo la natura de' beni allodiali indifferenti, conforme di sopra si è accennato.

Questo però (come altre volte si è detto) è un error manifesto; attesochè nelli principati, per lo più pacifici, come particolarmente è quello del Papa nel suo dominio temporale, l'uso per lo più porta, che il servizio feudale in recognizione dell'infeudante si paghi con qualche annua recognizione reale.

E nelli Regni delle due Sicilie, particolarmente della citeriore, che volgarmente si dice di Napoli, per antica consuetudine si è

comutato in un annua prestazione di denaro, a proporzione della qualità del Feudo, e delle sue rendite, la quale ivi vien chiamata con un vocabolo barbaro *adoa*; nè perciò si corrompe la natura de' Feudi, e proprij, nè quelli cessano d'esser tali; mentre tuttavia portano l'obbligo della fedeltà, ed anco quello del servizio personale negli urgenti, e straordinarj bisogni, e particolarmente, quando l'infeudante andasse personalmente all'esercito.

Lasciando il luogo alla verità se quest'obbligo cammini, o no nelli Feudi maggiori, e del prim'ordine, li quali si dicono regali, e di vera dignità; mentre per lo più pare che la pratica de fatto provi il contrario.

² Mancando il feudatario dalla prestazione del detto servizio personale, o reale rispettivamente, in istretto rigore incorre la caducità, conforme si dice di sotto nel capitolo 31. dove si tratta delle caducità, e devoluzioni: Però in ciò bisogna deferire al costume, ovvero alle leggi, e stili del principato, come ivi si accenna, dove si tratta ancora dell'altra caducità, la quale s'incorre per l'inosservanza della fedeltà, la quale da feudisti si dice *fellonia*.

³ Frequentemente il caso porta, che una medesima persona sia feudatario di più Principi; per lo che nasce la questione, s'essendo da essi nel medesimo tempo ricercato a servire, a chi sia tenuto piuttosto ubbidire, e servire; mentre essendo la persona materiale individua, si rende impossibile il potere personalmente servire a due, o più; ancorchè per finzione di legge siano stimate più, e diverse persone formalmente distinte, e tanti quanti sono li Feudi: Attesochè questo cammina bene agli altri effetti capaci della detta finzione, per la quale il Feudo si dice un uomo muto, sordo, e stroppio, il quale non può operare da se stesso, ma opera per mezzo del suo possessore; e però quanti Feudi sono, tante sono le persone. Ma ciò non è praticabile nelle cose meramente personali; poichè la persona naturalmente è una, ed individua, nè contro la verità naturale può operare la finzione della legge.

Questo punto, più per qualche rispetto prudenziale, che per gran difficoltà legale, non è facile a ricevere la decisione; che però se ne riserva il luogo alla verità, ed all'osservanza, ovvero allo stile del principato: Ma quando si avesse da parlare da puro Legista in astratto, o pure da referire qualche i Legisti ne dicono; pare che concordino più comunemente i Dottori, che debba esser servito quello, il quale sia il Signore naturale della persona per ragione dell'origine, e del domicilio; ovvero in concorso di più Signori non naturali quello, nel dominio del quale sia il Feudo maggiore, e molto più se fussero più Feudi.

⁴ In concorso poi di più padroni del medesimo Feudo, uno de quali sia mediato, e l'altro immediato, il vassallo, il quale in questo caso,

caso, si dice piuttosto suffeudatario, che feudatario, deve servire il Signore immediato, per esser questo il suo Autore. Quando però fatta la subinfeudazione, gli resti parte di dominio, e di superiorità nel Feudo; non già quando se ne spogli affatto; poichè in tal caso, il mediato resta immediato, secondo la distinzione, della quale si hà nel capitolo 26. sopra li suffeudi.

All'incontro il padrone, ovvero l'infeudante ha obbligo di proteggere, e di difendere il feudatario; e se per tal difesa facesse delle spese, non le ripete. Anzi se lo stesso feudatario per recuperare, o per difendere il Feudo facesse spese notabili; in caso di devoluzione, ovvero passaggio ad altra linea, le ripete, come si dice di sotto nel cap. 33. delle detrazioni; quando però la ricuperazione, ovvero la difesa porti seco il servizio del padron diretto, e per conservazione del suo dominio, e sovranità; cioè, che un nemico del padrone, ovvero un'altro occupatore l'avesse invaso, o volesse invaderlo, per rendersene padrone indipendentemente dall'infeudante; non già quando sia la difesa, o ricuperazione per interesse proprio del feudatario; che però la lite pubblica, o privata sia sopra la sola pertinenza, o possesso del Feudo, senza controvertere il dominio, e ragione dell'infeudante nel suo diretto dominio, e sovranità; o pure che siano spese piccole, ed ordinarie, e correnti, che sieno connaturali al Feudo, e da doverfi fare con i frutti, e con altri emolumenti del medesimo Feudo. A

A

*Se ne parla
in questo lib.
nel disc. 57.
e 76. e nel l.
4. dell' Enfe-
teusi nel disc.
12.*



CAPITOLO DECIMOTERZO.

Quali cose caschino sotto l'investitura, e concessione feudale. E particolarmente, se li regali s'intendano conceduti al feudatario, ovvero riservati all'infeudante. E se essendo conceduti ad uno, passino a gli altri, che ne siano novamente investiti.

S O M M A R I O.

- 1 Li Feudi regali, e di vera dignità portano una specie di Principato sovrano.
- 2 Che cosa resti all'infeudante.
- 3 Quali siano li regali maggiori, e se questi spettino a feudatarj anche regali, e di dignità.
- 4 Alli Feudatarj minori, che si dicono Baroni, non spettano li regali, e quando ad essi spettino.
- 5 Si dichiara in qual caso al Feudatario, ovvero al Barone spettino anche li regali, ed altre cose, le quali ordinariamente se gli negano.
- 6 Della ragione della differenza.
- 7 Se le regalie, ed altre prerogative concesse ad un Feudatario passino al successore investito di nuovo dopo la devoluzione.
- 8 Che il Feudo sia un uomo muto, e sordo; e degli effetti, che ne risultano, e quali ragioni ritenga il Feudo, non ostante la devoluzione.
- 9 Se il titolo s'estingua con la devoluzione del Feudo.
- 10 Come si conosca, se la nuova concessione sia come la prima.
- 11 Quando le ragioni sieno reali, e quando personali.
- 12 Se il proibire la caccia, ovvero il cacciare in quel d'altri, sia di ragione reale del Feudo.
- 13 Se li beni allodiali posseduti dal Feudatario, e devoluti all'infeudante caschino sotto la nuova concessione del Feudo.



C A P. XIII.

I Ende la decisione di tal questione dalla natura, ovvero dalla qualità del Feudo: Poichè se sia Feudo regale, e di vera dignità, che diciamo del prim' ordine, con piena ragione di principato; secondo la distinzione di sopra accennata, in tal caso, quando la legge particolare dell' investitura, o quella del principato, ovvero l' osservanza, non disponga altrimenti; per la regola generale così indotta dall' uso, almeno d' Italia, vengono l' imperio, e la piena giurisdizione de' vassalli con li regali, anche maggiori, e connaturali a' Principi sovrani; attesochè, per tali vengono stimati questi Feudatarij, li quali perciò hanno nel loro Feudo, o principato tutto quello, che (conforme li Giuristi dicono) abbia l' Imperadore nel suo Imperio; eccettuatone il dominio diretto, ch'alcuni dicono alto, altri altissimo, per rispetto di quell'alto, che si considera nel medesimo feudatario a comparazione de' suoi Baroni, e fuffeudatarij:

2 Restando all' infeudante il detto alto, ovvero altissimo dominio con quella superiorità, la quale volgarmente si dice sovrànità, per distinguer' il padrone dal feudatario, e per la recognizione col servizio reale, ovvero personale dovuto secondo la legge dell' investitura, con la facoltà di giudicare sopra la pertinenza del Feudo, e con altre simili remote, e piuttosto abituali, che pratiche, ed effettive giurisdizioni, e prerogative.

3 Poichè sebbene alcuni Giuristi, e particolarmente gli Oltramontani credono, ch' indifferentemente a' feudatarij, ancorchè maggiori, e di vera dignità non spettino alcuni regali maggiori, come particolarmente sono. La facoltà di far guerra publica, ovvero leghe. L' imporre gabelle. Il dare le repressaglie. Il dispensare alle leggi. Il togliere la ragione del terzo, e cose simili, delle quali si tratta nel libro seguente de' regali, dov' è la loro sede; nondimeno per l' uso comune, particolarmente ne' feudatarij maggiori, che diciamo Principi, ovvero Potentati d' Italia; la pratica insegna il contrario; quando la legge particolare dell' investitura più stretta, ovvero la legge scritta, o non scritta dell' infeudante; o la natura del Feudo regolata dall' uso non disponga diversamente.

4 Se poi si tratti de' Feudi inferiori, e più subordinati al Principe infeudante, come sono quelli de' Baroni, anche titolati abusivi, secondo le distinzioni più volte accennate; in tal caso la regola è in contrario, comprovata anco dalla pratica, ed uso più comu-

comune, che per lo più, quando la legge particolare dell'investitura, ovvero la consuetudine del Feudo, ovvero le leggi del paese non portino altrimenti, li regali non s'intendono conceduti, ma restano riservati al Principe infeudante: Che però li Baroni non hanno l'uso de' regali, se non apparisca il contrario dall'investitura, o da altro privilegio del Principe sovrano; ovvero che ne abbiano un possesso immemorabile, o centenario senza principio vizioso, in vigore del quale sia loro lecito allegare il privilegio, ovvero ogn'altro titolo migliore, conforme si dice nella materia de' regali.

5 Ciò cammina in quei Feudi, li quali per verità, e de fatto dal Principe si concedono delle sue Città, terre, castelli, e luoghi a suoi vassalli, ovvero ad altri, ch' in questo modo li costituisca tali: ma non già in que' Feudi, li quali sieno tali per una finzione, ed intellettuale operazione della legge, e non per verità naturale; come sono quelle Città, terre, castelli, e luoghi, li quali da qualche signore si posseggano come liberi, ed indipendenti in quel vero allodio, pel quale si riconosca solo Iddio in superiore con tutti i regali, e con altre ragioni di sovrano signore; ma che, o per causa di protezione; ovvero perchè così l'altringa la forza maggiore, o per altro rispetto, riconosca le medesime sue Città, terre, castelli, o luoghi in Feudo da un' altro Principe, giurandogli fedeltà, e riconoscendolo per signore sovrano; poichè ciò opererà bene la traslazione dell'alto, e del diretto dominio con la sovranità, e con altre preeminenze, ma non toglie al possessore i regali, che già possedeva. A

A
In questolib.
nel disc. 63.

6 La ragione della differenza tra l'un caso, e l'altro è chiara, altre volte accennata: Attesocchè, nel primo caso, l'infeudante è quello, il quale dona, e concede l' suo all' infeudato, che però la concessione v'è intesa strettamente, sicchè non abbracci quel ch' è solito andar annesso al Principato, e non concedersi ad inferiori: Ed all' incontro, nel secondo caso l'infeudato è quello, che dona il suo all' infeudante, e però per la medesima ragione la concessione v'è intesa strettamente, sicchè sia quanto meno è possibile pregiudiziale, bastando, che operi l'effetto, per il quale ciò sia seguito: Quando però la legge dell'investitura, ovvero l'osservanza non porti altrimenti.

7 Quando poi il caso dia, ch' ad un feudatario si conceda contro detta regola, ovvero contro il solito qualche regalia, o prerogativa; in tal caso cade la difficoltà, se devolvendosi l' Feudo, e questo concedendosi di nuovo ad un' altro, senz' altra espressione, s' intenda dato con le medesime insolite, e maggiori giurisdizioni, e preeminenze. Scorgendosi in ciò qualche variazione tra Giuristi; poichè
febbe-

sebbene più comunemente concordano nella distinzione, se la concessione sia reale, o personale; cioè che nel primo caso passi al nuovo feudatario, e non nel secondo, quasi che avendo il Feudo acquistato quella prerogativa, sempre la ritenga.

Nondimeno questa distinzione, anco a discorrerla in astratto, ha delle difficoltà, quando si tratti di Feudo già devoluto, in maniera che, dopo consumata la devoluzione, il Principe lo conceda di nuovo; Attesochè essendo il Feudo ritornato all'antica sua causa, ed unità del principato, si è con quello confuso, appunto come un rivolo divertito dal fiume, ovvero dal lago, se si stagnasse; non potendosi dare quel Feudo, che importa servitù in potere del padrone, ed infeudante, mentre non può darfi servitù nella roba propria: E per conseguenza non può ritenere quelle prerogative di regalie, ovvero di giurisdizione, e preeminenze straordinarie, che avesse acquistate contro il medesimo Principe.

Poichè sebbene, conforme si è di sopra accennato, il Feudo si dice un uomo muto, e sordo, il quale parla, sente, ed opera per mezzo del feudatario, come suo ministro, ed organo, sicchè non cessa il suo essere già acquistato, che tuttavia conserva anche per il tempo, che per lite trà successori, ovvero per altro accidente stesse senza possessore: Appunto come sonole Chiese in tempo di sede vacante, o impedita per morte, o per assenza del Prelato; nondimeno ciò cammina bene finchè duri, e sia in essere la qualità, ed essenza di Feudo, perchè duri l'investitura B; ma non già quando questa sia spirata, mentre in tal caso quel Feudo si dice morto: Che però, quando il Principe lo concede di nuovo, questo sarà un uomo diverso novamente creato, ritenendo solamente quelle ragioni reali contro i terzi, le quali compatibilmente possano ritenersi anche dallo stesso Padron diretto.

Camminando lo stesso nelli titoli, o nelle dignità, attesochè con la devoluzione si estinguono, ovvero si supprimono, non potendosi dar il caso, che della stessa Città o luogo uno sia Re, o Principe sovrano, e ne sia anco Duca, Marchese, o Conte. C

Giova nondimeno la distinzione all'effetto di regolare la volontà dell'infeudante, e la natura della nuova infeudazione: Attesochè, quando questa si faccia nella forma generale, e solita con tutte le ragioni già spettanti al Feudo, in tal caso s'intendono concesse anco le giurisdizioni, e le regalie, ed altre preeminenze, ancorchè straordinarie, ed insolite, le quali siano reali; ma non già i titoli, e le dignità, quando non si esprima; non ostante ciò che alcuni malamente dicano in contrario.

B

Di questo caso si discorre nel lib. 3. delle preeminenze nel dis. 26

C

In questo lib. nelli disc. 9. 40., e 61.

La difficoltà maggiore però consiste nel fatto, ed applicazione; cioè quando la concessione di queste cose insolite, e non connaturali sia reale, o personale; ed in ciò come questione di fatto, e non di legge non può darsi regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali v'è regolata la verisimile volontà del concedente.

Con la stessa regola camminano quelle ragioni, e giurisdizioni, o prerogative, che il possessore del Feudo avesse acquistate contro un terzo; se passino, o nò col feudo all'infedante, ovvero al successore; attesochè, se l'acquisto è reale, passerà, ma non già quando sia personale. Come per esempio: soleano li vassalli far alcuni servizj al feudatario padrone immediato, de quali si tratta nel libro seguente de' regali nel capitolo, nel quale si parla dell'angarie, e perangarie; che però nasca il dubbio, se devolvendosi il Feudo, si debbano li medesimi servizj anco al padrone diretto, o alli suoi ufficiali, ovvero al successore; e la decisione dipende da detta distinzione della ragion reale, o personale. D

*In questo lib.
nel discor. 51.*

Con la medesima distinzione si decide l'altra questione, se la facoltà di proibire la caccia, ovvero la pescaggione, o pure di far l'una, o l'altra in quell'altri, passial successore, così del Feudo, come de luoghi, nelli quali sia la caccia, o pescaggione, come di ciò si tratta nel detto libro seguente de' regali in quel capitolo, nel quale si discorre della podestà, ovvero della ragione di proibire.

Parimente nasce dubbio, se essendosi col feudo devoluti al Principe altri beni liberi, ed allodiali, li quali dal feudatario con diverso titolo si possedeano nel Feudo, questi s'intendano conceduti anco in Feudo: e la regola è negativa nello stesso modo, che negli altri casi detti di sopra con la presunzione della personalità più che della realtà; quando non apparisca dell'animo di concederli; e quest' animo, non concorrendovi prove espresse, può anche desumersi da congetture, e presunzioni, particolarmente dalla quantità del prezzo; o pure se ne preceda, o nò la formale incorporazione. E

*E
Nel disc. 2. e
56. di questo
libro.*

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della giurisdizione, ed imperio, ed altre prerogative del feudatario.

S O M M A R I O.

- 1 Che la giurisdizione non sia necessariamente annessa al Feudo, ma possa esser di diversa natura.
- 2 Si danno gli esempj, che il Feudo sia d'uno, e la giurisdizione sia d'un altro.
- 3 Quando la giurisdizione sia annessa al Feudo; qual, e quanta sia.
- 4 Quali casi non cadano sotto la giurisdizione de' Baroni.
- 5 Della prerogativa del feudatario d'esser primo cittadino nella facoltà di pascolare, e d'aver altre ragioni di cittadinanza.
- 6 Delli servizj, che il feudatario può esigere da' vassalli.

C A P. XIV.



A giurisdizione col mero, e misto imperio ne vassalli non è cosa necessariamente annessa al Feudo; che però può darsi il Feudo in potere d'uno, e la giurisdizione in potere d'un altro, ovvero in potere dell'infeudante; o pure che il medesimo feudatario abbia da uno il Feudo, e da un altro la giurisdizione in

allodio, o anche in Feudo. A

- 2 Il che insegna frequentemente la pratica nel Regno di Napoli; attesochè molti luoghi abitati per concessioni Regie in Feudo, o in allodio sono posseduti da Chiese, e da Monasterj senza la giurisdizione criminale, o mista, la quale resta in potere del Re, ovvero da questo si dà in Feudo ad un altro, conforme altrove di sopra si è accennato; ed alle volte la stessa Chiesa, o Monasterio cerca d'acquistarlo in persona fiduciaria di qualche vassallo, o altro confidente, che ne sia capace.

- 3 Ma quando col Feudo vada annessa la giurisdizione con l'imperio; in tal caso, quale, e quanta questa sia, e con che preeminenze, non vi si può dare certa regola generale, dipendendo dalle leggi, o dagli stili particolari de' varj principati; e quando cessino le leggi, ovvero gli stili particolari, in maniera che bisogni ricorrere alla ragion commune; in tal caso la regola generale porta la decisione con la più volte accennata distinzione della qualità de' Feudi, cioè se siano regali, e del prim' ordine; poichè in tal caso portano tutto

S 2

quello,

A

In questo lib.
nelli disc. 61.
e 62.

quello, che compete al Principe nel principato col totale meró, e misto imperio, e con li regali anche maggiori.

Se poi siano Feudi inferiori, e subordinati al Principe sovrano, in tal caso viene anche 'l mero, e misto imperio, e la piena giurisdizione così civile, come criminale, e mista; ma subordinata all'appellazioni, e ricorsi al Principe, ed a' suoi Tribunali; nè vengono li regali, tra li quali si annovera il rimettere banditi, e far grazie pure di pene capitali, quando le leggi particolari, o l'uso del privilegio non lo porti, sicchè lo stile vi ha gran parte.

Com'anche tal giurisdizione non entra in alcuni delitti, li quali si stimano di ragion pubblica, e peculiare del Principe: Come
4 sono: Li delitti di lesa maestà Divina, ed umana: L'escavazione de'tesori, ed altre cose spettanti al Principe: La moneta falsa: La contravvenzione di quelle leggi, che riguardano le ragioni particolari del Principe sovrano: E, secondo un'opinione, la grassazione di strade pubbliche di prima classe, che volgarmente si dicono maestre, e regali, ovvero consulari, o militari, e simili.

Ed in ciò parimente non può darsi regola, per la varietà delle leggi, o degli stili particolari de' principati, anzi delle provincie, o presidati nello stesso principato, dalli quali parimente dipende la materia dell'appellazioni, o de' ricorsi: E se in pregiudizio della giurisdizione del feudatario, si possa di consenso eleggere il foro del Principe, con altre questioni, le quali cadono sotto il libro terzo, dove si tratta della giurisdizione, e competenza del foro, essendo ivi la sede di questa materia.

Porta anco il Feudo molte prerogative al feudatario, cioè nell'
5 essere stimato primo cittadino, e di godere tutte le prerogative di cittadinanza, particolarmente nella facoltà di pascolare, e di acquare con li suoi animali, e legnare ne' boschi comunali, e di aver altri usi, li quali competono a' cittadini; E quest'uso per ordinario è causa di molti litigi tra il feudatario, e li vassalli; poichè i Baroni, per essere per lo più ricchi, e potenti, per avidità di maggior lucro; applicandosi all'industrie d' animali, sogliono asforbire tutti li pascoli, e privarne i vassalli. Onde alcuni Dottori vogliono che debba aver l'uso, quanto il più ricco cittadino; altri quanto due, ed altri che sia materia arbitraria da decidersi, secondo la qualità del luogo, quantità del territorio, e numero de' cittadini. Deve però molto deferirsi alla consuetudine. B

Di ciò si parla nel lib. 4. delle servitù nel disc. 35. e 36. ed in questo libro nel disc. 65.

Dall'uso parimente de' luoghi, ovvero delle leggi, e stili de'
6 principati, nascono l'altre prerogative, che sogliono avere li Baroni, e feudatarij sopra li vassalli nelli servizj, li quali si esplicano col

col termine d'*angarie*, e *perangarie*, ed in altre cose simili, molte delle quali s'accennano nel lib. seguente de' regali, nel cap. nel quale si tratta di questa materia, in maniera che quando vi sia l'uso legittimo, bisogna a quello deferire; ma quando dett'uso non vi sia, ovvero, che questo si stimi illecito, sicchè li convenga piuttosto il nome di abuso; in tal caso, secondo le regole generali delle leggi così comuni, come feudali non si devono alli Baroni, e feudatarj inferiori, li quali non abbiano le ragioni di Principe, essendo di ragione regale; quando il privilegio del Principe, o l'antico possesso immemorabile, o centenario, non vizioso, non lo conceda: E quando ciò nasca dall'uso, e possesso, cade il sopraccennato dubbio, se sia reale, o personale; attesocchè nel primo caso passa al successore, ovvero al padron diretto, ma non già nel secondo, come si è detto: E per lo più sogliono darsi questi servizi al feudatario per affezione personale; e per conseguenza non passano col Feudo. C

C
Nel detto disc.
51. di questo
libro.



CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della proibizione d'alienare, o d'obbligare il Feudo per contratti, o per altri atti fra vivi. E che cosa venga sotto il nome, o vocabolo d'alienazione proibita. E particolarmente della transazione, e della locazione, oltre la vendita, ed altri atti di vera, ed indubitata alienazione.

S O M M A R I O.

- 1 Quali siano le alienazioni, che chiaramente sono proibite ne' Feudi.
- 2 Quando la locazione sia proibita.
- 3 Come nella locazione de' Feudi si debbano ragguagliare gli anni.
- 4 Se la transazione sia alienazione proibita; se distinguono più casi.
- 5 Della differenza del padron diretto, e de' successori nel Feudo in questo proposito di transazione.
- 6 Del compromesso.
- 7 Della divisione.
- 8 Che il servizio del Feudo sia dovuto da ciascun Feudatario, non ostante la divisione.

C A P. XV.



OL più volte accennato presupposto, che si tratti di Feudi veri, e proprj, li quali si debbano regolare con le leggi Feudali, non già de' feudi corrotti, ed improprij, li quali in sostanza hanno più dell'allodio, che del Feudo, laonde vadano regolati con la ragion comune; generalmente vien proibito ogn'atto, il quale porti non solamente la totale, ed effettiva traslazione di dominio del Feudo da uno all'altro, come sono la compra, e vendita, permuta, la dazione in soluto, e la donazione, ma ancora ogn'atto, il quale importi reale, ed effettiva traslazione della cosa da uno all'altro, se non nel dominio totale, almeno in quello, che si dice subalterno. Come sono l'enfiteusi, il livello, la censuazione, e la locazione perpetua. Riservandosi a particolar' ispezione la fuffeudazione.

Come

Come anche sono quegli atti, li quali importino traslazione di qualche ragione reale sopra il Feudo, ancorchè il dominio, ed il possesso naturale restino in potere del feudatario: come sono l'imposizione di servitù prediale, ed anche mista dovuta dal Feudo alla persona, o l'imposizione de' cenfi consignativi, ed altri atti simili.

2 E perchè sotto questa proibizione cade anco la locazione a lungo tempo; quindi entra la questione quando debba dirsi tale a quest'effetto: Ed ancorchè varie sian le opinioni anche nelli beni ecclesiastici (nelli quali però oggidì la questione è già sopita; perchè eccedendo il triennio, casca sotto la proibizione); tuttavia nelli Feudi ancor dura.

Si crede però comunemente ricevuta in pratica l'opinione, che la locazione a lungo tempo, e conseguentemente proibita sia quella, la quale si faccia per anni dieci: sicchè, quando sia minore di questo spazio, non cada sotto la proibizione.

3 Bensì che più probabilmente in questa materia de' Feudi, non pare, ch'entri quella considerazione, la qual'è solita farsi nella locazione de' beni ecclesiastici, o simili, sopra la regolazione dell'anno dall'intera raccolta di tutti li frutti, ma che vada atteso l'anno corrente, il quale si dice astronomico, ovvero solare, costituito di trecento sessantacinque giorni: Attesocchè, essendo il Feudo una università, la quale abbraccia molte sorti di robbe produttive de' frutti in tempi diversi, e particolarmente delle selve cedue, le quali richiedono un lungo spazio di trenta, ed anche di cinquant'anni per taglio, se si dovesse aspettare il circolo dell'intera raccolta di tutti li frutti, per la quale si costituisse un'anno, si darebbe l'affordo, che un Feudo si potesse affittare per più secoli; che però importerebbe una specie di formal alienazione: E tale pare che sia l'uso, e la pratica comune. A

Nella transazione variano i Dottori, se cada sotto questa proibizione: Però secondo la più probabile opinione, si devono distinguere gli effetti, a' quali di ciò si tratti; attesocchè, se si tratta per l'incorso delle pene, si stima più vero, che quando non vi sia una mala fede, e frode chiara, in maniera che il termine, o vocabolo di transazione sia affettatamente apposto per palliare l'alienazione proibita, quella non sia compresa, per la regola, che per isfuggir la pena, basti ogni causa, tale quale si sia, ancorchè erronea, o in altro modo insussistente, in maniera che al medesimo transigente, ovvero a' suoi eredi fosse lecito d'impugnar l'atto.

Quanto poi all'effetto della validità dell'atto, e se sia obbligatorio, ed operativo, o nò; nelli due Regni di Sicilia, ultra, e
citra

A
Di questa regolazione d'anni si parla nel libro 7. nel titolo delle alienazioni, e de' contratti proibiti, ed altrove.

citra il faro, per una legge, o costituzione particolare, la quale molto più strettamente proibisce ogni alienazione di quel che facciano le leggi Feudali, v'è senza dubbio compresa la transazione, anche in ordine a non obligare il medesimo transigente, o suoi eredi, quando non vi concorra l'assenso regio; essendo ivi ricevuto, che in ogni contratto, ed alienazione sopra i Feudi si dia la penitenza, e la libera facoltà di rivocare l'atto senza obbligo alcuno di rifare l'interesse, come a basso si dirà; che però cessano tutte quelle questioni, le quali entrano in termini della ragion comune Feudale.

Attesa poi la detta ragion comune, e trattando de' termini, e casi generali, alli quali non osti legge scritta, o non scritta particolare, si cammina con la distinzione di quattro casi. Il primo se si tratti ad effetti pregiudiziali ad esso feudatario. Il secondo se in pregiudizio del successore particolare, il quale con legittimo titolo corroborato dall'assenso del padrone abbia acquistato il Feudo. Il terzo se in pregiudizio del successore del Feudo antico di patto, e providenza, in maniera che venga con le proprie ragioni dell'investitura indipendentemente dal transigente. Ed il quarto, se in pregiudizio del padron diretto.

Al primo effetto quando la transazione non sia impugnabile per il medesimo transigente, ovvero per il suo erede, secondo li termini generali della ragion comune, anche in robbe, e materie indifferenti, come suole occorrere, o per capo di lesione, o di falso presupposto, o di mancante dubbietà, o di non comprensione, come si osserva nel lib. 7. nel titolo delle Alienazioni, e contratti proibiti, ed altrove; in maniera che per altro la transazione sia valida, ed obbligatoria; in tal caso non pare, che a rispetto del transigente, o del suo erede in questa materia de' Feudi vi sia diversa, e particolar disposizione.

Nel secondo, se la transazione sia fatta dopo l'alienazione validamente fatta ad un'altro, non cade dubbio alcuno, che non vaglia, e non pregiudichi.

Nel terzo, quando la transazione s'impugni dal successore, il quale venga per ragion propria, come chiamato dall'investitura indipendentemente dal transigente, e non abbia per altro la qualità ereditaria del transigente negli altri suoi beni indifferenti, in maniera che non gli osti l'obbligo, che la legge dà ad un'erede di non poter impugnar il fatto di quello, del quale possegga la robba. Ed in tal caso per termini generali (prescindendo dalle dette leggi, e stili particolari de' sudetti Regni, o simili) la decisione dipende dalla medesima distinzione generale, la quale, secondo la più comune, e ricevuta opinione, si hà in termini di ragion comune in ogni altra

altra materia indifferente, e particolarmente con più frequenza in occasione della materia fideicommissaria; cioè, che quando la transazione sia fatta con buona fede, obblighi il successore, ancorchè venga per la persona, o ragione propria indipendentemente dal transigente, non già quando sia con mala fede: Che però le questioni sopra ciò si restringono all'applicazione di detta distinzione, e quando si verifichi l'una, o l'altra parte.

Per giudicar dunque se vi sia la buona, o la mala fede, si deve vedere a chi, in dubbio, assista la regola, o la presunzione; se più tosto alla buona, che alla mala fede; essendo questa la natura, ed operazione della regola, o della presunzione legale, che fonda l'intenzione di quello, al quale assiste, e trasferisce il peso di provar il contrario all'altra parte.

Sopra questo punto dunque se, ed a chi assista la presunzione, si scorge qualche varietà d'opinioni, e vi sono probabili argomenti per l'una, e l'altra parte: Attesochè quelli, li quali tengono le parti del feudatario successore, dicono che avendo questo la regola di non esser obbligato a quel che si sia fatto dal suo predecessore, dal quale non ha causa, ne dipendenza, quello, il quale pretende la limitazione, la deve provare: Ed all'incontro gli altri si fondano nella regola, o presunzione generale, la quale assiste alla buona fede, ed alla validità dell'atto in esclusione del delitto.

Tuttavia queste generalità sono troppo vaghe, nè si deve nel giudicare camminare con loro solamente, ma si deve vedere se vi sia, o nò la buona fede, la quale nasce dalla probabile incertezza, o dubbietà dell'evento della lite, sicchè vi sia un giusto timore della perdita totale, o del danno molto maggiore, onde possa dirsi, che il possessore del Feudo, o del fideicommissio, o di cosa simile si sia in ciò portato da prudente padre di famiglia; facendo le parti di buon amministratore nel metter in sicuro per se, e suoi successori una parte di qualche sia in lite, per non perder il tutto: E conseguentemente non vi si può dare regola certa, e generale; mentre ciò dipende dalle circostanze del fatto di ciascun caso, e dalla qualità della lite, dalla quale vada formato il giudizio, se quel che si rimette all'altro transigente, sia prezzo proporzionato dell'incerto evento della lite, o nò.

Ma perchè sopra questo articolo, anco in detto caso di buona fede si scorge tra' Giuristi qualche varietà d'opinioni; poichè alcuni indifferentemente negano questa facoltà d'obbligare il successore; e questa opinione si tiene nelle Spagne in quei majoraschi nella maniera, che ne' detti Regni dell'una, e l'altra Sicilia si tiene nelli Feudi: Ed altri distinguono se il Feudo riceva, o non riceva divisione; o

pure se questo si rilassi, o si ritenga. Quindi segue, che la decisione anderà regolata secondo quell'opinione, la quale sia più ricevuta ne i Tribunali maggiori di que' principati, o luoghi, nelli quali sia la quistione.

In caso poi, che cessando questa limitazione, entri l'accennata regola, che la transazione non obblighi il successore; quando il caso portasse, chi el successore fosse crede degli altri beni indifferenti del transigente; in tal caso, se la nullità non sia più che manifesta con chiara resistenza di legge non potrà, come si è detto, impugnare il fatto del suo autore, secondo la più ricevuta opinione.

Bensì che, quando detta chiara nullità vi concorra, si potrà impugnar l'atto per quel che spetta al corpo, e sostanza del Feudo, ma farà tenuto con gli altri beni a rifar l'interesse all'altra parte, quando le leggi, o li stili particolari del paese non dispongano altrimenti.

Nel quarto caso, nel quale si tratti, se la transazione fatta dal feudatario possa obbligare il padron diretto. Quando la transazione apporti pregiudizio reale al Feudo, il quale perciò riceva diminuzione, o divisione, ovvero perdita di maggiori prerogative, o servitù, e peso reale; in tal caso si crede concordemente, che non obblighi il padrone, senza badare alla detta distinzione della buona, o della mala fede.

La ragione della differenza trà questo caso, ed il precedente è chiara; attesochè in quello l'interesse del successore non è presentaneo, ma consecutivo, e più sperato, che certo, e presente; che però il possessore del Feudo si dice legittimo contraddittore, ed amministratore; in maniera che, se proseguendosi la lite, fusse nata la re giudicata a favore dell'altra parte, questa obbligherebbe anche li successori, quando non vi concorresse vizio di collusione, o di gran trascuragine nella difesa della causa; e conseguentemente, venendo stimata la transazione una specie di reg giudicata, entra la medesima ragione.

Ma non è così nell'altro caso, attesochè il padrone diretto si dice d'aver l'interesse presentaneo, il quale è certo, e coeguale, in maniera che la re giudicata, e gli altri atti, li quali sopra il dominio diretto, o sopra le ragioni del Feudo seguissero contro il feudatario, resterebbono di niun vigore, e pregiudizio contro il padrone diretto; e conseguentemente, per la medesima ragione, non gli deve pregiudicare la transazione.

Se poi questa non portasse diminuzione, o alterazione del Feudo; e che il feudatario con buona fede, e con giusto motivo facendo parte di diligente padre di famiglia, e di buon amministratore per ovviar al maggior danno, che dall'evento della lite potrebbe risultare anco al padron diretto, così mettendo in sicuro

curo il suo dominio, pagasse qualche somma di denaro, o desse altra ricompensa del suo; in tal caso, seguendo la devoluzione, potrà pretendere dal padrone la rifezione di quel che ridondi in suo utile, come specie di miglioramento, e con quell'azione, o equità, che li Giuristi dicono de' negozj ben amministrati, ovvero di versione in utilità. B

Con li medesimi termini della transazione per ordinario vanno regolati quelli del compromesso; e conseguentemente entrano le medesime distinzioni, e proposizioni. C

Per quel che poi spetta alla divisione. Quando si tratti di Feudi, li quali siano di loro natura individui, come sono i regali, o di vera dignità; e generalmente quelli, li quali si dicono di uso, o di ragione de' Franchi, secondo la distinzione accennata di sopra al capitolo 2.: in tal caso non cade dubbio alcuno, che questa sia alienazione proibita; attesochè importa una formal scissura, ed alterazione della natura del Feudo: Eccetto quell'impropria divisione, o dismembrazione, la quale ne' casi permessi seguisse per causa di subinfeudazione, della quale si tratta di sotto. D

Quando poi si tratti di Feudo dividuo; del dominio, e possesso del quale siano capaci più persone; o perchè la dividualità dipenda dalla natura del Feudo, il quale sia di costume, o di ragione de' Longobardi; ovvero perchè ne sia dividua la sola comodità, ed il godimento, ancorchè la sostanza sia individua, secondo la consuetudine di Lombardia; in tal caso, quella trà i legittimi possessori, e compresi nell'investitura non ha proibizione alcuna; Purchè però la divisione non si faccia in maniera, che possa apportare pregiudizio alcuno al padrone diretto, a rispetto del quale il Feudo abitualmente resta individuo, ed unico. E

Appunto come si considera un podere, il quale si dia in affitto, o con altro contratto a più compagni, li quali formino un corpo sociale rappresentante una persona intellettuale; poichè possono fare trà loro quella divisione, che vogliono per il modo di coltivarlo, o dell'amministrarlo, e pigliarne i frutti; ma a rispetto del locatore il suo dominio, e possesso resta unico, ed individuo.

E quindi nasce, che per lo servizio personale, o reale, il padrone ha l'azione contro ciascuno al tutto (che li Giuristi dicono *in solido*) ed il mancamento di uno, o di alcuni in pagare il censo, o altra ricognizione pregiudica a gli altri, come abbasso si dirà in quel cap. nel quale si tratta delle caducità, e devoluzioni.

Di questa materia della transazione si tratta in questolib. nel dis. 49. e frequentemente nel titolo de' Feudi.

C

Nello stesso discorso 49.

D

Nel dis. 1. di questo lib., ed altrove.

E

Nel disco. 3. di questo libro.

CAPITOLO XVI.

Del pegno, e dell'ipoteca; se siano proibiti, e del concorso de' creditori.

S O M M A R I O.

- 1 Del pegno; se importi alienazione proibita.
- 2 Dell'ipoteca generale, e della speciale.
- 3 Del concorso de' creditori sopra il Feudo.
- 4 Se quel che si dispone nel corpo del Feudo cammini nel prezzo.
- 5 Se ne' Feudi si dia la separazione de' beni.

C A P. XVI.



1

L pegno vero, e naturale di fatto, il quale si dice, quando la robba impegnata veramente si dia in mano del creditore, che ne abbia quel possesso naturale, che li Giuristi dicono *detentazione*; parimente cade senza dubbio sotto questa proibizione; ancorchè sia colorito dal precario, o d'altra cautela, la quale in fatti importi formalità di parole contro la realtà del fatto naturale, secondo il quale il Feudo sia veramente posseduto, ed amministrato dal creditore.

2

Ma quando si tratti di pegno finto, ed improprio, il quale da' Giuristi si esplica col termine, o vocabolo d'ipoteca in maniera che la natural possessione, ed amministrazione de fatto contiui nel feudatario debitore, onde sia una sola obbligazione verbale; in tal caso si scorge qualche varietà d'opinioni; tra le quali la più vera si crede quella, che distingue tra l'ipoteca speciale, e la generale: Attesochè, quanto all'ipoteca speciale, stà comunemente ricevuto, che sia proibita, e cada sotto l'alienazione, nello stesso che li Canonisti trattano la medesima questione circa la proibizione dell'alienazione de' beni di Chiesa, conforme si discorre nel libro settimo, dov'è la sede di questa materia d'alienazioni, e contratti proibiti.

Se poi si tratti dell'obbligo, o ipoteca generale di tutti li beni, senza specificazione de' feudali; in tal caso cadono due questioni l'una di volontà, cioè se si sia avuto animo di comprender il Feudo sotto questa generalità; E la regola è negativa, ogni volta che le congetture, o altre circostanze del fatto non ne inducano la limitazione: E tra l'altre circostanze, si suole più frequentemente considerare quella se detta ipoteca non sia verificabile in altra sorte di bene -

L'altra

L'altra è la questione della podestà, sopra la quale cade maggior dubbiezza, e varietà d'opinioni: Ma parimente la più vera e probabile si crede quella, la quale distingue tra la proprietà, o sostanza del Feudo, ed i frutti di quello; cioè che l'ipoteca abbracci questa seconda parte, e non la prima; in maniera che al creditore non s'acquisti ragione alcuna reale sopra il corpo, o sostanza del Feudo, nè gli competa quell'esercizio dell'ipoteca, mediante il quale (quando questa sia ben' impressa) possa il creditore far eseguire, e subastare la roba ipotecata; poichè in tal modo farebbe indirettamente permettere quel, che direttamente è proibito.

3 E quindi risulta la decisione sopra il concorso de' creditori del feudatario circa la loro anteriorità, o poeriorità; quando il Feudo sia di tal natura, che resti affetto a detti debiti, e possa essere eseguito, e subastato anche in pregiudizio de' successori, come occorre nelli Feudi ereditarij, ed anche nelli misti, nelli quali il successore debba avere la qualità ereditaria del debitore: Attesochè li creditori, a quali il Feudo sarà obbligato con l'assenso del padron diretto, sono preferiti a gli altri creditori, ancorchè anteriori, e privilegiati, li quali non abbiano detto assenso. A

A
Di tutto ciò si
discorre in que-
sto lib. nel dis-
78., e nel lib.
4. dell' enfiteu-
si nel disc. 58.,
e nel lib. 8. nel
disc. 13., e 151.

Anzi tra li medesimi, li quali abbiano l'assenso, l' anteriorità va regolata da questo; in maniera che, se un creditore posteriore avrà l'assenso prima dell' anteriore, sarà preferito, ancorchè l' altro ottenga l'assenso dipoi: attesochè il tempo, o l' anteriorità di questo si deve attendere per la ragione, che allora s'imprime l'ipoteca, e si acquista la ragion reale sopra il corpo, o sostanza del Feudo a suo favore.

Come anche quei creditori, li quali hanno l'assenso, possono esercitare quell'azioni, o rimedj, che la legge concede all'ipoteca validamente costituita; così nel far eseguire, e subastare il Feudo, o suoi membri, come anche nell'esercizio de rimedj, o interdetti reali, li quali da' Giuristi si dicono *in rem* scritti, o rei persecutorj anco contro un terzo possessore con titolo particolare traslativo di dominio; le quali cose tutte si negano a quei creditori, li quali non hanno l'assenso, ed alli quali non si dà altro rimedio, se non di poter sforzare nell'azione personale, o coll' ufficio del Giudice il feudatario debitore, o il suo erede a vendere il Feudo, acciò dal prezzo, il quale se ne ritraerà, possano esser sodisfatti; ma non già si concede loro esercizio d'azioni, o rimedio reale. B

B
Nel disc. 21.
di questo lib.,
ed in altri di-
scorsi di sopra
accennati.

Credono alcuni, che questi privilegi de i creditori con l'assenso contro gli altri, ancorchè anteriori, li quali non l'abbiano, camminino solamente nel corpo del Feudo, ma non già nel prezzo di

zo di quello, per la ragione, che il prezzo del Feudo non sia feudale, ma venga stimato come robba libera, ed allodiale: Però in ciò si scorge qualche equivoco; attesochè ciò cammina, quando il Feudo si sia dal feudatario debitore, o dal suo erede venduto con autorità privata ad un terzo, il quale imprudentemente abbia pagato il prezzo senza riserva del rigresso a quello contro ogni un in caso d'evizione, o molestie; in maniera che alli creditori con l'assenso resti libero l'adito, e l'esercizio della loro ipoteca contro il medesimo Feudo, e suo possessore: Ma non già, quando la vendita segua per autorità di Giudice ad istanza de' creditori, ad effetto che possano questi esser soddisfatti de' loro crediti dal prezzo. Overo, che in caso di vendita privata il compratore si sia riservato il libero rigresso al suo prezzo in caso d'evizione, o di molestie; attesochè nell'uno, e nell'altro caso il prezzo assume la natura del Feudo, in luogo del quale è surrogato; e conseguentemente entra lo stesso ordine, o concorso, il quale cammina nello stesso Feudo; poichè non sarebbe altrimenti praticabile la soddisfazione de' creditori: Ed in ciò consiste l'equivoco chiaro di coloro, li quali generalmente, e nella sola lettera attendono detta proposizione; attesochè questa è vera ne' suoi casi, che il prezzo del Feudo non sia feudale, ma va intesa con detta distinzione. C

C
*Nel detto disc.
 58. dell'ensit.
 e nelli detti
 disc. 13., e
 151. del cre
 dito, e debito,
 ed altrove.*

5 Come anche è tanto vera la proposizione di sopra accennata, che li creditori posteriori con l'assenso sopra li Feudi, e loro prezzo sono preferiti a gli anteriori, li quali non lo abbiano, o che l'abbiano posteriore. Che sebbene per ragione comune li creditori del morto, ancorchè posteriori, e meno privilegiati nelli beni del medesimo morto, vincono li creditori, ancorchè anteriori, e privilegiati dell'erede per il beneficio, che dà la legge della separazione de' beni, e de' patrimoni; nondimeno un opinione, la quale (ancorchè molto contraddetta) si presuppone più ricevuta nè Tribunali del Regno di Napoli, tiene il contrario nelli Feudi, in maniera che indistintamente l'assenso dia l'anteriorità anche in questo concorso, senza che possa giovare il detto beneficio della separazione de' beni.

Questa opinione secondo i termini della ragion comune, ed anco per un certo discorso naturale pare molto dura, in maniera che in occasione di disputar il medesimo articolo nella Corte Romana, e particolarmente nella Congregazione de' Baroni sopra il concorso de' beni giurisdizionali (li quali, benchè non feudali per l'assai stretta proibizione d'alienare risultante dalle costituzioni Apostoliche, van regolati con medesimi termini) non è stata ricevuta: Nondimeno, attendendoli veri termini particolari di questa materia

materia, non ha dell'improbabile per la medesima ragione, che generalmente milita negli uffizj, ed in altre cose di ragion regale, delle quali sia proibito il libero commercio tra privati senza l'assenso del Principe, o di altra persona: Cioè, che il creditore, o altro contraente, il quale fa l'atto con l'assenso, si dice seguitare principalmente la fede pubblica del Principe, e non la privata del debitore, o di altro contraente. Che però, quando uno ha da contrattare sopra Feudi, e simili robbe proibite, usa le sue diligenze nelli registri pubblici; attesocchè non ritrovandovi assenso spedito per altri, così si certifica d'esser il primo, il quale legittimamente acquistò ragion reale sopra il Feudo, e però s'induce a contrarre, che per altro non farebbe, seguitando (come s'è detto) principalmente la fede pubblica del Principe, o del padrone.

Pure in ciò, come in questione disputabile, non può darsi regola certa, e generale, ma bisogna deferire allo stile de' Tribunali del paese: Ma quando questo manchi, pare che debba averfi molto riguardo a detta ragione, camminando con i termini speciali di questa materia, e non con li generali della ragion comune in beni indifferenti; poichè molte cose stabilite dalla ragion comune non camminano in queste materie feudali. D

E fra gli altri esempi, li quali sopra ciò si potrebbero addurre, lo abbiamo in materia della simulazione, la quale sempre cede alla verità, ed in concorso di questa la finzione non si attende: E nondimeno nelli Feudi questa regola non entra: Che però se si acquista il Feudo in persona di uno con denaro d'un' altro, il quale veramente abbia voluto acquistarlo per se stesso, ed a suo comodo; ottenendone per maggior cautela espressa dichiarazione dalla detta persona, in cui canti la concessione, o l'acquisto; nondimeno, ciò non ostante, si stima per feudatario la suddetta persona, ancorchè fiduciaria, e simulata; poichè si attende solamente quello, che è scritto ne' libri pubblici del Padrone, nello stesso modo, che nel libro seguente de' regali si dice degl' uffizj. E

D
*Nel lib. 8. del
credito, e de-
bito nelli di-
scorsi 13. 27.
e 151.*

E
*In questo lib.
nel disc. 7. 24.
36. e 106.*



CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Se il Feudo si possa dare in dote; e per quella si possa obbligare. E dell'alienazione della comodità.

S O M M A R I O.

- 1 Della dote; se sia alienazione proibita.
- 2 Quando il padrone del Feudo possa ingerirsi nel matrimonio della feudataria.
- 3 Dell'alienazione de' frutti, o della comodità.
- 4 Se il marito della feudataria diventi Barone; o della Principessa diventi Principe.

C A P. XVII.

Nel contratto della dote si scorge anche gran varietà d'opinioni; se caschi, o nò sotto detta proibizione d'alienare. Poichè nelli suddetti regni delle due Sicilie, per le loro leggi particolari, per le quali è assai più strettamente proibita l'alienazione, di quel che sia per la ragion comune de' Feudi, indifferentemente l'atto è proibito, ancorchè il Feudo si desse in dote come specie inestimata; in maniera che il dominio resti in potere della donna feudataria: Attesochè, acquistandosi al marito nelli beni dotali quel dominio, che i giuristi dicono utile, o subalterno, questo importa specie di divisione, o di servitù del Feudo, e conseguentemente l'ampiezza di dette leggi particolari cade sotto la proibizione secondo l'opinione ivi comunemente, e fermamente ricevuta. A

A
Nel disc. 20.
di questo lib.
e nel disc. 146,
del lib. 6. della
dote.

Nelli termini poi generali della ragion comune de' Feudi: La più vera distinzione si crede essere, che la proibizione abbracci solamente il caso, quando il Feudo si dia in dote estimato; mentre quest'atto contiene sotto di se un contratto di compra, e vendita: Non già quando si dia inestimato, o dalla medesima donna feudataria, ovvero da suo padre, o fratello; quando però ella ne sia capace, perchè sia compresa nell'investitura: Purchè non vi si faccia patto di lucro a favore del marito; sicchè il Feudo ne potesse ricevere divisione, o dismembrazione.

Bensì, che anche in questo caso ciò vada inteso col presupposto, che da tal'atto non risulti pregiudizio notabile al padrone diretto, come seguirebbe quando il Feudo si desse in dote ad

un

Un marito potente, il quale potesse unirlo, ed incorporarlo con gli altri suoi Stati; o che in altro modo si rendesse per la medesima potenza impossibile, o difficile al Padrone la ricuperazione del Feudo, in caso di devoluzione, o di caducità; oppure l'esazione del servizio reale, o personale; ovvero l'esercizio di quella giurisdizione, che gli compete in caso d'appellazione, o di gravame, o che in altro modo gli spetti.

E quindi nasce, che 'l padron diretto, senza pregiudizio della libertà del matrimonio, possa opporsi, ed ordinare, che la feudataria non si mariti senza sua saputa, e consenso; non già per impedir il matrimonio, e la sua libertà; ma perchè non passino i Feudi alle mani di persona potente per i pregiudizj, che indi ne possono nascer a lui. B

Da tutte le proibizioni accennate ne' capitoli antecedenti (le quali vanno intese, quando l'atto ferisca il corpo, e sostanza del Feudo, sopra il quale si acquisti ragione, o azione reale) sono eccettuati quegli atti, o contratti, li quali si facciano solamente sopra li frutti: Non già in ragione di usufrutto formale, il quale importi servitù, e ragion reale, e che li Giuristi dicono *Ius*, ³ *mà* in termine di semplice comodità; poichè questa (conforme li medesimi Giuristi dicono) importa un nudo fatto, per il quale non si acquista ragione alcuna reale sopra il Feudo, e nel suo corpo, e sostanza, ma solo una semplice ragione personale; cioè che quello, al quale si sia alienata la comodità, si dice un semplice procuratore, o ministro del feudatario per amministrar il Feudo in suo nome, e da quello raccogliere i frutti, li quali separati dal Feudo, e dopochè si sono fatti robba indifferente, ed allodiale del feudatario, applichi a se stesso in vigor del mandato datogli, come in cosa propria, senza che acquisti nè dominio, nè possesso, nè altra ragione nel Feudo, in maniera che quando il feudatario con l'assenso lo alienasse ad un'altro anche in vita sua, la suddetta prima alienazione, o cessione fatta senza assenso resta di niun momento, e molto più seguita la sua morte. Quando però l'alienazione sia valida, in maniera che levi il dominio a detto alienante, e lo trasferisca nell'altro; attesochè (come si è detto) la sostanza risiede nell'alienante; appunto come la pratica insegna nelle Pensioni Ecclesiastiche, le quali non sono in commercio, nè si possono cedere, o alienare mediante prezzo senza simonia, e nondimeno senza difficoltà si pratica la cessione della loro comodità per la suddetta ragione, che non si tocca la sostanza, ma ciò importa una semplice costituzione di procuratore, o di fattore ad amministrar, e pigliare i frutti in nome del cedente.

B

*Nel derto disc.
20. di questo
libro, e nel lib.
6. della dote
nel disc. 146.*

3

Si deve però (rispetto a' Feudi) camminare in ciò con molta circospezione, attesochè altrimenti sarebbe molto facile fraudare la detta proibizione, e fare che la legge stesse più nelle parole, che ne' fatti: Cioè che questo cessionario in fatti non faccia figura di padrone, nè di possessore del Feudo, nè che, impossessandosene, ne nascano inconvenienti, e pregiudizj del padrone, per li quali principalmente si è indotta detta proibizione; ma che l'atto sia in maniera, che realmente, non solo il dominio, ma il possesso de fatto risieda nel feudatario cedente, in nome del quale si eserciti la giurisdizione, e si facciano tutti gli atti dal cessionario, come da un semplice ministro, o governatore: Che però, quando per le circostanze del fatto potesse in ciò scorgersi frode, o pregiudizio del padrone, questo potrà proibire anche l'effetto di detta cessione colorita dalla sola comodità. C

*In questo lib.
nelli discorsi
61. 62. e 110.*

Tutto ciò, quanto alla proibizione dell'alienazione, riguarda la nullità dell'atto; poichè quando alla pena della caducità, che dalla medesima risulta, e quando questa entri, o nò, se ne parla di sotto nel capitolo 31., dove si tratta delle devoluzioni, e caducità.

4 Si disputa da' Dottori, se il marito di una feudataria, o titolata: diventi feudatario, o titolato: E se il marito d'una Regina, o Principessa, diventi Re, o Principe, e con quali prerogative; ancorchè il Feudo, ovvero il Regno non si dia, o non si possa dare in dote. Rari però sono questi casi in pratica; Ma quand'occorressero, gran parte vi hanno l'usanze de' paesi, e de' principati, ed anco le ragioni, o rispetti politici; sicchè non facilmente può darvisi regola certa, nè si stima materia da decidersi da' legisti forensi: Pure si potrà vedere quel che se ne vada accennando nel teatro. D

*D
Nellib. 6. della
dote nel
disc. 146.*

CAPITOLO XVIII.

Dell'assenso del Padrone, e della sua materia.

S O M M A R I O.

- 1 Delli requisiti per la validità dell'assenso.
- 2 Come debba esser la revocazione dell'alienazione.
- 3 L'assenso non si ottiene dopo morte.
- 4 Della surrezione dell'assenso.
- 5 Quando si possa concedere, e come si debba dare.
- 6 Dell'assenso generale sopra le doti de' Napolitani.
- 7 Dell'assenso presanto.

C A P. XVIII.



Quanto poi all'assenso del padrone, il quale si ricerca per la validità dell'alienazione, o di altro contratto. Acciò questo sia valido, ed operativo, si desiderano più requisiti. Primieramente, che sia dato da persona, la quale abbia sufficiente podestà di darlo, sicchè occorre di ciò dubitare, quando si dia da' Vicarij, o da altri magistrati; in nome del padrone diretto assente; il che particolarmente occorre nelli suddetti Regni delle due Sicilie, ed in altri simili principati, in quali l'assenso si dia per il Vicerè, o per altro Magistrato; dandosi alcuni casi, nelli quali la podestà di questi sia ristretta: Come per esempio nel Regno di Napoli circa l'alienazione de' Feudi titolati, ovvero circa l'abilitazione de' forastieri, e casi simili. A

- 2 Secondariamente, che a tempo dell'assenso il contratto duri nel suo primo essere con la perseverante volontà dell'uno, e dell'altro contraente: Non già quando uno di essi si sia pentito, e che l'abbia rivotato; cadendo questione, se questa revocazione debba esser solenne, e giudiziale, ovvero che basti in qualunque modo sia seguita. Ed essendovi sopra ciò varietà d'opinioni, bisogna attendere quella, la quale sia ricevuta in quel paese, o principato, e suoi tribunali. B

- 3 Terzo, che siano vivi li contraenti, in maniera che, almeno implicitamente, o per presunzione, che risulta dal silenzio, e non revocazione, si possa dire, che duri il consenso: Mentre il contratto si dice ricever la perfezione, e la validità, quando si concede l'assenso;

A
Nel disc. 106.
di questo lib.

B
Nel disc. 66.
di questo lib.

C
Nel disc. 106.
di questo lib.

assenso; e per conseguenza, quando uno d'essi sia morto, vi si ricerca il consenso dell'erede, senza il quale sarà invalido, e non operativo; attesochè all'ora si finge, che si faccia il contratto. C

Quarto, che sia nella forma solenne, nella quale per le leggi, o per gli stili del paese è solito concedersi: Come per esempio, nel detto Regno di Napoli non basta, che si sia concesso per rescritto, se non vi si spedisce il privilegio nella forma, che ivi si dice della regia cancellaria: A somiglianza di quel che abbiamo nelli benefici ecclesiastici, o altre grazie, che non bastala supplica segnata dal Paga, e dal Datario, e dà altri ufficiali senza la spedizione delle bolle.

D
Nel disc. 106.
di questo lib.

E quando nelli Feudi di detto Regno vi sia l'assenso spedito dal Rè solennemente, ed in forma di privilegio ne meno basta; quando altresì dentro l'anno non sia esecutoriato in Regno con casi simili, li quali vanno regolati dalle leggi, o stili particolari de' principati, sicchè non può darvisi regola certa generale. D

4 E finalmente, che l'assenso non patisca difetto di forreazione, o di orreazione, o altro vizio, il quale per termine di ragione comune annulli la grazia per mancamento d'intenzione del concedente; ed in ciò parimente non può darsi regola certa, e generale, la quale convenga ad ogni caso; mentre questa materia di forreazione, ed orreazione si dice arbitraria, come dipendente dalle presunzioni, e circostanze del fatto, dalle quali con l'arbitrio del Giudice si deve argomentare, se nella supplica si sia detta, o taciuta cosa, la quale rispettivamente sia stata causa della Concessione, che per altro non si farebbe fatta, o almeno assai più difficilmente. E

E
Nel disc. 66.
e 67., e 108.

E principalmente in ciò si attende lo stile del padron diretto, e della sua cancellaria, dal quale in dubbio si regola, o s'argomenta, o pure si dichiara la sua volontà.

5 Quanto poi allo stile di concedere detto assenso; e se il padrone possa, o non possa denegarlo; come anche concedendolo, con quali clausule, e restrizioni vada concesso. Parimente non può darvisi regola certa, e generale, ma il tutto dipende dalle leggi, e dagli stili particolari.

Bensì che, dove regna l'uso, ovvero l'abuso moderno, e più frequente di conceder i Feudi più in forma di contratto di compra, e vendita, che in quella di grazia, e di beneficio, secondo l'uso antico, e l'antica, e propria natura de' Feudi, e loro introduzione, come particolarmente si pratica nelli suddetti più volte accennati Regni dell'una, e dell'altra Sicilia: In tal caso per la medesima ragione, che si accenna nel libro seguente de' regali, trattando de' gli offizj venali, l'assenso non suole, nè deve negarsi, se non in caso, che il feudatario

datario sia privo di legittimo successore, in maniera che possa dirsi imminente la devoluzione, in frode della quale si cerchi di far l'alienazione; attesochè in tal caso giustamente si nega. **F**

Nel suddetto Regno di Napoli si dà per grazia, o legge particolare un' assenso generale per gli obblighi, ed ipoteche de' Feudi per causa di dote nelli matrimonj, ne quali uno de' contraenti sia Napolitano; quando però vi sia l'obbligo espresso de' Feudi, non giovando nel caso del semplice obbligo generale di tutti i beni, ancorchè sia espresso: Molto meno in quell' obbligo tacito, il quale si dà dalla legge a favore della dote.

Sopra l'intelligenza, o pratica di questa grazia i Dottori di quel Regno disputano molte quistioni. Ma perchè si tratta di cosa particolare di un paese, però non può darvisi regola, o determinazione generale, la quale farà che bisogna deferire a quell' uso; poichè riuscirebbe noiosa digressione a' Lettori non paesani il trattarle; maggiormente che con molta facilità si ritrovano trattate appresso li suddetti Regnicoli, ed anche nel Teatro. **G**

Secondo i termini generali della ragion comune si dà l'assenso tacito, o presunto, il quale risulta dalla pacifica, e vera osservanza continuata di un tempo lunghissimo, il quale non sia minore d'anni trenta; conforme per la medesima ragione comune (quando non ostassero le moderne costituzioni Apostoliche) si presume l'assenso, o beneplacito Apostolico nelle alienazioni de' beni di Chiesa, con casi simili. **H**

Molto rari però, e forse niuni sono i casi, nelli quali si arrivi a verificare in pratica questa teorica dell'assenso presunto, quando si tratti de' Feudi veri e nobili, li quali per lo più si concedono da' Principi sovrani; attesochè, particolarmente in Italia, ed in questo secolo, avendo ogni principato li registri pubblici, nelli quali con molta diligenza per gli ufficiali a quest' effetto destinati si registrano tali grazie, delle quali non è solita concedersi la spedizione, senza che prima ne segua la registrazione, la quale forse da per tutto per leggi, o statuti particolari viene stimata come requisito necessario alla perfezione, e validità della grazia. Quindi segue, che questa presunzione legale con facilità si tolga dalla contraria verità, la quale si prova con la diligenza, e con la rivoluzione de' detti registri dal tempo dell' alienazione, e del titolo. Attesochè deve apparire del titolo espresso all' effetto di tal presunzione, la quale non entra sopra il titolo, o atto presunto, proibendo la legge il dare questo cumulo di presunzioni. **I**

F

Negli accennati luoghi e nel disc. 6. del lib. 2. de' Regali.

6

G

In questo lib. nel disc. 26.

7

H

Nel lib. 6. della dote nel disc. 143. e nel lib. 7. delle alienazioni nel disc. primo, e quarto.

I

Ne' luoghi di sopra accennati.


CAPITOLO XIX.

Della facoltà di rivocare l'alienazione, o altro contratto fatto senza l'assenso. E della ragione de' Creditori dopo la devoluzione.

S O M M A R I O.

- 1 Della facoltà di rivocare l'alienazione.
- 2 Se venga la restituzione de' frutti.
- 3 Se li Creditori abbiano ragione sopra il Feudo dopo la devoluzione.

C A P. XIX.

- 1  Uando dunque manchi l'assenso, ovvero che per la sua nullità, ed imperfezione si abbia per mancante; si stima tanto certa la nullità dell'alienazioni, particolarmente nellisuddetti due Regni per l'accennata loro legge più strettamente proibitiva, che non solo è in libera podestà di ciascuno de' contraenti il pentirsi, ed il rivocare il contratto; ma la rivocazione opera l'effetto retrotrattivo al suo principio, come se mai fosse fatto per diversi rispetti, o effetti, e particolarmente, che
- 2 venga la restituzione de' frutti da principio, dandosi all'incontro al compratore l'interesse del prezzo pagato: Che però suole cader la disputa, se detto interesse possa, o nò esser maggiore di quel che siano i frutti suddetti; nel che parimente bisogna deferire allo stile del paese, e di que' Tribunali: Bensì che quando questo fosse, che si desse interesse maggiore, ed eccedente i frutti, in tal caso in veri termini di ragion comune, meriterebbe di esser dannato, ed esser riputato abuso degno d'emendazione come troppo ripugnante alli veri principj, li quali si hanno in questa materia d'interesse, particolarmente nella legge canonica. A
- 3 Opera anco l'assenso un' effetto assai notabile a beneficio di que' creditori, li quali l'abbiano, cioè, che sebbene segua la devoluzione del Feudo, nondimeno, tanto questo resta a loro obbligato in pregiudizio del medesimo padrone diretto, o di altro, il quale abbia causa da lui, non ostante che le ragioni del feudatario debitore sianò totalmente risolte, quando però l'assenso sia puro, e libero, ma non già, quando contenga clausule preservative in caso di devoluzione, o caducità B: Pure in ciò pari-

A
Nel disc. 31.
di Eusebio lib.

B
Nel disc. 1.
di questo lib.
ed in altri.

rimente si deve riferire agli stili, ed agl'usi de' paesi, e de' principati, senza che possa darvisi regola certa.

Come particolarmente si scorge nel suddetto Regno di Napoli, che sebbene l'assenso opera il suddetto effetto, anche contra il medesimo fisco in caso di devoluzione; nondimeno per lo stile si è introdotto, che ciò cammini solamente in sussidio degli altri beni liberi, ed allodiali del debitore, li quali vanno prima discussi con altri simili stili, li quali si rende impossibile il poter nar-
re, e dar loro regola come di cose particolari.



CAPITOLO XX.

Della prescrizione; quando si dia nel Feudo.

S O M M A R I O.

- 1 La prescrizione è specie di alienazione.
- 2 Per qual causa rare volte la prescrizione arrivi ad esser perfetta.
- 3 Non si prescrive contro il terzo, che viene indipendentemente dal negligente.
- 4 Il feudatario mai prescrive contro il padrone.
- 5 La negligenza del feudatario non pregiudica al padrone.
- 6 Quando questa prescrizione si dia in tutto il Feudo.
- 7 E quando in alcuni suoi membri.

C A P. XX.



Ra le alienazioni sogliono i Dottori trattare la materia della prescrizione, la quale viene stimata una specie d'alienazione: Però rari, o forse niuni sono i casi, ne quali oggidì la prescrizione si riduca a pratica, e che il suo solo beneficio difenda il possessore; poichè, o di quella si tratta contro il successore, il quale sia chiamato per ragione propria dall'investitura indipendentemente dal predecessore, contro il quale sia seguito il possesso, onde si deduca la prescrizione; ovvero si allega contra il padron diretto.

- Nel primo caso, assai difficilmente può praticarsi la prescrizione nelli suoi puri termini, non solamente perchè, anche nelli beni indifferenti contro il medesimo padrone, o suo erede, difficilmente se ne dà la pratica per l'impedimento, che ne risulta dalla mala fede, la quale per la legge canonica l'impedisce; ed anche per la deduzione dell'età pupillare, o minore, e per la restituzione in intero, che si concede per capo d'ignoranza, o altro impedimento A. Ma molto più in questa sorte di beni, nelli quali il successore venga per la persona, e ragion propria indipendentemente dal predecessore per la peculiare ragione; che la negligenza di uno non può pregiudicare al successore; contro il quale non corre la prescrizione per quel tempo, nel quale egli non aveva azione, nè ragione alcuna. B

A
Nel lib. 8. del
credito, e del
debito, più
volte, ed al-
trove.

B
Nel lib. 13. del
padronato nel
disc. 35. ed in
questo 1. lib.
nel supplemē-
to.

- Molto meno è praticabile col padron diretto, contro il quale il medesimo feudatario mai prescrive, ancorchè vi corresse lo spazio

4 zio d'anni mille, mentre il suo possesso va riferito al titolo dell' investitura. C

*Nel disc. 3.
di questo lib.*

5 Quanto al terzo caso, entra più chiaramente detta ragione, che se la negligenza del possessore non può pregiudicare al successore, il qual venga indipendentemente per la persona propria, molto meno può pregiudicare al padrone: in maniera che in termine puro di prescrizione, quando anche il possesso sia antichissimo, e centenario, la pratica insegna, che oggidì questo rimedio abbia dell' ideale, e sia molto difficile, e raro a ridursi ad effetto.

6 Bensì che l' antico possesso, quando particolarmente sia centenario, suol' essere molto giovevole alla prova presunta del titolo, il quale in vigore di quello si può allegare senza obbligo di provarlo: O pure quando vi sia qualche titolo (che li Giuristi dicono colorato, ovvero putativo di buona fede) perchè all' ora il possesso di tempo lunghissimo resta molto operativo. D

D
*Di ciò si tratta nel libro 7.
delle alienazioni nel disc.
3.*

7 Overo quando non si tratti della preferizione di tutto il Feudo, o di quei suoi membri, che indubitatamente siano tali, ma che si tratti de' poderi, e di altri beni indifferenti, li quali siano dentro il Feudo, sicchè in essi possa cader dubbio probabile, se sieno più tosto beni allodiali, e che si posseggano con titolo diverso dal Feudo; attesochè in tal caso il lungo possesso de' medesimi beni, come liberi, ed allodiali, e non come Feudali, gioverà molto: E ciò per osservanza più interpretativa, che prescrittiva, e per prova che tali beni siano più d' una natura, che dell' altra. E

E
*Nelli discorsi
2. e 3. di questo libro.*

Cade sotto questa materia dell' alienazione proibita anche la rifiutazione; ma di questa se ne parla di sotto nel cap. 25. nel quale d' essa particolarmente si tratta.



CAPITOLO XXI.

Della facoltà di disporre de' Feudi per testamento, o altra ultima volontà. E se non valendo la disposizione in esso Feudo, e sua sostanza; si sostenga nel suo prezzo, e valore.

S O M M A R I O.

- 1 Del Feudo ereditario si può disporre per ultima volontà.
- 2 In quali Feudi caschi la questione sopra la facoltà di disporre.
- 3 Il primo acquirente non può disporre del Feudo concesso per causa lucrativa.
- 4 Nè meno può alterare la sua natura.
- 5 Della facoltà del primo acquirente per causa onerosa tra li compresi.
- 6 E particolarmente nel Regno di Napoli.
- 7 Il difetto della potestà di disporre cammina, quando non vi sia l'assenso.
- 8 Della medesima facoltà di disporre con li non compresi circa la sostanza del Feudo.
- 9 Del prezzo del Feudo.
- 10 Che non entra la distinzione tra li figli in potestà, e gli altri.
- 11 Della ragione, perchè ne' Feudi non entri detta distinzione.
- 12 Quando s'intenda, che 'l primo acquirente abbia disposto del Feudo.
- 13 Se fatto il legato, o altra disposizione proibita del Feudo, se ne debba la stima.

C A P. XXI.



Quando si tratti de' Feudi puramente ereditarij, e conseguentemente trasmissibili ad ogni erede, ancorchè estraneo; in tal caso sopra ciò non cade difficoltà alcuna, ancorchè l'investitura contenesse espressa proibizione d'alienare senza licenza del padrone, attesochè quella v'è intesa per l'alienazione tra vivi, e per l'interesse del laudemio, o altra ricognizione. Oltre che (conforme si è accennato di sopra nella general distinzione de' Feudi) non è facilmente praticabile un Feudo meramente ereditario, che abbia natura di Feudo vero, e retto, il quale

quale si debba regolare con le leggi feudali; attesochè più tosto si stima Feudo corrotto, ed improprio, il quale non abbia del Feudo se non il nome, e qualche poco d'effetto, ma in sostanza sia più tosto robba allodiale indifferente: Che però cade tal' ispezione solamente ne' Feudi veri, e propri ristretti alli legittimi eredi, e successori del sangue, se, e qual facoltà di disporre si conceda al feudatario, o no.

Ed in ciò si distingue il primo acquirente dagli altri successori: E rispetto al primo entra l'altra distinzione, se sia Feudo, il quale si dice puramente di patto, e providenza, come concesso per se, suoi figli, e descendent; o pure sia misto, come concesso a' medesimi figliuoli, e descendent; ma con la qualità ereditaria.

3 Nel primo caso entra l'altra distinzione, se l'acquisto sia per mera grazia, e beneficio dell'inf feudante, o pure per via di compra, o di altro titolo corrispettivo, ed oneroso, in maniera che l'acquisto non nasca dalla grazia, e liberalità dell'inf feudante, ma dall'industria, e providenza dell'inf feudato; attesochè nel primo caso (che li Giuristi dicono per causa lucrativa) li figli, e descendent, o altri del sangue chiamati nell'investitura riconoscono questo beneficio direttamente, ed immediatamente dall'inf feudante; e per conseguenza l'inf feudato, ancorchè primo, non ha podestà alcuna di disporre del Feudo, nè in tutto, nè in parte, nè meno gravar i successori in cosa alcuna.

4 Anzi nè meno può alterare la natura del Feudo, e mutar l'ordine della successione prescritto dall'investitura, o dalla legge anche trà i medesimi chiamati: Che però, se il Feudo di sua natura sarà dividuo secondo l'uso de Longobardi, in maniera che vi succedano tutti di egual grado, non può il primo acquirente mutare la sua natura, e ridurlo a forma individua di primogenitura: Ed all'incontro, se sarà individuo secondo l'uso de Franchi, in maniera che la successione sia dovuta ad uno solamente per ordine di primogenitura, non può farlo dividuo, o pure, posponendo il primo, chiamar il secondo, o terzo genito.

Nell'altro caso poi che l'acquisto sia per via di compra, o per altra causa corrispettiva, ed onerosa; in maniera che i figli, e descendent, ed altri chiamati debbano in ciò riconoscere per loro autore il primo acquirente; quando la disposizione sia tra le persone comprese nell'investitura, può senza assenso del padrone liberamente disporre tra esse del Feudo, senza però far immutazione della sua natura, dalla quale possa nascere pregiudizio al padrone: Cioè, se sarà dividuo (alla successione del quale,

non facendo disposizione alcuna, succederebbono tutti secondo l'ordine del grado nella maniera che si succede negli altri beni indifferenti) può egli prescrivere un ordine diverso, gratificando alcuni, ed escludendo gli altri: Ed anche ridurlo a successione, e ad ordine di primogenitura, o di maggiorasco, nella maniera che si ordinano i fideicommissi, e maggioraschi negli altri beni indifferenti.

Ma se sarà individuo, non potrà dividerlo; attesochè questa divisione sarebbe specie d'alienazione proibita dalle leggi Feudali anco

A
Di tutto ciò si
tratta in que-
sto libro nelli
discorsi 9. 10.
e 12.

per rispetto del padrone; Bensì che potrà mutare l'ordine prescritto dalla legge, escludendo il primo, e chiamando il secondo, o terzo genito. A

6 Questa regola però non cammina nelli suddetti Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello della citeriore, che diciamodi Napoli, ancorchè si tratti di termini più forti; mentre in questo Regno, non solo nel Feudo nuovo, ma anche nell'antico, vi è annessa la qualità ereditaria; poichè, ciò non ostante, non si può mutare l'ordine suddetto per la ragione, che quelle leggi particolari proibiscono ogni, e qualunque disposizione, la quale riguardi il corpo, e la sostanza del Feudo, senza il regio assenso; l'intervento del quale però toglie tutte queste difficoltà: Che perciò, quanto si discorre sopra il difetto della potestà di disporre, s'intende della potestà privata, e col presupposto, che manchi l'assenso. B

B
Nelli stessi
luoghi accen-
nati.

7 Quando poi la disposizione sia a favore d'estranei non compresi nell'investitura; in tal caso certa cosa è che circa il corpo, o sostanza del Feudo la disposizione sia invalida per l'incapacità degli estranei, e per la violazione della legge dell'investitura; sicchè non giova l'esser Feudo nuovo acquistato per causa onerosa: Anzi quando anche fosse misto con l'annessa qualità ereditaria, per la quale l'erede, secondo i termini generali della ragion comune, non può impugnare il fatto del suo autore; tuttavia ciò cammina bene nel prezzo, o nell'equivalenza, ma non nel corpo, e sostanza del Feudo per la totale annullazione dell'atto, al quale la legge resiste; Ed anco per offesa, che si fa al padrone, dando il Feudo a persone da lui non volute, nè contemplate.

9 Ma se la disposizione fosse nel prezzo, o valore del Feudo a favore anche d'estranei, questa sarà, valida; ed obbligatoria, in maniera che il successore del sangue possa esser obbligato dal detto primo acquirente a pagare tutto il prezzo, o valore a quell'estraneo, a favor del quale sarà fatta la disposizione: E sebbene da questo non s'acquista azione, o ragione alcuna reale sopra il corpo, o sostanza del Feudo; nondimeno si può esercitare l'azione personale, ovvero si può implorare l'ufficio del giudice, e costringere il successore del Feudo

Feudo a pagare il valore degli altri suoi beni, ed anche a vender il Feudo; ed acciò dal prezzo s'adempia la volontà del disponente.

10 E sebbene pare, che più comunemente i Dottori in ciò distinguano, se il primo acquirente sia padre, il quale disponga in pregiudizio de' figli, e di altri discendenti, li quali abbia in podestà; ovvero se sia madre, o altro ascendente, o trasversale, ed anco padre; in cui non concorra la ragione della patria podestà, o della proibizione della donazione tra padre e figli, qualichè in questo caso, per l'implicita donazione, che detto acquirente faccia alli figli, e discendenti, o altri, per li quali acquista il Feudo, se gli proibisca il disporre, in quella maniera che al donatore vien proibito il disporre de' beni donati in pregiudizio del donatario: Che però alcuni vanno considerando, se nell'atto dell'acquisto vi concorra giuramento, o altra circostanza, la quale tolga detto ostacolo della proibizione legale, sopra la donazione tra il padre, e figli in podestà.

Nondimeno questa è una semplicità de' nostri vecchj, con la quale forse malamente camminano quelli, li quali senz'altro discorso si fermano nella superficie della dottrina d'alcuni, ovvero non sono versati nella materia Feudale: Attesochè il punto della difficoltà non consiste nel difetto della podestà del primo acquirente di donare il prezzo impiegato nell'acquisto del Feudo a' figli, e discendenti, ovvero ad altri chiamati come si presuppone da coloro, li quali camminano con detta distinzione, ma consiste nella volontà di fare detta donazione, la quale non si presume, quando non vi concorra la prova, in concorso della quale, o sia espressa, o tacita, o congetturale, resta parimente inetta la detta distinzione tra figli, o discendenti, che siano in podestà, e gli altri; attesochè ne' Feudi vi è differenza. D

11 Nasce questa differenza da due ragioni: Primieramente, perchè i Feudi veri, e proprij hanno le leggi proprie, e particolari, che però non devono esser regolati con le leggi civili de' Romani, l'uso delle quali non si aveva, quando furono introdotte dette leggi, e consuetudini Feudali. Sicchè quest'equivoco nasce da una certa semplicità de' primi nostri maestri, ed interpreti delle dette leggi civili dopo la loro invenzione; attesochè leggendo, o interpretando queste agli scolari nelle Cattedre di Perugia, o di Siena, o di Pisa, e di altri luoghi con poca notizia delle leggi, e materie Feudali confusero questi termini.

E secondariamente; perchè camminando con i medesimi termini della ragion comune, portando l'uso, che li feudi veri, e proprij nobili, e giurisdizionali, sopra i quali cadono queste dispute, per lo più, e forse sempre si concedono da' Principi sovrani: Quindi per conseguenza risulta la remozione del detto ostacolo di proibizione,

il

C
Nelli sudetti
discorsi 9. e
12. e nel 21.
di questo libro.

D
Negli accen-
nati luoghi,
ed anco nel
supplemento
di questo me-
desimo libro 1.

il quale dalla legge civile risulta nella donazione tra padre, e figli in podestà; mentre l'autorità, ed il consenso esplicito, o implicito del Principe dispensa a quest'impedimento; per lo che mai si darebbe il caso, che il primo acquirente potesse disporre, mentre mai entrerebbe la suddetta ragione della patria podestà; E conseguentemente per molte ragioni detta distinzione contiene un'equivoco manifesto, nel quale con molta facilità, e frequenza s'incorre dalli puri prammatici, e da quelli, li quali vogliono regolare i Feudi con li termini delle leggi civili.

Cammina tutto ciò circa la facoltà di disporre del prezzo, o del
 12 valore a favore degli estranei, quando la volontà sia espressa, e certa: Poichè quando questa sia dubbia, ed incerta; perchè il primo acquirente non abbia espressamente disposto del detto prezzo, in tutto, o in parte; nè in quello, o in altro equivalente abbia gravato il legittimo successore del Feudo, ma abbia a favore dell'estraneo, o incapace disposto d'esso Feudo in tutto, o in parte; in tal caso cade la questione, se non sostenendosi la disposizione nella cosa disposta, se ne debba il prezzo, e s'intenda lasciata la stima, conforme nelli termini generali della ragion comune si disputa nelli legati, ed in altre disposizioni, che si facciano di cose, le quali poi si scoprono non essere del disponente, o che di quelle ne sia capace il legatario.

In ciò gli scrittori si sono malamente intricati, e camminano
 13 con molta varietà d'opinioni: Poichè alcuni indifferentemente tengono l'affermativa, che si debba il prezzo, ovvero la stima: Altri all'incontro tengono indifferentemente la negativa, quasi che il disponente abbia voluto far da burla: Ed altri distinguono tra la disposizione universale con titolo ereditario, e la particolare con titolo di legato, o altro simile: Affaticandosi però i moderni con la solita sciocca fatica di schiena nell'indagare col numero aritmetico de' Dottori, qual sia la più, o meno comune; e considerando anche molte freddure leguleiche per prova dell'una, o dell'altra opinione.

La verità però si crede esser quella, che giudiziosamente tengono alcuni: Cioè, che questa sia una questione di volontà, e di puro fatto: Che però dalle circostanze di questo debba indagarne la verità, o sostanza di detta volontà, e se realmente il disponente abbia voluto, che l'utile del Feudo non sia di quello, al quale la legge ne dà la successione, ma d'un'altro: Overo che abbia voluto lasciar ad un'altro quelle ragioni, che credesse o pretendesse d'avere nel Feudo tali, quali siano, senza voler aggravare la sua eredità d'altro.

Sicchè in questo proposito v'è considerato, se il Feudo, del quale

quale si è disposto, s'ottenga da un'agnato, o da altro successore con total'indipendenza dal disponente, in maniera, che anche espressamente non possa esser obbligato al prezzo. Onde quandola stima fosse dovuta al legatario, bisognerebbe pagarla con altri effetti dell'eredità, la quale così resterebbe doppiamente pregiudicata: cioè con la perdita del Feudo, e con l'altra del suo prezzo: Overo che tal qual questione sia col medesimo successore, il quale per l'invalidità della disposizione pretenda essergli lecito, per mero lucro, ottenere la robba del disponente, e disprezzar la sua disposizione: Attesochè nel primo caso: più difficilmente entra detta presunzione, che nel secondo. E

B

*Di tutto ciò si
parla in que-
sto lib. nel disc.
18. e nel sup-
plemento.*

Onde le distinzioni de' Dottori, che sopra ciò sogliono darfi, cavate dalle regole, e proposizioni generali, faranno ben giovevoli, ed opportune, quando si tratti di caso veramente dubbio, in maniera, che detta volontà sia totalmente incerta: Ma quando questa o espressa, o congetturale vi concorra: in tal caso tutte le suddette distinzioni restano mere freddure de' legulei; poichè nelle questioni di volontà, questa sempre è la regolatrice del tutto.



CAPITOLO XXII.

Quando si dica primo acquirente per causa onerosa ,
all' effetto di poter disporre. E della podestà degli
altri successori di disporre.

S O M M A R I O.

- 1 Quando l' acquisto del Feudo si dica per causa onerosa, o lu-
crativa.
- 2 E quando sia per benemeriti.
- 3 Li successori , che non siano primi acquirenti , non possono
disporre.
- 4 Delli Feudi misti ; quando di essi si possa disporre.
- 5 Dell' opinione particolare con la quale si cammina nel Regno di
Napoli.
- 6 Dell' uso dell'altro Regno di Sicilia ultra.
- 7 Degli altri paesi, nelli quali per causa del commercio si è in-
dotta questa facoltà di disporre de' Feudi, o del loro prezzo.

C A P. XXII.

D Alle cose accennate nel cap. antecedente si vede ,
che la facoltà di disporre in gran parte pende da
detta circostanza; se, e quando l'acquisto sia per cau-
sa lucrativa, ovvero onerosa: E ciò non dipende dal-
la legge, ma dal fatto; cioè, se quello, che si dà
dall' acquirente al concedente, sia equivalente al valore del Feu-
do, o almeno sia eccedente la maggior parte, in maniera che
non possa dirsi mera grazia, e beneficio, nel modo che nel li-
bro decimoterzo si tratta della materia del padronato, quando si
dica acquistato per grazia, e privilegio, e quando per titolo one-
roso di fondazione, e dotazione A, con termini simili: Che pe-
rò sopra ciò non può darsi regola certa, e generale, come ab-
biamo in tutte le questioni di fatto; quando l'acquirente paghi
danaro, o che dia altra robba, e ricompensa all' infeudante; en-
trando solo detta regola, che il peso dev' esser traboccante. Se
ne tratta ancora nella materia enfiteotica.

A
Nel detto lib.
13. nel disc. 10
e 65.

La questione maggiore però sopra ciò cade; quando non vi
corra denaro, o altra ricompensa, ma si dica di farsi la conces-
sione per i meriti dell'acquirente; se debba dirsi acquisto per cau-
sa lucrativa, ovvero onerosa per l'effetto suddetto: Ed in ciò, an-
cor-

corchè si scorga qualche varietà d'opinioni; nondimeno pare che la verità stia nella distinzione, se li meriti sieno narrati generalmente, ed in confuso, ovvero se sieno specificati: Posciachè nel primo caso tal narrativa non s'attende, come solita farsi per stile, o formolario: E nel secondo si deve primieramente vedere, se vi fosse proibizione di far infeudazione senza talcausa; ed essendovi, bisogna giustificarla altronde: Ma quando non vi sia, allora si deve vedere, se i meriti narrati sieno tali, che per termini di giustizia commutativa richiedano questa mercede, o premio, ed in tal caso si dirà per causa onerosa; ma non già, quando non vi concorra detta circostanza, in maniera che i meriti possano dirsi piuttosto causa impulsiva, e per termini di giustizia distributiva, secondo la natura de' Feudi, li quali per loro origine, ed introduzione si danno per ricognizione a' benemeriti, non già a persone non cognite di nessun merito, conforme la distinzione, ed esplicazione dell'una, e dell'altra giustizia distributiva, e commutativa, della quale si tratta nel proemio capitolo 10. B

B
Nel disc. 11.
di questo lib.
ed anco nel
disc. 94.

Si dice però questione più di fatto, che di legge; sicchè non può darvisi regola certa generale, dipendendo il tutto dalla qualità, e dalle circostanze del fatto, dalle quali si deve vedere, se i meriti importino equivalenza, o no; applicandovi proporzionalmente quel che si dice nel lib. settimo delle donazioni veramente remuneratorie, come specie di dazione in soluto per quel debito, che per altro sarebbe dovuto per legge di giustizia, non già per quella di semplice convenienza, ovvero di quell'obbligazione, che i Giuristi dicono antidorale.

Quando poi il primo acquirente non disponga: In tal caso in questa sorte di Feudi, li quali si dicono puramente di patto, e
3 providenza, resta assoluto, che li successori non abbiano facoltà alcuna di disporre in pregiudizio degli altri, li quali vengano da lui indipendentemente senza qualità ereditaria, non essendovi ragione alcuna, per la quale tal disposizione si possa sostenere.

Nell'altra sorte di Feudi, li quali si dicono misti, come ristretti alli soli eredi del sangue con incapacità degli estranei, ma con l'altra annessa qualità ereditaria, entra parimente la stessa distinzione tra il primo acquirente, e gli altri successori; attesochè al primo si dà la potestà di
4 disporre, o di gravare nello stesso modo, ed in tutto, e per tutto, come si è detto nella specie antecedente, rispetto al primo acquirente per causa onerosa; in maniera che tra questa specie, e quella, a rispetto del primo, non pare che vi si scorga altra differenza, se non quella, che in questa seconda specie entri detta facoltà indifferentemente, senza la detta distinzione dell'acquisto di causa lucrativa, ovvero onerosa.

Rispetto poi alli successori si scorge qualche varietà d'opinioni

nioni tra li Dottori ; credendo alcuni , che per ricercarsi detta qualità ereditaria , indifferentemente deve entrare la medesima facoltà : Ed altri , che si richieda bene la qualità ereditaria anche dell'ultimo moriente , ma che suffraghi il beneficio dell'inventario , e che si possa il Feudo detrarre come proprio , e come specie di debito: Però la più vera , e comune opinione si crede che sia quella , con la quale cammina la Corte Romana ; cioè , che la detta qualità ereditaria si ricerchi nel primo acquirente solamente , non già rispetto a gli altri successori : E che rispetto al primo ; in tanto sia obbligato avere detta qualità , in quanto che sia da lui lasciato erede , altrimenti basta , che non manchi per lui di non esser tale. C

C
Nelli suddetti
discorsi 9. 10.
e 12. di que-
sto libro.

5 Nel Regno di Napoli si cammina con diversa opinione ; attesochè sebbene l'investitura è concessuta per gli eredi del sangue , nondimeno vi si richiede anco la qualità ereditaria non solamente del primo acquirente , ma anche dell'ultimo moriente , qualunque sia : E detta qualità cammina nel medesimo Feudo a segno che il successore del sangue chiamato dall'investitura non solamente è obbligato alli debiti dell'ultimo moriente nella maniera , che si dirà nel capitolo 24. , nel quale si tratta della successione , e della pesi del successore , ma può anche per via di legato , o di altra volontaria disposizione esser gravato in tutto il valore del Feudo , anco quando in questo succedesse contro la volontà del moriente , impugnando la sua disposizione. D

D
Nel disc. 19.
21. ed in altri
di questo lib.

Questa è opinione singolare in tutto il mondo , introdotta forse dalli nostri maggiori per motivo non irragionevole del commercio , per la gran frequenza de' Feudi in quel Regno , il quale quasi tutto è infeudato: sicchè il Baronaggio , il quale ha tutto il suo avere in questa sorte di beni , sarebbe privo del commercio ne' bisogni.

6 Il che si comprova , che avendo li maggiori dell' altra Sicilia ultra interpretato la medesima formola d'investitura diversamente ; cioè che fosse di patto , e provvidenza , che ivi chiamano la forma stretta ; e sperimentando , che ciò porti gran pregiudizio al commercio , ed alli Baroni feudatarij , da qualche tempo in qua con le leggi , o con le grazie nuove han cercato d'introdurre lo stesso , che ivi si dice della forma larga. E

E
Si accenna
nel disc. 13. di
questo libro.

7 Come anche vediamo , che negli Stati di Savoia , e di Piemonte vi sono li decreti Ducali ; e nello Stato temporale della Chiesa vi è la Bolla de' Baroni , e vi sono le consuetudini ne i Feudi di Mantova , con altre simili , delle quali si discorre abbasso , trattando della Bolla de' Baroni.

CAPITOLO XXIII.

Della successione ab intestato ne' Feudi; e del suo ordine.

S O M M A R I O.

- 1 Dellì presupposti, con li quali è trattata questa materia di successione.
- 2 Li maschi son preferiti alle femmine.
- 3 Della differenza tra li Feudi, e li fideicommissi; che questi possono stare in sospezo, e non quelli.
- 4 Si attende il tempo della successione, e però li maschi che vengono dipoi non escludono la femmina.
- 5 Se si dia la sospensione nelle primogeniture, e maggioraschi della Spagna.
- 6 Si deve attendere la prossimità dell'ultimo.
- 7 Quando non sia provisto dalla legge feudale, si cammina con la legge comune.
- 8 Come vada regolata la successione nelli Feudi individui in abito, ma dividui in atto.
- 9 Del modo di succedere ne' Feudi in tutto individui, con ordine di primogenitura.
- 10 Il nipote del figliuolo primogenito morto è preferito al figliuolo secondogenito.
- 11 Come vada regolata la successione de' Feudi nelli Regni di Napoli, e Sicilia.
- 12 Che nel detto Regno la femmina nepote del figlio primogenito escluda il maschio secondogenito.
- 13 Della rappresentazione.
- 14 Della successione ne' Feudi nuovi.
- 15 Della medesima ne' Feudi antichi.
- 16 Quando succedano il padre, e gl' altri ascendenti.
- 17 Della successione del refutante, o refutatario.
- 18 De' gradi ne' trasversali nel Regno di Napoli.
- 19 E che sia nel Regno di Sicilia; e della divisione di questi Regni.
- 20 Nelli detti Regni la secondogenita non maritata è preferita alla prima maritata.



1

On due presupposti si tratta in questo capitolo della successione de' Feudi: Primieramente, che siano veri, e proprj Feudi, li quali vadano regolati dalle leggi, e consuetudini feudali, non già quei Feudi improprij, e corrotti, li quali in sostanza hanno più natura di beni allodiali, che però vanno regolati con la ragion comune de' beni indifferenti: E secondariamente, che il concorso alla successione sia tra persone capaci; attesocchè, posta l'incapacità, resta incongruo il trattare del modo di succedere, mentre cessa la sostanza.

Fermati questi presupposti. Entra la più volte accennata distinzione tra li Feudi dividui, che si dicono di ragione, o uso de' Longobardi, e gl' individui, che si dicono di ragione, o uso de' Franchi.

2 Nella prima sorte, o specie col detto presupposto della capacità, si cammina appunto con quell'ordine, il quale si dà ne' fideicommissi ordinati a favore delle famiglie; poichè sebbene vi possono anche succedere le femmine, nondimeno li maschi, ancorchè più remoti, sono preferiti, A; Ed in mancanza d'essi, quelle, ancorchè abilitate, si ammettono; in maniera che il sesso in questa sorte di Feudi dividui vinca il grado, e l'età; non entrando in termini di ragion comune feudale la prerogativa della linea, per esser questa solamente considerabile nell'altra sorte di Feudi individui, come di sotto si dirà; attesocchè tutti si dicono d'una stessa linea del primo acquirente, che però vanno considerati come d'uno stesso genere.

A

Nelli disc. 11.
di questo libro
e nel lib. 10.
frequente-
mente.

3 Questa differenza però si scorge tra li Feudi, e li fideicommissi, che quando a questi sia chiamato prima un genere di persone, e poi l'altro, non si dà luogo alla successione, ovvero all'ammissione del secondo genere sussidiariamente chiamato, finchè duri la potenza, o la speranza, che vi possano esser persone del primo, stando in tanto la successione in sospenso, che li Giuristi dicono *in pendolo*; sicchè in tanto le robbe staranno sotto la tenuta, e l'amministrazione del sostituto, il quale ne spera la successione, finchè si certifichi la cessazione di detta speranza. B

B

Nel lib. 10. de'
fideicommissi
nel disc. 7. 8.,
e 9.

Ma nelli Feudi, (stante che importano una specie d'ufficio, o di beneficio, il quale abbia annessa giurisdizione, o amministrazione, come anche il peso del servizio, e della fedeltà verso il padrone) non s'ammette questa sospensione; ma si cammina con le regole de' benefici ecclesiastici, li quali siano di juspatronato laicale; sicchè

ficchè si a tende il tempo della vacanza, o al più quello della presentazione, conforme si dice nella sua materia de' patronati nel libro decimoterzo: Nè la sopravvenienza del più prossimo, o del genere prediletto toglie la ragione acquistata, o deferita alle persone più remote, o dell'altro genere sussidiario: Il che anco per le medesime ragioni accennate per i Feudi è ricevuto in Ispagna in que' maggioraschi, e primogeniture, quando la volontà del fondatore, con i requisiti ivi stimati necessarij, non disponga altrimenti. C

E conseguentemente, se quando si apre la successione del Feudo per morte naturale, o civile del possessore, non vi siano maschi, succederanno le femmine, o discendenti da esse, le quali non potranno esser escluse da' maschi, li quali sopravverranno; quando non dispongano diversamente le leggi, o li stili particolari del luogo, o quella della medesima investitura. D

E se ciò cammina in questa sorte di Feudi dividui, li quali vanno regolati con l'ordine de' fideicommissi semplici, ed ordinarj: Molto più cammina nell'altra sorte di Feudi individui, li quali vanno regolati con l'ordine di primogenitura, nella quale si scorge qualche maggior difficoltà anco ne' beni indifferenti, se detta sospensione si dia, o no. Benchè in effetto la più vera opinione sia l'affermativa in quelle parti, nelle quali si viva con le leggi comuni de' Romani, camminandosi diversamente nelle primogeniture di Spagna per quelle leggi, o stili particolari; ovvero perchè quelle primogeniture, o maggioraschi per lo più sono qualificati, ed hanno annessa la giurisdizione, e l'amministrazione; sicchè entra la medesima ragione, la quale cammina nelli Feudi, e nelli beneficj. E

In concorso poi di più persone egualmente capaci nella stessa maniera che ne' fideicommissi, (li quali vanno regolati coll'ordine della successione ab intestato) si deve attendere la prossimità del grado, la quale, secondata più vera, e più ricevuta opinione, anche ne' Feudi allo stesso modo, che ne' fideicommissi va regolata dalla persona dell'ultimo moriente, e non da quella del primo acquirente: Purchè però la prossimità provenga dal medesimo lato, o mezzo del detto acquirente, non già dal lato estraneo; entrando solamente la rappresentazione, o la subingresso nella stessa maniera, che nel fideicommissi; poichè non avendo sopra ciò le leggi de' Feudi particolarmente disposto, entra la conclusione generale, che si debba ricorrere alle leggi comuni nelli casi ommessi dalle dette leggi feudali. F

Cammina ciò in quei Feudi, li quali siano di loro natura dividui e come si dice di ragione, o uso de' Longobardi, in maniera che la dividuità riguardi anco la loro sostanza, e (conforme i Giuristi dicono) siano individui tanto in atto, quanto in abito: Non già quando si trat-

C
In detto disc.
11. di questo
lib. e nel disc. 7.
e seguenti del
lib. 10. de' fi-
deicommissi.

D
Nel disc. 11.
di detto libro
10. de' fidei-
commissi.

E
Nel detto disc.
7. del lib. 10.
de' fideicom-
missi.

F
Nel disc. 8. •
13. di questo l.
e nel disc. 3.
del lib. 4. dell'
enfiteusi.

G
*Nel discorso 8.
 di questo lib.*

fi tratti di quei Feudi, li quali nella sostanza, o nell'abito sono di loro natura individui, ma solamente dividui nella comodità, e godimento, a somiglianza del padronato familiare, o in altro modo competente ad uno, o più generi di persone; attesochè nella sostanza è individuo, ma la dividuità consiste solo nell' esercizio: E ciò si verifica nelli Feudi titolati di Lombardia, ed altre parti d'Italia; poichè la dignità porta seco annessa l' individuità nella sostanza, ma per consuetudine sono dividui nelli frutti, e nel godimento. G

Poichè in questo caso non entra l'ordine della successione, ma più tosto l'altro, che li Giuristi dicono di non decrescere; cioè che possedendo tutti egualmente, ed in solido la sostanza del Feudo, in maniera che ciascuno si dica possedere il tutto per la sua parte; quindi nasce, che quando manchi uno, le porzioni degli altri s'impinguano, ovvero patiscono quella minor diminuzione, che portava loro il godimento, e la partecipazione della persona mancata, quando viveva.

H
Nel detto discorso 8.

Appunto, come occorre nelle masse capitolari, o collegiative, delle quali debbano godere, e partecipare tutti quelli del Capitolo, o del collegio; attesochè se mancheranno alcuni canonici, o collegiali, quelle porzioni de' mancanti si ripartiranno tra gli altri. Nella medesima maniera, che succede, quando siano più persone invitate ad una medesima tavola, la quale abbia una quantità inalterabile di cibi; poichè mancando uno, o alcuni degl' invitati, resterà il pranzo più lauto per gli altri senza distinzione di maggiore, o minor vicinanza a quello, che manca, bastando esser de' i convitati, e di quelli, li quali già sedono a tavola: Quando però le leggi, o consuetudini particolari non disponessero diversamente. H

Nell'altra sorte de' Feudi individui, nelli quali la successione va regolata coll'ordine di primogenitura: Camminando con i termini delle leggi comuni de' Feudi, le quali (come si è detto) preferiscono sempre il sesso mascolino al femminino, non entra la prerogativa solita darli alla linea di vincere il sesso, il grado, e l'età, ma il primo luogo si dà al sesso: Ed in concorso di più persone del medesimo sesso, entra tra loro il medesimo ordine; cioè, che il primo luogo è occupato dalla linea, la quale vince il grado, e l'età: In secondo luogo, tra più persone della medesima linea s'attende il grado; e posta l'egualità di questo, si deve attendere l'età; purchè l'eguale in grado, e sesso, sia anche uguale in origine di linea mascolina.

Quindi però nasce, che secondo la più vera, ed oggidì senza dubbio ricevuta opinione, il nepote dal figliuolo, o fratello primogenito

genito premorto escluda il figliuolo , o fratello secondogenito ; non ostante che in questo concorrano ambedue le prerogative maggiori del grado , e dell' età ; attesochè la prerogativa della linea le vince : Col presupposto però del medesimo sesso anco in origine , come sopra. I

I.1 Nelli Regni però più volte accennati delle due Sicilie , per le loro leggi , e stili particolari dandosi maggior prerogative al sesso femminino , di quel che gli diano le leggi , e le consuetudini Feudali , cammina l' ordine della successione diversamente : Attesochè (particolarmente tra li discendenti) la prerogativa della linea è la prima , e la maggiore , onde vince tutte l' altre del grado , del sesso , e dell' età : E successivamente la seconda del grado vince la terza del sesso : E la terza del sesso vince la quarta dell'età ; sicchè il maschio minore d'età vincerà la femmina , ovvero il suo discendente , ancorchè maggiore.

I.2 Da ciò risulta (secondo l'opinione più comunemente ricevuta nel Regno della Sicilia citra , cioè di Napoli) un' effetto totalmente irragionevole , e contrario al costume di tutta l' Italia : Che la femmina nepote dal figlio primogenito premorto escluda il figlio secondogenito , ancorchè maschio , dandosi la rappresentazione , ovvero la trasmissione della primogenitura senza la congiunzione degli estremi abili , e della medesima qualità nel trasmittente , e trasmissario ; il che ripugna) come si è detto) all' uso comune , ed anco alla ragione naturale , ed alle regole legali : Che però non si fa scorgere da qual principio , o ragione ciò si sia possuto indurre : Ma ne' tempi moderni ragionevolmente sopra ciò si è indotta certa moderazione per le grazie concesse dal Re.

Nell' altro Regno della Sicilia ultra questa opinione riceve difficoltà maggiore , per qualche legge particolare , la quale ha più riguardo alla conservazione dell' agnazione : Pure in ciò bisogna deferire all' osservanza de' luoghi , e de' loro Tribunali. L

I
Nel medesimo
disc. 13.

Quando poi si tratti della medesima rappresentazione , o trasmissione della linea , o della ragione di primogenitura tra gli trasversali ; cade questa maggior difficoltà : Ma parimente si crede più comune , e ricevuta l' affermativa ; cioè che in quelle successioni , nelle quali entra l' ordine di primogenitura , la prerogativa della linea sia la prima , e la maggiore , presupposta però la capacità , ed il concorso degli estremi abili : Benchè in ciò non possa darfi certa regola generale per la varietà de' principati , e loro leggi , e stili ; sicchè in ciascun luogo si dovrà camminare con l'opinioni ivi ricevute , attendendo le regole , e le dottrine generali , quando lo stile , e l'uso particolare sia dubbio.

Per

¹⁴ **M** Per quel che poi concerne la durazione della successione, ad effetto che s'impedisca la devoluzione, si distingue tra li Feudi nuovi, e gli antichi; poichè nelli nuovi, quando l'investitura, o qualche legge particolare non disponga diversamente, succedono solamente li figli, e discendenti capaci, non già gli ascendenti, o trasversali. **M**

*Si accenna
nel disc. 3.
del lib. 4.
dell'emfiteusi.*

¹⁵ E negli antichi succedono non solamente li figli, e discendenti capaci in infinito con l'ordine diretto, o descensivo dall'uno all'altro, ma anco tutti gli trasversali capaci, li quali abbiano la qualità descensiva, e legittima dal primo acquirente; la persona del quale in questo proposito s'attende, secondo un'opinione, la quale si crede più vera, e più comunemente ricevuta, senza far conto dell'altre opinioni diverse, alcune delle quali danno la successione trasversale solamente fino al settimo grado, ed altre fino al decimo.

Anzi, ancorchè per regola generale il padre, e gli altri ascendenti, come sopra, si stimino estranei dalla successione feudale, nondimeno ciò non cammina, quando il medesimo ascendente sia discendente dal primo acquirente, e sia compreso nell'investitura: Il che è solito verificarsi, quando il feudatario, il qual muore, abbia ottenuto il Feudo per refutazione dal padre, o dall'avo; o pure che questo non si sia curato della successione, la quale perciò si sia a lui deferita.

¹⁷ **N** A segno che alcuni credano, che il refutante in tal caso debba per morte del refutario ripigliare le sue prime ragioni, ed escluder tutti: Il che però non pare che sia ricevuto, particolarmente in concorso de' figli, e discendenti del refutario, dalla persona del quale v'è regolata la successione. **N**

*Nel detto disc.
13. di questo
libro.*

¹⁸ Nel suddetto Regno di Napoli, rispetto a' trasversali, si vive con diverso stile; poichè per leggi particolari antiche la successione non passa il terzo grado civile, anche nelli Feudi antichi; benchè li suddetti trasversali siano discendenti dal primo acquirente, il che pare che abbia dell'irragionevole. Egli è ben vero, che questo rigore si è in qualche parte moderato con alcune grazie, per le quali si stende la successione ad un'altro grado eguale, o inferiore, ma non superiore, il che ivi si va per le grazie variando alla giornata.

Nell'altro Regno della Sicilia ultra: Parimente per grazia, e per leggi particolari vi' è qualche maggior estensione de' gradi; poichè sebbene le leggi antiche, le quali hanno il vocabolo di costituzioni, sono comuni all'uno, ed all'altro Regno, come fatte in tempo ch'erano uniti, e costituivano un Regno solo; nondimeno dopo la divisione seguita sotto il Re Carlo Primo, quan-

quando li Siciliani nel famoso vespero, che si dice Siciliano, discacciati li Francesi, si diedero a Pietro Re d' Aragona, (sicchè di un Regno se ne formarono due), si cominciò a vivere con diverse leggi, e capitoli, in maniera che si scorge gran differenza tra li Feudi di un Regno, e l'altro, anco (come di sopra si è accennato) nell'intelligenza molto diversa della formola dell'investitura, ch' è la medesima, ed è concepita con le stesse parole. O

O
Nel detto disc.
13.

Molte altre quistioni cadono in questa materia della successione feudale de' trasversali: Ma perchè nascono per lo più da leggi, e stili particolari de' principati, e particolarmente del detto Regno di Napoli; però ha quasi dell'impossibile il riassumere il tutto in questa compendiosa, e più istorica, che disputativa narrazione, dipendendo la decisione dagli stili, e leggi particolari de' luoghi, ed anche per esser li casi molto rari in pratica.

Se poi per mancamento de' figli maschi nelli Feudi individui delli detti Regni delle due Sicilie, li quali vanno regolati con ordine di primogenitura, si apre la successione alle figlie femmine, in tal caso si dispone per quelle leggi, che la femmina non maritata, la quale ivi dicono *in capillo*, ancorchè secondegna, succeda ne' Feudi, ed escluda la primogenita maritata, e dotata: Quando però questa sia dotata di suo consenso, e con molte altre dichiarazioni, delle quali si tratta nel teatro in questo medesimo lib., e per le quali dichiarazioni, ed anco per le cautele, le quali in ciò si sogliono praticare, si dà molto di raro il caso di successione. P

P
Nel disc. 14.

CAPITOLO XXIV.

Delli pesi; della vita milizia; e del paraggio, o comunicazione di prezzo; e di altri pesi, a' quali è tenuto il successore del Feudo.

S O M M A R I O.

- 1 Della dote di paraggio delle femmine.
- 2 Nelli Feudi individui nuovi, il primogenito è obbligato comunicare il valor del Feudo.
- 3 Ma non è tenuto al prezzo del titolo.
- 4 Della vita milizia nelli Feudi individui antichi.
- 5 Degli altri pesi, a' quali il successore del Feudo sia tenuto.
- 6 Delli due eredi del Feudatario, cioè feudale, ed allodiale, e della loro contribuzione alli debiti del morto.

C A P. XXIV.



Quando nelli Feudi dividui succedono solamente i maschi, escluse le femmine, queste devono esser dotate, come volgarmente si dice *de paraggio*: Ma in ciò non si può dare certa regola generale; poichè la materia dipende dagli stili, e leggi particolari, particolarmente delli detti due Regni di Sicilia citra, ed ultra. A

A
Se ne discorre
in questo lib.
nel disc. 108.
e nel lib. 6. del
la dote nel di-
scorso 142.

Quando poi si tratti di Feudi individui, nelli quali succeda il solo primogenito, entra la distinzione tra li Feudi nuovi, e gli antichi; poichè nelli nuovi acquistati per via di compra, mediante il prezzo, o altra ricompensa, il primogenito successore del Feudo è obbligato comunicare agli altri fratelli tutto il prezzo speso per ciò dal padre; mentre questo si stima esser nell'eredità allodiale da comunicarsi a tutti li fratelli eredi, ed è anche soggetto alli debiti, e pesi ereditarj, come una specie di credito, il quale spetti all'eredità allodiale contro il successore del Feudo. B

B
Nel disc. 19.
di questo lib.
ed anco nelli
disc. 11. e 12.

Non deve però (secondo la più probabile opinione) comunicare quel, che si sia speso per il titolo, o dignità del Feudo, ovvero per altre cose meramente onorifiche, le quali non portino utile alcuno al successore; attesocchè, sebbene gli portano onorevolezza, nondimeno questa è contrapefata dal maggior dispendio, che deve sopportare il Feudatario titolato per mantenersi in quel decoro, che conviene alla dignità. C

C
Ne' luoghi ac-
cennati.

Anzi

Anzi pare molto ragionevole, che anco circa gli effetti utili si abbia qualche riguardo a detto peso, conforme in questo proposito si osserva nel libro nono nel titolo della legittima, ed altre detrazioni, D sopra il punto, se quel che si dona al figlio col peso della primogenitura se gli debba imputare, o no nella legittima.

4 Se poi si tratti di Feudo antico, ovvero anche nuovo gratuito, in maniera che non entri detta ragione di prezzo, il quale resti nell'eredità allodiale: In tal caso il primogenito avrà il peso di dare alli secondogeniti maschi un' annua prestazione vitalizia a proporzione delle rendite del Feudo per i suoi alimenti, che si dice vita milizia, ovvero appannaggio, ed alle femmine la detta dote di paraggio: Ed ancorchè sopra detta vita milizia si disputino molte questioni; nondimeno non può darvisi regola certa, e generale per la varietà delle leggi, e de' stili particolari: onde bisogna deferire all' uso del paese. E

5 E quanto agli altri pesi, alli quali il successore del Feudo sia tenuto, si cammina con la distinzione; cioè che se si tratta delli pesi intrinseci, e connaturali al Feudo, come sono il servizio, e la fedeltà al padrone diretto, il mantenere, e bene amministrar' il Feudo, e suoi annessi, e dipendenze, e cose simili: Come anche sono quei pesi, o servitù, con i quali il Feudo si è concesso, non cade ragione alcuna da dubitare, la quale entra solamente nelli pesi accidentali, impostivi dalli predecessori per atto positivo, o negativo: Come sono l'imposizioni de' censì, ed altri debiti, o le servitù, e collette, e contribuzioni, o altre ragioni, le quali per un terzo si siano acquistate a causa della negligenza, o sofferenza del feudatario predecessore.

Ed in ciò entrano le medesime distinzioni, che si sono addotte di sopra nel cap. 15. sopra le alienazioni, ed altre disposizioni fatte dal feudatario predecessore, se obblighino, o no il successore: Attesochè quando per la qualità di Feudo nuovo acquistato con titolo oneroso il peso sia imposto dal primo acquirente, ovvero che il successore debba avere la qualità ereditaria del predecessore, anche nello stesso Feudo, o almeno nel suo valore, il quale si stimi esser nell'eredità del predecessore; in tal caso parimente il successore sarà tenuto per le alienazioni, ed altri contratti.

Ed all'incontro, camminando con li medesimi termini, non farà tenuto, quando, cessando detta circostanza, egli succeda per la persona, e ragione propria con totale indipendenza dal predecessore: Poichè sebbene nel primo caso della successione dipendente quei pesi, li quali siano imposti senza l'assenso del padrone, non toccano il corpo, e sostanza del Feudo, ma si hanno per non imposti; tuttavia (come in detti luoghi si è accennato), ciò riguarda la ragione del

E

Negli accennati disc. 12. 19. 108. in questo libro.

del terzo, cioè del padrone diretto, ovvero di quelli, che dipoi acquistino il Feudo, o ragioni in esso coll'assenso, acciò in loro pregiudizio quello, a favor di chi tal peso si sia imposto, non abbia ragione, o azione alcuna reale al corpo del Feudo; manon già rispetto al successore, il qual si sia potuto obbligare dal suo autore, o predecessore; perchè questo anche per i debiti, e pesi contratti, o imposti senza l'assenso, potrà essere forzato (come si è detto) nell'azione personale, ovvero coll'ufficio del giudice a quanto importi il valore.

E perchè un Feudatario si stima un' uomo doppio, e diverso, e con doppio patrimonio, o doppia eredità, sicchè può avere due eredi in solido di due diverse eredità, le quali costituiscano due vere università, cioè una feudale, e l'altra allodiale (che in detti Regni delle due Sicilie si dice *burgensatica* nello stesso modo che la legge comune civile dà la doppia eredità nel soldato, cioè una militare, e l'altra, che si dice *paganica*: E la legge canonica le dà nel Chierico, cioè una de' beni patrimoniali, o acquistati per altra strada, che del Chiericato, e da' beni di Chiesa, che si dice eredità profana, o temporale, e l'altra de' beni di Chiesa, o per rispetto del Chiericato, che si dice ecclesiastica. Ed alle volte porta il caso, particolarmente nel detto Regno di Sicilia citra, o di Napoli, che il Feudatario abbia due diversi eredi; uno necessario, e del sangue ne' Feudi, per ragione dell' investitura, e l'altro per testamento, o *ab intestato* ne' beni liberi, ed allodiali, secondo li termini della ragion comune. Quindi nasce frequentemente la quistione sopra la contribuzione di questi eredi alli debiti, e ad altri pesi imposti dal morto, anche per causa volontaria de' legati, e di donazioni.

Ed in ciò; il primo luogo l'occupa la volontà del morto, non solo espressa, ma anche tacita, e congetturale, per la quale sarà tenuto in tutto, o parte uno degli eredi, e non l'altro per quanto comportino le forze di quell' eredità, in maniera che l' altra eredità non sia tenuta se non in sussidio, quando la gravata non sia sufficiente, e che l'erede per il beneficio dell' inventario non sia tenuto del proprio.

Ma quando questa volontà cessi, in tal caso entra la distinzione che: O si tratta di pesi, e debiti meramente reali dell'uno, o dell' altro patrimonio; ovvero occasionali per causa, ed occasione precisa di quello: Ed in tal caso ciascun'erede sopporterà li suoi pesi come reali, e spettanti alla robba da lui posseduta. Ma quando si tratti di debiti, o pesi personali, ed indifferenti contratti dal Feudatario; in tal caso, quando non osti la volontà del morto (come si è detto di sopra) entra tra gli eredi, e le eredità l'egual concorso, che li Giuristi

rifiti dicono contributo, a rata, e proporzione della robba, e come volgarmente si dice *per as, libram*, ancorchè fossero debiti contratti senza l'assenso del padrone, in maniera che i beni feudali non fossero obbligati; e benchè si fosse obbligata solamente una sorte di beni, e non l'altra. Come per esempio occorre nelli censi, che s'impongono sopra un fondo certo, perchè se fossero imposti sopra il Feudo, entra parimente la contribuzione de' beni allodiali, e così all'incontro, in maniera che tal contribuzione non abbia altro impedimento, che quello, che risulta dalla volontà del morto.

S'intende però detta contribuzione tra gli eredi universali, non già tra li legatarij particolari secondo i termini della legge comune, senza che le leggi feudali in ciò prescrivano cosa particolare: Sicchè se un Feudatario, il quale abbia più Feudi, avesse il successore universale in tutti li beni feudali, ed un successore particolare in un Feudo solo, questo non dovrà entrare in detta contribuzione: Attesochè sebbene ogni Feudo per se stesso costituisce università, secondo un' opinione tanto di fatto, quanto di legge; e secondo l'altra d'una specie solamente, nondimeno ciò va inteso agli altri effetti: Non già al presente, quando vi sia il successore universale; poichè discretamente, o comparativamente vien riputato per successore particolare, e legatario. F

Anzi questa diversità di persone, o di patrimonj, e di eredità in una stessa persona materiale è moltiplicabile; attesochè se un Signore avrà in diversi Regni, o Principati diversi Feudi, o Stati ben spesso di diversa natura, si stimano tante diverse persone, e tanti diversi patrimonj, quanti sono gli Stati, o li Feudi in diversi principati. G

F

Di questa materia di contribuzione si tratta in questo lib. nelli disc. 21. 22. e 23. e 89.

G

Di ciò si parla nel lib. 3. della giurisdizione nel disc. 90. ed anco nel lib. 8. del credito n. disc. 11.

CAPITOLO XXV.

Della refutazione de' Feudi.

S O M M A R I O.

- 1 Delli diversi effetti, e questioni, che cadono sotto questa rubrica.
- 2 Se si possa refutare il Feudo al padrone, ancorchè non voglia.
- 3 Se si possa refutare al padrone, che l'accetti in pregiudizio de' successori.
- 4 Della refutazione in pregiudizio de' creditori.
- 5 Quando entri il termine di refutazione.
- 6 Se la refutazione si possa fare senza assenso; e de' suoi requisiti.
- 7 Non si può fare con la riserva dell'usufrutto, o con altri patti.
- 8 Essendo pattionata, se sia nulla, ovvero si rescchi il patto.

C A P. XXV.



Più, e diversi effetti trattano i Feudisti questa materia di refutazione: Primieramente se il feudatario possa refutare il Feudo, e liberarsi dall'obbligo del servizio, e fedeltà, ancorchè il padrone non consentisse, anzi contradicesse: Secondariamente se tal refutazione possa farsi al padrone, il quale l'accetti in pregiudizio degli altri chiamati nell'investitura: Terzo se la medesima si possa fare al prossimo successore in pregiudizio de' creditori del refutante: E quarto se generalmente quest'atto di refutazione al prossimo successore si debba dire, o no alienazione proibita, senza l'assenso del padrone, per molti effetti, che ne risultano; e particolarmente per la facoltà del medesimo refutante di pentirsi, e ripigliarsi il Feudo: Ed anco se la successione, o prossimità rispettivamente, debba essere regolata dalla persona del refutante, o da quella del refutario. Il che influisce ancora tal pagamento del relevio.

Per quel che spetta al primo punto, se il Feudatario possa refutare il Feudo, ancorchè il padrone lo contradica: Parlando dell'uso, e pratica d'Italia, molto di raro tal questione occorre nel
 2 Foro; attesochè apportando per lo più i Feudi utile, e beneficio a i feudatarj, e danno alli padroni, alli quali riesce più tosto di profitto la devoluzione; quindi nasce, che le dispute forensi frequente-

quentemente si sentono più tosto nel caso opposto, e non nel presente: Pure alle volte la contingenza de' tempi, o le congiunture lo portano, come a me medesimo in pratica è occorso trattarlo, per quel che si vede nel Teatro. A

A
Nel disc. 71.
di questolib.

Ed in ciò si scorge qualche diversità d'opinioni: Poichè alcuni indifferentemente lo negano per la ragione, che essendo questo un contratto obbligatorio fatto con reciproco consenso dell'infeudante, e dell'infeudato, non può, nè deve disciogliersi senza il medesimo consenso reciproco, per la regola generale di legge, che ogni cosa dev'esser sciolta nella medesima maniera, ch'è legata, o pure che il distratto richiede quel medesimo consenso reciproco, che si ricerca nel contratto.

Altri all'incontro tengono indifferentemente l'affermativa, per la ragione, che questo non sia contratto, ma puro beneficio, o privilegio, che si concede al feudatario; e conseguentemente, che per le regole d'ogni legge positiva, e naturale li benefizj non si debbano ottenere da chi non li vuole; nè l'atto, il quale è introdotto a favore, si deve ritorcere in odio: Ed altri vanno distinguendo tra i Feudi ecclesiastici, e li laicali con altre distinzioni, che sogliono darsi dalle sottigliezze de' Legisti, particolarmente de' consulenti per adattare la legge all'opportunità loro.

Si crede però, che la decisione principalmente dipenda dalle leggi, o stili del padrone, e del principato, nel quale sia il Feudo, o pure dalla legge particolare dell'investitura: E quando ciò manchi, non sia questione generale di legge, ma più tosto di fatto, dalle circostanze del quale dipenda la determinazione; sicchè non possa darvisi una regola adattabile ad ogni caso: Cioè se la refutazione porti, o no danno, o pregiudizio al padrone, non solamente nell'interesse borale, ma anche per altri rispetti, secondo le circostanze de' tempi, e luoghi, e persone; attesochè portando le dette circostanze che il suo dissenso abbia fondamento di giusta causa, in tal caso non sia lecito: Come all'incontro cessando detta causa, debba il Feudatario esser ammesso a questa facoltà; o per un equità non iscritta, dalla quale si muovono alcuni; ovvero per alcune leggi feudali, che lo dispongono, e per le quali quelli, li quali tengono la seconda opinione, dicono che non ostino le regole generali di ragion comune, nelle quali è fondata la prima opinione come sopra. B

B
Nel detto discorso 71. di questolib.

3 Quanto al secondo punto, se la refutazione possa farsi al padrone, il quale l'accetti in pregiudizio degli agnati, o degli altri chiamati nell'investitura, la decisione dipende dalle medesime distinzioni date di sopra nel capitolo 15. dove si tratta della facoltà d'alienare, o disporre; attesochè, quando con assenso del padrone il feuda-

feudatario potrà disporre del Feudo a favore d'un'estraneo in pregiudizio degli agnati, o d'altri chiamati, non pare che vi sia ragione, la quale proibisca il poterlo fare a favore del medesimo padrone in chi si considera ragione maggiore, che in un'estraneo; perchè così faccia ritorno la roba alla sua prima causa.

Circa il terzo, se possa farsi la refutazione al prossimo successore in pregiudizio de' creditori del feudante; si crede certa la negativa; poichè se bene alcuni camminando con i termini generali, li quali si hanno nelli fideicommissi, e maggioraschi, e cose

Nel lib. 10. de
fideicommissi
nel disc. 195:

simili, distinguono, se il refutante abbia fatto, o no l'atto dell'agnizione, in maniera che abbia, o rispettivamente non abbia acquistato il dominio de' beni. C

5 Nondimeno questa distinzione pare impropria al caso di cui si tratta; attesochè il termine *refutare* propriamente conviene a

Di queste distinzioni si parla nel lib. 11. nel tit. dell' renunzie nel disc. 1., e seg.

D quello, il quale già ne sia padrone, e possessore col certo presupposto dell'acquisto precedente; poichè quando ciò non sia seguito, non si dice refutare, ma repudiare, ovvero togliersi di mezzo, e farsi volontariamente morto per non acquistare; acciò in tal modo si dia luogo al prossimo successore. D

6 Le maggiori però, e le più frequenti questioni cadono nel quarto punto: Se, quandola refutazione si faccia senza l'assenso al prossimo successore, sia valida, o no per gli effetti di sopra accennati: Ed in ciò la regola assiste alla validità dell'atto, quando però vi concorrano li dovuti requisiti per la ragione, che l'atto non importa alienazione, ma una preventiva successione, così facendo volontariamente quel che farebbe il caso della morte; sicchè tutto il punto consiste nella verificazione delli detti requisiti, li quali sono. Primieramente, che il refutatorio sia quello, al quale farebbe dovuta la successione, se nel tempo della refutazione fosse occorso il caso della morte. Secondariamente, che l'atto sia gratuito, e senza prezzo, o ricompensa. Terzo, che non possa dirsi fatto in frode, la qual in dubbio non si presume, e sopra la quale non può darsi certa regola, dipendendo dalle circostanze del fatto, se tal frode vi sia, o no. E di ciò si suole disputare più tosto col padrone ad effetto del relevio, dove questo sia in uso per quel che se ne ha nel capitolo 27. dove si tratta di questa materia del relevio.

7 E finalmente, che non sia pattionata, e con tali condizioni, e riserve, che portino divisione, o servitù del Feudo, e contengano specie d'alienazione proibita, come frequentemente occorre nella riserva de' frutti, e giurisdizione, che il refutante faccia a suo favore, quando sia riserva dell'usufrutto formale, o che in altro modo importi ragione reale, che li Giuristi dicono *ius*:

Non

Non già quando sia della sola comodità, come semplice fatto, che non tocchi il corpo, o sostanza del Feudo secondo la distinzione, della quale si ha di sopra nel detto cap. 15. in proposito dell'alienazioni proibite.

Quando poi la refutazione fosse pattionata, e contenesse condizione, o riserva proibita; in tal caso cade la quistione, se il patto, o condizione vizi, ed annulli l'atto, o pure che questo restando fermo, resti viziata la riserva, o condizione, e si abbia per non fatta. Ed in ciò i Dottori molto variano, essendovi tre diverse opinioni. Attesochè la prima opinione vuole, che la riserva, benchè fatta in un modo invalido, debba interpretarsi, o si risolva nel modo valido per isfuggire la nullità. Come per esempio, facendosi la riserva dell'usufrutto, questa si risolva in semplice comodità. E quest'opinione ha molto pochi seguaci.

L'altra opinione tiene, che la condizione illecita resti viziata, e s'abbia per non apposta; onde l'atto resti valido, quando non apparisca espressamente, o per congetture, che la riserva si sia fatta per condizione precisa, senza la quale non vi sia stato animo di fare la refutazione. E questa opinione in termini generali di ragion comune, pare più probabile, e fondata.

Nondimeno appresso i Feudisti, e particolarmente quelli delli Regni delle due Sicilie, è più comunemente ricevuta la terza opinione, che l'atto comune individuo resti nullo affatto, in maniera che il patto, o la condizione inutile annulli, e renda inutile tutto l'atto, il quale debba averfi come non fatto E; essendosi nel capitolo 24. accennato se morendo il refutatorio, si reassume il Feudo dal refutante superstita, ovvero se questo concorra nella successione con gli altri. F

E

*In questo lib.
nelli disc. 13.
e 76.*

F

*Nel detto disc.
13. , e nella
dec. di Sicilia.*

CAPITOLO XXVI.

Delli suffeudi , e loro validità , e della podestà di suffeudare . E se i suffeudi cessino per la devoluzione del Feudo principale.

S O M M A R I O.

- 1 Il suffeudo , quando sia validamente concesso , non si devolve col Feudo .
- 2 Nel Regno di Napoli il Feudatario non può subinfeudare ; e quali suffeudi si concedano da' Baroni .
- 3 Per legge comune de' Feudi si può fare la suffeudazione .
- 4 Quali siano li requisiti necessarj .
- 5 Che sia errore in ciò camminare con li termini della legge civile .
- 6 Overo con le sole generalità , ma si deve distinguere .
- 7 In quali sorti di Feudi cadano le quistioni de' suffeudi .
- 8 Si distinguono più specie di suffeudi .
- 9 Che non si possa suffeudare tutto il Feudo .
- 10 Che sia più facile la subinfeudazione pura del tutto , che con riserva .
- 11 Della pratica di questi suffeudi con riserva , e sua ragione .
- 12 Quali siano li suffeudi , che si possono concedere ; e se ne danno gli esempj .
- 13 Se si debbano verificare li requisiti posti da' Dottori ne' suffeudi .
- 14 Del requisito che non si faccia in fraude .
- 15 Quando la subinfeudazione sia ben fatta , il suffeudo non si devolve .
- 16 Delle più sorti di suffeudi , che si dicono piani , e de tabula , o escadenze .

C A P. XXVI.



LA maggior questione, la quale cada in questa materia de' fuffeudi, pare che sia sopra la validità, o invalidità della fuffeudazione; attesochè sebbene alcuni (posta la fuffeudazione valida) credano, che devoluto il feudo principale, quella si risolva, in maniera che il fuffeudo si devolva col medesimo feudo: Nondimeno questa opinione non è ricevuta, nè ha fondamento probabile; attesochè quando l'inf feudato abbia sufficiente podestà di fuffeudare, e che la fuffeudazione con li suoi requisiti sia validamente fatta, in tal caso, come atto già valido, e perfetto deve avere la sua durazione finchè dura la linea, ovvero il genere di quello, a cui quella si sia fatta: Ed all' incontro, quando sia invalida, certa cosa è, che seguita la devoluzione del feudo, non è obbligato il padrone osservare un fatto nullo. **A**

A
Nel disc. 1.
di questa li-
bro.

Per regolare dunque, ovvero discernere la detta validità, o invalidità cadono due ispezioni. Una sopra la podestà di fuffeudare. E l'altra sopra li requisiti necessari, acciò la fuffeudazione sia valida anche in que' casi, nelli quali si possa fare.

2 Quanto al primo punto della podestà: Nelli sudetti due Regni di Sicilia oltre, e citra il Faro per le loro leggi particolari, le quali più strettamente proibiscono ogn' atto, il quale in qualunque modo possa portare divisione, ovvero diminuzione del feudo, resta assoluto, che tal podestà di concedere un fuffeudo formale di tutto il feudo, o di qualche parte, la quale resti anco in qualità, ovvero in natura di feudo sotto le sue leggi, non si dia: Perciòchè, sebbene dalli feudatarij di detti Regni si sogliono concedere alcuni fuffeudi, nondimeno quelli fuffeudi, li quali ivi si dicono escadenze, consistono in alcuni poderi rustici, e senza vassallaggio, o giurisdizione; e quando si concedano senza l'assenso regio, e senza esser registrati in quei libri pubblici, che ivi dicono *quinternioni*, li quali sogliono chiamarsi feudi *plani*, e *de tabula simplicis*, si stimano più tosto beni allodiali, li quali vano regolati più con le leggi civili de' Romani, che con le leggi feudali secondo la generalità degli altri beni indifferenti: E questa facoltà di concederli, e rinovarli, quando ne succeda la vacanza, viene stimata piuttosto una percezione di frutto eventuale del feudo, che vera fuffeudazione. **B**

B
Nel detto disc.
1. ed anco nel
disc. 7. di
questo libro.

3 Ma quando si debba camminare con li termini generali delle leggi, ovvero consuetudini feudali; la più comune opinione stima, che col presupposto de' requisiti in ciò desiderati spetti questa fa-

coltà , ancorchè nell' investitura non si conceda ; che però li Dottori per lo più si diffondono nella verificazione delli detti requisiti , li quali sono.

Primieramente , che la suffeudazione si faccia *gratis* , senza prezzo , o altra ricompensa : Secondariamente che sia in tutto , e per tutto con le medesime condizioni senz' alterazione alcuna dell' investitura in pregiudizio del padrone : Terzo , che si facci à persona , la quale sia totalmente di condizione eguale ; E quarto , che non si faccia in fraude dell' imminente devoluzione . E questa fraude dalla legge si presume , quando il feudatario , o per natura , ovvero per accidente sia disperato di successore legittimo , in maniera che la devoluzione debba seguire con la sua morte.

Sopra questi requisiti , e ciascun di loro li feudisti formano gran questioni con varietà d' opinione ; e molto più vi si confondono li professori di quei paesi , nelli quali questa materia feudale sia poco in uso , in maniera che la teorica non sia accompagnata dalla pratica ; poichè sebbene sono dotti , e versati nella ragion comune , nondimeno camminando con le regole generali di questa ; pigliano degli equivoci , così in questa particolare de' suffeudi , come in tutta la materia generale de' Feudi.

Si crede però error troppo chiaro il camminare con queste generalità , ed indifferentemente applicarle ad ogni sorte di suffeudo , e suffeudazione , non ostante quel che sopra ciò dispongono le leggi feudali , ovvero che abbiano detto gli antichi feudisti , li quali sono intesi da moderni diversamente de quel che fosse il loro senso ; o pure perchè lo stato delle cose col tempo si sia notabilmente variato.

Poichè sebbene in senso delle leggi feudali , e de' feudisti antichi (perchè così all' ora portasse la condizione de' tempi) li Feudi veri , e proprij possono darli ancor' oggi , come anticamente frequentemente si davano nelli poderi rustici , o urbani , e nell' altre robe di poca considerazione senza vassalli , e senza imperio , e giurisdizione , conforme si dice di sopra nel capitolo 8. dove si tratta del soggetto del Feudo , ed in quali cose questo possa darli.

Tuttavolta , secondo la pratica corrente , almeno nella nostra Italia forse in nessun modo , o pure assai di raro si dà il caso de Feudi veri , e proprij in questa sorte di beni , alli quali pare che convengano più li termini dell' enfiteusi , o del livello ; Sicchè questa , e simili questioni , sogliono cadere ne' Feudi nobili , e qualificati delle Città , Terre , e luoghi abitati con vassalli , e giurisdizione : E forse più nelli Feudi regali , a maggiori di provincie , e dominj grandi ; che però bisogna camminare con la dovuta distinzione de' casi senza la quale gli equivoci restano troppo evidenti.

Quat-

Quattro dunque sono li casi diversi, che in ciò vanno distinti, e sopra i quali cadono questioni tra loro totalmente diverse. Il primo
 8 è, quando si tratti della susefeudazione di tutto il Feudo, in maniera che l' infeudato ceda al susefeudato tutte le sue ragioni, mettendolo totalmente in suo luogo, senza che per se ne riservi cos' alcuna. Il secondo caso è, quando si susefeudi tutto il Feudo, ma non con tutte le ragioni di esso; perche il primo investito, il quale susefeuda, si riservi qualche cosa; come per esempio l' alto dominio, e la sovranità, ovvero l' appellazioni, e ricorsi, o qualche recognizione, che debba darsegli dal susefeudato; in maniera che le sue ragioni non si tolgano affatto, ne egli si faccia totalmente estraneo dal Feudo.

Il terzo caso è, quando si tratti di Feudo regale, e di dignità, il quale consista in Provincia, o in Regno, ovvero in altra università di Città, Terre, e luoghi, alcuni de' quali il Feudatario, che fa figura di Principe sovrano, ed ha ragione di principato, ne conceda in susefeudo totalmente subordinato, per aver sotto di se per suo miglior servizio, e decoro li Baroni, ed altre persone nobili, ed in questo modo premiare, o allettare quelli, li quali in guerra, ovvero in pace gli siano fedeli, e si portino bene al suo servizio. Ed il quarto caso è di que' susefeudi rustici, ed ignobili, li quali consistano in semplici poderi, e si concedono anche da' Baroni; e Feudatarj, o susefeudatarj inferiori a' loro vassalli, che in alcune parti, e particolarmente nel Regno di Napoli si chiamano Feudi *plani*, e *de tabula*.

Nel primo caso, ovvero nella prima specie: In pratica si crede, che abbia del favoloso la tradizione de' Dottori, che l' infeudato dal
 9 Principe d' un Feudo nobile, ed abitato con impero, giurisdizione, e vassalli possa per se stesso, senza espresso, e speciale assenso del padrone susefeudarne un' altro, ancorchè vi concorressero tutti li sudetti requisiti: E molto meno quando siano Feudi ragali, e maggiori; attesochè, entrandovi la ragione, o rispetto politico, sarebbe stimato degno d' irrisione quello, il quale volesse con le regole, e tradizioni de' Giuristi metter in pratica, e sostenere questo punto; mentre veramente li feudisti antichi hanno inteso di quei Feudi rustici, ed ignobili, nelli quali importi poco al padrone, se siano posseduti più da uno, che da un' altro, ogni volta che non si alteri la condizione della persona, o quella dell' investitura; in maniera che a lui non si faccia pregiudizio conforme la ragion comune dispone nell' enfiteusi, ovvero nella locazione perpetua, ma non già in questa sorte di Feudi.

Lo stesso in tutto, e per tutto cammina nel secondo caso, il quale è più difficile; attesochè, in sentimento de' Dottori, è più facile di poter susefeudare puramente, e senza riserva alcuna per se
 10 stesso, che il farlo con detta riserva; poichè nel primo caso il
 suf.

suffeudante viene stimato un semplice organo, ovvero strumento, mediante il quale il padrone dà il Feudo al suffeudato, il quale così si dirà feudatario primo, diretto, ed immediato, assomigliandosi il suffeudante in questo caso a quello, il quale faccia una compra, o altro contratto per un'altra persona da nominarsi; perchè fatta la nomina, egli esce totalmente di scena, e si ha per estraneo, in maniera che il contratto si finge da principio fatto a dirittura col nominato.

11 E sebbene, così nel secolo corrente, come nel passato nella nostra Italia la pratica insegna questa sorte di suffeudi anche maggiori, e di dignità; cioè che l'Imperadore ne abbia investito un altro Principe grande, dal quale si sia concesso in suffeudo a qualche signore di minor sfera con qualche riserva di sovranità, ovvero di altra ragione a suo favore: Nondimeno ciò è derivato da facoltà espressa concedutagli nell'investitura; anzi da obbligo in quella ingiunto di doverne suffeudare un'altro, e di non poterlo ritenere per se stesso: E pure quando questa facoltà si è ridotta in pratica, o all'esercizio, si è fatto col consenso, e con l'approvazione del medesimo infeudante, non essendo queste materie da semplici legulej, li quali copiano, ma non ben intendendo i feudisti antichi, camminano con le generalità, senza sapere qualche si dicano.

32 Nel terzo caso cammina bene la regola detta di sopra, che spetti detta facoltà di suffeudare, purchè non sia di Città, ovvero de' luoghi principali, se non quanto lo portasse l'uso del principato; e che il suffeudo sia dell'ordine inferiore, e con una total disparità, e subordinazione, in maniera che il suffeudato diventi un semplice Barone del Principe suffeudante, il quale venga considerato in persona, ovvero figura di Principe superiore: Come per esempio sono i Feudi, li quali per il Re del Regno di Napoli si concedono a quei Feudatarj, e Baroni; attesochè in effetto sono suffeudi in questa forma, per i quali il Feudo non viene a ricevere formal scissura, o divisione; poichè restando nella sua unità, quanto al dominio, ed all'imperio universale con le intiere ragioni del principato, si dà a questi suffeudatarj un certo dominio, o giurisdizione inferiore, e subordinata come per una specie di governo perpetuo, convenendo al decoro, e maggior dignità di questi feudatarj maggiori di avere sotto di se il baronaggio, e li feudatarj inferiori, che loro servano in occorrenze così di guerra, come di pace, conforme l'uso ordinario di questi Principi, e feudatarj maggiori: Che però tal facoltà va regolata dall'uso comune, ed in quella sorte di terre, e luoghi, li quali siano soliti darsi in suffeudo, senza che in ciò possa darsi
regola

regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , dipendendo il tutto (come si è detto) dall'uso , e dall' osservanza de' principati.

13 In questa specie però non sono verificabili li detti requisiti , e particolarmente il primo ; che l'inf feudazione si debba fare *gratis*, senza prezzo , nè ricompensa alcuna ; mentre la pratica insegna il contrario , che per lo più si facciano in forma di compra , e vendita per il suo prezzo : Il che però ha qualche fondamento di ragione ; perchè l'inf feudante in tal modo si priva di quell' entrate , ed emolumenti , che si concedono al suffeudato ; e conseguentemente non si fa vedere per qual ragione debba essergli proibito d'ottenerne la ricompensa.

Come anche non è verificabile l'altro requisito , il quale veramente è totalmente *in congruo* ; che il suffeudato debba essere della medesima condizione , della quale sia il suffeudante ; poichè (come si è detto) la ragione di tal facoltà stà appoggiata , acciòchè il feudatario maggiore possa avere soldati nobili , li quali costituiscano il suo baronaggio , e conseguentemente si devono supporre persone d' ordine , e di condizione inferiore ; non essendo praticabile detto requisito , che debba avere Baroni , e suffeudatarij , li quali sian Principi , e signori della medesima sua condizione.

14 Quindi in pratica segue che si verifichi solamente l' ultimo requisito ; cioè che non si faccia in frode , quando sia già imminente la devoluzione , perchè sia desperato di succedere : Ma ciò parimente pare che vada inteso di quelle suffeudazioni , che si facessero di nuovo , e di luoghi non soliti ad esser suffeudati ; perchè ciò sarebbe supplantare il padrone , e disporre di parte del Feudo , e delle sue rendite per il tempo , che il medesimo non sia più per esser padrone : Non già quando ciò seguisse di luoghi soliti concedersi in suffeudo ; perchè se di essi ne seguisse la devoluzione , durante il Feudo , e l'investitura , non pare che sia proibito il tornarli a concedere , non facendo cosa nuova , nè insolita . Ed anche perchè queste nuove concessioni , e rinovazioni sono stimate specie di frutti del Feudo , che come maturati in suo tempo , non è proibito di raccogliarli.

Ed a questa specie conviene il termine , ovvero il vocabolo d' *escadenza* usato da' Feudisti , il qual' è stimato trà li frutti del Feudo . Ma ciò più propriamente , e frequentemente conviene alla quarta , ed ultima specie , ovvero al quarto caso di sopra distinto de' suffeudi inferiori , li quali si danno da ogni semplice feudatario de' poderi , e de' membri del Feudo.

15 Posta la validità della suffeudazione , e che dal feudatario si
sia

sia legittimamente fatta, ne risulta per conseguenza che, secondo la più vera, e più ricevuta opinione, devolvendosi il Feudo, non si devolvano questi fuffeudi: Quando però i fuffeudati siano pronti a riconoscere in tutto, e per tutto il padrone diretto, del quale diventino Baroni, e feudatarj immediati; mentre per prima erano vassalli, e feudatarj del fuffeudante, che riconoscevano per loro autore, ed al quale dovevano servire, come ancor a suo favore dovea seguire la devoluzione. C

C
Di tutto ciò
nelli sudetti
discorsi 1. e
7. di questo
libro.

16

In alcuni Principati, e particolarmente nel detto Regno di Napoli, dov' è in uso la sudetta quarta, ed ultima specie de' fuffeudi rustici, ed ignobili, soliti spiegarfi col vocabolo di *escadenze*, o di Feudi *plani*, e *de tabula*: Questi fuffeudi sono di più forti; poichè alcuni hanno il solo nome, o vocabolo di fuffeudi, ma in sostanza sono Feudi diretti, e veri, che da alcuni sogliono dirsi *in capite*: E questi sono quelli, li quali si esemplificano nel primo caso, che il fuffeudante, senza ritenersene per se cosa alcuna, venga considerato come un semplice organo, ovvero istrumento dell'inf feudante: Egli è ben vero, che molto raro, e forse è niuno l'uso di questa sorte, e particolarmente in detto Regno.

L'altra sorte di fuffeudi è quella delli puri, e semplici fuffeudi inferiori esplicati col vocabolo di *escadenze*, o di Feudi *plani*, e *de tabula*, quali sono quelli, li quali si concedono dal Barone, o Feudatario inferiore senza l'assenso regio, e senza che si registrino in quei regi libri, che ivi si dicono *quinternioni*; E questi vanno riputati come beni allodiali, ed indifferenti, sicchè vanno regolati con le leggi comuni, e non con le feudali.

La terza è di quei fuffeudi, li quali si danno dal Barone, e Feudatario coll'assenso del Re, ma non si registrano in detti libri, e *quinternioni*: E questa specie si dice de' Feudi *plani*, e *de tabula* di qualche maggior circostanza, e conseguentemente non semplici, ma come dicono i Feudisti, *secundum quid*, non quaternati, ma parimente (eccettuatine alcuni pochi effetti) hanno più natura de' beni allodiali, che de' Feudali.

La quarta specie finalmente è di quei fuffeudi, li quali coll'assenso del Barone, o Feudatario si danno dal Re, e si registrano in detti libri, o *quinternioni*: E questi si chiamano fuffeudi quaternati, ed hanno natura di Feudi veri; Che però diventano Feudi diretti, da altri si dicono immediati, & *in capite*, come per un' occulta dismembrazione di questa parte dal Feudo, con la creazione di un Feudo nuovo separato: Nella maniera che da una Chiesa cattedrale, o parrocchiale col consenso del Vescovo, e del paroco dal Papa si dismembra una parte di diocesi, o territorio,

ritorio, e se ne forma un'altra Chiesa cattedrale, ovvero parrocchiale con casi simili, nelli quali un membro dismembrato dal suo corpo, o dalla sua università diventi corpo, o università separata, e da per se. Il che importa molto, per gli effetti della devoluzione, e servizio: attesochè in tal caso il suffeudatario non riconoscerà per padrone, ed autore il suo immediato suffeudante, ma il padrone diretto mediato, il quale così diventa immediato, che però a questo si fa la devoluzione, e da esso si deve pigliare la rinovazione, con altri effetti simili. D

D
Nel detto di-
sc. 7. di que-
sto libro.



CAPITOLO XXVII.

Della rinovazione dell' investitura feudale; quando; e da chi si debba ottenere, e rispettivamente concedere. E del laudemio, che perciò si deve pagare. Con la qual'occasione si tratta del relevio, il quale si usa nel Regno di Napoli.

S O M M A R I O.

- 1 Delle più sorti di rinovazione nelli Feudi.
- 2 Del rilievo, che si deve pagare nel Regno di Napoli.
- 3 Il termine della rinovazione non si può abbreviare.
- 4 Si deve pigliare dal padrone immediato, e non dal mediato.
- 5 Non se ne paga cos' alcuna.
- 6 Della rinovazione dovuta alli prossimi dell' ultimofeudatarioman-
cato.
- 7 Quando, e come si debba questa rinovazione.
- 8 Tra quanto tempo si debba chiedere.
- 9 Della restituzione in integrum contro il passaggio del tempo.
- 10 Dove si tratti di questa rinovazione.

C A P. XXVII.

DUE sorti, o specie di rinovazioni si danno ne' Feudi. Una è quella, la quale, mentre ancor dura l'investitura, si deve pigliare da ogni nuovo successore del Feudo dentro lo spazio d' un'anno, e di un giorno sotto pena di caducità, quando questa pena sia in uso, o pure quella che per legge, o stile particolare vi sia imposta.

Come insegna la pratica nel Regno di Napoli; attesochè ivi non si usa quella formalità di rinovazione, la quale per le leggi comuni feudali è ordinata; ma si deve pagare il rilievo, cioè quel che importano li frutti del Feudo di quell'anno, il quale non pagandosi dentro detto termine d' un'anno, e di un giorno, s'incorre la pena di pagarlo duplicato: E di questo rilievo trattano i Regnicoli diverse questioni. A Ma perchè ciò dipende da legge, o uso particolare d' un paese, sicchè non riceve regola generale da per tutto applicabile: Quindi segue, che non cade la sua particolar ispezzione sotto questa compendiosa narrazione generale.

Il detto termine d' un'anno, e di un giorno a pigliare la rinovazione

A
Di questo rele-
vio se ne par-
la nel disc. 28.
di questo lib.

3 ne non si può abbreviare dal padrone, eccetto che se tal'abbreviazione fosse apposta nella legge dell'investitura, la quale contenesse termine più breve: Conforme la pratica insegna nell'investitura moderna del Regno di Napoli; mentre contiene il termine di sei mesi: Può bensì il padrone prorogare il detto termine prescritto dalla legge, così rinunciando a cosa indotta a suo favore B a somiglianza di quello, che nel libro decimoterzo si dice del termine prescritto alli padroni di presentare nelli benefici di padronato.

B
Nel disc. 52.
di questo lib.

4 Quando questa rinovazione debba pigliarsi dal suffeudatario, dovrà prenderli dal suffeudante, il quale sia il suo immediato padrone: e non dal primo infeudante, e padrone mediato; poichè da questo dovrà pigliare la rinovazione (quando verrà il caso) il nuovo successore del primo investito, il quale ha fatta la suffeudazione; quando però si verifichi il caso, che il suffeudo resti tale, e ne' suoi termini; cioè, che appresso il suffeudante resti qualche parte, o ragione del Feudo, non già quando si sia totalmente levato di mezzo, secondo la distinzione accennata nel capitolo precedente. C

C
Nel disc. 59.
di questo lib.

5 Per questa sorte di rinovazione non si deve laudemio, nè altra ricognizione secondo li termini della legge comune, se non quando l'avesse introdotto la consuetudine particolare del Feudo, o del Principato, nel qual caso si deve a questa deferire. D

D
Nel detto discorso 59.

6 L'altra specie di rinovazione è quella, la quale è dovuta dopo la devoluzione alli più prossimi del sangue dell'ultimo Feudatario; quando il Feudo sia di patto, e providenza, o misto; essendo una specie di prorogazione dell'investitura, dall'ordine della quale però si deve regolare; onde quando il Feudo fosse meramente ereditario, tal rinovazione farà dovuta all'erede dell'ultimo mancante.

7 Questa specie di rinovazione, come risultante da un'equità non scritta, in tanto è dovuta, in quanto che il padrone non voglia ritenere il Feudo per se stesso, ma concederlo ad altri: Che però importa solamente una specie di prelazione ad un'estraneo con quelle stesse leggi, condizioni, e vantaggi, con li quali si trova il Feudo a concedere ad un'altro, come per una specie di retratto, quando la legge particolare scritta, o non iscritta del luogo non disponga diversamente. E

E
Nel detto discorso 52. di questo lib. e nel disc. 3. del lib. 4. dell'ensens.

8 Deve questa rinovazione per un cert'uso regolato da quel che dispongono le leggi feudali nella suddetta altra specie di rinovazione, esser chiesta nel medesimo spazio di un'anno, e di un giorno; altrimenti questo privilegio si perde. F

F
Nel detto discorso 52.

Quando però dentro il medesimo termine il padron diretto non

ne abbia già investito un' estraneo ; attesocchè se l' investitura sia fatta ; in tal caso , in senso più comune de' Dottori , quest' azione dura per lo spazio di trent' anni , quando la consuetudine non disponga altrimenti .

9 Sopra il passaggio però di detto tempo di un' anno , e di un

G giorno , o di altro più breve termine prescritto dall' investitura ,
In detto disc. tanto nell' una , quanto nell' altra sorte di rinovazione si concede la
52. ed anche restituzione *in integrum* per capo di minor età , o per altra giu-
nel 40. e 59. sta causa , secondo i termini generali della ragion comune . G
di questo libro.

E tanto dell' una , quanto dell' altra rinovazione si tratta ancora
 nel lib. quarto nella materia enfiteotica : Camminando in ciò que-
 ste due materie egualmente ; con questa differenza , che nella feu-
 10 dale non cade quella quistione , che cade nell' enfiteotica ; se la
 madre , o altri più stretti parenti del sangue , li quali siano estra-
 nei dall' investitura debbano essere preferiti in questa seconda rino-
 vazione alli parenti più larghi dal lato del primo acquirente , e
 del genere degl' investiti : Attesocchè , sebbene anche nell' enfiteu-
 si si crede più vera l' opinione , la quale assiste a questi parenti
 contro la madre , o altri del genere estraneo dall' investitura , con-
 forme si discorre nella detta sua materia H ; nondimeno nelli Feu-
 di è cosa indubitata ; sicchè detta quistione non entra in modo
 alcuno .

H
Nel detto disc.
3. del libro 4.
dell' enfiteusi.



CAPITOLO XXVIII.

Della Prelazione, che si dà agli Agnati, o altri successori nel Feudo contro un estraneo, a cui quello si sia venduto, che si dice gius, o ragione di protomiseo. E dell'altre specie di prelazione, le quali spettino contro un' estraneo compratore; o conduttore.

S O M M A R I O.

- 1 Del gius protomiseo, che si dà ne' Feudi; che cosa importi.
- 2 Quando, e perchè si debba investigare la ragione di quel, che la legge disponga.
- 3 Delle ragioni di detto gius protomiseo.
- 4 In quali Feudi entri questa prelazione.
- 5 Se spett alli consorti.
- 6 Se detti a prelazione entri quando si venda solamente la comodità.
- 7 Quando entri anche in beni giurisdizionali non feudali.
- 8 Quali siano li consorti.
- 9 Se si dia nelli Feudi ereditarij nel Regno di Napoli.
- 10 Della prelazione, che si dà alli vassalli, nella vendita, o nell' affitto del Feudo.

C A P XXVIII.



E il possessore di un Feudo di patto, e provvidenza antico, o anche nuovo gratuito alienasse il Feudo, in maniera che (secondo li termini generali della ragion commune) l'alienazione, ancorchè non pregiudiziale agli agnati successori per quando si faccia il caso della loro successione, possa restar ferma, durante la vita, o ragione dell'alienante, nel qual tempo da chi spera la successione non possa esser impugnata, ovvero annullata. In tal caso le leggi Feudali concedono al prossimo successore una prelazione, o retratto, il quale dalle medesime leggi si esplica con vocabolo barbaro di *gius prothomiseos*; cioè, che offerendo al compratore il medesimo prezzo, e con le stesse condizioni, egli sia preferito conforme a quel retratto, il quale pigliando regola da questo (ch'è il più antico nel corpo della legge), per gli statuti, e leggi particolari, insegna la pratica a favore de' vicini, o de' parenti, ovvero delli consorti, e degli inquilini, o coloni, del che si tratta nel libro quarto nel titolo delle servitù.

Sopra

Sopra la ragione di questo privilegio variano i Dottori, e còmpie investigarne la vera per gli effetti, che da ciò ne risultano (come di sotto si dirà) in maniera che non può dirsi questione ideale per solo esercizio dell'ingegno, come occorre in molti casi, nelli quali, quando la legge sia chiara, e che indifferentemente bisogni osservarla, importa poco indagare, se più l'una ragione, che l'altra abbia mosso il legislatore: Non già quando ciò influisce in qualche effetto, ovvero che la ragione serve per interpretazione, e modo d'osservare la legge, come per lo più si verifica; attesocchè in tal caso, non solo ciò è opportuno, e lodevole, ma precisamente necessario.

Poichè alcuni ciò riferiscono ad un equità di conservare nella famiglia, o nel sangue le robbe, le quali siano state de' maggiori, e particolarmente quando siano cospicue, e qualificate, come per lo più sono i Feudi nobili con dominio de' vassalli: Ma questa ragione più comunemente (e con probabilità) si crede poco congrua; attesocchè converrebbe anche a' Feudi antichi ereditarij, ed alli Feudi nuovi acquistati con titolo oneroso, nulladimeno è più comunemente ricevuto, che in questi detto retratto non si dia.

Come anco dovrebbe convenire agli altri beni allodiali cospicui, e qualificati, li quali siano stati per tempo antico in una casa nobile, e particolarmente nelle Città, terre, o luoghi abitati, li quali con dominio de' vassalli, e signoria si siano posseduti in ragione d'alodio più che di Feudo; poichè sono di molto maggior prerogativa, ed onorevolezza, come robba libera sempre migliore della serva, secondo si discorre di sotto nel capitolo 34., e nondimeno è ricevuto il contrario, quando non suffraghi certa equità, come si dirà abbasso.

La vera ragione dunque più probabilmente si crede, che sia quella parimente d'un'equità fondata in ciò, che seguendo la morte del venditore, potrebbe il prossimo successore, o agnato, il quale intenta questo retratto, aver il Feudo, e levarlo al compratore senz'obbligo di restituirgli il prezzo: E conseguentemente sarebbe ingiusta, ed irragionevole l'opposizione, che si facesse dal compratore; mentre ciò ridonda piuttosto in suo utile, e beneficio con danno, ed interesse del retraente.

Ed anche vi si può considerate un'altra assai congrua ragione degli inconvenienti, che ne potrebbero nascere doppo fatto il caso della successione per le difficoltà, che il successore potrebbe incontrare nella ricuperazione del Feudo dall'estraneo compratore, il quale l'abbia posseduto per qualche tempo notabile sotto pretesto di miglioramenti affettatamente fattivi, o di altre ragioni, e pretese, delle quali si sia procurata cessione da altri; sicchè passi più presto la vita del successore, che la ricuperazione del Feudo; e per conseguenza

guenza così indirettamente l'alienazione resti perpetua, ed il Feudo si perda per gli agnati, e successori del sangue. E però con ragione si è introdotto questo rimedio, mediante il quale si può provvedere subito da principio, e così oviare a detti inconvenienti. A

A
Nel disc. 36.
e seguenti, e
nel disc. 110.
di questo lib.

Questo è un privilegio, o beneficio introdotto dalle leggi Feudali, il quale ha luogo solamente (come si è accennato) in quei Feudi di patto, e providenza antichi, o rispettivamente nuovi gratuiti, nelli quali si verifichi la detta ragione, che l'agnato successore, seguendo la morte dell'alienante, potrebbe recuperare il Feudo per ragione propria senz'obbligo di restituire il prezzo: Non già quando si tratti di Feudo ancorchè antico, il quale sia ereditario, o pure che si tratti di Feudo concesso nella forma di patto, e providenza per gli eredi del sangue, ma nuovo, ed alienato dal primo, che l'abbia acquistato per titolo oneroso; in maniera che detta ragione non sia verificabile, mentre pare, che da quella dipenda il tutto.

Per la medesima ragione però (la quale entra più chiaramente) deve il medesimo beneficio, e privilegio del retratto spettare a' consorti, cioè a quelli agnati, li quali come discendenti dal medesimo acquirente posseggano il Feudo in comune per le loro porzioni, conforme occorre ne' Feudi dividui, li quali sono di uso, o ragione de' Longobardi: Col presupposto però, che si tratti di Feudo vero, e proprio, e che per le circostanze del fatto sia adattabile la suddetta ragione; attesochè questa più conviene a quell'agnato, il quale abbia ragione, e possesso di presente, che a quello, che l'abbia di futuro nella sola speranza incerta, la quale può non verificarsi per la sua premorienza: Concorrendovi anche l'altra ragione d'equità, e congruenza, la quale di sotto si considera ancora nelli beni giurisdizionali sebbene allodiali. B

B
Nelli detti di
scorsi 36. e seguenti.

Per eludere questo retratto è solito praticarsi una cautela di fare l'alienazione della sola comodità, per la quale non si dà al compratore dominio, nè ragione alcuna reale, sicchè tanto il dominio, quanto il possesso continuino nel venditore; come si è accennato di sopra nel cap. 15. nel quale si tratta dell'alienazione: Ed in tal caso discorrendola in stretti termini di ragione, questo retratto non deve entrare; attesochè il compratore, o cessionario vien considerato come un semplice procuratore, o fattore del Feudatario, in nome del quale amministra il Feudo, e piglia i frutti, ancorchè poi questi già separati dal Feudo, e come robba libera del cedente, gli applichi a se medesimo: Che però conforme, se il Feudatario deputasse un procuratore, o un governatore, che gli piacesse farlo continuare per sempre nell'amministrazione;

zione;

zione, non potrebbe il prossimo successore, o il conforte pretendere di voler essere preferito; così pare che possa dirsi in questo compratore, o cessionario della sola comodità.

Nondimeno, ciò non ostante, quando le circostanze del fatto portassero, che questa fosse una formalità di parole per fraudare la legge, e che de fatto ne risultasse l'istesso effetto, e ne potessero nascere i medesimi inconvenienti di sopra considerati; in tal caso pare che possa, anzi debba entrare l'ufficio del Giudice sopra la medesima prelazione: Maggiormente, quando vi concorra l'altra ragione del beneficio de' vassalli, e della miglior amministrazione della giustizia, e del Feudo stesso, alla quale si stima pregiudiziale la molteplicità de' padroni, e feudatari. C

C
Nel detto discorso 110.

Quindi per questa ragione la pratica insegna, che i Tribunali grandi sono soliti interporre quest'arbitrio a favore de' conforti, e 7 composseffori del Feudo, o del luogo giurisdizionale, ancorchè da più posseduto per ragione d'allodio, e non di Feudo; essendo ragione molto congrua (come si è detto) per beneficio de' vassalli, e miglior amministrazione della giustizia.

Li conforti a quest'effetto, non solamente si dicono coloro, li 8 quali posseggano il medesimo Feudo in vigore d'una stessa investitura, e come descendenti dal primo acquirente; ma anche quando sia con titolo, o ragione diversa, come particolarmente nel Regno di Napoli la pratica insegna, che dello stesso luogo uno sia padrone in giurisdizione civile, e l'altro in criminale.

Come anche nello stesso Regno, ancorchè per la qualità ereditaria annessa a que' Feudi, in istretto rigor di legge, non debba spettare detto ritratto, o prelazione al prossimo successore, particolarmente quando la vendita non fosse meramente volontaria, ma per ordine del Giudice ad istanza de' creditori; nondimeno ragionevolmente si è introdotto per stile la medesima prelazione, circa la quale però non può darsi regola generale applicabile a tutti li casi, e paesi; mentre deve deferirsi alle leggi, o stili particolari de' luoghi. D

D
Nel detto discorso 37. ed ancora nel 38., e 110.

Si concede anche per stile ragionevole nel detto Regno la medesima prelazione a' vassalli del Feudo venduto; attesochè volendo questi vendicare la libertà, e (come ivi si dice) provocare al demanio, con pagare al nuovo compratore lo stesso prezzo, si permette loro, restando in tal caso la giurisdizione al Re, ed a' suoi Magistrati, ma tutti li frutti, ed emolumenti del Feudo restano a beneficio della Comunità, la quale abbia pagato il prezzo.

E
Si accenna in detti luoghi.

Anzi questo stile, per le medesime ragioni, lodevolmente si è ampliato anche al caso dell'affitto; perchè, se il Barone affitta il Feudo ad un altro, la Comunità de' vassalli avrà la medesima prelazione. E


CAPITOLO XXIX.

Dell'evizione; quando si debba, ed entri nelli Feudi, o no.

S O M M A R I O.

- 1 *Quando l'inf feudante sia tenuto d'evizione, e quando no.*
- 2 *In che operi che la concessione sia per benemeriti.*
- 3 *Se si dia concessione remuneratoria tra un Principe, ed il suddito, e simili.*
- 4 *Dell'evizione del Feudo tra il compratore, ed il venditore.*
- 5 *In qual modo si debba detta evizione.*
- 6 *Dell'azione a quel di meno.*
- 7 *Di quali pesi non si debba l'evizione, o quel di meno.*

C A P XXIX.

I  Ell'evizione de' Feudi suole trattarsi, o tra l'inf feudante, e l'inf feudato, ovvero tra il compratore, ed il venditore del Feudo. Nel primo caso la regola è, che l'evizione non entri, quando (secondo la primeva, e regular natura della concessione feudale) questa sia gratuita, e come specie di beneficio; poichè l'inf feudante vien'assomigliato al donatore, il quale regolarmente non n'è obbligato all'evizione, se non quando sia promessa; poichè i patti, e le convenzioni fanno cessare le regole legali. Ed all'incontro la medesima evizione è dovuta, quando si tratti di Feudo concesso per via di compra, e vendita, o d'altro contratto corrispettivo, mediante il suo prezzo, o altra ricompensa equivalente; in modo che la concessione abbia più tosto della giustizia commutativa, che della distributiva; sicchè entrino i termini generali, li quali si hanno nel contratto della compra, e vendita, o in quello della dazione in soluto, ed in altri simili onerosi, e corrispettivi. Quando però l'evizione segua di tutto il Feudo; attosocchè, quando seguisse in qualche sua parte, o membro, entra in questo caso il medesimo, che di sotto si dirà dell'altro caso tra il compratore, ed il venditore, dipendendo il tutto dalla volontà delle parti, la quale principalmente va regolata dalla quantità del prezzo, o dalla qualità della ricompensa. E se l'inf feudante abbia voluto concedere il Feudo, come di cosa, la quale a se spetti di sicuro, in modo che vi sia l'implicita promessa dell'evizione, che dalla legge si presume: Overo che

Di questa materia d'evizione ne' Feudi si parla in questo lib. negli discorsi 32. 44., 65.

abbia voluto solamente concedere quelle ragioni, che a lui competevano nel Feudo tali, quali fossero; in maniera che la ricompensa possa dirsi prezzo proporzionato di quell'incerta eventualità. E conseguentemente la questione resta più di fatto che di legge. A Le maggiori difficoltà però cadono in questa materia, quando la concessione non sia per via di compra, e vendita, mediante prezzo, o altra ricompensa esplicita; ma si faccia per ricognizione de' servizj, e benemeriti, come frequentemente occorre nell' infeudazioni, che si fanno da' Principi alli soldati, o agli altri benemeriti per remunerazione de' servizj, o altri beneficj a loro fatti: Se possa dirsi concessione per causa onerosa, e corrispettiva: sicchè entri la medesima obbligazione dell'evizione.

Ed in ciò, ancorchè tra Dottori si scorga gran varietà d'opinioni, e si diano diverse distinzioni, particolarmente, se la narrazione de' meriti sia generica, ovvero se quelli siano specificati; esse, essendo specificati, basti la sola asserzione, ovvero vi bisogni prova: Come anco, se li meriti, ancorchè siano veri, ricerchino il premio per rigore di Giustizia commutativa; in maniera che per essi ne spetti l'azione esperibile in giudizio; ovvero ricerchino il premio per la sola ragione di congruenza, o come altri dicono per l'obbligazione antidorale, secondo le distinzioni generali, delle quali si parla nel lib. settimo nel titolo della donazione, dov'è la sede della materia: E si tratta, quando la donazione sia meramente remuneratoria, in maniera che ne sia dovuta l'evizione: O che non entri la revocazione per capo d'ingratitude, o per sopravvenienza de' figli; O che non siano necessarie le solennità, con casi simili.

Nondimeno in questi termini speciali de' Feudi, de' quali si tratta, è molto difficile il ridurre l'infeudazione meritoria a termini di contratto corrispettivo, ed oneroso, in quel modo, che si verifica nella donazione de' privati: Attesochè dandosi per lo più li Feudi nobili, e veri, de' quali si tratta, da Principi sovrani a' soldati, o ad altri loro ministri, e servidori benemeriti, li quali, o con lo stipendio ordinario, o per altri rispetti abbiano a loro servito con qualche maggior diligenza, e finezza; ciò non cagiona necessità di remunerazione; poichè si serve il proprio Principe per obbligazione, in maniera che portandosi bene, si dice soddisfare al debito, ed all'ufficio suo: E però ne risulta, che non sia facile il praticarsi detta concessione veramente remuneratoria, la quale converta l'atto dell'infeudazione in un contratto oneroso, e corrispettivo.

Imperciocchè sebbene secondo la più comune, e probabile opinione, anche tra il padre, e figlio, ovvero tra il soldato, ed il capitano si danno i meriti, e conseguentemente si dà la donazione remuneratoria anco per quel servizio, ed ossequio, che per debito di natura,

o di officio era dovuto, quando segue con diligenza, e finezza straordinaria; mentre, non lo stipendio ordinario, ma la speranza del premio, o remunerazione si stima il maggior peculio de' Principi, ed il miglior incentivo al loro servizio. Nondimeno ciò cagionerà l'effetto, che non si dica donazione pura, e semplice, la quale da' Giuristi si dice meramente gratuita, ma più tosto causativa, e remuneratoria per diversi effetti: Ma non già per l'effetto del qual si tratta; poichè sarà semplice concessione in termine di giustizia distributiva, e non di commutativa. B

B
Di ciò si parla
nel dis. 94.
di questo lib.

Ecceffo se la concessione non avesse il suo effetto per qualche caso, e molto più se per fatto colposo, o non colposo del medesimo infeudante, perchè avesse concesso la medesima cosa ad un altro: Overo, perchè avesse dato privilegio allo stesso luogo di non poter esser infeudato, come abbasso nel capitolo seguente.

Ed anche in questo caso, che si tratti di tal specie d'infeudazione remuneratoria, la quale importi una formale dazione in soluto, ovvero un altro contratto corrispettivo con ricompensa equivalente, che non significhi però vera donazione; tuttavia non entrano li termini veri, e propri dell'evizione, ma si dirà che l'atto si abbia come per non fatto, in maniera che il prim' obbligo (o sia civile, o sia antidorale) della remunerazione resti in piedi: Il che non avviene, quando l'evizione, o l'ineffettuazione del Feudo in tutto, o in parte risulti da altro caso, sotto l' eventualità del quale la detta concessione si sia fatta.

Quindi segue, che sopra di ciò non può darsi regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, ma il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso in particolare: Maggiormente che occorrendo per lo più di trattare di ciò col Principe sovrano non soggetto al rigore, ed alle regole delle leggi, se non quanto lo sforzi la congruenza, e quella ragione, la qual si dice più direttiva, che coattiva; quindi risulta, che non sieno praticabili quelle regole, e proposizioni giuridiche, le quali si praticano tra le persone private, ma difficilmente con Principi sovrani.

4 Nell'altro caso poi dell'evizione tra il compratore, ed il venditore del Feudo comprato, che li Giuristi dicono emptizio: Secondo il più frequente uso d'Italia, e particolarmente delli detti due Regni di Sicilia, citra, ed ultra, li quali sono quasi tutti infeudati, anche di Città, e terre nobili, e qualificate ridotte all'ordinario commercio di compra, e vendita con deplorabil miseria, come se fossero semplici poderi rustici, per la ragione altre volte di sopra accennata.

Se l'evizione segue di tutto il corpo del Feudo; in tal caso, quando li patti, e convenzioni non dispongano diversamente, resta in-

dubitato, che sia dovuta l'evizione come di natura del contratto, con le regole generali della ragion comune, ed anche con le sue limitazioni, delle quali si ha in questa materia d'evizione nel libro settimo, dove si tratta della compra, e vendita, non cadendo ne' Feudi specialità alcuna: E molto più detta evizione cammina contro il privato venditore, o cedente per titolo oneroso, e corrispettivo.

Cammina però questa proposizione quando sia evitto tutto il Feudo, o qualche parte, che li Giuristi dicono quotitativa: Ma non già quando manchi qualche membro particolare, eccetto quelli, che si siano specificati con parole, o dizioni, le quali precisamente ne significhino l'esistenza, il che si suol esemplificare nella dizione *signanter*, o altra equipollente: C Nondimeno ciò non deriva da leggi fedauli, o da particolare natura de' Feudi, ma dalla ragione dell'università, la quale dal Feudo si costituisce a somiglianza di quel che per legge comune si ha nelle vendite, e cessioni di un'eredità; attesochè, quando questa non sia in tutto evitta, non s'attende la mancanza d'alcuni corpi, o effetti in particolare; ma solo si attende (come si è detto) la mancanza del tutto, o di qualche parte, la qual si dice quotitativa. D

Nel lib. 7. nel titolo della compra e vendita nel disc. 26.

Nelli disc. 32. e 44. di questo lib.

Bensì che questa è una regola generale da doverfi attendere in dubbio, non già quando dalla quantità del prezzo, o d'altre circostanze, o congetture apparisca, che si sia avuta ragione delli corpi, o effetti, li quali si trovino mancanti, dovendo in ciò la presunzione sempre cedere alla verità. E

Se poi si trovino sopra il Feudo pesi non specificati: In tal caso non entra l'evizione, ma bensì l'azione a quel di meno, secondo li termini generali, senza che vi sia specialità ne' Feudi.

Anzi quando il Feudo consista in luogo abitato con vassalli, non si ha ragione delli pesi, e servitù, che sono connaturali, come per esempio, il dover permettere a' vassalli, ed abitatori del luogo l'uso de' pascoli, e delle selve, e fonti, come elementi necessarj dell'acqua, e del fuoco, e cose simili; attesochè per questi non entra l'evizione, nè meno la deduzione del prezzo; ancorchè siasi detto, che si venda franco, e libero da ogni peso, e servitù; quando però dalle circostanze del fatto non apparisca, che si sia inteso anco di queste servitù connaturali. F

Nel detto disc. 65. di questo libro.

Non è però cosa speciale de' Feudi, nè delle sue leggi; attesochè se si vendesse un castello, e luogo giurisdizionale con vassalli, che non fosse feudale, ma libero, ed allodiale, secondo quella specie di signorie, della quale si tratta nel capitolo 34. tanto farebbe il medesimo, in maniera che il tutto vada regolato dalla

la ragion comune, e da' suoi termini generali sopra l'evizione, la qual si dice *de natura rei*: O quando nasca da causa ben cognita al compratore: Overo quando il venditore abbia ristretto l'obbligo dell' evizione al dato, e fatto suo, o a certi casi solamente. **G**

G
Nelli detti discorsi 44. e 65.



CAPITOLO XXX.

Dell'investitura, la quale si dice preventiva, ovvero abusiva di un Feudo non ancor vacante, ma pieno per quando vacherà; se vaglia, o nò; e se pregiudichi al possessore del Feudo. Ed anche dell' infeudazione di que' luoghi, li quali si siano ricompri col patto, o privilegio di non poter esser infeudati.

S O M M A R I O.

- 1 Della differenza, se l' infeudante sia sovrano, o nò sopra l' investitura abusiva.
- 2 Si può fare dal sovrano, quando la volontà sia certa.
- 3 Ma non si presume tal volontà.
- 4 La concessione abusiva non pregiudica alla vendita, o cessione.
- 5 Li Feudisti si servono de' termini benefiziali.
- 6 Se questa concessione duri doppo la morte del concedente.
- 7 Che ne' Feudi non entri la ragione del voto della morte.
- 8 Questa podestà non spetta al Vicario.
- 9 Delle difficoltà nelle concessioni in pregiudizio di un' altro, e particolarmente de' luoghi demaniali ricompratisi.
- 10 Della podestà del Principe di pregiudicar al terzo.

C A P. XXX.



Mporta molto sopra questo punto dell' infeudazione preventiva, o abusiva il vedere, se l' infeudante sia signore sovrano, il quale abbia podestà di derogare, ovvero dispensare alle leggi, e togliere anco le ragioni del terzo: O pure sia suddito senza tal podestà: Attesochè nel primo caso tutta la quistione si restringe al solo difetto della volontà, ovvero a quello del falso presupposto; perchè credesse il Feudo già vacante, e devoluto: Ma posta la volontà, non cade dubbio alcuno della podestà, mentre gli ostacoli, che in ciò si considerano, non nascono da legge divina, o naturale, ma dalla positiva, alla quale esplicitamente, ovvero implicitamente il sovrano può derogare, o dispensare; attesochè in esso non si considera la ragione di non dover supplantare il successore.

1 Poichè sebbene alcuni Dottori, e particolarmente gli oltramontani neghino questa podestà nelli Principi elettivi, e specialmente
 2 nel Papa in quello che riguarda il principato, ovvero dominio temporale: Nondimeno questa opinione con probabil fondamento di ragione è più comunemente riprovata, quando non ostino i legami, che risultano dalla Bolla di Pio V. per ragione del proprio giuramento sopra l'osservanza di quella, ed altre simili, delle quali si parla di sopra nel Cap. IX.

Bensì, che quando non apparisca dell'espressa, e chiara volontà del Principe di pregiudicare all'attuale possessore del Feudo, e di togliere le sue ragioni, tal concessione, o grazia preventiva si deve intendere senza pregiudizio alcuno del possessore, non solamente nel possesso, e godimento del Feudo finchè vive, e nella
 3 successione, quando vi sia legittimo successore; ma anco in quella facoltà di venderlo, ovvero in altro modo di contrattarlo, che gli concedesse l'uso del paese, o la natura del Feudo.

Quindi siegue, che se doppo detta infeudazione il possessore con assenso del padrone lo vendesse, o cedesse ad un'altro, questo sarà
 4 preferito al nuovo investito nella stessa maniera, che si ha nella materia benefiziale circa le grazie aspettative, servendosi per ordinario li Feudisti de' termini benefiziali: Come all'incontro li Benefizialisti si servono delli Feudali; attesochè vi corre gran somiglianza. A

Che però anche in questa spezie d'infeudazione può cadere la medesima quistione, che trattano i Benefizialisti in materia de' benefizj, ovvero di pensioni riservate con detta grazia aspettativa doppo la morte d'un altro, se morendo il Principe concedente, prima che
 6 la grazia sia effettuata, questa svanisca, o nò: Ed in ciò la decisione dipende dalla distinzione; se detta concessione risguardi la sostanza, e perfezione dell'atto, ovvero piuttosto l'esecuzione, e la dilazione, in maniera che l'atto sia perfetto da principio; attesochè nel primo caso svanirà, e non nel secondo. B

Quando poi l'infeudazione suddetta si faccia da chi non abbia ragione di principato sovrano, si scorge in questa materia feudale quella specialità, la quale non entra nella proibizione indotta dalla legge comune di contrattare le robbe possedute da' vivi senza loro consenso per il desiderio, o pericolo d'accelerare la morte del possessore: Attesochè tra Feudisti, per le leggi, ovvero per consuetudini feudali, questa ragione non si ha in considerazione alcuna: Ma si hanno bensì in considerazione le altre due ragioni, per le quali questa sorte di contrattazioni non si stima lecita; cioè per il pregiudizio del possessore, e per quello del successore all'infeudante; poichè in questo modo l'infeudante eserciterebbe quegli atti, li quali sono

A
 Di ciò si tratta nel lib. 4. dell' enfiteusi nel disc. 1. e nel lib. 2. de' Regali nelli disc. 3. e 148. nel lib. 13. delle pensioni nel disc. 1.

B
 Nel detto disc. 1. del lib. 13. delle pensioni.

In detto disc. no frutti del dominio per quel tempo, che egli non sia più pa-
1. del lib. 4. drone. C

dell' enfiteusi Da queste due ragioni si scorge la differenza tra il sovrano,
e disc. 3. del ed il suddito; attesochè quello può (volendo) pregiudicare al
lib. 2. de' Re- possessore, quando apparisca di questa volontà, la quale non si
gali. presume, ed anche può pregiudicare al successor, ma l'uno, e l'altro si nega al suddito.

Quindi è, che quando cessasse l'una, e l'altra ragione, cioè la prima per il consenso del possessore, o pure per la preservativa delle sue ragioni; e la seconda; perchè il caso della purificazione della condizione occorresse sotto il medesimo infeudante; in tal caso non resta occasione da dubitare della validità dell'atto, ancorchè fatto da un inferiore, il quale non abbia ragionedi principato sovrano.

Molto rare però in pratica, e particolarmente in Italia sono queste concessioni di Feudi posseduti da' feudatarj viventi: E per
 8 conseguenza ne risulta, che come cosa insolita non sia compresa questa facoltà nel mandato, ovvero podestà generale, che il padrone desse ad un suo vicario, o a qualche magistrato d'infeudare, quando l'uso; ovvero la grand'ampiezza delle parole non portassero diversamente. D

D
In detto disc.
1. del lib. 4.
dell' enfiteusi.

9 Occorre bensì spesso, e particolarmente nel più volte accennato Regno di Napoli, e forse anco in quello di Sicilia il caso, che l'infeudazioni anche fatte dal Principe sovrano incontrino delle difficoltà nell'esecuzione, la quale frequentemente resta impedita; perchè si diano in Feudo quelle Città, e Terre, ovvero luoghi, li quali abbiano privilegio di non esser infeudati, per lo che li vassalli si oppongono, e molte volte ottengono l'osservanza del privilegio: ed all'incontro alcune volte non se ne ha ragione, sicchè l'infeudazione ha l'effetto suo.

In questo però non può darsi regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, per esser pura questione di volontà del Principe sovrano, la quale in un caso suol'esser d'un modo, e nell'altro diversa, secondo le contingenze de' tempi, ed altre circostanze: Poichè sebbene molti Dottori con la solita semplicità leguleica neghino questa podestà, particolarmente quando il privilegio si sia conceduto per causa onerosa, e corrispettiva; perchè il luogo si sia ricompro, e che abbia pagato al padrone quel prezzo, per il quale trovava a venderlo, o che l'avesse venduto ad altri: E però s'inferisce, che la violazione del contratto, come spettante alla legge di natura, e delle genti, nè meno sia lecita al Principe sovrano: Nondimeno queste regole (le quali generalmente sono vere, e si dovrebbero inviolabilmente osservare) sogliono ben giovare per regolare

golare la volontà del medesimo sovrano, e per indurre i suoi Consiglieri, o Magistrati a consigliargli l'osservanza del contratto, e per conseguenza, che più difficilmente segua la revocazione di questo privilegio conceduto per causa onerosa, e corrispettiva, di quel che sia dell'altro conceduto per mera grazia.

10 Però quando la volontà di revocarlo sia costante, e che ciò si debba trattare avanti il medesimo Principe, o ne' suoi Tribunali, pare che di fatto abbia del favoloso il parlare di podestà; attesochè non mancano limitazioni date da' medesimi Giuristi, per causa di necessità; ovvero di utilità pubblica, e simili, le quali s' applicano da' Magistrati, e da' Giudici bene spesso adulanti alla volontà del Principe, ancorchè l'applicazione non gli convenisse: Posciachè, quando anche sussistesse la pubblica necessità (col manto della quale sogliono violarsi questi contratti); tuttavia si deve a questo provvedere con la contribuzione di tutti li sudditi del principato, e non col danno di un solo: Che però queste ragioni servono nel caso, che di ciò si tratti avanti un maggior sovrano, il quale fosse superiore, e giudice competente di chi fa l'atto, ovvero avanti il successore, acciò rivochi la mal regolata volontà del predecessore. E

E
Si parla di
di tutto ciò
nel lib. 2. de'
Regali nel di-
scorso 148.

Dovrebbero anche queste ragioni esser ben considerate da' medici spirituali, e regolatori del Foro interno del Principe, e de' suoi Magistrati; ma Dio voglia, che alle volte in alcuni di questi non regni il medesimo stile adulatorio, e secondante la volontà di quello, che regna nello stesso modo che segue nelli Consiglieri, ed Officiali del Foro esterno; essendo molto facile oggidì colorire ogni cosa con proposizioni generalmente vere, però malamente applicate: E da ciò dipendono tutti li mali, ed inconvenienti, che tanto in questa, quanto in ogni altra materia risultano alla Repubblica con gravame de' popoli, e con offesa della giustizia.



CAPITOLO XXXI.

Delle devoluzioni, e caducità de' Feudi.

S O M M A R I O.

- 1 Si devolve il Feudo per il fine della linea.
- 2 In quali casi entrino le quistioni in questa specie di devoluzione.
- 3 Del nome eredi a quali convenga in questa materia feudale.
- 4 Delle altre quistioni circa tal devoluzione.
- 5 Che vi sia necessaria l'investitura per la devoluzione; e della ragione.
- 6 Si dichiara quando non sia necessaria.
- 7 Degli altri capi di devoluzione, o caducità che si narrano.
- 8 Particolarmente per non pagare il canone, o servizio.
- 9 Se il mancamento d' un Feudatario pregiudichi alli successori.
- 10 Per qual causa oggidì non si possa dare regola generale, e vi sia tanta varietà.
- 11 Quando il mancamento d' uno pregiudichi alli successori, ovvero agli altri.

C A P. XXXI.

1



A connaturale devoluzione del Feudo ordinariamente si dice quella, la quale risulta dalla terminazione della linea, o generazione, alla quale si sia fatta la concessione; attesocchè, quando ciò segua, la concessione s'vanisce, e conseguentemente il Feudo si devolve per morte naturale, o civile dell'ultimo del genere chiamato senza legittimo successore compreso nell'investitura: Che però sopra ciò non cade quistione alcuna di legge, ma tutte le quistioni, le quali sopra ciò cadono, sono più di fatto che di legge; cioè se tal caso sia occorso, o nò, disputandosi di ciò bene spesso per l'esistenza d'alcune persone, le quali si pretendono comprese nell'investitura, e capaci, il che si neghi dal Padrone, come occorre nelle femmine, e loro discendenti, o ne' bastardi legittimati, ovvero nelli cherici, o nelli forastieri, e simili, de' quali si parla nel cap. 10. Ed anche alle volte con gli eredi estranei per la disputa, che cada sopra la qualità, o natura del Feudo, se sia ereditario e trasmissibile anche ad estranei, o pure sia ristretto alli soli eredi del sangue.

Ed in ciò non può darfi regola generale, e certa, la quale sia ap-

applicabile ad ogni caso, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dall' investitura, quando di questa apparisca; perchè alla parola significante i figli, e discendenti, vi fosse mista l'altra parola significante gli eredi; cioè se questa qualifichi le persone antecedentemente nominate, inducendosi un Feudo misto, o pure che stia ampliativamente, facendolo ereditario: Ed in ciò si vanno confondendo que' Legisti puramente prammatici, li quali con le solite inezzie, e freddure stanno tutti nella formalità, e senso grammaticale delle parole, con l'ordinaria infossibile varietà tra loro, nata dalla tristizia de' Consulenti, li quali per lo più come mercenarij adulano all' opportunità di quelli; che li richiedono, e pagano senza cercare la verità; per lo che vanno distinguendo, se tra l'una e l'altra parola vi sia dizione copulativa, o nò; ovvero se la parola eredi sia semplicemente detta; o pure sia accompagnata da ampiezza di parole, o d'aggiunti generali, che significhino ognuno, e cose simili.

La verità però si crede, che sia di doverli attendere la sostanza della verisimile volontà dell' infeudante, da regularsi, o cavarli dall' uso del paese del medesimo infeudante, e dal prezzo; che vi sia corso, o da altra causa dell' infeudazione: Come anche dalla generale, e più frequente natura degli altri Feudi, e da altre simili circostanze di fatto: e sopra tutto dall' osservanza passata del medesimo Feudo, particolarmente per la regola, che in dubbio non si deve presumere la mutazione della natura del Feudo: Essendo impossibile (come si è detto) dare in ciò regola certa, e generale adattabile ad ogni caso, camminando il dubbio quando la volontà non apparisca chiaramente dall' investitura, in maniera che sia dubbiosa, onde la decisione dipenda solamente dalla sua interpretazione, senza che vi cada altro dubbio. A

4 Suole però cadere il dubbio, quando, ancorchè vi sia l' investitura, nondimeno questa non esprima bene alcuni corpi, o membri, li quali dall' erede dell' ultimo Feudatario si pretendano non esser compresi nel Feudo, ma di esser liberi, ed allodiali, e di ciò si tratta nel capitolo 6. Overo che non apparisca dell' investitura, sicchè si neghi generalmente la feudalità: O pure che non negandosi la feudalità, si neghi la natura, e qualità del Feudo, perchè si pretenda ereditario, e transitorio anche ad eredi estranei.

5 Quindi nasce, che particolarmente nella Corte Romana così in questa materia feudale, come nell' enfiteotica è ricevuto, che a quest' effetto della devoluzione deve necessariamente apparire dell' investitura, senza la quale la devoluzione non è praticabile; poi- chè dovendo quello, il quale la domanda per capo di linea finita,

A

Di ciò si tocca qualche cosa nelli discorsi 43. 44. 53. 54. e 104. ed in altri di questo libro.

B
*Nel disc. 70.
 di questo lib.
 è particolar-
 mente nel li-
 bro 4. dell'En-
 feusi.*

provare, che sia fatto il caso con prova concludente, e perfetta, e questa non si dà ogni volta che vi sia la contraria possibilità: E quindi nasce d'esser necessario, che apparisca del tenore dell'investitura; attesochè quando questo manchi, si potrà dire d'esser possibile, che la concessione fosse meramente ereditaria, e conseguentemente, che olti detta possibilità contraria. B

Ed ancorchè questa sia la regola generale, nondimeno non se n'esclude la limitazione, la quale può nascere dalle circostanze del fatto, e particolarmente dall'uso del paese, e dalla natura generale de' Feudi, e luoghi abitati con vassalli, come particolarmente occorre nelli detti Regni delle due Sicilie, nelli quali (eccetto le Chiese) li luoghi abitati con vassalli, e giurisdizione si presumono feudali, conforme si dice di sopra nel detto capitolo 6. mentre tutti li Feudi sono d'una stessa natura, ed hanno una formola uniforme d'investitura.

Vi sono molti casi di devoluzione accidentale, la quale a differenza di questa naturale si suol esplicare col termine di *caducità*, che segue per ribellione, ed infedeltà, e si esplica con il termine di *fellonia*: Overo per altro capo d'ingratitude commessa verso il padrone, e per altri delitti, li quali portino seco la privazione de' Feudi: Ed in ciò parimente non può darsi regola certa, e generale, dipendendo per lo più dalle leggi, e stili particolari de' paesi, e de' principati.

Il caso più frequente di queste caducità suol nascere, o dall'alienazione, ovvero dal non domandare la rinovazione dentro il termine prefisso, come si dice di sopra nel cap. 15. e 27. E più frequentemente dal non pagare a suo tempo la dovuta ricognizione, o di non dar il servizio feudale: Come anco dal negare il dominio, ovvero dalle colpose deteriorazioni, e cose simili.

Ma parimente sopra ciò non si può dare regola certa, e generale; attesochè in ciò si hanno diverse leggi, e stili, conforme la diversità de' principati, a' quali bisogna deferire: Che però molto rari sono i casi, nelli quali in questa materia, particolarmente in Italia, convenga camminare con li soli termini generali delle leggi de' Feudi; ed anco quando si dovesse camminare con queste, pure mottorari, e quasi niuni sono i casi, nelli quali queste caducità si riducano alla pratica, eccetto quella che sia causata dall'infedeltà, la qual si dice *fellonia*; poichè le altre per capo di alienazione, o di negazione di dominio richiedono un dolo positivo, dal quale ogni semplice causa in qualsivoglia modo colorata suole scusare.

E nell'altro capo di nondimandare la rinovazione a suo tempo:
 Quan-

Quando non apparisca che ciò sia seguito per malizia, e per controvertere il dominio, entra con facilità la restituzione *in integro*, per capo di minor età, o per altra giusta causa. C

C
Nel detto cap.
15. e 27.

8 Come anche circa il più frequente capo di caducità per mancamento del pagare la recognizione reale, o nel prestare il servizio, ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni: Nondimeno la più comune, e probabile si crede quella, la quale come più mite vuole, che non entri la pena senza la contumacia vera, che si sia contratta dalla monizione, ed anco che si debba ammettere la purgazione della mora, quando non concorrano prove, che tal mancamento sia stato dolofo, e per disprezzo del Padrone: Ancorchè (come si è detto) rari sian i casi, nelli quali convenga ciò disputare nelli soli termini della ragion comune feudale, per le leggi, e stili particolari de' principati. D

D
Nel disc. 5. di
questo libro.

9 Quando dunque, o sia per legge comune, o per legge particolare, si dia alcuno delli suddetti, o simili casi di caducità per mancamento commesso dal possessore del Feudo: Entra la quistione, se quando sia Feudo antico di patto, e provvidenza, in maniera che al possessore ne sia proibita l'alienazione, debba il suo mancamento cagionare caducità, o devoluzione per sempre anche in pregiudizio de' successori: O pure che ciò segua durante la sua vita, e ragione solamente, nella maniera che si pratica nelle confiscazioni de' beni soggetti a' fidecommissi, ovvero a' majoraschi; quando non si sia provisto col fidecommissso, o con la privazione in caso di delitto, o confiscazione.

Ed in ciò alcuni tengono questa seconda opinione per li termini generali della ragion comune, e che non possa operare più l'atto tacito, o implicito di quello che operi l'espresso: E conseguentemente, se il possessore del Feudo di tal natura non può espressamente alienarlo, anzi nè meno rifiutarlo all'istesso padrone, se non per la sua vita, o ragione solamente; molto meno potrà farlo con quest'atto tacito, o indiretto.

Ciò non ostante l'opinione più comune, e ricevuta in pratica è in contrario in questi termini feudali per una ragione particolare, la quale non è adattabile alli fidecommissi, ed all'altre materie indifferenti: Cioè, che la fedeltà, e l'adempimento dell'altre cose di natura del Feudo si dicono condizioni intrinseche, e connaturali, e però s'intendono apposte da principio dell'investitura, nella quale s'intende apposto un patto resolutivo implicito accettato dal primo acquirente in pregiudizio di tutti li successori, ed a somiglianza di quello, che li Dottori Spagnuoli fermano in quei majoraschi, li quali s'anno eretti con autorità, e privilegio Reale, nel quale si contenga tal condizione, che per il delitto di lesa

Maestà,

Maestà, e per certi altri, li quali per quelle leggi, e stili si sogliono esplicare, sia luogo alla confiscazione; attesochè, verificata la condizione, il pregiudizio de' successori non si dice nascere dal solo delitto, o fatto del possessore, ma dal consenso del fondatore, conforme si è dedoto nel lib. seguente de' Regali in quel luogo nel quale si tratta della confiscazione: E pure questo caso è assai più forte; perchè si tratta di robba d'altri, la quale al fisco si acquista di nuovo, come per via di pena formale: Che all' incontro in questi termini feudali si tratta di robba propria del padrone, la quale così ritorna al suo primo dominio, e si consolida con la sua prima causa, più per sottrazione di donativo, o di beneficio, che per privazione di quel che sia suo.

Tuttavia in ciò bisogna deferire alle leggi, ed agli stili particolari de' luoghi, mentre (come più volte si è accennato) in questa facoltà legale, ed in tutte le sue materie forensi non possono oggi darfi quelle regole, e proposizioni ferme, e generali da per tutto, come si davano in tempo dell'Imperio Romano con le leggi, che abbiamo secondo la compilazione di Giustiniano, quando quasi in tutto il mondo era un solo Principe sovrano, ed una legge: Attesochè oggidì il mondo è diviso in copioso numero di principati sovrani, ed indipendenti, ciascuno delli quali vive con le sue leggi, e stili particolari: E molto più in questa materia feudale, nella quale l'uso, e la consuetudine fa il tutto; poichè anche le leggi comuni de' Feudi non sono altro che consuetudini.

Cammina però detta opinione, la quale si è accennata più comune, e più ricevuta, sopra la caducità, o devoluzione per mancamento d'un possessore in pregiudizio degli altri, quando non vi concorra fraude, o collusione; cioè che il possessore studiosamente affettasse la devoluzione per qualche suo mancamento ad effetto di ottener di nuovo il medesimo Feudo dal Padrone in esclusione degli altri chiamati dall'investitura; acciò come di Feudo nuovo, esso come primo acquirente possa averne quella disposizione, che per altro non avrebbe, o per altri fini, ed effetti giovevoli a se, ed a' suoi, e pregiudiziali a gli altri; come si accenna ancora di sopra nel capitolo 5. dove si tratta della distinzione, quando sia Feudo nuovo, ovvero antico; essendo cosa troppo iniqua, che il delitto debba giovare al delinquente, e pregiudicare all'innocente. E

E
Di ciò nel detto
disc. 5. di
questo libro.

Da ciò però nasce, che se il Feudo si divida tra più successori, il mancamento d'uno pregiudica a tutti; poichè la divisione si fa per loro comodità, ma la sostanza del Feudo resta in ciò indivisa per il padrone, come in negozio sociale.

CAPITOLO XXXII.

Quale sia il giudice competente delle questioni feudali, così tra il padrone, ed il feudatario come tra gli agnati. E durante la lite, chi debba stare in possesso del Feudo; se il padrone, o rispettivamente l'agnato, ovvero l'erede del feudatario.

S O M M A R I O.

- 1 *Nelle questioni tra essi feudatarij sopra la successione, o preeminenza del Feudo ne deve esser giudice il padrone diretto.*
- 2 *Quale sia il giudice nella questione tra esso padrone, ed il feudatario, o suo erede.*
- 3 *Anche se il Feudo fosse posseduto da Chiesa, o persona ecclesiastica, n'è giudice il padrone, benchè laico.*
- 4 *Chi debba stare in possesso, durante la lite; si danno più distinzioni.*
- 5 *Il fisco del Principe non litiga con le mani vote, ma piene.*

C A P. XXXII.



1 Quando la lite sia tra più agnati, o altri chiamati dall'investitura, li quali contrastino tra loro della successione, ovvero della maggior pertinenza del Feudo: In tal caso senza dubbio alcuno ne deve esser giudice il padrone; quando però questo sia tale, che abbia giurisdizione, come per lo più occorrenelli Feudi nobili, e veri; attesochè il padrone suol'essere un Principe sovrano: Che però la maggior questione sopra ciò cade nella controversia, la qual sia tra il medesimo Padrone, il quale pretenda che sia fatto il caso della devoluzione, o caducità, ed il privato, dal quale si pretenda il contrario, e che il Feudo ancora duri a suo favore.

2 Ed in ciò si scorge gran varietà d'opinioni: Attesochè alcuni credono, che si debbano deputare per giudici quelli, li quali si dicono li Pari della curia; Altri che si debba deferire alla consuetudine: Ed altri che ne sia giudice il medesimo Padrone, quando questo sia Principe sovrano, facendolo giudicare da suoi Tribunali soliti deputarsi per queste cause: E questa ultima opinione è la più ricevuta in pratica. Ma se la consuetudine del luogo, o del principato fosse in contrario, deve a questa deferirsi. A

A
Nel disc. 55.
di questo lib.

Ed è

Ed è tanto vero, che il padrone sia giudice competente di queste cause, così nell'uno, come nell'altro caso, che se il Feudo fosse posseduto da Chiesa, o da persona ecclesiastica, ed il padrone fosse laico, tanto sarà competente, non ostante l'esenzione della Chiesa, e delle persone ecclesiastiche dal foro laicale: In quello però che concerne il Feudo, e la feudalità, e non in altro; perchè così espressamente lo dispongono li medesimi sacri canoni. B

Nel detto disc. 55., ed anco nel 54., ed in altri.

Quanto poi all'altra questione. Se, e chi debba stare in possesso, durante la lite: Quando di ciò si tratti tra li concorrenti al Feudo; in tal caso non vi è determinazione particolare nelli Feudi, ma si cammina con li termini generali della ragione comune: Cioè che sia mantenuto nel suo possesso il possessore ogni volta che l'eccezzion, e dell'incapacità, o della minor ragione non sia più che chiara, ma di qualche dubbiozza, onde meriti discussione C: Entrando anco li termini generali del legittimo contraddittore, de' quali si discorre nel lib. decimo, dove si tratta de' fideicommissi, e nel libro decimo quinto, dove si tratta de' giudizi.

*C
Nelli disc. 1. 2.
6. 43., e 104.
ed altri di
questo lib., e
nel lib. 4. nel
titolo dell'en-
fiteusi frequen-
temente.*

Ma quando tal questione sia col padron diretto, il quale pretenda la devoluzione, o caducità: In tal caso, se il padrone non farà sovrano, in maniera che non abbia il vero fisco, sicchè non ne sia egli giudice, ma debba la causa giudicarsi dal superiore dell'uno, e dell'altro, si cammina con le regole generali di ragione, le quali si hanno ancora nella materia enfiteotica: Cioè, che se la devoluzione sarà più che chiara, dovrà in possessorio vincere il padrone: Ed all'incontro, se sarà dubbia, dovrà vincere il preteso feudatario. D

*D
Ne' luoghi ac-
cennati.*

Ma se il padrone diretto fosse sovrano: In tal caso per un certo uso comunemente introdotto, defatto il fisco piglia il possesso: Attesochè pretende aver questo privilegio di litigare con le mani piene per una certa proposizione, che il fisco non litiga con le mani vote: Lasciando il suo luogo alla verità, se detta consuetudine sia lecita, o illecita; mentre alcuni Dottori l'approvano, ed altri la riprovano: Tuttavia di fatto la pratica ne insegna l'osservanza. E

*E
Parimenti in
detti luoghi, e
nel disc. 56. di
questo libro.*

CAPITOLO XXXII.

Delle detrazioni, le quali spettino al feudatario, o al suo erede contro il Padrone, in caso di devoluzione; ovvero contro il successore indipendente da lui, come chiamato dall'investitura. E dell'imputazione. Se, e quando il Feudo vada imputato nella legittima; o in altra ragione, la quale spetti al successore nelli beni del padre, o d'altro, a cui sia succeduto nel Feudo, o per opera del quale gli sia stato concesso.

S O M M A R I O.

- 1 *Contro il padrone diretto non spettano altre detrazioni, che quella de' miglioramenti.*
- 2 *Quali siano li miglioramenti separabili.*
- 3 *Quando anco li separabili abbiano natura d'inseparabili per l'incorporazione.*
- 4 *Della materia dell' incorporazione; e quando si dica fatta.*
- 5 *Si distinguono più specie di miglioramenti inseparabili.*
- 6 *Della specialità de' Feudi, nelli quali non si rifanno dal padrone li miglioramenti inseparabili.*
- 7 *Si dichiara quando anco ne' Feudi il padrone rifaccia li miglioramenti.*
- 8 *Della regola generale delle detrazioni, che spettano contro il successore del Feudo.*
- 9 *De' miglioramenti corporali.*
- 10 *Degl' incorporali, de' censi, e debiti estinti.*
- 11 *Che possa il feudatario esser creditore del Feudo da lui posseduto.*
- 12 *Della detrazione della legittima, quanta sia nel Feudo; e del prezzo pagato.*
- 13 *Se si debbano rifare le spese per la difesa, o ricuperazione del Feudo.*
- 14 *Se il Feudo si debba imputare nella legittima.*



Ncorchè per lo più la materia delle detrazioni, le quali spettano all'erede allodiale del feudatario morto, sia comune così al caso della devoluzione contro il padrone, come a quello della successione indipendente contro l'agnato: Nondimeno si scorge qualche differenza tra l'uno, e l'altro caso, che però si trattano diversamente.

- ¹ Discorrendo dunque primieramente delle detrazioni, le quali si danno in caso di devoluzione, contro il padrone: Restringendosi tal questione alli soli miglioramenti (mentre in questo caso non entrano le detrazioni legali, che sogliono entrare nell'altro caso:) La prima distinzione generale si dà tra li miglioramenti separabili, e gl'inseparabili: Quando dunque si tratti delli separabili, quali sono quelli, che comodamente, e senza toccare il corpo, ovvero lo stato del Feudo si possono separare; come sono i mobili, e li femoventi, li quali di loro natura sono ammovibili da luogo a luogo, senza che il luogo, dove si pongano, o rispettivamente si levino, riceva alterazione alcuna intrinseca; ed anco sono i
- ² poderi rustici, o urbani, li quali per prima erano posseduti da persone particolari dentro i confini del Feudo, come beni liberi, ed allodiali, e poi si siano acquistati dal feudatario.

In tal caso questa sorte di beni vien collocata da' Dottori sotto il nome, o termine di miglioramenti, ma impropriamente, e per un certo modo di parlare; quando non apparisca, che l'acquisto, ovvero rispettivamente l'introduzione fosse con animo d'incorporarli al Feudo come miglioramento: Poichè, circoscritto questo caso, tali robbe, anche in potere del feudatario, e per il tempo che dura il Feudo, regolarmente ritengono la sua prima, e propria natura; sicchè nel dominio e possesso di essi il feudatario viene considerato come ogn'altro particolare, il quale possieda beni dentro li termini del Feudo.

E conseguentemente in vero, e proprio modo di parlare non entrano li termini delle detrazioni, li quali si adoprano per un certo modo improprio; attesochè tali robbe restano nell'antico dominio, e possesso del feudatario, e della sua eredità, non ostante la devoluzione, mentre questa non li comprende, nè vengono sotto d'essa.

Eccetto (come si è accennato) il caso dell'incorporazione, nel qual caso si stimano come miglioramenti inseparabili, la detrazione

trazione de' quali importi scissura, ovvero diminuzione dello stato migliore, nel quale il feudo si sia già costituito; poichè secondo li termini generali della ragion comune, de' quali si parla in diversi luoghi, e particolarmente nel libro quarto, sotto il titolo delle servitù, e de' ritratti, e più frequentemente nel libro undecimo nel titolo de' legati, la destinazione del padrone, e possessore cagiona l'incorporazione, e l'unione de' beni, ancorchè siano materialmente separati, anco con distanza notabile tra l'un corpo; e l'altro: Molto più nel caso, del quale si tratta: che l'acquisto de' beni sia dentro li termini, ovvero università del medesimo Feudo. A

A
Di tutto ciò si
parla nelli
disc. 2. 3. 27.
47. 56. ed al-
tri di questo
libro.

Quindi segue che la questione suol esser più di fatto, che di legge sopra la prova di quest'animo, quando di esso non apparisca espressamente, ma che bisogni cavarlo da presunzioni, e congetture: E conseguentemente non vi si può dar'una regola certa e generale, ma secondo quello che si dice quasi in tutte le materie in proposito di prove presunte, e congetturali, il tutto dipende dalle circostanze particolari, per le quali frequentemente occorre, che in un caso alcune congetture bastino, ed in un altro, il quale paga similissimo, e quasi l'istesso, le medesime, anzi maggiori siano insufficienti.

Di queste congetture, ed argomenti, che provino tal volontà, sogliono particolarmente considerarsene alcuni, li quali sono bene più probabili, ma non già necessarij, e forse soli non bastano; si stimano però maggiori degli altri: E specialmente si stima quello della qualità de' beni di loro natura proporzionati al feudo, sicchè siano ivi introdotti, o rispettivamente acquistati per servizio del Feudo, e de' suoi membri: Come, per esempio, sono le artiglierie, e le altre machine grosse di guerra, le quali non siano così manualmente ammovibili, poste nelli castelli, e fortezze del Feudo; ovvero sono quelle case, che si acquistino vicino la fortezza per suo servizio, con casi simili.

Come anco quando siano robbe, o ragioni, le quali prima spettassero al Feudo, dal quale fossero state dismembrate, ed alienate dal medesimo feudatario, ovvero da suoi predecessori; onde l'acquisto possa probabilmente riferirsi all'animo di reintegrare il Feudo al suo primo stato; sicchè debba dirsi piuttosto ricuperazione: Oppure quando l'uso del paese, e degli altri feudatarj così portasse, con casi, e circostanze simili da considerarsi secondo la qualità del fatto. B

B
Ne' luoghi
accennati, e
particolarmente
nel disc. 2.

Quanto poi alli miglioramenti inseparabili: Questi sono di due forti. L'una de' materiali, o corporali; come sono fabbriche, piantamenti, disboscazioni, disseccazioni di paludi, e cose simili. E

l'altra degl' incorporali, ed Intellettuali; come sono, quando il Feudo si liberi da' pesi, ovvero, da servitù, mediante la loro ricompra, o liberazione, che se ne ottenga, ovvero acquisti giurisdizioni, e prerogative con ricompensa pagata dal Feudatario del proprio.

Ancorchè questa sorte di miglioramenti nel secondo caso, che d' essi si tratti col successore, quando l' investitura ancor duri, vada regolata con diversi termini, come di sotto si dirà: Ed anche in termini di ragion comune, nel caso di devoluzione delle robbe enfiteotiche, o locate a lungo tempo si cammini con la distinzione tra la devoluzione colposa, e la non colposa, conforme si discorre nel libro quarto nel titolo dell' enfiteusi.

6 Nondimeno in questi termini feudali la materia v'è regolata diversamente; poichè li miglioramenti inseparabili non si rifanno dal padrone, comunque segua la devoluzione, ancorchè sia non colposa, ma connaturale per capo di linea finita. Che però quando si fanno miglioramenti incorporali, ovvero intellettuali con estinzione di censi, e di altri pesi, sogliono farsi cautelatamente, riportandone la cessione di ragioni, come da un terzo traslativamente; acciò le ragioni siano vive, il che dipende dalle circostanze del fatto.

7 Ma se il caso portasse, che il Feudatario perdesse il Feudo per causa, o fatto dello stesso padrone, ovvero de' suoi superiori, senza colpa, nè fatto proprio; come per esempio, se il medesimo lo concedesse ad altri, ovvero che lo restituisse al primo possessore, il quale ne fosse stato privato, o in casi simili; in tal caso si deve la refezione con la distinzione; se il fatto del Padrone sia meramente volontario, o colposo; perchè in tal caso sarà tenuto rifare tutto quello che importi al Feudatario, come specie di refezione de' danni ed interessi; in maniera che vada rifatto il più, e secondo il maggior utile del migliorante: quando poi sia fatto non volontario, nè colposo, ma, o precisamente, o almeno moralmente necessario, perchè così ricerchi la necessità, ovvero l'utilità pubblica, in tal caso v'è rifatto il meno tra le spese, ed il migliorato; in quel modo che nella materia enfiteotica, per termini di ragion comune il padrone è obbligato rifare i miglioramenti nel caso di devoluzione naturale, e non colposa: E ciò particolarmente suole occorrere in pratica, quando per li capitoli della pace bisogni restituire li Feudi a que' Feudatarij, li quali per capo di ribellione, e di fellonia ne fossero stati privati, onde di quelli ne fossero investiti altri, con casi simili. C

C
Di ciò si tratta
nelli luoghi
suddetti, e
particolarmente
nelli discorsi
2. 27.

Nell' altro caso delle detrazioni, le quali spettano all' erede dell' ultimo possessore, contro il successore. Si costituisce una regola

regola generale , rispetto alli miglioramenti tanto separabili , quanto inseparabili , e tanto materiali , o corporali , quanto incorporali , ovvero intellettuali , che quando sia luogo alla detrazione contro il padrone in caso di devoluzione , molto più sia luogo ancora alla medesima detrazione contro il successore ; il quale non dovrà esser di miglior condizione del padrone . Eccetto se la disposizione del primo acquirente , o altra ragione particolare disponga diversamente . Conforme insegna la pratica in alcuni fideicommissi , ovvero maggioraschi , nelli quali si proibisca ogni detrazione : in maniera che tutti li miglioramenti , o aumenti , ed acquisti debbano impinguare il fidecommisso , e maggiorasco ; perchè in tal caso entra la medesima ragione .

Ma quando cessa detta circostanza , o ragione particolare : In tal caso , trattando de' miglioramenti corporali , ne spetta la detrazione , secondo quei termini generali , li quali ordinariamente si hanno per le regole di ragion comune nelli fideicommissi , ovvero nell'enfiteusi , e cose simili , conforme particolarmente si discorre nel libro undecimo sotto il titolo delle detrazioni : Cioè che non sia il successore obbligato ad altra refezione , se non a quella che importi la sua utilità , per l'equità di non arricchirsi con quel , ch'è d'altri : E conseguentemente vada atteso il meno tra lo speso , ed il migliorato ; Quando non siano miglioramenti necessarij , e tali , che per la medesima ragione comune debbano essere rifatti in tutto quello che si sia speso : Poichè sebbene alcuni han creduto , che in questa materia feudale la refezione , ovvero la detrazione delli miglioramenti vada regolata diversamente , ed abbia qualche ragione particolare : nondimeno ciò non è vero , se non rispetto al padrone diretto ; per il caso della devoluzione non colpisce , conforme si è detto di sopra .

E quanto alli miglioramenti incorporali , o intellettuali , li quali consistano nell'estinzione di censi , o di debiti , ed altri pesi ; non si dubbita della detrazione in quello , che per tal' effetto si sia speso , quando sia meno di quello che importa il prezzo del peso ; ma suol'entrare il dubbio , se seguito il caso della successione , corran li frutti del censo , o di altra prestazione a favore del migliorante .

Ciò dipende dalla distinzione ; se si sia camminato per via d'estinzione , e di liberazione ; ovvero per via di quella cessione , che si chiama traslativa a comodo , e favore privato del possessore del Feudo , come per specie di compra , e vendita : Attesochè nel primo caso non entra corso alcuno di frutti , ma solamente per le circostanze del fatto può entrarvi la refezione dell'interesse , del lucro cessante , o del danno emergente secondo i termini generali della ragione comune , non essendovi ragione particolare ne' Feudi : Ed
all'

all'incontro nel secondo caso, parimente con i medesimi termini della ragion comune non si dice miglioramento; mentre in questo caso il censo, o altro peso non è estinto, ma è ancora vivo, ed il Feudatario, il quale l'ha acquistato, si considera come persona diversa: Poichè molto più in questa materia feudale entra quella stessa molteplicità di più persone formali in una medesima persona materiale, di quel che si dia in un possessore di fidecommisso, o di maggiorasco, ovvero nell'erede beneficiato; mentre questi non sono proibiti d'esser creditori della medesima eredità, o fidecommisso, e molto più quando sia già risoluto il titolo di Feudatario: E conseguentemente non vi si scorge implicanza alcuna. D

D
Nel disc. 23.
e negli altri
di sopra ac-
cennati.

Si danno alcun' altre detrazioni, e particolarmente quella del prezzo pagato a' secondogeniti del proprio, ovvero della propria legittima, quando sia Feudo nuovo, e quando sia antico con la

E
Nel disc. 25.
di questo lib.

qualità ereditaria, e che da suo padre sia stato caricato troppo di legati, ovvero di altri pesi E: Ed ancora nella legittima dovutagli come primogenito, la quale, secondo la più comune opinione,

F
Nel disc. 19.
e 108. di que-
sto medesimo
libro.

deve essere la terza parte di quello che avrebbe dovuto avere ab intestato. F

Tra li miglioramenti sogliono annoverarsi quelle spese, le quali si facciano per difesa, o recuperazione del Feudo, quando ciò riguardi anco l'interesse del padrone diretto, perchè il Feudo fosse occupato, o si pretendesse occupare da' suoi nemici: Ed in

13
G
Nel disc. 25.
di questo lib.

tal caso il padrone ancora sarà obbligato rifarle, e particolarmente quando si tratti di Feudi inferiori, e subordinati G. Attesochè, quando siano Feudi regali, e grandi, non sogliono udirsi questioni forensi, le quali debbano terminarsi con le regole legali; mentre in questa sorte di Feudi cadono piuttosto alcune regole politiche guidate più dalla potenza, che dalla ragione.

Quanto all'imputazione del Feudo nella legittima, ovvero in altre ragioni del successore entra la distinzione tra il Feudo ereditario, o nuovo acquistato per causa onerosa, ancorchè in forma di patto, e providenza, ed il Feudo nuovo acquistato per causa

14
H
Nel disc. 19.
di questo lib.

lucrativa, o antico non ereditario; poichè nelle due prime specie il Feudo va imputato nella legittima, e non nelle altre due ultime. H

CAPITOLO XXXIV.

Delle Città, terre, e luoghi abitati con vassalli, i quali si posseggano da signori inferiori, e sudditi senza investitura, e senza servizio feudale, come beni allodiali.

S O M M A R I O.

- 1 Delli Baroni Romani; e dello Stato Ecclesiastico: E di che natura siano li beni giurisdizionali, che posseggano.
- 2 Se abbiano li regali, e quali.
- 3 Della differenza tra li Baroni da principio sudditi, e quelli che si sono fatti sudditi volontariamente.
- 4 Delli beni giurisdizionali posseduti da Chiese; se il Principe secolare v'abbia giurisdizione.
- 5 Delle proibizioni, che risultano dalle Bolle Pontificie d'alienare li beni giurisdizionali dello Stato Ecclesiastico.
- 6 A che giovi che non siano feudali, ma allodiali.
- 7 Per qual causa questi beni giurisdizionali allodiali siano migliori de' feudali, e di maggior prezzo.

C A P. XXXIV.



N alcune parti d'Italia, e sopra tutto più frequentemente nel dominio temporale della Chiesa, il quale volgarmente si dice lo Stato Ecclesiastico, la maggior parte de' Baroni titolati, e non titolati, li quali possiedono Città, terre, castelli, e luoghi abitati con vassalli, e con giurisdizione, li quali fogliono anche esplicarsi col termine, e vocabolo di Domicelli; ancorchè siano sudditi totalmente del Papa, il quale in tali luoghi ha senza dubbio la sovranità con l'alto dominio, e con li regali maggiori, in maniera che facciano figura di Baroni sudditi; nondimeno non vi è investitura, nè servizio feudale reale, o personale, per lo che si dicono beni giurisdizionali, parte feudali, e parte allodiali; cioè che non sono di quell'allodio puro, e vero, il quale significa un total dominio indipendente, di modo che non si riconosca altro superiore che Dio; nè meno contengono quel Feudo vero, e proprio, che importa una formal servitù, con l'obbligo del servizio, e con le proibizioni, e devoluzioni con-

contenute nelle leggi, e consuetudini feudali, o in altre leggi, e costituzioni, le quali parlino de' Feudi: Che però costituiscono una terza specie mista: Attesochè si dicono feudali, per denotare l'alto dominio, e la sovranità del Papa, o di altro Principe sovrano, nel principato del quale tali beni siano posti, per la presunzione, che gli autori del possessore li abbiano ottenuti dal Papa o da altro Principe del luogo; ed anco per la fedeltà che devono al medesimo Principe, alla quale va annessa l'assistenza, ed il servizio personale nelle gravi occorrenze straordinarie: Ed all'incontro si dicono allodiali; perchè, tanto nell'esenzione dal servizio reale, o personale ordinario, quanto circa la libertà di disporre, o trasmetterli agli eredi, anco estranei, o nell'ordine della successione, non sono soggetti alle leggi feudali, ma vanno regolati con li termini della ragion comune, come beni liberi, ed indifferenti.

Cade però la questione rispetto alli regali inferiori, cioè del second'ordine, li quali regolarmente non convengono a' feudatari inferiori, ed a' Baroni sudditi, come di loro natura spettanti al Principe sovrano: Ed in ciò (conforme si dice anche nel libro seguente de' regali) la regola è contro questi Baroni, e Domicelli, quando non abbiano privilegio esplicito, o quell'implicito, che porta seco il possesso antico immemorabile, o centenario, in vigor del quale il privilegio si può allegare.

Vi sono bensì alcuni signori, li quali (secondo l'antiche consuetudini d'Italia) possedeano alcuni luoghi in libero allodio con totale indipendenza, e senza riconoscere altro superiore: Ma dopo (mutandosi lo stato delle cose); o per provido consiglio di essere protetti, e per evitare la temuta oppressione da altri più potenti; o per altri rispetti, si sono volontariamente soggetti al Papa, o ad altro Principe potente, riconoscendolo per superiore, e prestandogli giuramento di fedeltà, in maniera che si sono fatti suoi sudditi, come gli altri Baroni, e Domicelli. Nel resto però hanno continuato a possedere tutte le altre prerogative, e regalie come signori assoluti, eccetto quella del batter moneta, o di armare, o di aderire ad altro Principe, e cose simili, le quali riguardano lo stato politico di tutto il principato; possedendo solamente quei regali, li quali riguardano lo stato civile, ed economico; come a dire, di poter mettere gabelle, e collette a' vassalli senza che, nè egli, nè questi siano soggetti alle gabelle generali del principato: E di poter rimettere banditi propri: Di aver ragioni private nel proprio dominio in alcune cose, come anco d'introdurre sale, ed altri virtuali, senza esser soggetti alla privativa, alla quale sono soggetti gli altri popoli: Ed in oltre l'aver

avere le ragioni del fisco con li proprij vassalli con simili regalie, delle quali si tratta nel libro seguente; poichè regolarmente di loro natura spettano al Principe sovrano, e non a' Baroni, e signori sudditi. Però spettano a questi; attesochè, mentre già possedevano queste, e maggiori prerogative, da ciò risulta, che quando hanno rinunciato ad alcune cose maggiori annesse alla sovranità, o indipendenza, non è verisimile, che avessero rinunciato a queste: E perciò non pare di dovere, che ne debbano esser privati.

Maggiormente stante la susseguita osservanza antica, e di più tempo, per la regola legale frequentemente ricevuta in ogni materia; che l'osservanza vien stimata un'ottima interprete d'ogni disposizione, e volontà. A

Cammina ciò, quando di questo apparisca espressamente; cioè che si possedessero per prima i luoghi abitati con total indipendenza, e con assoluta signoria in forma di vero allodio: Maggiormente quando non sia certa la situazione de' medesimi luoghi dentro i confini del principato maggiore; in maniera che la soggezione segua, perchè si siano dati, e rispettivamente siano stati ricevuti sotto la protezione, e superiorità come sopra: Non già quando di ciò non apparisca, e che i luoghi siano indubitatamente situati dentro le provincie, e li confini del principato; poichè in questo caso, ancorchè il possesso della Signoria per non apparire d'investitura alcuna, nè per esservi altri segni della feudalità, sia in natura d'allodio; nondimeno (come si è detto di sopra) vi è la feudalità implicita remota per gli effetti della sovranità, e per le regalie, per la presunzione che il possesso dipenda da concessione del medesimo Principe in forma d'allodio subordinato, ed improprio non soggetto a quei pesi, e vincoli, a quali è soggetto il Feudo.

Che però, se questi signori, e Baroni faranno in antico possesso d'alcune regalie, le quali si dicono minori, e del secondo ordine, dovranno goderle, non già per ragione della signoria considerata per se stessa, ma per ragione del presunto privilegio, il quale risulta dall'immemorabile, o centenario possesso pacifico, senza che apparisca di principio vizioso, in maniera che vi entri la regola generale della ragion comune; cioè che in vigore di tal possesso si possa allegare il privilegio, ed ogn'altro titolo migliore.

La ragione della differenza, che si scorge tra la prima specie de' signori, o domicelli, li quali non erano sudditi del principato, ma si sono fatti tali come sopra, e questa seconda specie de' signori, e Baroni, li quali per la situazione si suppongono originariamente sudditi, e concessionarj del Principe, manifestamente apparisce: Poichè nel primo caso, il Principe ottiene quella parte di dominio per una specie di donativo fattogli da quei signori: E conseguentemente entra la regola legale, che la donazione si deve intender

A
Di ciò si parla
nel disc. 63.
ed anco nel
disc. 64. di que-
sto libro.

strettamente in quel che si è specificato, e non in quel ch'è verisimile, che il donatore abbia voluto tenere per se. Ed all' incontro questa stessa regola si ritorce nel secondo caso, nel quale li signori inferiori si dicono ottenere la signoria per donazione del Principe. B

B
Nel detto disc.
63. e 65.

Vi sono in diversi principati d'Italia alcune signorie di terre, castelli, e luoghi abitati con vassalli, e giurisdizione anco temporale, posseduti da Chiese cattedrali, o Monasterj regolari: E di questi alcuni sono in Feudo per investitura del Principe, ed in quelli non cade dubbio alcuno circa la sovranità, e la soggezione al Principe in quello però che riguarda il Feudo, ed i vassalli solamente.

Ed altri sono in allodio (conforme in dubbio a favore della Chiesa si presume nelle persone particolari, come s' accenna ancora di sopra nel capitolo 3.) Ed in questo secondo caso entra la questione molto disputata tra li Dottori ecclesiastici, e secolari, quando si tratti di Chiese inferiori fuori della Romana, o Universale; se questa signoria porti seco anche l'alto dominio, e la sovranità a favore del Papa, come Principe della Chiesa, e delle robbe ecclesiastiche; Overo resti in potere del Principe di quel principato, nelli di cui termini o confini i luoghi siano situati; sicchè la Chiesa, o il suo prelato faccia figura solamente di Barone, o di domicello subordinato, nella maniera che sono gli altri detti di sopra, li quali possiedono le signorie in allodio senza la qualità feudale. E sopra di ciò, come in questione molto controversa, la quale porta seco diversi motivi, e ragioni prudenziali (che alcuni dicono politiche) non si può dar certa regola, o determinazione, la quale pare che in ciascun caso dipenda dalle sue circostanze particolari; e specialmente dall'uso, e dall'osservanza generale del principato, o particolare de' luoghi; sicchè se ne lascia totalmente il luogo alla verità. C

C
Di ciò si parla
nel disc. 60.
di questo lib.

Ancorchè queste signorie subordinate, e possedute in natura d'allodio, ovvero di Feudo improprio, e corrotto (che vuol dire lo stesso) non siano soggette alle leggi, ed alle proibizioni feudali; e particolarmente circa la facoltà di alienare, o di disporre a favore d'ogn'uno, ancorchè estraneo, nella maniera che sono i poderi, e gli altri beni indifferenti; tuttavia nello Stato Ecclesiastico, da tempo moderno di Sisto V. a questa parte vi si è indotta una gran restrizione, in maniera che in questo proposito d'alienare, e di disporre si sono rese quasi in tutto eguali alli Feudi.

Attesochè il sudetto Pontefice Sisto V. con una sua Bolla, oltre l'inabilitazione de' forastieri, la qual è comune a tutti gli altri beni stabili indifferenti, eccetto quelli che sono in Roma, e suo

cir-

circuito di quattro miglia) ne proibì anco tra' sudditi tre contratti, cioè di vendita, di donazione, e di permuta, senza l'assenso Apostolico; assegnandone la ragione molto congrua, per la quale fu anco anticamente introdotta la medesima proibizione ne' Feudi; cioè, che mentre queste signorie portano seco la giurisdizione, e l'amministrazione de' vassalli, e de' popoli soggetti al Principe sovrano, è di dovere, che questi sappia, quando tal giurisdizione, ed amministrazione passi da un genere di persone all'altro. E per questa ragione, come anche per altri rispetti, li Pontefici successori hanno steso questa proibizione con pene rigorose ad ogni altra sorte d'alienazioni, e di contratti anco dotali, o d'imposizione de' censi, a segno che si crede più probabilmente, che possa dirsi anche proibito quell'obbligo speciale, che li Giuristi dicono *Ipoteca*: E circa il generale, pare, ch'entrino le medesime distinzioni, delle quali si parla di sopra nel capitolo 15. in maniera che questi dominj, e signorie giurisdizionali, quanto alla libertà d'alienare, pare, che non differiscano dalli Feudi. D

6 Resta però notabile la differenza d'esser esenti dall'altre proibizioni, devoluzioni, e pesi, alli quali sono soggetti li Feudi; mentre si trasmettono agli eredi estranei, e non vi è obbligo di servizio reale, o personale, o peso di pigliare rinovazione, con altri buoni effetti.

Da ciò risulta, che questa sorte di signorie vien stimata molto migliore di quel che sia la feudale: Che però questi beni giurisdizionali liberi sono di molto maggior prezzo di quel che 7 siano i feudali; poichè la feudalità, così per il pericolo della devoluzione, come per i pesi, e per le proibizioni, diminuisce notabilmente il valore E. Tuttavia in ciò non può darsi certa regola generale, ed uniforme, dipendendo il tutto dalla qualità, e dall'uso de' paesi, e da altre circostanze, che in ciò si sogliono considerare.

D
Di queste costituzioni Apostoliche si tratta nelli discorsi 66. e seguenti al 69. e nel 105. di questo lib. e nel lib. 8. del credito nelli discorsi 13. e 15.

E
Nel disc. 19. e 24. di questo libro.



CAPITOLO XXXV.

Della Bolla de' Baroni sopra il suo tenore, e ragione;
con altre generalità.

S O M M A R I O.

- 1 Della Bolla de' Baroni; da chi, e per qual causa fu fatta; e della sua disposizione.
- 2 Che sia stimata legge esorbitante, nuova, ed irragionevole.
- 3 Che non sia nuova, e di una legge simile nel Ducato di Savoia.
- 4 Che in altre parti con diversa forma vi sia lo stesso, particolarmente nel Regno di Napoli.
- 5 Di molte consuetudini, per le quali anche i beni feudali, ed ensiteotici sono ridotti a natura d'allodiali.
- 6 Le investiture feudali sono di legge positiva.
- 7 Come anche li fideicommissi, e li maggioraschi.
- 8 Dal Principe si può derogare a fideicommissi, e maggioraschi.
- 9 Il fare testamento si concede dalla legge civile, anzi molti negano questa podestà.
- 10 Si lodano gli statuti, che restringono li fideicommissi.
- 11 Che il fare testamento non sia di legge di natura, e per qual causa si dica così.
- 12 Che sia errore scandalizarsi delle deroghe de' fideicommissi, o commutazioni di ultime volontà.
- 13 Della deroga de' fideicommissi indotta dalla legge comune.

C A P. XXXV.



PEr i molti richiami, che furon fatti a Papa Clemente VIII. da' mercanti, e da' arteggiani, e negozianti, ed altre persone contro li Baroni, e signori Romani, e dello Stato Ecclesiastico: cioè che avendo loro dato le proprie robbe, o denari, senza che per la loro potenza, ed autorità si potessero ad essi negare, ed essendo morti li principali, i loro figli, o altri successori nell'i Castelli, ed in altri beni, ricusassero di pagare i debiti, cercando di coprire le robbe con le ragioni proprie de' fideicommissi, o d'investiture: ovvero con la potenza impedendo, e rendendo de fatto difficile l' esecuzione. Scorgendosi però, che ciò ridondava in pregiudizio, ed in discredito de' medesimi Baroni, e signori; attesocchè per ciò non trovava-
no,

nò, chi più volesse seguitare la loro fede, sicchè non potevano provvedere a' loro bisogni.

Quindi il detto Pontefice fece una costituzione, volgarmente chiamata la Bolla de' Baroni, con la quale eresse una Congregazione costituita dal Tesoriere generale, e da altri Prelati parimente chiamata Congregazione de' Baroni; acciò questa sommariamente, e senza figura, o ordine giudiziario; e come volgarmente si dice *manu regia*, desse esecuzione alli mandati esecutivi spediti da' giudici ordinarj sopra li castelli, ed altri beni di qualsivoglia sorte giurisdizionali, o nò, li quali in qualsivoglia modo fossero stati posseduti dalli Baroni debitori; procedendo all'esecuzione, e vendita di quelli, non ostante che li possessori provassero possederli per ragione propria de' fideicommissi, o d'investiture, a' quali tutti si deroga, in favore, e comodo de' creditori, restando in piedi i fideicommissi, o maioraschi, e le investiture, per doverli reintegrare dalli beni liberi del medesimo Barone debitore, quando ve ne siano. A

2 Questa Bolla dal volgo ignorante, ed anche da quei professori d'erudizione, o di altre scienze (li quali con la sola notizia superficiale d'alcune lettere, ovvero col solo lume naturale vogliono discorrere, e giudicare di tutte le cose del mondo, anche delle materie legali) viene stimata molto esorbitante, e nuova nel mondo, quasi che porti una certa violazione della legge di natura, o delle genti, derogando alli fideicommissi, ed all'investiture, o altri patti, e vincoli, irragionevolmente ordinando, che li debiti di uno si paghino con la robba di un' altro: Ma ciò nasce (come si è detto) da ignoranza, ovvero dal discorrere delle cose molto superficialmente, e col solo lume di natura.

3 Attesochè in quanto all'assunto che sia legge nuova, ciò chiaramente contiene un presupposto erroneo; mentre nel dominio del Duca di Savoia sopra que' Feudi, la forma, o natura de' quali è di patto, e provvidenza, vi è ancora una legge simile, la quale ivi vien esplicata col termine di Decreto ducale, in vigor della quale quel Senato, o altro Magistrato, per li debiti di un Barone procede all'esecuzione sopra li Feudi, anche in pregiudizio de' successori, li quali siano chiamati dall'investitura, indipendentemente dal padre, o da altro maggiore, che vuol dire lo stesso.

4 Ed o sia per stile de' Tribunali, o per consuetudine, in sostanza con la sola varietà di parole, o di formalità il medesimo si è indotto in molte parti d'Italia, in quali sia frequente l'uso de' Baroni, e de' Feudatarj: Posciacchè la forma dell'investitura de' Feudi del Regno di Napoli (come altre volte si è accennato) in veri termini legali importa che sia di patto, e provvidenza, o almeno mista; sicchè basti

A

Di tutta la materia di questa Bolla si parla nel disc. 73. di questolib. nel quale si accennano tutte le questioni e discorsi particolari sopra quanto di sotto si accenna.

basti esser erede del primo acquirente. E tuttavia, per antico uso si è ricevuto, che importi una mistura esorbitante; cioè che richieda la qualità ereditaria anche dell'ultimo moriente, ancorchè si tratti di Feudo antico con facoltà al possessore di gravare il successore, ancora per via di legati, e disposizioni volontarie in tutto il valore del Feudo, il che di certo non potrebbe camminare per disposizione di ragione, ma si è indotto dall'uso per causa della libertà, e facilità del commercio.

5 Lo stesso si scorge in molte altre formule d'investiture feudali, o enfiteutiche; poichè, secondo il suono delle parole, e per la disposizione legale, importano forma di patto, e providenza, sicchè il possessore non può disporre delle robbe, nè obbligarle, nè il successore è tenuto a' suoi debiti: E nondimeno gli statuti, o consuetudini le hanno ridotte a forma di beni allodiali, come particolarmente si vede nelli Feudi molto frequenti del Vescovato di Mantova, e nelle Badie di Farfà, e di Nonantula, ed altre simili in Italia, ed anche nello Stato d'Avignone, e Contado Venafino in Francia del dominio temporale della Chiesa, ed in altri luoghi.

6 Parimente è sciocchezza il dire, che ciò sia contro la legge di natura, o delle genti; posciachè, se si tratta dell'investiture feudali, questa è un'introduzione nuova, la quale, secondo l'opinione più ricevuta, non è stata conosciuta dalle leggi civili de' Romani: E per conseguenza è cosa senza dubbio indotta da legge positiva moderna, alla quale il Principe può derogare.

7 E se si tratta de' fideicommissi, o primogeniture, e maioraſchi; è tanto vero che nascano dalla sola legge positiva, alla quale il Principe può derogare, che appresso gli antichi Romani li fideicommissi non erano obbligatori, ma ciò fu indotto da Augusto, in maniera che non si sà vedere per qual ragione, quel che in Roma introdusse un suo Principe, non abbia potuto levarlo l'altro suo Principe.

8 L'insegna parimente la pratica di tutti li principati, e particolarmente in Ispagna, dov'è tanto frequente l'uso di quei maioraſchi, e primogeniture; attesochè dal Re ordinariamente vi si deroga per debiti del possessore, e lo stesso si usa in altri Principati; poichè sebbene sono deroghe speciali, nondimeno la ragione, e la potestà sono le medesime.

9 Anzi, non solamente queste disposizioni obbligue, e fideicommissarie sono di mera legge positiva, ma anco le stesse disposizioni prime, e dirette, le quali si facciano dal moriente a favore del primo, ed immediato successore, si sostengono, e si devono osservare per mera benignità della legge positiva; posciachè, non solamente non abbiamo legge di natura, o delle genti, la quale
ciò

ciò disponga; ma più tosto, in opinione de più antichi sensati, pare che ripugni alla legge di natura, che uno doppo morte, quando già è annichilato, debba disporre della robba per il tempo ch' egli non ne sia più padrone; sicchè han creduto che ciò non fosse lecito: Molto più quando si tratti di queste disposizioni oblique, e successive doppo che la robba è passata in più mani; a segno tale che molti sommamente lodino quei statuti, li quali proibiscono la continuazione de' fideicommissi per più d'alcuni pochi gradi.

E conseguentemente il tutto nasce da pura ignoranza: Attesochè sebbene in alcune leggi civili si dice, che per legge di natura devono le volontà de' morti esser osservate; nondimeno questo è un modo di parlare improprio, e per significare un certissimo lo naturale cagionato dall'uso che ne abbiamo, doppo che la legge positiva ha indotta questa facoltà di testare, e di disporre del suo doppo morte; mentre in effetto il tutto nasce dalla legge positiva.

Quindi risulta, che parimente si scorge d'esser effetto di sciocca ignoranza lo scandalizarsi delle deroghe, e commutazioni dell'ultime volontà, le quali si facciano dal Papa, o rispettivamente da altri Principi sovrani; per lo che alcuni Morali vi s'intricano tanto, disputando della podestà limitata da giusta causa: Poichè essendo ciò una facoltà concessuta dalla legge positiva, non si scorge ragione probabile, per la quale la stessa legge positiva animata, ch'è il Principe, non possa toglierla, come defatto si vede, che la medesima rende molti intestabili.

Comprova tutto ciò la pratica comune, poichè anco per legge comune, o per comune intelligenza de' Dottori si dà la deroga de' fideicommissi, e de' majoraschi per i debiti, li quali da un possessore si sianò contratti per causa di dote da costituirsi, o darestituirsi, o per alimenti, o per redimersi dalle mani de' nemici, o de' banditi, e per cause simili; ancorchè vi concorra l'espressa proibizione fatta dal fideicommittente d'ogni alienazione, anco per queste cause; e ciò per la disposizione d'una certa Autentica, la quale in effetto non è legge, ma è un sommario, o estratto di legge fatto da Irnerio primo Interprete, e rubricatore delle leggi civili doppo la loro invenzione, e della quale Autentica si tratta al lib. 6. nella materia di dote, e nel libro decimo nella materia de' fideicommissi. Dunque non è nè nuovo, nè stravagante, nè contro la legge di natura, o delle genti, che si deroghi a' fideicommissi, e majoraschi per li debiti del possessore, anco in pregiudizio del successore indipendente.

CAPITOLO XXXVI.

Se questa Bolla sia favorevole, e ragionevole, ovvero odiosa; e come si debba praticare.

S O M M A R I O.

- 1 Se questa Bolla sia favorevole, ovvero odiosa.
- 2 Di molte ragioni, per le quali si debba dire favorevole.
- 3 Si distingue.
- 4 Che l'elorbitanza nasca dalla mala intelligenza, o mala pratica di questa legge.
- 5 Lo stesso occorre in tutte le leggi, e dell'errore nella mala intelligenza, o pratica.
- 6 In quali debiti si dovrebbe praticare questa Bolla.
- 7 In quali robbe, e con qual'ordine si deve praticare.
- 8 Dello stile de' Tribunali del Regno di Napoli nelli beni feudali, ed allodiali.
- 9 Generalmente del modo, che si tiene nell'esecuzione de' beni in termini di ragion comune.

CAP. XXXVI.

- I** Roblematica è la questione, se questa Bolla debba dirsi piuttosto favorevole, che odiosa, o all'incontro più odiosa, che favorevole. Poichè dovendosi ogni cosa (conforme si è accennato nel principio del proemio) regolare dalla preponderanza: Ancorchè non si possa negare, che vi sia dell'odibilità per lo pregiudizio, che contro le regole della legge civile si fa alli successori; tuttavia pare, che possa dirsi maggiore il favore, che ne risulta alla Repubblica, ed al pubblico commercio: E conseguentemente, che la causa pubblica, ovvero il favore maggiore delli più debba prevalere alla causa privata, ed
- 2** al minore pregiudizio delli pochi: Posciacchè questa legge riguarda il pregiudizio di una, o poche persone di un genere chiamato al fideicommissso, le quali trattano di causa lucrativa, ovvero d'acquistare la robba posseduta dal debitore, come per una specie di successione necessaria, che per una finzione legale cagiona la risoluzione d'ogni dominio del medesimo possessore, e per la quale svaniscono gli obblighi da lui contratti.
- Ed all'incontro ridonda in favore di un genere più universale de'

de' mercanti, e di artigiani, e di operarij, o negozianti, li quali seguitino la fede de' Baroni col fondamento della verità naturale, attesochè vedendoli ricchi, e possessori de' castelli, e di altri beni cospicui, giustamente han creduto di poter seguitare la loro fede.

Ed anche ciò riguarda la libertà del pubblico commercio, che ridonda a beneficio di tutta la Repubblica, e al decoro del Principato; acciò i Baroni, e li Signori, li quali costituiscono un membro il più nobile, ed il più cospicuo del corpo politico della Repubblica, o del Principato, abbiano il modo nell' occorrenze private, come anco nelle pubbliche di sopportare le spese necessarie, lo che difficilmente potrebbe seguire, quando li mercanti, e gli artigiani, ed altri negozianti non seguitassero la loro fede per lo timore de' fideicommissi, o dell' investiture, in maniera che vivessero in discredito.

Per queste dunque, e per altre considerazioni, le quali si accennano nel Teatro sopra la materia di questa Bolla, pare che il favore sia maggiore dell' odio: Non dandosi forse in questo mondo cosa, che riguardando l' odio, ed il pregiudizio d' uno, non contenga l' utile, ed il favore dell' altro, e così all' incontro: Ma l' attributo più dell' una, che dell' altra qualità dipende dalla preponderanza; e qual sia il più; se il bene, ovvero il male.

4 Nasce bensì l' esorbitanza, e l' odibilità di questa legge bene spesso dalla sua mala intelligenza, e pratica contro la verisimile intenzione del Legislatore, il qual fu un Pontefice di gran bontà, dottrina, e speranza.

5 Nello stesso modo, che occorre in tutte l' altre leggi, così antiche, e comuni, come nuove, e particolari; quando non siano ben regolate dalla ragione, la qual' è l' anima delle leggi, ma dall' inetta intelligenza de' legulei con la formalità delle parole, e con li puri sensi grammaticali, ovvero con la mala applicazione delle regole, e delle proposizioni generali, ovvero delle tradizioni de' Dottori; conforme si osserva di sopra nel proemio, e nel libro Decimoquinto; dove in occasione della Corte Romana si discorre del modo di giudicare, e di praticare le leggi.

Che però in una insigne accademia di belle lettere di una principal Città d' Italia in mia gioventù fu proposto, e discusso quello spiritoso problema. Se, e qual cosa sarebbe stata meno pregiudiziale al mondo, o il non essersi ritrovate, nè ricevuto l' uso delle leggi civili, ovvero l' essersi ritrovate, e ricevute, ma intese, e praticate malamente senza la notizia dell' altre scienze.

La mala intelligenza, o pratica di questa legge, suole sperimentar-

fi in più, e diverfi modi. Primieramente nella qualità de' debiti; poichè indifferentemente fi pratica per qualunque debito, ancorchè contratto senza neceffità, o giufta causa, ma per imprudente diffipazione, e fcialacquamento, ovvero per occasione de' vizj, lo che fi crede effer un errore troppo manifefto: Sì perchè non è verifimile, che un Sommo Pontefice di tanta bontà, e dottrina aveffe voluto derogare alle leggi, e togliere le ragioni del terzo per fomentare la prodigalità, e gli altri vizj: Come ancora perchè li creditori, li quali senza giufta causa di neceffità, o di oneftà, e decoro contrattano con quefta forte di gente, non fono efenti da qualche malizia, e colpa: E confequentemente non fono degni d'effere compaffionati, nè in tal cafo fi verifica la fuddetta ragione del ben pubblico; che però molto ragionevolmente la detta fimile, e più antica legge del dominio del Duca di Savoia è ftata così interpretata; cioè che fi debba praticare per li foli debiti contratti per causa neceffaria, o almeno onefta. E veramente a quefto difordine fi dovrebbe rimediare con qualche moderazione.

La feconda eforbitanza confifte nel modo d'efeguire; poichè la pratica di detta Congregazione porta d'efeguire a fuo libero arbitrio, e forse ad elezione de' creditori le Città, Terre, e Caftelli, e beni giurisdizionali, o altri beni cospicui, foggetti a fideicommiſſi, e maggiorafchi, o ad investiture feudali, ſenza diſcutere prima, ſe vi fiano robbe libere del debitore: Overo ſenza oſſervare l'ordine dovuto, e preſcritto così dalla legge ſcritta, come dalla non ſcritta, e dall'equità naturale, cioè di efeguire prima i beni meno qualificati, e più proporzionati alla qualità, e quantità de' debiti ſecondo quell'ordine, che la legge, o la comune intelligenza de' Dottori, e de' Tribunali ha indotto nell'accennata deroga de' fideicommiſſi per causa di dote, e di altri debiti privilegiati.

Anzi in alcune parti, e particolarmente nel Regno di Napoli (in termini più forti di que' Feudi, li quali per la qualità ereditaria ſono foggetti alli debiti del poſſeſſore, che ſi devono pagare dal ſucceſſore) per ſtile molto ragionevole, e commendabile ſi è introdotto, che non ſi viene all'eſecuzione, e vendita de' beni feudali, come più qualificati, e cospicui, ſe non in mancamento di altri beni allodiali, e meno qualificati: Anzi tra li medefimi beni feudali ſi oſſerva il medefimo ordine di doverſi efeguire, e vendere prima li Feudi non titolati, e di minor condizione, e doppo in ſuſſidio li Feudi titolati, e qualificati.

E generalmente, ancorchè la legge dia elezione al creditore di efeguire a ſuo arbitrio i beni del debitore, nondimeno per

una certa equità, che suol dirsi *epicheja*, si cammina in pratica con queste circospezioni, che se li debiti possono pagarli con le robbe meno qualificate, il prezzo delle quali sia loro proporzionato, non si deve permettere l'esecuzione, e vendita de' beni più qualificati, e di maggior prezzo; ancorchè siano liberi del debitore, ed affetti a' creditori, conforme si discorre nel libro ottavo del credito, e debito, e nel 15. de' giudizj: Molto più nel caso di che si tratta: E conseguentemente non si fa vedere la ragione, nella quale sia fondata questa pratica veramente esorbitante, ed irragionevole.



CAPITOLO XXXVII.

In quali Baroni abbia luogo la detta Bolla.

S O M M A R I O.

- 1 In quali Baroni questa Bolla si deve praticare.
- 2 Non ha luogo la Bolla ne' debiti contratti doppo vendita la Baronia.
- 3 Nè meno in que' Baroni, li quali abbiano Feudi in altri principati.
- 4 In quali Baroni non si deve praticare, come al numero 1.

C A P. XXXVII.



Irca la qualità de' Baroni debitori, (disprezzatara-gionevolmente le varie significazioni, che dalli Dottori si danno a questo termine, o vocabolo di Barone) la detta legge conviene ad ogni possessore di Castelli, e di beni giurisdizionali, senza distinzione, se si possoggano per titolo di Feudo, ovvero per quello d' allodio; mentre la medesima Bolla misteriosamente a questo termine, o vocabolo di Baroni ha annesso l'altro di domicelli, il qual'è più generale: Nondimeno ciò va inteso in que' Baroni, li quali facciano figura di Signori, e di Magnati, in maniera che in loro cada la ragione della potenza, considerata dalla stessa Bolla, per la quale li mercanti, ed artegiani, ed altri negozianti non abbiano ardire di negar loro quel che chiedono, e che con una forza, se non precisa, almeno morale siano costretti di seguitare la loro fede; non già quando detta ragione non entri.

Lo che si comprova dalle dichiarazioni fatte dalli Tribunali della medesima Congregazione, e dalla Ruota, che questa Bolla non abbracci li debiti contratti doppo venduti, ovvero in altro modo alienati li castelli, e beni giurisdizionali; ancorchè per disposizione di ragione la qualità, e prerogativa Baronale, che si è una volta acquistata, e posseduta, si ritenga sempre, non ostante l'alienazione, o perdita de' Feudi, o de castelli, dal dominio, e possesso de quali nasce la Baronia: Attesocchè si considera l'attual dominio de' vassalli, e l'attual' esercizio della giurisdizione, da quali dipende la potenza, quando non se ne ritenga qualche parte col titolo, e con la ragione di ricuperar l'alienato secondo le circostanze de' casi.

3 Come anche non si ha ragione de' Feudi, o di altri beni giurisdizionali, li quali si possedessero in altri principati fuori dello Stato Ecclesiastico immediato, ancorchè fossero principati, li quali si possano, o debbano dire dello stesso Stato Ecclesiastico mediato, come di diretto dominio della Chiesa, posseduti in Feudo da altri Principi; attesochè li Baroni di questi stati, e principati non sono compresi nella Bolla: Anzi ne meno quelli dello stato immediato, ma non unito, come sono Avignone, e Benevento.

4 E conseguentemente la Bolla dovrebbe esser intesa, e praticata in que' Baroni, e Domicelli, li quali fanno figura di Signori, e Magnati potenti; sicchè a loro s'adattino le ragioni di sopra accennate, le quali salvano questa legge dall'esorbitanza, e dall'irragionevolezza; non già in quelle persone, le quali in fatti facciano figura di popolari, o di gentiluomini privati, ancorchè affettatamente, e con poco prezzo, ovvero con altro titolo avessero acquistato qualche particella di beni giurisdizionali divdui, in maniera che in fatti sia una Baronìa, ed una giurisdizione più immaginaria, che reale; sicchè sia una signoria, la quale abbia del ridicolo, così per lo più affettatamente procurata per fraudare la legge, e per nodrire le dissipazioni de' fideicommissi per via di questa Bolla.

Overo attendendo qualche Baronìa ideale, che risulti da qualche legulejca sottigliezza, senza che defatto il debitore abbia mai sostenuto tal figura, nè sia stato comunemente riputato per signore, e dell'ordine del Baronaggio: E questo parimente si crede gran disordine, poichè una tal legge, che non si può negare di essere esorbitante dalle regole di ragion comune, dovrebbe essere regolata dalla ragione, per la quale si è fatta, badando principalmente alla sostanza della verisimile volontà del Legislatore, e non alla sola scorza, ed alla formalità delle parole.



CAPITOLO XXXVIII.

Della Bolla dell' Archivio.

S O M M A R I O.

- 1 Della Bolla d' Urbano VIII. detta dell' Archivio, moderatoria di detta Bolla de' Baroni.
- 2 Se la Bolla de' Baroni suffraghi a quei creditori, li quali sapiano li fideicommissi.

C A P. XXXVIII.



Ercò il Pontefice mediato successore, Urbano Ottavo, di moderare la Bolla de' Baroni, la quale a lui parve, che avesse dell' esorbitante, con un mezzo termine, per il quale si soddisfacesse alla sua ragione motiva; sicchè quelli, che seguitano la fede de' Baroni, non avessero giusto motivo di dolersi d'esser ingannati dalla publica apparenza, che fanno li Baroni di esser ricchi, ed idonei, per il possesso de' castelli, e de' beni giurisdizionali, per lo più qualificati, e di gran prezzo.

Che però fece una costituzione, che volgarmente si dice la Bolla dell' Archivio, con la quale si dispone, che ogni interessato nelli fideicommissi, e maioraschi, ovvero nell' investiture per la successione che ne spera, possa esibire in un publico archivio a quest' effetto eretto in Roma l' autentico delli fideicommissi, o maioraschi, ovvero investiture, con la nota distinta de' castelli, e de' beni, che si pretendono in essi compresi, li quali si vogliono esentare dalla detta Bolla de' Baroni, e che tutto ciò si debba distintamente annotare in una tabella, la quale nel luogo del medesimo archivio stia publicamente esposta a tutti: Ed in tal caso la detta Bolla de' Baroni non debba suffragare sopra le robbe così descritte a quei creditori, li quali contraessero doppo il passaggio di sei mesi dal giorno che detta forma si sia già eseguita, ed osservata; per una congrua ragione, che in questo modo non sono scusabili, e così in fatti si pratica: Ancorchè, quando ciò sia eseguito, e che il Barone vuol contraere debiti, si foglia con Breve, o chirografo particolare ottener dal Papa la deroga a questa Bolla, acciò sia praticabile la prima.

- 2 Questa seconda Bolla moderatoria, la quale si dice dell' Archivio,

vio, ovvero la ragione, la quale in essa si assegna, ha dato occasione di dubitare, se la detta prima Bolla de' Baroni debba suffragare a quei creditori, i quali abbiano certa scienza de' fideicommissi, o dell'investiture, o di altri vincoli, a' quali siano soggetti li castelli, e beni posseduti dal Barone col quale si contratta: E sebbene alle volte la Ruota, ed anche per l'autorità di questa la Congregazione de' Baroni ha tenuto, che non debba suffragare, e che basti quell'adempimento di questa forma, che i Giuristi dicono equipollente: nondimeno ciò si crede un'equivoco manifesto, non solamente perchè il Papa ha prescritto sopra ciò una forma solenne, ma ancora perchè non contento di questa forma richiede il passaggio di un termine lungo di sei mesi, in maniera che può darsi in molti la notizia dal primo giorno, e nondimeno che non basti: Ed anche perchè essendo questo un Privilegio, o rimedio concesso alli chiamati al fideicommissi, o dall'investitura, li quali sperando la successione possono non curarsene, stimando esser loro così spediente quando essi ne saranno possessori, per il maggior credito, e facilità del commercio, la difficoltà del quale cagiona alli Baroni: e Signori più gravi usure, ed interessi: Come ancora perchè la detta Bolla dell' Archivio suffraga solamente per li beni indicati, e non per altri. Dunque la sola scienza del fideicommissi non basta; con altre ragioni sopra questo punto specialmente ponderate nel teatro in questo stesso libro, e titolo in occasione di trattare dell'una, e dell'altra Bolla.

Attesochè se i creditori, o altri contraenti fanno i fideicommissi, e gl'altri vincoli, fanno ancora la legge, la quale li toglie, e con la fede della quale contrattano con li Baroni: Conforme a somiglianza abbiamo nella di sopra accennata deroga de' fideicommissi, che si dà dalla ragion comune per li debiti dotali, ovvero in altro modo privilegiati; Imperciocchè sebbene alcuni Dottori hanno creduto, che questo beneficio della legge non debba suffragare a chi abbia notizia del fideicommissi; nondimeno questa opinione è riprovata, ed in pratica è ricevuta la contraria, per la ragione, che se il contraente sà il fideicommissi, sà ancora il rimedio, ed il beneficio della legge, dalla quale viene assicurato; conforme si accenna nel libro sesto, dove si tratta della dote: Che però la vera moderazione di questa Bolla pare che consista nella sua discreta, e ragionevole intelligenza, conforme di sopra si è accennato.

CAPITOLO XXXIX.

Di varie questioni sopra la Bolla de' Baroni.

S O M M A R I O.

- 1 Delle variazioni d'opinioni nelli Tribunali , e d'onde nascano.
- 2 Se la Bolla de' Baroni da principio operi , e dia azione a' creditori; ovvero quando la Congregazione vi metta le mani .
- 3 Degli effetti, che risultano da detta questione , e particolarmente della poxiorità de' creditori, li quali hanno l'assenso.
- 4 Se la Bolla suffraghi per li debiti contratti prima della qualità baronale.
- 5 Se la Bolla abbia luogo per li debiti contratti doppo la Baronìa.
- 6 Che abbracci li debiti prima della Bolla.
- 7 Pregiudica anche a' pupilli, ed a' minori.
- 8 Non abbraccia li Baroni dello Stato Ecclesiastico mediato.
- 9 Ma non già doppo la devoluzione.
- 10 Se li censi , e luoghi de' monti si comprendano sotto la Bolla .
- 11 Se la Bolla abbia luogo nelli debiti , nelli quali il Barone sia fidejussore.
- 12 Se la Bolla abbia luogo ne' fideicommissi tra' vivi , quando ancor viva il fondatore.
- 13 Se abbia luogo per debiti provenienti da' legati , o da donazioni.
- 14 Se basti il dominio de' Castelli nella sola proprietà.
- 15 Qual possesso de' beni basti nel Barone .

I OL presupposto dunque, che questa Bolla de' Baroni debba avere il suo luogo, e che si debba praticare: Si sono nella suddetta Congregazione, ed in altri Tribunali eccitate, e disputate molte questioni, e tuttavia alla giornata, secondo la contingenza de' casi, se ne vanno risvegliando delle nuove, senza che in ciò si possa facilmente dar una regola certa; poichè variandosi alla giornata i Prelati, dalli quali viene costituita questa Congregazione, la quale privativamente ad ogni altro giudice, e tribunale interpreta, e pratica questa legge per la morte, o promozione di quelli, che vi sedono: Quindi risulta quello, che in tutti gli altri Tribunali collegiali si pratica; cioè che per la varietà de' cervelli non sempre le opinioni, e risoluzioni sian uniformi.

2 Primieramente dunque cade la questione, la quale suol'essere la più frequente, e di maggior conseguenza di tutte l'altre. Se questa Bolla dia sopra li beni soggetti a' fideicommissi, ovvero ad altri vincoli ragione alcuna a' creditori del Barone possessore dal principio, che si contrae il debito, ovvero solamente quando la detta Congregazione ad istanza de' creditori, che a quella ricorrono, vi mette le mani, e procede all'esecuzione, e vendita de' beni con la remozione de' vincoli per soddisfarli; in maniera che quando ciò segua, e non prima, la Bolla faccia la sua operazione a favore de' creditori: Ed in ciò si crede onninamente più vera, e più probabile questa seconda parte, cioè che li creditori non vi acquistino per solo obbligo, o privata convenzione azione, o ragione alcuna reale da principio; attesochè se ciò fosse vero, non avrebbero necessità precisa di ricorrere a detta Congregazione, nella quale risiede tal podestà privatamente ad ogni altro giudice, o tribunale, ma potrebbero avanti ognuno esercitare i rimedj, che la legge concede al creditore sopra li beni, che gli sian obbligati, ovvero affetti.

Che però questa legge concede solamente a' creditori una speranza di poter essere così soddisfatti: Overo dà loro una facoltà d'implorare l'ufficio di questo supremo Magistrato; acciò con la sua autorità straordinaria levi di mezzo li fideicommissi, e gl'altri vincoli, li quali diano l'ostacolo, e riduchi le robbe vincolate, ovvero il loro prezzo ad uno stato libero, col quale possano essere soddisfatti, a somiglianza di quello che si dice di sopra delli creditori, li quali non hanno assenso Regio sopra li Feudi nel Regno di Napoli, con casi simili.

L'effetto di questa questione è molto notabile; posciachè sebbene la medesima Bolla, doppo che, secondo la forma da essa prescritta, sian tolti li vincoli, e sian venduti li beni, ordina che il prez-

3 zo sia liberato a creditori secondo il loro ordine dell' anteriorità, o poeriorità, come se si trattasse di un concorso de' creditori ne' beni liberi, ed indifferenti del debitore: Nondimeno, quando vi siano creditori, a' quali fossero obbligate le robbe fideicommissarie, o feudali, ovvero giurisdizionali; perchè il debito fosse contratto con licenza, o derogazione Apostolica; o pure che per disposizione di legge competesse azione sopra li medesimi beni, questi sarebbono preferiti: Come per esempio si verifica nel credito dotale, o simile; attesochè in tal caso questo credito, per lo quale senza l'extraordinario beneficio della Bolla compete azione sopra la robba, farà poziore a gli altri crediti, ancorchè anteriori per li quali non si sia acquistata ragion reale sopra la stessa robba: Appunto come occorre nel concorso sopra i Feudi tra li creditori con assenso, e quelli che non l'hanno, per quel che si è detto di sopra nel capitolo 16.: Essendo gran differenza tra l'acquistare ragione, ed azione nella robba, e tra la sopra implorazione dell'ufficio del giudice per un beneficio straordinario, mediante il quale si possa ottenere la soddisfazione del prezzo.

4 L'altra questione antica, la qual'è stata per un gran tempo indecisa, è quella; se la Bolla suffraghi a' quei creditori, li quali avessero contratto il debito prima della qualità baronale: Ma oggi il punto è già deciso per l'affermativa, e con questa opinione si cammina, attendendo il tempo, che il creditore fa istanza di esser pagato; purchè la robba sia stata posseduta dal debitore in stato baronale per le ragioni addotte nel Teatro sopra questa materia in questo medesimo titolo.

La terza questione all'incontro è; se la Bolla abbia luogo nelli debiti contratti doppo cessata l'attual Baronia per l'alienazione, o perdita de beni giurisdizionali: E questa è stata decisa per la parte negativa, e tale oggidì è l'osservanza, per esser il debito contratto in tempo, che il debitore non avea più attual giurisdizione, nè Baronia, quando non se ne ritenga qualche parte, o azione, come di sopra si è già accennato.

5 La quarta questione fu anticamente eccitato; se la Bolla suddetta riguardi il passato, ed abbracci li debiti contratti prima che questa legge si facesse: Ed ancorchè la regola sia, che la legge abbraccia le cose future, e non le passate; nondimeno con poca difficoltà fu deciso il contrario; attesochè la medesima espressamente lo dispone.

6 La quinta, se questa Bolla pregiudichi alli minori, e pupilli, o altri privilegiati, li quali per ragion propria possedessero le robe possedute dal Barone debitore, e fu deciso per l'affermativa, stante l'ampiezza delle parole.

La festa se abbracciassero li Baroni dello Stato Ecclesiastico mediatto nelle parti date in Feudo regale: Come per esempio, sono il
 7 Regno di Napoli, ed il Ducato di Parma, ed erano già quelli di Ferrara, e d'Urbino: E come di sopra si è accennato si è sempre tenuta la negativa, e tale senza dubbio è l'osservanza.

La settima farà consecutiva alla precedente, cioè; se dandosi il caso della devoluzione di qualche Feudo de' suddetti in maniera che quella parte di Stato, e Provincia diventi immediata, cada sotto la Bolla: Ed in occasione dello Stato d'Urbino devoluto, la Ruota
 8 ha tenuta la negativa: Però questa opinione non è stata abbracciata dalla Congregazione de' Baroni, la quale seguita l'affermativa: E questa in effetto si crede la più fondata, e la più probabile, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo libro, e materia.

L'ottava, se la medesima Bolla abbia luogo solamente ne' beni giurisdizionali, ed in altri stabili veri, ed effettivi, e non ne i censiti, e luoghi de' monti per esser questi certi stabili impropri, e robbe, le quali più tosto costituiscono una terza specie: E discorrendola per i rigorosi termini legali; mentre si tratta d'una legge esorbitante dalla ragion comune, pare, che secondo il senso delle parole, questa sorte di beni non dovrebbe esser compresa: Nondimeno all'incontro la ragione pare che sia la medesima, e così si è alle volte praticato per la comprensione, ancorchè senza disputa, e decisione formale, del che anche si discorre nel Teatro.

La nona è se la medesima Bolla abbracci li debiti non propri, ma alieni contratti dal Barone come sicurtà d'un'altro: Ed in ciò,
 10 quando si sia fatto l'obbligo in veri, e propri termini di sicurtà, pare, che sia certa la negativa: Però ciò rare volte occorre; attesa che per stile commune, le sicurtà oggidì si fanno coll'obbligo, come principali, principalmente, ed in solido, il che cagiona l'effetto, che a rispetto del creditore l'obligato venga stimato come correo, e principal debitore: ancorchè si dica fideiussore rispetto a quello, in grazia del quale si sia obligato, per l'effetto della sua relevazione.

E benchè abbia molto del probabile la distinzione data nel detto Teatro sopra la materia di questa Bolla; cioè; se dal tenore dell'obbligo apparisca, che questo sia principale, e coequale, in maniera che il creditore abbia egualmente seguitato la fede di tutti gli obligati; ovvero all'incontro apparisca, che realmente il Barone faccia figura di sicurtà con obbligazione accessoria; ancorchè, per lo solito formulario de' Notari, si metta l'obbligazione in solido: Nondimeno la Congregazione de' Baroni non abbraccia questa distinzione: Non ostante però si crede che ciò abbia del probabile per la ragione di sopra accennata; cioè che sopra l'intelligenza, e pra-

tica di questa Bolla si dovrebbe camminare con maggior circospezione, praticandola solamente in debiti contratti per causa necessaria, ovvero onesta, e non per debiti imprudenti, com'è quello della sicurtà, quando il creditore con buona fede non creda di avere realmente il Barone per debitor principale.

La decima quistione è quella; se questa Bolla abbia luogo in quei fideicommissi, e majoraschi, li quali siano ordinati per donazione tra vivi, quando il caso di praticarla occorra vivente il
 11 donatore, il quale espressamente si opponga, e dichiari l'animo suo in contrario: E benchè questo caso sia nuovo, come molto raro, e non sia stato ancora deciso; nondimeno si crede più probabile la negativa per diverse ragioni addotte in detto Teatro sotto la materia di questa Bolla; attesocchè sarebbe troppo gran cumolo d'esorbitanze: Ed in questo caso, che il padrone della robba ancor viva, pare che bene s'adattino le ragioni solite considerarsi per l'esorbitanza di questa legge, e che non convengano le altre di sopra considerate per sua difesa.

L'undecima questione è; se questa Bolla abbia luogo per debiti, li quali provengano da' legati, e da donazioni: Ed ancorchè, stando nel senso delle parole, pare che si debba tenere l'affermativa; nondimeno la contraria è più probabile, e più ricevuta, quando non sia quella donazione impropria, che realmente importi contratto oneroso, e corrispettivo; ovvero che il debito abbia origine da un legato fatto da un'altro; in maniera che a rispetto del Barone sia debito vero, perchè sia erede, ed abbia consumato la robba ereditaria, della quale il legato dovrebbe pagarsi; per lo che questo sia diventato debito proprio oneroso, e corrispettivo: Ed in questo modo la Bolla si deve intendere.

La duodecima quistione è; se la qualità baronale si produca dal dominio de' castelli, e de' beni giurisdizionali nella sola proprietà senza l'usufrutto, il quale sia d'un'altro; o pure nel solo usufrutto senza dominio, e possesso alcuno della proprietà: E tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, pare che sia più comune, e più probabile la negativa.

La decima terza è sopra la qualità del possesso de' beni avuto dal Barone, ad effetto che questi cadano sotto la Bolla: Ed ancorchè questa parli troppo generalmente, e con parole molto effrenate delli beni in qualsivoglia modo da' Baroni posseduti; nondimeno secondo l'opinione più probabile, e più ricevuta s'intende di possesso in ragion propria, e di dominio, non già di semplice tenuta, o amministrazione, ovvero d'usufrutto, o per titolo, che poi si scopra insufficiente.

CAPITOLO XL.

Della Congregazione de' Baroni, e delle sue facultà,
e del modo di procedere.

S O M M A R I O.

- 1 Della Congregazione de' Baroni, da chi sia costituita, e come si congreghi.
- 2 Di quello che faccia detta Congregazione, e de' suoi stili, e giurisdizione, e del modo di vendere i beni.
- 3 Quali vincoli tolga la Bolla, ed in che assicuri il compratore.
- 4 Che sopra l'intelligenza della Bolla non si possa dare regola certa.
- 5 Del modo che si libera il prezzo a' creditori, e della sicurtà:
- 6 Che cosa si faccia, quando non si può dare la sicurtà; a danno di chi vada l'investimento.
- 7 Dello stile, che gli anteriori avvocchino quel che si è pagato a' posteriori.

C A P. XL.



Presupposto che si tratti di casi, nelli quali la Bolla entri, de' quali si discorre nel cap. antecedente, sicchè per la sua osservanza si debba venire all'esecuzione, e vendita de' beni. Quest'esecuzione, (come si è detto di sopra), spetta (privativamente ad ogni altro giudice, e Tribunale) alla suddetta Congregazione chiamata parimente de' Baroni, la quale non si congrega in giorni, o tempi determinati come gli altri Tribunali; ma secondo l'urgenza de' negozj ad arbitrio del Tesoriere generale, il quale n'è capo, ed in casa di cui si tiene: Ed è costituita da lui: Dall'Avvocato fiscale: Dal Commissario della Camera: Ed anco da qualche numero vario di Prelati ad arbitrio del Papa, li quali si assumono dal Collegio de' Chierici di Camera, intervenendovi anche l'Auditore del Tesoriere, nel quale cade dubbio se abbia voto decisivo come gli altri, o solamente consultivo, presupponendosi varia l'osservanza, la quale di presente pare che sia affermativa.

- 2 Quando dunque si tiene detta Congregazione, i creditori del Barone vivo, o morto compariscono in essa, ed esibendo negli atti del Notaro proprio, e particolare della medesima Congregazione li mandati esecutivi ottenuti da' giudici ordinarj competenti contro il Barone debitore, ovvero contro la sua eredità, fanno istanza, che siano eseguiti sopra li Castelli, e beni da quello posseduti, ancorchè si possoggano dal successore senza titolo ereditario, ma per ragion propria di fideicommissio, o d'investitura.

E benchè questo Tribunale sia mero esecutore, e non giudice circa la rilassazione de' mandati, e la canonizzazione de' debiti; ad ogni modo essendo (come i Giuristi dicono) esecutore *de jure*, e non di mero fatto, esamina, e discute in forma di Tribunale con gli Avvocati, e Procuratori delle parti in contraddittorio pubblico l'eccezioni, che si danno da' possessori contro la sussistenza de' crediti, ed anche sopra la qualità della Baronìa, o sopra la qualità del possesso avuto dal debitore de' castelli, e beni, de' quali si tratta, e sopra altri requisiti necessarj, acciò entri la Bolla; sicchè, quando l'eccezioni de' possessori siano rilevanti, si astiene, e si nega l'esecuzione.

Ed all'incontro, quando si stimi che vi entri la Bolla, e che l'eccezioni non sussistano, ordina il sequestro de' Castelli, e beni, (e senza que' grandi apparati, e spese immense, le quali in altre parti si praticano in casi simili di concorso de' creditori nel patrimonio de' Baroni), deputando un Commissario per detto sequestro, e facendosi una tal quale sommaria stima de' beni a giudizio de' periti, (lo che non è necessario, ma è posto in arbitrio della Congregazione) in molto breve termine, che per lo più non passa mesi, e con la precedente affissione degli editti, li quali contengano un certo termine, si procede alla subastazione, e vendita de' Castelli, ed altri beni, li quali si deliberano al miglior oblatore.

Non si ammettono però oblazioni se non col prezzo in contanti, che si deposita nel Monte della Pietà, ovvero con cedula bancaria di qualche idoneo, ed accreditato negoziante in Roma, il quale, come per specie, o forma 'di deposito attesta, che la somma sia in suo potere, e si obbliga prontamente pagarla a chiunque ordinerà la medesima Congregazione: Nè è solito ammetterli oblatore, il quale si accolli li debiti, se non in caso, che le circostanze del fatto lo facessero stimare congruo; onde quasi mai ciò si pratica.

Bensi che alle volte, quando non si trovi giusto oblatore (e non altrimenti) si ammette l'oblazione del medesimo creditore di scomputare il prezzo in tutto, o parte del suo credito, lo che segue in vigore di un chirografo particolare d'Urbano VIII. nel quale però si dispone, che ciò non si possa fare se non in sussidio, quando non si trovino giusti oblatori: Ed anche in questo caso non si procede alla deliberazione senza farne prima parola col Papa, e riceverne il suo oracolo, così disponendosi dal medesimo chirografo.

Il compratore viene nella medesima Bolla assicurato da ogni evizione, e molestia, mentre per essa si tolgono tutti i vincoli,
ipo-

ipoteche, ed obblighi, a' quali li Castelli, ed altre robbe soggiaceffero, liberandoli totalmente, o trasferandoli tutti nel prezzo, nel quale entra la totale surrogazione in luogo della robba, talmente che in questo modo la Bolla si dice togliere onninamente le ragioni, le quali competessero al terzo sopra essi beni, lasciandole illese sopra il prezzo; sicchè, se nel tempo della vendita li castelli, e beni si trovassero dati in affitto ad altri (secondo alcune decisioni della Ruota, con le quali si cammina) il compratore non è obbligato stare a quest'affitto, con casi simili.

Cadendo solamente la quistione, se la Bolla tolga il dominio diretto delle Chiese, e di altri, a quali li Castelli, ed altre robe per titolo feudale, o enfiteotico, o livellario, e simile siano soggette: Nel che pare che il suo tenore ne persuada l'asser-
mativa per la sola eccezzuazione delle ragioni della Camera Apostolica, quafiche questa fermi la regola in contrario: Tuttavia è stimata più probabile l'altra opinione; poichè la Bolla con la medesima libertà, e sicurrezza del compratore resta ben praticabile nel dominio utile, ed in quelle ragioni enfiteotiche, o feudali, che competono al possessore, conforme si discorre nel Teatro.

Anzi è stimata più probabile l'opinione, che la deroga d'ogni dominio, ed ipoteca, o fideicommissi, o investitura; ed ogn'altro vincolo, e contratto cammini bene rispetto alli vincoli imposti dalli maggiori, e dagli autori del possessore in pregiudizio di quelli, li quali abbiano causa da loro, ma non già in pregiudizio d'un terzo totalmente indipendente: Come per esempio, se si tratta di successori al fideicommissi, o investitura del primo acquirente, o del primo ordinatore del fideicommissi, o di debiti contratti con ipoteca dal medesimo, o altro successore, ciò cammina bene: Ma se il possessore d'un fideicommissi malamente alieni il castello, o altra robba ad un'altro, il quale come in robba sua vi faccia un fideicommissi, ed i creditori di esso, o de' suoi successori Baroni vi concorrano, non pare che ciò possa, o debba pregiudicare alli successori in dett'altro primo fideicommissi, nel quale li creditori, che concorrono, non vi abbiano che fare.

Eccetto se l'alienante fosse anco Barone; poichè in tal caso, diventando egli per tal alienazione debitore al compratore dell'evizione, potranno i creditori di questi, valendosi delle ragioni del medesimo, o di altro suo successore loro debitore, opporre della Bolla, entrando le stesse ragioni: Tal questione però; per la mia notizia, non è stata ancora formalmente discussa, nè decisa, e conseguentemente non vi si può dare una regola certa.

Il che

Il che generalmente vien detto in tutte le altre questioni di sopra accennate, ed in altre simili disputationi, o da disputarsi:

4 Attesochè trattandosi di legge nuova e particolare di un principato non possono costituirsi quelle regole, e conclusioni, che nell'altre questioni risultanti dalla ragion comune, abbiamo per la più comune tradizione de' Dottori, e glosatori, ovvero per le decisioni de' Tribunali, mentre questo Tribunale non fa decisioni, come stila di fare la Ruota, nè assegna ragioni delle sue risoluzioni, e conseguentemente restano ignote le ragioni, per le quali siano nate le risoluzioni passate: Sicchè, quando non si tratti di stili più che certi, e ricevuti dalla Congregazione, o di cose espressamente decise dalla Bolla, o da chirografi Pontificj, l'opinioni, e risoluzioni sogliono esser varie, secondo la varietà de' cervelli di coloro, che sedono in Congregazione.

Il prezzo come sopra ritratto dalla vendita de' beni si delibera alli creditori certi, e liquidi secondo l'ordine della loro anteriorità, o poeriorità, sopra la quale nemeno si fanno tanti lunghi apparati, e discussioni, che si usano ne' Tribunali d'altri Principati, consumandosi quasi li secoli con spese grandi, e con istento insoffribile de' creditori, li quali siano chiaramente anteriori, o poeriori per le dilazioni, e calunnie che si danno da' posteriori, o collusivamente dal medesimo debitore o possessore per impedire la vendita: Attesochè, stante lo stile inconcusso, ed inalterabile della Congregazione di non liberare denaro senza l'idonea sicurtà di restituire quel che si riceve; primieramente al compratore in caso d'evizione e molestie; e secondariamente agli anteriori, e poeriori creditori, e di contribuire con gli eguali: Con una tale quale sommaria cognizione dell'anteriorità, o poeriorità si libera il denaro a quello, il quale si stimi d'aver le cose più liquide, e chiare, mentre all'altro resta provisto con detta sicurtà.

Quando poi la sicurtà non si possa prontamente dare idonea, vi è il rimedio pronto, che il prezzo s'investa in luoghi di monti con questo vincolo, il quale stia in luogo della sicurtà.

6 Perilchè cadono alle volte le questioni, se dandosi il caso della diminuzione, e deteriorazione delli detti luoghi de' monti danno di chi ciò debba correre; come all'incontro di chi debba essere l'utile dell'aumento, o de' frutti tra tanto decorfi: E la decisione dipende dalla distinzione, se li detti luoghi de' monti siano dati, e rispettivamente ricevuti in luogo della quantità, ovvero come specie con obbligo di restituire la medesima: Poichè nel primo caso, tanto l'aumento de' frutti, quanto all'incontro il pericolo, e diminuzione faranno del creditore, che gli ha

ha posseduti: E nell' altro faranno del patrimonio a comodo, ed incomodo de' creditori.

Nel concorso, o rispettivamente nell' avvocazione del denaro pagato cadono molte questioni, le quali non dipendono dalla particolare disposizione di questa Bolla, ma dalle regole generali della ragion comune, e di queste si tratta nel libro ottavo nella materia, o titolo del debito, e credito, e del concorso de' creditori.

7 Ed ivi si accenna lo stile di questa Congregazione, la quale, sebbene non seguita l' opinione di colero, li quali obbligano li creditori anteriori per l'avvocazione del denaro pagato a' posteriori di dover osservare l'ordine, e molestare solamente gli ultimi; ma in ciò concede l'elezione al creditore anteriore d'agitare contro chi più gli piaccia; nondimeno si cammina con la dovuta circospezione per togliere tanti circuiti; cioè, che sebbene non si nega all'anteriore prontamente il mandato di restituire l'esatto contro quello, che da lui si elegga; tuttavolta se quello, il quale è molestato indicasse gli altri posteriori, e li molestasse, si va soprasedendo nell' esecuzione, acciò che questa effettivamente si consumi contro gli ultimi, conforme generalmente si pratica, o si deve praticare dagli altri Tribunali.



CAPITOLO XLI.

In quali casi non entri, o non obblighi la Bolla de' Baroni.

S O M M A R I O.

- 1 Quando non entri la Bolla nelle vendite.
- 2 Si possono imporre censi per isfuggire la vendita.
- 3 Quando altri Tribunali vi si ingeriscano.
- 4 Del modo di procedere, e giudicare della Congregazione.
- 5 Quelche si faccia del prezzo che sopravvanza.
- 6 Della contribuzione tra più fideicommissi.
- 7 Dove si tratti dell'altre cose concernenti questa materia.

C A P. XLI.



- 1 Questa Bolla, con la deroga de' fideicommissi, ed altri vincoli in tanto ha luogo, in quanto che la vendita si faccia con autorità della detta Congregazione, e nel modo, e forma di sopra accennati. Sicchè se si facesse dal possessore con sua privata autorità, o che detta forma non si offer-
 2 vasse, il compratore non rimane sicuro dalle ragioni del successore, che restano in essere, come prima.

Può nondimeno il possessore a fine d'ovviare al maggior danno del fideicommissi, o del patrimonio, che risulterebbe dalla vendita de' castelli, e beni, per detta strada della Congregazione, e per maggior utile imporre censi, o far altri contratti: E questi si sostengono, se non per la disposizione, almeno per la ragione della Bolla.

- 3 Come ancora, benchè di detta Bolla ne sia, privatamente ad ogn'altro, esecutrice la detta Congregazione, e non possa ingerirvisi altro giudice, e tribunale; nondimeno per via d'eccezione, o replica, e per ragion di circuito proibito dalla legge può di quella opporsi avanti ogni giudice, e tribunale, così incidentemente.

- 4 Non usa questa Congregazione tela giudiziaria, e formalità di giudizio, ma cammina sommariamente, e (come si è detto di sopra) ad uso di Principe *Manu Regia*, a segno che la Ruota abbia qualche volta detto non esservi ne meno necessaria la citazione del-

la parte: Lo che però non si è in uso, nè pare che abbia del probabile: E sebbene si dice semplice esecutore, che non giudica; nondimeno da qualche tempo: O sia per stile: O sia per chirografi Pontificj usa di giudicare, e di dare le sentenze sopra l'antiorità, e poeriorità, de' creditori, e sopr'altre cose, che occorrono dipendenti dalla liberazione del prezzo, la quale da essa si sia fatta, ovvero dalla sua amministrazione de' beni.

5 Se il prezzo de' beni venduti avanzasse in qualche parte, si dispone dalla Bolla, che questo si debba metter a multiplico, finchè segua la reintegrazione del fideicommissso, per il quale s'intendono anco surrogati li beni, che avesse il Barone debitore, mentre (come di sopra si è accennato) la Bolla non toglie totalmente li fideicommissi, nè rende li beni semplicemente liberi, ma solamente concede facoltà alla Congregazione, che in grazia de' creditori possa vendere le robbe possedute da' Baroni, non ostante tal vincolo.

6 Alle volte porta il caso, che un Barone possedga più fideicommissi, o majoraschi, li quali per diverse disposizioni con la sua morte passino a diversi generi di persone; sicchè quando in vigore di questa Bolla fossero alienati, ovvero obbligati li beni di un fideicommissso, entra la questione, se gli altri debbano egualmente contribuire a questo danno, come patito per causa d'uno, il qual è stato il possessore di tutti: Ed in ciò la Ruota ha deciso per il contributo, indotta dalle ragioni, che si accennano nel Teatro in questo medesimo libro, e titolo de' Feudi, in occasione di trattare di questa Bolla, dove anche si hanno gli altri casi, e questioni concernenti la stessa materia, parendo impossibile il riferire, e trattare il tutto in compendio; bastando per quelli, a quali questa fac-
7 tica è dirizzata, questo saggio di tal materia singolare. A

A
Di tutte le cose accennate nel presente, e negli altri antecedenti capitoli sopra questa Bolla si tratta nel Teatro in questol. dal dis. 73. sino al 103. e nel supplemento.



I L
**DOTTOR
VOLGARE**

**LIBRO SECONDO
D E' R E G A L I.**

C I O E' :

Degli Offizj venali ; De' luoghi de' Monti , e rendite col Principe ; De' Dazj , e Gabelle ; De' Sali , e Saline ; De' Minerali , e Miniere ; De' Tesori , ed escavazioni ; Delle Monete ; Delle strade , e luoghi pubblici : Del Fisco , e delle confiscazioni , e pene ; De' Porti , Fiere , e de' Mercati ; delle Peschiere , e Caccie riservate ; Della ragione di guerra , e dell'armamenti ; Della podestà di toglier le ragioni del terzo ; Di fare , e disfare le leggi : E di altre cose simili , che sono di sola ragione del Principe .

DOTTOR
VOLGARE

LIBRO SECONDO

DE' R E C A L I

C I O E

De' Offizj veneti: De' luoghi de' Monti, e rendite
de' Principi: De' Dazi, e Gabelle: De' Balli, e Sa-
lari de' Militari, e Ministri: De' Tolari, ed altre
rendite: Delle Monete, Delle Misure, e luoghi pub-
lici: Del Fisco, e delle costituzioni, e pene: De' For-
ti, Fiumi, e de' Mercati: Delle Pechiere, e Caccia-
ture: Delle ragioni di guerra, e dell'armamento.
De' Delle nobilita di regni le ragioni del re: De'
De' Delle, e delle le leggi: E di altre cose simili.
che sono di loro ragione del Principe.

I N D I C E

DE' CAPITOLI

DEL SECONDO LIBRO

DE' REGALI.

C A P I T O L O P R I M O .

DEl nome, ed introduzione de' Regali: Ed in quali cose consistano.

C A P. I I .

Degli Offizj venali, vacabili, o perpetui.

C A P. I I I .

De' luoghi de' Monti, che in altre parti si dicono rendite, o compre, o giuri sopra gabelle, o fiscali, ovvero arrendamenti: E di altri effetti del Principe, o della Repubblica.

C A P. I V .

Delle gabelle, dogane, collette, tasse, dazj, e degl' altri pesi pubblici.

C A P. V .

Del Sale, e delle Saline.

C A P. V I .

Delle Miniere, e minerali d'oro, argento, rame, ferro, alume, vitriolo, solfo, e simili: Come anche delle fodine di pietre, e di altre materie: E delli tesori, ed altre cose sotto terra.

C A P. VII.

Del fisco, e ragioni fiscali, e delle pene, e multe, e confiscazioni.

C A P. VIII.

Delli beni vacanti, e delli beni naufragati, o in altro modo derelitti; quando siano di ragion regale, in maniera che spettino al Principe, o al fisco; ovvero a chi spettino.

C A P. IX.

Delle Monete.

C A P. X.

Delle fiere, e mercati: E delli pesi, e misure.

C A P. XI.

Delle tratte, o estrazioni: E delle represaglie.

C A P. XII.

Delle peschiere, e pescagioni: E delle caccie riservate, o proibizioni della caccia, e pesca.

C A P. XIII.

Della podestà di proibire le compre, e le vendite de' vittuali, e di altre robbe concernenti l'uso umano: Ed anche della podestà di proibire li molini, i forni, i macelli, le pizzicarie, ed altre cose simili, e di sforzare gli abitatori ad andare alli proprj.

C A P. XIV.

Delle angarie, e perangarie; e facoltà d'esigere da' vassalli, o da altri li servizj reali, o personali.

C A P. XV.

Del Mare, e de' suoi porti; e de' fiumi, e laghi, e loro ripe.

C A P. XVI.

Delle vie, ovvero strade pubbliche: E delle piazze, e de' teatri, e di altri luoghi pubblici.

C A P. XVII.

Delli palazzi, e castelli, fortezze, e fortificazioni.

C A P. XVIII.

Dell'arme, armarie, ed armamenti così per terra, come per mare: E della ragion di guerra, e di formar esercito.

C A P. XIX.

Della podestà di dispensare alle leggi, e fare qualche da Magistrati; o da Giudici ordinarij non si può fare: Come, di dare indulti generali, ovvero far grazie particolari de' delitti, e di rimetter bandi, o condanne, e dar moratorie a' debitori, ovvero dar indulti di far testamenti, o altre disposizioni senza le solennità prescritte dalla legge: E di legittimar bastardi, ed abilitar minori, dispensando all'età, e di dispensar gl'incapaci, e cose simili: E particolarmente quando dette dispenfe, o abilitazioni portino seco il pregiudizio del terzo.

C A P. XX.

Della podestà di creare li Magistrati, ed ufficiali; e quali persone si debbano assumere: Ed anche della podestà di conferire li titoli, e le dignità di Principi, Duchi, Marchesi, a Conti: Come anche di creare Dottori, e Notari: Di eriger pubbliche università, o studj: Di conceder privilegi di nobiltà, e di cittadinanza, e di far altre simili concessioni.

Della podestà del Principe di togliere gli uffizj, benefizj, cariche, e robbe concedute; e di rivocare le grazie fatte, con casi simili: Overo di disporre dellerobbe, e delle ragioni del terzo.



CAPITOLO PRIMO.

Del nome , ed introduzione de' Regali ; ed in quali cose consistano .

S O M M A R I O.

- 1 Che il nome de' Regali non si usi dalla legge civile, ma ve ne fosse l'uso.
- 2 Della ragione , perchè appresso alli Romani non si usasse questo termine de' Regali.
- 3 Che ve ne fosse l'uso appresso i Romani.
- 4 Il Principe è marito della Repubblica , e le pubbliche rendite sono la dote.
- 5 Donde sia derivato questo termine de' Regali.
- 6 Quali siano le Regalie descritte dalla legge.
- 7 Che la descrizione non sia intiera , e quali siano gli altri Regali.
- 8 Della ragione , per la quale dalla legge non si descrivono queste altre regalie maggiori.
- 9 Li Regali maggiori non si possono concedere , nè dismembrare dal Principato.
- 10 Si distinguono più sorti di Regali.
- 11 La regola è che li Regali non si possono ottenere senza titolo del Principe sovrano.
- 12 Quando giovi il possesso centenario , o immemorabile.
- 13 Quando , e come li Regali , anche inseparabili , si possono ottenere dagl'inferiori.
- 14 Dell'ordine che si tiene nel trattare de' Regali ; e primieramente degli offizj , e luoghi de' Monti.

CAPITOLO PRIMO.

A Ncorchè nel corpo delle leggi civili de' Romani secondo la compilazione di Giustiniano, non si trovi questo termine de' Regali, e di Regalie: Nondimeno certa cosa è per comune, e concorde tradizione degl'Istorici, che nell'antica Repubblica, o Imperio Romano, come anco in tutte l'altre più antiche Monarchie, e Repubbliche, o Principati ve ne fosse l'uso, come di dote peculiare del Principato necessarie per le pubbliche spese così in guerra, come in pace.

Vengono questi Regali significati con diversi vocaboli, secondo la loro diversa qualità; essendo probabile che nella Repubblica Romana non si usasse questo termine de' Regali, anzi che, forse anticamente usato, si bandisse per l'abborrimento, che il popolo Romano, doppo l'espulsione di Tarquinio superbo settimo ed ultimo Re, essendosi posto in istato di libertà aveva al nome regio: In maniera che quando anco perdè la libertà, e ritornò al governo monarchico d'un solo, fù per detta causa adoprato il nome d'Imperadore, il qual' era molto minore, come significante un Capitano generale d'esercito suddito al Re, o ad altro Principe; che però è molto probabile, si adoperasse altro termine, ovvero nome meno abborrito: Mentre la sacra scrittura, la quale (oltre l'autorità necessaria, che le dà la fede cristiana) e la più antica, e la più stimabile storia, che sia nel mondo; in occasione di far menzione de' Romani, li quali all'ora erano in istato di Repubblica per la confederazione fatta con Maccabei, dice, che riducevano in loro potestà le miniere dell'oro, e dell'argento in Ispagna.

Come anco gli Storici concordemente fanno menzione de' tributi, contribuzioni, e dazj, de quali parla anco la legge civile, come spettanti alla Repubblica, ed alla Camera del Principe.

Il che ancora si comprova da quello, che si dirà abbasso trattando del sale, e delle saline, che fin da quei tempi erano di ragion publica: Restando solo la differenza sopra la qualità di quelle cose, che oggi si dicono Regali; se alcune di esse fossero anticamente di questa specie, o no; Ma per quel che spetta all'uso del genere de' Regali, non si dubbita che sia antichissimo, e da che nacque il principato, o la repubblica; poichè a questa bisogna necessariamente dar la dote per il suo mantenimento; essendo il Principe marito della repubblica, la quale dà al medesimo per supportar li pesi del matrimonio politico la sua dote, che consiste in queste rendite pubbliche, le quali si dicono regali.

Ma ciò che sia appresso gli Storici, e gli Antiquarj; Appresso i Giuristi, e particolarmente appresso i Feudisti questo termine, 5
 ovvero vocabolo de' Regali, e cavato da una convenzione fatta tra Federico Imperadore, ed alcune Città di Lombardia: Poichè avendosi queste usurpata qualche libertà, e ragione di principato, che dall'Imperadore si pretendea non essersi potuto fare: Quindi dopo una fiera guerra, nella pace: che si dice di Costanza, fu dichiarato quali fossero quelle regalie, e rendite, ovvero prerogative, che dovessero a loro spettare per sostentamento de' pubblici pesi.

Nelli capitoli dunque di detta pace con vocaboli in parte barbari, e non usati dagli antichi professori della lingua latina (così richiedendo la qualità di quei secoli) li Regali sono descritti con quest' 6
 ordine. Cioè: Le armandie: Le viepubbliche: I fiumi navigabili, o quelli non navigabili de' quali si forma il navigabile: I Porti: Le ripe: Ledogane, ogabelle: Le monete: Le pene, e confiscazioni: Libeni vacanti, ovvero che in altro modo per delitti spettino al fisco: Le angarie, e perangarie: La facoltà di deputar i Giudici, e Magistrati: Le rendite delle pescagioni: Le saline: Le decime, o 7
 altre porzioni de' tesori dovute al Principe: Ed i palazzi, che sono nelle Città. A

Questa descrizione non è intiera, nè meno significa tutte quelle cose, le quali spettano al principato, e che oggidì in pratica sono di ragion pubblica, mentre si tralasciano le preeminenze, e le Regalie maggiori: Cioè la sovranità, e la ragione del principato con la sovrana giurisdizione, ed imperio de' popoli: La facoltà d'inf feudare: L'altra facoltà di fare, e disfar le leggi, o a quelle dispensare: La podestà di togliere la ragione del terzo: Come anco sono gli uffizj venali usati anco in tempo dell'Imperio Romano, ed oggidì frequenti in tutti i principati, li quali di concorde 7
 volere de' Dottori vengono stimati di ragion di Regalie conosciuta dalla legge civile, che l'esplica col nome, ovvero vocabolo di milizia: Ed anco quelle rendite, o ragioni, che si hanno da privati col medesimo Principe sopra le gabelle, e le altre entrate pubbliche, le quali in Roma, ed in altre parti d'Italia si dicono luoghi de' monti, o compere, ed in altre si dicono fiscali, ovvero entrate sopra gli arrendamenti, ed in Ispagna si dicono *Iuros del Rey*, mentre parimente di comun consenso de' Dottori queste sono Regalie, anzi le più frequenti dell'altre.

La ragione, per la quale nella detta convenzione, ovvero costituzione Imperiale non si fa menzione di quest'altre Regalie, nasce perchè ivi furono esplicate solamente quelle cose, che dovessero spettare a dette Città, restando tutte l'altre, le quali cadono sotto il genere de' Regali, in potere dell'Imperadore: E par- 8
 tico-

A
 Di detta convenzione si parla nel lib. 1. de feudi nel disc. 2.

ticolarmente quelli che si dicono maggiori, o di prim'ordine conaturali, e necessariamente annessi al supremo principato, ed alla sua corona come da questa inseparabili.

9 Non potendosi dare il caso, che un Principe sovrano possa fare un'altro Principe sovrano totalmente a se uguale; mache possa solamente dare gli altri regali minori, e del second'ordine, come separabili, i quali per concessione del sovrano, ovvero in vigore di prescrizione immemorabile possano spettare anco a feudatarij, o ad altri inferiori magistrati, anzi anco a persone private.

10 Quattro dunque sono le forti de' regali. La prima, la quale consiste nell'alto, o altissimo dominio, e nella sovranità: E questa non è concedibile, nè separabile dal principato: La seconda è di quei regali, li quali anco si dicono maggiori, e di prim'ordine non congrui se non a quelli, i quali abbiano ragione di principato, e però concedibili, e congrui a i feudatarij maggiori, li quali si dicono regali, o di dignità: Come sono. Il fare, e disfar le leggi, ed a quelle dispensare: L'aver ragione di guerra pubblica, e di esercito: Il dar le reprefaglie: L'imporre gabelle, e cose simili: La terza si dice de' regali minori compatibili anco col Feudo inferiore, e subordinato, il quale non abbia ragione di principato, ma di semplice baronia, conforme la distinzione data nel lib. 1. de' Feudi. Come per esempio sono: La facoltà di collettar li sudditi: Il poter aver le ragioni privative del sale, de' forni, molini, e macelli, e cose simili; le quali si accennano in questo libro, che siano di ragion regale, ma possono essere in potere di questi signori inferiori. E di questi in qualche parte, per quel che spetta alla giurisdizionale, si tratta in detto libro primo de' Feudi. E la quarta specie è di quelli regali, li quali convengono anche a persone private, purchè non abbiano annessa giurisdizione, o imperio, nè qualità feudale. Come sono gli accennati offizj venali: Ed i luoghi de' monti, o rendite pubbliche: Overo la prerogativa di pescare con ragion privata, e cose simili, conforme si vede da tutta la serie di questo libro, trattando delle diverse specie di regalie. Ancorchè veramente in questo caso li particolari possieggano piuttosto il frutto, e l'utile, che la sostanza della regalia.

11 La regola generale dunque, la quale si ha in questa materia, è che i Regali non possono averli da privati, o dagl' inferiori senza titolo, ovvero senza concessione del Principe sovrano, se non quando vi concorresse un possesso immemorabile, o almeno centenario, senza che apparisca di principio vizioso in contrario, quando a questo il medesimo possessore restringa il suo titolo, e possesso; Non già quando, ancorchè apparisca di qualche titolo, il quale

il quale si scopra vizioso, o mancante, nondimeno, non resti esclusa la possibilità di un'altro titolo migliore, e sufficiente, la
 12 prova del quale senz'altra giustificazione risulta dal tempo immemorabile, o centenario, quando però si tratti de' regali (come sopra) minori, e del second'ordine inferiore, li quali siano soliti concedersi a' sudditi, ed a persone private, in maniera che possano stare separati dal supremo principato, non già quando si tratti de' primi, e de' maggiori, mentre questi sono imprescrittibili: Questa qualità di essere inseparabili ha luogo nella regalia abituale, e nella sostanza, non già nella comodità, o nell'utile ed emolumenti della medesima; attesochè questa compatibilmente può dirsi di ragion privata, e può spettare a' privati, ed alli feudatarij inferiori per privilegio, o per concessione, ovvero per beneficio di detto possesso antico immemorabile, o centenario, ed anco del quadragenario accompagnato da un titolo, il quale sia giustamente creduto legittimo, ancorchè in effetto non fosse tale, e come i Giuristi dicono, *putativo, di buona fede*; dipendendo il tutto dalla qualità de' medesimi regali, e loro natura, come anco dalle leggi scritte, o non scritte, o dagli stili particolari de' principi: Che però non è possibile in ciò poter dare una regola generale applicabile ad ogni caso: Dovendosi in ciò avvertire, che altro è la ragion regale nell'abito, ed altro è nell'atto, ovvero nel comodo; sicchè l'incapacità delle persone private cammina al primo effetto, e non al secondo. Come per esempio la ragion di metter gabelle è del Principe, ma il possedere gli emolumenti di quelle può essere de' particolari, con casi simili. B

Trattando dunque singolarmente dell'accennate sorti di regalie; si tiene lo stesso ordine tenuto nel secondo libro del Teatro, dove si tratta di questa materia de' regali, ancorchè non sia quell'ordine, col quale camminano i feudisti sopra l'esplicazione di detta
 14 convenzione, o concordia Imperiale, per la stessa ragione generale assegnata nel proemio sopra tutto l'ordine di quest'opera, e particolarmente perchè gli uffizj, ed i luoghi de' monti, o ragioni col Principe sono più frequentemente di ragione privata, che però conviene adattarsi a qualche più richiede l'uso comune, e la pratica del foro.

B

Delle suddette specie, o distinzioni di Regali si accenna qualche cosa nel detto disc. 2. e 81. ed anco nel disc. 63. 64. 65. e 72. del libro 1. de' Feudi.


CAPITOLO II.

S O M M A R I O.

- 1 Come furono introdotte le milizie.
- 2 E come li Feudi sono resi venali.
- 3 Dell'introduzione degli offizj venali.
- 4 Della ragione della venalità, ed in che consista il loro valore.
- 5 Gli offizj sono de' Regali, e non si possono possedere senza concessione del Principe.
- 6 Degli offizj venali delle Città suddite.
- 7 Quando si possino concedere gli offizj prima che vacchino.
- 8 Degli offizj che si comprano in testa d'uno con denaro di un altro; se; ed a chi spettino; si distinguono più casi; e quando entri la donazione.
- 9 Che cosa operi la riserva del decreto negli offizj.
- 10 Quello, che ha la riserva del decreto, è preferito anche a quello, il quale dà il denaro per la compra.
- 11 Se; quando l'offizio, o il suo prezzo vada imputato nella legittima.
- 12 La donazione che si presume da chi dà il denaro per l'offizio, si dice per causa di morte.
- 13 Della riserva del decreto a favore del creditore; che cosa importi.
- 14 Gli offizj non si possono obbligare senza assenso.
- 15 Della proposizione che gli offizj della Corte Romana siano in commercio, come vada intesa.
- 16 Che quello che dà il denaro per la compra, non sia preferito.
- 17 Se l'offizio si venda senza assenso, che cosa si acquisti al compratore.
- 18 Che cosa dia il venditore dell'offizio, quando vi concorra l'assenso del Principe.
- 19 Il secondo compratore con assenso è preferito al primo senza l'assenso.
- 20 Del concorso de' creditori sopra l'offizio.
- 21 Quando la riserva del decreto sia invalida.
- 22 Se la riserva del decreto suffraghi anche per i frutti, o per l'usure.
- 23 Qual' azione abbiano li creditori senza riserva di decreto, o assenso sopra l'offizio.
- 24 Quando il prezzo sia della stessa natura.
- 25 Degli offizj, li quali vadano regolati conforme le robbe indifferenti.

- 26 Negli offizj la concessione dell'assenso, o decreto non pregiudica in caso di devoluzione.
- 27 Che il Principe sia tenuto concedere la licenza per la vendita, e quando la possa negare.
- 28 Se in queste licenze entri la regola delle risegne fatte da quelli, li quali muojono presto.
- 29 Quando l'offizio non vachi per morte dell'offiziale.
- 30 Dell'altre questioni sopra questa materia d'offizj.

C A P. II.

I  Onforme nella Repubblica Romana l'introduzione delle milizie non fu, perchè doveessero esser venali, ma per premio, e remunerazione de' soldati benemeriti; per lo che da ciò prefero la denominazione: Ma poi, dandosi in tutte le buone introduzioni la corruttela, diventarono venali, conforme apparisce dal corpo delle leggi civili in occasione degl'imprestiti fatti per far queste compre, ovvero dell'imputazione di quel che dal padre si spendesse in comprare la milizia per il figlio.

Così parimente è occorso nell'introduzione de' Feudi sotto de' Longobardi, o de' Normandi, o de' Germani secondo la varietà dell'opinioni; attesocchè i Feudi furono introdotti come una specie de' benefizj per premio, e mercede de' benemeriti; ma poi in progresso di tempo si son fatti venali. Lo stesso appunto è occorso negli offizj, li quali oggidì sono venali, usati quasi in tutti i principati d'Europa, e particolarmente con molta frequenza in Roma, e forse con maggiore nella Francia.

La ragione della venalità, come anco il valore, o il prezzo non dipendono da quella amministrazione, la quale forse accidentalmente sia a loro annessa, ma principalmente nasce dagli utili, ed emolumenti borfali, che seco portano. Che però nasce da chiara ignoranza lo scandalo d'alcuni, li quali credono la venalità in quella parte, che riguarda l'amministrazione della giustizia, ed anco il passaggio alle dignità, contenendo ciò un'error manifesto nato dalla poca pratica; mentre in effetto il prezzo risulta dagli emolumenti nello stesso modo che segue in quegli offizj, a' quali non è annessa amministrazione alcuna, ne portano tal passaggio.

Sono però questi offizj venali di ragione regale, come quelli, che non si concedono se non dal Principe per grazia, la quale per comune stile si riduce in scrittura, e conseguentemente il solo possessore senza titolo, ancorchè di tempo considerabile, non suffragga B, se non quando fosse di tempo immemorabile, in vigor del quale, per la facoltà di allegare ogni titolo migliore, si possa al-

A
Nel disc. 2.
di questo lib.

B
Nel disc. 14.

legare il privilegio, o la concessione del Principe. Bensì, che in questi uffizj venali per lo più vitalizj, molto di raro questo titolo presunto si riduce alla pratica.

Ed ancorchè ad imitazione degli uffizj, che il Principe concede, si siano introdotti simili uffizj venali anco dalle Città suddite, o dalle loro comunità, come particolarmente insegna la pratica in Roma, che la Camera del Popolo (che vuol dir il medesimo, che la Comunità della Città) ha molti di questi uffizj; nondimeno dipendendo tutto ciò più dalla podestà del Papa, comunicatagli come Principe supremo, che per autorità propria, vanno regolati con gli stessi termini di regali, in maniera che vi bisogna il titolo, senza il quale non suffraga il possesso, eccetto nel detto caso dell'immemorabile. C

C
Di questi uffizj del Popolo si parla nel disc. 3. e 14.

In questo però consiste la differenza del Principe sovrano, o suo Vicario, o altro Magistrato, a chi sia comunicata la sua suprema podestà dalle Città suddite. Cioè che a queste, ed alli loro Magistrati non si dà la facoltà di concedere, o vendere gli uffizj prima della vacanza, nè di far le concessioni preventive, conforme si concede al Principe: Per due ragioni, le quali sopra ciò si assegnano da' Dottori. L'una; cioè per non indurre il desiderio della morte del possessore, nè per dar occasione di macchinarla. E l'altra più efficace: perchè gli Uffiziali, e Magistrati inferiori non possono far avanti tempo quel che succedendo la vacanza, spetterebbe alli loro successori; poichè sarebbe esercitare la loro carica in tempo, che quella non dura più.

D
Nel detto disc. 3. e nel disc. 1. del l. 4. dell'Enfiteusi.

Niuna di queste ragioni si addatta al Principe, in maniera che quando vi concorra il consenso del possessore dell'uffizio, sicchè cessi la prima ragione; ed ancora, che il caso della vacanza occorra in tempo del medesimo Magistrato, sicchè cessi la seconda ragione, ne risulta, che anco le concessioni preventive, le quali si dicono abusive, fatte dagl'inferiori Magistrati, si sostengano. D

8 Occorre molto frequentemente, che questi uffizj si comprino in persona d'uno con denaro di un'altro: E da ciò nascono molte questioni tra loro diverse, le quali però devono essere distintamente considerate, acciò non risultino quegli equivoci, li quali pajono nella facoltà legale connaturali, per questo rispetto di non ben distinguer i casi, e di confondere l'autorità, e le dottrine, che parlano d'un caso, applicandole all'altro.

Il primo dunque è quello, quando uno a sua utilità compri col proprio denaro l'uffizio in testa, o in persona di un' altro, forse perchè così convenga al suo stato, o perchè stimi più espediente correr il pericolo della vita di un terzo, che della propria, o forse perchè quello sia più giovane, o di miglior complessione.

ne, facendo il tutto a comodo, ed utile proprio senza volontà di darne comodo alcuno a quel terzo, la persona del quale sia semplicemente dimostrata per lo detto pericolo, o vacanza per morte naturale, o civile. E

Ed in tal caso è solito spedirsi l'assenso del medesimo Principe, il quale sapendo tutto ciò, conferisca l'offizio in persona del terzo, che si dice titolare, con riservare però a quello, che dà il denaro tutti gli emolumenti, e gli utili, ed anco la facoltà di sforzare il titolare a vendere l'offizio ad ogni sua richiesta, anzi di poterlo vendere di propria autorità, quando però vi concorrala nuova licenza del medesimo Principe, e che non ostino quei impedimenti, li quali ostarebbono a chi con piena ragione possedesse l'offizio in persona propria, se volesse venderlo.

9° Questo assenso nell'a Corte Romana si dice riserva del decreto, la quale opera, che si stima padrone, e libero disponente dell'offizio, e de' suoi emolumenti quello, a favore di chi si sia fatta la riserva: Per gli effetti suddetti però, non già per la sostanza dell'offizio, il quale tuttavia risiede nel titolare. Che però se il riservatario morisse, trasmetterebbe alli suoi eredi, ancorche estranei, tal riserva, poichè il suo dominio non consiste nella sostanza dell'offizio, ma nel prezzo, e negli emolumenti.

Ed all'incontro, se vivente il riservatario, morisse il titolare, in persona del quale canta la concessione dell'offizio: Overo che per mancamento del medesimo nell'esercizio, o per altro rispetto, ne seguisse la vacanza per quella morte, che i Giuristi dicono civile, non gioverebbe la sopravvivenza del riservatario; mentre questo ha eletto di correre il pericolo di quella persona, e non della sua. Ilche anco la pratica insegna nelle compagnie d'offizio, nelle quali il pericolo si suol metter in testa d'altra persona, che del creditore. F

Il secondo caso è, quando parimente l'offizio si compri in testa d'uno col denaro d'un'altro, il quale non ottenga detta riserva, nè faccia altra dichiarazione: Ed in tal caso tutto l'offizio, così in sostanza, come nell'utile si acquista al titolare; e se quello, il quale dà il denaro, sarà estraneo, o anche parente, ma non abbia obbligo di legittima verso l'uffiziale, si presume un'implicita donazione del prezzo da lui dato a quest'effetto; venendo questa donazione stimata valida, ancorchè non vi intervengano quelle solennità, che si richiedono nelle donazioni, per essere un'atto, che si fa coll'autorità del supremo Principe: Bensì che essendo una semplice presunzione di legge, questa cessa quando vi sia la prova in contrario non solamente espressa e vera, ma anco presunta, ed amminicolativa, la quale escluda detta donazione: Ed in tal caso quello il

E

Di questa specie di compra degli offizj a comodo proprio in testa d'altri e dell'altre specie si parla nelli discorsi 1. 4. 7. 10. e 19.

F

Di queste compagnie si parla nel lib. 5. nel suo titolo particolare delle compagnie d'offizio.

quale dà il denaro, resterà creditore dell'uffiziale come di un mutuo senza acquistare ragione sopra l'uffizio, e sua sostanza; poi-
 10 ché per causa della regalia, questa non si acquista senza il consenso del Principe, conforme si dice nel concorso de' creditori dell'uffiziale sopra l'uffizio, o suo prezzo, in maniera che un creditore, il quale dopoi dia denaro all'uffiziale con detta riserva, sarà preferito a quello, il quale avesse dato il denaro per la compra del medesimo uffizio. G

*Di questa pre-
lazione per
causa della ri-
serva del de-
creto a favore
de' creditori si
parla nelli di
scorsi 4. 10. 11.
& 12.*

Quando poi quello, che dà il denaro, sia padre, o in altro modo obbligato alla legittima verso l'uffiziale, o che per altra causa gli fosse debitore, in tal caso entra la questione dell'imputazione, o della compensazione rispettivamente; Circa la quale, ancorché tra Dot-
 11 tori si scorga qualche varietà; Nondimeno la verità è, che questa sia questione più di volontà, e di fatto, che di legge: E conseguentemente non vi si può dar una regola certa, ma il tutto dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali si desuma l'animo di

*H
Di ciò si par-
la nel discorso
150 di questo
libro.*

donare, o rispettivamente d'imputare; o ripetere, secondo le presunzioni, tra le quali gran luogo occupa la verisimilitudine. H

Il terzo caso è, quando quello, il quale col suo denaro acquista l'uffizio in persona d'un altro, ottiene parimente la detta riserva del decreto, così per gli emolumenti, come per la libera disposizione dell'uffizio, e del suo prezzo, ma la restringe alla sua vita solamente: Ed in tal caso cammina lo stesso, che nel primo caso, e sopra il dominio, e disposizione, quando questa segua: Ma non seguendo s'intende il prezzo donato al titolare, il quale però ne resta pieno, e libero padrone; E molto più quando ciò si esprima: essendo gran differenza tra il caso, che si esprima, o no; poichè nel primo vi concorre la prova certa, e chiara, e nel secondo resta presunta, che può togliersi anco con
 I presunzioni più forti senza necessità di prova concludente in contrario. I

*Nel detto disc.
2. di questo l.*

12 Nell'un, e nell'altro caso però questa espressa, o tacita donazione fidice per causa di morte, più che tra' vivi, ricevendo la sua essenza, e perfezione dalla morte, e conseguentemente ne risulta, non solamente le facoltà di revocarla, e di poter disporre in contrario, ma anco ne nascono gli altri effetti, che porta seco la donazione per causa di morte, de quali si tratta nel lib. settimo nella materia delle donazioni: Quando per altre prove, anco prefunte, non apparisca della volontà perfetta, e determinata di fare una donazione tra' vivi, da principio perfetta, ed irrevocabile;

*L
Nel detto disc.
24. di questo
libro.*

essendo tutta questa questione di volontà, e conseguentemente più di fatto, che di legge. L

Il quarto caso è, quando il titolare compra l'uffizio per se medesimo,

desimo, ed a suo comodo, e pericolo, ma non avendo il denaro, lo piglia imprestito da altri, a favore de' quali si faccia la detta riserva del decreto, con le stesse clausule, e facoltà di disporre de' frutti, ed emolumenti, ed anco di forzare il titolare alla vendita.

13 Ed in questo caso, ancorchè da alcuni Dottori, ed anche dalla Rota si sia detto, che tal riserva importi dominio, e che il riservatario possa dirsi padrone, nella maniera che si è detto nel primo caso di sopra distinto; nondimeno ciò contiene un equivoco chiaro; poichè veramente tutto il dominio, e conseguentemente il comodo, ed il pericolo, che sono sequella del dominio, spettano all' ufficiale, e non a' creditori, in maniera che se l'offizio vacasse per morte naturale, o civile, tuttavia resta in piedi il loro credito contro dell'uffiziale, e sua eredità, e beni: Ed all'incontro se l'offizio ricevesse notabile aumento, questo sarebbe dell'uffiziale, e non de' creditori, li quali però non possono dirsi padroni, se non impropriamente, per un modo di parlare de' Giuristi, in riguardo di detta facoltà di vendere, o di forzare alla vendita. M

M
Nel detto disc.
7., e 11. con
li seguenti in
questo libro.

Quindi segue, che tal riserva importi solamente un'assenso del Principe per la valida obbligazione dell'offizio, sopra la sostanza del quale (finchè duri in persona di quell' ufficiale) possa dirsi impressa l'ipoteca, o altra ragion reale, tanto per l'esercizio di detta facoltà, quanto anche per la potiorità sopra ogn'altro creditore dell'uffiziale, ancorchè anteriore, e privilegiato, il quale non abbia detta riserva, nella stessa maniera che si è detto nel libro precedente della potiorità sopra i Feudi di quei creditori, li quali abbiano l'assenso dell'infeudante, o padron diretto.

14 Essendo certo, che per la qualità della regalia, questi offizj non sono in commercio privato; e per conseguenza, senza l'assenso del Principe non si possono alienare, nè obbligare, talmente che vi si acquisti ragion reale all'altro contraente, nella maniera, che si dice ne' Feudi, e cose simili, le quali non sono in libero commercio privato.

15 E sebbene negli offizj venali della corte Romana si sia più volte detto da' Dottori, ed anco dalla Rota, che siano in libero commercio, come se fossero beni indifferenti, e liberi N; nondimeno ciò va inteso per un modo di parlare improprio, attendendo l'effetto, cioè il pregiudizio dell'uffiziale, il quale, anche ad istanza de' suoi creditori, che non abbiano la riserva del decreto, e conseguentemente non competa loro ragione reale sopra la sostanza dell'offizio, possa esser forzato in azione personale a venderlo, acciò dal prezzo, il quale così diventa robba libera, ed indifferente, si soddisfi a' creditori, secondo il loro ordine; nella medesima maniera che si è detto de' Feudi, e che nel capitolo seguente si dirà

N
Nel disc. 1., e
nel 10., e se-
guenti, e 16.
di questo lib.

dirà de' luoghi de' monti: Ma non già che senza detto assenso si possa l'offizio alienare, nè obligare.

16 A segno che, quando anche dal creditore si desse il denaro ad effetto di comprar l'offizio con patto speciale, per il quale ne beni differenti il creditore acquista la potiorità sopra i creditori anteriori; se non avrà detta riserva di decreto, o assenso, non potrà pretendere detta affezione, ma solo, cessando il concorso di quei creditori, li quali abbiano l'assenso, o riserva del decreto (che suol darfi anco a gli altri, benchè non dassero il denaro per l'acquisto dell'offizio), si potrebbe forse sopra il prezzo come proveniente dal suo denaro pretendere qualche privilegio sopra gli altri creditori, li quali si dicono personali, o chirografarij, in quali non si attende distinzione di tempo, o d' anteriorità, ma solamente si dà il privilegio per la causa privilegiata del credito. O

O
Ne' luoghi di
sopra accen-
nati.

17 E dandosi il caso (come frequentemente occorre) che l'offiziale con privata autorità, e senza detto assenso venda l'offizio ad un' altro; in tal caso la vendita s'intende solamente dell'utile, e comodità dell'offizio, ma non già della sostanza, la quale continua in persona del venditore, per la morte naturale, o civile del quale ne risulta la vacanza, senza che la persona del compratore si abbia in considerazione alcuna; attesochè, rispetto al Principe, l'offiziale si dice quello, in persona del quale canta l'offizio ne' suoi libri, ed a chi egli l'ha concesso.

18 Poichè in queste materie, o sorte di beni non si attende la regola de' Giuristi, che la verità deve prevalere alla simulazione, come parimente si è detto nel libro precedente circa i Feudi. Onde quando con l'autorità del Principe l'offizio si aliena, l'alienante non fa altro che refutare, ed estinguere le sue ragioni in mano del Principe, il quale a sua istanza conferisce di nuovo l'offizio al compratore, il quale si dice ottenerlo a dirittura, ed immediatamente dal Principe. Appunto come nelle risegne a favore in mano del Papa de' i benefizj ecclesiastici; attesochè il nuovo provisto non ha il beneficio dal risegnante, ma dal Papa, come si è detto nel libro precedente de' Feudi, e si dice nel capitolo seguente de' luoghi de' monti, e nel libro duodecimo de' benefizj.

19 E conseguentemente se il venditore, il quale per contratto privato senza detto consenso del Principe abbia venduto l'offizio ad uno, e poi lo venda con detto assenso ad un' altro; senza dubbio questo secondo sarà preferito, non avendo il primo acquistato altro che la semplice comodità, come cosa meramente personale finchè duri il dominio, e la ragione del venditore, per la persona del quale, e come suo procuratore, il compratore piglierà gli

gli utili, e gli emolumenti, nella maniera che si è detto nel libro precedente de' Feudi, e si dice nel libro decimoterzo sopra la vendita della comodità delle pensioni ecclesiastiche. P

Quindi nasce la determinazione della questione sopra il concorso de' creditori dell'offiziale; attesochè tutti quelli che hanno la
20 legittima, e valida riserva del decreto a loro favore, generalmente sono preferiti a quelli, li quali non l'hanno, ancorchè anteriori, per l'accennata ragione, che quelli hanno sopra l'offizio per l'assenso del Principe l'ipoteca, o ragion reale, che non l'hanno gli altri, li quali restano creditori in semplice azione personale. Q

Col presupposto però, che la riserva sia valida, non già quando sia nulla, e surrettizia; attesochè il niente, ed il nullo si parificano: Come per esempio farebbe nulla quella riserva, che si desse col presupposto, che il denaro sia dato per comprar l'offizio, ed apparisca che questo fosse comprato molti anni prima, e che il debito sia per altra causa, con casi simili. R

E sebbene è stato dubbitato, se questa riserva suffraghi solamente per la sorte principale, non già per i frutti, o per l'usufrutto, le quali siano dovute in vigor della stipulazione, e contratto già approvato dal Principe: Non-dimeno è più vero, che lo stesso privilegio, il quale compete al capitale, compete anche a i frutti, quando (come si è detto) siano dovuti per stipulazione, e per natura del contratto, in maniera che, con l'approvazione di questo, implicitamente risulti l'approvazione di quelli; camminando solo la difficoltà in quell'interesse estrinseco, ed accidentale, il quale sia dovuto per la sola ragione della mora, e come i Giuristi dicono, più per offizio del giudice, che per ragion d'azione, o di stipulazione. S

In concorso poi di più creditori, li quali abbiano la medesima riserva del decreto: Se questa è vnica, o contemporanea a favor di tutti, sarà eguale la loro condizione, con egual concorso, e contributo, quando il prezzo dell'offizio si diminuisca, in maniera che non bastasse a tutti: Anzi se fossero diverse riserve fatte in diversi tempi, con l'identità della causa; cioè che tutti abbiano imprestato diverse somme per la medesima causa di comprar l'offizio; in tal caso parimente saranno uguali, attesochè l'identità della causa prevale alla diversità del tempo; ma cessando questa circostanza, in tal caso, l'ordine, ed anteriorità della riserva porta la prelazione, nella maniera che si è detto nel libro precedente sopra il concorso ne' Feudi. T

Cessando il concorso de' creditori con la riserva del decreto, gli altri creditori semplici, li quali non hanno azione diretta, o
23 reale sopra l'offizio, ma nello stesso modo che nel libro precedente

P
Ne' medesimi
luoghi, e par-
ticularmente
nel disc. 16.

Q
Nelli detti di-
scorsi 12., e
seguenti.

R
Specialmente
di ciò nel disc.
10.

S
In detto di-
scorso 10.

T
Nel disc. 11.
e 12. suddetti

te s'è detto de' Feudi, possono implorare l'offizio del giudice per forzare l' ufficiale nell' azione personale a vender l' offizio, acciò dal prezzo da ritraersene, come reso libero, ed allodiale del debitore, si possano soddisfare, si osserverà l' ordine d' anteriorità, e della

24 potiorità, nella maniera che dovrebbe farsi nell' altre robbe indifferenti; poichè il prezzo non ha la medesima natura della robba proibita: Quando però non si tratti di vendita fatta per ordine del giudice ad istanza de' creditori, li quali abbiano la riserva del decreto, a' quali non resti più azione sopra l' offizio, che dal Principe si dia ad un' altro come libero; poichè in tal caso il prezzo, come totalmente surrogato in luogo dell' offizio, avrà l' istessa natura, e conseguentemente entrerà il medesimo ordine, o concorso de' creditori, che abbiano l' assenso, ancorchè posteriori contro gli anteriori, che non l' abbiano, conforme s' è detto ne' Feudi. V

Nel lib. 4. dell' enfiteusi nel disc. 58. e nel lib. 8. del credito nelli discorsi 13. e 151. e ne' disc. 10. e seguenti di questo libro.

Intendendosi tutto ciò di quegli Offizj, li quali camminino secondo la loro regolar natura di sopra accennata, in maniera che non siano in libero commercio privato senza l' assenso del Principe; poichè quelli, che siano, o per privilegio, o per consuetudine di libero commercio, e di libera trasmissione anco agli eredi, non cadono sotto queste regole nè sotto la special natura d' offizj, ma vanno regolati secondo l' altre robbe indifferenti, nella maniera che nel libro antecedente si è detto de' Feudi corrotti, ed improprij. X

Nel disc. 5. e 17. di questo libro.

26 La concessione della detta riserva di decreto, secondo la sua regolar natura (quando per grazia speciale non si disponga altrimenti)

Nelli suddetti discorsi 7. e 10. con li seguenti, nelli quali si tratta di questa riserva.

Y non pregiudica al Principe in caso di devoluzione, la qual segua tanto per la morte naturale, quanto per la civile, che risulti dal delitto commesso in offizio, o che in altro modo ne segua la vacanza Y; quando però l' osservanza non sia in contrario, alla quale secondo la diversità de' Principati si deve molto deferire, ancorchè ne' Feudi cammini diversamente, che i debiti contratti con assenso puro hanno obbligato il Feudo, quantunque devoluto, se non v' siano le clausule preservative.

Le vendite, o risegne di questi offizj sogliono essere di libera disposizione del possessor, o di quello, il quale ne abbia la riserva del decreto, come sopra: Non già per sua facoltà privata, ma perchè il Principe (non concedendogli per sua grazia, e privilegio, ma per contratto corrispettivo di vendita mediante il giusto prezzo) non è solito, nè per giustizia deve denegar l' assenso, eccetto il caso, che vi sia giusta causa di negarlo: Come a dire, per grave età, o per infirmità ovvero che vi sia altro sospetto di frode: Ed in ciò non può darsi regola certa, e generale, dependendo in gran parte dallo stile del principato, ed anco nel medesimo principato dall' arbitrio,

bitrio, e natura più piacevole, o più rigorosa del Principe, che regna. Z

Z
Nel disc. 6. di
questo libro.

28 Cadendo alle volte disputa, se concedendosi l'assenso alla resigna, e succedendo poi fra breve tempo la morte del resignante, entri quella stessa regola, la qual cammina nelle resigne de' benefizj ecclesiastici, circa la sopravvenza per alcuni giorni: Parendo, che la regola sia negativa, mentre la legge non dispone sopra ciò cosa alcuna, quando non vi siano prove, o argomenti di frode, ed inganno dell'uffiziale, il quale ha ammessa la resigna. Ma parimente in ciò si deferisce molto allo stile, ed all'osservanza. A

A
Nel detto disc.
8.

29 Si dà qualche volta il caso, che l'uffizio non vaci per morte di quello, in persona di chi canta, purchè sopravviva la persona, a comodo di chi si è dato per la sua incapacità di ottenerlo in persona sua: Come per esempio; se il Principe avendo fatto grazia ad una donna d'un uffizio tale, di cui ella ne sia incapace, che però quello s'intesta in persona di suo marito, che muora superstita la donna, con casi simili, in quali fa il tutto la volontà del Principe, nella maniera che nel libro decimoterzo si ha delle pensioni fiduciarie, le quali si riservano in persona d'un nazionale chiamato testa di ferro a comodo de' stranieri, che per indulti Apostolici non possono ottenere benefizj, o pensioni in quel paese. B

B
Nel disc. 35.
di questo lib.

Le altre questioni (le quali cadono in materie d'uffizj, e di uffiziali; come a dire sopra i pesi annessi a gli uffizj; e se l'uffiziale sia tenuto per il fatto de' suoi sostituti; e quel che all'uffiziale sia proibito, e cose simili) riguardano piuttosto la materia dell'amministrazione, che quella della regalia, che però se ne tratta al libro decimoquinto de' Giudizj, dove si parla de' Giudici, e de' Notari, e di altri Uffiziali, che abbiano amministrazione: Cadendo sotto questa materia propriamente quegli uffizj venali, li quali senza amministrazione sono in commercio di compra, e vendita per lo comodo borsale, che se ne riporta, come specie di rendite, o ragioni vitalizie; ancorchè ad alcuni di essi accidentalmente sia annessa qualche amministrazione C; Pure anche a questi uffizj sogliono essere annessi alcuni pesi, circa li quali entra il dubbio, se cessino per la vacanza dell'uffizio, il che dipende dalle circostanze particolari del fatto. D

C
Nel disc. 2.
suddetto.

D
Nelli discorsi
8. e 9. di que-
sto libro.

CAPITOLO TERZO.

De' luoghi de' monti, che in altre parti si dicono rendite, o compre, ovvero giuri sopra le gabelle, o fiscali, o arrendamenti: E di altri effetti del Principe, o della Repubblica.

S O M M A R I O.

- 1 Dell'introduzione de' luoghi de' monti; ed in che consistano.
- 2 Sono di due sorti; perpetui, e vitalizj.
- 3 Delli vitalizj, che da uno si comprino in testa d'un'altro.
- 4 Come si faccia la riserva a favore di quello, che fa la compra.
- 5 Che anche li non vacabili si sogliono comprare da uno in testa d'un'altro; e della ragione.
- 6 Li luoghi de' monti non sono in commercio senza l'assenso del Principe, senza il quale non vale l'obbligo, nè la vendita.
- 7 Della ragione di ciò; e della sicurezza de' compratori con l'assenso.
- 8 Del medesimo; e quando ciò cammini.
- 9 Si considerano gl'inconvenienti.
- 10 Del remedio che si potrebbe a ciò applicare.
- 11 Il segretario, o offiziale è obbligato del proprio.
- 12 Come si dia l'ipoteca, o si faccia l'esecuzione sopra i luoghi de' monti.
- 13 Lo stesso privilegio cammina ne' luoghi de' monti baronali.
- 14 Se la libertà entri nel caso dell'attergazione.
- 15 La libertà non cammina nelli vincoli espressi nelle lettere, per i quali non compete l'azione d'evizione.
- 16 Che li vincoli minuiscono il prezzo.
- 17 Del prezzo estrinseco de' luoghi de' monti contraddistinto dall'intrinseco.
- 18 Che cosa si debba restituire in caso d'estinzione.
- 19 Quando il prezzo per giustizia si riduca.
- 20 Del privilegio della potiorità de' monti.
- 21 Se li luoghi de' monti siano stabili, e siano situati in certo luogo.
- 22 Dell'altre questioni in questa materia.
- 23 Della capacità de' Religiosi.

C A P. III.



E angustie, nelle quali si sono posti i Principi, e le Repubbliche nel secolo corrente, e nel decorso per le guerre troppo notorie appresso gli Storici, han cagionato l'introduzione di questi luoghi de' monti, o di altre rendite sopra l'entrate pubbliche del Principe, o della Repubblica a favore de' particolari:

O pure, quando l'uso fosse più antico, essendo questo più raro l'hanno molto ampliato; attesochè mettendo il Principe qualche gravezza a' sudditi, o ricevendo dalli medesimi qualche volontaria sovvenzione, o donativo, mediante l'imposizione di una, o più gabelle, ma non bastando all'urgente bisogno del Principe per mantenimento dell'essercito, e per altre occorrenze della guerra l'emolumento corrente, il quale alla giornata si cavasse da queste gabelle, o altre rendite a quest'effetto assegnate: quindi l'urgenza del bisogno ha cagionato, che per valersi anco prontamente del capitale, queste rendite si siano vendute a particolari; ovvero (parlando più propriamente) che il Principe abbia costituito a favore de' particolari, li quali gli dessero i denari prontamente, una specie di censi consignativi, o di annue rendite sopra i detti suoi effetti a ragione di tanto per cento.

In Roma, ed in altre parti d'Italia, ciò si esplica col termine, o vocabolo di luoghi de' monti, ed altrove si dicono rendite sopra fiscali, o arrendamenti, ovvero compre, ed in Ispagna si dicono Ciuri col Re.

Sono questi, al pari de' censi, di due forti; una cioè de' perpetui, li quali si dicono non vacabili; e l'altra de' vitalizj, li quali si dicono vacabili secondo la maggiore, o minore quantità del frutto; appunto come occorre ne' censi.

Nelli vacabili sogliono succedere molte questioni già accennate nel capitolo precedente sopra gli offizj; mentre frequentemente si dà il caso, che da uno si comprino con suo denaro, ed a suo comodo in persona di un' altro più giovane, e più robusto, in maniera che secondo l'ordinario corso della natura si stimi di più lunga vita.

In questo caso non si piglia l'assenso, o riserva del decreto per grazia speciale, come si fa degli offizj, ma basta, che nel libro pubblico dell'uffiziale a ciò destinato, e nelle lettere patenti, o in altre scritture, che vi si sogliono fare secondo lo stile particolare de' luoghi, si esprima la riserva, così della sorte, come de' frutti a libera disposizione di quello, il quale in effetto fa la compra;

*Specialmente
de' luoghi de'
monti si par-
la nel disc. 24.
di questo lib.*

e quando detta riserva non sia libera, ma qualificata, o ristretta alla vita del riservante, ovvero in altro modo; in tal caso entrano appunto le medesime considerazioni sopra la donazione prefatta, come anco sopra la sua natura, o qualità, conforme si è detto di sopra, trattando degli offizj. A

5 Ed ancorchè più frequentemente questo modo di comprare luoghi de' monti, o simili ragioni in persona di uno, a comodo di un altro, si pratici nelli vacabili, e vitalizj, per l'accennata ragione: Nondimeno si suol anco praticare alle volte nelli non vacabili, e perpetui per la maggior facilità di disporne per mezzo de' procuratori, o de' tutori, e di altri amministratori, quando li padroni siano assenti, o in altro modo impediti, perchè fossero pupilli, o minori, o donne ec. facendosi la compra in persona d'uno a libera disposizione d'un altro, per toglier le difficoltà, quando bisogni venderli, o risegnarli.

6 Sono questi luoghi de' monti, o ragioni col Principe parimente di quei regali, li quali non si possono ottenere, se non per concessione dello stesso Principe, o di quello a cui egli ne dia la podestà, nella stessa maniera che si è detto degli offizj: E conseguentemente non cadono sotto privata convenzione, la qual tocchi la loro sostanza, o che dia azione, e ragione reale all'altro contraente: Che però se il possessore de' luoghi de' monti, o di simili crediti per contratto privato li venderà, ovvero gli obbligherà; ancorchè in pregiudizio del venditore, o debitore, ovvero di quello, il quale abbia causa immediata da lui l'atto si stimi valido, e produca azione efficace: Nondimeno se dopo con autorità del Principe, o dell'uffiziale li vende, o li risegna ad un altro, questo non solo ne diventerà padrone, e sarà preferito al primo, ma sarà libero da tutte l'ipoteche, e vincoli, a' quali il primo possessore gli avesse sottoposti. B

*B
Di ciò si tratta
nelli discorsi
26. con più
seguenti di
questo libro.*

7 Ciò segue, non per ragione di privilegio particolare, come alcuni malamente credono, che sia ne i luoghi de' monti di Roma per un moto proprio fattovi da Urbano Ottavo nell'anno 1639. (mentre questo fu fatto a maggior sicurezza de' compratori, e per toglier ogni dubbio;) ma per la natura, e qualità di questa regalia, e per la medesima ragione considerata ne' Feudi, e negli offizj; cioè per atti occulti, che la legge finge, il possessore refuta, ed estingue le sue ragioni in mano del Principe, ovvero del suo uffiziale, il quale come per una implicita nova creazione, o formazione ne dà l'equivalente al resignatario: Sicchè questo non seguita la fede privata del resignante, ma la pubblica del Principe, da chi si dice acquistarli a dirittura, ed immediatamente, e conseguentemente non soggiace ad altri pesi, nè

nè vincoli, se non a quelli che il medesimo Principe, o suo ufficiale esprime nelle lettere patenti, o ne libri pubblici: Essendo ciò ragionevolmente introdotto, non solamente per la ragione della regalia, la quale impedisce la libera disposizione, ma anco per la maggior comodità, e favore del pubblico commercio. C

*Nelli luoghi
accennati di
sopra.*

8 E benchè si sia alle volte dubbitato, se ciò cammini solamente rispetto all'ipoteche, ed altri vincoli, a quali i luoghi de'monti, ed altri simili siano stati sottoposti da chi ne fosse veramente padrone, e legittimo possessore, ma non quando il difetto sia nel dominio, perchè alcuno per via di spoglio, o in altro modo vi si sia indebitamente intruso. E ciò particolarmente suole occorrere nella Corte Romana, che in vigore di mandato di giudice si subastino, e poi se ne descriva creditore il deliberatario. O pure che si rivoltino in faccia d'uno come erede del possessore, il quale si scopra non esser tale; perchè forse essendo egli dichiarato erede ab intestato, si scopra poi l'erede testamentario, con altri casi simili.

Nondimeno il dubbio v'è deciso con la distinzione, che quando si tratti contro il medesimo, il quale sia così indebitamente descritto creditore del monte ne' libri pubblici, in tal caso tal privilegio non suffraghi, ancorchè ciò seguisse con autorità del giudice; attesochè si stima piuttosto fatto privato tra le parti, e conseguentemente il padrone può esercitare contro tal possessore le sue azioni, nella maniera che potrebbe negli altri beni indifferenti; poichè in questo modo non entra di mezzo l'autorità del Principe, nè si applica la sopradetta ragione, alla quale detto privilegio è appoggiato.

Ma se tale deliberatario, o altro, il qual sia malamente descritto creditore de' luoghi de'monti, questi risegnasse liberamente in mano del Secretario, o altro ufficiale per ciò deputato, a favore di un terzo, il quale gli avesse compri candidamente, e con buona fede senza sospetto di collusione a prezzo giusto corrente; Cioè che il terzo, il quale vuol comprare luoghi de'monti, non sapendo, chi sia per esserne il venditore, dia (secondo lo stile) al Senfale un'ordine diretto a qualche pubblico banco, pagabile à chi avesse resegnato liberamente a suo favore tanti luoghi de'monti, senza esprimer la persona, e per il prezzo comunemente corrente in piazza: In tal caso è più probabile (e così è stato deciso), che tale compratore sia sicuro, in maniera che detto privilegio gli suffraghi, restando al padrone l'azione contro il venditore, ed anco ne suoi casi contro il Secretario, o altro ufficiale, il quale in questa parte non facesse bene l'offizio suo secondo la qualità del fatto;

Per

Per la sopradetta accennata ragione, che i compratori non fanno con chi contrattino, ma seguitano la fede pubblica del Principe, e del suo ufficiale.

9 Ciò veramente può produrre degl'inconvenienti; poichè in questa maniera un possessore assente potrà essere spogliato della sua robba senza saperlo con un processo contumaciale, ch'è solito praticarsi contro quelli, che sono fuori dello Stato Ecclesiastico con le citazioni per edito in luoghi convicini. Ma però tra i due inconvenienti; si stima di minor peso questo, che l'altro più pregiudiziale alla libertà del publico commercio; mentre al primo il possessore assente può rimediare, con lasciare un procuratore, e con far annotare il mandato ne' medesimi libri pubblici del Secretario.

10 Overo si dovrebbe provvedere, che l' Secretario, o altro ufficiale non dovesse ammettere le risegne libere di questi deliberatarj, o in altro modo descritti con processi contumaciali, o fatti senza legitima citazione, e certa notizia delle parti interessate ed in questo modo si può provvedere al detto inconveniente, il quale chiaramente è grande; ma sempre sarà minore, e men frequen-

Di questo caso specialmente si tratta nel supplemento in questo stesso titolo. D
11 te dell'altro, che risulterebbe alla libertà del commercio, ed al quale non può darsi così prontamente il rimedio: Poichè quando il Secretario, o altro ufficiale deputato dal Principe non adempisca bene le sue parti, resta obbligato del proprio alla refusione d'ogni interesse. D

E da ciò risulta, che sebbene sotto l'ipoteca generale, o speciale cadono i luoghi de' monti, sopra li quali contro il principal debitore, 12 overo contro un terzo possessore, che gli abbia dal debitore per contratto privato, si esercitano il salviano, e gli altri rimedj, ed indifferentemente vi si fa l'esecuzione, come in ogn'altra sorte di beni indifferenti; nondimeno, quando passano in poter del terzo, E
Nelli suddetti discorsi 26. e più seguenti. mediante la detta formal risegna libera accettata dal Secretario, si risolvono tutte l'ipoteche, e vincoli. E

31 Questo medesimo privilegio si pratica anco ne' luoghi de' monti baronali, o delle comunità eretti in grazia di questi con autorità del Principe. Si perchè quest'autorità pare che comunichi loro la medesima qualità della regalia: Come anco (e maggiormente) per la detta ragione della libertà del commercio, per la quale l'uso ha ricevuto molte cose diverse da quel che la legge dispone: Lo che particolarmente si ha nel libro ottavo del credito; che sebbene le merci, ed altre robbe mobili del debitore cascano sotto l'ipoteca, la quale per rigor di ragione sia esercibile anco contro un terzo compratore, nella maniera che cammina ne' stabili, e corpi uni-

universali; tuttavia, quando con buona fede, e senza frode per un possessore non decotto si alienano con titolo oneroso le merci, ed altri mobili, o semoventi, per un certo uso introdotto dalla detta equità, o ragione della libertà del commercio si risolvono l'ipoteche, nè queste sono esercibili contro il terzo possessore: Quando però non sia per donativo, o per altro titolo lucrativo, nel qual caso, anco ne' luoghi de' monti, o loro prezzo, con i termini generali della ragion comune, si dà contro il terzo possessore il ricorso sussidiario. F

F
Nel disc. 29.
di questo lib.

- 14 Cade però la questione quando non segua la rassegna formale, per la quale (come di sopra si è detto) si estingue l'antica ragione del resignante, e se ne forma una nuova nel resignatario: Ma continuando il dominio de' luoghi de' monti, o di simili ragioni nello stesso antico possessore, si atterghino con autorità dell' ufficiale a ciò deputato in favore d' un creditore; se perciò questo possa dirsi potiore agli altri, nella maniera, che nel capitolo antecedente si è detto di quei creditori, li quali hanno la riserva del decreto: Ed ancorchè ciò sia sotto questione, nondimeno la più probabile opinione pare, che assista a questo creditore; poichè l' attergazione ha una specie d'assenso, il quale induce potiorità, quando però sia con autorità del superiore, a chi spetta, ancorchè ciò non sia fuori di dubbio per qualche varietà d'opinioni, non essendo stato ancora totalmente determinato questo punto. G

G
Nel disc. 27.
e seguenti e
nel disc. 39.

- 16 Non suffraga il detto privilegio per quei vincoli, li quali sono espressi nelle lettere patenti, o ne' libri pubblici, al pericolo de' quali il compratore si sottopone: E quindi nasce, che i vincoli diminuiscono il prezzo, più, o meno, secondo il loro numero, o qualità: poichè essendo il prezzo intrinseco, e regolare di scudi cento per ciascun luogo, il vincolo ne cagiona la diminuzione, quando per la terza parte; quando per la metà, e quando molto più; conforme la più o meno probabile contingenza del pericolo, che in se assume il comoratore; il quale, occorrendo il caso del vincolo (senza però dolo, o colpa positiva del venditore) non ha azione alcuna d'evizione, o di restituzione di prezzo; perchè in effetto si dice comprare l'eventualità, o la fortuna, ed a proporzione di questa v'è regolato il prezzo H. Bensì che se il pericolo venga da colpa, e fatto positivo del venditore, e non dal caso fortuito, farà egli tenuto alla refezione dell'interesse da stimarsi secondo lo stato delle cose, nel tempo che il caso occorre.

H
Nelli disc. 30.
e due seg.

- 17 Si dà parimente ne' luoghi de' monti, o simili rendite anco libere un'estrinseca, o accidentale alterazione di prezzo, per la buona, o cattiva qualità, o per la più facile, o difficile esazione del frutto

17 to, o per altra contingenza de' tempi: In maniera che se il prezzo intrinseco, e naturale sia di scudi cento per luogo, la pratica insegna, che vagliano in piazza cento e dieci, e cento e venti, più o meno: Ed all'incontro, benchè siano liberi per la difficile esazione de' frutti, o per la poca sicurezza del fondo vagliano novanta, o ottanta, ed anco meno.

18 Questo però si dice prezzo estrinseco, o accidentale, il quale in alcune parti vien chiamato aggio, che non pregiudica, nè giova al Principe, o ad altro debitore del monte, o rendita: Che però in caso d'estinzione basta restituire i scudi cento del prezzo intrinseco, importando poco, che il possessore gli abbia comprati a prezzo maggiore, eccetto il caso, che questo augumento si sia pagato al medesimo Principe con la convenzione di restituirsi, ed all'incontro sarà obbligato restituire l'intero prezzo intrinseco, ancorchè siano comprati per meno. I

I
Nel disc. 33. Bensì che in alcuni Principati la pratica ha insegnato, che quando la compra con diminuzione notabile del prezzo sia seguita a dirittura col medesimo Principe, il quale per gli urgenti bisogni, o per la mala qualità de' tempi sia stato costretto venderli a minor prezzo; in tal caso per beneficio pubblico, e per una certa non scritta equità si sono reintegrati i compratori di quello che veramente abbiano speso: Però in ciò non può darsi regola certa applicabile ad ogni caso, dipendendo piuttosto dal fatto del Principe assoluto, che da quello de' Giudici, li quali devono camminare con le regole legali, che assistono al compratore, bastandogli d'aver
19 comprato a prezzo corrente nel tempo del contratto, quando in progresso di tempo questo non si renda troppo ingiusto, lo che i Giuristi dicono iniquo; perchè allora, anche in regole regali può il giudice con la sua podestà ordinaria senza l'assoluta, e suprema del Principe ridurre il contratto a giustizia, o ad equità.

Sogliono anco questi luoghi de' monti, li quali con autorità del Principe si erigono da' Baroni, o da' particolari, godere un'altra prerogativa nella Corte di Roma, di esser potiori a' creditori anteriori del debitore sopra i beni, che si assegnino per dote del monte nella sua erezione, per lo stile che il Principe tiene di sospendere tutte l'altre ipoteche, ancorchè già contratte, da esercitarsi in altri beni, de' quali debba farsi prima la discussione, ripigliando però il suo essere in sussidio anco contro li Montisti. L

L
Nel disc. 5. nel
lib. 8. del credito,
e debito.

20 Anticamente si è disputato, se questi luoghi de' monti, o rendite col Principe, ovvero con la Repubblica vadano annoverati tra li
21 beni stabili, li quali abbiano situazione, o circoscrizione di luogo;
o pu-

o pure vengano riputati come ragioni, ed azioni. Ma oggidì resta fermo, e deciso, che si abbiano come beni stabili, in maniera che siano capaci d'imponervi censi, e che generalmente in essi cammini tutto quello, che si dispone de' stabili: Ed ancorchè gli assegnamenti de' frutti consistano in gabelle, ed in altre rendite pubbliche sparse per tutto il Regno, o Principato, o per la provincia destinata nondimeno ricevono la situazione, o circoscrizione dalla Città Metropoli, o dal luogo della residenza del Principe, o da quella, nella quale sia seguita l'erezione del Monte, e siano destinati i pagamenti de' frutti, o rendite. M

M

*Nelli disc. 4. 2.
e 43.*

Questa comprensione però de' luoghi de' Monti sotto nome de' stabili, non ha luogo nelle materie odiose, ed esorbitanti, nelle quali sotto nome de' beni stabili non vengono se non quelli, che sono stabili veri ed effettivi. N

N

*Nel lib. 1. de'
Feudi nel di-
sc. 92.*

22 Di molte altre cose suol disputare il foro intorno questa materia de' luoghi de' Monti, o simili ragioni, particolarmente sopra l'obbligo de' depositarj, e secretarj nel modo di pagar bene, o male i frutti, e di ammettere le risegne senza sufficiente podestà di chi le faccia con l'obbligo del proprio a danni, ed interessi, e cose simili O. Ma ciò non riguarda la special materia, o natura de' Regali, essendo questioni, che vanno determinate con le regole generali della ragion comune, o con le leggi, e stili speciali, in maniera che non può darvisi regola certa, e generale, ma il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, e principalmente dagli stili di ciascun principato, o paese, secondo i quali frequentemente occorre, che non si faccia conto delle regole di ragion comune sopra la capacità, o incapacità del possessore, di modo che se questo diventasse religioso professore, e conseguentemente incapace di dominio privato, e di libera podestà di disporre, sic-
23 chè il dominio si acquisti alla sua religione, o Monastero capace, che non abbia podestà d'alienare i suoi beni senz'alcune solennità, o requisiti: Nondimeno, ciò non ostante, per stile generale del principato, ovvero per privilegio particolare dato nell'erezione del Monte, il religioso possiede, ed esige i frutti, ed anco risegna il capitale.

O

*Di ciò si par-
la nel disc. 23.
ed anco nel
supplemento.*

Anzi in alcuni principati, o Repubbliche, nè meno si ha riguardo, se il possessore diventi religioso di religione incapace anco in comune, in maniera che a tutti gli effetti di possesso, e di dominio si abbia per morto; poichè ciò non ostante, si attende solo de fatto quella persona, che sia descritta ne' libri pubblici, ed in faccia di chi cantano i luoghi de' Monti, o simili ragioni, senza badare in che stato sia costituita, se prima con legittima podestà de' superiori, a chi spetta, non si levino di testa

Nn

del

P del possessore, e ne' medesimi libri pubblici si trasferiscano in per-
Nel disc. 36. fona d'un altro, che in essi ne sia descritto creditore P. Così ri-
del lib. 9. de' chiedendo la più volte accennata ragione della total sicurezza, e
testamenti, e libertà del commercio, la quale ne' beni indifferenti è solita ri-
nel lib. 7. nel cevere pregiudizio notabile dalli rigori della legge, o dalle sotti-
titolo dell' a- gliezze de' Legisti.
lienazioni e
contratti nel
disc. 12.



CAPITOLO QUARTO.

Delle Gabelle; Dogane; Collette; Contribuzioni; Tasse; Dazj, ed altri pesi pubblici. Accennandosi dove si tratti delle franchizie, ed esenzioni da detti pesi.

S O M M A R I O.

- 1 La facoltà d'imporre Gabelle è di ragione regale; ed achispetti.
- 2 Se questa facoltà spetti a' feudatarj maggiori di dignità.
- 3 Della medesima facoltà in mare.
- 4 Se il Principe, il quale esige le Gabelle in terra, ed in mare, sia tenuto a danni de' ladroni, o corsari.
- 5 Quando il Principe possa lecitamente esercitare questa facoltà.
- 6 Se sia lecito fraudare le Gabelle.
- 7 Se li Baroni abbiano questa facoltà.
- 8 Dell'adiutorio, che si dà da' vassalli al Barone.
- 9 Se si faccia dalle comunità.
- 10 Della distinzione generale de' pesi reali, e personali, o misti all'effetto se si passino al successore esente.
- 11 Dell'altra distinzione di più specie, o sorte di pesi.
- 12 Della propria significazione della parola Gabella.
- 13 Della significazione della Colletta.
- 14 Delle Tasse, o contribuzioni.
- 15 Delli pedaggi.
- 16 Delli vettigali.
- 17 Della parola Dogana, e modo di pagarsi per le merci.
- 18 Da chi in effetto questo peso si paghi.
- 19 Non si paga per le mercanzie di passo.
- 20 Che si debba attendere l'esenzione, o qualità del compratore più che del venditore.
- 21 Dell'altra Dogana degli animali, e pascoli.
- 22 Della fida, e diffida.
- 23 Dell'introduzione di questa Dogana.
- 24 Delle franchizie da detti pesi, e Gabelle.
- 25 Se la franchizia del fisco entri per la provvisione dell'annona pubblica.
- 26 Se la medesima spetti per li vittuali, per l'esercito, o soldati di presidio.

- 27 Della franchizia de' Chierici, ed Ecclesiastici remissivamente.
 28 La franchizia non si dà per mercanzie.
 29 Delli defalchi agli appaltatori delle Gabelle, e Dogane.
 30 Quando le rendite, ed utili delle Gabelle, e Dogane siano de' particolari.
 31 Delle Gabelle, e Collette, o altre gravexze che s' impongono per le comunità, e quali siano li pesi comunitativi.
 32 Quali siano gli esenti da questi pesi comunitativi.
 33 Che non sia possibile trattare di tutto.
 34 Della Gabella de' cadaveri se sia dovuta.
 35 Se delle cose miste si paghi Gabella, composte di cose gabellabili, o no.
 36 Della acquavita; se paghi la Gabella del vino.
 37 Delle pene per la Gabella fraudata.

C A P. IV.



1 Cosa indubitata, che la facoltà d'imporre Gabelle, Dazj, Collette, ed altre gravezze a' popoli sia di ragion regale riservata al Principe sovrano: Anzi con tal rigore, che alcuni han creduto, che ciò spetti solamente al Papa, ed allo Imperadore, negando tal podestà anche a i Re, o a' Principi grandi, li quali siano totalmente indipendenti nel loro dominio temporale così dall'uno, come dall'altro de' suddetti.

2 Questa opinione però viene comunemente riprovata, non avendo fondamento alcuno: poichè quei Principi, li quali non riconoscono altro sovrano, che Dio, con una total indipendenza si dicono, e sono veramente Imperadori nel suo principato, e dominio, il quale si stima un' Imperio ristretto ne' suoi confini in quello stesso modo, che ne' suoi più ampli era l'antico Imperio Romano.

Qualche dubbio può cadere in quelli, li quali, sebbene si dicono Principi, ed hanno prerogative di principato sovrano con le ragioni de' Regali, nondimeno dipendono da un'altro Principe maggiore, che riconoscono per sovrano; Come sono i feudatarij maggiori di quel Feudo, il quale si dice Regale, e di dignità, secondo la distinzione accennata di sopra nel libro primo de' Feudi: E rispetto a questi si scorge gran varietà tra Dottori, particolarmente oltramontani, li quali cercano ampliare l'autorità dell'Imperadore, e di restringere quella de' Principi feudatarij dell'Imperio.

Lasciando però il luogo alla verità, particolarmente in alcune Provin-

Province della Germania, dov'è molto frequente l'uso di questi feudatarij (dovendosi in ciò deferir molto all'osservanza). Per quel che tocca alla nostra Italia, la pratica è in contrario; attesochè quei Principi, li quali con titolo Regio, o Ducale sono de fatto sovrani, in maniera che (eccettuandone la maggior sovranità riguardante il Feudo in universo, la qual resta all'infeudante) abbiano tutte le ragioni dell'Imperio, senza dubbio alcuno essercitano tal facoltà con le persone de' loro sudditi, ed anco ne' beni esistenti nel loro principato, e nelle mercanzie, le quali in esso si contrattino, o che per esso passino, quando l'immunità ecclesiastica, o altro privilegio, o la legge dell'investitura non osti.

3 Cadendo qualche difficoltà maggiore sopra la facoltà d'imporre, e di esiger gravezze nel mare da' naviganti: Credendo alcuni, che per esser la navigazione di ragione naturale, o delle genti, non possa esser impedita: Ma parimente, (dove l'osservanza così abbia introdotto) de fatto s'osserva il contrario per doppia ragione. Primieramente, perchè il Principe non ha meno giurisdizione in terra, che nel mare adiacente al suo principato; poichè parimente si dice del suo territorio, il quale alcuni vogliono che si stenda per cento miglia: Ed altri più fondatamente, che si debba deferire al possesso, ed all'osservanza. E però, conforme può essercitare questa facoltà in terra, non pare che vi sia congrua ragione di differenza, che proibisca il farlo in mare dentro la sua giurisdizione.

E secondariamente, perchè spettando al Principe il peso, e la ragione di custodire il mare da corsari, e da altri che impediscono la libertà della navigazione: Quindi, per maggior comodità, e beneficio de' medesimi naviganti, non è incongruo, che da questi si paghi qualche dazio, o contribuzione per le spese, che bisognano in tal custodia, e cura: In maniera che non è impedire la navigazione, ma fare contribuire li naviganti in qualche si stima necessario, ovvero opportuno per rendere la navigazione migliore, e più sicura.

4 Per questa seconda ragione, alcuni Teologi (che volgarmente si dicono Morali) credono, che siano obbligati i Principi, o altri, li quali esigono queste gravezze alla refezione de' danni, che i naviganti patissero da corsari: Credendo lo stesso anco ne' danni, che si patiscono da ladroni nelle strade pubbliche, li quali si dicono grassatori, in riguardo che da i popoli si pagano al Principe i tributi, e gravezze per la loro custodia, e buon governo. Malaschiando il suo luogo alla verità, in qualche riguarda il foro interno (del quale, come più volte si accenna, non è mia parte il trattare): Per quanto spetta al foro esterno, di fatto ciò non si pratica, e la regolatrice

golatrice di queste materie sempre si stima, e si dice l'osservanza de' principati.

Parimente si diffondono molto i Teologi Morali nel restringere questa podestà del Principe al solo caso della necessità precisa, alla quale non si possa in altro modo rimediare, e particolarmente nel dover refecare i lussi, e le spese inutili, e superflue, in quali s'impieghino l'altre rendite pubbliche del principato: E quindi vanno inferendo alla questione, se in coscienza sia lecito, o no il fraudare le gabelle. Ma se ne lascia parimente a loro l'ispezione, non spettando ad un Legista, il quale tratta solamente le cose del foro esterno giudiziario, entrare in queste materie. Come anche nell'interpretazione della Bolla Pontificia, la qual si dice *Cana Domini*, se abbracci, o no i Principi assoluti, e sovrani: Nel che, per quanto appartiene al foro esterno, de' fatto forse è più ricevuta comunemente l'opinione negativa. Devono bensì li Principi, e li loro Configlieri, e Magistrati a ciò avvertire, cioè che li popoli non si devono gravare, se non quando lo ricerchi la necessità pubblica, alla quale non si possa in altro modo rimediare, non già che gli emolumenti del principato debbano impiegarsi a' lussi superflui, o donarsi ad altri, e ne' bisogni metter gabelle, ed altri pesi: Attesocchè (conforme più volte si dice) il Principe si dice marito della Repubblica, ovvero padre, e legittimo amministratore de' popoli come suoi figli, che però gli emolumenti del principato devono principalmente servire per il mantenimento di questo matrimonio politico, nè deve il marito impiegare li frutti della dote in suoi lussi, e capricci, e dire alla moglie, che ne' suoi bisogni si mantenga da se stessa, e con le sue fatiche, o col suo sangue.

Alli Feudatarj, o signori inferiori, li quali volgarmente si dicono Baroni; Certa cosa è, che questa facoltà non compete; e pare più comunemente ricevuto, che la detta Bolla *Cana* gli abbracci, quando però tal facoltà non sia stata conceduta loro dal Principe sovrano, o pure che siano in possesso per tempo immemorabile, o centenario, senza che apparisca di contrario principio infetto, e vizioso, in maniera che secondo le premesse generali fatte nel capitolo primo, possa loro suffragar la virtù, e l'operazione dell'immemorabile, o centenaria di poter allegar ogni titolo migliore, senza obbligo di giustificarlo. E di fatto in Italia vi sono molti Feudatarj, e Signori inferiori, li quali sebbene non hanno ragione di sovrano principato, nondimeno per facoltà concessa loro nell'investitura, o per antica consuetudine impongono collette a' vassalli, ed esigono contribuzioni A: Essendo anco connaturale alli Feudatarj, e Baroni d'alcune parti, e particolarmente del Regno di

A
Nel lib. 1. de
Feudimelli di-
scorsi 63. e
64.

di Napoli una certa contribuzione, che si dà loro da' vassalli per alcune occorrenze straordinarie, che ivi si dice adiutorio. B

9 In alcune parti, e particolarmente nel detto Regno di Napoli per sodisfare le pubbliche gravezze, si impongono le Gabelle dalle medesime Comunità, governandosi ciascuna in ciò diversamente, conforme la qualità de' paesi: Cioè, che in alcune parti si vive con le Gabelle sopra la macina, ed altri vittuali: In altre con le Collette sopra i beni, a proporzione del valore: Ed in altre con la Colletta personale che si dice la testa; Ma ciò non può farsi senza l'assenso, e licenza del Principe, o altro magistrato, conforme la consuetudine de' paesi. C

10 Sono le Gabelle, ed altre pubbliche gravezze distinte in diverse forti, solite chiamarsi con diversi nomi, o vocaboli. La più generica distinzione però è di tre specie: Cioè, che: Altre sono meramente reali, fisse, ed invariabili: Altre meramente personali: Ed altre miste, che si pagano dalle robbe per causa delle persone, e per lo più non sono fisse, ma variabili.

Di questa distinzione più che d'ogn'altra occorre frequentemente trattare nel foro in occasione di disputa, se li Chierici, e gli Ecclesiastici, ed altri esenti, in quali per donazione, o compra, o successione, o altro titolo passino i beni, siano tenuti alle suddette gravezze, che ne pagavano gli antichi possessori sudditi, e non esenti; essendo oggidì ferma, e ricevuta la distinzione, che con li beni passi questo peso anco agl'esenti, quando sia della detta prima specie, meramente reale, fisso, ed invariabile, che si dice, quando sia come una specie di censo, o di canone, o di livello, o di tributo, e si paghi uniformemente per la sola ragione della robba senza variazione: Ma cessando questo requisito, ancorchè il peso si paghi per ragion della robba, nondimeno si dice misto, come dovuto dalla persona per causa della robba. D

11 L'altra distinzione consiste ne' diversi termini, o vocaboli delle medesime Gabelle, o pesi, che cadono sotto lo stesso genere di personali, omisti: poichè: Altre si dicono Gabelle: Altre Dogane: Altre Collette, e Dazj: Altre Contribuzioni, o Tasse solite esplicarsi con altri vocaboli.

E benchè in istretta significazione di legge, ovvero in senso de' Dottori li detti vocaboli abbiano diverse significazioni, ed importino diverse forti di gravezze; nondimeno sogliono questi essere sinonimi, e frequentemente l'uno si usurpa per l'altro, in maniera che la maggior forza non consista nelle parole, o ne' vocaboli, ma nella sostanza della verità.

Per lo più comun'uso però, sotto nome di Gabelle sogliono esplicarsi quei pesi, che si mettono sopra i vittuali, o altre cose

B

Si accenna
nel detto l. 2.
de feudi.

C

Nel disc. 34.
e 60. di questo lib. e nel
disc. 5. del t.
14. nel tit.
miscellaneo.

D

Nelli discorsi
30. e 31.

se necessarie all'uso umano, li quali insensibilmente si esigono dal popolo in occasione di dett'uso; come per esempio sono, la gabel-
 12 la sopra il pane, che comunemente si dice della farina, o della macina, e le altre sopra il vino, oglio, carne, latticini, frutti, ed anche sopra altre robbe usuali: Cadendo lo stesso vocabolo di gabella sopra li contratti, o sopra l'eredità, ed altri emolumenti; che s'acquistino, secondo l'uso d'alcune parti d'Italia, e della Spagna, e d'altri paesi.

Il nome, o vocabolo di Colletta propriamente, e in sua stret-
 13 ta significazione suol convenire a que' pesi reali, o misti, che si paghino a proporzione del valore de' beni, e come volgarmente si dice, per *as*, & *liberam*, che in alcune parti si chiamano Dazi, o balzelli: Ed anche il medesimo vocabolo conviene a quel peso meramente personale, il quale in alcune parti si dice la testa, ed in latino si esplica col nome di capitazione.

Sotto nome di Tasse, e di contribuzioni vengono quei pesi, li quali accidentalmente per una sol volta si sogliono pagare per qual-
 14 che bisogno straordinario del pubblico: E sotto nome di Pedaggi vengono propriamente quelle gabelle, che si pagano per il passo di qual-
 15 che ponte, o scafa, o altro luogo secondo l'uso frequente d'Italia. Ed è celebre per la questione, che ne fa Bartolo in occasione del passo del ponte di Perugia per gli animali, che vengono dalla Puglia.

Il nome, o vocabolo di Vettigale appresso gli antichi latini è molto
 16 to generale, ed è atto a comprendere qualsivoglia rendita, o provento pubblico: Anzi i medesimi Giuristi lo sogliono parimente stimare vocabolo generale comprensivo di tutte le gabelle, e collette, ed altri pesi di sopra esplicati, e simili: Ma nella sua stretta, e propria significazione derivata dal verbo, che lo compone, propriamente significa quella porzione di mercanzie, che come specie di decima si paga al Principe, o alla Repubblica nell'introdurle in porto, o in Città per contrattarle, e questo è il suo vero, e proprio vocabolo, usato dalla ragion comune, corrotto poi dalle leggi, o usi di nazioni forastiere: Da alcuni chiamandosi Portorio: Da altri Telonia: Da altri Scaricatura: E da altri Dogana: e quest'ulti-
 17 timo vocabolo in Italia è più frequentemente ricevuto, ed usato, significando propriamente quel che si paga per l'introduzione di mercanzie nella Città, o nel porto, ovvero per l'estrazione delle medesime.

Questo peso di sua regular natura suol'essere cotitativo, e come specie di decima; cioè che ne spetti al Principe certa cota, o porzione, secondo li diversi usi de' principati: Ma per comodità de' negozianti è solito esigersi nel valore che tal porzione importa, stimando le merci a quel prezzo, che vagliono prima dell'

introduzione in Città, o luogo, dove si abbiano da contrattare; attesochè il pagamento della dogana ne cagiona l'aumento del prezzo, ma quando gl' introduttori delle mercanzie offeriscano la cosa, che suol essere l'ottava, o la nona, o altra secondo l'uso del paese, in tal caso il doganiero non lo potrà di ragione rifiutare, quando l'osservanza, ovvero la qualità della mercanzia non ricerchi altrimenti, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo libro, che tratta appunto di questa stessa materia.

E da ciò nasce, che questa sorte di peso ancorchè in fatti si paghi da' mercanti introduttori, per lo che li Giuristi dicono
 18 esser peso, il quale spetta al padrone, che introduce le merci; nondimeno, attendendo l'effetto, si paga dal popolo soggetto al Principe, che l'esige, ed è piuttosto peso personale de' sudditi, così insensibilmente pagato in occasione dell'uso, e contrattazione delle medesime merci, le quali perciò ricevono alterazione di prezzo, e si vendono più care di quel che l'introduttore le venderebbe, quando non ne avesse a pagare la dogana, che però de fatto si vendono meno prima dell'introduzione, o pure quando il compratore assuma in se detto peso.

Il che anco si comprova, che quando l'introduzione sia di
 9 passaggio per altri paesi, la dogana non si paga: E da ciò chiaramente risulta, che il pagamento non segua per l'introduzione materiale, ma per la formale, cioè per la contrattazione con proprii sudditi, e nel proprio principato.

E quindi nasce, che si debba attendere, circa le persone esenti da questi pesi, più la qualità de' compratori a minuto, li
 20 quali veramente pagando per tal causa le merci a più caro prezzo, vengono a pagar la dogana, e non quella del venditore, ed introduttore, ancorchè da questo de fatto se ne faccia il pagamento. E

Questo termine, o vocabolo Dogana (per lo più conveniente a detta specie di peso, il quale dalla legge comune si dice
 21 vettigale, e secondo la diversità de' tempi, solea dirsi portorio, o telonia, o scarricatura) è solito anco significare certa specie di peso, o emolumento del Principe per causa di pascoli pubblici, li quali forzosamente convenga di comprare per uso di animali, e per lo più di pecore secondo il diverso uso de' paesi: Come per esempio, nello Stato temporale della Chiesa è la dogana, che si dice del patrimonio, e maremme: E nel Regno di Napoli è la Dogana di Puglia, o di Foggia, per la residenza de' Regii Ministri in quel luogo:
 22 E questo pagamento per causa di detti pascoli volgarmente

E
 Di tutte le
 suddette sorti
 di gabelle, e
 pesi, e parti-
 colarmente
 della dogana
 per l'introdu-
 zione, ovvero
 l'estrazione
 di mercanzie
 si parla dal
 disc. 43. fino
 al 105. e
 nelli disc. 151.
 e seguenti fino
 al 159. di
 questo libro.

viene detto *fida*, che propriamente è il prezzo solito; e congruo del pascolo: Essendovi l'altro termine, che si dice *sfiga*, o *diffida*, significante la pena, o la refezione del danno dato, quando senza la sufficiente facoltà, ovvero fuori del tempo stabilito s'introducano animali a pascolare.

F
Di questa dogana, o fida d'animali si parla nelli discorsi 94. & 95.

23 Questa sorte di dogana degli animali si crede che sia per introduzione degli antichi Romani, li quali faceessero di ragion pubblica alcuni paesi più opportuni per lo pascolo d'animali, e particolarmente di pecore in tempo dell'inverno, acciò in tal modo, senza gravar li popoli con gabelle, o collette, potessero ottenerli maggiori emolumenti per le pubbliche spese, ed occorrenze. F

24 Sopra questa regalia di gabelle, o collette, e pesi pubblici cadono infinite questioni, così nel modo di esigerle, come ancora sopra la qualità delle robbe, e delle persone ad esse soggette; ovvero sopra li contrabandi, e pene di chi le fraudava; ma sopra tutto circa le franchizie, ed esenzioni, che dalle leggi, canoniche, e civili, ovvero ecclesiastiche, e profane son state concesse: Come per esempio; per le leggi profane si concedono al fisco, ovvero a somiglianza: Al padre della gabella: Al padre di dodici figli: Alli soldati, ed altri: E dalle leggi ecclesiastiche, ed anco profane si concedono alle Chiese, ed a Chierici, e ad altre persone ecclesiastiche: Si rende però quasi impossibile senza grand'evagazione da partorire qualche confusione il moralizare, e ridurre in compendio tutte le dette questioni, e loro decisioni: Maggiormente che per la tanto gran diversità de' principati tra loro indipendenti, diversissimi sono gli stili, ed usi, a quali in questa materia conviene molto deferire.

25 Accennando però circa le Franchizie qualche particolarità dipendente dalla ragion comune. Per quel che spetta alla Franchizia del fisco: Entra il dubbio, se quella spetti per il grano, o altri vittuali, che si provvedono per la publica annona della Città Metropoli, o altre parti del principato: Ed ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni; nondimeno pare che la verità dipenda dalla distinzione, se i vittuali si provvedano dal Principe, o dal suo fisco per distribuirsi al popolo in tempo di carestia graziosamente, ovvero a minor prezzo, in maniera, che il peso della gabella ridonderebbe in danno del Principe, e del suo fisco, il quale effettivamente la pagherebbe, ed in tal caso entri l'esenzione. All'incontro, non entra, quando sebbene il Principe, o la sua borsa fiscale per mezzo de' suoi ufficiali fa l'opportune provisioni di vittuali per mantener l'annona, ed impedire l'oppressione de' mercanti con i monopoli (che legalmente si dicono dardanarie) nondimeno ciò si faccia per ritrarne il prezzo dalla vendita minuta de' medesimi vittuali, in

in maniera che questo si risolva in una prudente economica amministrazione, dovuta farsi dal Principe, che si dice padre del popolo, e marito della Repubblica; perchè in tal caso la Gabella in effetto si paga dal popolo, e conseguentemente non entra la franchizia: G

G
Di ciò si par
la nelli discor
si 44: e 45
e 125.

26 Con la stessa distinzione si decide l'altra questione, se sotto la franchizia del Fisco vengano quei vittuali, che dal medesimo Principe, e suoi ufficiali si provvedano per il mantenimento de' soldati, e particolarmente di quelli, che stanno ne' presidj di Città, o fortezze, o pure ne' quartieri, o in altro modo fuori dell' esercito accampato; attesochè quei vittuali, che secondo gli stili de' principati si danno dal medesimo Principe, o dal suo fisco del proprio a' soldati, e ministri, cadono sotto la franchizia: Come anco quelli; che s'introducono nelle fortezze a spese del medesimo fisco, e come si dice, per provvisione, o munizione per ovviare alla fame in caso d'assedio, ed in questi entra la franchizia: Ma non già in quei vittuali, che si provvedono dal Principe, e suoi ufficiali per la detta ragione economica, o di maggior comodità all'effetto di distribuirli a' soldati di presidio, li quali ne paghino il suo prezzo corrente, o lo scomputino nel loro soldo, il quale si dia in una certa tassa in denaro, sicchè l'aumento, o la diminuzione del prezzo vada a comodo, e danno de' medesimi per la ragione di sopra assegnata; cioè, che la Gabella non si paga dal Principe, ma dal privato; che però in tal caso la franchizia sarebbe una spezie di mercanzia, esigendo due volte la stessa Gabella dall'appaltatore, e da una parte del popolo. H

H
Negli stessi discor
corsi 44. e 45.

27 Per quel che poi spetta all'esenzione, o franchizia delle Chiese, e delle persone ecclesiastiche (come si è detto) non può darsi una certa regola generale; poichè sebbene si deve piamente tenere per più probabile l'opinione, che anche l'esenzione reale sia di ragion divina, generalmente, ed in astratto; nondimeno circa il modo di praticarla, e d'interpretarla vi si scorge grandissima varietà nell'osservanza, solita nascere, o da privilegi, e concessioni Apostoliche, o da antiche consuetudini, ed osservanze, in vigore delle quali sia lecito allegare le medesime concessioni Apostoliche, ed antiche tolleranze della Chiesa: Che però conviene deferire molto all'osservanza, quando questa non sia espressamente riprovata, ma più tosto tollerata dalla Chiesa, e dalla Sede Apostolica.

Ma perchè questa materia dell'Immunità Ecclesiastica più congruamente cade nel libro decimo quarto nel titolo del miscellaneo ecclesiastico, però ivi si potrà vedere, per non ripeter più volte lo stesso, mentre là se ne discorre.

Ogni forte però di franchizia, o di esenzione, la quale da legge ecclesiastica, o laicale, o per privilegio particolare si concede, ha luogo solamente ne' beni proprij, o in quelli, che per proprio uso bisogni comprare: Non già in quelli che si contrattino per mercanzia, per la quale anco i Principi, e gli Ecclesiastici devono pagar le Gabelle, ed altri pesi pubblici, non abbracciando mai queste esenzioni il caso della mercanzia, se non quando espressamente si dica. I

*Se ne discorre
nel detto lib.
14. trattando
dell' Immuni-
tà Ecclesiasti-
ca reale.*

E perchè le Gabelle, e Dogane sogliono da' Principi, o dalla Repubblica per maggiore comodità, ed utile darli in affitto, che volgarmente si dice in appalto, o in arrendamento: Quindi frequentemente nascono liti sopra il defalco per accidenti, che occorrono di guerre, o di peste, o di altra mutazione di stato, come anco per introduzione di nuove arti, o per la proibizione del commercio con alcune nazioni, ovvero per aumento delle medesime Gabelle, e casi simili. Ma ciò non spetta alla materia de' Regali, spettando più tosto all'altra materia della locazione, e conduzione, della quale si tratta nel libro quarto nella parte terza nel titolo della locazione, dove si discorre del defalco, o remissione d'affitto delle robbe indifferenti: mentre anco in questi termini di Gabella la materia va regolata con la general disposizione, e con li termini della ragion comune.

Parimente di ragion privata, senza mistura di regalia si stima il dominio, ed il possesso delle rendite, le quali si cavano dalle Dogane, e Gabelle, che dal Principe, o dalla Repubblica si vendono a' particolari, ritenendo di regalia solamente quello, che nel capitolo precedente si è discusso de' luoghi de' monti, e di altre ragioni pubbliche, le quali dal Principe, o dalla Repubblica si vendono a' particolari; poichè le Dogane, e le Gabelle, ed altri pesi pubblici sono di ragione regale per la facoltà d'imporle, e della quale sono incapaci li privati inferiori del Principe sovrano senza privilegio espresso, o implicito indotto dall' immemorabile. Ma se il Principe dopo averle imposte, ne concede l'utile, e gli emolumenti a persone private, in tal caso appresso di queste restano in ragion privata, salvo sempre il dominio abituale, il quale tuttavia continua ad esser regale, e di ragion pubblica appresso il Principe: Overo quando l'applicazione sia a quel comodo de' privati, che dipenda dall'obbligo, o dall'ufficio del Principe; come per esempio quando si applicano al mantenimento di qualche ospedale, o di altr'opera, che dovrebbe il Principe mantenere come padre de' sudditi, e come marito della Repubblica. L

*Nelli discorsi
43. e 81.*

Vi sono altre specie di Collette, Tasse, e Contribuzioni, le quali hanno del pubblico, ma non sono de' Regali, come son quelle che s'impon-

s'impongono per le comunità, o adunanze per i pesi particolari, le quali a differenza de pubblici verso il Principe, o la Repubblica, si dicono comunitativi. Come per essemplio sono; la refezione de' ponti, e delle strade pubbliche dentro, e fuori la Città per la comunicazione, e refezione delle muraglie per propria difesa, e per maggior sicurezza; ovvero per lo stipendio de' medici, e de' chirurghi; o per lo mantenimento dell'orologio pubblico di quel popolo, in maniera che la spesa ridondi in utile, e comodità di ciascuno in particolare: Col presupposto che diverse siano le gabelle per le gravetze del Principe; chiamate però camerali, ovvero fiscali a differenza di queste comunitative.

32 Da questi pesi non sono esenti quelli, li quali per legge laicale, o per privilegio siano semplicemente esenti dalle gabelle, e pesi pubblici: Se poi da queste siano esenti le persone ecclesiastiche, se ne discorre parimente in detto libro decimo quarto, in occasione di trattare dell'Immunità Ecclesiastica reale.

33 In questa materia di gabelle cadono molte altre questioni, delle quali ha dell'impossibile il discorrere minutamente: Posciachè se tanti libri, li quali si hanno in questa facoltà, che non li capirebbono, per un modo di parlare, li galeoni della flotta dell'Indie, non bastano ad esplicar ogni cosa; Molto meno potrà bastare questo breve compendio fatto per li non professori, a quali deve bastare questa tale quale notizia delle cose più pratiche, e più frequenti, dovendo lasciar qualche cosa alli Professori.

34 E solito però frequentemente disputarsi quali robbe siano gabellabili, o no; particolarmente quasi per tutta Europa corre nel volgo, e ne gabellieri un'opinione, che per li cadaveri, li quali s'introducano in qualche luogo, o si levino da un altro, si debba la dogana, o la gabella, come occorre nei cadaveri de' Signori, li quali si sogliono sepolire ne' sepolcri de loro maggiori. Overo, che dal morto si sia eletta la sepoltura in qualche luogo diverso da quello della morte. Ma questo è un error manifesto, mentre ciò non ha fondamento alcuno in legge.

35 Come anco più frequentemente occorre disputare di quei misti, che siano composti di varie specie, delle quali alcune ne siano gabellabili, ed altre no. Come per essemplio è il sapone, il quale è composto d'oglio, che paga la gabella, e di acqua, e cenere, de quali non si paga: Overo è la salmora, o altra mistura, nella quale vi sia il sale gabellabile, con cose simili: Ed in ciò si deve attendere la consuetudine, o la legge particolare del paese, e quando questo manchi, pare che si debba pagare la gabella per quella sola rata di materia gabellabile, che vi entra. M

36 E se per l'acquavita si debba pagar la gabella del vino, o pure se

M

Nel disc: 74

se ne debba pagare la dogana come di mercanzia N: con cose simili, in quali parimente bisogna deferire alle leggi, o agli stili de' paesi, non essendo possibile in ciò dar certa regola generale.

Lo stesso si dice nelle pene per la fraude delle gabelle: E quando la fraude s'intenda commessa, e se si possa procedere per inquisizione, o pure a chi spetti la pena, se al Principe, ovvero

O all'appaltatore, con casi simili O. Posciachè le regole legali pajano già bandite dalle leggi, o dagli stili particolari, o da' capitoli degli appalti.

*Nelli discorsi
69. e 87. e
seguenti, e
nelli discorsi
152. e 153.*

Cade anco alle volte questione, se il gabelliere esige più di quel che gli tocca, a che cosa sia tenuto; e se; ed a chi ne debba fare la restituzione, di quel che ha esatto malamente,

37 che non è facile potervi dar una regola certa, dipendendo la decisione in gran parte dalle circostanze del fatto, però in occorrenza converrà ricorrere a quel che se ne dice nel Teatro P, dove si accennano le altre cose in questa materia, nella quale

P basterà per li non professori aver accennato quanto di sopra si dice per qualche tal quale notizia.

Nel disc. 71.



CAPITOLO QUINTO.

Del Sale, e delle Saline;

S O M M A R I O.

- 1 *Le Saline per legge comune sono di ragion privata.*
- 2 *Delle più sorti di Saline.*
- 3 *Che la proposizione, della quale di sopra nel numero primo, non sia vera in pratica.*
- 4 *Della ragione, perchè non si verifichi.*
- 5 *Quando vi siano le Saline de' particolari, come possono, e debbano contrattare il Sale.*
- 6 *Che cosa sia la Salara.*
- 7 *Del doppio prezzo intrinseco, ed estrinseco del Sale.*
- 8 *Che la Salara sia una gabella.*
- 9 *Dell'antica introduzione di questa Salara, e delle Saline d'Ostia.*
- 10 *Anche degli antichi Ebrei.*
- 11 *E si crede in tutte le altre antiche Repubbliche.*
- 12 *In che consista l'appalto della Salara.*
- 13 *Che l'utile consista nello smaltimento.*
- 14 *Che cosa si ha da fare del Sale avanzato finito l'appalto.*
- 15 *Donde nasca che l'Appaltatore venda il Sale a più caro prezzo di quel che lo compra.*
- 16 *Il locatore della Salara a che cosa sia tenuto verso l'Appaltatore.*
- 17 *Del pericolo de' contrabandi; di chi sia.*
- 18 *L'Appaltatore non può alterare il prezzo del Sale, nè menodimuirlo, e quando ciò si possa fare.*
- 19 *La mutazione del Sale cagiona danno all'Appaltatore.*
- 20 *Il Sale più bianco, e men terroso è di maggior condimento.*
- 21 *Se la morte degli uomini, e degli animali dia giusto motivo di disfalco all'Appaltatore della Salara.*
- 22 *Se l'Appaltatore in fine dell'appalto possa fare smaltimento grande di Sale.*
- 23 *Delle altre cose sopra la materia.*



QUESTA regalia meriterebbe d'esser'annoverata tra le gabelle, e i pesi pubblici; poichè in effetto è tale, come abbasso si dice: Ma perchè l'uso comune la tratta, e la considera separatamente, però li Giuristi la distinguono, e trattano come cosa diversa.

Si deve però premettere, che altre sono le saline materiali, nelle quali si fabbrica il sale, ed altre sono le salare, le quali consistono nella facoltà di vendere, e distribuire il sale in una Città, o provincia, privatamente ad ogni altro.

Le saline secondo i termini della legge comune de' Romani sono, e possono essere di dominio, e di ragion privata; sicchè ciascuno può fabbricare il sale nel suo fondo, o podere, e disporne a suo comodo, come delli frutti, che la sola natura, ovvero questa unita con l'industria produca.

Sono le Saline di tre sorti. Una più frequentemente di maritime, cioè in siti a canto al mare, nelli quali con l'acqua marina ivi introdotta, ed in alcune parti mischiata con la dolce ripercossa dal sole, e dal moto artificiale, si fabbrica il sale; e questa è la sorte più frequente. L'altra è di pozzi, o altra sorgenza di acqua salmastra, la quale col beneficio del fuoco fa lo stesso effetto. La terza è puramente terrestre, come specie di miniera nel modo che sono l'oro, l'argento, il rame, il vitriolo, e cose simili: E questa sorte di Sale di terra è più rara, a segno che alcuni Santi Padri, in occasione di spiegar l'Evangelio, nel quale Cristo rassomiglia i suoi discepoli, e per essi i Prelati, e li Predicatori al Sale della terra, abbiano lasciato scritto di non trovarsi Sale di terra; e pure la pratica insegna il contrario, anco nella nostra Italia in alcune Montagne dalla Calabria, dove sono vaste, ed abbondanti miniere di Sale, nelle quali si ritrovano quelle piene di sale tanto salubri: E nella Polonia vi è quella tanto celebre, e portentosa miniera di Sale chiamata di Viliste, dove nelle profonde caverne ivi fatte per cavarlo (con essemplio forse non più inteso nel mondo) si dice, che viva un popolo numeroso a forma di Città senza veder mai sole, ed in una continua notte (del che se ne lascia il luogo alla verità)

Ancorchè però queste Saline possano essere di ragion privata, con la libertà di valersi del Sale in esse fabbricato, e contrattarlo: Ad ogni modo la pratica da per tutto insegna il contrario.

Nasce ciò, o perchè le saline, così maritime, come terrestri
assai

affai feconde, e produttive di gran frutto, dalli Principi, o dalle Repubbliche fi fiano fatte de' Regali, e di ragione pubblica: Ove- ro perchè anco le picciole pregiudicaffero all'altra regalia, la qua- le confifte nella Salara, cioè nella ragion privativa di vendere, e di- ftribuire il Sale, e che però l'abbiano comprate da particolari, ove- ro l'abbiano fuffocate, o pure otto graviffime pene ne abbiano proi- bito l'ufò a' medefimi padroni con ricompensa, o fenza, conforme la diverfità delle leggi, e degli ftili de' principati: In maniera che può dirfi, almeno per l'ufò più comune, e frequente, partico- larmente d'Italia, di non effervi più Saline private. A

A

*Se ne parla
nelli difcorfi
105. e molti
fequenti, e
nel lib. 158.
e 159.*

E quando anche ve ne fiano, da per tutto però è comune l'u- fo de' Principi di permetterne folamente a' padroni il fabbricarlo, con proibizione fotto pene graviffime di non venderlo, nè donar- lo, o in qualfivoglia modo contrattarlo, anzi proibirne l'ufò pro- prio, con obbligo di doverlo vendere al medefimo Principe a quel baffo prezzo, che porta il folo valore materiale, il quale è folito re- golarfi dalla fpefa, e dalla fatica, che vi bifogna, acciò poffa servir- fene il Principe per la Salara.

Pure tuttavia quefto ftile, il quale nel fecolo paffato (per quel che n'attestano i Dottori) era più frequente, oggi per lo più fi è tolto a caufa delle frodi, che con facilità folevano farfi alla Sala- ra, ficchè le Saline grandi, e fertili fi fon refe di ragion pub- blica, e le picciole fi fono fuffocate, e refe impraticabili.

La Salara propriamente confifte nella detta ragion privativa di vendere, o diftribuire il fale così neceffario per l'ufò umano ad un prezzo maggiore di quel che importi il valore intrinfeco, e naturale della materia.

E quindi nafce, che nel fale fi confiderano due prezzi. Uno che fi dice intrinfeco, o naturale, per quel che importi il valo- re della materia. E l'altro efrinfeco, o accidentale, il quale con- fifte nell'aumento, in cui fi vende dal Principe per detta caufa della ragion privativa, nella quale confifte la regalia.

Posciacchè in effetto, la Salara non è altro, che una gabella, la quale infenfibilmente il Principe efige da' fuoi fudditi, e da al- tri comoranti nel fuo dominio in occasione dell'ufò d'un vittuale così neceffario: Che però i Dottori lo chiamano pefo meramen- te personale; nella maniera, che fono le gabelle fopra gl'altri vit- tuali, ficchè dovrebbe fopportarfi dalli fudditi folamente, ma l'ufò comune pare che in pratica infigni il contrario.

Quefta è una Regalia antichiffima introdotta anco ne' principj della Repubblica Romana poco dopo la cacciata de' Re da Marco Livio Cenfore (a cui però fudato il nome di Salinatore): Atte- focchè febbene la fabbrica del fale nelle faline d'Oftia alle foci del

B
*Nel discorso
 105. ed altri
 seguenti.*

Tevere fu introdotta da Anco Marzio terzo Re de' Romani; nondimeno ciò seguì per sola comodità, ed uso del popolo distribuendo il sale per donativo: Come anche la stessa introduzione di questo regale si legge nell'antichissima Storia de' Maccabei. B

- 10 Ed è probabile, che ne avessero anco l'uso le più antiche Repubbliche degli Asirj, de' Medi, de' Persiani, e de' Greci, come mezzo da esigere insensibilmente, e con minor incomodo una gravezza da' popoli per li pubblici bisogni, in maniera che la
- 11 regalia consiste nella detta facoltà privativa di vendere il Sale a detto prezzo alterato; dalche nasce la rendita del Principe, edella Repubblica.

Ma perchè l'esperienza insegna, che l'amministrazione di queste, e simili regalie in potere del Principe, o della Repubblica riesca più soggetta alle frodi, e conseguentemente di minor emolumento; quindi l'uso più comune porta di concederle con tempo determinato a persone particolari in affitto, il qual' è solito esplicarsi col titolo di appalto, o di arrendamento, o con altro vocabolo, che porti l'uso del paese, la sostanza del qual contratto consiste nella detta ragione, o facoltà privativa di vendere, e nell'obbligo del conduttore o appaltatore di dover prendere a suo rischio, e pericolo il peso d'esitarne ogni anno una determinata quantità, della quale sia tenuto pagare il prezzo stabilito, ancorchè non ne seguisse la vendita.

- 13 Attesochè essendo la materia per se stessa vile, ed avendosene gran quantità, da ciò nasce, che il vendermene molto non porta diminuzione, ed il vendermene poco non cagiona aumento, come occorre in quelle merci, le quali hanno il valore intrinseco, e naturale, ma si rassomigliano all'acqua del pozzo, o del fonte. Con la qual similitudine i Dottori camminano in tutti i minerali, l'emolumento de' quali consiste nel maggiore, o minore smaltimento.

14 Quindi però l'incertezza del guadagno, o della perdita, a che si espone l'appaltatore, dipende dal detto smaltimento: attesochè, seguendo di tutta la quantità, o di sua gran parte, farà un gran guadagno dal prezzo assai maggiore, per il quale lo vende a minuto, di qualche egli lo paghi al locatore: Ed all'incontro, non vendendo tutta la quantità nel termine stabilito, quella gli resta si fa inutile, non ostante che ne abbia pagato il prezzo, essendogli proibito contrattarla dopo finito il suo appalto a cagione del pregiudizio, che ne risulterebbe al conduttore, o appaltatore successore: onde viene astretto restituire il sale avanzatogli al medesimo locatore, il quale è solito bonificarli il prezzo intrinseco, e naturale della materia, non già l'estrinseco, o accidentale; mentre questo in effetto importa una specie di Gabella, che si esige dal popolo, e però

e però non è vero prezzo. E per questo rispetto il prezzo all'ingrosso con detto peso è molto minore di quello a minuto per ricompensa di detto pericolo.

15 Come a dire; assume in se l'appaltatore il peso di pagare ogni anno al Principe, o alla Repubblica il prezzo di diece mila sacchi di sale a ragione di diece scudi il sacco, con facoltà di venderlo a minuto nella provincia a lui destinata a ragione di scudi quindici; dandosegli per tanto minor prezzo in riguardo di detto pericolo, che non smaltendolo, ha tuttavia l'obbligo di pagarne tutto il prezzo, restandogli la materia inutile con severissima proibizione dell'uso, finito l'appalto, o pure con obbligo di rivenderlo al medesimo Principe a vilissimo prezzo di mezzo scudo incirca il sacco, che importi il prezzo intrinseco, o naturale della materia.

16 Consistendo dunque tutto il valore nella detta facoltà, o ragione privativa, ne risulta un stretto rigore contro il Principe locatore, non solamente di non poter egli dentro la provincia assegnata all'Appaltatore vendere, nè donare, o in altro modo contrattare la stessa materia: Ma anco di non permettere, che altri lo possano fare, in maniera che dandone ad altri la facoltà, ovvero non proibendolo a quelli, a' quali puol proibirlo, si dica non osservar il contratto, e non prestar la pazienza, alla quale è tenuto, acciò l'appaltatore goda per intiera qualche se gli è dato in appalto. C

C
Di tutto ciò si
tratta nel dis.
105. al 116. e
nel 159.

17 Restano sì bene a pericolo dell'appaltatore i contrabandi, nella medesima maniera che occorre nell'altre Gabelle: Quando però alli contrabandi insoliti, ed in forma straordinaria non dia causa il medesimo Principe locatore con qualche non sperata, nè verisimilmente immaginata innovazione, la quale da esso si facesse sopra il prezzo de' sali in altra sua provincia adiacente, o in altro modo che importasse innovazione pregiudiziale: Ciò tuttavolta non importerebbe violazione di fede, o non adempimento del contratto, ma più tosto un caso fortuito degno del defalco: Attesochè si dice violazione di fede, o alterazione del contratto, e non prestare la pazienza, quando l'innovazione pregiudiziale seguisse nella medesima provincia dell'appalto senza giusta, o necessaria causa del ben pubblico, ma per guadagno, o per altra causa volontaria. D

D
Particolar-
mente di ciò
nel dis. 156.

18 Quelche poi si scorge di singolare in questa materia, consiste, che l'appaltatore, ancorchè padrone di quella quantità di sale, per la quale ha pagato, o deve pagare il prezzo, nondimeno anco durante il tempo del suo appalto non può nel venderlo a minuto a popoli alterare il prezzo solito, che se gli è stabilito in dargli l'appalto, non potendolo nè crescere, nè diminuire: Mentre crescendo, farebbe un'

un'imporre nuova Gabella, o nuova gravezza a' popoli, che non puol farsi se non dal Principe, ed il minuirlo, porterebbe molti pregiudizj, che ne risultarebbero al Principe locatore per il tempo in avvenire: Eccetto però quelle vendite, che se ne facessero a' non sudditi fuori del principato, quando ciò non influisse in danno degli appalti d'altre provincie del medesimo locatore, in quali i non sudditi fossero soliti provvedersi del sale a prezzo maggiore. Dovendosi anche in ciò deferire per lo più all'osservanza, ed all'uso de' paesi, ovvero alle capitulazioni degli appalti. E

E
Di ciò si parla
la particolar-
mente nel disc.
110. e 112.

Dalla detta circostanza, che la sostanza, e valore di questa regalia consista nell'uso, nasce particolarmente una conseguenza notabile, cioè che quando il caso portasse la mutazione de' sale da una specie di minor condimento ad un'altra di maggiore, in tal caso
19 l'appaltatore può dimandare il defalco, o refezione del danno. Come per esempio, nella maggior parte dello Stato Ecclesiastico si usa il Sale delle Saline di Cervia assai terroso, ed umido, e conseguentemente di non gran condimento: Ma perchè frequentemente il caso porta, che per tempesta, o per altri accidenti queste Saline s'isteriliscono, per il che bisogna provvedersi del Sale delle Saline di Barletta in Puglia (più commodi per la navigazione per lo mare adriatico) e questo Sale è men terroso, e più duro, e per conseguenza di molto più condimento, in maniera che (per esempio) due libbre di questo facciano quell'operazione, che fanno tre di quello di Ceruia; quindi nasce, che in tal caso l'appaltatore giustamente potrà dimandare il defalco, mentre in effetto gli manca in parte la sostanza dell'appalto, il quale principalmente consiste nell'uso de' popoli: Concorrendovi anco diverse altre ragioni considerate nel Teatro in questo medesimo libro; cioè, che li popoli avezzati a questo Sale più dolce non facilmente usano l'altro più forte per gli animali, e per le carni, o per li pesci, e latticini: Ed ancora perchè essendo di tanto diversa specie non se ne può praticare lo smaltimento a' popoli di altro principato, nel quale il sale sia simile al solito, ed ordinario del paese, il che pregiudica molto al solito smaltimento. F

F
Nel disc. 107.

Per la medesima ragione, probabilmente si suole pretendere lo stesso defalco, quando per peste, o per altri accidenti segua notabil mancamento del popolo, o gran mortalità di animali, per occasione de' quali sia solito farsi notabil consumo di tal materia:
21 poichè in questa non si puol verificare quella ragione, che la legge considera negli accidenti naturali di sterilità, cioè che l'anno sterile si possa compensare col fertile: imperocchè quando il popolo è mancato per morte, vi bisogna gran tempo a risarcirlo; e se per qualche accidente non si è avuto in uno, o più anni il solito uso del sale,

le, non è praticabile, che nel seguente questo si possa duplicare. G

G

Nel disc. 105.

E sebbene questa materia di defalco non ha connessione con la materia di regalia, della quale si tratta, venendo ciò regolato con i termini generali della ragion comune secondo i patti, e l'uso del paese; nondimeno si scorge qualche differenza notevole tra queste materie come molto differenti da quei beni, in quali la sterilità occorre per accidente del cielo, o della natura.

22 Come anco, per la suddetta ragione privativa di vendere, e contrattare, nella quale consiste la sostanza di questa regalia, ed appalto rispettivamente, conforme non può l'appaltatore (come si è detto di sopra) sminuire il prezzo solito tra sudditi, così non può verso il fine del suo appalto affettatamente procurarne lo smaltimento insolito, e riempirne le botteghe, o li fondachi, in quali si venda a minuto, per il pregiudizio che si porta all'appalto seguente; quando si faccia affettatamente, non già quando con buona fede, e che il caso, o la fortuna dell'appaltatore lo porti. H

H

Nel disc. 112

In ciò però non può darsi una certa forma, dovendosi il tutto regolare dall'osservanza degli appaltatori predecessori, e dall'altre circostanze del fatto, essendo cosa quasi connaturale a questi appalti, li quali si sogliono fare per più anni, cioè che ne primi anni abbiano per detta causa poco smaltimento, che si compensa con gli ultimi. I

I

*Nel disc. 105.**e 112. ed an-**che nel disc.**79. ed 89.*

23 Molte altre questioni sogliono cadere in questa materia, ma perchè non riguardano questa regalia in particolare, mentre camminano con le regole generali delle gabelle, ed altre cose simili, però l'istesse cose accennate nel cap. antecedente si applicano a questa regalia del Sale, non già per la sua special natura ma per le regole generali.



CAPITOLO SESTO.

Delle Miniere, e de' Minerali di oro, argento, rame, fero, alume, vitriolo; solfo, e simili. Come anche delle fodine, e scavazioni di pietre, e di altre materie. E de' Tesori, e di altre cose sotto terra.

S O M M A R I O.

- 1 Le Miniere di oro, ed argento sono da per tutto di ragione regale; e della ragione perchè.
- 2 Della ragione perchè alcuni luoghi fecondi di caccia, e di pescagione son fatti di ragion pubblica.
- 3 Anche se le Miniere suddette nascano in fondi de' particolari.
- 4 Della differenza tràquelle de' fondi privati, e quelle de' pubblici.
- 5 Delle Miniere d'altri metalli, ed altre cose di mezzana qualità.
- 6 Della regalia anche in queste Miniere.
- 7 Della ragione, per la quale non si può fare scavazioni senza licenza del Principe.
- 8 Le Miniere, o fodine di creta, e pozzolana, e cose simili sono di ragione privata.
- 9 Se; ed a chi spettino gli emolumenti di queste Miniere, e se si stimino frutto, o sorte principale.
- 10 Qual sia il Tesoro.
- 11 Posto che sia tesoro; a chi si acquisti,
- 12 Perchè causa questa materia de' Tesori non si disputi per termini di ragione.
- 13 Delle statue, ed altre robbe lavorate.
- 14 Delle leggi che si sogliono sopra ciò prescrivere nelle licenze.

C A P. VI.



Nelle Miniere dell' oro, e dell' argento pare concordino gli Scrittori, che per uso comune di tutti i principati siano di raggion pubblica, e spettino al Principe, come Regali; attesocchè, essendo l' oro, e l' argento tanto necessarij per il mantenimento degli eserciti, e per le altre spese che bisogna fare in difesa, e buon governo de' popoli, e per mantenimento, o recuperazione delle giuste ragioni del principato: Quindi risulta esser congruo, che questo grande, e straordinario beneficio della natura sia di ragion pubblica, acciò in tal modo ridondi a beneficio comune di tutto il popolo, il quale così riceva sollievo da quelle gravezze, che per dette spese bisognerebbe per altro soffrire, quando il Principe, o la Repubblica non godesse tal beneficio. **A**

A
Nel disc. 147

Per questa ragione ancora (come di sotto si dirà a suo luogo, e si è accennato nel principio di questo libro) l' uso ha portato, che si siano anco rese di ragion pubblica alcune parti di mare, alcuni laghi, e stagni, ed anco alcune selve, e luoghi terrestri, in quali la natura con insolito stile sia stata molto feconda, e prodiga delle sue grazie, acciò di queste in tal modo ne vengano a partecipar tutti. **B**

B
*Nel disc. 2.
del lib. 1. de'
Feudi.*

Che però in proposito delle Miniere dell' oro, e dell' argento (come altre volte si è detto) la scrittura sacra nel libro de' Macabei, in occasione di parlare della potenza de' Romani, l' unica, e maggior menzione, che faccia circa l' acquisto delle Spagne, consiste in questo di aver posto queste Miniere sotto il suo dominio.

3 Quando queste Miniere si scoprono ne' fondi privati, diventano subito di ragion pubblica. E sebbene alcuni Giuristi, trattando de' metalli, e delle Miniere, e minerali indifferentemente tengono diverse opinioni, mentre quando la Miniera (che dalla legge de' Romani vien esplicita col termine di fodina) fosse in fondo privato, danno sopra di ciò diverse distinzioni: Nondimeno tal questione cammina bene negli altri metalli, come abbasso si dirà: Ma quando si tratta di questi di prim' ordine, come sono l' oro, e l' argento, ed anco le pietre preziose, le quali volgarmente son dette gioje, che camminano con la medesima regola; la pratica insegna che tali questioni restino oggidì ideali; nascendo tal' equivoco dalla semplicità di que' puri Giuristi, li quali camminando in ciò solamente con quel che ne dispongano le leggi civili

civili de' Romani, non riflettono a quel che dopo la scissura dell' Imperio Romano ha portato nel Mondo la mutazione delle cose, particolarmente circa queste regalie, conforme di sopra nel principio di questo libro si è accennato, ed anco nel primo de' Feudi, e nel terzo della giurisdizione, ed in altri luoghi.

Poichè oggidì si praticano molte cose, che la legge civile de' Romani non conobbe. Ben è vero, che conforme scrivono quelli, li quali trattano dell'Indie, e delle loro miniere, deve anco in questa sorte di minerali maggiori deferirsi molto all'osservanza, che suol esser varia tra quelle miniere, le quali siano nelli fondi, e ne' luoghi pubblici del Principe, e quelle che siano ne' fondi, o poderi de' particolari. C

C
Nel detto disc.
147.

Qualche maggior questione da' Dottori si scorge in quella sorte di metalli, o di altri minerali, li quali siano situati nello stato mediocre tra li più preziosi, d'oro, e d'argento, e gioje, e li più inferiori di creta, e di arena volgarmente chiamata pozzolana, o di pietre ordinarie, e cose simili di minor stima; come sono i metalli di bronzo, di rame, di ferro, di ottone, di vitriolo, di alume di solfo, di bolarmeno, di marmi, e porfidi, ed altre pietre di straordinaria stima, e qualità, se queste debbano dirsi de' regali spettanti al Principe, o no.

In ciò si scorge qualche varietà d'opinioni: Tenendo alcuni semplicemente l'affermativa: Altri indifferentemente la negativa, la quale in termine di ragion comune si crede la più probabile; ed altri che vi sia la regalia del Principe, la quale consista nella decima. Ma per quanto si appartiene alla pratica, la vera risoluzione si crede esser quella che in ciò si deve deferire alle leggi scritte, o non scritte de' paesi, ovvero de' principati; sicchè non può darvisi regola certa, e generale. D

D
Nello stesso
disc. 147.

Quello però che comunemente si stima di ragion regale, consiste in tre cose. La prima circa il dominio di queste miniere, o fodine, che siano in luoghi pubblici, cadendo solamente detta questione in quelle, le quali siano ne' fondi, e poderi di persone particolari: Secondariamente nella facoltà (per servizio pubblico, particolarmente nelle miniere de' metalli necessarj all'uso umano) alli professori di quest'arte di poter scavar, e lavorare ne' poderi di particolari, quando questi non vogliano farlo per se stessi, col pagar loro il danno che ne vengano a ricevere nella superficie, ed anco la decima del minerale: E terzo nella facoltà di proibire le scavazioni in generale; attesocchè queste anco ne' proprj poderi per leggi scritte, e non scritte di tutti li principati non si possono fare senza licenza del Principe, o de' suoi magistrati a ciò deputati. E

E
Nello stesso
disc. 147.

7 Nasce ciò da due ragioni: L'una per sapere, e riconoscere (bifognando) se la Miniera sia d'oro, o d'argento, o di tesori, ovvero d'altre cose di sua ragion pubblica, e regale: E la seconda per riconoscere che la scavazione non segua in luogo pubblico, cominciandola dal privato: E tale è la pratica comune in generale, non potendosi nel particolare dar sopra ciò regola certa, e generale per la diversità delle leggi, e de' stili de' principati, a' quali, come si è detto, si deve deferire.

8 Rispetto poi alli minerali dell'infima, e più bassa condizione di sopra esplicata di creta, e di arena, o pozzolana, ovvero di pietre ordinarie, e cose simili; concordano tutti, che siano di ragion privata, e spettino alli padroni de' poderi, o de' fondi: Che però, eccetto detta licenza necessaria per la scavazione in generale, non vi si scorge altra regalia, ma vanno regolati con i termini della ragion comune. F

F
Nello stesso
disc. 147.

9 Quindi tanto in questi, quanto ne' mediocri, ed anco in quelli di prima sfera d'oro, e d'argento, per quella rata, che ne spetti al padrone del fondo cadono più questioni (le quali però sono estranee da questa materia de' regali; attesochè cascano sopra le materie indifferenti, rispettivamente) Cioè, tra l'usufruttuario, ed il proprietario: Overo tra il marito, e la moglie: O tra il padron diretto, ed il feudatario, o enfiteuta, o conduttore perpetuo: Come anco tra la Chiesa, ed il beneficiato: O tra l'eredità fideicommissaria, ed il possessore del fideicommissio: Overo tra il compratore, ed il venditore, se, ed a chi spettino gli emolumenti de' minerali, che si cavano; e se questi abbiano natura di frutto, o di sorte principale.

E di queste cose si tratta nelle sue materie rispettivamente, risultando per lo più la decisione dalla qualità della miniera, se sia grande, ed indeficiente, in maniera che l'escavazione sia ordinariamente stimata entrata, e frutto annuo di quella miniera, facendola moderatamente secondo l'uso solito, ed antico: Ed in tal caso stimi frutto: Ed all'incontro si stimi capitale, o sorte principale, quando sia picciola; in maniera che con l'escavazione si consumi affatto, o che in altro modo quella, ovvero il fondo si renda inutile, o si deteriori, conforme più distintamente si tratta in dette sue materie, e particolarmente sotto il titolo della dote, nella di cui materia più frequentemente i Dottori trattano di questo punto, in occasione di trattare de' frutti dotali spettanti al marito, ed anco nel titolo dell'enfiteusi; ed in quello delle servitù, dove si tratta dell'usufrutto. E questo quanto alli minerali, e robbe, le quali sono sotto la superficie della terra nel suo stato naturale.

Quanto poi alli tesori, e denari, e robbe preziose nascoste: come ancora circa le statue, e pietre lavorate, ed altre robbe,

le quali suppongono l'artificio umano; quando non vi siano teggi particolari scritte, o non scritte del principato (alle quali essendovi, bisogna deferire) sicchè convenisse camminare con li termini della ragion comune.

- 10 Circa i tesori cade primieramente la questione, quando propriamente si dicano tali, ovvero più tosto denaro nascosto: Attesocchè il tesoro si dice una massa d'oro, o d'argento ridotto, o non ridotto in moneta, o pure di gioje, e di altre robbe preziose sepolte da tempo antichissimo, che non se ne abbia memoria alcuna, in maniera che mostri esser così posta in forma di tesoro: Non già quando sia qualche somma di moneta nascosta, che i Dottori distinguono dal tesoro. G

G
Nel detto disc.
147.

- 11 Posta questa qualità di tesoro in tal caso si distingue: Primieramente, se l'invenzione sia casuale, o in altro modo lecito, o pure con incantesmi, o con altri modi illeciti; attesocchè quando sia in questa seconda maniera, l'occupa tutto il fisco, e cade sotto la regalia per causa del modo proibito, ed illecito.

Ma quando sia conforme la prima lecitamente: In tal caso si distingue tra i luoghi pubblici, e li privati, e tra li profani, e li sacri.

E da questa distinzione nasce la distribuzione delle porzioni al fisco per ragion pubblica, ed al padrone del fondo, ed all'inventore rispettivamente.

- 12 Bensì che molto rari, e quasi niuni sono i casi, in quali questa materia vada trattata per questi termini di ragion comune, e con le solite dispute giudiziarie, nella maniera che si trattano le liti private: O perchè siano quasi in tutti i principati le cose alterate con le leggi, e stili particolari: Overo perchè consistendo la regalia principalmente, (come si è detto di sopra) nell'atto della scavazione, la quale non può farsi senza la licenza del Principe, o de' suoi ufficiali a ciò deputati, ne risulta, che, o detta licenza si dimanda, o nò; se si dimanda, in tal caso se gli prescrive la legge, la quale si deve osservare; e se non dimanda, si cammina per la strada criminale rigorosa, per l'atto proibito della scavazione: E per conseguenza, quando ciò si scopra, il fisco, non solamente de facto occupa il tutto, ma severamente castiga, e travaglia il presupposto scavatore, ed inventore nella persona, e ne' beni propri.

Anzi ciò più frequentemente suole anco succedere, quando l'invenzione sia meramente casuale, e non per scavazione premeditata: O perchè non se ne sia subito fatta la denunzia al fisco: Overo perchè questa non sia stata fatta fedelmente in pregiudizio della porzione a lui dovuta: In maniera che questo beneficio della fortuna in tanto resta tale, in quanto sia accompagnato da una

da una somma segretezza, e prudenza; poichè altrimenti si risolve in malefizio, e disgrazia. H

H
Nello stesso
disc. 147.

- 13 Rispetto poi all'altre robbe lavorate: Queste spettano al padrone del fondo, e conseguentemente al fisco, quando siano in luogo pubblico, essendo ciò di ragion privata, più che pubblica: Ed in tal caso cadono le sopra accennate questioni, se siano sequela del dominio diretto, ovvero dell'utile, e se spettino al venditore, o al compratore come sopra: Bensì che cadendo l'accennata regalia generale sopra la licenza, la qual'è necessaria per la scavazione.
- 14 Quindi nasce, che in questa licenza sogliono prescriversi alcune leggi, e condizioni, conforme le diverse leggi, e stili de' principati, in alcuni de' quali sogliono eccettuarfi le statue, e le medaglie d'oro, e d'argento, e di pietre preziose, ed altre cose di gran valore.



CAPITOLO SETTIMO.

Del Fisco, e delle ragioni fiscali. E delle pene, e multe, e delle confiscazioni.

S O M M A R I O.

- 1 *A Chi spettì il Fisco.*
- 2 *Quali Baroni, e Signori inferiori habbiano il Fisco.*
- 3 *Come sia il Fisco de' Signori inferiori.*
- 4 *Se li Vescovi abbia il Fisco.*
- 5 *Che cosa importiche le ragioni del vero Fisco spettino, o nò.*
- 6 *Dell'ipoteca legale, la quale spetta al Fisco, o della sua ragione.*
- 7 *Dell'erario, che si deve dare delle comunità al Barone.*
- 8 *Della distinzione tra il Fisco odioso, e penale, ed il Fisco favorevole.*
- 9 *Quando camini la massima, ch' in dubbio sia mala la causa del Fisco.*
- 10 *Del concorso del Fisco con gli altri creditori ne' beni del suo debitore.*
- 11 *Della pena contro quelli, che diano li conti al Fisco non fedeli.*
- 12 *Che cosa si ricerchi per l'incorso di detta pena.*
- 13 *Delle due specie di confiscazioni penali.*
- 14 *Perchè causa nella confiscazione generale de' beni, oggi non si dia regola certa.*
- 15 *In quali casi entri la confiscazione generale de' beni.*
- 16 *A chi spettì quella per lesa Maestà Divina.*
- 17 *Di alcune quistioni in materia di confiscazione.*
- 18 *Come cammini la confiscazione de' beni, che siano in diversi territorj, e delle distinzioni, che sopra ciò cadono.*
- 19 *Della distinzione tra la confiscazione per la condanna vera, e la contumaciale, se sia vera, o nò.*
- 20 *Qual sia la vera distinzione, e di quella nelle pene, della quale al numero 18.*
- 21 *Che il Fisco del Principe sia unico diviso in più borse.*
- 22 *Una persona è serva in un Principato, ed è libera nell' altro.*
- 23 *Dell'uso di acquistar beni in più Principati, 'e della ragione.*
- 24 *Le leggi civili come si osservino; e con che autorità. e per qual causa si dicano comuni.*
- 25 *Della ragione, per la quale, in caso di eresia, la confiscazione segua da per tutto.*

A quali

- 26 *A quali debiti, o pesi sia tenuto il Fisco, in caso di confiscazione.*
- 27 *Quali ragioni non spettino al Fisco in caso di confiscazione, ma spettino all'erede.*
- 28 *Che non succeda nel juspatronato.*
- 29 *Se si possa proibire la confiscazione del testatore.*
- 30 *Se ciò si possa fare nella legitima.*
- 31 *Se ciò cammini nelli delitti gravi di lesa Maestà. E qual sia l'uso di Spagna.*
- 32 *Se il delinquente ricuperi le robbe, quando sia aggraziato.*
- 33 *Della partecipazione de' Giudici nelle pene, e nelle confischeazioni re-missivamente.*
- 34 *Della materia dell'annona.*

C A P. VII.



Ncorchè, così sopra la significazione di questo vocabolo, *Fisco*, come ancora sopra la ragione d'averlo, li Dottori trattino molte questioni; nondimeno pare che più comunemente sia ricevuto (trattando di Principi, e Signori temporali) che il *Fisco* sia di ragion regale, e per conseguenza che non spetti, se non al Principe sovrano, ovvero a quei feudatarij, che si dicono di feudo regale, e di vera dignità, li quali abbiano le ragioni di principato con tutte le regalie anco maggiori, ma non già a Baroni, e feudatarij, o a signori inferiori, quando non l'abbiano per special concessione del Principe, ovvero per la solita prescrizione immemorabile, o centenaria, in vigor della quale si possa allegare il privilegio, ed ogni altro titolo migliore. A

Vi sono però alcuni Signori, li quali, ancorchè piccioli, e de fatto sudditi, in maniera che facciano più figura di Baroni, che di Principi, nondimeno abbiano il *Fisco*: Cioè che possedendo anticamente le loro signorie in libero allodio, abbiano per motivo di protezione, o per altro rispetto giurato fedeltà, e si siano fatti vassalli d'altro Principe, il quale contento della sovranità li conservi nell'altre loro prerogative, e giurisdizioni, anco Regali: Attesochè in tal caso, conforme ritengono l'altre regalie, così ancora possono ritenere questa, conforme si è detto nel libro precedente de' Feudi. B

Quando poi il feudatario, o il Barone inferiore di fatto sia in possesso d'aver il *Fisco* per privilegio esplicito, o per implicito, che porta il detto possesso immemorabile, o centenario: In tal caso, si dice averlo impropriamente, e più tosto nel solo esercizio, o emolumen-

A
Nel lib. 1. de' feudi nel disc. 72. ed in questo lib. nel disc. 160. nel quale si tratta della materia del Fisco.

B
Se ne discorre nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 63. e nel detto disc. 72.

C
In questo stesso
libro nel sup-
plemento.

lumento della borsa fiscale, risedendo tuttavia il fisco abituale, come unico, ed individuo in potere del Principe sovrano, al quale li feudatarj, o altri signori siano sudditi con la totale subordinazione, secondo la distinzione de' feudatarj più volte accennata nel detto libro precedente de' Feudi: E ciò conferisce molto alla questione, della quale si tratta di sotto sopra le confiscazioni delle robe esistenti in diversi territorj. C

4 Per quel che poi spetta al foro ecclesiastico, è gran questione tra Dottori, se li Vescovi, ed altri Ordinarij abbiano veramente il fisco. E pare che secondo la più vera, e più comune opinione entri la medesima distinzione, che il fisco abituale sia veramente unico della Chiesa universale, e per conseguenza del Papa, e che i Vescovi, ed altri Ordinarij per consuetudine, o in altro modo ne abbiano l'esercizio, e l'emolumento, secondo che porti l'osservanza, alla quale in questo proposito si deve deferir molto: Poichè sebbene la confiscazione de' beni vacanti d'un chierico si attribuisce alla propria Chiesa Cattedrale; nondimeno ciò non si riferisce alla ragione fiscale, ed alla regalia de' beni vacanti, ma ad altra ragione, come si osserva di sotto in questo medesimo libro nel cap. seguente, trattando di questa regalia de' beni vacanti.

5 Importa molto il vedere se ad un signore, o superiore, così ecclesiastico, come secolare, il quale non abbia ragione di principato, e di sovranità spettino, o nò le ragioni del fisco, per molti effetti, e particolarmente per il comodo di quelle confiscazioni generali, le quali non risultano dalla condanna di quel superiore, o suoi ufficiali, ma dalla ragione comune: Come per esempio quando occorresse confiscazione per delitto commesso in altro territorio, o principato, per il quale ciascuno confiscasse quel che sia nel suo, conforme abbasso si dirà: Overo che per defecto d'eredità, e di legittimo successore si apra la successione ne' beni vacanti, con casi simili: Ed in oltre per molti privilegj, li quali competono al fisco creditore, e non al fisco penale; particolarmente quello della potiorità ne' beni acquistati, dopoi contro i creditori anteriori, e simili.

6 Poichè sebbene si crede probabile, che il privilegio dell'ipoteca tacita, o legale, la qual si concede al fisco contro i suoi amministratori, debba anche spettare alli Vescovi, ed alli Baroni, e simili superiori contro li loro economi, ed erarij, ed altri amministratori: Nondimeno ciò si può riferire alla medesima ragione, per la quale tal privilegio si concede anco a pupilli, ed a minori, e ad altri, li quali vivono sotto l'amministrazione legale, e necessaria, stimandosi anche questa di tal qualità, per non convenire alla dignità del Vescovo, o del Barone, e signore del luogo, che amministri per se stesso la roba della Chiesa, o del Feudo. D

D
Nel lib. 8. del
credito nel di-
scorso 39.

7 Quindi segue che in alcuni paesi, e particolarmente nel Regno di Napoli i vassalli, e le loro comunità sono tenuti dare al Barone un amministratore, il quale si chiama erario, per l'amministrazione però del Feudo, e de' beni feudali solamente, non già degli altri suoi beni liberi, ed allodiali per la ragione della differenza, che i beni sono della Chiesa, o del Feudo, il quale si considera come persona, o corpo inanimato costituito, e rappresentato dal Vescovo, o dal Barone come suo ministro, e per conseguenza non è privilegio peculiare del fisco solamente.

8 Presupposta la ragione di fisco, o sia nel Principe, o sia in altro inferiore. Questa si distingue nel Fisco, che alcuni dicono *patrimoniale*, e *favorevole*; e questo è quello, il quale consiste nelle robbe, e rendite pubbliche del Principe, o della Repubblica, da quali si costituisce quella dote, che la Repubblica come moglie, o come pupillo dà al Principe come suo marito, ovvero come suo tutore, o governante per li pubblici pesi, sicchè si tratti de' suoi privilegi contro gli amministratori, ed appaltatori, e debitori, ovvero occupatori de' suoi beni. Ed il Fisco *penale*, ed *odioso*, il quale consiste negli emolumenti, che risultano dalle pene, e dalle confiscazioni.

9 Differenza notabile si scorge tra l'una, e l'altra specie; attesochè il primo (come si è detto) è favorevole, e gode molti privilegi, particolarmente il già accennato della potiorità ne' beni acquistati dopoi contro l'ipoteche anteriori, con altri privilegi, de' quali si tratta nel libro ottavo sopra la materia del concorso de' creditori. Ma questi non competono all'altro fisco penale, ed odioso, rispetto al quale entra la regola; che in dubbio si deve giudicare contro di lui: Che però in questo caso si verifica il detto assai volgare di Plinio a Trajano, che sotto il buon Principe la causa del fisco è sempre mala: Ma ciò non procede nell'altro fisco patrimoniale, a favore del quale in dubbio si deve rispondere. E

10 Sotto questa materia de' regali cade piuttosto il fisco penale, che il patrimoniale; attesochè, rispetto al patrimoniale, le questioni forensi per lo più riguardano solamente il concorso con altri creditori sopra i beni de' debitori, o amministratori fiscali, e per conseguenza se ne tratta nel detto libro ottavo nella materia indifferente del concorso, e dell'antiorità, e potiorità de' creditori, e non sotto la presente materia de' regali.

11 Cade sì ben anco in occasione del fisco patrimoniale, e favorevole l'ispezione penale contro gli amministratori, e gli appaltatori, li quali fraudeffero il fisco nel rendimento de' conti; Attesochè quasi in tutti i principati, per loro leggi particolari, sono im-

E

Di questa distinzione, e de' suoi effetti nel detto disc. 601 ed anco nel disc. 122. legg. e nel supplemento di questo stesso titolo.

imposte pene gravi a quelli, li quali dessero i conti de' loro apalti, o amministrazioni men fedeli. E tra l'altre pene suol esser quella del decuplo, o del nonuplo, o altra simile somma grande, stimandosi piccola pena quella del duplo, o del quadruplo, che si trova stabilita dalla legge comune in alcuni casi contro li fraudatori, ed occupatori di quel d'altri: E per questo incorso di pena, quasi da per tutto si è introdotto lo stile, che i conti si diano giurati, acciò da quest'atto così maturo, e solenne si scorga l'animo deliberato del fraudatore, sicchè convinca il suo dolo per l'incorso della pena.

12. Entra però tra Dottori la questione, se a tal'effetto basti l'atto solo dell'esibizione de' conti giurati, li quali poi si convincano men fedeli, ovvero, che vi sia necessaria la perseveranza nella discussione, e nel saldo di quelli, pendente la quale possa darsi luogo alla retrattazione, o correzione dell'errore. E quest'ultima opinione pare la più ragionevole; come ancorachè l'errore non sia in alcun modo scusabile, mentre all'effetto di pena così grave si crede più vero, che vi bisogni un dolo positivo, dal quale ogni causa probabile scusa, quantunque nella discussione si scopra erronea.

F
Di questa materia del decuplo, o del nonuplo si tratta nelli disc. 119 con due seguiti.

Ed anco si richiede che (secondo un'opinione più probabile, o almeno più equa, contraddetta però da fiscali) la fraude, ovvero alterazione sia delle partite dell'introito, nel quale sia l'occultazione, non già nelle partite d'esito, e trà le pretese di defalco, o simili quando in ciò l'errore non sia circa le spese dovute farsi, e non fatte, o che in altro modo sia chiaro il dolo, e la fraude senza scusa probabile. F

Intorno poi al Fisco penale sopra le confiscazioni, o pene da applicarsi al Fisco: Due sono l'ispezioni. Una sopra le pene, e multe borsali particolari, o accidentali in certa somma. E l'altra circa la confiscazione generale di tutti i beni, in quali per annichilazione del delinquente il Fisco succeda come un certo erede, che da' Giuristi si dice anomalo.

In questa seconda sorte di confiscazione universale non può darsi regola generale, come si dava in tempo dell'antico Imperio Romano, quando tutto il mondo si diceva un principato, e si reggeva con una sola legge: Attesocchè la gran diversità de' principati totalmente separati, ed indipendenti, introdotta doppo la scissura dell'Impero Romano, ha cagionato tanta diversità di leggi, e di stili in tutte le materie, e particolarmente in questa, che si rende impossibile il potervi dar regola generale; che però bisogna deferire alle dette leggi, ed agli stili particolari.

Camminando però con i termini della ragion comune. La confisc-

- 14 fificazione generale de' beni non si dà, se non che ne' delitti di lesa Maestà Divina ed umana. E nell'uno come nell'altro caso questa specie di confiscazione è di ragion regale, che però spetta solamente al sovrano, e non alli Baroni, o signori sudditi, quando il privilegio del sovrano, ovvero l'antichissimo possesso immemorabile non concedesse altrimenti.

G

- 15 Cadendo la questione nella confiscazione, la qual risulta dalla lesa Maestà Divina, se spetti al fisco ecclesiastico del Papa ovvero al fisco temporale del Principe del luogo: Ed in ciò si scorge molta varietà d'opinioni. Lasciando però il luogo alla verità, pare, che vada deferito parimente alla pratica, ed all'osservanza de' luoghi, o de' principati. G

*Nel detto disc.
160. ed anco
nel supplemento
in questo
medesimo titolo.*

E sebbene nella medesima materia della confiscazione generale

- 16 (quando a questa regolarmente sia luogo) così ne' detti due casi per ragion comune, come negli altri risultanti da leggi, o stili particolari cadono molte questioni; particolarmente se debba entrare quando vi sia un certo numero de' figli: O pure se sotto la confiscazione de' beni del delinquente vengano le ragioni, le quali a questo competono in sola speranza per la legittima ne' beni del padre ancor vivo, e simili; H nondimeno ciò riguarda più la materia de' delitti, e delle pene, che quella de' regali; che però se ne tratta al suo luogo nel lib. decimo quinto de' giudizj, ove si accenna qualche cosa delle materie criminali: Cadendo sotto questa ispezione de' regali principalmente la competenza della confiscazione, cioè se vi entra ed entrando a chi spetti.

H

*Nel detto disc.
160. e nel lib.
9. nel tit. della
legittima nell
disc. 13. e 14.*

- 17 La più notabil questione, la quale in questa materia di confiscazione generale si scorga, pare riguardi il caso, che il delinquente possieda beni in più principati, ovvero in più provincie, o territorj; se essendo stato condannato alla confiscazione de' beni dal giudice competente del delinquente, o del luogo del delitto, caghino sotto la confiscazione quei beni che siano in altro principato, o in altro territorio, ed a favore di chi.

- 18 E benchè sopra ciò si scorga troppo gran varietà d'opinioni, particolarmente tra gli antichi, così civilisti, come canonisti: Nondimeno più comunemente vien seguitata una distinzione data dagli antichi Autori, ed a nostri primi padri nell'esplicazione delle leggi civili doppo la loro invenzione, ed uso: Cioè, che se la confiscazione non nasca da legge comune, ma da legge particolare di quel luogo, o provincia, dove sia seguita in tal caso non abbracci li beni fuori del territorio, o della giurisdizione del medesimo giudice: In caso poi che segua per legge comune, debba abbracciare tutti i beni ovunque siano, ancorchè fuori del territorio, o giurisdizione; purchè però ciascuno confischi nel suo:

quindi si suole inferire, che quando si tratti di confiscazione per il detto delitto di lesa Maestà Divina, o umana, in maniera che entri la confiscazione per legge comune, sia luogo a quella di tutti i beni, ovunque siano a favore di ciascun fisco del proprio luogo rispettivamente.

19 Questa distinzione così generale viene acutamente impugnata anco da vecchi; attesocchè, essendo ciò effetto della giurisdizione, non pare che questa possa stendersi fuori del proprio territorio. Che però per togliere questa difficoltà si suol dare un'altra distinzione; cioè, che se la condanna risulta dalla pena capitale, vera, ed effettiva, e non contumaciale, contro il reo confesso, o convinto, in tal caso cammini detta distinzione generale, ma non già nell'altro caso, nel quale la condanna sia finta, e contumaciale contro un assente; assegnandosene la ragione della differenza, che nel primo caso il reo, ovvero delinquente diventa servo della pena, e conseguentemente incapace, così di dominio, e di possesso, come anco di eredità, e di successione, per lo che il fisco dell'altro luogo diverso da quello della condanna confischerà i beni esistenti nel suo territorio, non in ragione di giurisdizione, ma in ragione di beni vacanti, il che non segue nell'altro caso della condanna finta, o contumaciale, che secondo li diversi stili suol risultare dal bando capitale; attesocchè non produce questi effetti fuori del territorio, o della giurisdizione di quello, che dia il bando.

Ma parimente questa distinzione (ancorchè appresso alcuni abbia ricevuto gran plauso) non si crede fondata, e la pratica insegna il contrario, almeno dentro il medesimo principato, qualunque diviso in diverse provincie, o governi: Mentre restringendosi la confiscazione, la qual risulta dalla legge commune, alli soli casi di lesa Maestà Divina, ed umana; quando uno di questi casi occorra, e che alcuno sia condannato come reo di tal delitto, ancorache ciò sia in contumacia, tuttavia di fatto si procede alla confiscazione de' beni esistenti in tutto il dominio di quel Principe, di cui il delinquente sia ribelle, sebbene le robbe siano in diverse provincie dello stesso principato, e che abbiano le borse fiscali distinte, e che la condanna fosse fatta dal giudice d'una provincia.

Anzi quando si dia il caso, che un medesimo Principe sia possessore di più Regni, o Principati tra loro totalmente distinti, ed indipendenti, ed in quali faccia figura diversa di più Principi, e possessori per diversi titoli con quella moltiplicazione di diverse persone formali, che la legge finge in una persona materiale, in maniera che quando si tratti di delitti privati, il delinquente in un regno, o principato dello stesso Principe, non sia punibile nell'altro regno; come per esempio abbia-

mo

mo del Re di Spagna, il quale con diversi titoli nella medesima Spagna possiede diversi Regni tra se indipendenti, ed altri in Italia ed Isole adiacenti; nondimeno, quando si tratti di delitto di lesa Maestà di prima classe nella persona dell'istesso Principe per causa di stato; in tal caso, ancorchè il delinquente, il quale si sia posto in salvo, fosse condannato in contumacia alla confiscazione de' beni, questa entra in tutte le robbe, ovunque siano sotto lo stesso dominio, e monarchia, benchè li principati siano tra loro diversi: E se un reo di lesa Maestà Divina sia condannato in contumacia alla confiscazione de' beni in un principato, o dominio, ancor questa abbraccia tutti i beni, ovunque siano.

Ed all'incontro, se in una provincia, o presidato segua la confiscazione per legge particolare con la condanna capitale del reo, vera, ed effettiva, in maniera che diventi servo della pena, così impropriamente chiamato, conforme la detta prima distinzione generale, non per ciò ne risulta la confiscazione de' beni esistenti in altro territorio, ancorchè del medesimo principato, mentre non nasce da legge comune, ma dalla particolare. Dunque la detta distinzione tra la condanna vera ed effettiva, e la contumacia non è considerabile in altro, che ne' delitti privati, rispetto alle robbe, le quali siano in un medesimo regno, o principato distributivo in diverse provincie, o territorj.

Ma quando si dia il caso che siverifichi l'una, e l'altra distinzione; cioè che la confiscazione segua non finta, e contumaciale, ma vera, ed effettiva, e non per disposizione di legge particolare, ma comune: In tal caso per la gran varietà d'opinioni, e de' stili non può darvisi regola ferma, e generale, che però entra quel
20 che si è già protestato nel Proemio; cioè che si discorre della propria opinione, tale quale sia: E secondo questa, si crede verissima la distinzione, la quale più giudiziosamente vien data da' moderni; cioè che, o si tratti di un medesimo principato diviso in più provincie, o presidati, ciascuno de' quali abbia il suo fisco distinto; ed in tal caso, se la confiscazione dipende da quella legge, la quale sia comune a tutto il principato, in maniera tale, che il delinquente fuggendo dalla sua provincia, o patria, e ricoverandosi in un'altra provincia, o presidato, ancor ivi sia punibile, e possa dirsi servo della pena per quel modo di dire, che in ciò si usa da' Giuristi, debba entrare la confiscazione generale di tutti i beni, ovunque siano in quel principato, ancorchè fuori del territorio del giudice, il quale ha fatto la condanna con la sola differenza dell'applicazione; cioè, che ogni fisco applichi a se quello, ch'è nel suo territorio.

Bensì che ciò non nasce dalla ragione territoriale, e rispettiva-

mente da quella de' beni vacanti, o perchè il reo sia fatto servo della pena, come alcuni malamente credono, ma perchè essendo
 21 la confiscazione generale di ragion regale, e per conseguenza spettando al fisco del Principe sovrano, il quale abitualmente è unico: Quindi nasce, che il detto fisco generalmente piglia il tutto, ma poi lo distribuisce tra diverse borse fiscali, tra le quali per la distinzione delle provincie, o de' territorj per privilegio implicito, o esplicito del medesimo Principe, o per uso sia diviso l'esercizio, ovvero siano divisi gli emolumenti, ed amministrazione dell'unico fisco del Principe.

Ed in ciò i Dottori danno il simile di più tutori di vno stesso pupillo, il quale abbia robbe in diverse provincie, o territorj, attesochè in sostanza, ed abitualmente la tutela è unica, ed indivisa, come regolata dall'unica, ed individua persona del pupillo, ancorchè l'esercizio sia diviso in più tutori, secondo la divisione delle provincie, o territorj.

Se poi li principati siano diversi, e totalmente indipendenti con la vera diversità de' fatti, poichè ciascuno abbia il suo Principe; ed in tal caso si crede falso, o equivoco l'assunto del volgo, che per la confiscazione occorra in un principato, si possano confiscare tutti i beni, che il delinquente possedesse in altri principati totalmente diversi, ed indipendenti: Come per esempio, sono li Regni, o Monarchie di Spagna, Francia, Polonia, e simili; Attesochè in tal caso, si dicono tanti Mondi, o tanti Imperj, quanti sono i principati, che però non può dirsi che segua per legge a tutti commune.

Essendo manifesto errore il dire, che anco per lo delitto di lesa Maestà umana segua la confiscazione in forza d'una legge, la quale sia comune all'uno e l'altro principato, mentre ogn'uno si regge, e si governa con le sue leggi, in maniera che il delinquente si finge rappresentare più, e diverse persone con tanti diversi patrimonj, ed anco con diverso stato personale.

In prova di che si considera giudiziosamente quel che abbiamo ne' servi veri; posciachè una medesima persona sarà serva nel principato nemico, e sarà libera nel proprio, nè la qualità servile, la quale si contrae in un Impero, influisce all'altro Impero.
 22

Così provandolo anco il comun uso; attesochè ordinariamente li Signori, e li Nobili, per lo più soggetti a questo delitto di lesa Maestà, procurano d'acquistare Stati, e Feudi, ed anche beni indifferenti in diversi principati, acciò in occorrenza di queste disgrazie possano per se, e per li loro discendenti avere un conveniente ricovero, nel quale si mantengano nel grado loro, ed anco in tal modo possano recuperare il perduto con la reintegrazione del primiero
 23

miero stato, conforme dall' antiche , e moderne Storie provano i casi frequenti.

24 E benchè la legge civile de' Romani volgarmente si dica comune; nondimeno questo è un modo di parlare per distinguerla dalli statuti, e dalle leggi particolari, ma in sostanza non è comune a tutti i regni, e provincie per una sola autorità imperiale, come era a tempo dell' antico Imperio Romano, quando in ogni provincia, o principato le leggi civili de' Romani avevano forza di leggi per una stessa autorità dell' Imperadore, il qual era sovrano di tutti: Poichè nelli principati indipendenti, ancorchè le dette leggi civili siano ricevute, e si dicano leggi comuni; tuttavolta, conforme la Storia legale narrata nel Proemio ciò nasce per una volontaria accettazione, ed uso de' popoli, o de' loro Principi, in maniera che in ogni principato queste leggi si dicono proprie, e particolari per l' autorità del Principe proprio, non già comuni per l' autorità del legislatore, il quale fosse a tutti superiore: Ed in ciò consiste l' equivoco chiaro de' legulej nell' intendere le suddette leggi civili nel modo che furono fatte; poichè non avendo (per esempio) la Repubblica di Venezia dentro la stessa Città, ed in alcuni luoghi del suo dominio accettato l' uso di queste leggi, di esse non si ha ragione alcuna, come se non fossero nel mondo, e lo stesso insegna la pratica in diversi altri principati. Dunque non è legge comune.

25 Questa distinzione però de' principati, e dominj, ancorchè indipendenti, non cammina nella confiscazione, che segua per delitto di lesa Maestà Divina, per la chiara ragione di differenza, che questo delitto in tutto il mondo cristiano, o rispettivamente cattolico, sia egualmente punibile, essendo offeso Dio, e la religione, la qual è individua. Che però in ogni luogo, nel quale il delinquente, sebbene di diversissimo principato, fosse arrestato, potrebbe esser punito corporalmente, il che non si verifica nell' altro delitto di lesa Maestà umana: Attesocchè, se il delinquente, fuggendo, si ricovererà in un altro principato indipendente, non potrà ivi esser punito nella persona, dunque molto meno nella robba, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. I

I
Di ciò si discorre pienamente nel supplemento in questo medesimo titolo.

26 Al Fisco penale di ragion regale spettano anco quelle robbe, le quali si tolgano al possessore come indegno per illecito, e peccaminoso modo, col quale si siano acquistate; Come a dire, se l'erede ammazzasse il defonto, con altri casi simili, in quali entri la medesima ragione, e de quali casi si tratta nel libro xi. delle successioni, dove si discorre della differenza trà l' incapace, e l' indegno; Poichè l' incapace è proibito acquistare, per lo che si fa luogo agli altri chiamati doppo lui, ma l' indegno acquista, e dopo acqui-

acquistato, il Fisco ce lo toglie come un mal acquisto. E da ciò nasce, che il fisco del Papa, il quale comunemente si esplica col vocabolo della Camera Apostolica, fa lo spoglio a chierici degli acquisti per illecita negoziazione, o per altro modo proibito.

Quando poi non si tratti di confiscazione formale dell'università de' beni esistenti in quel principato, o territorio, ma di multe, e pene particolari provenienti da condanna vera, e contumacia, fatta dal giudice per qualche inquisizione, ovvero per contravvenzione di leggi, o di bandimenti: Queste pene non sono effetto della regalia, ma della giurisdizione, e per conseguenza spettano al giudice, ovvero al Signore del luogo, ancorchè non abbia i regali; attesochè queste pene si dicono proventi, o frutti della signoria; o della giurisdizione. L

Tanto nel caso della confiscazione che si fa per il Fisco in ragione di regalia, quanto nell'altro di pene, e multe private, cadono diverse questioni trali giudici, ed altri ufficiali per la loro partecipazione: O pure tra gli appaltatori delle pene, e confiscazioni; se in ciò si debba attendere il tempo del delitto, o quello della condanna, o pure l'altro dell'esecuzione, ed effettuazione; all'effetto, se spettino al predecessore, o al successore; come anche, se si debba attendere il luogo del delitto, ovvero quello dove si sia fatto il processo, oppure l'altro, nel quale sia seguita la condanna, per l'introduzione della causa in appellazione, o ricorso, o elezione di foro. E di ciò si tratta al libro decimo quinto de' giudizj, dove si discorre de i delitti, e delle pene M bensì che per la gran diversità delle leggi, e de' stili de' Principati non può in ciò cadere una regola certa, e generale, ma quando vi sia l'uso del luogo, si deve a questo deferire.

Questo fisco penale (come si è accennato) non è privilegiato nella maniera, che è l'altro Fisco creditore: E si stima com'erede del delinquente per l'obbligo, che ha di pagare li suoi debiti legittimamente contratti, ma non già li legati, e le altre volontarie disposizioni: Anzi nè anco quei debiti, e pesi corrispettivi, li quali si siano fraudolentemente simulati dopo il delitto, ed anche prima, se apparisse, ciò fosse fatto premeditadamente per fraudare il fisco, perchè avesse in animo di far il delitto. N

Bensì che minori regioni spettano al fisco, quando per annichilazione del delinquente si dice suo erede anomalo di quelle, che competano all'erede vero per testamento, o per successione ab intestato. Attesochè a questo si trasmettono li fideicommissi, e li legati già purificati, ancorchè non agniti, ed anco in molti casi li non purificati, ovvero le successioni ed eredità non agnite, conforme si

L

*Nel detto disc.
160. ed anco
nel disc. 124*

M

*Se ne parla
ancora nelli
detti discorsi
124. e 160.*

N

*Nel detto disc.
160.*

27

si discorre nelle loro materie libro nono nel titolo dell' eredità , e decimo de' fideicommissi , ed undecimo delle successioni. Il che ,
 28 secondo un' opinione , la qual si crede più probabile , non si concede al fisco , ancorchè l' altra opinione a suo favore abbia molti seguaci , che però bisognerà attendere quell' opinione , che nel paese sia ricevuta; O Come anco a questo fisco penale si nega la successione nelli patronati ecclesiastici , sebbene ereditarj con le dichiarazioni , delle quali si tratta nella sua materia nel libro decimo terzo de' padronati. P

O
Nel disc. 123.

P
*Nel libro 13.
 delli padronati nel disc. 38.*

Disputano li Dottori , se questa confiscazione si possa proibire dalli testatori nelle loro robbe ordinando la caducità , ovvero quel fideicommissi , il quale si dice penale , a favore d'altri , in caso di delitto , per il quale cadesse la confiscazione. E molti han creduto , che ciò non si possa fare in frode del fisco : Però la più vera , e ricevuta opinione è in contrario , non solamente quando vi si assegni la ragione di conservare li beni nella famiglia , o altro genere chiamato , ma quando anco ciò non si esprima ; attesochè in dubbio non si deve presumere la fraude , ma più tosto l'atto si deve riferire al motivo giusto , e ragionevole . Bensì che , se si provasse non esservi stato altro motivo , che quello di fraudare il fisco , in tal caso la presunzione della legge cede alla verità del fatto.

Molto rari però sono li casi , ne' quali ciò si verifichi in pratica ; attesochè la probabile ragione di dubitare cade in quella sostituzione , la quale si facesse nelle sue robbe dal medesimo delinquente per li suoi futuri , e passati delitti : Ed anco cade il dubbio quando si sia generalmente proibita l' alienazione con la sostituzione in questo caso , se sotto tal proibizione generale venga la confiscazione ; nelche bisogna deferire all' osservanza : Non già quando sia proibizione , e sostituzione espressa , e speciale in questo caso. Q

Q
*Nel detto disc.
 160. e nel lib.
 9. nel titolo
 della legittima
 nelli disc.
 13. e 14.*

Anzi ancorchè la legge proibisca al padre , o ad altro ascendente , o discendente debitore della legittima dovuta al figlio , e discendente , o ascendente rispettivamente , di gravarlo di peso di
 30 fideicommissi , dovendo essere la legittima libera da ogni peso , e condizione ; nondimeno (secondo la più comune , e ricevuta opinione) ragionevolmente questo peso può apporsi in caso di delitto , e di confiscazione ; attesochè non si stima gravame , ma piuttosto favore : Maggiormente quando la medesima disposizione contenga la reintegrazione del gravato , in caso che sia restituito in grazia , in maniera che il sostituito sia obbligato di nuovo restituirgli la robba , nella quale in vigore della sostituzione sia succeduto. R

R
*Nelli detti discorsi 23. e 14.
 del lib. 9. nel
 titolo della legittima , e nel
 detto discorso
 160. di questo
 libro.*

Hanno

31 Hanno creduto alcuni, che ciò non cammini, quando si tratti di quella confiscazione, la qual risulta dalli gravi delitti di lesa Maestà Divina, o umana, quasi che questi abbiano una ragione particolare, e non vengano sotto la generalità: Ma l'opinione contraria è la più vera, e ricevuta: E molto più chiaramente, quando anche di questo caso si sia fatta speciale menzione; quando però non osti qualche legge particolare del paese: Conforme occorre in Spagna in quei majoraschi, quando però abbiano una delle due qualità, cioè che, o siano fondati con robbe donate in majorasco dal medesimo Re, come avviene in quelle Città, Terre, e Ville, che si danno a benemeriti, anco con titoli di Duchi, Marchesi, e Conti, (mentre in Spagna non vi è l'uso de' Feudi, ma quella figura, che fanno in Italia li Feudi, e le Baronie, ivi fanno questi majoraschi:) Overo che siano eretti con beni proprij del fondatore, ma con autorità, e privilegio Regio, il quale è solito ottenersi per molti effetti, e preeminenze, che da esso risultano; mentre nel privilegio, il quale sopra ciò si spedisce, è solito mettersi questa clausola, o condizione: Ma non già quando queste circostanze non vi concorrono, e particolarmente, che il privilegio sia concepito con questa legge per via di condizione positiva, come per vna specie di contratto corrispettivo, e di convenzione, non già per via di semplici preservative generali, e fuori di quei paesi, e stili; attesochè in tal caso si cammina ancora con le regole generali della ragion comune, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. S

S
Nel supplemento di questo stesso libro sopra questa materia di confiscazione.

32 Quando poi la confiscazione sia già seguita in contumacia, e per via di bando capitale dell'assente, e per conseguenza anco si sia fatto il caso alla detta sostituzione, suole cader la questione; se essendo il delinquente aggraziato dal bando, e restituito alla grazia del Principe, ed allo stato antico, recuperi anco le robbe: Ed in ciò, ancorchè li Dottori, con qualche varietà d'opinioni, s'intrichino, facendo al solito la maggior forza nella formalità delle parole, con le quali la restituzione sia concepita, come anche se le robbe siano in potere de' terzi per causa lucrativa, ovvero per onerosa, e corrispettiva, con altre distinzioni solite darli. T

T
Nel detto disc.
160.

Nondimeno la vera distinzione pare che consista nel vedere, se la detta restituzione sia concepita per via di giustizia, cioè per capo di nullità, o d'ingiustizia della condanna, ovvero dal bando: O pure sia concepita per via di mera grazia: Attesochè nel primo caso, senza tante distinzioni, la restituzione del tutto re sta indubitata, ancorchè le robbe fossero alienate; mentre non

è re-

è restituire , ma dichiarare che mai sia decaduto con la retrotrazione al suo principio, come se il caso non fosse mai seguito. Ma quando la restituzione sia graziosa , in effetto la questione è più di volontà , che di legge ; cioè qualche abbia inteso di voler il Principe ; quando però questo sia sovrano , il quale abbia facoltà di togliere le ragioni del terzo , non già quando sia suddito , a cui tal facoltà non compete , mentre potrà giovare la restituzione per le robbe da lui confiscate , e possedute , o da' altri , a' quali egli possa pregiudicare , non già quando siano passate validamente in mano del terzo , a chi se ne sia acquistato il dominio : Attesochè quando quest' acquisto non sia condizionato , e non contenga questa condizione implicita , non se gli può pregiudicare : Come anco se il terzo abbia la robba per causa lucrativa in vigore della sostituzione , che nasce da esso bando , o condanna ; poichè all' ora la restituzione gli pregiudica , non già quando sia per contratto corrispettivo , ed oneroso , perchè abbia comprato le robbe dal Fisco , o altro a chi spettassero con altre distinzioni , e dichiarazioni contenute nel Teatro in questo medesimo libro sopra questa materia de' Regali , e confiscazione V. Non essendo possibile in ciò dar una regola certa , e generale per la più volte accennata ragione della tanto grandiversità de' principati , e conseguentemente per la diversità delle leggi , e de' stili particolari , la quale in ciò bene spesso si scorge anco in più provincie di un medesimo principato , maggiormente in questa materia di confischezioni , e ragioni fiscali , nelle quali pare che faccia il tutto l' osservanza , alla quale si deve deferire .

33 Sotto questa materia di confiscazione caderebbe il discorrere dell' usanza d'alcuni principati di darne alli giudici qualche partecipazione per via di cota ; come a dire la quarta , o la decima) ma perchè di questa materia si tratta nel libro decimoquinto in occasione di discorrere generalmente delle propine , e sportule ; però non convenendo ripeter più volte le stesse cose , si potrà ivi vedere -

34 E benchè sotto questa materia del Fisco , e delle ragioni fiscali nel Teatro si sia anco trattata la materia dell' annona pubblica ; nondimeno più congruamente questa cade di sotto al capitolo decimoterzo , nel quale si tratta della potestà di proibire la compra , e la vendita de' vittauli , e di averne qualche ragione privata .

V

Nelli discorsi
148. e 160.

CAPITOLO OTTAVO.

Delli beni vacanti, e delli naufragati, o in altro modo derelitti; quando siano di ragion regale, in maniera che spettino al Principe, o al Fisco, ovvero a chi spettino.

S O M M A R I O.

- 1 Delle varie sorti di beni vacanti.
- 2 A qual Fisco spetti la successione di quello, che muore senza erede.
- 3 Questa successione non cammina ne' beni feudali, o enfiteutici, o livellarj.
- 4 Della ragione, per la quale in alcuni luoghi questa successione spetta al Barone.
- 5 Se detta successione del Fisco cammini ne' beni de' chierici, o pure chi vi succeda,
- 6 Quando il Fisco succeda anche ne' beni de' chierici.
- 7 Qual consuetudine vi si ricerchi.
- 8 In quali altri casi il Fisco non succeda, ma succeda l'Ospedale, ovvero il Collegio, o la Congregazione, o la Religione.
- 9 Delli figliuoli adottivi, e spirituali: Del tutore; Del socero, e genero, e simili; se escludano il Fisco.
- 10 Se le robbe siano in più principati chi succeda.
- 11 Degli altri beni vacanti spettanti al Fisco, perchè non se ne sappia il padrone, e si esemplificano.
- 12 Delli beni, che si tolgono all'indegno.
- 13 Delli beni naufragati, o delli ritrovati in altro modo, sicchè non se ne sappia il padrone.

CAP. VIII.



SI distingue questo capitolo per maggior chiarezza in più ispezioni. Primieramente in quei beni vacanti, li quali per disposizione di legge si dicono quei, che diventano tali per l'incapacità del possessore d'averli, di non aver in essi successore, per causa, che sia di delitto, e per condanna fatto servo della pena; e di questa specie non occorre trattare nel presente capitolo, per essersene già parlato nel precedente, in occasione di trattare della confiscazione de' beni per causa di delitto.

Secondariamente in quei beni, li quali si dicono vacanti, perchè il loro padrone, o possessore sia morto senza legittimo erede, ilche occorre, quando non abbia erede testamentario, nè parenti congiunti dentro il decimo grado civile, nè meno moglie, o marito rispettivamente: Ed in tal caso, in questa sorte di beni succede il fisco, il quale si dice erede, che però questa successione si stima di ragion regale, in maniera che regolarmente appartiene al Principe sovrano, o ad'altro signore, a cui competano li Regali, e che abbia il Fisco vero, non già alli Baroni, ed altri signori inferiori, e sudditi, li quali non hanno Fisco, nè Regali: E quando però non abbiano privilegio esplicito, ovvero quell'implicito, che risulta dall'antico possesso immemorabile, o centenario, del quale non apparisca principio vizioso. Poichè sebbene tra Dottori si scorge qualche diversità d'opinioni, se questa sorte di successione spetti alli Baroni, ed altri signori inferiori, ed alcuni tengano le loro parti. Nondimeno la più vera, e la più comune opinione viene stimata la contraria, quando la legge, o la consuetudine del luogo, o la qualità dell'investitura, ovvero l'accennato privilegio esplicito, o implicito non disponga altrimenti. **A**

A
Nel lib. 1. de'
Feudi nel disc.
72.

Questa regola riceve più limitazioni, oltre la già accennata negli Baroni, o altri signori inferiori: Primieramente, quando la robba, della qual si tratta, non sia di piena ragione, e di libero dominio del possessore, ma che questo ne abbia solamente il dominio utile, il quale da altri si dice subalterno, con titolo di Feudi, o enfiteusi, o di livello, in maniera che il dominio diretto sia d'un'altro, anco quando tal dominio utile fosse (come li Giuristi dicono) puramente ereditario, e trasmissibile ad ogni erede ancorchè estraneo; poichè ciò non ostante si crede più probabile, ed è più comunemente ricevuto, che non cada sotto questa specie di successione, come in beni vacanti per difetto d'erede, ma che in essi sia preferito il padrone diretto. **B**

B
Nel detto disc.
72. de' Feudi.

E quindi nasce la pratica in alcuni luoghi, che tal successione appartenga al Barone, o signore del luogo, ancorchè inferiore, al quale non ispetti la vera ragione di Fisco, attesochè alcuni luoghi sono del totale, ed universal dominio del Barone non solamente nella giurisdizione, ed in quella ragione, che li Giuristi dicono *territoriale*, ma anco nel dominio privato di tutto il territorio, il quale da lui si concede a' vassalli, ed agli abitatori con detto titolo di Feudo, o di enfiteusi, o di livello, o di colonia, o di censuazione, secondo le varie usanze de' luoghi, e per conseguenza ne risulta quest'effetto. C

*Nello stesso di
sc. 72. de feu-
di, e nel disc.
146. e 160 di
questo libro.*

La seconda limitazione (secondo la più vera opinione) si stima, quando il morto sia Chierico, o in altro modo persona Ecclesiastica; attesochè in questo caso succederà la Chiesa, alla quale il morto era ascritto, e non essendo ascritto a Chiesa particolare, succederà la Chiesa universale della Diocesi; cioè, che a disposizione ben regolata del Vescovo la robba si applicherà alla Chiesa Cattedrale, o ad altre Chiese, ovvero ad opere pie, secondo l'uso del paese, o pure in quell'altro miglior modo, che persuaderanno le circostanze del fatto, dalle quali l'arbitrio del Vescovo, o di altro Prelato Ecclesiastico del luogo dovrà essere regolato.

Attesochè sebbene sopra ciò tra Dottori si scorge varietà d'opinioni, volendo alcuni, che ciò cammini nelli beni mobili, e ne' crediti, ed in altre cose, o ragioni, che (come li Giuristi dicono), non si circoscrivono dal luogo, o dalla situazione del territorio, ma aderiscono alla persona, però non in quelli, in quali si verifica detta circoscrizione, o situazione, per la ragione ch'essendo già annientata la persona, per causa della quale li beni accessoriamente aveano l'essenzone dal Principe, o signore secolare, in tal modo quelli restino nella loro antica natura, che però debbano spettare al signore di quel territorio, dal quale son circoscritti: Come sono li beni stabili, ed anche (secondo l'opinione più ricevuta) li censi sopra fondi certi, stabili, e li luoghi de' monti, e ragioni simili.

Nondimeno la più vera opinione è in contrario, che generalmente le robbe de' Chierici, e di altri Ecclesiastici vadano regolate nel modo detto di sopra: Eccettuazione due casi. Il primo, quando la robba non sia libera, e di pieno dominio del morto, ma soggetta al dominio diretto, ed universale del Principe, o altro signore del luogo: sicchè il morto la possieda con titolo di Feudo, o di enfiteusi, o colonia; poichè in tal caso il dominio utile si consolida col diretto. Ed il secondo, quando vi sia in contrario tal consuetudine antica immemorabile, o almeno centenaria ben provata, senza che costui principio infetto in contrario, in maniera che

che, secondo la regola generale, si possa allegare privilegio Apostolico senza necessità di provarlo.

7 Bensì che non essendo questo punto espressamente deciso dalli sacri canoni, o da Concilj, in maniera che si possa dire d'esservi certa loro resistenza; anzi essendo questione dubbia tra Dottori con varietà di opinioni; quindi si crede probabile, che quando in contrario vi fosse una lunga pacifica, ed uniforme osservanza di tempo notabile con moltiplicazione d'atti, in maniera che l'osservanza non si possa dire equivoca, nè meno si possa referire a principio, o causa viziosa, in tal caso non pare che vi si ricerchi la necessità della prova rigorosa della consuetudine immemorabile, o centenaria, ma che basti tal'osservanza come interpretativa di articolo dubbio, ovvero che non sia consuetudine direttamente contro una legge espressa. Non può però darfi in ciò regola certa, e generale, dipendendo dalle circostanze del fatto circa la qualità, e li requisiti di detta consuetudine: Maggiormente quando questa sia generale in quella provincia, o principato, e che tale sia la comune opinione del popolo. D

D
Nel dis. 149.
di questo lib.

8 La terza limitazione, per la quale non ha luogo questa regalìa della successione in defetto di erede legittimo, entra quando il morto sia ascritto a qualche colleggio, o comunità, o pure a qualche congregazione, ovvero che sia vissuto in qualche ospedale, nel quale sia morto.

Bensì che ciò va inteso con molta circospezione, cioè quando si tratti di que' ospedali, ne quali sia stato ricevuto per dovervi menar tutta la vita, ed esser ivi mantenuto ancorchè in istato di sanità: Come per esempio è l'ospedale di S. Sisto di Roma, dove sono ricevuti i vecchi bisognosi, o in altro modo degni d'essere ammessi, secondo il suo istituto; ovvero è l'ospedale de' pazzi, e sono quelli, in quali siano ricevuti li fanciulli esposti, con casi simili: Ma non già quando alcuno vivendo in casa sua, accidentalmente, e per curarsi dall'infermità, che gli sopravenga, si ricoveri nell'ospedale, dove poi muoja: attesochè questo averà le robe che l'infermo porta seco, secondo il più comune, e più praticato uso degli ospedali, quando il particolare istituto non sia diverso, ma non sarà legittimo erede, e successore degli altri beni in esclusione del fisco, conforme segue nell'altro caso. E

E
Nel detto dis.
149.

Con la stessa distinzione si cammina, ne i collegi, ovvero nelle congregazioni, e comunie, alle quali sia ascritto attesochè s'intende d'un'ascrizione totale, menando ivi la vita in comunione, ed in forma collegiativa, ancorchè senza voto, o altro vincolo vi fosse la libertà d'uscirne a suo piacere: Come per esempio è la Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, e sono altre

Con-

Congregazioni simili: Overo sono alcuni Conservatorj di donne, che in forma d'oblate, con qualche pio istituto vivono assieme con la medesima libertà: Come per esempio in Roma è il Monastero di Torre de' Specchi: Overo sono alcune milizie spirituali, o ecclesiastiche, le quali volgarmente si dicono Religioni di Cavalieri, in effetto però non sono tali, nè vi si fa la professione formale, ma solamente si promette una certa obbedienza: Come per esempio è la Religione de' Cavalieri di S. Stefano: Attesochè queste, o simili comunie, o adunanze succederanno in esclusione del fisco, ma non già quelle pie confraternità, o congregazioni, a quali per motivo di pietà, e per acquistar merito, a partecipare dell'indulgenze, ovvero in quei collegi di professioni, o arti, a quali per alcuni privilegi, e prerogative sieno ascritti coloro, li quali per altro vivono nelle case loro, in maniera che sia un' aserizione accidentale, e non fissa, nè di tutta la vita, com'è l'altra di sopra esemplificata: Che però sebbene alli novizj, li quali muojono nella Religione prima di far la solenne, valida professione, non succeda la Religione, o Monasterio, ma succedono li loro parenti, come se fusse un secolare, conforme si discorre nel lib. xi. nel titolo delle successioni ab intestato: Nondimeno per le medesime ragioni, in quali sono fondate le suddette altre limitazioni, e forse maggiori, e più chiare, pare che debba più tosto succeder il Monasterio, o la Religione, che il fisco. F

F
Nel stesso disc.
 149.

E la quarta limitazione cade a favore de' figli adottati, quando vi concorra l'adozione legittima con li suoi requisiti. Il che però oggidì è molto raro, come all'incontro appresso gli antichi Romani era frequente: E sebbene alcuni Dottori, a somiglianza degli adottivi, stendono questa successione alli figli spirituali, li quali si acquistino, come volgarmente si dice, per *compatriato* di battesimo, o di cresima: Nondimeno questa opinione non è ricevuta in pratica: Come ancora non è ricevuta l'opinione di alcuni, che ciò stendono al tutore con li pupili, ed a casi simili: Come per esempio al socero, o al genero; poichè ciò non è ricevuto, mentre quello, che non si trova in ciò disposto dalla legge, non si deve attendere.

Quando poi le robbe del morto sieno in diversi principati, o territorj: In tal caso; Se si tratta di beni stabili per verità, o per finzione di legge, in maniera che ricevano la circoscrizione dal luogo, o situazione, spettano al Signore di quel territorio; e per conseguenza in questo caso entra la proposizione discorsa nel capitolo precedente, che ogni fisco succede nel suo; se poi si tratti di mobili, o di quelle ragioni, che seguitano la persona, vi succede il Signore sotto il dominio di cui fosse la detta persona: Quando non osti l'

osser-

osservanza in contrario, alla quale in ciò v'è molto deferito.

11 L'altra ispezione di beni vacanti cade sopra que' beni, de' quali sia ignoto, ed incerto il padrone: Come sono animali dispersi, ovvero denari, e robbe nascoste, le quali casualmente si ritrovino senza che si sappia di chi siano, conforme alle volte è occorso il caso in Puglia piana, dove si tiene gran quantità di gran ni ne' pozzi, e ne' fossi, in maniera che non si conosca dove siano; sicchè sono cogniti solamente alli padroni, ed alli pozzari: Attesochè da ciò segue, che morendo i padroni, e li pozzari, se ne perde la memoria, e si ritrovano a caso. Il che anche alle volte è occorso di cisterne, e pozzi d'oglio nella Puglia boscosa: E succede anche in quella terra, la quale per qualche tempesta, o per ritirata, ovvero per altro accidente si trovasse al lido del mare, o nella ripa, ovvero nel letto del fiume, ed in altri casi, in quali la ragion comune le stima robbe di nessuno, e le concede al primo occupante; poichè per la rivoluzione delle cose del Mondo, la qual è seguita dopo la dissoluzione dell' Impero Romano, particolarmente in Italia, i Principi, e Signori, o quelle Città, le quali abbiano ragione di fisco, hanno prescritte, ovvero (come altri dicono) si sono usurpate queste forti di robbe: Entrandovi le medesime distinzioni di sopra accennate tra' Baroni, e sudditi, ed i loro Principi sovrani, se spettino agli uni, o agli altri; ed in ciò v'è deferito molto alle leggi, ed agli stili de' paesi, e principati.

12 L'altra ispezione, o specie di beni vacanti spettanti al fisco è la già accennata nel capitolo precedente di quelli, che abbiano il loro legittimo padrone, e possessore, il quale per qualche delitto se ne renda indegno con l'ivi accennata distinzione, e tra l'indegno, e l'incapace.

13 E l'altra sorte de' beni, li quali cadono sotto questa regalìa de' beni vacanti, sono quelli, che si dicono naufragati, cioè che essendo per tempesta buttati in mare, ovvero che in altro modo andando a male qualche Vascello, siano ritrovati, senza che se ne sappia il padrone: Il che parimente si suole verificare in que' beni, li quali si ritrovano nelli ripostigli de' banditi, e de' ladroni, li quali sono presi, o posti in fuga, o veramente de' corsari, e casi simili: Poichè sebbene molti Dottori, e particolarmente li Canonisti, e li Morali sono di senso, che queste robbe, e laltre come sopra nascoste, e casualmente ritrovate devono essere distribuite a' poveri, ovvero applicate a' luoghi, ed in usi pii ad arbitrio del Vescovo, o di altro Prelato; nondimeno pare, che l'uso più comune de' fatto porti il contrario: Ma quando questo non

vi sia, e che l'uso piuttosto assista alla detta opinione; in tal caso non resta ragione di dubitare; mentre tal regalia non si ritrova espressamente disposta in legge; ma nasce dal'uso, ovvero da una prescrizione,



CAPITOLO NONO

Delle Monete.

S O M M A R I O.

- 1 *A chi spettì il batter moneta.*
- 2 *Che utile importi tal facoltà.*
- 3 *Se il Principe possa batter moneta di più bassa lega, e darle maggior prezzo.*
- 4 *Delli danni che da ciò risultino; e che ciò importi gabella.*
- 5 *A che fine di ciò si soglia disputare.*
- 6 *A danno di chi debba andare l'augmento, o la diminuzione della moneta.*
- 7 *Che cosa in ciò riguardi la regalia.*
- 8 *Da chi debba esser punito quello, il quale abbia facoltà di fabbricar moneta, e la fabbrichi male.*
- 9 *Quando al debitore sia lecito pagare il suo debito in moneta già riprovata.*
- 10 *Se sia lecito spender la moneta quando si sappia, che già se ne sia destinata la riprovazione.*



I Ra quelle ragioni, le quali in pratica si credono maggiormente de' Regali, e del supremo principato, è questa della facoltà di batter moneta, la quale di sua natura non compete a' Baroni, ed a' Signori, ovvero a Città suddite, ma solamente a quelli, li quali abbiano ragione di principato: Quando però non vi sia speciale privilegio del Principe sovrano, conforme in Italia si vede, ed anche forse con qualche disordine) in alcuni signori di assai piccioli Feudi Imperiali, a' quali dall'Imperadore si sia concessa questa facoltà.

2 Crede il volgo più comunemente, che questa podestà di batter moneta sia di grand'utile, quasi che fosse in arbitrio di quello, il quale batte la moneta, il darle quel valore: che gli piaccia: Ma ciò contiene un'error manifesto; poichè sebbene il Principe, o altro signore assoluto può con li suoi sudditi ordinare de fatto quel che gli piace; nondimeno, oltre l'obbligo del foro interno, che volgarmente diciamo della coscienza, del quale (come più volte si accenna) non sono mie parti il trattarne, rimettendomene a' Teologi, e ad altri professori di quello.

3 Anco da' professori del foro esterno secondo le regole dell'una, e dell'altra legge civile, e canonica si richiede, che la moneta si debba fabbricare di buona lega, e di giusto valore nella sua natural bontà, in maniera che abbia il giusto prezzo intrinseco da per tutto anche fuori del principato per la comodità, e per l'uso del commercio in altri paesi: Quando però qualche particolare urgenza non obbligasse altrimenti; di modo che per la necessità, o per l'utilità pubblica bisognasse in ciò prendere qualche provvisione a tempo, ma col suo rimedio opportuno; cioè, che cessata l'urgenza, si ritratti, e si provveda all'indegnità di coloro, che hanno contrattato con moneta di minor valore col supplire. **A**

Di questa materia si tratta nel dis. 126. e due seguenti.

4 Dello stesso senso sono i Politici per buon governo de' sudditi, e del principato; poichè altrimenti, (com' essi dicono) ne risultano molti danni, e particolarmente che li negozianti forastieri in questo modo dissanguano il principato, cavandone per mezzo di tal moneta cattiva tutto l'oro, e l'argento, ed altre cose preziose: Ed anche perchè a' sudditi s'impedisce in un certo modo il commercio con altri paesi: O pure, che per averlo, si renda molto peggiore la loro condizione, bisognando in tal modo dare il doppio, ed alle volte più di quel che importi la moneta, che altrove corra, con altri simili inconvenienti. In maniera che pare si possa fondatamente di-

re,

re, che il batter moneta d'inferior valore importi una specie di gabella, la quale così insensibilmente si esigga; nello stesso modo appunto che di sopra nel capitolo quinto si dice del sale, il quale essendo di minor valore intrinseco si vende dal Principe a molto maggior prezzo; cioè, che quell'aumento, il quale si dice valore estrinseco, ovvero accidentale, e che nasce dalla ragion privativa del Principe, in sostanza sia una gabella; che però a rispetto degli esenti pare ch'entrino le stesse considerazioni, le quali possono entrar nel sale, cadendovi la stessa ragione. B

B
Di ciò si parla nel lib. 14. nel Miscellaneo eccles. nel disc. 4.

Ancorchè da' professori del foro esterno di ciò si tratti, nondimeno si crede che a questi sia incongruo di trattare di tal materia ne' Tribunali del medesimo Principe in forma giudiziaria; attesochè nessun giudice in questo metterà le mani, e dirà il contrario di quel che dal proprio Principe si faccia: Giovando bene queste teoriche per le cause, le quali si trattino in Tribunali indipendenti dal medesimo Principe, ovvero con persone esenti dalla sua giurisdizione, come particolarmente sono gli ecclesiastici se devono, o no, ricevere tali monete: Nel che però si lascia il suo luogo alla verità, che per lo più dipende dalle particolari circostanze del fatto, e sopra tutto dall'osservanza, e stile de' paesi, e principati: Ed anche in alcuni principati nasce da rispetti politici, o prudenziali, per i quali convenga tollerare, e dissimulare.

C
Di ciò si parla in questo lib. nelli detti disc. 126. e seguenti nel lib. 8. nel disc. 92. e 140. e nel lib. 13. delle pensioni nelli disc. 34. e seg.

Le maggiori, e più frequenti questioni, che cadano in questa materia di monete, non riguardano la regalia, la quale consiste solamente nell'autorità di fabbricarla, ma negl' interessi privati, che risultano dall'alterazione della moneta; se, e adanno, o com-
6 modo di chi questa debba camminare; e se si debba attendere il valore, o qualità della moneta nel tempo del contratto, o pure in quello del pagamento, e di ciò si tratta altrove. C Attesochè questo non spetta alla materia de' Regali, la quale riguarda per lo più la cognizione de' delitti nel fabbricar moneta falsa, o nel tostarla; sicchè per detta qualità di regalia la cognizione ne
7 spetti al Principe sovrano, o a quello, di chi sia tal regalia anche con li sudditi de' Baroni, e di altri, li quali nelle cause indifferenti fossero loro giudici competenti, conforme si accenna nel libro seguente della giurisdizione.

Quando poi quelli, a' quali spetta questa regalia siano tali, che riconoscano superiore; in tal caso sogliono cadere l'ispezioni sopra il loro gastigo; perchè si abusino di tal facoltà, fabbricando
8 moneta di lega cattiva, o in altro modo ingiusta: Ma per lo più ciò riguarda il politico più che il legale, sicchè non facilmente cade sotto la cognizione de' Giuristi nel foro giudiziario.

In questo proposito di monete vogliono i Giuristi, che se un

9 appaltatore di gabelle, o di altre ragioni pubbliche dello stesso Principe, o Signore, a chi spetta il batter moneta, ed anco il proibire la poco buona, esiga le gabelle, o altre gravezze in moneta corrente, laqual poi dallo stesso Principe locatore sia proibita, o riformata, in tal caso dev'esser di giustizia ammesso a pagar la pigione, ovvero il censo decorso fino al tempo della proibizione, o riforma in quella stessa moneta, ancorchè riprovata, per doppia ragione. Una cioè, che l'alterazione viene dal fatto volontario del locatore, il quale sebbene non colposo, non deve giovare a lui, e pregiudicare al conduttore, conforme si discorre altrove in occasione del disfalco, ovvero del ristoro dovuto agli appaltatori delle gabelle, ovvero delle saline, o delle dogane. El'altra che può, e deve dirsi in colpa lo stesso locatore, permettendo l'uso di quella moneta, che non avea la dovuta bontà, ed il suo valore intrinseco; sicchè a rispetto suo non potrà dirsi caso fortuito, come si può dire tra privati, in maniera ch'entrino solamente li termini del danno intollerabile.

10 Si suol disputare ancora, se si possa lecitamente spendere la moneta (la quale si sia già destinato di riprovare) da quello, il quale come consigliere, ovvero ufficiale del Principe, a cui spetta riprovarla, o pure in altro modo ne avesse notizia: Ma questa disputa cade piuttosto tra Morali, e professori del foro della coscienza, del quale, conforme tante volte si è protestato, non è mia parte il trattare: Nel foro esterno però è cosa difficile a ridursi alla pratica per la difficoltà della prova di tal scienza, mentre queste novità sogliono camminar segrete finchè si pubblicino a tutti; sicchè non concorrendovi la prova ben concludente, si dovrà attribuire al caso, il quale corre a pericolo di quello, che in quel tempo si ritrova padrone della moneta, per la ragione, che il pericolo si dice seguela del dominio, e che basta aver dato la moneta in tempo ch'era buona, e spendibile. Ma quando seguisse questa prova, in tal caso entrerà il dolo, il quale annulla l'atto. E lo stesso cammina nella vendita de' grani, ed altri vittuali, quando si sappia la futura tassa del prezzo: Overo nelle vendite de' luoghi de' monti, quando si sappia la destinata estrazione, con casi simili.

CAPITOLO DECIMO.

Delle Fiere, e Mercati; E delli pesi, e misure.

S O M M A R I O.

- 1 Il dare facoltà di far le Fiere, e Mercati pubblici si stima de' Regali spettanti al Prencipe; e per qual ragione.
- 2 Che vi sia necessario il privilegio, o la prescrizione, e quale.
- 3 Si dichiarano le sorti di Fiere, e de' Mercati..
- 4 Se li compratori in fiera siano sicuri,
- 5 Quali franchizie si diano alle Fiere.
- 6 Delle Fiere che fanno le Chiese.
- 7 Della giurisdizione in Fiera.
- 8 Se questa facoltà si perda per non uso; e se si possa mutare il luogo.
- 9 Se li pesi, e misure siano di ragione regale; e per qual ragione col di più in questa materia.

C A P. X.

1 **P**ER regola generale stà fermamente stabilito, che lo concedere il privilegio, o la facoltà di far le fiere, e li mercati pubblici sia di ragion regale, sicchè spetti al Principe sovrano, ovvero a quel signore del luogo, il quale possieda simili ragioni di regalia, e particolarmente, che a lui spettino le dogane, e le gabelle, per ragione delle quali principalmente questa facoltà viene stimata di ragion regale per le franchizie, che da questi pesi pubblici porta la qualità di fiera, o di mercato pubblico, come anche per altri privilegi, li quali contro le leggi comuni, o particolari non si possono dare, se non da chi ha podestà di dispensare a quelle: Come sono alle volte l'assicurare li debitori, o inquisiti di leggieri delitti, ed anco il trattar le cause civili, o criminali in una forma esecutiva, e sommaria mediante quell'ordine giudiziario, che la legge prescrive, con casi simili.

Quindi siegue, che vi sia necessario il privilegio del Principe esplicito, o almeno quell'implicito, che porta seco un pacifico possesso, ed osservanza di tempo immemorabile, o centenario:

O pure

O' pure (secondo un opinione non improbabile), quella quadragenaria, la quale congiunta col titolo colorato di buona fede si stima sufficiente anco nella prescrizione, o prova di privilegio, ovvero, in queste materie di ragion regale, che si dice minore, e del second' ordine.

Non camminano però le cose suddette in quei mercati privati, li quali in occasione di alcune feste, ovvero, (secondo la qualità de i paesi) per maggior comodità de' vittuali, e di altre cose usuali in ciascun mese, o settimana, o in altri tempi si facciano senza figura di fiera pubblica, e senza detti privilegi, e particolarmente quello della franchizia dalle dogane, e de' altri pesi, attesochè, cessando le suddette ragioni, cessa per conseguenza la qualità regale; sicchè ad ogni legittimo superiore compete tal facoltà: Restando solamente quella proibizione generale, la quale dalla ragion comune risulta di far pubbliche adunanze senza saputa, e consenso de' superiori, per oviare a quelle, che li Giuristi dicono *conventicole*, le quali producono de' scandali, ed inconvenienti. A

Sotto questa materia di fiere, e di mercati cadono diverse questioni, le quali però non riguardano questa materia de' Regali, ma si trattano con li termini generali, ed indifferenti della ragion comune.

E particolarmente, se la qualità diesser fiera, o mercato pubblico renda sicuri quelli, li quali comprino, o in altro modo contrattino animali, e mercanzie, o altre robbe, ancorchè fossero robbate, o che in altro modo ad altri spettassero: Ed in ciò per istretti, e rigorosi termini della ragion comune, con li quali camminano alcuni Dottori, pare che tal circostanza non tolga al padrone il poter recuperare la robba sua da quelle mani, nelle quali la ritrova, venendo solamente scusato il possessore per questa circostanza dalle pene, alle quali soggiacciono coloro, che contrattano, ovvero hanno in mano robbe robbate.

La ragione però dell'uso, e commercio umano pare che persuada diversamente, e che questa ragione, come riguardante il ben pubblico, debba prevalere al bene, o dominio privato, al quale solamente riguarda la detta disposizione della ragion comune, ovvero il senso de' Dottori, come abbasso si discorre ancora delle contrattazioni di mercanzie, che si facciano ne' porti pubblici di mare, o di fiumi grandi navigabili: Pure in ciò pare, che miglior giudice sia l'uso, e l'osservanza de' paesi. B

La franchizia dalle gabelle, e dogane, la quale a queste fiere, e mercati pubblici si stima connaturale, vien concessuta in riguardo solamente di quelle gabelle, che per altro dovrebbero pagarsi per la contrattazione di quelle mercanzie, o robbe in quel luogo, e territorio,

A
Di tutto ciò si
tratta nelli di
scorsi 141. ed
131. di questo
libro.

B
Nel disc. 129.
di questo lib.

ritorio, non già per quelle, che sono dovute per ragione di passo, le quali da' Giuristi si dicono pedagi: Overo che per estrazione, o in altro modo vadano pagate in altri luoghi, e territorj dove passino, per l'accesso, o ricefso delle fiere.

Ed ancorchè, quando il caso porti (come l'uso frequente dell'Italia insegna) che le fiere introdotte per occasione di feste, o solennità de' Santi spettino alle medesime Chiese, ed all'loro Prelati, per concessione però del Principe laico, si soglia pretendere che nelle mercanzie, le quali s'introducano, debba aver luogo l'immunità ecclesiastica da pertutto, anco per viaggio: Nondimeno ciò non si crede probabile, mentre non è emolumento spirituale, o di sua natura ecclesiastico, ma dipende da concessione del Principe laico: Ed anco perchè (come si è detto) queste franchizie riguardano il luogo particolare, dove si fa la fiera, non già gli altri, per dove le mercanzie passino, overo donde s'estraano. C

Nel disc. 131.

7 Nascono ancora le questioni sopra la giurisdizione tra quello, il quale sia il superiore, o maestro della fiera, ed il giudice ordinario del luogo: Come anco sopra il modo di procedere. Ma ciò parimente non riguarda questa materia de' Regali; attesochè in questo si cammina con le regole generali della ragion comune, e parimente vi ha gran parte l'osservanza.

8 Dalle medesime regole della ragion comune più che dalla particolar natura de' Regali dipendono le altre questioni, le quali sopra ciò sogliono cadere, se tale privilegio di fiera, o di mercato si perda per il non uso di lungo tempo. Ed in ciò la regola è negativa; mentre l'atto è facoltativo, quando le circostanze del fatto non persuadano altrimenti: Overo se in pregiudizio degl'interessati si possa mutare il luogo, ed il tempo solito, nel che non si può dar regola certa, e generale, dipendendo per lo più la determinazione dalle circostanze particolari de' casi. D

Nel disc. 132.

9 Il prescrivere li pesi, e le misure vien stimato parimente di ragion regale spettante al Principe, e signor sovrano; attesochè sebbene pare, che ogni luogo, e popolo possa in ciò avere li suoi pesi, e misure particolari prescritti da quel pubblico, o dal proprio superiore locale; nondimeno portando ciò qualche pregiudizio al pubblico commercio, ed a quella comunicazione con altri paesi, ch'è tanto al medesimo commercio necessaria, ed opportuna: Quindi siegue che si stima più congruo, che per tutto il principato, overo per tutta la provincia li pesi, e le misure debbano essere uniformi, e conseguentemente il prescriverli spetti al Principe, la podestà del quale si stenda a tutto il principato, e che al medesimo appartenga il concederne ad alcuni solamente l'uso, o facoltà privativa. E' ben vero però, che non essen-

essendo questa regalia di quelle maggiori, che sono più annesse; e connaturali al principato, ma dell'altre inferiori, e del secondo ordine, in maniera che facilmente possono convenire a signori, ovvero a comunità suddite, a' quali dal sovrano si sogliono concedere; ne viene in conseguenza che si dà frequentemente il caso, che ad alcune comunità, o signori spetti questa giurisdizione, e podestà in vigor di privilegio, ovvero d'antico possesso, il qual equivaglia al privilegio. E

E
Nel disc. 130.

Dell'altre questioni sopra li pesi, e le misure ne' contratti privati, e per gli effetti, che da essi risultano, come riguardanti piuttosto la materia della compra, e vendita, o di altri contratti tra particolari, se ne tratta nel libro settimo della compra, e vendita, ed incidentemente sotto altre materie con li termini generali della ragion comune, senza connessione alcuna della regalia.



CAPITOLO UNDECIMO.

Delle tratte , o Estrazioni : E delle
represaglie.

S O M M A R I O.

- 1 Della proibizione della tratta de' vittuali, e di altre robbe donde nasca ; e che sia di ragion regale; e della ragione perchè.
- 2 In che consista detta proibizione ; e per quali paesi , o luoghi.
- 3 Delle forme di concedere la tratta.
- 4 Se non essendo fatta in un anno, si possa far nell' altro.
- 5 Quando cessi , e che la facoltà resti revocata , o si possa revocare.
- 6 In quali robbe entri la proibizione.
- 7 Quando si dica fatto il contrabando.
- 8 Se si possa camminare per inquisizione.
- 9 Se queste proibizioni abbraccino gli ecclesiastici , si accenna solamente.
- 10 Delle represaglie ; in che consistano ; e chi le possa fare.
- 11 Che non sia materia de' Legisti ; e perchè essi in ciò si adoprino.
- 12 Se si possa dare da' Magistrati , e da' Vicarj del Principe.
- 13 Di certa specie di represaglia impropria.



1

Uella proibizione, la quale oggidì in tutti li principati, e parti del mondo si pratica di non potere estrarre li vettuali, ed altre merci senza licenza del Principe sovrano, o de' suoi ufficiali a ciò deputati, non fù conosciuta, nè trattata dalla legge comune de' Romani, che diciamo civile: Ecce quella estrazione, che si facesse per portar robbe ad inimici dell'Imperio, ma è stata introdotta dall'uso, il quale però ha una probabil ragione, la quale non camminava in quei tempi, che furono fatte le leggi; attesochè era un solo Imperio, ed un principato quasi di tutto il mondo; sicchè non entrava quella ragione, la quale per la diversità e molteplicità di tanti principati, e signorie oggidì regna: E ciò ha cagionato tal proibizione, la quale così da' Giuristi, come da' Politici comunemente viene approvata, e lodata per ragionevole, anzi necessaria per il buon governo del principato, e de' propri sudditi, acciò l'avarizia de' mercanti non spogli il paese di quei beni, che la natura vi produce, e non ne cagioni a' paesani la privazione contro la legge, o la ragione di natura.

Come anco perchè il Principe sappia per quali paesi, o usi li vittuali, e le altre merci si estraino dal proprio principato, acciò non si portino a suoi nemici, o male affetti.

Per queste, e per altre congrue ragioni dunque da pertutto, o per consuetudine, o per leggi particolari in pratica è ricevuto, che il dar le licenze per fare simili estrazioni fuori del principato, solito esplicarsi col termine, e vocabolo di *tratte*, sia di ragion regale, anzi di fatto stimata di quelle di prima classe spettante al Principe sovrano.

Quindi nasce, che ne siano regolarmente incapaci li Baroni, ed altri signori, o Città suddite, quando nella stessa maniera, che si è detto di sopra nell'altre regalie, non assista loro il privilegio espresso dello stesso Principe sovrano, ovvero un antico pacifico possesso immemorabile, o centenario, senza che apparisca di principio vizioso, in vigor del quale si possa giuridicamente allegare il privilegio: Overo si possi adattare la medesima ragione, che si assegna di sotto nel capitolo decimo terzo, sopra la regalia della facoltà di proibire la vendita, o compra de vittuali, con cose simili.

Questa proibizione per lo più riguarda l'estrazione da tutto il
 2 Regno, o principato, dentro il quale, cessando le ragioni accennate di sopra, il commercio resta libero. Quando però l'uso particolare

ticolare del principato non porti diversamente, come particolarmente insegna la pratica nello Stato Ecclesiastico, nel quale, secondo il diverso stile delle provincie, cammina la detta proibizione anco da una provincia all'altra, ovvero da un governo all'altro; anzi in alcune parti da luogo a luogo, nel che non può darsi regola, ma si deve deferire all'uso de' paesi.

Queste licenze d'estrazioni, le quali volgarmente si dicono *tratte*, si sogliono concedere in due maniere. Una più particolare a persona certa, e per quantità determinata, per lo più esprimendo il luogo per dove la robba si deve estrarre con la determinazione di certo tempo, dentro il quale l'estrazione si debba fare per ovviare alle fraudi. E l'altra più generale, per la qual suole concedersi in privilegio a Baroni, o comunità, e più frequente ad appaltatori, o arrendatori degl'effetti fiscali, o camerali d'alcuna provincia, o luogo per certa quantità in ciascun anno, durante l'appalto.

Ed in questo caso sogliono cadere più questioni, e particolarmente se la tratta non fatta in un anno si possa cumular nell'altro, o pure resti spirata per quell'anno; ed in ciò pare che la decisione dependa dalle parole della concessione, ovvero dell'osservanza, non potendosi in questo dare una certa regola certa per li diversi stili de' principati, o governi.

Bensì che tanto nell'una, quanto nell'altra sorte di licenze, e facoltà, queste ancorchè concesse, non si potranno, nè dovranno esercitare; anzi l'istesso, che l'ha concesse, giustamente potrà negarne per esercizio, quando per carestia, o per altro accidente sopraggiunto il medesimo paese ne habbi bisogno, in maniera che l'estrazione sarebbe per apportar pregiudizio considerabile al paese, verisimilmente non pensato, quando fu concessa la licenza, o la facoltà. A

A

Di tutto ciò si
parla nel disc.
133.

Le pene de contrabandi in dette estrazioni non entrano per le robbe, che non siano nel paese, o nel principato, ma si portino da fuori per passaggio. Bensì che secondo le leggi, o gli stili de paesi anco queste robbe cascano alle volte sotto questa proibizione ad effetto, che vi sia necessaria la licenza per toglier le fraudi, le quali in questa occasione sogliono farsi sotto questo pretesto, che però si dovrà deferire alle leggi, o alli stili particolari.

Come anco si suol disputare, se per lo contrabando basti il trovare le robbe per strada, dentro però il territorio del medesimo Regno, o principato, o luogo proprio, ancorchè verso li confini, e che il cammino sia dirizzato per tal effetto: Ed in ciò la regola dispone, che non basti per la ragione, che sia ancora a tempo di pentirsi, e di ritornare in dietro, sicchè il delitto non si possi dire consumato. Sono però molto rare queste dispute, che li Dottori fan-

no in termini generali di legge comune; attesochè forse in tutti li dominj, e principati sopra ciò sono stabiliti li luoghi, o termini, il passaggio de quali senza le dovute licenze, e spedizioni partorisce quest' effetto; sicchè si dovrà parimente deferire alle leggi, o stili particolari del principato.

8 Si disputa parimente se sia necessario, che gli estraenti siano ritrovati infragante, o pure che si possa provare in altro modo l'estrazione, o contrabando; sicchè si possa camminare per inquisizione. E benchè li Dottori sopra ciò camminino con la solita varietà d'opinioni. Nondimeno parimente dovrà deferirsi alle leggi, o stili di qualsivoglia dominio, o principato, abbracciando l'opinione ivi ricevuta.

9 Suole anco in questa materia cadere la più importante, & difficil questione; se queste proibizioni fatte da' Principi secolari obblighino gli Ecclesiastici, e gli altri esenti: E se non obbligandoli rispetto all'altre pene corporali, o pecuniarie; si possano per contrabando pigliar le medesime robbe, o mercanzie, che si estraono: Ma in ciò v'è detto il medesimo, che generalmente nella materia giurisdizionale si accenna nel principio del libro seguente; cioè, che volendo ciascuna podestà, si scrivi a suo modo, se ne deve lasciare la verità al suo luogo, avendo in questo proposito gran parte l'osservanza.

10 Circa le reprefaglie. Questo termine, per comun uso di parlare, significa quelle esecuzioni, le quali per debiti pubblici delle comunità, o per pubbliche gravezze si facciano ne' beni de' cittadini particolari. Questa però è una reprefaglia impropria, la quale (come si è accennato) vien così detta per un cert'uso di parlare; poichè legalmente la vera reprefaglia, la quale viene stimata di ragion regale, che cade sotto questa materia, è quella, che si faccia nelli beni, che siano nel proprio principato, posseduti da' sudditi di un altro Principe, col quale si abbia guerra, o altra pretensione, così indirettamente vendicandosi, o rinfrancandosi di quel che si pretende con la robba d'altri che del debitore. Overo in questo modo sforzando il Principe, o altro comandante a rimediare al danno de' suoi sudditi, e cedere a qualche punto di che si tratti, o pure a dar altra soddisfazione, con simili casi.

Questa specie di reprefaglie senza dubbio è di ragion regale, anzi della prima sorte, o sfera spettante al solo sovrano, in chi risieda l'altra maggior regalia di far guerra pubblica, e di formar esercito: A segno che alcuni Dottori credono, che tal facoltà non spetti alli feudatarj, anco regali, e dignità; ancorchè abbiano prerogativa di principato sovrano, mentre riconoscono un altro sovrano. Però quest' opinione non è ricevuta.

11 Oltre che tal materia dipendendo più da ragion politica, e di stato, che da dispute giudiziarie avanti giudici ordinarj, resta quella poco congrua a Legisti: Che però si crede, che sia manifesta inezzia, o pazzia di quei legulei, li quali con li puri termini legali, o con alcune dottrine si affaticano a trattarne, se pure (come si osserva nel proemio) non vogliamo dire, che le regole, e le proposizioni de' Giuristi si adoprinno da Principi in queste materie (in quali realmente il tutto fa la forza, congiunta con la tagion di stato) per colorire, e coonestare l'atto appresso il volgo.

12 Disputandosi ancora dalli medesimi, se in quei regni, o principati, li quali per l'assenza del Principe con titolo di Vice-Re, o governatore siano governati da un Vicario, o altro magistrato, possa questi conceder tal represaglie: Ed in ciò li Giuristi per l'istessa accennata sciocchezza di assumer queste dispute vanno molto variando: Ma la vera decisione si crede quella, che si debba deferire all'uso, come interprete della volontà del Principe, dalla quale dipende la facoltà del suo magistrato, o governatore: Ed anche perchè dall'averlo il Principe per rato, ovvero dal riprovarlo per lo più nasce la determinazione.

13 Sogliono anche li Tribunali grandi assumerli per un'equità non scritta la podestà d'un'immagine di queste represaglie: Cioè, che se in essi si disputi di successione, o di altra ragione sopra robba, che sia in diverso dominio, o principato, dove la sentenza di quel Tribunale non possa avere la sua esecuzione, che de fatto sia impedita, in tal caso si eseguisce nell'equivalente in altre robbe, che il succumbente possieda nel proprio dominio, o principato, così facendo un'esecuzione indiretta, come per specie di represaglie: Il che, se si debba fare, o no; e se sia bene, o mal fatto, non riceve certa regola, ma dipende dalle circostanze del fatto. B

B

Si accenna nel caso del quale si tratta nel disc. 55. & 56. del lib. 1. de feudi.



CAPITOLO DUODECIMO.

Delle Peschiere, e pescagioni. E delle Caccie riservate, o proibizioni della caccia, e pesca.

S O M M A R I O.

- 1 Della parola Peschiere, &c.
- 2 Perchè causa si siano fatte di ragion regale.
- 3 In che consista la regalia.
- 4 E de' luoghi di caccia, quando siano di ragione regale, o no.
- 5 Quando la caccia, o pesca si possa proibire.
- 6 Della ragione, per la quale detta proibizione ragionevolmente si faccia.
- 7 Che la caccia sia perniciosa.
- 8 Si risponde che la caccia sia approvata dalla Sacra Scrittura.
- 9 Perchè causa contro le proibizioni del Principe non si richiami-
no gli Ecclesiastici.
- 10 Della podestà de' Baroni, e Signori inferiori di proibire la cac-
cia à proprj sudditi.
- 11 In quali casi anche da' Magistrati si proibisca la caccia, o
pesca.
- 12 Quando si proibisca anco agli Ecclesiastici.

CAP. XII.

Nnoverandosi tra li Regali, (secondo una lettura) le
peschiere, e secondo l'altra gli emolumenti delle pesca-
gioni: Nasce disputa tra scrittori sopra la significazione
di queste parole, e sopra qualche realmente importi tal
regalia. Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni: Poichè
alcuni credono, che sia error di stampa di quei libri, in quali
si usi la parola *pischerie*, e che in cambio di dir *pischerie*, volef-
se dire *pescarie*; cioè quelle selve, dove si faccia la pece in gran
quantità: Ed altri vogliono, che ciò significhi il luogo dove si
vende il pesce in occasione della gabella, o altro peso, che al
Principe si paghi per tal vittuale, con altri simili variazioni. La
più probabile però, e più ricevuta opinione pare sia quella, che
ciò significhi que' luoghi di mare, o di fiumi, o di laghi, ovvero
di altr'acque stagnanti, così dolci come marine, in quali la na-
tura con insolita, e straordinaria fecondità produca gran quantità
di

di pesce, in maniera che la pesca non importi quell'incerta, e faticosa industria, che in gran parte dipende dall'evento, o dalla fortuna, come generalmente occorre nel mare, o ne' fiumi, ma un'utile certo, e grande, in manierachè porterebbe confusione l'esser comune a ciascuno: Ed ancorchè si stima disordine, che ogni vagabondo vi si potesse arricchire senza fatica.

Quindi (come anco nel principio di questo libro si accenna) ragionevolmente li Principi, o le Repubbliche hanno a se applicato questa sorte di luoghi, così privilegiati dalla natura, acciò in questo modo ne possano partecipar tutti indifferente per mezzo della borsa pubblica: Attesochè potendosi in questo modo sovvenire alle spese, e dalli bisogni pubblici, si rendano perciò minori le collette, e le contribuzioni, che da tutti si dovrebbero fare; sicchè in questo modo ridondano in pubblica, e comune utilità: E per conseguenza restano inette le tante fatiche fatte dalli scrittori sopra la questione, se si tratti d'acque marine o dolci, o se mescolandosi mistura dell'una, e dell'altra specie, qual prevaglia ad effetto di vedere s'entri la ragion pubblica, o no; poichè la forza non stà nella qualità dell'acqua, o in quella ragion pubblica, che nasce dal mare, ma nella suddetta ragione d'un grande, ed straordinario beneficio della natura, che così deve redondare in pubblica utilità. A

Dalla medesima ragione risulta, che anco alcune selve molto feraci di animali selvatici, o di uccelli sogliono esser di ragion pubblica, e regale, senza che venga violata quella facoltà naturale, che vien considerata nella caccia, o pescagione, per la detta ragione, la qual'entra nell'uno, e nell'altro caso. Poichè sebbene vi sono, anche ne' privati poderi, de' stagni, o fossi, o lagune fertilissime di pesci, ovvero selvette private fertilissime di selvaticine, e di uccelli, il che non toglie la ragion privata: Nondimeno la regalia per lo più cammina nel mare, o ne' fiumi, e laghi, o rispettivamente nelle selve grandi, in quali non si possa dire che tal fertilità in tutto, ovvero in parte sia nata dall'umana industria, o dal caso, ma principalmente nasca dalla natura, ancorchè vi si ricerchi qualche industria per maggiore, o migliore godimento di tal beneficio.

E quanto all'altro intelletto, che questa regalia si possa referire alla gabella, che in occasione di tal virtuale si esige: Quello non si stima probabile; poichè ciò cade sotto l'altra specie di regalia d'imporre gabelle, ed altri pesi, della quale si tratta di sopra.

Quanto poi alla podestà di proibir la caccia, e la pescagione: Quando ciò non segua per la suddetta ragione, ma per propria dilet-

A
Nel disc. 134.
ed anco nel
disc. 2. del 1.
lib. de' feudi.

dilettazione, o spasso, o per gratificare altri, in tal caso alcuni legulei, li quali camminano con la solita lettura delle leggi senza penetrar più a dentro, col fondamento, che per alcune leggi civili si dica esser la caccia, o pescagione di legge di natura, han creduto, che ne anco dal Principe sovrano quella si possa proibire; attesocchè la podestà di questo non si debba stendere a dispensare alle leggi di natura, ne a toglier quello, che da queste si concede.

Quest' opinione però (ciò che sia nel foro interno) per quello spetta all' esterno, e giudiziario contiene una semplicità troppo grande; poichè, posta la qualità di sovrano, e presupposta la sua determinata volontà, non si sà vedere, qual giudice nel principato del medesimo, e con li suoi sudditi sia per canonizare tal difetto di podestà, della quale pare, che in detto caso, rispetto a secolari soggetti a quel Principe catchi solamente l' ispezione de' Giuristi per consigliare allo stesso Principe ad astenersene, ovvero a consigliarne al successore la revocazione, mentre rispetto a gli esenti dalla sua giurisdizione, e podestà (come per esempio sono gli ecclesiastici) tal difetto entra per diversa ragione di mancanza di giurisdizione con le persone.

Ma quando anco dovesse tal punto esaminarsi con li rigorosi termini giuridici : Tuttavia questa opinione non ha fondamento alcuno, imperciocchè non si trova scritta questa legge di natura, la qual dia tal facoltà, mentre l' assunto suddetto nasce da una tradizione della legge civile, che suol usare, questi termini per un modo di parlare, e per contradistinguere quello, che essa legge civile ordina, inerendo all' uso comune regolato da un' istinto naturale, da qualche la medesima legge positiva ordini totalmente di novo per sua mera volontà, come si osserva nel libro nono, ed anco nel libro decimo in proposito di quella legge di natura, che da Giuristi si considera sopra la facoltà di testare, e di disporre, delle sue robbe : Overo sopra la legittima dovuta alli figli, ed in altri casi simili.

Ed in oltre, conforme li sacri Canonj han possuto proibire a chierici, ed ad altri ecclesiastici la caccia, per la ragione di non divertirli da divini officj, ovvero per l' altra ragione del pericolo, che quella seco porta: Così non pare, che debba esser proibito al Principe per buon governo del suo principato, e della repubblica il proibirlo a suoi sudditi per la medesima causa d' ovviare a' pericoli: Ed anco per l' altra ragione di non divertirli dalla cultura de' terreni, e dall' industrie, e negoziazioni; mentre la pratica v' insegna, che la caccia operi quest' effetto pernicioso al pubblico per la sua molta dilettazione, in maniera che in quei paesi, li quali dalla natura son stati più arricchiti de' suoi doni, si scorgono più poveri, e più miserabili gli abitatori.

Mag-

Maggiormente, che quella ragione del vitto umano, che in tempi antichi si procacciava con la caccia, o pesca, e dalla qual ragione è nata questa tradizione, che tal facoltà provenga dalla legge di natura, non è oggidì verificabile: Attesochè da per tutto si è introdotta la vita civile in Città, o luoghi abitati, con opportuna provvisione de' vittuali, mediante l'opera di coloro che per mestiero, o per esercizio particolare abbiano quest'incombenza, secondo le opportune provvisioni del principato, o della repubblica; che però non si scorge quella necessità, la quale appresso gli antichi forse si scorgea prima che seguisse quell'introduzione della vita civile, che oggidì abbiamo.

- 8 E benchè alcuni Morali, e forse anco de' Canonisti, in prova che la caccia sia di legge di natura, vadano considerando, che si ritrovi permessa nella Sacra Scrittura del vecchio Testamento, ed in conseguenza per legge divina, la qual si dice anco legge di natura, che però non possa il Principe derogarvi: Nondimeno ciò contiene un'equivoco chiaro, mentre nella Sacra Scrittura ciò non si contiene per precetto, ma solamente si accenna come per cosa permessa, e non proibita, e non perciò comandata.

- 9 Come anco, sebbene nel Principe, ancorchè sovrano, entri il difetto della podestà con gli esenti dal suo foro, come sono gli ecclesiastici: Nondimeno rare volte, e forse mai si dà il caso di queste dispute nel foro esterno giudiziario; attesochè non facilmente contro li Principi sovrani si muovono nel loro dominio tali pretese, anco da quelli, li quali siano esenti dalla sua giurisdizione, sicchè resta ciò più tosto sotto le regole della prudenza, o del politico, che sotto le regole legali del foro, convenendo tal notizia, o alli regolatori del foro interno, o alli consiglieri del medesimo Principe per persuadergli ad astenersene, quando qualche giusta causa non lo ricerchi.

- 10 Le maggiori dunque, e le più frequenti questioni, le quali sopra ciò cadono, riguardano quelle proibizioni, che si facciano da' Baroni o Signori inferiori, li quali non abbiano ragione di Principe sovrano, nè facoltà di dispensare alle leggi, ma stiano soggetti ad un'altro superiore, avanti del quale convenga con regole legali disputare di tal potestà. Ed in ciò cadono due ispezioni: Una, cioè con li proprj vassalli, o sudditi: E l'altra con li non sudditi, e particolarmente con gli ecclesiastici.

Per quel che si appartiene alla prima parte con li proprj sudditi, o vassalli. Quando si tratti di proibizione generale di caccia, e pesca in tutto il territorio: In tal caso la regola è certamente negativa; poichè disponendo la legge civile, la quale anco asserisce, che ciò sia di ragion di natura, che questa facoltà sia comune

mune a tutti, e di ragion pubblica (ancorchè veramente, come si è accennato, nasca da legge positiva, e non di natura) Quindi risulta, che quel Signore, il quale non sia sovrano, e non abbia la podestà di far, e disfar le leggi, non possa toglierla: E per conseguenza questa podestà di proibire la caccia, o pesca comunemente viene stimata di ragion regolare: Quando però al Barone, o altro signore inferiore non assista il privilegio del sovrano, ovvero l'antica pacifica consuetudine immemorabile, o centenaria, della quale non apparisca principio vizioso; onde risulti il più volte accennato effetto, che se ne possa allegar privilegio, ed ogni altro titolo migliore senza necessità di provarlo;

Che però la difficoltà maggiore in questo proposito suol essere nel verificare questo possesso legittimo, e non interrotto, il quale non abbia principio vizioso, ovvero che non gli osti la cattiva presunzione di forza, e di concussione de' vassalli, o la resistenza di legge particolare, come specialmente si può dubitare nel regno di Napoli per quelle leggi, e prammatiche; sicchè sopra ciò non può darsi regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, ed ad ogni paese dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, o dalle leggi, o stili de' paesi.

Si permette bensì alli Baroni, e ad altri signori inferiori di fare qualche moderata riserva d'alcuna parte del territorio, o del fiume, o del lago rispettivamente per sua commodità, o ricreazione, in maniera però che non impedisca l'uso degli abitanti. Ed in ciò parimente non può darsi regola certa, e generale, dipendendo il tutto, o da' stili, e leggi generali del principato, ovvero dall'uso particolare del paese.

Si possono anche proibire alcune sorte di caccie, perchè distruttive del genere degli animali, che sono nel territorio: Come per esempio è la caccia de' lepri, e di altri animali quadrupedi con le reti: Overo in pescagione con acque venenate: O pure in quei mesi, nei quali gli animali, e particolarmente lepri siano gravidi: O proibendo l'usare alcune arme, dall'uso delle quali possono nascere altri disordini, con casi simili, secondo il costume, e la qualità de' paesi, e delle caccie.

Circa l'altra ispezione degli esenti, e particolarmente degli ecclesiastici. Certa cosa è che, se ciò non è lecito in ragione giurisdizionale (conforme li Canonisti vogliono) al Principe sovrano, molto meno sarà lecito al Barone, o ad altro signore inferiore. Eccetto il caso; nel quale la proibizione, ovvero la facoltà di proibire (conforme li Giuristi dicono) sia meramente reale, cioè che si tratti di un podere, o selva, o lago, o stagno particolare, nel quale la caccia, o pesca sia in frutto, ed in quella consista la rendita,

dita, o in tutto, o in parte: A somiglianza di quello che si è detto di sopra di questa regalia; poichè in tal caso ad ogni privato possessore spetta il poterlo proibire, in quel modo che si puol proibire l'ingresso nel proprio podere a raccogliere i frutti: In maniera che la proibizione non nasca dalla qualità, o giurisdizione baronale, ma dalla detta circostanza, e ragione privata per la percezione de' frutti.

Bensì che anche in tal caso potranno li custodi del Barone proibire defatto l'ingresso, o l'uso della caccia con sola ragion privata, ma non già in ragione giurisdizionale, in quello stesso modo che ogni privato puol proibire l'ingresso nel suo podere, o discacciarne quelli, che vi siano entrati: Ma in quel modo che si puol praticare senza violare li sacri canoni, che proibiscono metter mani violentemente sopra chierici, non già esercitando giurisdizione alcuna con loro in esiger pene, o in far altr' atto simile, dovendosi procurar il gastigo dal proprio superiore ecclesiastico.

Che però la maggior difficoltà consiste in quella proibizione, che al Barone, o signore si permette in alcuna parte del territorio, ovvero in qualche tempo, o modo, conforme di sopra si è accennato; mentre ciò non nasce dalla ragion privata, come nel caso antecedente, ma dalla sola prerogativa baronale, e giurisdizionale.

E sopra di ciò si trova gran varietà d'opinioni tra ecclesiastici e secolari; che però se ne lascia il luogo alla verità: Bensì che, quando anche si debba ammettere per più vera, e più fondata l'opinione negativa degli ecclesiastici; nondimeno devono li superiori ecclesiastici provvedere, che da' chierici non si usino queste indiscretezze produttive di molti disordini, li quali sono frequentemente pregiudiziali alla stessa libertà, e giurisdizione ecclesiastica, quando la proibizione sia discreta, e ben regolata dalla ragione. Che però in ciò parimente non puol darfi regola certa, e generale; mentre pare che questa entri solamente, quando la proibizione sia generale per tutto il territorio. B

B

Di tutto ciò si discorre qualche cosa nel lib. 14. nel disc. 41. ed ancora in occasione della ragion privata di pescare nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 40. ed in questolib. de' Regali nel disc. 34.

CAPITOLO DECIMO TERZO

Della podestà di proibire le compre, e le vendite de' virtuali, e di altre robbe concernenti l'uso umano. Ed anche della podestà di proibire li molini, li forni, li macelli, le pezzicarie, ed altre cose simili, e di sforzare gli abitatori ad andar alli proprj.

S O M M A R I O.

- 1 Della lecita proibizione de' monopolj.
- 2 Della proibizione d'incettare.
- 3 La proibizione di comprare, e vendere è di ragion regale, e spetta al Principe.
- 4 Che sia di ragion regale il proibire li forni, li molini, e l'osterie.
- 5 Se dette cose nel feudatario si presumano feudali.
- 6 In caso che spetti detta facoltà di proibire, se si possa esercitare con gli ecclesiastici.
- 7 Quando la facoltà di proibire spetti alle Comunità suddite.
- 8 Del governo dell'Annona pubblica.
- 9 Se l'Annona sia lo stesso che il Fisco, e goda le franchizie fiscali.

C A P. XIII.



Quelle proibizioni, che si facciano de' monopolj, li quali da' Giuristi si dicono *dardanarie*; cioè che uno, o più mercanti potenti procurino in tempi di raccolta, ovvero in altre occasioni di comprare tutti li virtuali, o altre robbe necessarie all'uso umano, per indurne penuria, e venderli a quel più alterato prezzo, che a loro piacerà, non cadono sotto la regalia, potendosi, e dovendosi ciò fare da ogni giudice, o magistrato; mentre tal proibizione nasce dalla legge, insegnando anco le storie, che appresso tutte le nazioni, ed in tutte le altre repubbliche, o monarchie prima della Romana, questi monopolj veramente perniciosi al pubblico si proibissero. **A**

A
Nel disc. 177.

- 2 Anzi in alcuni principati, come particolarmente occorre nello Stato Ecclesiastico, generalmente è proibito il comprar grano, ed altri virtuali per mercanzia più dell'uso proprio, che volgarmente si dice *incettare*; essendo solito tal facoltà concedersi gli Appaltatori camerali per privilegio, o per sollievo del censo, che si paghi

ghi alla Camera del Principe. Che però quando tal proibizione sia fatta per legge del Principe sovrano, in tal caso ogni signore, benché suddito, anzi ogni giudice, o magistrato, ancorché inferiore potrà ordinarne l'osservanza.

3 Ma quando non si tratti del detto formal monopolio proibito dalla ragion comune; sicchè sia luogo a quella libertà, che la medesima ragion comune concede a ciascuno di comprar, e vendere secondo l'umano commercio: In tal caso il fare dette proibizioni si dice di ragion regale, la qual spetta solamente al Principe sovrano, e per conseguenza non può farsi da' Baroni, e signori inferiori, se non quando (come nell'altre regalie più volte si accenna) vi sia del Principe privilegio esplicito, ovvero quell'implicito, che risulta dal pacifico possesso immemorabile, o centenario non vizioso. B

B
Sene accenna qualche cosa nel disc. 133. ed anco nel disc. 125. e 44. trattando dell' Annona.

4 Parimente di ragion regale viene stimata la facoltà di proibire la libertà di fabbricar forni, o molini, o di aprir macelli, ed altre botteghe per la vendita de' vittuali, ovvero aprir osterie, ed alberghi, inducendo la ragion privativa con l'espressa, o virtual forza degli abitanti, o de' passagieri a dover andar a detti molini, o forni, o macelli, o osterie, o pezzicarie, e cose simili; poichè essendo tutto ciò contro quella natural libertà, che dalla legge si concede a ciascuno, e cagionando per conseguenza il monopolio, ed altri inconvenienti; quindi nasce, che ciò sia stimato di ragion regale, e non spetti a' Baroni, o Signori, li quali non abbiano ragion di Principe sovrano, o privilegio come di sopra. C

C
Nelli discorsi 143. e più seguenti.

5 Quindi inferiscono i Feudisti, che li molini, e li forni, o altre cose simili possedute dal feudatario, così del prim'ordine regale, come dell'altro più subordinato, si presumono feudali, ed annessi al Feudo, quando abbiano tal prerogativa giurisdizionale, per la quale da essi vengono chiamati banderati, quando di ciò non apparisca titolo particolare diverso, ad effetto di vedere se, ed a chi spetti il giustificare, se siano feudali, o allodiali tanto nelle pendenze col padron diretto, in caso di devoluzione, quanto col successore indipendente del Feudo, e l'erede del feudatario morto. D

D
Nel lib. 1. de' Feudi nel discor. 3.

6 In caso poi che tal facoltà privativa de fatto sia posseduta, e pacificamente esercitata dal Signore del luogo, o dalla Comunità, o anche dal medesimo Principe sovrano, sogliono occorrere le dispute con gli ecclesiastici; così nella facoltà di fabbricare nuovi molini, o forni, e cose simili, a' quali non si possa proibire l'accesso a' secolari; come ancora circa le loro libertà di andare ad altri molini, o forni fuori del territorio: Ed in ciò non può darsi facilmente una regola generale, e certa per la capacità d'ognuno, che non sia più che verisato professore nella facoltà legale, scorgendovisi mol-

ta va-

E ta varietà d'opinioni, e dipendendo la determinazione da diverse distinzioni, che si deducono nel Teatro in questo medesimo libro E ed anco nella materia delle servitù F sotto il genere delle quali

F opportunamente cade anche questa materia dello sforzare d'ardare a' proprj forni, e molini.

Si può dare il caso d'indurre questa ragion privativa, ed obbligo rispettivamente di forni, e de' molini, e cose simili anco in chi non abbia la ragion regale, cioè nelle Comunità per comun consenso di tutti i cittadini, in quel modo che (conforme si dice nella detta materia delle servitù) si possono li medesimi cittadini privare della facoltà di pascere in qualche parte del territorio, acciò con quegli emolumenti si supportino i pesi pubblici, li quali bisognerebbe supplire per via di collette, e di altri pesi de' medesimi.

Bensì che ciò non potrà obbligare gli ecclesiastici, anzi nemo gli altri, li quali non siano sudditi della comunità, ovvero che siano esenti da' detti pesi; che però è cosa difficile a praticare: Pure si deve deferire agli stili, ed alla pratica de' paesi, o de' luoghi.

8 Alcuni credono, che il governo dell'abbondanza pubblica, solito esplicarsi da' Giuristi col termine, o vocabolo d' *Annona*, sia di ragion regale, e di cosa riservata al Principe sovrano. Ma non pare che ciò abbia sussistenza; poichè sebbene il Principe, come padre de' sudditi, e come marito della repubblica ha peso d'invigilarvi, ed a lui spetta il dare sopra ciò le provvisioni opportune: Nondimeno non si toglie la facoltà a Baroni, e signori inferiori, ed anco a magistrati, ed alle medesime Comunità secondo le diverse usanze de' paesi, alle quali si deve deferire, d'invigilarvi, e di prender le opportune provvisioni: Ed anco di poter in tempo di carestia forzar coloro, li quali abbiano grano, ed altri vittuali, a doverli vendere, tassandone il prezzo moderato per osservanza di quello, che sopra ciò ne dispone la legge, essendo solito questa cura esser del Principe sovrano per lo più solamente nella Città Metropoli della sua residenza. G

G
Nelli disc. 44.
e 125.

E quindi nasce la determinazione della questione accennata di sopra nel capitolo quinto in occasione di trattare delle Gabelle, e delle Dogane, se li grani, e gli altri vittuali, che si provedono per servizio dell' *Annona* pubblica in tempo di carestia dal Principe sovrano, o da' ministri della sua Camera, debbano godere l'esenzione, come robba del Principe, o del suo Fisco: Attesochè si dirà tale solamente, quando il Principe voglia distribuirlo al popolo senza rimborso, ovvero a minor prezzo, facendo così le parti di padre de' suoi sudditi: Ma non già quando sia un economica.

mica prudente provvisione, per rimborfarfi con la vendita del me-
desimo grano, o del pane di quel che si sia speso. H

H
Nel detto di-
scorso 44.

E circa il governo, ed amministrazione dell' *Annona*: Ancorchè
li Dottori con le solite varietà d'opinioni vi facciano delle dispu-
te; nondimeno la vera decisione pare che dipenda dall'osservanza,
e stile de paesi, mentre ogn'altra amministrazione, o giurisdizio-
ne ha dipendenza dal Principe sovrano come capo, e regolatore
di tutto il corpo, ovvero come fonte, dal quale derivano tutti i ri-
voli: Come ancora si dovrà camminare con le leggi, o stili de
paesi circa la giurisdizione di quel magistrato, o ufficiale partico-
lare, che sia deputato al governo dell' *Annona*, e se sia privativa
alli giudici ordinarj: Sicchè non vi cade regola generale. I

I
Nelli detti di-
sc. 44. e 125.
e nel supple-
mento, e nel
libro 15. nel-
la relazione
della Corte
Romana trat-
tando del Pre-
fetto dell' *An-
nona*.



CAPITOLO DECIMO QUARTO.

Delle angarie, e perangarie. E della facoltà di esigere da' vassalli, o da altri servizj reali, o personali.

S O M M A R I O.

- 1 Che cosa siano le angarie, e le perangarie.
- 2 Perchè causa siano de' Regali.
- 3 Quando giorvi il possesso antico.
- 4 Dell'altra specie di angarie, e perangarie.
- 5 Quando si dia l'obbligo de' vassalli di servire al padrone senza ripugnanza della libertà naturale.

C A P. X I V.



I UESTI nomi, o vocaboli di angarie, e di perangarie non sono conosciuti dalla legge comune de' Romani, ma sono bene usati da professori della lingua latina, posciachè anco nell'Evangelo, trattandosi della passione di Nostro Signore, in occasione di far menzione di Simon Cireneo, il quale fu condotto per portar la croce, vien'usata questa parola angariare, che vuol dire far quei servizj, ovvero quell'opere, che dovrebbero farsi da un altro.

L'Angaria dunque vuol dire un'obbligo di servire per se stesso, ovvero per altri, mediante il pagamento della mercede. E la Perangaria denota il medesimo servizio, ma gratuito senza pagamento, che la più frequente pratica insegna nel dovere con propri animali, e carri, o altri stromenti trasportare di luogo a luogo i vittuali, o altre robbe del Signore, al quale tal servizio sia dovuto: Overo di servir per se stesso nella cultura de' beni, o nella raccolta de' frutti, o in altri servizj simili.

2 Ma perchè ciò è contrario alla libertà naturale, ed anche a quel che dispone la legge, che niuno debba esser obbligato di locar le sue opere, o di servire ad altri, quando non voglia: Quindi risulta, che questa facoltà di costringere al servizio venga stimata di ragion regale, e per conseguenza spetti solo al Principe sovrano, e si neghi a Baroni, ed a signori inferiori, quando non l'abbiano in privilegio espresso del medesimo sovrano, o pure che non vi sia il frequente accennato privilegio implicito, il quale risulta

sulta dall' antico possesso pacifico immemorabile , o centenario .

3 Sopra questo possesso cadono le maggiori difficoltà , attesocchè più frequentemente sogliono avere principio vizioso da forza , e da concussione , ovvero da atti amorevoli , e facultativi , che da vassalli si facciano verso alcuni signori da loro amati in riguardo delle loro qualità personali ; che però non può sopra ciò darsi una regola certa , e generale , dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto , e dalla qualità delle prove , come anco dalla qualità de' principati , o costumi de' paesi , dalli quali dipende il vedere , se abbia luogo , o no detta cattiva presunzione di forza , e concussione . A

A
Nel disc. 146.
ed anco nel
lib. I. de'
Feudi nelli
disc. 51. e 65.

4 E' ben vero , che questo termine di angarie , e perangarie nella sua propria , ed antica significazione importa una certa specie di servitù maggiore , simile a quella degli ascrettizj , e de' censiti , la qual si ha nelle leggi civili de' Romani , che però con ragione vien collocata tra le regalie riservate al Principe . Sicchè l'angaria , o perangaria di sopra esplicata , la quale non induce formal servitù della persona , ma solamente un obbligo , di dover fare que' servizj , che siano proporzionati allo stato delle persone , dalle quali si chieggano , non ha tanta ripugnanza , e particolarmente quando si tratti dell'angaria solamente , cioè di dover servire con la solita mercede nella maniera , che il servizio si presta da ogni particolare . Attesocchè dandosi frequentemente il caso , che li vassalli per dispareri , che sogliono avere con i padroni , ricusino di dar loro que' servizj , che più volentieri si danno a particolari : Quindi segue , che in molte parti sia ricevuto , per senso più comune de' Dottori , che senza ripugnanza della libertà naturale possano li vassalli essere a ciò forzati , e che debbano preferire il padrone ad altri . Pure non può darvisi regola certa , e generale per la diversità delle leggi , e de' stili delle università , e de' paesi , a' quali si deve deferire .

CAPITOLO XV.

Del Mare, e de' fuoi Porti . E de' Fiumi , e Laghi, e loro Ripe.

S O M M A R I O.

- 1 Il Mare, e fiumi navigabili a chi spettino e come.
- 2 Della giurisdizione in mare quanto si stenda.
- 3 Della ragione, e facoltà di pescare.
- 4 Delle Ripe.
- 5 Della ripatica che cosa importi.
- 6 Delli Porti di mare, che siano de' Regali, e delle loro prerogative
- 7 Delle franchizie de' porti pubblici, e se si compri sicuro.
- 8 Delli Porti de' fiumi.
- 9 Le acque, le quali servono per uso di fiumi navigabili, non si possono divertire.
- 10 Di chi sia il dominio de' fiumi non navigabili.
- 11 Del dominio del Mare, e di altre questioni simili.

C A P. XV.

I



Osi il Mare, come i Laghi, e li Fiumi navigabili sono (quanto all'uso della navigazione, e della pesca) di ragion comune a tutti , in maniera che la legge (quanto al dominio, e possesso) li dica di niuno (e quanto all'uso) li dica di tutti. Ma per quel che spetta al dominio (se si considera quello, il quale si dice di protezione, ed autorità) questo è di ragion regale spettante al Principe sovrano, al quale perciò solamente si concede la potestà d' imporre gravetze a' naviganti, come si è detto di sopra : E per conseguenza ciò non spetta a' Baroni, ed a' Signori inferiori, se non quando (secondo la regola generale dell'altre regalie) vi concorra il privilegio esplicito del Principe sovrano, ovvero quell'implicito, che risulta dall'antico possesso immemorabile, o centenario non vizioso.

2

E sebbene da' Baroni, e da altri signori, o Magistrati inferiori si esercita la giurisdizione anco nel mare adiacente al Feudo, o territorio, e si ha la cognizione de' delitti, che in esso succedano: Nondimeno ciò riguarda l'esercizio della giurisdizione per la ragion territoriale, che secondo la più comune opinione si stende per cen-

cento miglia nella parte adiacente al suo luogo, o territorio, o pure per quel che porti l'uso, ma non già quant' all' effetto della detta giurisdizione, o dominio vero. Pure in ciò si deve molto deferire all' osservanza, ovvero alla consuetudine de' luoghi.

3 E quanto alla facoltà di pescare; entra quel che si è accennato di sopra nel cap. duodecimo, dove si tratta delle peschiere; cioè, che quelle parti di mare, o di fiumi, in quali la natura con stile straordinario sia molto feconda, sono di ragion regale, e cadono sotto quella regalia per la ragione ivi accennata.

Le Ripe de' fiumi, o de' laghi, per quel che spetta al medesimo uso della navigazione, o della pesca, si dicono di tutti, e di ragion comune; anco nella facoltà di valersi degli alberi per legarvi le navi, e per far il di più che al medesimo uso sia necessario conforme le situazioni, e costumi de' paesi. Ma per quel che spetta al dominio privato; gli utili, che senza impedimento di dett' uso se

A
Delle ripe come sopra si tratta nel dis. 138.

4 ne possono cavare, spettano alli padroni de' poderi adiacenti, nè in ciò la disposizione della legge civile è alterata: Eccetto se tra il podere, ed il fiume vi fosse strada pubblica, o altro sito parimente pubblico; poichè in tal caso la ripa farà della medesima natura. A

5 E sebbene nell' Imperiale costituzione, o capitulazione accennata nel principio, nella quale si enumerano li Regali, vien posta la ripatica, e col medesimo senso camminano li Dottori, e particolarmente li feudisti: Nondimeno, in senso più comune de' medesimi, ciò viene inteso per quelle gabelle, o contribuzioni, che secondo l'uso de' paesi si pagano dalle navi, o barche, in occasione della navigazione, ovvero dell'uso delle ripe; sicchè è una regalia, la quale cade sotto quella delle gabelle, e non influisce al dominio delle ripe.

6 Nelli porti però di mare, li quali siano pubblici, e considerabili per armate, ovvero per vascelli de' negozj grandi, senza dubbio entra la ragion regale, e per conseguenza sono del dominio, e protezione del Principe sovrano, e per quanto insegna la pratica comune non volentieri se ne permette l'uso a' Baroni, ed altri signori inferiori; a segno che suol' essere stimata regalia di primo ordine per più rispetti. Primieramente per lo politico, in riguardo l' introduzione dell' armate de' nemici, o diffidenti. Secondariamente per le fraudi che si possono fare alle tratte, ed alle dogane, e gabelle. E terzo per l'assicurazioni, e franchizie che sogliono darli a' naviganti ne' porti pubblici, in maniera che, se nel luogo medesimo, dovè sia il porto, vi siano delle gravezze, ovvero competano alcune giurisdizioni nelli pesi, e misure, come ancone delitti, o ne' contratti, tuttavia in quel, che occorre nel porto, suol spettarne la cognizione al sovrano, e suoi ufficiali: Bensì che

Delli porti, e delle loro franchizie, e privilegi se ne parla nel disc.
129.

In ciò v'è pure deferito all'osservanza. B

Sopra le franchizie, e salvocondotti, li quali si danno in simili porti, sogliono eader varie questioni, e particolarmente se li compratori delle mercanzie siano sicuri, senza esser tenuti inuestigare, se chi le vende sia padrone, o no, il che dipende dalla buona, o mala fede de' compratori, come anco dalle leggi, o stili particolari, conforme nel Teatro si discorre in questo medesimo libro, trattando de' porti. C

C Nel detto disc.
129.

Se poi si tratti di quei seni di fiumi navigabili, che volgarmente si dicono porti, come luoghi più atti, e proporzionati all'imbarco di robbe. Quando questi siano dentro i poderi de' particolari, si dicono essere in dominio di costoro, li quali esigono qualche recognizione da' padroni delle robbe, e mercanzie, che ivi bisogna riporre per imbarcarle: Bensì che il padrone non può impedire il dett'uso, quando se gli paghi, o offerisca la congrua, o solita mercede; che però si dice servitù necessaria come dovuta al commercio pubblico: Nello stesso modo, che nella rubrica seguente si dice dell'uso del passo, che si deve (ancorchè di mal animo) dare per il suo podere a chi voglia portare vittuali, o legnami, ed altre mercanzie per imbarcarle in fiumi navigabili ad uso, e comodità delle Città: Poichè potrà bene il padrone del podere pretendere la refezione del danno, che da ciò ne risulta, ed anco la congrua ricognizione di tal servitù, ch'è obbligato patire, secondo l'uso del paese a giudizio de' periti, ma non potrà impedirlo, quando non vi sia strada pubblica, per la quale possa ciò comodamente seguire. D

D Nel disc. 136.

Attesochè molte cose si dispongono per beneficio del pubblico commercio, mediante la navigazione, lequali per altro non camminerebbono per le regole generali di legge come particolarmente abbiamo che per dette regole legali ciascuno è padrone dell'acqua, che nasce nel suo fondo, ovvero ch'essendo nata altrove, passa per quello, sicchè può divertirla, o applicarla a suo arbitrio, quando alli padroni degli altri poderi vicini non ne sia acquistata legittima servitù, conforme di questa materia dell'acque si tratta al libro quarto sotto il titolo delle servitù. E

E Nel detto lib. 4. della servitù nel disc. 51.

Tuttavia ciò si limita, quando si tratti di acque, le quali (ancorchè piccole) corrano ad un medesimo luogo, o fiume; sicchè lo rendano navigabile; poichè in tal caso non possono esser diverte, nè applicate ad altri usi, li quali pregiudichino alla navigazione. F

F Nel detto disc.
31.

Cessando però la suddetta ragione dell'uso pubblico mediante la navigazione: In tal caso li fiumi, o li laghi non navigabili non sono di lor natura di ragion regale, ma essendone anco l'uso della

della pesca, o di abbeverare gli animali comune a tutti, resta la questione, se il dominio sia del Barone, o altro signore inferiore, ovvero della comunità, e ciò dipende dalle leggi, o stili de' paesi, o dalla consuetudine particolare. G

G
Se ne tratta
nel lib. 1. de'
Feudi nel di.
sc. 2.

II In proposito del mare cadono altre questioni più alte, e particolarmente quelle sopra il dominio dell' Oceano, e de' nuovi paesi, in quello esistenti; secondo le concessioni fatte dalla Sede Apostolica alli Re di Spagna, e di Portogallo: E tra noi altri quel che li Giuristi tanto frequentemente discorrono del dominio del mare Adriatico della Repubblica Veneziana: Altri affermandolo: Altri negandolo: Ed altri camminando con alcune distinzioni. Ma essendo queste ispezioni molto alte, così in regole di legge, come in quelle di politica, ed essendo la presente fatica dirizzata a' non professori per una tal qual notizia delle materie private del foro, conforme nel proemio si è accennato: Quindi però se ne lascia la verità al suo luogo; maggiormente che le regole della prudenza ricercano, che tali materie si debbano lasciare sotto la penna, in quel modo che nel principio del libro seguente si accenna delle materie giurisdizionali.



CAPITOLO XVI.

Delle vie, o strade pubbliche, e delle Piazze, Teatri, ed altri luoghi pubblici.

S O M M A R I O.

- 1 Quali siano le vie pubbliche.
- 2 Delli requisiti della via pubblica a diversi effetti.
- 3 Si dichiarano questi requisiti quando camminino.
- 4 Quali propriamente siano le vie private.
- 5 Della cognizione de' delitti fatti in strada pubblica.
- 6 Delle tasse, e contribuzioni per le strade.
- 7 Della giurisdizione de' Maestri di strade.
- 8 Dell'immunità ecclesiastica per rottura di strade.
- 9 Delle pene più gravi per detta causa.
- 10 Della contribuzione per li ponti de' fiumi.
- 11 Delle Piazze pubbliche, Teatri, ed altri luoghi pubblici.
- 12 Se le Piazze siano di ragion regale.
- 13 Di coloro, che hanno case in piazza; se siano padroni di qualche sito ad esse vicino.
- 14 Dove si tratti delle altre cose appartenenti alle strade, ed alle Piazze.

C A P XVI



Ancorchè nella più volte accennata Costituzione, o Convenzione Imperiale, la quale viene stimata la sede di questa materia de' Regali, da cui si regolano li Dottori, e particolarmente li Feudisti, tra quelle cose, che si dicono di ragion pubblica, e regale, siano le vie, o strade pubbliche: Nondimeno non tutte quelle vie (le quali per regole di legge, a differenza delle meramente private, siano pubbliche, per le quali sia lecito ad ognuno camminare senza poter esser impedito) sono di questa specie, ma solamente quelle strade maggiori, che volgarmente diciamo maestre, o regie, o romane; e legalmente si dicono basiliche, ovvero consulari, o militari, le quali cominciando dalla Città regia, o metropoli continuano per tutte quelle parti del Regno, o principato, per le quali sono tirate le loro linee per
lo

lo pubblico commercio, a somiglianza di quell' antiche strade romane, che volgarmente diciamo Appie.

In ciò consiste l' equivoco di alcuni Giuristi, poichè la legge de' Romani, che diciamo civile, o comune, (come nel principio di questo libro si è accennato) non trattò, nè distinse queste regalie, ma solamente distinse due sorte di vie, cioè quali siano le pubbliche, e quali le private, o vicinali; dando per regola, che le pubbliche siano quelle, le quali abbiano il suolo pubblico, e comincino dal pubblico, e terminino parimente nel pubblico, cioè da una Città, o terra all'altra: Overo dalla Città al mare, o ad un fiume navigabile.

2 E quindi alcuni credono, che ogni strada, la quale non abbia questi requisiti degli estremi pubblici, e dell'esser stabilita con pubblica autorità, sicchè il suolo sia pubblico, debba dirsi privata, e del dominio de' padroni de' poderi, ne quali sia, per lo che possa proibirsene l'uso, quando non si provi, che questo sia stato pacifico, ed uniforme per un tempo antichissimo, ed immemorabile, in maniera che quel ch'era privato, diventi pubblico.

3 Questo però contiene un' equivoco manifesto, il quale senza notizia della legge, o dell'altre scienze, e senz'altro ratiocinio, e dalla stessa natura, e dall'uso comune vien provato anco appresso d'ogni sciocco idiota, per la necessità del commercio da un luogo all'altro abitato; anzi dentro il territorio del medesimo luogo per andar da una contrada all'altra vi sono molte strade, le quali sono pubbliche, per l'effetto, che non se ne possa proibire il passaggio, e l'uso, ma non sono di quella maggior pubblicità, che si richiede, acciò si possano dire di quella specie di regie, o consolari, o militari, le quali cascano sotto la regalia, come destinata per la comunicazione di tutto il principato, overo di quella parte, o provincia, per la quale son destinate, ed indi comunicare in altre parti del Mondo, quando il mare, o il fiume navigabile non le termini. Come propriamente son quelle, per le qua-

4 li vanno li procacci, e corrono le poste: Attesochè, a differenza di queste di maggior pubblicità, sogliono dirsi private, o vicane, o vicinali le altre di sopra accennate, ma non già che siano di quelle meramente private, in maniera che il padrone del fondo, nel quale sono, ne possa proibire l'uso; posciachè le private a questo effetto sono quelle, delle quali apparisca il principio privato, o che vi sianò segni, dalli quali s'inferisca facoltà del padrone del fondo di servarle a suo modo: E queste per appunto sono quelle, che si dicono scortatore, che ne' poderi vicini alle strade pubbliche, quando queste siano troppo fangose, o sassose, o in altro modo incommode, sogliono fare i passagieri, e nelle quali, acciò resti libero il passaggio,

A faggio, vi si ricerca il tempo immemorabile, ovvero la legittima autorità del superiore, che la facci pubblica: Cadendo l'altra questione delle vie private, che si dicono *prediali*, cioè, che un vicino abbia facoltà di passare per il podere dell'altro per andare al suo, sotto la materia delle servitù nel libro quarto. **A**

Di queste distinzioni di più specie di vie pubbliche si tratta nel disc. 113. e 137.

La sopraddeffa distinzione delle vie pubbliche di prima classe, chiamate strade maestre, o regie, o romane, o con altri vocaboli di sopra accennati, le quali sono di ragion regale, e le altre anco pubbliche di luoghi particolari, le quali non sono di questa ragion regale, riguarda molti effetti, e particolarmente quello della cognizione de' delitti, che si dicono di rottura di strada pubblica, li quali si suol pretendere, che (secondo un' opinione) siano de' casi riservati al Principe sovrano, ed a' suoi supremi magistrati per l'offesa, che si fa a lui, sotto la protezione del quale questa sorte di strade si dice essere, e che però non ne abbiano la cognizione li baroni, o altri magistrati inferiori: Ma ciò si nega dall'altra opinione; che però la decisione pare dipenda dalle leggi, o stili, ed usi de' paesi, e de' principati.

Come anche circa le tasse, e contribuzioni, che per la refezione di queste strade maestre si fanno da tutta la provincia, o parte del principato, che ne abbia, l'uso, e conseguentemente in giro per tutto il principato per la molteplicità delle strade per diverse parti. **Ma** all'incontro queste strade locali, ancorchè pubbliche, si devono accomodare dalle Comunità, o da quei particolari, li quali vi abbiano i poderi vicini, come riguardanti il comodo de' popoli particolari, e non dell'universale. **B**

B
Di queste tasse, e contribuzioni delle strade si tratta nell' discor. 139. e due seguenti.

E la stessa distinzione si considera per la giurisdizione di quelli, li quali da' Giuristi si dicono Edili, li quali volgarmente diciamo Maestri; Presidenti delle strade per tutto il principato, o provincia, poichè cammina solamente in detta prima specie di strade principalmente pubbliche, conforme si discorre nel libro decimo quarto, dove si tratta di questa immunità. **C**

C
Ne' luoghi di sopra accennati.

Come anco sopra l'immunità delle Chiese, mentre tra li casi eccettuati è quello de' grassatori delle strade pubbliche, e per conseguenza sopra le pene più gravi per li furti, o rapine, o assassinj, ed altri delitti, che si dicono importar rottura di strade, con altri simili effetti.

D
Ne' stessi luoghi di sopra accennati.

Quel che si dice delle strade agli effetti sudditi, e particolarmente per l'effetto delle contribuzioni, con la medesima distinzione cammina nelli ponti de' fiumi, o de' torrenti. **D**

Quanto poi alle piazze, teatri, ed altri luoghi pubblici entra in essi piuttosto la ragion pubblica, che quella della regalia; cioè che siano di uso pubblico, e comune, come robba, che si dice di

di tutti, e di nessuno, rispettivamente; cioè di tutti quanto all' uso, e di nessuno quanto al dominio; ma la giurisdizione, e cura sono compatibili nelli Baroni, ed in altri signori inferiori, onelle Comunità, trà le quali, o li Baroni, e Magistrati sogliono cadere le dispute a chi ne spetti il governo, e giurisdizione nel dar le licenze per vendervi le robbe, e far altri atti: Ed in ciò si devono attendere le leggi, o stili de' paesi. E

E
Se ne parla
nelli discorsi
135. e 142.

- 12 E sebbene appresso li Dottori, trattandosi di piazze, si sogliono usare questi termini di regalia; nondimeno, per lo più è un improprio modo di parlare, per le piazze di Città Metropoli, dove risiede il Principe, ovvero per le altre ragioni regali, che ne risultano per la facoltà d'esiger gabelle, o altre contribuzioni da chi vende le robbe in piazza: o pure per la ragion privativa,
- 13 e per la facoltà di proibire, che altri non vendano; il che suol' accadere in quei particolari, li quali hanno case nelle piazze, se quello spazio ch'è avanti le loro case sotto il tetto si dica pubblico, o privato; ed in ciò la regola assiste alli particolari, ma
- 14 è solita limitarsi dalle leggi, o stili, o consuetudine de' luoghi. F
E dell'altre questioni, le quali cadono in materia di strade pubbliche, si tratta sotto la materia delle servitù nel libro quarto, dove si può vedere. G

F
Nelli stessi di.
sc. 139. e 142.

G
Nelli disc. 21.
e seguenti
fino al 33.



CAPITOLO XVII.

Delli Palazzi, Castelli, Fortezze, e fortificazioni.

S O M M A R I O.

- 1 Che cosa significhi la parola Palazzi, che siano de' Regali.
- 2 Alli Baroni, e Signori inferiori è proibito il fare fortificazioni.
- 3 Si dichiara di che fortificazioni s'intenda.
- 4 Come ciò si debba decidere.

C A P. XVII.



1

Ella più volte accennata Costituzione, o capitulatione Imperiale, la quale appresso li Feudisti ed altri suol'esser il testo di questa materia de' Regali, tra l'altre cose vengono annoverati li palazzi, per lo che sopra l'intelligenza di questa parola, si scorge (al solito) appresso gli scrittori una gran varietà d'opinioni; poichè alcuni credono che s'intenda de' palazzi, o case destinate all'abitazione del Principe: Ed altri l'attribuiscono alli luoghi destinati per li tribunali dell'amministrare giustizia, con altre simili considerazioni di poco fondamento; mentre la pratica dappertutto insegna il contrario; cioè che quando la Città, o luoghi, o terre si concedono in Feudo, o in vicaria, o in governo, vi vanno annessi li palazzi dell'abitazione del Signore, ed anco li luoghi, dove si tengano i tribunali, e si amministri giustizia.

- 2 La vera significazione dunque si stima quella, che importino quelli castelli, o palazzi, li quali siano ridotti a forma di Fortezza; attesocchè l'aver fortezze è cosa particolare del Principe sovrano, e per ordinario ciò è proibito a' Baroni, e ad altri Signori sudditi, quando non vi sia concessione speciale, e per conseguenza alli medesimi è proibito il fortificare.

- 3 Intendendo di fortificazioni formali in ragione di guerra pubblica, da resistere ad un'esercito con cannoni, baloardi, fossi, ponti levatori, lune, mezze lune, contrascarpe, ritirate, maschi, e cose simili, secondo la qualità de' siti: Non già delle case forti per resistere all'incurSIONe de' banditi, o ad insulti de' nemici, ed anco a tumulti, o altri moti popolari, che sogliono occorrere contro li

li Signori, o magistrati, essendo gran differenza tra una casa forte, ed una formal fortezza.

Bensì che sopra ciò cadono poco le dispute giudiziarie de' Giuristi, essendo materia più politica, e di stato, che di legge; che però in ciascun principato v'è regolata con le sue leggi, o stili particolari, a' quali si deve deferire, e per conseguenza non vi si puol dar regola certa, e generale.



CAPITOLO XVIII.

Dell' arme, armarie, ed armamenti, così per terra, come per mare. E della ragione di guerra, e di formar esercito.

S O M M A R I O.

- 1 Della parola armaria, e che il far armamento sia regale del solo Principe.
- 2 A quali feudatarj ciò si conceda.
- 3 Per che causa queste materie cadano sotto il giudixio de' legisti. ed a quali effetti.
- 4 A chi si acquisti la robba presa in guerra.
- 5 Dell'effetto della giustizia della guerra, e di questa materia.
- 6 della facoltà di fabbricare armature, ed in quali sia la proibizione.

CAP. XVIII.

I A parola Armaria, la quale in primo luogo tra le ragioni di regalia, è posta in detta Costituzione, e convenzione Imperiale regolatrice di questa materia, come barbara, e non conosciuta dalle leggi comuni de' Romani, nè dagli antichi professori della lingua latina, ha dato occasione agli scrittori, di darle diverse significazioni; Però la più comune opinione crede: che importi questa specie di armamenti, la quale indubitatamente vien riputata di ragion regale del primo ordine, come annessa alla corona, o principato, e per conseguenza non solita spettare a' Baroni, ed a' signori sudditi, ma solamente a' Principi sovrani, ovvero a que' feudatarj, li quali si dicono di Feudo regale, e di dignità, il quale, come più volte di sopra si è accennato, ed anco nel libro precedente de' Feudi, porti seco piena ragione di principato, e di tutti li Regali, restando solo all'infeudante un certo alto dominio, il quale (a differenza di quell' alto, che risiede appresso il feudatario) si suol dire altissimo, con una certa maggior sovranità per li casi considerati in detto libro primo de' Feudi.

Bensì che a rispetto de' Feudatarj, ancorchè siano di quelli, li quali si dicono di vera dignità, ed hanno per l'ampiezza dell'investitura anco le regalie, e le ragioni di principato, e (come volgarmente si dice) le prerogative di signore assoluto, conforme in Italia la pratica insegna in molti Feudi imperiali soliti concedersi con questa ampiezza; Nondimeno non in tutti risulta questa facol-

facoltà di formar' esercito, e di aver ragione di guerra pubblica: Poiche; o sia per rispetto della potenza defatto; ovvero per la passata osservanza, ciò si pratica solamente in quelli, li quali volgarmente si dicono potentati, ed in quali si verifichi quel che; o dal Concilio Tridentino in proposito de' padronati; ovvero dal cerimoniale Romano in proposito d'alcune preeminenze, si dice di quei Principi, Duchi, e Marchesi, li quali nella loro signoria abbiano ragione di Regno.

3 Ed ancorchè questa ispezione se si abbia ragione di guerra pubblica, o no, sia per lo più materia politica, e di stato da decidersi dalla forza propria, o da quella di altro Principe, che gli dia assistenza, e calore, e non dalle regole legali, nè dal giudizio de' Giuristi: Nondimeno, anche nelle questioni forensi tra privati si sogliono disputare, e decidere queste materie con regole legali, per gli effetti che risultano dalla giustizia, o ingiustizia della guerra, e se chi l'hà fatta abbia ragione d'esercito, e di guerra pubblica, o no, per la perdita, e rispettivamente acquisto del dominio delle robbe mobili, ed altre, che secondo le regole legali risulta dalla legge, ovvero dalla ragione di guerra pubblica,

4 Mentre per detta ragion di guerra si perdono le robbe dagli antichi padroni, e possessori a tal segno, che quando ne sia seguita la pernotazione in mano de' nemici, in maniera che la recuperazione non segua immediatamente, e nello stesso conflitto di combattimento; anche se poi in occasione di nuovo combattimento dallo stesso esercito amico s'iriacquistino le medesime robbe, non per ciò ritornano in potere degli antichi padroni, ma spettano a quelli, li quali, par la detta ragion di guerra, se ne siano fatti padroni. Ma perchè ciò non cammina, quando la guerra non sia legittima, perchè si sia fatta d'uchi nonabbia tal facoltà: Quindi nasce, che sopra la detta podestà anco tra privati, e sotto il giudizio de' Giuristi cadano queste dispute di mover guerra.

5 Come anco essendo l'altro requisito per lo medesimo effetto quello della giustizia della guerra. Quindi li Giuristi, e molto più li Morali sogliono diffondersi assai nel disputare sopra tal requisito: Ma ciò che di esso sia nel foro interno, del quale (come si è detto non è mia parte il trattare) Per quel che spetta al foro esterno contenzioso tal questione ha dell'ideale: Attesocchè, se si tratta con li medesimi Principi sovrani, questi credano non aver soggezione alle regole legali, se non quanto portino quei rispetti, li quali si sono assegnati nel proemio: E se di ciò si tratta con li particolari, li quali abbiano causa dalli medesimi Principi, o pure si tratti con li soldati, li quali abbiano acquistato le robbe, si rende molto raro, e difficile, e quasi che impossibile il convincere tal ingiu-

A

Di questa materia di ragion di guerra, e se questa sia giusta, o no con gli effetti suddetti si parla in questo libro nel disc. 118. e più nel libro 1. de' Feudi nelli disc. 52. 57. e 58.

ingiustizia, quando non sia una tirannia più che notoria, atteso che all' soldati, ovvero ad altri particolari non sogliono esser cognitivi li motivi, e li segreti de' Principi, come racchiusi ne' loro gabinetti: Ed in dubbio, per le medesime regole legali, si deve presupporre piuttosto la guerra giusta, quando; o la causa lucrativa de' particolari, li quali abbiano causa dal Principe autore della guerra; o altre circostanze non inducano un'equità non scritta, la quale persuada il contrario: Che però non può darvisi una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo la determinazione di ciascun caso dalle sue circostanze particolari, e sopra tutto dall'uso più comune. A

Sotto questa regalìa d' armamenti: Non solo da' Giuristi vien collocata la ragione di far armata pubblica per terra, o per mare, ma anche l'aver officine per fabbricar arme, ed altri strumenti di guerra, ovvero di darne ad altri la facoltà il che però v'è inteso, (conforme il comun sentimento de' medesimi Giuristi comprovato dalla pratica) di quell'arme, o strumenti, che sono proporzionati alla guerra pubblica: Come sono cannoni, soliti esplicarsi anco con li vocaboli di artiglierie o di bombarde, o altri nomi, conforme la loro qualità, ovvero petardi, e bombe, e cose simili: Ed anco moschetti, e picche, ed altr' arme non atte se non all' uso di guerra, e di esercito, non già delle proportionate di loro natura alla caccia, o alla difesa privata: E per l'armate navali, sono galere, galeazze, navi, ed altri vascelli destinati alla guerra più che alle mercanzie: Ma non già le arme più piccole, e manuali, come sono spade, ed archibugi di caccia, o da difesa, ed altr' armi simili; quando anche la loro quantità grande, non porti seco la medesima ragione di armamenti; in maniera che cessi la ragione dell' uso privato, alla quale è appoggiata la consuetudine di permettersi la fabbrica di queste arme senza licenza speciale del Principe conforme è necessario, quando entri la detta ragione di regalìa.

CAPITOLO DECIMO NONO.

Della Podestà di dispensar alle leggi, e di fare quel che da' magistrati, e da' giudici ordinarij non si può fare. Come sono il dare indulti generali, o far grazie particolari de' delitti, o rimetter bandi, o condanne, o dar moratorie a' debitori, ovvero dar indulto di far testamenti, o altre disposizioni senza le solennità prescritte dalla legge, e di legittimar bastardi, di abilitar minori dispensandoli all' età, o dispensar gl' incapaci, e cose simili. E particolarmente, quando dette dispense, o abilitazioni portino seco il pregiudizio del terzo.

S O M M A R I O.

- 1 Della facoltà di far grazie, e rimetter banditi, e dar altre dispense.
- 2 Gl'indulti generali non si danno se non dal Principe.
- 3 Quando si possa far grazia senza la pace della parte offesa.
- 4 Se li Feudatarj abbiano questa facoltà.
- 5 Quando si possano concedere le grazie, e le dispense, togliendo la ragione al terzo.
- 6 Della medesima materia di toglier la ragione del terzo con le grazie, e particolarmente con la restituzione de' banditi.
- 7 Che nel Principe non si presuma la volontà di pregiudicare al terzo.
- 8 Che sia certa la podestà del Principe di pregiudicare al terzo.
- 9 Il Principe deve vivere secondo le leggi.
- 10 Se l'abilitazione, o dispensa conceduta da un Principe giovi in un'altro principato.

Essendo tutte le cose suddette , ed altre simili contro la disposizione della legge , alla quale però bisogna derogare , o dispensare : Quindi risulta la conseguenza indubitata , che tal facoltà sia di ragion regale ; sicchè non spetti se non al Principe sovrano , o pure a quelli , alli quali forse sia ciò concesso per privilegio dal medesimo Principe , conforme la pratica insegna , particolarmente nella legittimazione de' bastardi , e nelle dispense dell'età , e cose simili , che o per privilegi espliciti , o per leggi , o stili particolari del paese , o per antico possesso immemorabile , o centenario , (il quale , come più volte si è detto , abbia forza di privilegio) ne risulti la limitazione della regola , la quale in alcuni principati o per leggi particolari o per consuetudine , ovvero per privilegio si suol praticare circa la facoltà di rimetter banditi , e di aggraziar de' delitti , che spettino anco a' Baroni , e signori inferiori con li loro vassalli , e sudditi ; quando però si tratti di condanne , o inquisizioni nelle loro Corti , o Tribunali , e che vi concorra la pace , e remissione della parte offesa : Nel che (come si è detto) v'è deferito in tutto alle leggi , o stili , o privilegi ; sicchè non vi cade regola generale .

Ma quando anco vi concorrano questi privilegi , tuttavia questi non suffragano alli signori inferiori se non per casi particolari , non già per poter dare indulti generali ; attesochè questa è cosa riservata al sovrano : Come anche dagl'inferiori non si possono far le grazie , o remissioni , quando anco competesse tal facoltà senza la pace , o la remissione della parte .

Anzi nello stesso Principe sovrano molti dubbitano , se vi sia questa podestà di aggraziare li delinquenti , o di rimetter banditi senza la detta pace , o remissione della parte offesa . Ma ciò che sia nel foro interno (del che se ne lascia la decisione a' Teologi morali) : Per quel che appartiene al foro esterno è cosa ricevuta , che si possa fare , maggiormente quando si riservino alla parte offesa le ragioni , che le possono spettare per la rezezione de' danni ed interessi ; poichè dipendendo la pena del delitto dalla legge positiva , a questa puol dispensar quel sovrano , il quale abbia la podestà di far , e disfar le leggi , ed a quelle derogar , o dispensare : E tale è la pratica comune .

Hanno dubitato alcuni , se questa sorte di regalie , particolarmente quella di dispensare gl'inabili , e di renderli abili alla successione , quando porti il pregiudizio del terzo , spetti a quei Principi , li quali , sebbene hanno ragione di principato sovrano con tutti li Regali ,

gali, e con la podestà di fare, e disfar le leggi; Nondimeno non sono totalmente sovrani, ed indipendenti, perchè riconoscano un altro sovrano: Come sono li più volte accennati feudatarj di prim'ordine, di Feudo regale, e di vera dignità, che porta seco detta ragione di principato: Ma parimente in pratica la più comune, e più ricevuta opinione viene stimata l'affermativa, che abbiano tal podestà, quando dalla legge dell'investitura, o dalla contraria consuetudine, o dalle leggi del padron diretto fatte prima della concessione di tal Feudo, non venga in tutto, o in parte limitato: Attesocchè, cessando questa limitazione, la più vera, e più ricevuta opinione (usando le parole, o li termini che usano li Giuristi) pare sia, che questi Principi possano fare nel loro principato tutto quello, che può fare l'Imperadore nell'Imperio.

La maggior questione dunque, la qual caschi in questa specie di regalia in ogni Principe, anche sovrano, o sia dependente, o 5 nò, riguarda la facoltà di pregiudicare al terzo, e di derogare alle sue ragioni già acquistate, come particolarmente suol'occorrere nelle dispense, ed abilitazioni degl'inabili: Come per esempio, dispensando ad un chierico, acciò possa succedere ne' Feudi, alli quali il chiericato l'inabilita; Overo (secondo la più frequente contingenza) legittimando un bastardo per la successione, così de' Feudi, come de' fidecommessi, o simili beni, da quali sia escluso: Particolarmente quando la dispensa, o abilitazione, non sia preventiva, cioè data prima che il caso della successione occorra, ma sia dopo fatto il caso: Attesocchè nella prima specie preventiva, ancorchè sia ancora pregiudiziale al successore più remoto, legittimo, e capace; nondimeno è un pregiudizio più remoto, che riguarda solamente una speranza eventuale non contingibile. Ma nell'altro caso, che già si sia aperta la successione, viene stimato maggiore: E molto più quando il più remoto capace abbia con l'agnizione fattane, già acquistato la successione, o altra ragione, che gli sia deferita; in maniera che l'abilitazione, o dispensa sia con la retrotrazione, togliendo le ragioni già acquistate al terzo; poichè in tal caso si stima l'abilitazione molto più esorbitante, e pregiudiziale, onde maggiormente si dubita della podestà. Ma perchè il tutto dipende dal beneficio della legge positiva, però nel foro esterno è ricevuto, che può togliersi dalla medesima legge animata, ch'è il Principe.

E solito anche ciò frequentemente occorrere nelle grazie restitutorie de' banditi, o in altro modo condannati con la confiscazione de' beni circa le robbe confiscate, le quali per fidecommisso o per 6 altro titolo siano acquistate ad un altro, conforme si accenna di sopra nel capitolo settimo in proposito delle confiscazioni.

Ed in ciò cadono due questioni. Una di volontà, quando questa non sia chiara; cioè se si abbia da presumere, che il Principe con le sue grazie, e dispense abbia voluto pregiudicare al terzo, e togliere le sue ragioni. E l'altra di potestà, quando la volontà sia certa, se possa farlo.

Nella prima questione la regola è negativa; attesocchè in dubbio non si presume, che il Principe voglia pregiudicar' al terzo, e per conseguenza danno la regola, che sempre le sue grazie vengano intese con questa riserva, e condizione, quando espressamente non apparisca della contraria volontà: A' segno che li medesimi Giuristi dicono, che piuttosto il Principe si deve presumere in ciò ingannato da chi ha ottenuto la grazia, che si presume tal volta di toglier la ragione del terzo.

E se ciò cammina, e generalmente in ogni Principe, molto più chiaramente cammina nel Papa, il quale per una sua antica regola di cancellaria, solita ad ogni Papa rinnovarsi espressamente dichiara l'animo suo, che non intende con le sue grazie fare tal pregiudizio al terzo, senza farne espressa menzione, anzi senza la
7 deroga speciale a detta regola: Quando però non si tratti di grazia di sua natura pregiudiziale, e che porti pregiudizio, o deroga delle ragioni pel terzo per una conseguenza necessaria: Che però sopra ciò non può darsi regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto.

Quanto poi all'altra questione della potestà. Alcuni Canonisti, ed anco Civilisti, ma più frequentemente li Morali la negano, quando non lo ricerchi una giusta causa della necessità, ovvero dell'utilità pubblica. Ed altri distinguono tra la potestà ordinaria, e l'assoluta: Lasciando però la verità al suo luogo per il foro interno. Per quel che tocca all'esterno: Quando si tratti di Principe sovrano, e che vi concorra la sua volontà certa, e determinata, in maniera che non entri il difetto dell'intenzione; in tal caso possono bene queste, ed altre distinzioni de' Giuristi giovare appresso il medesimo, e molto più appresso il suo successore per la revocazione di quello, che si sia fatto. Ma nel resto, per quel ch'insegna la pratica, almeno di fatto, pare che queste regole legali abbiano del favoloso contro di quel che un Principe sovrano determinatamente voglia.
8 Bensì che non è lodevole; poichè sebbene il Principe sovrano non conosce la forza giudiziaria, la quale nel foro esterno l'assurda all'osservanza delle leggi, ed a non toglier la ragione del terzo; nondimeno deve soggettar se stesso a quella forza che gli faccia la legge divina o naturale, ovvero l'umana ragione, alla
9 qua-

A
Di tutto ciò sopra la potestà del Principe di toglier la ragione del

quale per lo più si suole dar titolo, o attributo di legge delle
genti. A *terzo 6 parla
nel disc. 148.*

10 Sopra queste dispense, o abilitazioni, e particolarmente circa la
legittimazione de' bastardi cadono frequentemente le questioni, se
essendo fatte da un Principe laico, suffraghino ne' beni ecclesiasti-
ci, ovvero contro persone ecclesiastiche: Ed all'incontro se fatte
dal Papa, o da altro, con sua autorità, debbano suffragare nel
foro laicale: Come ancora, se la grazia giovi, e debba fare la
sua operazione fuori del principato, o dominio del legittimante,
o dispensante. Ma ciò non riguarda questa materia de' Regali, la
qual consiste nella podestà di far detti atti mentre le suddette
questioni riguardano piuttosto gli effetti, che da ciò risultano tra
privati, e di essi particolarmente si tratta nelle materie de' Feudi
e dell'enfiteusi, ed anche delle successioni, de' testamenti, e de'
fideicommissi, e simili, nelle quali si tratta dell'incapacità de' ba-
stardi, e se la legittimazione da essi ottenuta debba suffragare,
o nò.



CAPITOLO XX.

Della podestà di creare li Magistrati, ed altri officiali; e quali persone si debbano assumere. Ed anco della podestà di conferire li titoli, e le dignità di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti. Come anche di creare Dottori, e Notari. Di eriger pubbliche università, o studj. Di conceder privilegj di nobiltà, e di cittadinanza. E di far'altre simili concessioni.

S O M M A R I O.

- 1 Tutto quello, che dalle leggi non si concede, si dice di ragion regale.
- 2 Perchè causa il crear li Magistrati, e li giudici, si stimi di ragion regale.
- 3 Il conceder Feudi, è di ragion regale.
- 4 Delle qualità, che devono avere gli officiali, ed i giudici, ed altri Magistrati.
- 5 Della facoltà di creare Duchi, Marchesi, e Conti, e che cosa importino questi titoli.
- 6 Della facoltà di creare Dottori, e Notari.
- 7 In qual modo si concedono queste facoltà, e quando li Dottori creati da quelli, che l'abbiano in privilegio, siano tali.
- 8 Il medesimo delli Notari.
- 9 Dell' erezione de studj, o università.
- 10 Della podestà di creare; o aggregare nobili.
- 11 Che la nobiltà della virtù sia maggiore; e della ragione.
- 12 Della materia di nobiltà in che luogo se n'è tratti.
- 13 Della cittadinanza da chi si concede.

C A P. XX.



Er la stessa ragione, che è accennata nel capitolo precedente, tutto quello, che non si è concesso dalla legge alli Giudici, ed alli Magistrati, o ad altri, che riconoscono superiore, deve dirsi di ragion regale spettante al Principe sovrano, ovvero a quello, a cui dal medesimo se ne sia concessa la facoltà.

Ma perchè questa generalità è troppo vaga, però venendo agli atti, e cose speciali accennate nella Rubrica. A molti pare improprio che la facoltà di creare i Magistrati, ed altri ufficiali debba dirsi di ragion regale, mentre la pratica comune insegna, che li Baroni, e gl' altri Signori inferiori deputano gli ufficiali, e li Magistrati a loro arbitrio.

Nondimeno ciò è fatto con ragione; attesochè nel tempo di detta costituzione, o capitulazione, ancorchè si fosse già introdotto l'uso de' Feudi, tuttavia questi non portavano seco l'imperio, e la giurisdizione in dominio, come la portano oggidì; in maniera che, come si accenna nella materia feudale, A dalli feudisti la giurisdizione sopra gli abitatori del Feudo viene stimata cosa diversa; sicchè può il Feudo esser d'uno, e la giurisdizione d'un altro: Overo tenerli l'un è l'altro da uno stesso Barone con diverso titolo; cioè, il luogo in Feudo, e la giurisdizione in allodio, ovvero per due diverse concessioni feudali fatte dal medesimo padrone, o da diversi: E conseguentemente che il deputare gli ufficiali, e li Magistrati al governo de' popoli delli luoghi, li quali con titoli di Feudo, o di allodio sian posseduti da' Baroni, o da Signori inferiori; sia anche di ragion regale, e spetti al sovrano, conforme insegna la pratica in diversi luoghi, e particolarmente nella Spagna, e nella Francia, che le Città, terre, o ville sono possedute da' Baroni, anco con titolo di Duchi, Marchesi, e Conti; e nondimeno il Re deputa gli ufficiali, e Magistrati per l'amministrazione della giustizia, e per l'esercizio della giurisdizione; sicchè il farsi ciò in Italia da' Baroni, e Signori inferiori nasce da concessione del medesimo Principe, e però non toglie la qualità regale. Parlandosi in questa Rubrica de' Magistrati, ed ufficiali per l'amministrazione della giustizia, non già di quelli uffizj venali, che si concedono per il solo emolumento borsale, o per onorevolezza senza l'amministrazione della giustizia; attesochè sebbene anco questi sono di ragion regale, nondimeno è una regalia diversa, della quale si parla separatamente di sopra. B

Questa regalia sopra la creazione de' Magistrati non solamente riguarda quei magistrati, ed ufficiali maggiori, li quali si deputano al gover-

A
Nel lib. I. de'
Feudi nel disc.
62.

B
Nel cap. I. di
questo libro e
nel reato in
questo stesso
lib. nelli disc.
1. 2. e molti
seguenti.

C
Nel cap. 2.

governo generale di tutto il principato, ma ancora quelle concessioni de' Feudi nobili, che particolarmente si fanno in Italia d' imperio, e giurisdizione con li vassalli; poichè quantunque le concessioni feudali si possono far anche da persone private, come si accenna nel libro precedente de' Feudi; C nondimeno ciò cammina nelli Feudi semplici senza imperio, e senza giurisdizione, non già quando si tratti di Feudi nobili, e giurisdizionali; attesochè questi non si possono dare se non dal sovrano, in maniera che questi feudatarj inferiori, e subordinati col mero, e misto impero, e con la giurisdizione pare in sostanza siano piuttosto governatori, e magistrati perpetui, che veri feudatarj con dignità, ed imperio, conforme in detto suo luogo si accenna.

4 Quanto poi alla creazione degli ufficiali, e magistrati, avvertano comunemente li maestri delli precetti politici, e morali, che deve il Principe, o altro superiore, a chi spetta, principalmente star molto avvertito, ed accurato nell' elezione de' buoni ministri, ed ufficiali, nelli quali concorrano tutte quelle parti, che si desiderano per il buon governo, e buona amministrazione della giustizia; Cioè la letteratura, la bontà della vita, la prudenza, e l' esperienza, ed altre parti simili, le quali costituiscano un' assai diligente padre di famiglia; mentre non errerà quel Principe o Governatore, il quale averà buoni ministri: Ed all' incontro sia egli ben intenzionato quanto si voglia, non potrà mai governar bene, nè potrà liberarsi dagl' inganni, quando avrà ministri cattivi, e poco amici della giustizia, e meno zelanti della sua riputazione, e gloria.

D
Nel libro 12.
nel titolo delli
parocchi nelli
discorsi 6. e 37.

Le suddette parti non vanno considerate disgiunte, ma unite: Appunto in quel modo che si discorre della maniera di preeleggere nel concorso le più idonee al governo delle parrocchie. D Importando poco che sia un gran letterato, ma di mali costumi, e di poca integrità, ovvero che sia letterato, ed integro, ma rozzo, o rotto, ed imprudente. Che però sarà meglio eleggere una persona di mediocre letteratura, purchè sia a sufficienza per la carica, ma prudente, sperimentato, e dabbene. Ed all' incontro importerà poco che sia un' uomo dabbene, e spiritualissimo, se sia ignorante, ed imprudente, ovvero in altro modo inetto; desiderandosi tutte queste parti unite assieme, perchè possa risultarne l' effetto buono. E

E
Delle qualità
de' giudici si
discor. nell. 15.
nella relazione
no della Corte
nel dis. 32. in
occasione di
trattare del
tribunale del
la Rota.

E sopra tutto, particolarmente nelle cariche maggiori, si deve aver riguardo ad elegger persone sperimentate, ed esercitate in altre cariche inferiori, cercando con diligenza sapere come in quelle si siano portate, con quello stile che usano li religiosi di far fare prima il noviziato, e poi per molti anni gli esercizi, ed ufficj inferiori, e da quelli scorgere l' abilità per impiegarli nelle cariche

che maggiori : Come anche si fa nelle cariche militari , quando si tengano le buone regole di governo militare : Essendo dalle leggi civili , e molto più da' sacri canoni , ed anche dalle regole politiche concordemente dannate le promozioni per salto .

E sebbene alcuni credono , che ciò non sia grand' errore , per rispetto che il Regno insegna di regnare , e che l' esercizio , e la pratica delle cariche in progresso di tempo produca l' abilità : Tuttavia questo è un' errore troppo grande . Si perchè non deve avventurarsi il pubblico governo della giustizia , e de' sudditi all' incerto evento della riuscita . Come ancora perchè , in tanto che si profitterà , si commetteranno molte ingiustizie , e ne nasceranno molti disordini . Appunto come se in un' ospedale si mettesse a medicar gli ammalati una persona , la quale senza li dovuti studj fosse totalmente inesperta della medicina in teorica , ed in pratica , con la credulità , o speranza , che col lungo medicare si renderà abile ; attesochè per acquistare quest' abilità ammazzerà in tanto un gran numero di ammalati . E questo è appunto il caso .

Oltre che frequentemente l' esperienza insegna , che vi siano delle persone inabili non solamente in atto , ma anche in potenza ; in maniera che quanto più si esercitano , maggiormente diventano inette : Ad uso di zucche , le quali quanto più s' inaffiano , e si coltivano , tanto più s' ingrossano . Che però è pazzia manifesta il pensare di voler piantar zucche con speranza , che con la coltura possano diventare peponi , che volgarmente diciamo meloni . E pure questo pare che sia vizio ordinario de' Grandi : Che però è troppo grande imprudenza l' avventurare quelle cose , le quali riguardano il governo del pubblico , ovvero l' amministrazione della giustizia , ad una tal incerta eventualità .

Nè giova , che il pastore , ovvero il moderatore principale del gregge faccia bene le parti sue , in provvedere le pecore di buoni pascoli , e di luoghi di buon aria ; attesochè queste , ed altre diligenze faranno perdute , ed inutili , quando non vi siano buoni pastori inferiori , e buoni custodi , li quali sappiano governare bene le pecore nell' infirmità , ed anche con la dovuta diligenza , e discrezione le sappiano mungere , e tosare , e che tengano buoni cani per custodirle da' lupi , e da altri dannificanti . Or si pensi che farà , quando si metteranno i medesimi lupi , ovvero gl' agnelli , o li somari per pastori , e per custodi .

Anco il conferir li titoli , e le dignità (secondo l' uso comune) de' Principi , Duchi , Marchesi , Conti , e Baroni senza dubbio è di ragione regale spettante solamente al Principe sovrano a tal segno che alcuni credano sia prerogativa speciale di quei soli Principi , li quali siano totalmente indipendenti . Come sono il Papa , e l' Imperado-

re ,

re, ed i Re di Spagna, di Francia, di Polonia, e simili, e non quelli, li quali, ancorchè abbiano piena ragion di principato con i Regali anche primarj, nondimeno siano dipendenti da un' altro Principe, come si dicono essere li feudatarj de' Feudi Regali, e di vera dignità: Tuttavia la pratica di fatto insegna il contrario; attesocchè ancor questi creano titolati, e Baroni, con titolo però, e giurisdizione a loro inferiori, in maniera che un Re non fa un altro Re, nè un Duca fa un' altro Duca, per la ragione che non si può far un' altro eguale a se stesso, nè si può dividere l'unità del principato, o del Feudo. F

Nel lib. 1. de' Feudi nelli discorsi 8. e seguenti.

G

Nel libro 13. delle pensioni nel disc. 38.

Ed ancorchè questi titoli importino per loro natura una dignità, la quale porta seco molte prerogative: Nondimeno quelli titoli, che si danno alli Baroni, e ad altri signori inferiori, si dicono improprij, ed abusivi per alcune preeminenze solamente, ma non già per tutti gli effetti; attesocchè sebbene per lo più si danno in occasione di Feudi proprij, o improprij consistenti in luoghi giurisdizionali; con tutto questo in alcuni principati porta l'uso, che si danno anco questi titoli in aria con il solo privilegio, e particolarmente quelli di Marchesi, e di Conti, senza marchesato, ovvero senza contea. G O pure sopra il luogo di uno si dà il titolo ad un' altro, secondo gli stili de' principati, a' quali si deve deferire, oltre quelli, li quali si dicono Conti Palatini, e simili:

La facoltà di creare Dottori, e Notarj parimente è di ragion regale spettante al Principe; poichè sebbene la pratica insegna il contrario, che molti Signori, o Magistrati inferiori, ed anco alcuni Collegj, ed università, che non abbiano giurisdizione, o regalia, esercitano tal facoltà, nondimeno ciò nasce da privilegio espresso del Principe, ovvero da quello implicito frequentemente accennato, che risulta dal pacifico non vizioso possesso immemorabile, o centenario.

Questi privilegi di dottorare si son conceduti, ovvero si sogliono concedere dal Principe in due maniere; cioè, o a Collegj, ed Università, ovvero a persone particolari: Quando dunque si tratti di dottorati, che si conferiscano da persone particolari, che l'abbiano in privilegio dal Principe sovrano, ovvero che credano avere questa facoltà per ragione del Feudo di dignità, che da loro si possedga con li Regali: Conforme in Italia insegna la pratica in alcuni feudatarj Imperiali.

H

Nel lib. 12. de' benefizj nel disc. 42. e nel detto lib. 12. nel tit. del Capitolo e nell.

In tal caso, questa sorte di dottorato concesso per semplice privilegio di quello, il quale ne abbia la facoltà, non ha quelle prerogative, che competono al dottorato concesso da una pubblica Università, o Collegio, particolarmente per alcune dignità ecclesiastiche, ovvero per quegli offizj, li quali dalle costituzioni

Apostoliche, o dall'altre leggi richiedono il dottorato; poichè a tali effetti si richiede il dottorato conferito da qualche Collegio, o Università pubblica H: Per la ragione, che in questo caso non è solito darli, se non con l'esame sufficiente sopra l'idoneità: Ancorchè in Italia ciò sia ridotto ad una mera cerimonia, sicchè vediamo dottorare anche quelli, li quali non sappiano li primi principj della facoltà, nella quale si dà il grado.

14. nelle an-
notazioni al
Concilio di
Trento trat-
tando del Vis-
cario Capito-
lare.

8 Quanto poi alli Notarij, si deve deferire alle leggi, ed alli stili de' paesi, che sono diversi, e particolarmente, se alle scritture, o istrumenti fatti da un Notaro creato con l'autorità mediata, o im- mediata d'un Principe si debba dar fede in un' altro principato, che però non può in ciò darli una certa regola generale. I

I
Nel lib. 15.
de' giudizj
trattando
degli istru-
menti pub-
blici.

9 L'erezione di pubbliche università, o studj parimente è cosa riservata al sovrano del luogo, particolarmente per quella ragione, per la quale la legge comune, o la particolare d'ogni principato proibisce le radunan- ze di più persone, per i disordini, che possono nascere in pregiudizio del Principe; o della Repubblica: E per conseguenza deve questo esser inteso, quando ciò segua, ed anche perchè le prerogative, le quali so- gliono risultare dall'università, o studj pubblici, non si concedono per comun uso, quando non siano con tale autorità espressa, o almeno impli- cita, che come si è detto, risulta dal possesso centenario, o immemorabile.

10 Il creare nobili quelle persone, le quali, secondo il loro stato natu- rale non siano tali, parimente è prerogativa del Principe sovrano, al qua- le solamente si concede il fare, che il finto, ed il privilegiato s'abbia per vero in queste qualità accidentali: Attesochè sebbene pare la pratica insegna, che tal facoltà si eserciti anche da alcuni inferiori, e partico- larmente in que' luoghi, ne' quali vi sia separazione di nobiltà, che una piazza, o università di nobili conceda l'aggregazione a qualche fami- glia, o persona alla nobiltà: Nondimeno ciò nasce, o dal privilegio del medesimo Principe sovrano, nella maniera che si è detto di sopra nella creazione de' Dottori, e de' Notarij, e de' Magistrati: Overo che que- sta aggregazione non cagioni l'effetto accennato; cioè, che un' ignobile diventi nobile; attesochè ciò si può fare solamente dal Principe, del quale si ha, che alle volte nobilita il suo barbiere, ovvero il suo cuoco, o un' altro meccanico servitore: Ma opera bene, che quello, il quale già secondo le regole legali sia nobile, venga dichiarato tale, ovvero che sia ammesso a quel consorzio, o università, nella quale uno ancorchè nobile, anche di nobiltà maggiore non potrebbe per altro preten- dervi partecipazione: Sicchè non è formalmente creare nobile uno, il quale non sia tale, ma piuttosto dichiararlo tale, ed ammetter- lo nella partecipazione di quegli onori. L

L
Se ne discor-
re nel lib. 3.
delle preemi-
nenze nel
disc. 35. ed
in altri pre-
cedenti.

Conforme il alcune parti fanno li Baroni, o altri signori: At- tesochè essendo obbligati dare alli nobili del luogo qualche ono-

M
Nel detto dis.
35.

tifica ricognizione in alcuni giorni dell'anno, siccome in occasione di parlare della mia patria, si accenna nel Teatro M ammettono graziosamente i loro servitori, o altri a tale onorevolezza. E ciò cammina bene perchè gli dà del suo, ma non però risulta, che quello il quale veramente fosse ignobile, in tal modo diventi nobile, mentre questa è sola prerogativa del Principe sovrano, il quale pare che in queste circostanze accidentali di nobiltà, o di dignità, o preeminenze vada imitando la podestà di Dio, che lo può fare, e lo fa quando vuole nelle doti dell'animo, e nelle parti naturali, al che non possono arrivare i Principi, per potenti, e sovrani che siano.

Quindi, in ciò particolarmente consiste la prerogativa maggiore delle virtù, e la soddisfazione dell'animo degli uomini letterati, e virtuosi, sicchè ragionevolmente possono dire d'avere prerogativa maggiore di quelli, li quali o dalla natura, o dal caso abbiano certe prerogative accidentali, ancorchè grandi; poichè dal Principe possono darsi anche ad ignobili, ed a plebei, in maniera che levandoli dalla zappa, o dall'aratro li faccia nobili, e titolati, ma non può fare che un ignorante diventi virtuoso, con tutta la sua potenza, conforme si accenna nel libro seguente nel titolo delle preeminenze, parlando della nobiltà, ed ivi si accenna il bel detto di Sigismondo Imperadore.

Bensì che sogliono li Principi cercare d'aver' anche questa potenza, la quale si dà a Dio solamente, col conferire le cariche de' letterati, e virtuosi ad ignoranti: Tuttavia sarà una mala ed irragionevole collocazione della statua in un nicchio incongruo, e sproporzionato con taccia manifesta dell'architetto; poichè mai il

12 Principe, per potente, e grande che sia; potrà fare, che l'ignorante diventi dotto, o che il vizioso diventi virtuoso, overò che

N
Nel detto lib.
3. delle pre-
eminenze nelli
discorsi 32. e
più seguenti,
e nel suo sup-
plemento, e nel
libro seguente
di quest' opera
nella seconda
parte.

l'indegno diventi degno.
In questa materia di nobiltà cadono frequentemente in occasione delli suoi effetti, o prerogative molte dispute, le quali però non riguardano la nostra della regalia, ma l'altra delle preeminenze. Che però di esse si tratta nella sua sede. N

Lo stesso, che si è detto della nobiltà, cammina nell'altra prerogativa della cittadinanza, attesochè il fare, che un forastiero sia veramente a tutti gli effetti cittadino per tutto il principato, o in alcune parti di esso, è parte del Principe; poichè sebbene le

13 Città danno le cittadinanze a' forastieri, nondimeno queste suffragano a quegli effetti solamente, li quali dipendono dalle loro ragioni, ma non già in pregiudizio di altri, li quali da esse non abbiano dipendenza: Trattandosi nel resto sotto la medesima di sopra accennata materia di preeminenze degli altri effetti della cittadinanza, e delle questioni, che sopra di essa cadono come fuori di questa materia. O

O
Nel detto lib.
3. delle pre-
eminenze nel
disc. 36. e se-
guente.

CAPITOLO XXI.

Della podestà del Principe di togliere gli offizj e li benefizj le cariche, e le robbe concesdute: E di riuocare le grazie fatte con casi simili. Overo di disporre delle robbe, e delle ragioni del terzo.

S O M M A R I O.

- 1 Della podestà del Principe di riuocare le grazie, e concessioni, o contratti, e generalmente togliere le robbe, e ragioni del terzo.
- 2 Si distinguono sopra ciò più casi, o ispezioni.
- 3 Della remozione dagli offizj, e cariche date per grazia del Principe.
- 4 Di quelli dati per contratto oneroso, e con l'equivalente ricompensa.
- 5 Del donare la robba d'altri, ò di essa disporre.
- 6 Donde nascano gli equivoci de' legisti nel camminare solamente con le leggi civili senza altra riflessione.
- 7 Che sia espediente ampliare, e sostenere la podestà del Principe.
- 8 Ma come il Principe, e suoi consiglieri si debbano regolare.
- 9 Del gastigo, che sogliono riceuer li Principi, quando non facciano bene l'offizio loro.
- 10 Quando la benignità, e liberalità siano virtù commendabili.
- 11 Le grazie devono essere regolate dalla giustizia.
- 12 Il Principe è marito della Repubblica, e padre de' sudditi; e come deve portarsi.

CAP. XXI.



L dubbio, il quale può cadere in questa materia riguarda la podestà anche nel sovrano, e circa la quale li Giuristi, ed i Teologi s'intricano tanto. Ma posto che la podestà vi possa arrivare, non si dubbita che questa sia di ragion regale, anche primaria, spettante solamente al Principe sovrano, nel modo che si è discorso di sopra nel capitolo decimo nono.

Ripetendo dunque la protesta più volte fatta, che non è mia parte, ne ho pretensione di voler fare il legislatore, nè il decisore, ma di lasciare il suo luogo alla verità, accennando solamente quel che mi pare, che qualche istruzione, o curiosità de' non professori, non già per i giudici, e consiglieri. La materia di questo capitolo va

distinta in più ispezioni. Primieramente circa la revocazione delle cariche, dignità, o robbe graziosamente, e con termini della giustizia distributiva conferite dallo stesso Principe, o dal suo predecessore, il quale avrebbe potuto non conferirle in modo alcuno, ovvero conferirle ad altri.

Secondariamente circa quelle concessioni, che dal medesimo Principe, ovvero dal suo predecessore si siano fatte, più tosto con i termini della giustizia commutativa, e per causa onerosa, e corrispettiva per via di contratto esplicito, o implicito. Terzo circa quelle grazie, le quali ridondano in pregiudizio d'uno a comodo, e favore d'un'altro per l'effetto consecutivo, che ne risulti, come sono le dispense, o abilitazioni degl'inabili, o incapaci, delle quali si è trattato nel suddetto capitolo decimo nono. E quarto della podestà di levare ad uno la robba, che già possieda per ragion propria, e particolare, per darla ad un'altro, o applicarla a se stesso, o in altro modo disporne.

Per quel che s'appartiene alla prima. Quando gli uffizj, o cariche siano di loro natura temporali, ed amovibili, sicchè di fatto sia solito praticarsene la remozione, senza che da questa risulti quel grave pregiudizio nella fama, onell'interesse, che suol nascere dalla remozione dagli uffizj, o cariche, le quali siano di loro natura, o per uso comune perpetue: Ed in tal caso non cade ragione alcuna di dubitare, entrando solamente nell'altro accennato caso della perpetuità, in maniera che la remozione porti detto effetto pregiudiziale: Come per esempio in quella Città, ovvero in quella Corte vi sono delle cariche, le quali di loro natura sono manuali, ed amovibili ad arbitrio del Principe, o di altro superiore, sicchè se la carica si toglie ad uno, e si dà ad un'altro, non si fa cosa insolita, nè pregiudiziale alla riputazione di quel che la possiede: Ed in tal caso non si dubita di tal podestà, non solamente nel Principe sovrano, ma anche nel Barone, o in altro magistrato, che l'abbia deputato, o nel suo successore, nè ciò si dice di ragion regale.

Che però il dubbio cade negli altri uffizj, e benefizj, o cariche, e dignità, che di loro natura, o per antica usanza siano perpetue, sicchè non sogliano levarsi senza gran demerito, in maniera che la remozione cagioni pregiudizio notabile alla riputazione, ovvero all'interesse del possessore: Ed in questo caso, lasciando il luogo alla verità in quel che riguarda il foro interno. Per quel che spetta all'esterno: La più vera, e la più comunemente ricevuta è l'opinione affermativa nel sovrano, ogni volta che la carica, o dignità si sia data per grazia, e per libero arbitrio dello stesso Principe, o delli Magistrati, sicchè potea non darsi a colui, ma ad un altro con li soli termini della sola giustizia distributiva, senza mistura della commutativa; attesocchè quello, il quale ha ricevuta la car-

carica, non può dolerfi, mentre poteva il Principe non dargliela. **A**

Restando la sudetta ragione del pregiudizio considerabile, in riguardo che non si debba fare se non dentro i limiti della convenienza, ovvero che ciò sia giusto motivo di rivocare quel che si sia fatto, o pure di darne la reintegrazione a quello, il quale ne sia stato senza giusta causa privato; ovvero per meglio regolare la volontà del medesimo Principe, o del suo successore, dovendosi in ciò per detta ragione camminare con molta circospezione: Ma non già che se ne possa negare la podestà; attesochè l'essere gli uffizj, le dignità, e le cariche perpetue non nasce da legge divina, o naturale, ma da legge positiva, alla quale il Principe a suo arbitrio può derogare. Nè si fa vedere, perchè quel Principe, il quale ha fatto la carica perpetua, non la possa render temporale, ed amovibile a suo arbitrio, nascendo il tutto da sua grazia, e concessione, che potea non farsi; onde toglie solamente quel che egli medesimo ha dato. **B**

Nella seconda ispezione che la concessione sia corrispettiva, ed onerosa, più in regola di contratto, che di grazia, o di privilegio, ovvero più in termini di giustizia commutativa, che di distributiva, se n'è accennato qualche cosa nella materia de' Feudi. **C** In occasione di trattare della concessione; che si facesse in Feudo di quei luoghi, li quali abbiano privilegio di non esser' infeudati, quando ciò non si sia concesso per grazia, e per liberalità ma per contratto corrispettivo, perchè li vassalli si siano ricompri: E però quel che ivi si accenna, pare si adatti ad ogn' altro caso simile, per non ripetere le stesse cose.

Bensì che (conforme più volte si è accennato,) queste, ed altre simili regole legali giovano, perchè li consiglieri del Principe debbano persuadergli ad astenersi da quel che dalla legge si dice non doverfi fare; o pure perchè si debba dall'istesso, ovvero dal suo successore rivocare quel che di fatto fosse seguito senza giusto motivo: Ed anche per dar campo alli magistrati, e ministri del Principe; quando sia assente, di sospender l'esecuzione de' suoi ordini, e certificarlo delle difficoltà: Ma quando persista nella sua volontà, in tal caso è molto difficile nel foro esterno giudiziario (del quale solamente si parla) che il solo motivo della podestà possa suffragare a chi patisse il danno. **D**

Della terza specie, o ispezione si è discorso di sopra in occasione di trattare della legittimazione de' bastardi, e della reintegrazione de' banditi con casi simili. **E**

E della quarta rare volte il foro esterno giudiziario tratta; poichè non volentieri tra Principi Cristiani si dà il caso di quel che le leggi civili de' Romani dispongano sopra la podestà del Principe di donare la robbia d'altri, e che al padrone non si dia azione con-

A
Nel disc. 148
di questo lib

B
Nello stesso
disc. 148.

C
Nel lib. 1. de'
Feudi nel disc.
30. ed in que-
st' opera in
detto lib. 1.

D
Nello stesso
disc. 148. di
questo libro.

E
Nel cap. 19.
di questo lib.
ed anche in
detto disc. 148.

contro il possessore, ma solamente contro il Fisco del medesimo Principe per la reintegrazione: E se pure alle volte si pratica, ciò è solito nascere dalla giusta causa della necessità, o utilità della Repubblica in tempo di guerra divina, o umana, o di carestia: Ma rare volte il foro giudiziario regolato da' Legisti tratta queste materie.

F
Di questa po-
destà di do-
nar la robba
d' altri si dis-
corre nel det-
to dis. 148. di
questo libro,
ed anche nel
libro 7. delle
donazioni nel
dis. 43.

Tuttavia quando occorressero, il punto maggiore stà nella volontà del Principe, se veramente abbia voluto, o no valersi di quest' autorità; posciacchè quando la volontà sia certa, in tal caso è molto difficile sostenere il difetto della podestà: Pure in ciò hanno gran parte le leggi, o gli stili del paese, o del principato, non essendo possibile il discorrere distintamente di tutte le questioni, le quali sopra ciò cadono, e di darvi una certa regola per la capacità de' non professori, stante la gran varietà d'opinioni, e sopra tutto per la diversità delle leggi, e de' stili, che risulta da tanti diversi principati, li quali per lo più si governano diversamente. F

Ed in ciò consiste il più volte accennato inganno de' puri Legisti nel camminare generalmente in tutti i paesi, o principati con le regole generali delle leggi civili de' Romani, non riflettendo che quelle furono fatte col presupposto di un solo Imperio, e di un solo Principe; e per conseguenza che la legge fosse da per tutto comune, ed uniforme: E questo è quell'errore, che produce tanti grandi, e frequenti equivoci.

Convien però avvertire, che sebbene, secondo il senso de' Giuristi, per quanto spetta al foro esterno (così particolarmente insegnando la pratica) conforme si accenna in questo capitolo, e nelli due precedenti, si sia molto dilatata la podestà del Principe, la quale anche per buon governo della repubblica conviene mantenere così ampla per la più esatta ubbidienza de' popoli, e senza la quale il buon governo non è facilmente praticabile, acciò a' sudditi, col pretesto di disputare della podestà, non si dia facile l'adito alle disubbidienze, ed alle rebellion: Tuttavia li medesimi Principi, e li loro consiglieri non devono valersi di questa podestà indiscretamente, e fuori de' confini del giusto, e dell'onestà pubblica, secondo la restrizione, la quale alla sua podestà per il foro interno della coscienza si dà più comunemente da' Teologi morali, ed anco da alcuni Canonisti: Attesocchè anche le leggi civili de' Romani, che furono fatte senza la pietà cristiana, da' Principi, o da' Magistrati gentili, e molto più chiaramente quelle, che furono fatte dopoi dagli Imperadori Cristiani, dispongono; che sebbene il Principe non è soggetto alle leggi, ed a quella forza, la quale si dice coattiva, nondimeno deve vivere secondo quelle, alle quali per ragion

ragion naturale, o delle genti si stima soggetto con quella forza, la quale si dice direttiva, conforme alla distinzione di queste due forze della legge altrove accennata G in occasione di trattare; se, e quando la legge obblighi gli esenti, e li non sudditi.

G

Nel Proemio.

10 Dovendo il Principe pensare di aver per giudice, e superiore, non solo Iddio per il gastigo nell'altra vita, nella quale non vi è differenza di persone, nè di dignità, ma solamente si attendono l'opere buone, e le cattive, ma anche per quel gastigo, che lo stesso Iddio suol dare in questo Mondo per mezzo di altri Principi, e persone potenti, ed alle volte anco per mezzo degli stessi sudditi, per quello che ne insegnano le Storie antiche, e moderne di tanti principi grandi, li quali o per causa di guerra pubblica d'un'altro Principe, ovvero per quella intestina, che nasce dalle rivoluzioni de' popoli, o per altri rispetti hanno perduto il principato, e si sono ridotti a miserie estreme, ed alle volte a morire in pubblico palco per mano di ministro di giustizia, condannati da proprj sudditi.

11 Anzi deve considerare d'aver anche in giudice delle sue azioni per altro verso il medesimo Mondo, che l'arricchisce, o rispettivamente l'impovertisce di quegli attributi di gloria, e di buona fama, li quali principalmente si devono desiderare da' Principi; mentre ciò li contraddistingue da' privati; poichè nell'altre parti corporali, o intellettuali piuttosto la loro condizione è inferiore, e più infelice de' li privati ben provisti di beni di fortuna.

12 In oltre si deve da loro riflettere, che la benignità, e la magnanimità, e simili parti sono ben virtù commendabili, quando siano in compagnia della giustizia, la quale si dice la padrona, o la guida principale dell'altre; non dandosi esercizio dell'altre virtù senza quella della giustizia, conforme si accenna altrove: H Che però, conforme eccellentemente insegna un moderno istruttore de' Principi, il quale ha saputo così ben accoppiare la politica temporale, con la pietà cristiana, l'usare grazie, e benignità devianti dalla giustizia con delinquenti, e malfattori non si dice pietà, o benignità, ma barbarie, e crudeltà contro gl'innocenti oppressi da' tristi. Appunto come barbaro, e crudele sarebbe stimato quello in quale accarezzasse, e nodrisse i serpenti, ovvero i leoni, e gli orsi, ed i lupi, o altre fiere simili; perchè danneggiasse il genere umano, ovvero quello degli animali pacifici, e profittevoli alla Repubblica, con casi simili.

H

Nel Proemio.

Che però, le grazie, e rispettivamente li rigori si devono praticare con quella regola di giustizia distributiva, che si concede al Principe, e non a' Giudici, e Magistrati inferiori, la podestà de' quali è ristretta dentro i confini della giustizia commutativa, e per

con-


I
Nel Proemio. conseguenza si devono sempre esercitare col fondamento, e con la scorta di detta giustizia, conforme la distinzione che altrove si dà tra la giustizia distributiva, e la commutativa. I

L
In questo lib. nelli disc. 44. e 45. e 125. Come anche si deve dal Principe considerare, che sebbene per comun uso di parlare vien chiamato padrone: Nondimeno non è quel dominio, il quale si abbia con quei servi, che volgarmente chiamiamo schiavi, ovvero che abbiamo nell'altre robbe indifferenti di privato dominio, e di libera disposizione: Ma si dice padrone per denotare la sua suprema podestà; posciachè in effetto, nel senso comune, non solamente de' Giuristi, ma anche de' Morali, e de' politici, il Principe si dice marito della repubblica, e padre de' sudditi. L


Che però deve portarsi da marito, e da padre rispettivamente, in maniera che, conforme quando un marito tratta troppo malamente la moglie, la legge ha introdotto il divorzio, mediante il quale quella può da lui separarsi, e toglierli anche il dominio, e l'amministrazione della dote: E quando il padre tratta troppo malamente i figli, la legge lo priva della patria podestà, e de' suoi effetti: Così alle volte Iddio permette, che con li suoi dovuti termini, e per cause però giuste, concernenti la causa pubblica, e la mala amministrazione del principato, con li mezzi approvati dalle leggi divina, ed umana, senza che possa, nè debba avervi luogo la macchia della ribellione, sempre degna di biasimo, la pratica insegna, che ne risultino questi effetti.

M
Nel Proemio

All'effetto dunque di rendersi il Principe sicuro di questi mali effetti deve aver solamente la mira a far la giustizia, e da quella, o sia distributiva o commutativa, secondo la qualità de' casi, deve regolare le sue azioni; attesochè la vera ragione di stato, e la miglior regola politica, e conservatrice degli stati si dice la giustizia, senza la quale non si può dar alcuna cosa virtuosa in questo mondo, conforme si è accennato altrove. M Nè basta che il Principe sia giusto, e ben intenzionato, ma deve invigilare ancora, che li suoi ministri, ed ufficiali coltivino, ed osservino la stessa virtù: Importando poco al padrone della vigna, che il custode maggiore non guasti, nè rubbi li frutti, se non ha l'occhio, che non si rubbino, nè si guastino da' suoi operarij.



5449



CARD. LV.
DOTTOR
VOLGAR
TOM. I.

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

112

H

15

